OPERE

DI PROUDHON.

VOL. II.

Trattato del Dominio di Proprietà.

TRATTATO DEL DOMINIO DI PROPRIETÀ

OVVERO

DELLA DISTINZIONE DEI BENI IN RELAZIONE AL DOMINIO PRIVATO

edizione aumentata nel Belgio

DEL CONFRONTO DELL' OPERA COI TRATTATI

DEI SIGNORI HENNEQUIN, CHAVOT, DURANTON, TOULLIER, MERLIN, ROLLAND DE VILLARGUES, DEMANTE, BOILEUX, ZACHARIÆ, DELEURIE, FED. TAULIER, CHAMPIONNIÈRE E RIGAUD, FAVARD DE LANGLADE, O. LECLERCQ, PETIT, ecc. ecc.

Della bibliografia e del comento contenente le sorgenti, il sunto delle discussioni legislative, la legislazione straniera comparata, seguita dalla sinossi della materia, ed annotata della giurisprudenza delle corti di Francia e del Belgio

Prima versione italiana

COL CONFRONTO E LE OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI DELLE DUE SICILIE

PER CURA DI GIUSEPPE CIOPPI.

VOLUME SECONDO.

NAPOLI

NELLO STUDIO EDITORIO

Strada Toledo angolo S. Liberio n° 96 3° p°

1844.

QUARTA PARTE

TRANSIZIONE

DELLA CONSISTENZA DEL DRITTO DI PROPRIETÀ.

Nei diversi capitoli che precedono, abbiamo trattato del fondamento e dell' origine del dritto di proprietà; abbiamo ampiamente parlato della distinzione delle diverse specie dei beni alle quali questo dritto si riferisce; abbiamo successivamente indicato le differenti maniere di acquistarli: in questa quarta parte, noi andiamo ad occuparci specialmente della consistenza, dell' estensione, e degli attributi del dritto di proprietà considerato sotto il regime e secondo le disposizioni della nostra legislazione civile.

CAPITOLO XIX.

DEL DRITTO DI PROPRIETÀ CONSIDERATO SECONDO GLI ARTICOLI DEL CODICE CHE VI HANNO SEGNATAMENTE RELAZIONE (1).

637. Divisione della materia. Art. 544+469 del codice civile. Dritto assoluto di godimento nel proprietario. Uso permesso dalle leggi e dai regolamenti. Esempî.
637 2°. *Teorica del potere regolamentare ovvero della polizia nelle limitazioni a farsi al dritto di proprietà* (2).
637 3°. *Limiti al dritto di disporre quanto ai boschi ed alle foreste.*
637 4°. *Limiti al dritto di disporre per il monopolio del tabacco.*
638. Limite a questo dritto, se noi *ingiustamente* rechiamo danno ad altri.
639. Spiegazione della parola *ingiustamente*.
640. Esempio, nel dritto di usare delle acque piovane, della facoltà di nuocere ad altri. Differenza del danno materiale causato, e della semplice privazione di un benefizio.
641. La utilità generale è preferita al vantaggio particolare. Testo dell' articolo 545 + 470. Rinvio.
642. Testo dell' art. 546 + 471. Dritto di accessione. Rinvio.
643. Art. 552 + 477. Dritto di cavamento in una estensione illimitata. Limiti. 1° Miniere. 2° Misure di polizia. Rinvio.

---

637. Gli articoli 544, 545, 546, e 552 + 469, 470, 471, e 477 del codice civile sono quelli, sui quali andiamo ad attingere, sull' assieme del subbietto di questo capitolo, le nozioni generali più necessarie; dopo di che noi ritorneremo, nei capitoli susseguenti, sulle diverse divisioni delle

(1) Ved. appresso n° 688 e seg.

(2) Chavot, entra nel più accurato esame sui limiti apportati al dritto di libera disposizione di certi oggetti mobiliari; noi riprodurremo la sua dottrina nell' edizione che prepariamo del comento di Troplong sulla vendita, nell' articolo 1598. È colà che questa materia dovrà essere trattata.

materie, per esporne successivamente e specialmente il sistema dottrinale, ed indicare le conoscenze che bisogna averne.

Art. 544 † 469. « La proprietà è « il dritto di godere e disporre delle « cose nella maniera più assoluta, « purchè non se ne facci un uso « vietato dalle leggi e dai regola« menti (1). »

(1) Duranton, nº 258 e 259, dice a proposito dell'art. 544 † 469: « Proprietario e padrone, *dominus*, sono termini sinonimi, come proprietà e dominio. Il codice si serve indifferentemente di queste espressioni. Così specialmente dice che non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio, per istabilire che non si può acquistare la proprietà per questo modo.

« E definendo in questo modo la proprietà, la legge fa astrazione della qualità del proprietario, vale a dire della capacità; essa parla soltanto del dritto di disporre della sua cosa, e non dell'esercizio di questo dritto, poichè questa facoltà che dà il dritto, è esercitata tanto da coloro che legalmente ci rappresentano, come i tutori, ecc., quanto da noi medesimi, purchè quelli non eccedano i limiti dei loro poteri.

Toullier, nº 85 a 90, aggiunge: « L'esercizio del dritto di proprietà consiste in tutti gli atti che sono permessi al proprietario, o piuttosto, che non gli sono proibiti; poichè tutto ciò che non gli è proibito da una legge formale, gli è permesso. Sarebbe e difficile ed inutile l'enumerare tutti questi atti: però si possono rapportare a queste tre classi che rispondono a tre punti fondamentali della proprietà:

Godimento,
Esclusione,
Disposizione.

« La prima classe comprende tutti gli atti che hanno per iscopo di trarre dalla cosa tutto il profitto, tutta l'utilità od i comodi che essa può procurare; di raccoglierne tutti i frutti; in breve, di farla servire a tutti gli usi possibili e non proibiti.

« La seconda comprende tutti gli atti che tendono ad interdire agli altri l'uso della cosa, a rivendicarla, a reprimere le turbative che si vorrebbero arrecare al godimento o alla disposizione del proprietario.

« La terza classe comprende tutti gli atti relativi alla disposizione della cosa. Disporre di una cosa è farne tutto ciò che si vuole; il proprietario ha il dritto di disporre nella maniera più assoluta. Questo dritto include quello di snaturare la cosa, di cambiarne la forma, la superficie, la sostanza medesima per quanto è possibile; in una parola, consumarla.

« Questo è quel che bisogna intendère quando si dice che la proprietà comprende il dritto di abusare, *jus abutendi*, per opposizione al semplice uso, *jus utendi*, che è il dritto di usare senza consumare la sostanza della cosa: poichè l'abuso delle cose che ci appartengono può essere impunito, ma permesso giammai. Le leggi e la polizia reprimono questi abusi in molti casi.

« Il dritto di disporre racchiude pure quello di alienare, in tutto o in parte, per sempre o per un tempo limitato, puramente o sotto condizione, in favore di una persona certa o incerta, gratuitamente od a titolo oneroso. Alienare è trasferire in un altro il suo dritto di proprietà. Noi vedremo, nel terzo libro, come si opera questa traslazione.

« Ma il dritto di disporre include di più quello di abdicare od abbandonare la proprietà senza trasferirla in un altro, ond'essere liberato dalle obbligazioni che vi sono inerenti, quando il proprietario non vi è soggetto in virtù di un'obbligazione personale. Noi ne abbiamo degli esempi nel rilascio per ipoteca, nell'abdicazione fatta dal proprietario fondiario o colono, per liberarsi dal rimborso delle superficie nell'abdicazione della proprietà comune.

« In fine, il dritto di disporre racchiude quello di obbligare la cosa. La legge vuole ancora che tutte le volte che una persona si obbliga, obbligasse i suoi beni; da ciò la massima *chi si obbliga obbliga il suo:* principio conservatore delle società e che, dando alle obbligazioni una specie di realtà, le fa passare con i beni medesimi da una generazione all'altra.

« Il proprietario, che può alienare il suo dritto di proprietà per intiero, può a più forte ragione alienarne una parte. *Non debet cui plus licet quod minus est non licere.*

« Egli può dunque, a favore di un terzo rinunciare a qualche atto che comprende il dritto di proprietà perfetta, e dargli il dritto di esercitarlo solo, o dividerne l'esercizio con esso. Niente vi è in ciò che non si accordi con le nozioni della proprietà, giacchè questi atti possono essere e sono in fatti separati per loro natura. Il proprietario può dunque cedere ad un altro il dritto di fare esclusivamente o in comune con lui certi atti di proprietà, ri-

Il dritto di godere e disporre nella maniera più assoluta: così, comunque il fittaiuolo, l'usuario, e l'usufruttuario, abbiano il dritto di godere del fondo, essi non ne sono proprietarî, giacchè in vece di poterne disporre, essi son tenuti a conservarlo per il suo padrone (1).

Purchè non se ne facci un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti: così, qualunque sia l'estensione dei dritti del proprietario, egli non può permettersi di frodare quelli della dogana o quelli dei dazî con la pratica del contrabbando, trasportando clandestinamente le sue derrate da un luogo ad un altro, atteso che ciò che si rapporta alla utilità pubblica, deve sempre prevalere su ciò che riguarda l'interesse particolare: *Quod communiter omnibus prodest, hoc privatae utilitati praeferendum* (L. unic., cod. *de cad. toll.*, § 14) (2).

serbandosi tutti gli altri, e può egualmente interdire a se stesso certi atti che potrebbero pregiudicare ad un'altra persona; egli può cedere questi dritti in modo che siano personali o cessionarî, cioè che siano attaccati alla sua persona e finiscano con essa, o in modo che passino a coloro o quelle che gli succederanno nella proprietà di tale eredità, in guisa che tutti i possessori abbiano, qualunque sieno, i medesimi dritti, che sono allora considerati come inerenti alla cosa.

« Da ciò derivano le servitù reali e personali. »

(1) Si legge nelle PANDETTE FRANCESI, t. V, p. 182: « È ben piacevole di aver fatto scomparire dalla definizione della proprietà, la parola *abusare*. Non si comprendeva molto quel che significava questo dritto di abusare della sua cosa, secondo il significato che noi diamo a questa parola. Colui che abusa della sua cosa non è affatto un proprietario che gode o dispone, ma è un pazzo. È questo precisamente il senso che noi attacchiamo alla parola *abusare*, che spargeva tante difficoltà sui caratteri della prodigalità. Un cittadino, si diceva, che dilapida la sua fortuna, è un proprietario che abusa della sua cosa; egli non è riprensibile agli occhi della legge poichè ne ha il dritto. »

MALLEVILLE dice a questo subbietto: « Sì fatto articolo è la traduzione della definizione che le leggi romane danno alla proprietà. *Dominium*, dice la legge 21 cod., *mandati*, *est jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur*. La parola *abuti* non significa quì abusare, come volgarmente si crede, ma disporre pienamente fino alla consumazione della cosa, per opposizione alla parola *uti*, che è soltanto il dritto di usare *salva rerum substantia*. »

(2) DURANTON dice, nº 261: « Ma questo interesse (l'interesse generale) è più possente ancora dello stesso dritto di proprietà, ed ecco perchè il proprietario non potrebbe lecitamente distruggere la cosa sua, se da questa distruzione potrebbe nascere un pregiudizio per altri. Ed il dritto di usare della sua cosa secondo la propria volontà, e disporne secondo il suo libero arbitrio, riceve anch'esso in forza del medesimo principio delle restrizioni in molti casi. Così, per esempio, un proprietario di grani non ha sempre il dritto di estrarli fuori del regno; la legge obbliga i proprietarî delle maremme a farne i disseccamenti giudicati necessarî od utili dal governo, o a lasciarli fare dai concessionarî, quando essi non si sono convenuti di effettuarli; non è permesso di costruire delle calcare ed altri stabilimenti insalubri, eccetto ad una certa distanza dalle città e sobborghi; non si possono tagliare i boschi in ogni stagione, nè dissodarli senza la permissione dell'amministrazione, ecc. »

TOULLIER, nº 63, aggiunge: « Alcuni autori stabiliscono una differenza tra il dominio e la proprietà; essi intendono per *proprietà*, questa qualità che si concepisce nella cosa medesima, in quanto che si considera come appartenente a tale o tal altra persona, esclusivamente agli altri.

« E per la parola *dominio*, intendono il dritto di disporre a nostro piacere di tutto ciò che ci appartiene, dritto che risguardano come l'effetto della proprietà; di maniera che, secondo essi, il dominio è attaccato alla persona mentre che la proprietà è attaccata alla cosa medesima. Così *dominio* e *proprietà* sarebbero due termini correlativi, l'uno sarebbe il dritto attivo di disporre, l'altro una qualità passiva che segue sempre la cosa e la sottomette alla disposizione del proprietario.

« Questa distinzione, troppo sottile, come ha bene osservato PUFFENDORFIO, non può esser di alcun uso nella pratica, in teorica, essa può spargere qualche lume sulla natura del dritto di proprietà. »

657 2° (1).

Fed. Taulier, t. II, p. 201, dice così: « Ma questa restrizione ha meno per oggetto di limitare la proprietà che di confermarla nel suo principio, poichè essa impedisce che l'esercizio del dritto degli uni non facesse ostacolo all' esercizio dei dritti degli altri.

« L'ordine si produce come l'equilibrio. »

(1) *Teorica del potere regolamentare ovvero della polizia nelle limitazioni a farsi al dritto di proprietà.* — Hennequin, t. II, p. 370 a 381, dice su questo proposito: « I giorni dell'uomo sarebbero come dei punti perduti nello spazio, se non gli fosse dato di formare di tutti gl'istanti della sua esistenza una trama continua, un tutto, un insieme; ed è questo il prezioso vantaggio che egli ha dalla protezione delle leggi. Pel dritto di proprietà, come lo riconoscono le società civilizzate, il passato si realizza, si costituisce e forma una base solida sulla quale si fondano i godimenti del presente ed i progetti dell'avvenire. Pacificamente riparato sotto il potere sociale, l'uomo si abbandona a delle meditazioni, si affida ad intraprese che, trasmettendosi da età in età, si sviluppano e si perfezionano con la doppia azione della riflessione e del tempo. *La sicurezza*, ecco il tratto caratteristico della vita sociale, e che il travaglio non potrebbe pagare coi più alti sagrifizi. È in questa idea e non già nella teorica del capo degli utilitarî che il legislatore attigne il dritto di comandare alla proprietà, regolarne l'esercizio, e modificarne gli attributi. La proprietà non è soltanto come la chiama Bentham *una base di speranza*, è un dritto completo, ma renduto dubbioso, e che si soddisfa verso la società, sua protettrice, prestandosi alle sue esigenze e secondando i suoi progressi. Noi renderemo queste verità più sensibili, esponendo la legislazione limitativa e distinguendone con cura le regole restrittive inerenti alla proprietà considerata nella sua natura, da quelle che le vengono dal di fuori, vale a dire che le sono imposte dalla pubblica autorità.

« Il dritto di proprietà trova il suo primo limite in se stesso. Il potere di ciascun proprietario termina ai confini del suo podere: a niuno appartiene il dritto di sporgere un balcone, di progettare un davanzale sul terreno altrui; e chi vuole piantare deve lasciare una sufficiente distanza tra la piantagione e la linea divisoria, affinchè la terra limitrofa non sia toccata nè con la diramazione delle radici, nè con quella dei rami (art. 671 e 672 † 592 e 593 del codice civile). Le costruzioni non sono meno soggette delle piantagioni a questa regola esigente e protettrice. Ogni edifizio dev' essere disposto in modo che le sue acque piovane e di uso di casa scorrano sul terreno del suo proprietario o sulla pubblica via (art. 681†602 *ib.*). È per applicazione del medesimo principio che è proibito di aggravare con un lavoro qualunque la servitù imposta ai poderi inferiori, o rendendo più rapido il corso delle acque. *Haec autem actio (aquae pluviae arcendae) locum habet... quoties manu facto opere agro aqua nocitura est: id est, cum quis manu fecerit, quo aliter flueret, quam natura soleret; si forte immittendo eam aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare effecit* (legge 1, § 1, D., lib. XXXIX, tit. III. *de aqua et aquae pluviae arcendae;* art. 640 † 562, codice civile). In fine, anche il fumo non potrebb' essere diretto di una maniera dannosa verso la casa del vicino. *Aristo Cerellio Vitali respondit, non putare se ex taberna casearia fumum in superiora aedificia jure immitti posse, nisi ei rei servitus talis admittatur. Idemque ait, et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet. In suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat: fumi autem, sicut aquae, esse immissionem. Posse igitur superiorem cum inferiore agere, jus illi non esse id ita facere.* (Legge 8, § 5, D., lib. VIII, tit. V, *si servitus vindicetur.*)

« Bisogna dunque che il dritto di proprietà si racchiuda nella sfera di attività di cui lo circonda ogni dominio, ogni podere. Gli undici milioni di proprietarî particolari di cui si compone la grande unità francese, si limitano reciprocamente, e per fatto e per dritto.

« Bisogna del resto guardarsi dal credere che ciascun proprietario abbia il dritto, anche sul suo terreno, di agire in una compiuta indipendenza dell' interesse altrui. Per valutare la vera libertà del dritto di proprietà, bisogna distinguere per parlare il linguaggio di qualche scrittore, fra le *speranze deluse* ed i *dritti acquistati non riconosciuti.*

« È sicuramente un gran pregiudizio per un proprietario, ed è ben sovente, per una proprietà di lusso, per una casa di diporto, una vera deteriorazione la necessità di cambiare una

vasta prospettiva messa a rincontro di una muraglia o della vista monotona di una cortina di verdura; ed intanto, se il vicino ha costruito e piantato alla distanza fissata dalla consuetudine bisogna rassegnarsi e tacersi. Vi ha pregiudizio. senza dubbio, ma pregiudizio causato dall'esercizio di un dritto. La speranza di goder lungo tempo ancora di una veduta ricreante è stata delusa, vi *è speranza delusa;* non vi è, come nelle ipotesi che seguono, *violazione di un dritto acquistato*. Ma se il vicino, per la costruzione di una fucina, per lo stabilimento di un deposito di materie combustibili, per la fondazione di un'officina, di una manifattura insalubre, mi fa correre pericolo d'incendio o distruggesse di una maniera dannosa le condizioni abituali e normali dell'atmosfera, mi sarà permesso d'innalzar la voce, e la legislazione sarà senza previdenza, se io non trovo un mezzo di riacquistare la sicurezza, la salubrità, che il novello stabilimento è venuto a togliermi. È, in fatti, un dritto acquistato da ciascun proprietario quello di restare nei termini del dritto comune. Ora, per dritto comune, le proprietà fabbricate non debbono essere esposte all'incendio che nella proporzione degli usi ed esigenze della vita domestica; l'aria deve restare per ciascun abitante, per ciascun podere, come la Providenza l'ha fatto; cambiare, modificare le condizioni di esistenza inerenti alla situazione medesima, è un violare un dritto acquistato, donde la necessità di una legislazione regolamentaria e preventiva.

« La necessità delle leggi restrittive del dritto di proprietà, come si scorge, si fonda nella distinzione che bisogna ammettere tra il torto causato dallo sviluppo di una facoltà legittima ed il pregiudizio prodotto da un'usurpazione sul dritto comune; ed è per questa ragione che noi ci occupiamo a mostrare questa distinzione scritta nella legislazione romana, origine e tipo, come l'abbiamo più volte riconosciuto, di tutte le nostre istituzioni civili.

« La stipulazione *de damno infecto*, il cui oggetto non era il danno consumato, ma il danno a temere, *damnum infectum est, damnum nondum factum, quod futurum veremur* (legge 3, D., lib. XXXIX, tit. II), abbracciava la garentia delle perdite sofferte per conseguenza di un vizio di costruzione, per lo scoscendimento del terreno, o per l'imperfezione della mano d'opera, ma non pel pregiudizio che poteva portare l'esercizio sempre legittimo di un dritto: *Non teneri me damni infecti. . . . . in ea re in qua meo jure usus sum* (legge 24, § 12, lib. XXXIX, tit. II).

« Un'altra legge consacra di una maniera non meno precisa, non meno energica, l'irresponsabilità del dritto, citando l'esempio di un punto di veduta impedita, e quello della sorgente attirata, sottratta, per mezzo dei canali scavati nel podere vicino. *Proculus ait, cum quis jure quid in suo faceret, quamvis promisisset damni infecti vicino, non tamen eum teneri ea stipulatione: veluti si juxta mea aedificia habeas aedificia, eaque jure tuo altius tollas; aut si in vicino tuo agro cuniculo, vel fossa aquam meam avoces; quamvis enim et hic aquam mihi abducas, et illic luminibus officias, tamen ex ea stipulatione actionem mihi non competere*. (legge 26, *eod. tit.*)

« Nel momento medesimo in cui il dritto romano proclama così l'indipendenza della proprietà, si affretta a mostrare i limiti della inviolabilità dei terreni, ed il rispetto al dritto acquistato. Io posso senza dubbio disseccare, scavando il mio pozzo, le sorgenti del tuo, dice la legge testè citata, ma non fa d'uopo che io scavi in modo che le tue costruzioni ne sieno smosse. *Si tamen tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non possit, damni infecti stipulatio committetur*.

« Si comprende intanto qual è la missione del potere regolamentario che, proteggendo lo sviluppo delle facoltà legittime, veglia senza stancarsi onde il limite ove comincia, non la *speranza*, ma il *dritto* altrui, non sia giammai oltrepassato. Si avrà torto, al più, di supporre che l'intervento della potenza legislativa sia indispensabile tutte le volte che la proprietà privata debba, in un interesse particolare, pubblico o comunale, essere assoggettata o modificata. Fa d'uopo ancora riconoscere che il potere centrale, nella sua più alta estensione, non potrebbe, se dovesse sempre agire per se stesso, comparire in tutte le circostanze con la dignità ed opportunità convenevole; egli è dunque necessario di distinguere tra le proibizioni assolute o relative, imposte direttamente al dritto di proprietà dalle leggi, dalle modificazioni speciali apportate al suo esercizio dall'autorità amministrativa.

« Così la legge dei 16-24 agosto 1790, imponendo all'autorità municipale il dovere di prevenire con precauzione convenevole e di far cessare con la distribuzione dei soccorsi necessari, gli accidenti e le disgrazie calamitose,

637 3° (1).

l' ha virtualmente autorizzata a proibire nelle costruzioni l'impiego di certi materiali facilmente infiammabili, come la stoppia e le canne, le ha dato il dritto di esigere che i pozzi, che è tanto necessario di ritrovare in buono stato nel momento d' incendio, sieno sempre provveduti di corde e di girelle.

« Si è dimandato se la necessità di mantenere i pozzi in buono stato comprendesse la proibizione di serrarli; si è risposto, che, in tesi generale, un proprietario poteva sempre render nullo un regolamento di polizia sopprimendo la cosa che ne era l'oggetto (*Giornale dei consiglieri municipali*, t. I, p. 27.) Noi dichiariamo *in tesi generale*, poichè un proprietario non sarebbe padrone di distruggere le biade e tagliar le messi ancora verdi; l'autorità municipale, nell' interesse della sussistenza pubblica, potrebbe e dovrebbe opporvisi. (*Leggi rurali di Francia*, lib. III, § 3.)

« Per la stessa ragione appartiene al prefetto di presedere alla classificazione e stabilimento delle officine insalubri, e di prevenire le inondazioni, fissando l'altezza delle acque e quelle dei risciacquatoi. Perciò per massima ogni misura restrittiva è legale e dev' essere rispettata, quando emana da un' autorità che ha ricevuto dalla legge il dritto di statuire.

« È, inoltre, un' epoca interessante nella storia del potere regolamentario, la pubblicazione della legge modificativa del codice penale.

« Fino a questa legge, l'infrazione dei decreti presi dall'autorità amministrativa, in certa materia, si trovava posta pel silenzio della legislazione criminale al coverto di ogni penalità. La legge del 28 aprile 1832, nel n° 15 che aggiunge all' art. 471 del codice penale, ha compreso in una medesima ripressione tutte le contravvenzioni ai regolamenti fatti dall'autorità amministrativa nell' estensione della sua competenza e giurisdizione. Secondo l' articolo 471, così completato, saranno puniti con una ammenda da uno a cinquanta franchi inclusivamente, coloro che avranno contravvenuto ai regolamenti legalmente fatti dall' autorità amministrativa, disposizione che diviene la sanzione delle misure alle quali la legislazione speciale non ne dà.

« L'art. 2 della legge del 4 agosto 1789, abolendo il dritto esclusivo delle piccole e grandi colombaie, ha prescritto di tenere i piccioni chiusi nell'epoche che saranno fissate dalle comunità. Da questa disposizione risultava, per l' autorità municipale, il dritto di fissare con un regolamento l'epoca della chiusura e quella della libertà. Ma la legge del 4 agosto 1789 non avendo pronunziato alcuna pena contro coloro che contravvenissero a questo regolamento, la legge e le ordinanze emesse dai sindaci erano rimaste senza alcuna efficacia sino alla legge francese del 28 aprile 1832.

« Si comprende ormai quanto è giusto definire la proprietà : *Il dritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta*, PURCHÈ NON SE NE FACCIA UN USO VIETATO DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI (art. 544 † 369). Si può ancora valutare ormai il senso e l'estensione delle parole della legge romana : *Quatenus scilicet juris ratio patitur.* »

« È al titolo delle servitù, è alle grandiose e belle opere che, in questi ultimi tempi, hanno sparso tanto lume sul dritto amministrativo, che bisogna chiedere le disposizioni destinate sia a ricordare che nello stato sociale il dritto di ciascuno è limitato dal dritto altrui, sia a mantenere lontano dal centro della popolazione le manutenzioni pericolose, insalubri o soltanto incomode ; ma ciò sarebbe tradire il pensiero fondamentale di questo libro e non fecondare i nostri principî, nè dar loro delle alte e vaste applicazioni per lo studio di queste grandi leggi che, sia per assicurare l'avvenire, sia per evitare le malattie endemiche, sia per alimentare il Tesoro, impongono degli ostacoli a certe specie di proprietà ; ma basta il dire che noi anderemo a trattare della legislazione delle foreste, della legislazione delle acque, considerate come limitative del dritto di proprietà e delle leggi del monopolio. »

(1) *Limiti al dritto di disporre in quanto ai boschi e foreste.* — « Per l' ordinanza del 1669, dice HENNEQUIN, p. 385., i boschi dei particolari sono soggetti, quanto alla maniera del taglio, alle regole del dritto pubblico. L' insieme di queste regole è conosciuto, nel linguaggio forestale, sotto il nome di *aménagement* (a). L' ordinanza provvede alle costruzioni navali, investendo il dipartimento della marina di un dritto generale di *martellata* ossia di scelta sugli alberi ad alto fu-

(a) Questo vocabolo non trova il corrispondente nel nostro idioma ; include l' idea dell' acconciamento del legname reciso, secondo i vari usi cui si destina. — Nota dell' Ed.

637 4° (1).

638. Ma facendo astrazione dai regolamenti moltiplici che, come le leggi proibitive del monopolio, delle dogane, ed altre, per motivi di utilità generale, apportano degli ostacoli alla volontà dei proprietarî sulla disposizione dei loro beni, egli è ancora nell' ordine del dritto comune un' altra regola più generale che si applica egualmente agl' interessi privati: è che usando e disponendo di ciò che ci appartiene, noi dobbiamo evitare tutto ciò che può pregiudicare ai nostri vicini, atteso che non ci è permesso di migliorare la nostra sorte, eccetto non arrecando *ingiustamente* alcun danno ad altri: *Aquam pluviam in suo retinere vel superficientem ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno non faciat, omnibus jus esse. Prodesse enim sibi quisque, dum alii non nocet, non prohibetur, nec quemquam hoc nomine teneri* (L. 1, § II, ff. *de aqua et aquae*, lib. XXXIX, tit. III).

639. Diciamo, eccetto non arrecando *ingiustamente* alcun danno ad altri: poichè il danno che non è causato ingiustamente, non porta alcuna obbligazione come sua conseguenza, e ciò ha luogo ogni volta che colui che lo soffre prova la privazione di un guadagno al quale egli non aveva ancora acquistato un dritto.

E però colui che costruisce un mulino in vicinanza di un altro, e che in conseguenza di questa seconda costruzione di macchina apporta alla clientela dell' altro una diminuzione più o meno dannosa verso il proprietario del primo mulino, non può essere responsabile della perdita sofferta da costui, qualunque ne sia l' estensione, poichè vi è in ciò soltanto la privazione di un beneficio che ogni individuo, proprietario di fondi nel vicinato, è ugualmente chiamato a raccogliere, in seguito della costruzione di una seconda macchina che opera una migliore molitura: *Scilicet*

sto. In fine, dalla necessità medesima di rispettare le leggi dell' *aménagement* risulta *la proibizione di dissodare*, vale a dire il più grave attentato che possa essere arrecato al dritto di godere e di disporre. »

« La legge del 19 settembre 1791, rompendo gli ostacoli dell' *aménagement*, riconobbe in ogni proprietario il dritto di coltivare liberamente e non fece che effettuare i voti degli agronomi più illuminati. L' esperienza si è posta allato della libertà. Le leggi dell' *aménagement* non sono più comparse, ed il codice forestale francese, non ristabilendole, ha compiuto sotto questo rapporto la completa emancipazione della proprietà privata. » (HENNEQUIN, t. I, p. 389).

« Il dritto di martellata, soppresso con la legge del 19 settembre 1791, ristabilito dalla repubblica (decreto del 4 ottobre 1793), e con la legge del 9 fiorile anno XI (29 aprile 1803), ha cessato di esistere in Francia il 21 maggio 1837. Non pertanto alcuni caratteri di questo dritto si trovano nelle disposizioni relative ai lavori del Reno. » (HENNEQUIN, t. I, p. 390 e 395).

Ristabilita per venticinque anni con la legge del 9 fiorile anno XI, la proibizione di dissodare doveva spirare in Francia nel mese di aprile 1828. Il legislatore francese del 1827 ha prorogato per venti anni il termine transitorio.

Quanto alle modificazioni fatte nel Belgio ai principî della legislazione francese, bisogna consultare gli arresti del 14 marzo, 11 giugno, 12 agosto 1814; 10 maggio, 19 luglio 1815; 1° marzo 1816; 27 maggio 1819; la legge del 27 dicembre 1822; gli arresti del 9 gennaio 1824, 8 giugno 1828 e l' articolo *Boschi* al *Repertorio amministrativo* di DE BROUCKÈRE e TIELEMANS.

(1) *Limiti al dritto di disporre pel monopolio del tabacco.* — Il privilegio della fabbrica e vendita del tabacco affittato in Francia, sotto l' antico regime, mediante un prodotto di circa 32 milioni di lire, fu soppresso il 14 febraio 1791: ristabilito col decreto del 29 dicembre 1809, e si è mantenuto dopo il 1814 con più prorogazioni successive, delle quali l' ultima finiva nel 1837. Nel 1835 è stato di nuovo prorogato per dieci anni.

Nel Belgio questo privilegio è stato soppresso il 31 gennaio 1814.

quia non debeat videri is damnum facere qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur; multumque interesse utrum damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur (L. 26 in fine, ff. *de damno infecto*, lib. XXXIX, tit. II).

640. Similmente ancora, in fatto di corsi di acque piovane, il proprietario del fondo inferiore al cui irrigamento erano utilissime, non può lagnarsi se il padrone del fondo superiore le trattenesse per ispandere nel suo prato il benefizio che la natura attacca a questo dono, purchè non vi sia stato tra questi due proprietarî una convenzione per istabilire una servitù convenzionale a questo proposito. *Ita per contrarium quaeritur, an possit aquae pluviae arcendae agi si vicinus opus fecerit, ne aqua, quae alioquin decurrens agro meo proderat, huic prosit? Ofilius igitur et Labeo putant agi non posse, etiam si intersit me ad me aquam pervenire; hanc enim actionem locum habere, si aqua pluvia noceat, non si non prosit* (L. 1, § 21, ff. lib XXXIX, tit. III). Evvi dunque una differenza totale tra il caso in cui si tratta di un danno materiale causato a qualcuno, o quello in cui è quistione di privare un altro di un profitto che egli prima percepiva: e la ragione di questa differenza consiste in ciò che il danno propriamente detto attacca materialmente una proprietà che appartiene soltanto al suo padrone; laddove quando si tratta di un profitto a percepire in occasione di una cosa, profitto il quale è ancora una speranza, profitto che non è ancora acquistato, profitto che non appartiene ancora ad alcuno, tutti i membri della società che si trovano a grado di goderne, sono egualmente chiamati a raccoglierne i vantaggi attaccati al suo uso.

641. Art. 545 † 470. « Niuno può « essere costretto a cedere una sua « proprietà se non per causa di uti- « lità pubblica, e mediante una giu- « sta e preventiva indennità. »

La medesima disposizione si trova ancora consacrata nelle nostre diverse costituzioni, e fra le altre nel'articolo 9 della carta del 14 agosto 1830. Questa spropriazione forzata poggia sul principio il quale vuole che ciò che si richiede per soddisfare ai bisogni ed all'utilità di tutti, sia preferibile agl'interessi privati ed individuali; ma è questo un oggetto che noi appena qui esponiamo, e sul quale ritorneremo per approfondirne la teorica e sporre le regole che vi si riferiscono.

642. Art. 546 † 471. « La pro- « prietà di una cosa sì mobile, come « immobile, dà dritto su tutto ciò « che essa produce, e sopra ciò che « vi si unisce accessoriamente, sia « naturalmente, sia artificialmente.

« Questo dritto si chiama *dritto* « *di accessione.* »

Noi abbiamo già precedentemente trattato, con una sufficiente estensione, ciò che riguarda sia la fruttificazione, sia il dritto di accessione; e se richiamiamo ancor questo articolo, è per tenerlo sempre annesso ai quattro altri che, con esso, si rapportano direttamente al dritto di proprietà ed ai suoi diversi attributi.

643. Art. 552 † 477. « La pro- « prietà del suolo comprende ugual- « mente la proprietà della superficie « e della parte sottoposta.

« Il proprietario può fare sopra il « suo suolo tutte le piantagioni e « costruzioni che stima a proposito, « salvo le eccezioni stabilite nel titolo « *delle servitù o servigî fondiarî.*

« Egli può fare al di sotto tutte le « costruzioni e scavamenti che crede- « rà a proposito, e trarre da questi « tutti i prodotti che ne provvengono;

« salvo le modificazioni ed i regolamen-
« ti relativi alle miniere, e le leggi e
« regolamenti di polizia. »

Egli può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che crede a proposito. Come scorgesi per l'estensione illimitata del potere che ha il proprietario di praticare scavamenti nel suo fondo, la legge non gli prescrive alcun limite ove debba arrestarsi.

Salvo le modificazioni risultanti dalle leggi relative alle miniere, e dalle leggi e dai regolamenti di polizia. Il dritto che appartiene al proprietario di fare scavamenti nel suo terreno è dunque limitato in due casi: 1° quando è quistione dello scavo di qualche miniera, pel godimento della quale vi è d'uopo un atto di concessione del governo, come vedremo appresso; 2° quando le leggi o i regolamenti di polizia si oppongono che sieno fatti scavi, sia a cielo scoperto, sia sotterra, i quali potessero compromettere la sicurezza dei passaggi, delle strade o cammini.

Se noi ci arrestiamo a queste nozioni generali, lasceremmo ancora il lettore in un vuoto troppo penoso su quel che riguarda la proprietà fondiaria.

Abbiam veduto,

Che l'utilità pubblica può esigere il sagrificio della proprietà individuale, mediante una giusta indennità;

Che il proprietario di un fondo ha il dritto di percepire i varî vantaggi inerenti alla superficie;

Che può ancora profittare degli scavamenti fatti nell'interno del suo podere;

Ma che questo dritto di scavamento può essere limitato per la scoverta delle miniere che si trovano nel seno della terra.

Son queste cose che si rapportano alla proprietà fondiaria, ma che però sono talmente distinte fra esse, che dobbiamo trattarle separatamente, per non istancar molto il lettore. E però ciascuna di esse formerà il soggetto di uno dei capitoli seguenti, cominciando dall'espropriazione per causa di pubblica utilità.

CAPITOLO XX.

Degli obblighi annessi al dritto di proprietà per causa di pubblica utilità (1).

644. Divisione della materia.

---

644. Quantunque abbiamo ancora un gran numero di cose a dire relativamente al dritto di proprietà, mettiamo qui questo capitolo sulla espropriazione forzata per causa di utilità pubblica, atteso che questo punto di dottrina è quello che predomina generalmente sulla materia.

Art. 545†470. « Niuno può es-
« sere costretto a cedere una sua
« proprietà se non per causa di uti-
« lità pubblica, e mediante una giu-
« sta e preventiva indennità. »

La medesima disposizione si trova ancora consacrata nelle nostre diverse costituzioni, e fra le altre nell'art. 9 della carta del 14 agosto 1830.

Noi divideremo questo capitolo in cinque sezioni: nella prima, espor-

(1) Questa materia esige sviluppi molto più estesi di quelli che dà PROUDHON. L'introduzione di un giurì *apprezzatore* dell'indennità è stata in Francia una innovazione che rende questa legislazione senza utilità nel Belgio, ove la legge del 17 aprile 1835 ha apportato importanti modificazioni alla legge dell'8 marzo 1810. Non possiamo in conseguenza attaccare ad un tipo, estraneo per noi, annotazioni che per loro natura tutta particolare non potevano prestarsi ad una divisione comandata dal sistema delle nuove leggi francesi.

remo il principio razionale della materia, e faremo conoscere la serie delle nostre leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Nella seconda, tratteremo della causa positiva del contratto di espropriazione, secondo la natura delle cose alle quali deve farsene l'applicazione.

Nella terza, faremo conoscere le principali misure amministrative e preparatorie che sono necessarie per compiere legalmente questa specie di vendita.

Nella quarta, tratteremo della necessità dell'intervento del potere giudiziario per rendere legittima l'alienazione.

Nella quinta, infine, indicheremo gli effetti quanto dei terzi.

Sezione prima.

Del principio razionale sul quale è fondata l'espropriazione per causa di pubblica utilità, e della serie delle nostre leggi su questa materia.

645. Differenza tra la espropriazione forzata ad istanza di un creditore e la espropriazione per causa di pubblica utilità.
646. Differenza quanto alla fissazione del prezzo.
647. Unità di giurisdizione nella espropriazione particolare. *Secus* per l'altra.
648. Come la espropriazione per causa di pubblica utilità deriva dalla servitù generale stabilita sopra i fondi particolari dal contratto sociale.
649. Le servitù imposte a favore di pubblici stabilimenti, non traggono l'alienazione del fondo.
650. Formalità più semplici in questo caso.
651. Serie delle leggi sulla materia: motivi che ne hanno a mano a mano fatto modificare le disposizioni.
652. Non si poteva essere giudice nella sua propria causa, e si è avuto bisogno dell'intervento dei tribunali.

645. Poichè, pel prescritto del codice civile e della carta costituzionale, comunque sacro sia il dritto di proprietà nelle mani del suo padrone, costui può essere costretto a cederlo per causa di pubblica utilità, mediante una indennità, noi dobbiamo esaminare come questa espropriazione può e deve aver luogo, onde uno sia obbligato a sottomettervisi.

Quando si è nei termini del dritto comune, e si trova un creditore che, per essere pagato, fa pignorare e vendere i beni del suo debitore, vi è ordinariamente poca difficoltà ed imbarazzo a superare nell'istruzione di questa processura.

E da prima la causa di espropriazione non esige nè ricerche nè spieghe; essa si trova chiaramente nel titolo del creditore, di cui basta che la legittimità sia confessata o legalmente riconosciuta, atteso che chiunque si obbliga personalmente, è tenuto di adempiere le sue obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri (2092 + 1962); ma quando si tratta di eseguire un progetto di espropriazione per causa di utilità pubblica, bisogna al contrario cominciare dal riconoscere la realtà della causa determinante; bisogna preventivamente investigare la quistione di sapere se, da una parte, questa causa è sufficiente per decidere il governo al sacrificio delle spese che si potranno fare per la esecuzione dell'impresa, e se, d'altronde, essa è sufficiente ancora a segno di privare della proprietà l'uomo che non è tenuto di alcun obbligo espresso a questo subbietto, e che non può essere tenuto di soffrire il sacrificio che gli si dimanda, se non che per conseguenza della massima che vuole che il bene pubblico sia preferito agl' interessi privati: massima sulla cui applicazione può cadersi per mille modi in errore.

Nella vendita forzata, fatta a richiesta del creditore sul debitore, i fondi ad espropriare sono determinati e conosciuti; non se ne possono scegliere altri oltre quelli che sono nel dominio e possesso del debitore, e non vi è alcuna convenienza locale a serbare su questo riguardo; ma, nella espropriazione per causa di utilità pubblica è tutto diverso: qui bisogna cominciare dall'esame dei luoghi, misurarli esattamente, misurare e verificare i livelli, uguagliare i piani; bisogna in seguito operare, secondo le convenienze locali, le tracce dell'operazioni che si dovranno stabilire, a fine di conoscere per sì fatto modo i fondi come anche i proprietarî dei fondi che si dovranno espropriare, dovendosi occupare per lo stabilimento da costruire.

646. Nella espropriazione fatta a richiesta del creditore sul suo debitore, la somma del prezzo è irremissibilmente fissata dagl' incanti; mentre che nella vendita fatta per causa di pubblica utilità, non vi possono essere incanti per fissare la stima del fondo: bisogna qui ricorrere alla decisione di un' autorità che ne determina il valore, quando non vi sia stato sul proposito un accordo volontario tra l'amministrazione pubblica ed il proprietario.

647. Nella vendita operata a richiesta del creditore sul suo debitore, vi è unità di giurisdizione, poichè vi è il tribunale civile della provincia ove sono siti i fondi che deve pronunziare su tutte le difficoltà che possono intralciare la procedura; tutte le regole a seguire si trovano poste nel codice di procedura civile, e sono sempre le stesse, qualunque sieno per altro le cause e le circostanze della espropriazione. Quando si tratta, al contrario, della espropriazione per causa di utilità pubblica, non vi è unità di competenza nelle autorità che devono presedervi, e vi si trovano, sotto varî rapporti, molte varietà nella procedura, parte amministrativa, parte giudiziaria, istituita a questo fine.

Da queste indicazioni di già si scorge, che qui trattasi di una procedura affatto particolare, e che è intieramente posta al di fuori delle regole comuni stabilite per la esecuzione dei litigi ordinarî.

648. La mera idea che presiede a questa materia, è che, come per effetto del contratto sociale esistente fra i varî membri del corpo politico, essi sono sottoposti alla servitù personale che loro impone il dovere di concorrere alla difesa del paese, al mantenimento della pace interna e della tranquillità generale, ognuno nella misura delle sue forze e della sua capacità, secondo la sua posizione sociale: del pari, ed a più forte ragione, devesi riconoscere che le loro proprietà sono gravate, secondo la loro situazione, di tutte le servitù necessarie alla fondazione e mantenimento dei diversi stabilimenti pubblici riconosciuti indispensabili o vantaggiosi per la difesa e sicurezza dello Stato; per favorire le cause di produzione delle derrate necessarie od utili alla vita degli uomini; per la comunicazione delle persone, la circolazione del commercio, ed il ben essere generale degli abitanti, salvo però la giusta indennizzazione dovuta al proprietario del fondo che si occupa per farlo servire a questi diversi oggetti di utilità collettiva.

Così, quando si tratta di stabilire una strada, un canale di navigazione interna, una fortezza, là ove ancora non ve ne era affatto, esercitando la specie di servitù generale di cui parliamo, il governo ha il dritto di espropriazione forzata sui diversi poderi particolari o comunali la cui concessione è riconosciuta necessaria all' esecuzione della sua intrapresa.

649. Intanto, trattandosi di uno stabilimento pubblico di già esistente, come un ponte, una strada od una fortezza, o altre costruzioni, e si tratta di fare degli scavi nei fondi particolari del vicinato, io che sono nel caso di prendervi i materiali necessarî al mantenimento ed alle riparazioni dello stabilimento, la servitù non va tant'oltre da effettuare l'alienazione del fondo sul quale essa è esercitata, eccetto che sì fatta alienazione non fosse provocata da casi particolari, come se, per assicurare il mantenimento del servizio pubblico, per l' impiego dei materiali riconosciuti essere specialmente di una eccellente qualità, bisognasse stabilire, in un podere particolare, una petriera permanente che dovesse restare accessoriamente riunita allo stabilimento pubblico in contemplazione del quale se ne fosse preso possesso: poichè allora vi sarà realmente espropriazione del fondo o della parte del fondo che contiene la petriera che si avrà voluto esclusivamente destinare all' uso dello Stato: in conseguenza di che bisognerebbe ricorrere alle forme della spropriazione per quest' oggetto, poichè le leggi dettate su questa materia non fanno alcuna distinzione nel caso in cui la spropriazione debba abbracciare una più o meno grande estensione di terreno.

650. Ma, in tutti gli altri casi ove si tratta di prendere dei materiali, gli scavamenti ordinati dall' autorità a questo proposito importano la spropriazione di oggetti mobiliari, e non del fondo che li cela: in conseguenza non si debbono allora impiegare le numerose formalità che le leggi esigono per la spropriazione dei fondi medesimi. In questi casi bisogna sempre provvedere all' indennizzazione dei proprietarî; ma tutto dev' essere terminato in questo caso con una convenzione stipulata col prefetto dei luoghi, o, in mancanza di accordo amichevole, con una perizia amministrativamente fatta con la partecipazione del consiglio di prefettura, come può vedersi nella lunga e profonda discussione che noi abbiamo posto a questo subbietto nel nostro Trattato del dominio pubblico, n° 3.

651. Se al contrario è necessario di procedere alla spropriazione del fondo il cui suolo dev' essere occupato a perpetuità dallo stabilimento pubblico, o quand' anche si trattasse della spropriazione del possessorio, o della temporanea privazione del possesso dei poderi la cui occupazione va a divenire necessaria all' intraprenditore nel corso dei suoi lavori nelle circostanze dello stabilimento che egli è incaricato di costruire, si deve ricorrere alla valutazione fatta da un giurì giudiziario per fissare l'indennizzazione dovuta ai proprietarî privati del possesso, come sarà detto in prosieguo.

Molte varietà vi sono state nelle disposizioni delle nostre leggi sui motivi e le forme della spropriazione per causa di pubblica utilità.

E da prima, secondo l' articolo 4, titolo XIV, di un decreto degli 11 settembre 1790, le domande e controversie sul regolamento delle indennizzazioni dovute ai particolari in ragione dei terreni *occupati o scavati* per la formazione di strade ed altre opere pubbliche dovevano essere portate ai direttori de' distretti, e quindi a quelli dei dipartimenti, per decidervi secondo le valutazioni fatte dai giudici di pace dei luoghi, accompagnati dai loro assessori.

Ecco un primo tentativo di cui le lezioni della esperienza ci hanno bene allontanato per gli usi posteriori.

Venne in seguito la legge del 28 piovoso anno VIII, che, rivocando le valutazioni a farsi dai giudici di pace, mette interamente questa spe-

cie di procedura tra le attribuzioni dei consigli di prefettura, ed il medesimo sistema fu ancora adottato dalla legge del 16 settembre 1807.

652. Ma come, da una parte, il governo è qui principalmente interessato, poichè su lui gravita il peso dell'indennizzazione che devesi pagare ai proprietarî espropriati; e come, da un' altra parte, gli agenti dell'autorità amministrativa non godono della indipendenza, e restano sempre sotto il suo potere, si è riconosciuto che queste diverse disposizioni legislative non erano di accordo con la ragione, che vuole che niuno possa essere giudice nella sua propria causa: perciò questa giurisprudenza è stata abolita con la legge del dì 8 marzo 1810, che ha stabilito in massima che l'espropria per causa di pubblica utilità potrebbe per l'avvenire essere operata dall' autorità della giustizia, e col mezzo di una perizia giudiziaria.

È sopravvenuta da poi la legge del 30 marzo 1831, recando delle disposizioni speciali pei casi in cui vi sarebbe luogo ad occupare tutto o parte di una o di più proprietà particolari per farvi de' lavori di fortificazione la cui urgenza non permettesse di compiere le formalità prescritte dalla legge dell' 8 marzo 1810.

Debbesi ancora porre in questa serie di disposizioni legislative, l' articolo 10 della legge di finanza del 21 aprile 1832, riguardante i più grandi lavori a carico dello Stato, di cui noi parleremo in appresso.

Ma la legge principale alla quale devesi ricorrere è quella del 7 luglio 1833, che, derogando a quella dell'8 marzo 1810, ha stabilito delle novelle forme nella espropriazione, e costituisce l'ultimo stato delle cose su questa materia.

Quest' ultima legge ha prodotto una grande innovazione su quel che si era osservato precedentemente, in quanto che vuole che la indennità o il prezzo di alienazione sia oggi fissato da un giurì giudiziario, come si spiegherà appresso.

Evvi ancora un' altra legge del 20 marzo 1835, che è relativa alle strade provinciali, e le cui disposizioni sono poco numerose.

In mezzo a questo sì grande concorso di leggi che si sono successivamente modificate ed abrogate in seguito di lezioni di esperienza, si comprende facilmente l' imbarazzo che si presenta da prima all' immaginazione dello scrittore o del professore incaricato a spiegarle.

Noi ci asterremo di entrare in un rapporto distinto di tutte le formalità che debbono accompagnare l'espropriazione di cui qui si tratta: questo lavoro sarebbe per altro inutile, poichè non potrebb' essere che la copia dei diversi articoli della legge, e queste formalità sono tanto moltiplicate, che gli agenti incaricati delle diverse operazioni che debbonsi fare, non possono evitare di lasciare dei vuoti se non avendo la legge innanzi agli occhi, per potersi assicurare di non obbliar cosa alcuna di ciò che essa prescrive.

Nondimeno, esaminando il contratto di espropriazione successivamente, o in ciò che riguarda la sua causa, o in ciò che concerne le misure preliminari alla sua esecuzione, sia quando è necessario l'intervento del potere giudiziario per consumarsi, sia in ciò che riflette i suoi effetti quanto ai terzi, speriamo che, giunti a quest' ultimo termine, avremo sufficientemente spiegato il sistema della legge, per renderlo intelligibile a tutti i lettori, e far loro sufficientemente sentire le diverse applicazioni.

Sezione II.

Della causa del contratto di espropriazione per motivo di utilità pubblica, e delle diverse maniere di farne l'applicazione, secondo la diversità delle circostanze.

---

653. Per essere legittima, ogni espropriazione forzata deve avere la sua causa in un impegno a cui fa d' uopo soddisfare, non per la cessione gratuita, ma per la vendita del fondo; però, come l' alienazione, quando è forzata, non procede immediatamente dalla volontà del proprietario, bisogna che l' autorità pubblica intervenga per dichiarar legittima e rendere esecutoria la causa del contratto.

E però, onde un creditore possa far procedere all' espropriazione forzata del suo debitore, bisogna che la causa del debito sia riconosciuta in un titolo reso esecutorio dall' autorità competente.

Il medesimo principio ci conduce a dire, per analogia o identità di motivi, che, quando si tratta del dovere imposto dal contratto sociale a ciascun cittadino di concorrere, coi suoi mezzi personali, ai vantaggi della cosa pubblica, onde la sua obbligazione divenisse forzosamente esecutoria, è uopo ancora che il bisogno sociale o la causa che esigono l' alienazione sieno verificati e riconosciuti dall'autorità competente, e che questa autorità avesse statuito specialmente sull' applicazione locale del contratto di espropriazione: altrimente tutto resterebbe nel vago e nell' anarchia.

654. E ciò che bisogna bene osservare, si è che questo dritto di espropriazione non riposa solo sopra un' obbligazione personalmente imposta ai membri del corpo politico, ma è fondato ancora sopra una servitù legale imposta a tutti i fondi la cui concessione od occupazione può essere giudicata necessaria all'esigenza dei servizî pubblici: in modo che il proprietario, chiunque sia, straniero o francese, può egualmente essere privato del possesso nella medesima maniera.

Ma l' azione di cui qui si tratta non applicandosi che agl'interessi pubblici, l' autorità che deve esserne da principio investita non può trovarsi nel potere giudiziario, il quale, quanto all' ordine civile, fu istituito per istatuire sugl' interessi privati dei cittadini. Quest' azione in dichiarazione e verificazione di causa di espropriazione per motivo di pubblica autorità, appartiene dunque alla legislatura, o al potere esecutivo, o all' amministrazione pubblica, secondo la diversità dei casi che noi andiamo a classificare nelle tre categorie seguenti, come ci sono indicate dalle leggi.

655. Prima categoria. — Questa prima categoria comprende le specie in cui i lavori ad eseguire devono portare le più grandi spese a carico dello Stato, ed ove non vi sieno delle circostanze urgenti che ne esigano di conseguenza lo stabilimento. Allora si deve ricorrere alla decisione delle camere, come quelle che sono principalmente incaricate della protezione e della difesa del tesoro pubblico.

È a questa classe che si applica

l' articolo 10 della legge di finanza del 21 aprile 1832, di già citata più sopra, e che dice, che « la formazione, a spese dello Stato, di « una strada, di un canale, di un « gran ponte sopra un fiume o so- « pra una riviera, di un' opera im- « portante in un porto marittimo, « di un edificio o di un monumen- « to pubblico, potrà aver luogo « nell' avvenire solo in virtù di una « legge speciale o di un credito aperto « ad un capitolo speciale dello stato « discusso.

« La domanda di un primo credi- « to sarà necessariamente accompa- « gnata dall'apprezzo totale della spe- « sa.

« In avvenire niuna strada provin- « ciale sarà elevata a grado delle stra- « de regie che in virtù di una leg- « ge. »

Al che l' articolo 3 della legge del 7 luglio 1833 aggiunge: « Tutti i « grandi lavori pubblici, strade re- « gie, canali, cammini di ferro, inca- « nalamento delle riviere, vasche e *do- « cks*, intrapresi dallo Stato o da com- « pagnie particolari, con pedaggio, « o pur no, con sussidî del tesoro o « senza, con alienazione del dominio « pubblico o senza, non potranno es- « sere eseguiti che in virtù di una « legge che non sarà emanata se non « dopo un' inquisizione amministra- « tiva. »

636. Seconda categoria. — Per eccezione a ciò che si è indicato nella categoria precedente, questa comprende,

1° L' esecuzione dei lavori di una minore importanza, su cui l' ultime espressioni del medesimo articolo dicono:

« Un' ordinanza reale basterà per « autorizzare l'esecuzione delle strade, « dei canali e cammini di ferro di dira- « mazione di meno di ventimila me- « tri di lunghezza, dei ponti, e di o- « gni altro lavoro di minore impor- « tanza.

« Questa ordinanza dovrà essere e- « gualmente preceduta da un' inqui- « sizione.

« Sì fatte inquisizioni avranno luo- « go nelle forme determinate da un « regolamento di amministrazione pub- « plica. »

2° Questa medesima categoria comprende ancora il caso in cui vi sarà luogo ad occupare tutto o parte di una o più proprietà particolari per eseguire dei lavori di fortificazione o de' lavori di marina reale la cui urgenza non permetterebbe di adempiere le formalità ordinarie. Allora senza aver riguardo alla somma del carico da sopportarsi dal tesoro pubblico, un' ordinanza reale dichiarando che vi sia urgenza, sarà bastante per fare legalmente eseguire i lavori, conformemente al prescritto della legge del 30 marzo 1831, salvo però quanto ai proprietarî o alle altre parti interessate che non avranno accettato le offerte d' indennità dall' amministrazione, farne regolare la somma dal giurì giudiziario di cui si parlerà in appresso.

637. Terza categoria. — Questa classe si riferisce alle strade provinciali, per lo stabilimento delle quali la legge esige un' ordinanza reale fondata sul voto del consiglio generale, che sarà stato preceduto da una inquisizione amministrativa, legge del 20 marzo 1835, conforme al prescritto dell' art. 3 della legge del 7 luglio 1833.

Sezione III.

Delle misure amministrative e preparatorie dell' espropriazione per causa di pubblica utilità.

638. Importanza delle misure amministrative e preparatorie della espropriazione per causa di utilità pubblica

---

658. L'espropriazione di cui qui si tratta non dovendo aver luogo che per causa di pubblica utilità, questa causa è la prima cosa della quale la verifica e la realtà sono a ricercarsi dall' amministrazione: trattasi di fare delle grandi spese a carico dello Stato, e di valutare se esse potranno essere compensate dai beneficî che il pubblico potrà risentire dall' esecuzione dei lavori che vanno ad intraprendersi; bisogna estendere le vedute più o meno lontane nel futuro, sia sulle difficoltà che dovranno superarsi nei lavori, sia sui risultati più o meno probabili che si potranno ripromettersi; qui si tratta di stabilire una grande strada, ed essa deve passare sui lati di un' erta montagna, là dove delle frane e delle valanghe funeste saranno a temersi; o bisogna tagliarla nelle rocche, o farla traversare per qualche via sotterranea per passare da un lato all'altro della montagna.

Altrove si vorrebbe stabilire un canale di navigazione interna; ed è soprattutto quest' ultimo genere d' intrapresa che può essere soggetto a grandi illusioni, poichè non è conceduto all' uomo d' indovinare tutti i segreti della natura nel giuoco del liquido elemento, che sa ben sovente burlarsi delle nostre previdenze. I lavori di questa natura, portati successivamente su diverse località particolari, possono qualche volta, e pel solo effetto della formazione dei canali, operare delle cause d' insalubrità perniciosa, per la dimora e ristagno dalle acque, le quali, pel riflusso provveniente dall' urto delle cataratte, o dalla coincidenza accidentale ed inopinata di qualche torrente, vanno ad inondare il vicinato anche dalla parte superiore; o che infiltrandosi a traverso dei bordi del canale o delle arene nascoste sotto la superficie del terreno, vanno a formare delle maremme funeste sulla contrada inferiore. Non vi è alcuno, anche quanto al corso del commercio, che non abbia eziandio le sue fantasie alle volte ricalcitranti. Infine, bisogna diffidare ancora qualche volta delle sollecitazioni che istantemente son fatte dagli abitanti delle località, che, dimandandone lo stabilimento, sono lontani dallo scorgervi altra cosa che la soddisfazione dei loro personali interessi.

Scorgesi da ciò che non si può troppo meditare e raccogliere molte istruzioni sulla probabilità degli effetti futuri, e dei successi che potranno risultare pel pubblico dalle intraprese dei grandi lavori a carico dello Stato.

659. Ma non si tratta solo della ricerca degl' interessi generali della società collettivamente presa: bisogna ancora evitare, per quanto è possibile, tutto ciò che può portare offesa agl' interessi particolari degli abitanti delle contrade ove i lavori debbono essere eseguiti, e provvedere all'indennità di quelli che possono soffrirne qualche danno.

Le misure di provvidenza a prescriversi dall'amministrazione si riferiscono qui a due capi, il primo de' quali è relativo alla verificazione della causa dell' interesse pubblico pel bilancio delle spese che sono a farsi, co' vantaggi che debbono sperarsene dell'esecuzione dell'intrapresa; il secondo capo consiste a provvedere alle indennità dovute agl' individui le cui proprietà si occuperanno per formare lo stabilimento che si tratta di costruire.

Le misure a prescriversi, sia per ciò che concerne la valutazione della causa dell'intrapresa, sia per ciò che riguarda le spese che essa deve occasionare, sono prevedute e regolate dalle ordinanze del 28 febbraio 1831 e 18 febbraio 1834, per le opere più importanti.

Ai termini di queste ordinanze, che bisogna riscontrare, poichè sarebbe troppo lungo rapportarne qui il contenuto, dev'essere fatto da prima, su ampie basi, un preliminare progetto, in vista del quale l'alta inquisizione amministrativa di cui si è parlato dev'essere aperta ed eseguita con tutta conoscenza di causa.

660. Non è che dopo questo primo preliminare adempito, e quando è stato deciso che la costruzione sarà intrapresa, che si può venire alla discussione degl' interessi privati degli abitanti dei luoghi che saranno occupati pei lavori e costruzioni; ed è solo qui che si presentano i fatti di espropriazione che dovranno operarsi su i particolari, dopo un secondo progetto, sul quale i luoghi saranno distintamente indicati.

Osserviamo da prima, su questo capo, che per tutto ciò che riguarda le misure richieste per la indicazione dell'espropriazione, noi rientriamo qui sotto le disposizioni della legge del 7 luglio 1833, che è stata specialmente dettata su questa materia, e della quale noi ne andiamo ad esporre sommariamente il contenuto.

Onde l'espropriazione sia fatta di una maniera chiara, tanto nell'interesse dei proprietarî che in quello dello Stato che deve pagarne il prezzo, bisogna da prima che i fondi sui quali essa deve cadere sieno positivamente indicati, e che i particolari ai quali appartengono sieno riconosciuti ed avvertiti, onde potessero fare le loro osservazioni, e formare ancora le loro opposizioni sull'operazione progettata: altrimenti sarebbero definitivamente condannati senza essere intesi, il che sarebbe contrario ai principî di equità.

661. Per giungere a questo scopo, la prima misura ad eseguire da parte dell'amministrazione, consiste a far eseguire sui luoghi la traccia del canale, o della strada, od altro stabilimento che si vuole costruire.

Questa traccia una volta preveduta ed ordinata coll'opera degl' ingegneri che sono gl'ispettori locali del potere, l'amministrazione deve incaricarli di levar la pianta di un piano speciale dei terreni e costruzioni la cessione dei quali loro sembra necessaria all'esecuzione dell'intrapresa. Nondimeno gl' ingegneri debbono eseguire questo lavoro sopra una base più o meno larga, secondo le località, atteso che per ciò che riguarda precisamente la scelta dei fondi ad espropriare, questi officiali istruttori del preparatorio non possono imporre legge all'amministrazione, la quale per le diverse istruzioni che avrà ricevuto, può essere indotta ad allontanarsi più o meno dal progetto preciso che le avranno da prima presentato.

662. Il disegno degl' ingegneri deve contenere in oltre, e per comune, l'indicazione dei nomi di tutti i proprietarî interessati.

In seguito di che un avvertimento è collettivamente diretto a questi proprietarî con affissi ed a suon di tromba, per annunziar loro che la pianta levata sui luoghi è stata deposta al segretariato del comune, che sono invitati a prenderne conoscenza, ed avvertirli che sarà aperto nell'ufficio del sindaco un processo verbale destinato a ricevere dichiarazioni, osservazioni ed opposizioni che potranno esservi inserite da parte loro, e che ivi si riceveranno ancora tutte le osservazioni che stimeranno presentare per iscritto.

È istituita in seguito alla sotto-prefettura una commissione preseduta dal sotto-prefetto, composta di quattro membri del consiglio generale della provincia o del consiglio del circondario, destinati dal prefetto, dal sindaco del comune ove le proprietà sono situate, e da uno degl' ingegneri ai quali è affidata l'esecuzione dei lavori: sì fatta commessione è incaricata di ricevere le osservazioni dei proprietarî, come di fare le visite dei luoghi che essa può giudicare necessarî o utili per meglio illuminare la sua religione, e dare in fine il suo avviso su quel che crederà più giusto e più convenevole sulla indicazione ed importanza dei fondi che dovranno occuparsi per lo stabilimento di cui si propone la esecuzione.

In vista del processo verbale di questa commessione, come ancora di tutti gli altri documenti che possono esservi annessi, o d'altronde raccolti, il prefetto deve determinare, con un arresto motivato, le diverse proprietà che devono essere cedute dai possessori che ne godono; e, col medesimo arresto, il prefetto deve indicare ancora l'epoca nella quale l'amministrazione pubblica potrà acquistare la sua immissione in possesso, salvo l'adempimento delle formalità giudiziarie di cui si parlerà qui appresso.

Sezione IV.

Dell' intervento del potere giudiziario nelle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.

663. Intervento del potere giudiziario, il quale verifica se tutte le formalità preliminari sono state adempiute.
664. Saggezza del principio che fa stabilire il prezzo dal potere giudiziario.
665. Esso pronuncia la espropriazione. Formalità preliminari delle quali verifica il compimento.
666. Modo di formazione del giurì.
667. Come delibera. Regole per determinare la indennità. Chi vi ha dritto.
668. Modo di agire riguardo agli usufruttuarî.
669. Del principio che dee servire per determinare il valore o la estensione della indennità.

---

663. L' azione del potere giudiziario non entra affatto in ciò che riguarda la conoscenza e dichiarazione della causa d' interesse pubblico in virtù della quale l' espropriazione è richiesta; come pure sono totalmente estranee alla competenza di questo potere le misure preparatorie di cui abbiamo parlato.

Nondimeno vi sono tre cose che sono subordinate alla sua missione:

La prima consiste nella verifica che deve fare sulla quistione di sapere se sieno state esattamente eseguite tutte le formalità preliminari prescritte dalla legge, per rendere legale l'espropriazione.

La seconda consiste a pronunziare la espropriazione, quando si è già riconosciuto che queste formalità sieno state adempiute, o a pronunziare, al contrario, ed indefinitivamente, la sospensione dell' espropriazione, se le formalità volute dalla legge non sieno state fedelmente eseguite.

La terza, infine, consiste a fissare l' interesse o la somma del prezzo della vendita, quando non vi sia stato a questo uopo un accordo amichevole stabilito fra i proprietarî e l' amministrazione pubblica.

664. Per fare perfettamente sentire i principî dell' alta equità che hanno necessitato l' intervento del potere giudiziario nelle cause di questa natura, basta osservare l' immensa disparità che esiste tra i contratti di vendita ordinaria e le concessioni di fondi fatte per causa di pubblica utilità.

Nelle vendite ordinarie il venditore fa la legge del contratto; qui, al

contrario, sono gli agenti dell' autorità pubblica che gliela impongono.

Quando si tratta di espropriazione per causa di utilità pubblica, un semplice cittadino si trova in lotta col governo che la esige: la forza potrebbe dunque ben facilmente predominare sulla giustizia, se la legge non venisse in soccorso del debole. E però, il dritto di proprietà, essendo come quello della libertà delle persone, costituzionalmente posto sotto l' egida del potere giudiziario, è necessario qui l'intervento dei tribunali, i cui membri, istituiti a vita, si trovano fortificati, nell' esercizio delle loro funzioni, dal sentimento della più grande indipendenza.

E ciò che compie qui tutta l'energia del potere giudiziario, si è che esso opera su i luoghi, col concorso di un giurì incaricato di apprezzare nel loro giusto valore i fondi che debbonsi cedere: donde risulta che i proprietarî non hanno a temere alcun' oppressione nè sorpresa nella determinazione della indennità che dovranno ricevere.

In queste vedute di alta equità sono stati redatti, sulla materia che ci occupa, molti articoli della legge del 7 luglio 1833, di cui ci resta a sporre le diverse disposizioni.

665. Secondo il principio consacrato dall' art. 1°, l' *espropriazione per causa di pubblica utilità si opera per l'autorità della giustizia;* vale a dire che si appartiene all' autorità giudiziaria di pronunziare la consumazione del contratto di alienazione, dopo che ha riconosciuto che le formalità preparatorie o preliminari sieno state fedelmente adempiute.

Ai termini dell' art. 2, « i tribunali non possono pronunziare l' espropriazione se non quando l' utilità sarà stata provata e dichiarata nelle forme prescritte dalla legge.

« Sì fatte forme consistono:

« 1° Nella legge od ordinanza reale che autorizza l' esecuzione dei lavori pei quali la espropriazione è richiesta;

« 2° Nell' atto del prefetto che indica le località dei territorî su i quali i lavori debbono aver luogo, quando questa indicazione non risulta dalla legge od ordinanza reale;

« 3° Nell' arresto ulteriore pel quale il prefetto determina le proprietà particolari alle quali la espropriazione è applicabile.

« Questa applicazione non può essere fatta ad alcun proprietario, se non dopo che le parti interessate sieno state poste a grado di fornire il loro contradittorio, secondo le regole espresse al titolo II. » Queste sono le regole che noi abbiamo indicate di sopra.

666. Dopo tutte le misure che abbiamo menzionate fin qui, e molte e molte altre che si possono rincontrare più ampiamente sposte nella legge, l' azione dev' essere, a richiesta del pubblico ministero, portata innanzi al tribunale del circondario della situazione dei beni, il quale, sulla produzione dei documenti giustificativi dell' adempimento delle formalità prescritte, pronunzia l' espropriazione, ed in mancanza di amichevole convenzione fra l'amministrazione e le parti interessate, nomina uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di direttore del giurì che va ad essere incaricato a fissare la somma dell' indennizzazione.

I membri del giurì speciale di cui qui si tratta, devono essere presi sopra una lista di elettori composta di trentasei persone almeno, o settantadue al più, formata per ciascun circondario dal consiglio generale del dipartimento; e su questa lista la corte reale, nei dipartimenti che sono la sede di una corte, e negli altri dipartimenti, il tribunale residente al capoluogo, sce-

glie sedici persone per formare il giurì speciale di espropriazione, con quattro giurati soprannumerarî.

Sia che intervenissero ricuse o pur no, questo numero di giurati dev'essere ridotto a sedici, e non possono validamente deliberare che al numero di nove.

667. Infine i membri di questo giurì giudiziario, dopo aver fatto, con la partecipazione del magistrato che ne è il direttore, la visita dei terreni e costruzioni indicate nell'arresto del prefetto, ed aver inteso tutte le osservazioni che potranno esser fatte, fissano, con deliberazione a maggioranza di voti, la somma delle indennità, determinando però con precisione quel che può essere dovuto a coloro che reclamano a titoli differenti, come proprietarî, fittaiuoli, locatarî, usuarî, e crediamo che debbonsi ancora comprendere in questa classe di pretendenti una indennità tutti coloro che, per l'attribuzione del fondo nel dominio pubblico, si trovassero privi di qualche servitù che prima avevano il dritto di esercitare, poichè vi è per essi ragione ad indennità come quanto agli altri.

668. Circa al dritto di usufrutto, non vi è bisogno di liquidazione speciale: è soltanto trasportato sul prezzo del fondo stimato in pieno dominio; e l'usufruttuario deve dar cauzione, eccetto non si trattasse dell'usufrutto legale del padre o della madre.

La cauzione dev'essere qui esigibile da tutti gli usufruttuarî estranei, anche quando ne fossero dispensati dai loro titoli, atteso che, nel presente caso, vi è innovazione nell'oggetto del loro godimento, e, nell'interesse del proprietario, altra cosa è che l'usufruttuario godesse senza cauzione di un fondo che resta sempre là, o che questo medesimo usufruttuario sia messo in godimento di un capitale che può dissiparsi senza lasciar nulla dopo di sè, su cui si potesse operare il ricupero.

L'istituzione del giurì non è solo utile qui per fissare giustamente il valore dei fondi espropriati; ma lo è ancora per diminuire le spese e gl'imbarazzi dell'operazione, che diverrebbe lunghissima e molto dispendiosa se sopra ciascun articolo bisognasse ricorrere a nomine e vacazioni di differenti periti.

669. È uopo osservare qui, che la legge non dice solo che il proprietario del fondo sarà pagato del prezzo della porzione del suo podere occupato dal pubblico stabilimento, ma eziandio che questo proprietario sarà *indennizzato* del danno da lui sofferto, il quale può essere portato molto più in là del valore materiale del suo terreno stimato a *tanto l'ettaro* (a): poichè, prendendo per esempio lo stabilimento di una strada a traverso di un orto chiuso e piantato di alberi fruttiferi, si deve necessariamente prevedere il furto da parte dei passaggieri che si troveranno chiamati per l'uso del cammino: sarà questa una perdita annualmente sofferta dal proprietario; perdita che, in questo ed altri casi simili, dovrà essere stimata dai membri del giurì, senza di che il proprietario non sarebbe indennizzato del danno che gli si farebbe soffrire, ed il voto della legge non sarebbe pienamente soddisfatto.

Sezione V.

Degli effetti della espropriazione quanto ai terzi.

(a) *Ettaro*, misura di superficie in Francia uguale a cento ari. — Nota dell' Edit.

---

670. Tutte le controversie che possono elevarsi fra le differenti persone quanto ai dritti da esse pretesi sui fondi la cui espropriazione è richiesta per causa di pubblica utilità, non possono arrestare il corso della procedura amministrativa: tutte debbono essere rinviate alla giustizia ordinaria affinchè vi statuisse secondo le regole del dritto comune, salvo a rimettere l' esecuzione del giudizio sul prezzo della espropriazione, o per aggiudicarlo interamente all'uno piuttosto che all' altro, o per regolarne la divisione nella proporzione medesima secondo la quale si sarebbe ordinata sul fondo stesso se non vi fosse stata espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ma per soddisfare ai dritti dei creditori che potrebbero aver delle ipoteche o privilegi sui fondi, gli art. 16 e 17 della legge di luglio 1833 statuiscono nella maniera seguente.

671. Art. 16. « La sentenza di espropriazione sarà immediatamente trascritta sul registro della conservazione delle ipoteche del circondario, conformemente all' art. 2181 + 2075 del codice civile. »

Questa trascrizione della sentenza di espropriazione sul registro pubblico la cui apertura e conoscenza sono offerte a tutti, è ordinata per avvertire tutti i creditori che da quel momento vi è mutazione di proprietà; che essi debbono prendere le iscrizioni di cui parla l'articolo seguente; che essi possono riunirsi e regolarsi per esigere il prezzo della vendita, o far valere, fra loro, i dritti di preferenza che possono a ciascuno appartenere, sia secondo la natura dei loro titoli, sia secondo le epoche delle loro iscrizioni, provvedendosi quanto a ciò innanzi la giustizia ordinaria.

672. Art. 17. « Tra i quindici giorni dalla trascrizione, i privilegi e le ipoteche convenzionali, giudiziarie, o *legali*, anteriori alla sentenza, saranno iscritte. »

O legali. Si vede, per questa disposizione, che le ipoteche legali sono assolutamente sottoposte alla medesima regola delle altre: e però non è necessario affatto, in questo caso, di ricorrere, per ciò che le riguarda, alle formalità prescritte dagli articoli 2193, 2194, 2195 + 2093, 2094, 2095 del codice civile.

Anteriori alla sentenza. Bisogna che i privilegi o le ipoteche si riferiscano ad una causa efficiente che abbia esistito prima della sentenza che ha fatto entrare il fondo nel dominio pubblico, atteso che dopo quest'epoca qualunque ipoteca sull' immobile è divenuta impossibile.

673. « In mancanza d' iscrizione in questo tempo, l' immobile espropriato sarà affrancato da tutti i privilegi ed ipoteche, di qualunque natura essi sieno, senza pregiudizio del regresso contro il marito, tutore ed altri amministratori che avrebbero dovuto prendere l' iscrizione. »

Allorchè si tratta, come nella presente ipotesi, di vendita fatta per causa di utile pubblico, tutte le ipo-

teche al pari di tutti i privilegi dei quali il fondo potrebbe essere affetto, restano necessariamente annullate in tutto ciò che essi hanno di reale sulla cosa, come non potendo più sussistere sopra un immobile che è uscito dall' ordine delle proprietà, per passare nel dominio pubblico; ma le iscrizioni prese in tempo utile non debbono produrre meno il loro effetto: in quanto che rapportate sul prezzo, esse debbono servire a regolarne la distribuzione tra i creditori.

674. « I creditori inscritti non avranno in alcun caso la facoltà di sopraimporre, ma potranno esigere che l' indennità sia fissata conformemente al titolo IV. »

Vale a dire che supponendo che l'indennità sia stata amichevolmente convenuta tra l'amministrazione ed il proprietario, i creditori iscritti non hanno la facoltà di sopraimporre, come nel caso di vendite volontarie, perchè essi non possono togliere al demanio pubblico il fondo che gli si è incorporato per l' utile generale; ma se essi sono nell' opinione che vi sia insufficienza nella somma dell' indennità consentita dal loro debitore, quest' ultima disposizione della legge vuole che essi potessero domandare che il prezzo dell' immobile sia fissato dal giurì di cui abbiamo parlato antecedentemente.

675. Si vede, da tutto ciò che abbiamo detto e rapportato sulla legge di luglio 1833, che nel caso di espropriazione per causa di utilità pubblica, non si deve fare, sulla purga delle ipoteche, alcuna distinzione tra quelle che sono legali e che esistono senza iscrizione, e quelle che non hanno forza che mediante la loro iscrizione presa nell' uffizio del conservatore; che in conseguenza, e nel caso di questa specie di espropriazione, vi ha purga delle ipoteche legali delle donne maritate, dei minori o degl' interdetti, senza che siavi d' uopo di ricorrere alle formalità prescritte dagli articoli 2193, 2194 e 2195 † 2093, 2094, 2095 del codice civile. Ma si deve o pur no riguardare questa ipoteca particolare come un caso unico di eccezione all' applicazione di questi articoli del codice? o si deve, al contrario, dire che dopo la legge di luglio 1833, queste disposizioni del nostro codice hanno cessato di essere obbligatorie nei casi di vendita od espropriazioni pubbliche di fondi gravati d' ipoteche legali dei minori ed interdetti o di donne maritate?

Per dare alla soluzione di sì fatta quistione tutto lo sviluppo che merita, è necessario di rimontare più in alto, e di vedere in seguito successivamente, discendendo da un' ipotesi all' altra, i diversi casi dove vi può essere quistione della purga delle ipoteche legali che esistono a profitto dei minori, degl'interdetti o donne maritate, indipendentemente da ogni iscrizione.

E da prima, allorchè si tratta di vendita volontaria, niuno ha giammai dubitato che per affrancare l'immobile venduto, e liberarlo da ogni ipoteca verso i minori, interdetti o donne maritate, l' acquirente non fosse obbligato di adempiere alla pubblicazione del suo contratto, ed alle notificazioni prescritte dagli articoli del codice testè citati.

676. Quanto alle vendite per ispropriazione forzata, che sono eseguite per causa d' interesse privato, e delle quali la promulgazione è fatta per pubblici affissi e moltissime altre formalità, si è cominciato dall' elevare dubbî sulla necessità di applicarvi anche le forme o misure prescritte dai suddetti articoli del codice, e si è giunto ad ottenere dalla corte di cassazione un arresto, il 21 novembre 1821, seguito da molte altre sentenze, per le quali è stato deciso che, avuto riguardo alla gran-

de pubblicità che accompagna questa sorte di espropriazione, le ipoteche legali e non iscritte erano purgate come le altre, anche quando non si sarebbe soddisfatto al prescritto degli articoli 2193, 2194 e 2195+1093, 1094, 1095 del codice civile.

Ma portando più lungi le sue riflessioni, e considerando che la procedura ordinaria di espropriazione ha una pubblicità generale e collettiva, laddove, quando si tratta della purga delle ipoteche legali che sono dispensate dall' iscrizione, l' articolo 2194+2094 del codice civile vuole che i contratti di alienazione sieno non solo depositati nella cancelleria del tribunale ove i beni sono situati, e che una copia ne sia affissa alla sala delle udienze per due mesi, ma che in oltre un atto che assicura questo deposito sia personalmente notificato, tanto alla donna maritata per se stessa, quanto al tutore surrogato pei minori, ed al procuratore del re nell'interesse di tutti, per avvertire tutti gli interessati, ed ancora i loro parenti, che essi possono richiedere le iscrizioni utili e necessarie alla conservazione dei dritti di questi diversi creditori, la corte di cassazione, con una onorevole tornata ha infine deciso, con arresto del 22 giugno 1833, che le formalità dell'espropriazione forzata non sono sufficienti, senza quelle che si trovano prescritte dall' articolo 2194 + 2094, per la purga delle ipoteche legali che sono dispensate dall' iscrizione.

677. Intanto non bisognerà conchiudere da ciò che nel caso di espropriazione per causa di utile pubblico queste ipoteche non sieno purgate per l' adempimento delle sole formalità richieste per questa sorta di espropriazioni. Bisogna dire, al contrario, che qui è un caso di eccezione particolare alla regola generale, e che è assolutamente necessario di ammettere questa eccezione, poichè il fondo alienato, essendo una volta incorporato nel demanio pubblico, non è più suscettivo d' ipoteca: in conseguenza di che non resta più alle parti interessate che a far valere i loro dritti sulla somma dell' indennità, rimontando per ciascuna di esse alla data alla quale la legge stessa riporta le ipoteche legali dispensate dall' iscrizione.

CAPITOLO XXI.

DELL' ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI UTILITÀ COMUNALE.

---

678. Ad esempio ed imitazione della espropriazione a causa di utilità pubblica, i nostri legislatori hanno voluto,

nel 1833, introdurne ancora la pratica per causa di utilità comunale; e la loro previdenza quanto a ciò non può mancare di essere favorevolmente accolta, atteso che l'abitante che si trova forzato di vendere il suo podere, è ordinariamente là, su i luoghi, come tutti i membri del comune, per profittare immediatamente esso stesso dei vantaggi dello stabilimento pel quale il suo fondo dev'essere occupato in tutto o in parte.

Sì fatta specie ci è indicata dall'articolo 12 della legge del 7 luglio 1833; ma per ben intenderla, egli è necessario di riportare anticipatamente più articoli precedenti che statuiscono sulle forme dell'espropriazione per causa di utile pubblico, atteso che per ben comprendere le disposizioni eccezionali, è sempre utile di avvicinarle quanto al contenuto della regola che esse hanno modificata.

Art. 4. « Gl' ingegneri, o altre « persone dell'arte incaricati dell'ese« cuzione del lavoro, levano, per « la parte che si estende su ciascu« no comune, il piano parziale dei « terreni o degli edificì dei quali la « cessione loro sembrerà necessaria. »

Art. 5. « Il piano delle suddette pro« prietà particolari, che indica i no« mi di ciascun proprietario, come « sono iscritti sulla matrice dei ruoli, « resta depositato, almeno per otto « giorni alla municipalità del comu« ne dove le proprietà sono situate, « affinchè ciascuno possa prenderne « conoscenza. »

Art. 6. « Il termine fissato dall'ar« ticolo precedente, corre dal gior« no dell'avvertimento che si fa col« lettivamente alle parti interessate, « di prendere comunicazione del pia« no depositato alla municipalità.

« Quest'avvertimento è pubblica« to a suono di tromba o tamburo « nel comune, ed affisso, tanto alla « porta principale della chiesa del luo« go, quanto a quella della casa co« munale.

« Egli è in oltre inserito in uno dei « giornali dei capiluoghi di circon« dario e dipartimento. »

Art. 7. « Il maire certifica que« ste pubblicazioni ed affissi; egli men« ziona, su di un processo verbale « che apre a questo effetto, e che le « parti che compariscono sono richie« ste di segnare, le dichiarazioni ed i « reclami che gli sono stati fatti ver« balmente, e vi unisce quelli che gli « sono trasmessi in iscritto. »

Art. 8. « Allo spirare del termine « di otto giorni prescritto dall' arti« colo 5, una commissione si riu« nisce al capoluogo della sotto-pre« fettura.

« Questa commissione, preseduta « dal sotto-prefetto del circondario, « sarà composta di quattro membri « del consiglio generale del diparti« mento o del consiglio del circon« dario, designati dal prefetto; del « maire del comune ove le proprie« tà sono situate; e di uno degl' in« gegneri incaricati della esecuzione « dei lavori.

« I proprietarî i cui fondi si espro« priano non possono essere chiamati « a far parte della commissione. »

679. Art. 9. « La commissione ri« ceve le osservazioni dei proprietarî.

« Essa li chiama tutte le volte che « lo giudica convenevole.

« Essa sente le loro ragioni ri« spettive e dà il suo avviso.

« Le sue operazioni debbono esse« re terminate nello spazio di un me« se; dopo di che il processo ver« bale è rimesso immediatamente dal « sotto-prefetto al prefetto.

« Nel caso che le dette operazio« ni non sieno terminate nel tempo « anzidetto, il sotto-prefetto dovrà, « nei tre giorni, trasmettere al pre« fetto il suo processo verbale ed i « documenti raccolti. »

Art. 10. « Il processo verbale ed i « documenti trasmessi dal sotto-pre- « fetto resteranno depositati al segre- « tariato generale della prefettura per « otto giorni a contare dal giorno del « deposito.

« Le parti interessate potranno pren- « derne comunicazione, senza rimo- « vimento e senza spese. »

Art. 11. « In vista del processo « verbale e dei documenti annessivi, « il prefetto determina, con un' ordi- « nanza motivata, le proprietà che « debbono essere cedute, ed indi- « cherà l' epoca nella quale sarà ne- « cessario di prenderne possesso. Non- « dimeno, nel caso che risultasse dal- « l' avviso della commissione, che vi « fosse luogo di modificare la trac- « cia dei lavori ordinati, il prefetto « soprassederà sino al punto che sia « stato pronunziato dall' amministra- « zione superiore.

« La decisione dell' amministrazione « superiore sarà definitiva e senza « ricorso al consiglio di Stato. »

680. In seguito di queste disposizioni concernenti le formole dell' espropriazione per causa di utile pubblico, l'art. 12 stabilisce quanto a ciò che ha rapporto colle esproprizioni per causa di utile comunale, e stabilisce per eccezione nei termini seguenti:

« Le disposizioni degli articoli 8, « 9 e 10 non sono affatto applicabili « ai casi nei quali l' espropriazione « sarà dimandata da un comune, per « interesse puramente comunale.

« In questo caso il processo ver- « bale prescritto dall' articolo 7 è « trasmesso, con l' avviso del consi- « glio municipale, dal maire al sotto- « prefetto, che dirigerà al prefetto « colle sue osservazioni.

« Il prefetto in consiglio di pre- « fettura, in vista di questo pro- « cesso verbale, e salvo l' approva- « zione dell' amministrazione superio- « re, pronuncierà come si è detto « nell' articolo precedente. »

Riprendiamo le principali espressioni di questo articolo.

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 non sono affatto applicabili nei casi in cui l' espropriazione sarà dimandata da un comune per interesse puramente comunale.

Osserviamo da prima che per queste espressioni gli autori della legge hanno voluto annullare le disposizioni dei tre articoli, e che in conseguenza gli articoli che precedono e che noi abbiamo riferiti parlando dell'espropriazione a causa di utile pubblico, si applicano ancora, secondo le congiunture, all'espropriazione provocata per causa d' interesse comunale: vale a dire che, in questa ultima ipotesi solamente, la commissione preseduta dal sotto-prefetto, di cui si è parlato negli articoli precedenti, non dovrà punto attendere alle misure preparatorie dell'espropriazione per causa di utile puramente comunale, e che la legge esige qui delle forme meno severe e meno complicate, perchè gli oggetti della concessione richiesta dai proprietarî debbono essere comunemente di una molto minore importanza che quando si tratta dei grandi stabilimenti a farsi per lo Stato e per interesse generale della società.

Osserviamo ancora, su questo testo della legge, che si tratta solo di un *interesse comunale*, ed in conseguenza basta che la cosa interessi vantaggiosamente il comune, senza essere per esso un oggetto di necessità: perciò non devesi attendere al punto di sapere se il comune potrebbe o pur no rimanere senza lo stabilimento, ma solamente se dev' essergli veramente utile.

In questo caso il processo verbale prescritto dall' articolo 7 è trasmesso con l'avviso del consiglio, dall' uffiziale municipale al sotto-prefetto, che

lo invierà al prefetto colle sue osservazioni. Risulta dall' assieme di questo testo, e dall' ordinanza dichiarativa resa su questa materia il 23 agosto 1835, che devesi levare sul luogo un piano geometrico che indicasse le diverse proprietà particolari che possono essere necessarie all'esecuzione dello stabilimento a farsi, che notasse i nomi di tutti i proprietarî, come anche il calcolo sommario delle spese necessarie per compiere l'intrapresa; che questo piano, come primo elemento dell' inquisizione amministrativa, dev'essere depositato nella municipalità per quindici giorni a contare da un avvertimento dato per via di pubblicazioni ed affissi, per chiamar gli abitanti a dire le loro osservazioni sull' utilità dei lavori progettati; che questo termine potrà, secondo le circostanze, essere prolungato dal prefetto; che allo spirare di esso, un commessario nominato dal prefetto, dev' essere incaricato di ricevere, alla municipalità, durante tre giorni consecutivi, le dichiarazioni degli abitanti sull'utile comunale dei lavori progettati; che dopo aver chiuso e segnato il registro di queste dichiarazioni, il commessario lo trasmetterà, coi documenti ed il suo parere, all' uffiziale municipale; che se questo registro d'inquisizione contenga delle dichiarazioni contrarie all'adozione del progetto, o se il potere del commessario si oppone, sarà deliberato dal consiglio municipale; che in tutti i casi l'uffiziale municipale deve rimettere immediatamente i documenti al sotto-prefetto, e questi li trasmetterà, col suo parere motivato, al prefetto, che pronuncia provvisoriamente, o piuttosto per formola di avviso, come vedremo.

681. *Salvo l' approvazione dell'amministrazione superiore*: che non significa, *salvo il ricorso all' amministrazione superiore per far riformare una decisione che sarebbe esecutoria per se stessa*, ma bensì *salvo l'approvazione ad intervenire da parte dell' amministrazione superiore per confermare una decisione che, senza ciò, non sarebbe esecutoria per sua propria forza*. Tal è in fatti il senso di queste espressioni della legge, poichè ai termini dell'articolo 5 dell'ordinanza del 23 agosto 1835, che noi commentiamo, il prefetto deve inviare il tutto al ministro dell' interno per farne il suo rapporto al re, il quale stabilisce, per ordinanza resa nel suo consiglio, sull' approvazione o disapprovazione della specie di utilità che deve attaccarsi ai lavori che si debbono fare nell'interesse puramente comunale; il che è la conseguenza tutta naturale della tutela suprema che il re esercita sui comuni del suo regno.

Si vede, da tutto ciò che abbiamo detto, che nei casi di queste diverse categorie di espropriazione, quella che ha luogo per causa di utile comunale non esige dei ricorsi precedenti ad un'ordinanza del re per far riconoscere e dichiarar legittima la causa dell'espropriazione, poichè basta allora che la dimanda del comune, fondata sopra una deliberazione del consiglio municipale, sia accompagnata dalle formalità indicate, e che essa sia in seguito approvata o sanzionata dal re nel suo consiglio.

Benchè i fondi compresi in questa classe debbano essere ordinariamente, nella loro designazione, di un valore molto minore di quelli delle altre categorie di cui è quistione nella sezione 2 del capitolo precedente, nulladimeno l'affare, preso nella sua generalità, presenta un interesse della più alta importanza quanto alle applicazioni numerose e svariate che questa maniera di espropriare può ricevere ne' diversi comuni del regno.

682. Ricordiamoci, in fatti, che l' articolo 12 della legge che noi com-

mentiamo non vuole solamente che l'espropriazione sia richiesta per causa di necessità, ma che sia dimandata da un comune per un interesse puramente comunale; vale a dire che basta che vi sia una causa di miglioramento o d'interesse comunale ben riconosciuto, perchè l'amministrazione possa o debba accogliere la dimanda del consiglio municipale; il che è sempre subordinato ai motivi ed alle particolarità più o meno gravi che possono appoggiarlo.

Può dunque esservi luogo a questo genere di espropriazione per operare l'apertura o l'allargamento di una strada;

Per lo stabilimento di un porto di deposito o di ancoraggio dal lato di una riviera che serve al trasporto dei legni da carico necessarî all'approvigionamento di una città od altro comune;

Pei terreni ad occuparsi per ragione della costruzione o rettificazione di una strada vicina;

Per la presa del terreno necessario alla costruzione o ricostruzione di una chiesa o presbiterio;

Per trasportare lo stabilimento di un cimitero fuori del recinto di un comune, o dargli più estensione, come per l'acquisto del terreno che sarà occupato pel cammino della strada destinata a portarvi i morti;

Per lo stabilimento di una strada di comunicazione tra un comune ed un canale di acqua od abbeveratoio comune;

Per istabilire una strada che serve alla comunicazione dei varî siti in uso della foresta comunale, se non ve ne fosse ancora, o se l'antica strada fosse riconosciuta di uso pericoloso o troppo difficile;

Per lo stabilimento dei canali o canaletti destinati a procurare lo scolo delle acque immonde, il cui ristagno potrebbe essere nocevole agli abitanti;

Ma soprattutto per acquistare il benefizio di una fontana, e condurre le acque nel villaggio o città che ne ha bisogno, ecc., ecc., ecc.

683. Non bisogna perdere di vista che, come si è fatto vedere nel capitolo precedente, la legge del 7 luglio 1833 vuole che le espropriazioni forzate per causa d'interesse comunale sieno sottomesse alle stesse regole di quelle che hanno luogo per utile pubblico, salvo però le disposizioni eccezionali esposte nel principio del presente capitolo;

Quindi è egualmente per autorità di giustizia che l'espropriazione dev'essere operata nell'uno e nell'altro caso, quando essa è forzata; ma le diverse formalità necessarie per eseguirla e fissarne il prezzo, sarebbero illusorie in caso di alienazione volontariamente consentita dai proprietarî del fondo; basterebbe, allora che il comune fosse autorizzato ad acquistare e ad imporsi l'obbligo di pagare il prezzo del fondo, secondo le regole del dritto comune;

Che nulladimeno, e nel caso stesso, se l'immobile ad acquistarsi da parte del comune era ipotecato in profitto di alcuni creditori, questi potrebbero, ai termini dell'articolo 28 della legge del 7 luglio 1833, nello spazio di quindici giorni a contare dalla notifica che loro fosse stata intimata della convenzione amichevole fatta col proprietario del fondo, dichiarare che essi non vogliono contentarsi della somma convenuta tra il comune e questo proprietario, e richiedere che il prezzo della vendita sia regolato da un giurì giudiziario;

684. Che, nelle alienazioni di cui qui si tratta, l'obbligo di pagare il prezzo gravita sul comune, poichè è esso solo che compra. Sì fatto obbligo non può gravitare sul tesoro pubblico, poichè non è lo Stato che acquista nell'interesse della società:

in conseguenza, e dopo adempiute tutte le misure amministrative indicate qui sopra, le difficoltà che potrebbero elevarsi ulteriormente sull'esecuzione dei lavori, come sulle pretensioni degl' intrapreditori, debbono essere portate innanzi alla giustizia ordinaria, e non al consiglio di prefettura, che è chiamato a deliberare solo sulle contestazioni che hanno per oggetto un interesse pubblico propriamente detto. (Ved. nel nostro Trattato del dominio pubblico al n° 279.)

Su tutto ciò giova osservare che la stima di quel che si deve acquistare in nome del comune, deve riguardare la somma della perdita o della privazione che dovrà soffrire il venditore, poichè gli è dovuta un' indennità di sì fatta perdita o privazione. Si deve dunque evitare di estendere la estimazione di cui si tratta fino alla somma dei vantaggi procurati al comune per lo stabilimento fatto per esso; poichè questi vantaggi debbono essere considerati come un dono della legge fatto agli abitanti che ne profittano, e che l' hanno acquistato adempiendo le formalità che essa prescrive; ma quanto all' alienatore, gli può essere dovuto solo la valutazione dell' indennità della perdita che soffre.

683. Una quistione che si presenta ancora ad esaminarsi qui, consiste a sapere se un comune può esigere, nel suo interesse comunale, la espropriazione di un immobile appartenente ad una persona domiciliata altrove, ad uno straniero, per esempio. Questo proprietario non potrebbe egli dire che dovendo, per il suo allontanamento, restare perpetuamente straniero al beneficio o all'interesse che il comune dimandatore spera percepire dalla costruzione da esso progettata, è permesso di paragonarlo agli abitanti del luogo, e per conseguenza forzarlo, come si forzerebbe uno di essi, a soffrire l' espropriazione del suo immobile?

Crediamo che sì fatta quistione debba essere decisa senza riguardo ad una simile opposizione, atteso che noi non vediamo niente nella legge che potesse autorizzare una soluzione diversa; si tratta qui di un peso reale e territoriale a soffrire; ed in conseguenza basta che il fondo di questo particolare sia situato nel recinto del territorio del comune dimandatore, perchè egli debba tollerare, come tutti gli altri, questo genere di carico reale, a cui egli è indistintamente subordinato come essi; da ultimo, egli non è esattamente vero il dire che il proprietario domiciliato altrove non debba risentire alcun vantaggio dello stabilimento progettato dal comune, poichè le agiatezze e comodità che saranno acquistate da questo comune gli renderanno il fondo altrettanto più prezioso e di un' amministrazione altrettanto più prospera; in conseguenza questo proprietario del fondo, benchè domiciliato in un altro luogo, non essendo straniero alla causa dell' interesse comunale del luogo, bisogna che egli sia soggetto alla legge come se fosse domiciliato nel comune stesso dello stabilimento a farsi.

686. Un' altra quistione che può farsi ancora su questo punto, ma in un' ipotesi inversa, consiste a sapere se un comune potrebbe, per soddisfare al suo utile comunale, intentare l' espropriazione forzata, ed impadronirsi, per questo mezzo, di un podere o di un dritto fondiario compreso nel territorio di un altro comune.

In tesi generale, e salvo le eccezioni indicate qui appresso, sì fatta quistione deve ricevere una soluzione negativa, atteso che ai termini dell' art. 2 della legge del 10 giugno 1793, un comune essendo una società di

cittadini uniti per le relazioni locali del suo territorio, non vi è più unità d'interesse comunale, nè per conseguenza ligame che obbliga gli abitanti di un comune a soffrire i carichi che possono pesare sulle persone o su i beni di un altro comune, poichè là non vi è più associazione. Non si può dunque per soddisfare ad un interesse puramente comunale, trasportarsi fuori del suo territorio per espropriare forzatamente uno straniero che non è tenuto ad alcun obbligo verso la società locale nel cui interesse si vorrebbe fargli soffrire questo sacrifizio.

687. Noi diciamo *in tesi generale, e salvo le eccezioni indicate qui appresso*: poichè debbonsi ammettere qui due specie di eccezioni; l'una derivante dalle disposizioni del dritto comune, e l'altra dalla specie particolare della cosa destinata per sua natura all'uso di tutti.

Supponiamo, in primo luogo, che un comune o alcuni abitanti di un comune posseggano, sia una foresta, sia altri fondi compresi nel territorio di un comune vicino, e che vi fosse bisogno di stabilire una strada di comunicazione, o cambiare l'antico passaggio di traffico per renderlo più facile e meno pericoloso: in questo caso, tal è l'impero del dritto comune, che la legge vuole che generalmente e senza distinzione *il proprietario di cui i fondi sono chiusi* abbia la facoltà di esigere un passaggio per la coltivazione del suo podere (682† 603) secondo la natura dei suoi bisogni, salvo però una giusta indennità verso i padroni dei fondi che saranno traversati dalla sua strada.

Ammettiamo, in secondo luogo, che la dimanda fatta da un comune per soddisfare ai suoi bisogni o al suo interesse, versasse sopra una cosa comune per sua natura, o di cui l'uso è stato, dal Creatore, ripartito al genere umano interamente, come sono le sorgenti ed i canali di acque: si dovrà decidere ancora che, per soddisfare al suo interesse comunale od ai suoi bisogni su quest'obbietto, il comune che manca di fontana, o che non ne ha abbastanza sul suo territorio e alla sua portata, dev'essere ammesso a reclamare l'aggiudicazione del soccorso di questo elemento, a prenderlo ancora sul territorio di un altro comune, atteso che la Provvidenza ne ha destinato l'uso a tutti. Troviamo su questo soggetto una specie positivamente preveduta nel codice civile, che, dopo aver stabilito in regola generale (641†563), che colui che ha una sorgente nel suo fondo può usarne a suo piacere, dichiara nondimeno (643 † 565) che non può cambiare il corso quando fornisce agli abitanti di un villaggio l'acqua necessaria; ma che se questi abitanti non ne avessero ancora prescritto ed acquistato l'uso, debbono pagare al proprietario un'indennità a regolarsi da periti: il che costituisce una specie di espropriazione particolare che ha per oggetto tanto la privazione del dritto di deviare le acque, quanto l'imposizione di una servitù di passaggio per arrivare alla sorgente.

Si osservi bene che il codice, statuendo che colui il quale ha una sorgente di acqua nel suo fondo non può deviarne il corso quando fornisce agli abitanti di un *comune*, *villaggio* o *sobborgo* l'acqua necessaria, non suppone che la sorgente sia nel territorio del villaggio o sobborgo che ne ha bisogno. Sarebbe assurdo intenderlo così, sia perchè l'acqua corrente non ha nè può avere una situazione fissa in un luogo, sia perchè l'acqua è un elemento che, come necessario alla vita dell'uomo ed a quella dei nostri animali, è offerta al genere umano senza alcuna delle distinzioni territoriali che possono affettare gl'immobili

che hanno una situazione fissa e permanente.

Conchiudiamo dunque che un comune o un sobborgo i cui abitanti non hanno sorgenti di acqua nel loro recinto, debbono avere il dritto di ottenere forzatamente l'uso di una fontana o corso di acqua che avesse la sua origine anche sul territorio che loro non appartiene.

Ma se il comune ove l'acqua si trova ne ha esso stesso bisogno, è fuor di dubbio che il suo dritto è preferito a questo proposito, poichè ad esso la Provvidenza l'ha in primo luogo concessa.

CAPITOLO XXII.

DELLE DIVERSE ATTRIBUZIONI E VANTAGGI DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA, E PRINCIPALMENTE DELLA SUPERFICIE DEL SUOLO.

688. Nuovi svolgimenti sugli attributi della proprietà immobiliare. Art. 543 e 552 + 468 e 477. Godimento della superficie e della parte sottoposta. Divisione.

---

688. Dopo quel che abbiamo detto fin qui, e soprattutto nel cap. XVII e XIX sul comento dell'art. 544 + 469 del codice, non abbiamo che aggiungere su ciò che riguarda specialmente la proprietà mobiliare: ma non è lo stesso della proprietà immobiliare, su i cui vantaggi ed attribuzioni dobbiamo ancor dare estesissime spiegazioni: altrimenti non avremo compiutamente raggiunto il nostro scopo.

I fonti della materia di questo capitolo e dei seguenti derivano principalmente dagli articoli 543 e 552 + 468 477 del codice civile: perciò cominceremo dal rapportarli testualmente.

Art. 543 + 468. « Si può avere sopra i beni un dritto di proprietà, « o il semplice dritto di usufrutto, o « semplicemente quello di esercitarvi « una qualche servitù prediale. »

Art. 552 + 477. « La proprietà « del suolo comprende ugualmente « la proprietà della superficie e della « parte sottoposta.

« Il proprietario può fare sopra il « suo suolo tutte le piantagioni e « costruzioni che stima a proposito; « salvo l'eccezioni stabilite nel titolo « delle servitù prediali.

« Può fare al di sotto tutte le co- « struzioni e scavamenti che crederà « a proposito, e trarre da questi tutti « i prodotti che ne provvengono; salvo « le modificazioni risultanti dalle leggi « e dai regolamenti relativi alle mi- « niere, e dalle leggi e regolamen- « ti di polizia. »

Ecco i due attributi costitutivi della proprietà fondiaria, l'uno che si applica al godimento esercitato sulla superficie del suolo, e l'altro che si riferisce ai prodotti degli scavamenti che si possono fare nell'interno del fondo.

Nel presente capitolo noi ci occuperemo dei dritti e vantaggi che si riferiscono alla superficie o che si esercitano al di sopra: salvo a trattare degli scavamenti nei capitoli seguenti.

E come i vantaggi che il proprietario gode sulla superficie del fondo sono di due nature, rapportandosi gli uni allo spazio aereo che domina il fondo, e gli altri fisicamente attaccansi alla superficie che li produce, e sulla quale sono percepiti, noi divideremo questo capitolo in due sezioni, per trattare separatamente nella prima gl'interessi che si attaccano allo spazio aereo che è al di sopra del fondo; e nel secondo dei prodotti che il proprietario dell'immobile ha il dritto di percepire sul fondo che gli appartiene in piena proprietà, o solo in superficie.

Sezione prima.

Dei dritti ed interessi che, pel proprietario del fondo, si attaccano allo spazio aereo che è al di sopra del suolo.

689. Il dritto di proprietà si applica allo spazio aereo che produce qualche utilità.
690. Misure di polizia che ne limitano il godimento. Esempl. Sporti. Balcone.
691. Conseguenza dello sporto abusivo di proiezioni nello spazio aereo superiore al suolo pubblico.
692. Nella proibizione di mettere in getto sul suolo del vicino la covertura della sua fabbrica.
693. Nella proibizione di gettare un ponte sul fondo vicino. Applicazione del principio se trattasi anche di una piccola riviera. Nella proibizione di aprire una colombaia sul fondo vicino.
694. Le porte sulla strada non potrebbero aprirsi al di fuori. Tolleranza quanto alle colombaie.
695. Divisione dello spazio aereo in strati orizzontali. Colui che ha la casa ha parimente il suolo. Eccezione a questa regola generale. Destinazione del padre di famiglia.
696. Eccezione a questo principio, anche nel caso di non contiguità delle due case. Quando una parte della casa è distaccata, avvi assorbimento di proprietà. Non servitù.
697. *Quid* nella cessione dell'edifizio avvilito nel prezzo, o smembrato? Distinzione. Cessione a titolo gratuito o a titolo oneroso.
698. Come han luogo le divisioni di una casa eseguite per piani. Art. 553 + 478 del codice civile.
699. Le parti essenziali del corpo superficiale dell' edifizio sono comuni ed indivise. Art. 664 + 583. Riparazioni. Ricostruzioni.
700. Sotto l' espressione *di muri maestri* si comprende il legname che sostiene il tutto. *Quid* dell' impalcatura che covre l' ultimo piano, e lo divide dalle soffitte o granai?
701. *Quid* del suolo e delle cave al di sotto dell' edifizio? Distinzione.
702. *Quid* se dopo la distruzione dell'edifizio, avvi disaccordo sul piano di ricostruzione o sulla medesima ricostruzione? Vi sarebbe luogo a licitazione?

689. Secondo le regole del dritto comune, il dominio che si applica alla superficie non è solo limitato al materiale del fondo: esso va più in là, e comprende il dominio dello spazio aereo che è al di sopra, e di cui il fondo è la parte fondamentale. Ciò troviamo positivamente espresso nell' articolo 552+477 del codice civile, dicendo che la proprietà del suolo include la proprietà del *di sopra e del di sotto:* in modo che, come di già lo diceva la legge romana, quando si tratta del terreno altrui, il terzo che non ha alcun dritto di servitù sul suolo medesimo del suo vicino, non può far cosa alcuna che si avanzi o sporga nello spazio aereo che è al di sopra: *quia coelum quod supra totum intercedit, liberum esse debet.* (L. 1, in fine princip. ff. *de servit. urban. praed.*, lib. VIII, tit. II; l. 22, ff. *quod vi aut clam*, lib. XLIII, tit. XXIV.)

Intanto il dritto di proprietà non deve applicarsi qui allo spazio aereo che può portare qualche utile reale al fondo di superficie; poichè, estendendo questo spazio ad un' altezza infinita, o fino ai terrazzi, è ben certo che questa parte superiore non è la proprietà di alcuna umana creatura.

690. Si osservi ancora che, sebbene lo spazio aereo che sovrasta al suolo di un particolare appartiene al proprietario del fondo fino ad una indefinita altezza, nondimeno le leggi e regolamenti di polizia possono con dritto interdirgli la facoltà di elevare le costruzioni in guisa che la luce, la circolazione dell' aria, la decenza, lo stato sanitario dei luoghi potessero avere pregiudizio, poichè l' interesse generale deve sempre prevalere sulle volontà ed interessi dei particolari. In questo e simili casi devesi applicare la disposizione ristrettiva dell' art. 544 + 469 del codice,

che dice la proprietà essere il dritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, *purchè non se ne facci un uso proibito dalle leggi e da' regolamenti* (1).

Da tutto ciò risultano molte conseguenze che non sarà inutile a riferirle minutamente per una più completa spiegazione della teorica su questa materia.

La prima, che colui che costruisce una casa nel limite del suo terreno, non può fare nel suo muro un balcone senza la permissione del magistrato del comune se si tratta di pubblica via, poichè così sporgerebbe nello spazio aereo che è al di sopra del suolo pubblico.

È inutile dire che le vie pubbliche sieno di pieno dritto soggette alla servitù legale della luce per le case adiacenti; poichè altro è avere il dritto alla luce, altro è sporgere in fuori sulla pubblica strada.

La seconda, che applicando i medesimi principî quanto a colui che vuol costruire un edificio sul limite del vicino, egli non potrebbe del pari aprire un balcone o altra opera sporgente sul fondo del vicino, quantunque avesse il dritto di aprir finestre munite di rete di ferro ed invetriate fisse (676†597), poichè non è permesso di gravare alcuna servitù;

691. *La terza*, che, come spesso si vede nelle antiche città, quando si ricostruisce la facciata di una casa il cui appartamento, in tutto o in parte, sporgesse molto in fuori per mezzo di travi o altro, la polizia municipale può ingiungere al proprietario di abbandonare quest' antica usurpazione sullo spazio aereo del suolo, senza che gli sia dovuta alcuna indennità a questo proposito, attesa la imprescrittibilità di tutto ciò che riguarda il dominio pubblico.

692. *La quarta*, che niuno può situare la sua tettoia in modo da essere in getto sul fondo del suo vicino; che se la quistione di proprietà o del possesso del terreno adiacente alla casa fosse una volta giudicato a profitto del vicino, il padrone dell'edificio potrebbe soltanto pretendere un dritto di servitù risultante dallo sporgimento della sua tettoia; ma al contrario, in mancanza di ogni titolo e possesso formalmente esclusivo per il vicino sul terreno contiguo al muro della casa, il possesso pacifico della tettoia sporgente in fuori di questo muro potrebbe, secondo le congiunture, far presumere che il suolo verticale appartenesse al padrone dell' edificio, che si presume averlo lasciato ritirandosi in dentro nel costruirlo, o che l' avesse prescritto con la continuazione del possesso; ed in questo caso, il godimento della tettoia, unito ad altri atti possessorî immediati sul suolo, potrebb' essere sufficiente senza ricorrere ad altri titoli;

693. *La quinta*, che colui che possiede nella medesima contrada due poderi separati da un terzo che non gli appartiene, non potrebbe, per pas-

(1) « Non si può mettere sul fondo vicino cosa alcuna che sia di pregiudizio od incomodo al proprietario, come fumo o esalazioni mofetiche. Sarebbe attentare ai dritti altrui e non usare dei propri.

« Giudicato in questo senso, benchè un particolare non avesse dritto a lagnarsi del suo vicino, che, usando dei suoi dritti, gli cagioni disagio o incomodo, nondimeno il dritto di proprietà non può estendersi fino a nuocere altrui, e quindi se un fabbricante avesse stabilito un cammino dal quale uscisse un fumo carico di fuliggini, o di polvere di carbone di terra, che deteriorasse le terre del vicino, fabbricante anche costui, estendendosi nei suoi prati, quest'ultimo contro il primo avrebbe un'azione per far cessare il danno che risente; nè si potrebbe opporre utilmente che i dritti che raccomandano il rispetto alle proprietà non si estendono alla industria. » (16 maggio 1827, Colmar.)

sare da uno de'suoi fondi all'altro, stabilire un ponte al di sopra di quello intermedio e che non gli appartiene, poichè facendolo senza il consenso del padrone dello spazio traversato, sarebbe colpevole di usurpazione sullo spazio aereo del suo vicino.

È questa la ragione *a priori* per la quale niuno può lecitamente stabilire un ponte, anche sopra una picciola riviera, senza aver ottenuto la permissione dal governo, ch'è l'amministratore supremo del suolo pubblico di tutto il corso di acqua posto alla classe delle riviere.

La sesta, che colui che ha dritto alle sole aperture con inferriate ed invetriate fisse (676+593), non potrebbe adattare a questa specie di finestre alcuna colombaia esteriore che si aprisse sul suolo del vicino, per l'usurpazione dello spazio aereo che sta sopra al fondo altrui;

694. *La settima*, infine, che il dritto di avere una casa con uscita ed entrata in una strada, non dà al proprietario dell'edificio la facoltà di fare porte che si potessero aprire al di fuori, girando così sul suolo pubblico, atteso che, in questa guisa, la servitù di entrata ed uscita si troverebbe aggravata per modo che in ogni apertura o chiusura di porta vi sarebbe atto di usurpazione sul suolo o sullo spazio aereo altrui, e quindi l'uso della strada non resterebbe più libero;

Che se, trattandosi semplicemente di uccelliere adattate alle finestre delle case adiacenti alle strade pubbliche, si permette di aprirle al di fuori, quest'uso è tollerato come cosa precaria e non porta alcun pregiudizio al godimento della strada, che non resta ingombrata.

695. Volendo trattare generalmente dei dritti che il proprietario può esercitare sulla superficie del suo fondo, siamo ancor lontani dall'avere adempiuto il nostro scopo quanto a ciò; e, per non tralasciar cosa alcuna di essenziale, parleremo della divisione per letti o strati orizzontali che può aver luogo nello spazio, o nelle costruzioni fatte nello spazio che è al di sopra della superficie del suolo.

Abbiamo detto di sopra che ogni costruzione fatta su di un terreno qualunque, è naturalmente una parte accessoria del fondo che la regge, e nel quale è incorporata: *quia omne quod inaedificatur solo cedit.* (L. 7, § 10, ff. lib. XLI, tit. I) (1). Donde risulta che colui al quale è stata legata, data, o venduta una casa, ha il dritto di rivendicare il suolo su cui poggia, come tutto ciò che è sopra e sotto, poichè tutte queste parti incorporate insieme costituiscono un medesimo tutto. Nondimeno fa d'uopo dire, secondo la legge romana, che questa regola deve cessare di aver luogo nel caso in cui il proprietario di due case contigue o avvicinate l'una all'altra, avesse destinato all'uso dell'una una o più camere costruite nell'appartamento dell'altra, e se ne servisse in tal modo: perocchè allora, questa specie particolare di appartamento, avendo cessato di avere o non avendo avuto giammai la sua unità di uso e di possesso con la casa nella parte superiore della quale la costruzione è stata fatta, sarebbe, per la destinazione e disposizione del proprietario, realmente divenuta parte accessoria ed integrante dell'altro edificio al servizio o compimento del quale il padrone l'aveva destinata onde esser-

(1) GIURISPRUDENZA. — Le costruzioni fatte su di un terreno sono gli accessori del fondo, e conservano la loro medesima natura (11 messidoro anno IX. Civ. c. Laserre. D. A. 11, 453. DALLOZ, P. 3, 1, 365.)
— Così è considerata com'aver un origine nazionale, la casa costruita su di un terreno venduto dalla nazione. (*Medesimo arresto.*)

ne per l'avvenire un sol tutto: *Si cui aedes legatae sint, is omne habebit id aedificium, quod solum earum aedium erit.* Paulus: *Hoc tunc demum falsum est, cum dominus aedium binarum aliquid conclave, quod supra concamerationem alterarum aedium esset, in usum alterarum convertit atque ita usus fuerit; namque eo modo alteris aedibus id accedet, alteris decedet* (L. 31, ff. lib. XXXII, tit. I).

Quest' espressioni *atque ita usus fuerit*, sono importanti, poichè ne risulta che il semplice progetto di destinazione non basta, ma bisogna che di fatto la destinazione sia consumata pel possesso, affinchè il dritto di accessione avesse luogo a profitto del legatario.

696. Anche quando le due case non fossero fisicamente o immediatamente contigue l'una all' altra, la camera, o l'appartamento, o il terrazzo che si fosse preso dall'una per aggiungerlo all' altra col mezzo di una loggia trasversale, non sarebbe meno una parte accessoria di quest' ultima, atteso che, in questa specie, il principio di accessione sarebbe sempre lo stesso. (Ved. a questo proposito la legge 47, ff. *de damno infecto.*)

Del resto, qualunque sia l'appartamento da cui il proprietario delle due case ha voluto distaccare in tutto o in parte il pianterreno per addirlo all' altra, poco importa, poichè la differenza è sempre nel fatto materiale, ma non avvene alcuna nell' applicazione dei principî del dritto di accessione.

Una cosa fa mestieri osservare per la vera intelligenza di sì fatte specie; ed è che quando si distacca un appartamento o parte di una casa per farne accessoriamente la riunione ad un' altra, di qualunque maniera ciò si farà, non è una semplice servitù che s' impone all'edificio che è impiccolito, ma bensì si toglie una parte della proprietà incorporale, giacchè questa si trova accessoriamente riunita all' altro edificio, per fare con esso un solo e medesimo tutto, mentre che essa resta civilmente separata da quello degli edificî di cui la linea orizzontale è stata dal proprietario dimezzata.

697. Un' altra osservazione che dobbiamo eziandio far qui, è che nel trasferimento della casa dimezzata o mutilata come si è detto, bisogna distinguere il caso di alienazione a titolo gratuito da quello di alienazione a titolo oneroso.

Nella donazione o legato dell' edificio smembrato, il legatario o donatario sono necessariamente obbligati di contentarsi di quel che resta, astrazion fatta della parte che è stata civilmente distaccata per riunirsi ad un'altra casa: poco importa che al momento dell' accettazione della liberalità essi erano o pur no istruiti di questo smembramento di proprietà, poichè qui tutto è nella volontà del donante o testatore, il quale non doveva loro niente, ed è più vantaggioso per essi ottenere un edificio di minor valore che non aver niente affatto.

Ma in caso di vendita bisogna estendere la previdenza più in là, poichè qui il consenso dell' acquirente è necessario per la somma del prezzo: fa mestieri quindi, onde la negoziazione sia legittimamente consumata, che l'acquirente sia istruito del vero stato delle cose, atteso che il prezzo di una casa mutilata non può essere lo stesso che quello di un edificio intiero; bisogna allora dare al compratore delle istruzioni tali che non potesse lagnarsi di essere stato indotto in errore o sorpreso.

698. Questa divisione di case fatta per istrati orizzontali, può aver luogo tanto per effetto di una divisione stipulata fra i diversi compadroni dell' edificio, sia tacitamente, e per il fatto di un possesso distinto e separato che

avesse, per prescrizione, operata la divisione del fondo; e quest' ultimo genere di divisione ci è positivamente indicato dall' articolo 553 † 478 del codice, dicendo che, « qualunque co-« struzione, piantagione ed opera so-« pra un terreno o nell' interno di « esso, si presume fatta dal proprie-« tario a sue spese, ed essere di sua « pertinenza, finchè non consti il con-« trario; senza pregiudizio della pro-« prietà che un terzo vi abbia acqui-« stato o potrebbe acquistare per pre-« scrizione, sia di una cava sotto l' edi-« ficio altrui, sia di ogni altra par-« te dell' edificio (1). »

699. Ma in qualunque maniera i diversi piani di una casa si trovassero, separatamente l' uno dall' altro, nel dominio di due o più padroni, questa divisione per istrati orizzontali è sempre imperfetta, atteso che tutto quel che costituisce le parti essenziali del corpo superficiale dell' edifizio, resta necessariamente comune ed indiviso fra essi: in conseguenza di che devesi in fatto di ricostruzioni e riparazioni, applicare a loro causa, per quanto il permettono le particolarità locali, l' articolo 664 † 585 del nostro codice, concepito nei termini seguenti:

« Quando i differenti piani di una « casa appartengono a più proprie-« tarî, se i titoli di proprietà non « determinano il modo delle ripara-« zioni e ricostruzioni, debbono que-« ste farsi nel modo che segue:

« I muri maestri ed i tetti sono a « carico di tutti i proprietarî, ciascuno « in proporzione del valore del rispet-« tivo suo piano.

« Il proprietario di ciascun piano « fa il pavimento su cui cammina.

« Il proprietario del primo piano

(1) *Giurisprudenza.*—Quando una casa è divisa per appartamenti tra più proprietarî, il proprietario del piano superiore ha il dritto di far costruire un novello piano al di sopra, purchè non risultasse alcun sopraccarico dannoso ai proprietarî inferiori (22 maggio 1840, Rouen. Sirey 1840, 2, 518; 17 marzo 1838, Parigi, Sirey, 1838, 2, 479).

— In questo caso, se le mura sono troppo deboli per sopportare le costruzioni progettate, ciascuno dei proprietarî inferiori deve concorrere per una parte in proporzione della loro ricostruzione.

« Se la casa è soggetta a retrocedimento, i proprietarî inferiori non possono inibire la costruzione del muro di prospetto nell' interno de' loro piani rispettivi.

« L' indennità accordata in ragione del retrocedimento, dev' essere compartita fra tutti i proprietarî nella proporzione dei dritti di ciascuno; essa può attribuirsi esclusivamente al proprietario del pianterreno. (4 febbraio 1840. Nimes, Sirey, 1840, 2, 505).

Devilleneuve dice su questo arresto: « Un arresto della corte di Parigi del 17 marzo 1838 (vol. 1838, 2, 479) ha egualmente riconosciuto nel proprietario superiore il dritto di far ricostruire un nuovo piano, e tre arresti della corte di Grenoble del 27 novembre 1821 (*ibid. ad notam*) 12 agosto 1828 (t. 30, 2, 34), e 15 giugno 1832 (t. 32, 2, 208), adottando tutti il medesimo principio, ne hanno però ristretta l' applicazione al caso in cui le costruzioni progettate non dovessero causare danno alla proprietà, nè pregiudicassero agl' interessi dei proprietarî inferiori. Queste decisioni ci sembrano esclusive della obbligazione per i proprietarî inferiori di contribuire alle spese di ricostruzione delle grosse mura: poichè non si può dire esservi là una necessità derivante dal puro esercizio del dritto del proprietario superiore; al contrario, è un vero pregiudizio causato ai proprietarî inferiori nell' interesse esclusivo di quest' ultimo. D' altronde non si tratta qui dell' esercizio dei dritti di proprietà indipendenti gli uni dagli altri; si tratta di una proprietà comune, almeno in parte, e la natura ed estensione dei dritti e delle obbligazioni reciproche di ciascuno dei comproprietarî è determinata dai loro titoli rispettivi. Niuno di essi ha dritto a far sopportare agli altri spese che non potessero nascere dal godimento della proprietà tal quale gli è garentita dal suo titolo, e niuno può migliorare, cambiare le condizioni primitive della comproprietà. Noi non esitiamo dunque a pensare contro l'arresto di sopra enunciato, che il proprietario superiore non ha il dritto di esigere dagli altri proprietarî che contribuissero alle spese della ricostruzione delle mura, richieste per lo stabilimento di un nuovo piano. »

« fa la scala che vi conduce; quello « del secondo prosegue la scala dal « primo al secondo piano, e così « di seguito. »

Per questa disposizione, la legge statuisce sul modo di riparazione e ricostruzione delle case che sono divise a strati orizzontali, secondo la determinazione dei piani posti l'uno sopra dell'altro. Il suo regolamento sarebbe applicabile dunque alle specie da noi riportate, salvo le modificazioni che potrebbero risultare di più o meno estensione della porzione accessoria distaccata da una delle due case per servire all'aumento dell'altra, come ancora della diversità di posizione delle scale, e delle porte di entrata ed uscita.

È da osservarsi che questo articolo non dice solo *le quattro grosse mura*, o *le mura di circuito* dell'edificio, sono a carico di tutti i proprietarî, ma generalmente e senza restrizione *le grosse mura:* in guisa che, secondo il loro senso naturale, debbonsi applicare queste espressioni a tutte le mura sia di circuito, sia di divisione, destinate a sostener la copertura o le travi e soffitte, e gli altri pesi dell'edificio, atteso che tutte concorrono a formare l'insieme del corpo dell'edificio, ed in conseguenza tutte sono nella classe delle grosse mura più o meno necessarie all'esistenza dell'edificio nella sua integrità. (Ved. ciò che abbiamo detto a questo proposito nel nostro Trattato del dritto di usufrutto, t. IV, p. 76.)

700. *I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarî*, ecc. Quest'espressioni debbono essere applicate anche alle armature di legname, poichè senza di esse la tettoia non si potrebbe reggere; ma quanto ai semplici tramezzi e distribuzioni interne dei diversi appartamenti, essi debbono essere a carico particolare di coloro che gli abitano.

Sì fatto articolo del codice non si esprime in una maniera assoluta sul peso di manutenzione della soffitta che separa l'ultimo piano da' granili e magazzini. Ma delle due l'una: o tutti i proprietarî della casa partecipano del godimento dei granili, come ordinariamente si osserva nell'uso, o qualcheduno di essi ne gode; nel primo caso, la soffitta essendo comune a tutti, ognuno deve concorrere a ripararla o ricostruirla: nel secondo caso, quest'obbligazione graviterà solo su coloro che avranno l'esclusivo godimento del granaio.

701. Ma che devesi dire quanto al suolo ed alle cantine che sono al di sotto dell'edificio, e de' quali la legge non ne parla?

Noi crediamo che bisogna ancor qui fare una distinzione tra il caso in cui la casa pertinente originariamente a più individui per indiviso, fosse stata divisa tra essi a strati orizzontali, e quando un terzo, estranio da prima al dominio della casa, avesse acquistato un piano per porzione divisa.

Nella prima ipotesi, applicando la regola che ciò che non fu convenuto nella convenzione, nè smembrato nella divisione, resta com'era, devesi dire che il suolo e le cantine restano nel loro stato primitivo di proprietà comune a tutti: *quia iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur*. (L. 9 in fine; e l. 5, ff. lib. II, tit. XV); salvo nondimeno i dritti contrarî che potrebbero essere acquistati per prescrizione.

Ma nella seconda ipotesi il compratore dovrebb' essere considerato come comproprietario dei muri e della tettoia dell'edificio la cui ricostruzione e riparazione caderebbero parzialmente a suo carico senza aver dritto all'uso delle cantine, nè la facoltà di scavare nel suolo della casa, poichè questi oggetti sono rimasti fuori del suo acquisto di superficie del piano superiore.

702. La più importante quistione che si presenta a risolvere sulle con-

seguenze di questa imperfetta comunione di proprietà, consiste a sapere come, nel caso di distruzione totale dell' edificio, debba essere statuito sulle diverse pretensioni delle parti interessate, de' quali gli uni vogliono ricostruire, quando gli altri si negano, o sono discordi sul progetto della ricostruzione.

Da prima è incontrastabile che se l'edificio è stato distrutto per fatto o colpa di una delle parti, spetta a questa di ricostruirlo a sue spese, nell'estensione del valore in cui era prima della sua caduta.

Egli è costante ancora, che colui che si ricusa a ricostruire, può liberarsi da ogni carico abbandonando tutti i suoi dritti sul fondo, se non ha d' altronde alcun fallo ad imputarsi sulla causa dell' accidente che ha operato la distruzione della casa, poichè l' obbligo di riparare dev' essere attaccato qui alla cosa stessa: *Cum enim animalia quae noxam commiserunt, non ultra nos solent onerare quam ut noxae ea dedamus; multo magis ea, quae anima carent, ultra nos non deberent onerare, praesertim cum res quidem animales, quae damnum dederint, ipsae extent; aedes autem, si ruina sua damnum dederunt, desierint extare* (L. 7, § 1, ff. lib. XXXIX, tit. II).

Se, al momento della divisione della casa per piani, od a tutt' altra epoca, era stato convenuto del modo onde la casa sarebbe riparata o ricostruita, bisognerebbe agire conformandosi alla legge del contratto delle parti interessate.

Astrazion fatta di ogni convenzione intervenuta a questo soggetto, si dovrebbe decidere che l'uno dei proprietarî della casa non potrebb' essere impedito dall' altro o dagli altri, a farne solo la ricostruzione, supponendo che non si oppongano nè i regolamenti o gli ordini di polizia; atteso che il dritto di proprietà, non può essere paralizzato nelle mani dell' uno per lo rifiuto che l' altro avesse manifestato di concorrere alla ricostruzione dell' edificio.

Ma, in quest' ultima ipotesi, colui che vuole ricostruire solo, e senza il concorso dell' altro o degli altri, deve notificare il suo disegno a costoro, comunicar loro il suo piano di costruzione, citarli a prendere parte all' opera se essi lo giudicassero a proposito, far istanza per la loro comparsa e pel loro concorso al contratto da farsi coll' intraprenditore e gli operai, e quanto alla stima dei periti per le opere che si debbono eseguire; in tal modo egli si troverà in via di forzarli a rimborsargli la somma di queste spese, da che vorranno conservare la loro porzione su quest' edificio, atteso che *naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem* (L. 206, ff. *de regul. jur.*).

Ma per evitare questi diversi imbarazzi di procedura, e decidere su tutto in una volta, non si potrebbe ricorrere al mezzo della licitazione, la quale, rendendo l' aggiudicatario padrone di tutto il fondo, troncherebbe così tutte le difficoltà qui sopra enunciate?

Per la negativa, si dirà che la casa essendo stata precedentemente divisa, non vi può essere più quistione di licitarla tra i diversi proprietarî, poichè la licitazione dev' essere necessariamente anteriore ad ogni divisione; che per allontanarla si era convenuto di attribuire a ciascuno dei diversi comproprietarî la sua porzione del fondo in natura; che non si potrebbe ricorrere oggi forzatamente alla licitazione, senza violare la legge primitiva del contratto delle parti interessate: poichè nessuno dovrebb' essere ammesso a dimandarla contro la volontà degli altri.

Non ostante questi ragionamenti, si deve tenere per certo che l'azione in licitazione dev' essere qui ammessa da parte dell' una come dell' altra degl' interessati, poichè la legge (815 † 734) vuole che niuno potesse essere costretto a restare in comunione.

Colui che vuole ricostruire è ben interessato all' impiego di questo mezzo per allontanare tutte le contestazioni e gl' imbarazzi che egli potrebbe avere da parte dell' altro sulla estimazione dei lavori che egli avrebbe fatto eseguire nell' interesse comune.

Colui che non vorrebbe ricostruire, avrebbe un interesse più potente ancora per dimandare la licitazione prima di ogni ricostruzione alla quale egli non vorrebbe in verun modo partecipare, poichè altrimenti si potrebbe metterlo nell' alternativa o di abbandonare i suoi dritti sul fondo, o di concorrere ai lavori che si debbono eseguire.

Invano si dice che essendovi stata già una divisione precedentemente fatta, non può più avervi luogo un'altra, nè per conseguenza provocare una licitazione là dove non vi ha più comunione di proprietà tra molti: perocchè la divisione di una casa, eseguita per piani, è talmente imperfetta ed incompleta, che si ha soltanto una divisione limitata all' uso della cosa, e non una divisione fondiaria del corpo stesso dell' immobile: vi ha gli accessorî affetti da una simile divisione, senza niente rinnovare nel principale.

Il principale, in fatti, consiste nel fondo, ne' muri maestri, nel legname e nella coperta, e nessuno di questi oggetti è stato diviso: bisogna dunque dire che il principale non è stato per nulla diviso, e che, l'accessorio dovendo seguire la sorte del principale, il tutto è restato nella comunione, in quanto che la quistione si versa sul materiale della cosa: e però non vi è stato realmente che l' uso di dividere.

Sezione II.

Dei dritti ed interessi che, pel proprietario del fondo, si attaccano immediatamente alla superficie del suolo.

703. Moltiplicità ed importanza di questi interessi. Dritti incorporali che si applicano alla superficie del terreno.
704. Designazione di questi dritti incorporali. Possibilità delle divisioni per istrati verticali ed orizzontali.
705. Ciò che sono le servitù reali. Esse sono immobili.
706. L' usufrutto è uno smembramento della cosa. I dritti di uso e di abitazione sono dritti di superficie.
707. Se a carico dell' usuario o del proprietario è la imposta fondiaria.
708. Quale è la natura del dritto stabilito con un affitto a vita.
709. Carattere dell' enfiteusi. Questa partecipa dell' affitto e della vendita.
710. Come partecipa dell' affitto e dell' alienazione, e come ne differisce.
711. Natura del dritto di superficie. *Fondo. Superficie.*
712. In qual modo il padrone della superficie è associato nel dominio della cosa.
713. Ciò ch' è il dominio risolubile; come partecipa dell' affitto e della vendita. Sua sostanza. Leggi che lo regolano.

---

703. Quasi tutti i vantaggi che il proprietario trae dal suo fondo si attaccano alla superficie.

È ivi che il lavoratore fa le sue seminazioni e raccoglie le sue messi.

È là che raccoglie il fieno ed i foraggi che sono necessarî al nutrimento dei suoi bestiami.

È là che il vignaiuolo pianta e coltiva la vite per percepirne le uve e ricavarne il vino.

È là che si stabiliscono e coltivano i giardini da cui si ricavano i camangiari che servono a nudrirci più piacevolmente.

È là che il proprietario fa le piantagioni di alberi fruttiferi da cui raccoglie i più deliziosi prodotti.

È là che crescono e si riproducono gli alberi di foresta che servono all' uso del fuoco ed alla costruzione de' nostri edificî.

È là, in breve, che si costruiscono le case che servono ad albergare, e tener al coverto gli uomini del paese ed i loro animali domestici, come anche a raccogliere e conservare i frutti, e raccolti destinarli a servire di nutrimento sia agli uomini, sia ai loro bestiami.

Ma siamo ancora lontani di terminare tutto ciò che dobbiamo dire nella presente sezione: vi sono dei dritti incorporali che partecipano della qualità d' immobili, siccome si applicano alla superficie del terreno, e di cui dobbiamo parlare ancora più o meno brevemente, senza di che non avremmo trattato a fondo la materia che si presenta qui alle nostre investigazioni.

704. Primieramente, sulla superficie si mostrano o si rilevano le diverse qualità del fondo, come la fertilità, la salubrità e l' ampiezza, come ancora il genere di produzioni, alle quali egli è adatto; e questi sono gli oggetti di altrettanti dritti che si attaccano al tutto: *Quid aliud sunt jura praediorum, quam praedia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo?* (L. 86, ff. *de verb. significat.*)

Ma, oltre a sì fatte qualità, che sono l' opera della natura, ve ne sono delle altre che sono d' istituzione umana, di cui le principali sono:

I dritti di servitù o di servigî fondiarî;

I dritti di usufrutto, di uso e di abitazione;

I dritti di fitti a vita;

Il dritto di enfiteusi;

Il dritto generale di supercie propriamente detto;

E i dritti derivanti dai dominî risolubili.

Fino a che i dritti di quest' ultima categoria non sono stati in solido alienati, restano confusi, e fanno una stessa cosa col fondo nelle mani del suo proprietario; o piuttosto essi sono a crearsi, come non avendo ancora ricevuto la loro esistenza civile propria e particolare; ma essi non possono essere separati dall' immobile, e ricevere civilmente la loro esistenza a parte, senza operare una deteriorazione o diminuzione nella superficie del fondo; e però lo stabilimento dovrà esserne fatto col consenso di colui che è il padrone del fondo.

Prima di entrare nell' esame di ciò che diremo su questi diversi dritti, vi è qui un' osservazione generale a farsi, ed invitiamo il lettore a non perderla di vista: siccome un fondo può essere diviso per istrati verticali, aggiudicandone all'uno la porzione che sta a dritta o dal lato orientale, ed all' altro la porzione che sta a sinistra o dal lato occidentale, in simil guisa si può ancora dividere un fondo per istrati orizzontali, accordandone all' uno, per sua porzione, il letto superficiale del suolo che ne costituisce la superficie, e cedendone all'altro lo strato interno che è coverto dal letto della superficie.

Quantunque non sia cosa ordinaria far divisioni di terreno conformemente a questo secondo modo, nondimeno si veggono esempî nelle case che sono state divise per istrati orizzontali, in modo di aggiudicarne il pianterreno all' uno, ed il piano superiore all' altro; e nei casi di concessione di miniere, la divisione de' fondi che le racchiudono non si fa altrimenti: poichè il proprietario antico della pos-

sessione ne conserva interamente la superficie, mentre che il concessionario della miniera acquista il corpo della miniera che è al di sotto, e l'acquista come un immobile che, separato civilmente dalla superficie, è una vera proprietà immobiliare, suscettiva di essere gravata d'ipoteca indipendentemente dalla superficie.

Si stabilisce, per l'atto di concessione, una sì fatta separazione civile ed indipendenza di dritti tra l'immobile superficiale e l'immobile sotterraneo, in guisa che le ipoteche anticamente stabilite sul corpo intero della possessione, riguardano solamente la proprietà superficiale; laddove il corpo della miniera, benchè suscettivo d'ipoteche particolari per l'avvenire, è affrancato pel passato; ma quanto a ciò ne parleremo in seguito, trattando specialmente delle miniere.

Veniamo al presente ai diversi dritti che abbiamo indicati di sopra come aderenti alla superficie.

705. I dritti di servitù reali consistono negli attributi dei fondi ai quali esse sono dovute, o nelle qualità rispettive di fondo dominante e di fondo serviente, comparativamente l'uno all'altro.

Come qualità dei fondi ai quali esse si applicano sia attivamente sia passivamente, e con le quali esse passano naturalmente tra le mani di tutti i possessori del fondo che ne sono dotati o affetti, esse non partecipano per niente della natura dei mobili. Conseguentemente si possono collocare nella classe degl'immobili (526 + 449): donde risulta che in colui che vuole consentire allo stabilimento di una servitù nel suo fondo, come in colui che vuole rinunciare al vantaggio di una servitù stabilita in favore del suo immobile, bisogna la stessa capacità richiesta per alienare il fondo medesimo, senza di che vi sarà nullità nella convenzione.

Le servitù sono delle qualità superficiali degl'immobili, poichè esse sono stabilite per andare e venire sulla superficie dei fondi, e traversarli in diverse direzioni, secondo la necessità della coltivazione del suolo. E però, non ostante che il padrone del fondo potesse, in tesi generale, fare al di sopra tutte le costruzioni che egli giudicasse convenevoli ai suoi interessi, bisogna nondimeno che ciò sia senza pregiudizio dell'esercizio delle servitù (552 + 477) di cui il suo podere può essere gravato.

Ma benchè le servitù debbono essere collocate nella classe dei dritti immobiliari, tuttavia, considerandole in se stesse, vi si possono sempre vedere dei dritti incorporali privati della realtà fisica dei corpi immobili: il che ha fatto dire al giureconsulto romano che non si può stabilire una servitù sopra di un'altra come si potrebbe stabilire sopra una eredità che ha materialmente la natura del fondo: *Quia servitus servitutis esse non potest* (L. 1, ff. *de usu et usufruct. legato*, lib. XXXIII, tit. II). Ma ciò deve intendersi soltanto di una servitù fondiaria, poichè niente impedisce che si accordi a qualcuno l'uso personale di un dritto di passaggio sul fondo altrui, senza che questo passaggio sia stabilito, come servitù reale, per il vantaggio di un altro fondo; ed in questo caso il dritto essendo accordato alla persona dell'usuario, niun altro potrà rivendicarne il godimento, e non si estenderà al di là della sua morte.

706. L'usufrutto consiste nel dritto di godere di una cosa di cui un altro ha la proprietà: è dunque uno spogliamento superficiale operato sulla cosa, che, per ciò, si trova scemata pel padrone, nelle mani di cui essa resta temporaneamente privata di tutti i piaceri e vantaggi attaccati al suo godimento.

La costituzione di usufrutto importa adunque una divisione o smembramento del dominio della cosa, di cui il proprietario ritiene la nuda proprietà, laddove l' usufruttuario ottiene nella sua parte tutti i vantaggi superficiali del godimento; e, siccome le parti debbono essere della stessa natura del tutto che esse insieme compongono, bisogna dire che l' usufrutto stabilito sopra un fondo è un immobile, come essendo una parte superficiale della possessione; in conseguenza può essere gravato d'ipoteca pel tempo della sua durata (2118 + 2994), e spetta all' usufruttuario di sopportare il carico delle imposte fondiarie (608 + 533), come che gode dei frutti del dominio superficiale; ma bisogna dire ancora che, se si viene a scoprire un tesoro nel fondo, il padrone diretto deve avere la parte che la legge (716 + 636) attribuisce al proprietario del fondo nel quale questo dono della fortuna è stato trovato.

I dritti di uso e di abitazione, sono ancora dei dritti superficiali, poichè essi consistono nel godimento che si esercita sulla superficie del fondo; ma, quantunque simili ai dritti di usufrutto sotto certi rapporti, non sono intanto assolutamente di una natura identica a quelli. Essi sono più rigorosamente attaccati alla persona dell' usuario, poichè non si estendono al di là dei suoi bisogni: in conseguenza non possono essere alienati dall' uno all' altro, nè gravati d'ipoteca a profitto dei terzi.

707. Ma che si deve decidere per quel che riguarda all' imposizione fondiaria di un fondo gravato di un dritto di uso verso un terzo? Spetta al proprietario, o all' usuario, pagare si fatto carico?

Se l' usuario assorbisse tutti i frutti del fondo per soddisfare ai suoi bisogni, stimiamo che spetta a lui di pagare la contribuzione; e dovrebbe ancora restare solo obbligato anche quando dopo il pagamento di questo debito finanziero non resterebbe più nella rendita del fondo come soddisfare a tutti i suoi bisogni personali; poichè ciò è un carico fondiario, ed il proprietario, estraneo al godimento dell' immobile, non dovrebbe soffrire il carico che lo affetta.

Se, al contrario, l' usuario non assorbisse tutti i frutti del fondo, spetterebbe al proprietario pagare l' imposizione, o in tutto se la parte della rendita da lui percepita fosse bastante per ciò, o fino alla concorrenza di quello che percepisce di rendita, se non si trovasse bastante a pagare il tutto; atteso che, da una parte, l' usuario deve ottenere tutto quello che gli è stato concesso, quando vi è il mezzo di soddisfarlo col prodotto del suolo; e che, d' altra parte, il dritto di uso essendo il debito del godimento del fondo, colui che è proprietario della possessione, non dovrebb' essere personalmente tenuto a fornire un supplemento a ciò che può mancare nel prodotto del suolo per soddisfare ai bisogni dell' usuario.

708. L' affitto a vita è quello che è stato stipulato per tutta la durata della vita dell' affittaiuolo, col carico di pagarne annualmente il prezzo alle scadenze convenute.

Le mutazioni, sia di proprietà, sia di godimento, che hanno luogo in fatto di possessioni, interessano eminentemente il tesoro pubblico, in proporzione dei dritti che ne percepisce: e però, ed anche nella veduta di allontanare tutto ciò che potrebbe avere qualche affinità colle antiche istituzioni feudali, i nostri legislatori moderni hanno interdetto l' uso degli affitti perpetui. Intanto, ai termini dell' articolo 1° della legge del 29 dicembre 1790, un affitto può esser ancora stipulato a vita, eziandio su più teste, *purchè però esse non eccedessero il numero di tre.*

Ma qual è la natura del dritto stabilito per un affitto a vita? L'affittajuolo acquista un vero *jus in re* sul fondo, avuto riguardo al lungo godimento di cui la concessione gli è stata fatta? O ha egli solo delle azioni personali a far valere verso il proprietario, come garante della esecuzione della loro convenzione? In altri termini, l'affittaiuolo per affitto a vita si trova investito di un dritto reale di superficie sul fondo, come lo sarebbe un usufruttuario? Dev'egli avere, come l'usufruttuario, le azioni reali possessorie per respingere le turbative che i terzi potrebbero portare al suo godimento?

Noi crediamo che si debba adottare l'affermativa intorno a sì fatta quistione, e dire che l'affittaiuolo a vita acquista sul fondo un dritto reale come quello di usufrutto, atteso che sarebbe assurdo il pretendere che un titolo oneroso in virtù del quale si paga il prezzo della cosa, non producesse all'acquirente lo stesso vantaggio che se egli lo ricevesse a titolo lucrativo, come per un testamento od una donazione; che in conseguenza il godimento a vita risultante da un affitto dev'essere della stessa natura di quello che fosse prodotto da un testamento od una donazione: quindi bisogna dire che, nell'uno come nell'altro caso, è un dritto fondiario egualmente immobiliare, suscettivo d'ipoteca e delle azioni possessorie a profitto dell'affittaiuolo, pel tempo della sua durata.

709. L'enfiteusi (1) è un'istituzione anticamente inventata nella doppia veduta di attaccare dei coloni a certe terre, e di giungere più sicuramente a far migliorare da'medesimi i fondi a loro concessi sotto condizione.

(1) TROPLONG, nel suo *Commento di Locazione*, è entrato quanto all'enfiteusi in estesi ragguagli.

L'enfiteusi è dunque un contratto pel quale il proprietario di un immobile cede ad un altro il godimento, col carico a colui che riceve il fondo di procurarvi miglioramenti, ed in oltre di pagare al padrone diretto un modico canone annuale.

Altrevolte gli affitti enfiteutici erano stabiliti a perpetua durata, il che caratterizzava soprattutto la traslazione del dominio utile, che l'enfiteuta acquistava per questo modo; ma oggigiorno, o dopo la promulgazione della legge del 29 dicembre 1790, già citata prima, è proibito di stipulare in Francia enfiteusi per un tempo *al di là di novantanove anni*.

Su che giova osservare che questa legge non avendo fatto che assegnare un termine all'enfiteusi, senza cambiarne altrimenti il carattere, è sempre secondo i principî dell'antico dritto che se ne deve determinare la natura sotto tutti i rapporti oltre quello della sua durata e delle conseguenze inerenti a questa abbreviazione.

Benchè l'enfiteusi partecipi dell'affitto e dell'alienazione del fondo, forma nulladimeno una specie particolare che non dev'essere confusa nè coll'uno nè coll'altra: *Jus emphyteuticarium neque conductionis, neque alienationis esse titulis adjiciendum, sed hoc jus tertium esse constituimus, ab utriusque memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum... in quo cuncta quae inter utrasque contrahentium partes super omnibus, vel etiam fortuitis casibus, pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri* (L. 1, cod. *de jure emph.*, lib. IV, tit. LXVI).

Ma, quantunque l'imperatore romano abbia voluto assegnare a questo contratto una natura particolare, non è meno vero il dire che partecipa sommariamente e dell'affitto, e

dell' alienazione del fondo che è così conceduto.

710. L' enfiteusi partecipa dell' affitto in ciò che colui il quale riceve il fondo, si obbliga a pagare all' affittatore un canone o prezzo annuale, come nel caso della locazione, e che per mancanza di aver soddisfatto a questa obbligazione per due anni, egli può essere espulso e privato del fondo che aveva ricevuto (L. 2, cod. *de jure emph.* lib. IV, tit. LXVI); ma essa ne differisce d' altronde sotto due punti di veduta: 1° in quanto che basta all'affittaiuolo ordinario di conservare il fondo nello stato in cui l' ha ricevuto, e che gli è dovuta una ricompensa quanto ai miglioramenti che può avervi fatto, laddove l' enfiteuta è tenuto di migliorare la possessione senza speranza di ricompensa nella sua uscita; 2° l' enfiteusi differisce ancora dall' affitto ordinario in quanto che nel caso di una o più annate di sterilità, se la perdita risultante da sì fatta cagione non fosse stata compensata da altre annate di abbondanza, l' affittaiuolo ordinario può dimandare una riduzione del prezzo del suo affitto (1769 + 1615), mentre che l' enfiteuta non ha lo stesso vantaggio. (Ved. in Perezio, *de jure emphyteutico*, cod. lib. IV, tit. LXVI, n° 13.)

L' enfiteusi partecipa di un contratto di alienazione trasferendo il dominio utile del fondo enfiteutico tra le mani dell' enfiteuta, che vi si trova associato per le sue migliorazioni, e che può, alla sua volta, cederlo ad un altro acquirente che gliene pagherà il prezzo; ma allora il contratto di questa quasi alienazione dev' essere antecedentemente comunicato all'affittatore, che è il padrone della rendita, e che può ritenere il fondo e i dritti del primo enfiteuta per lo stesso prezzo che si è offerto dal secondo enfiteuta all' acquirente (L. 3, cod. d. tit., *de jure emphyteut.*)

Si vede da ciò che il dritto di enfiteusi è ben anche, come quello di usufrutto o di affitto a vita, un dritto reale e fondiario, che si attacca come essi alla superficie del suolo così conceduto, e che per conseguenza è un dritto immobiliare suscettivo di essere ipotecato, e comportante l' esercizio di tutte le azioni possessorie in profitto dell' enfiteuta.

711. Il dritto di superficie, quando è integrale e perfetto, è il dritto di rivendicare a titolo di padrone, sul fondo il cui interno appartiene ad un altro, tanto le case e costruzioni che vi sieno stabilite, quanto gli alberi e le piante che vi crescono, per disporne come proprietario della superficie del suolo, e di ciò che vi si trova accessoriamente unito.

Per concepire l' idea del dritto di superficie, bisogna idearsi una divisione di fondi che fosse stata fatta per un piano orizzontale, concepito nella veduta di attribuire all' uno la proprietà del di sopra, e di lasciare all' altro la proprietà del di sotto, come allorchè uno divide una casa in maniera da aggiudicare il piano all'uno ed il pianterreno all' altro, o come accade ancora, nella concessione di una miniera, che il concessionario acquista solo l' interno del fondo, mentre che l' antico padrone della totalità del fondo ritiene solo la proprietà della superficie.

Senza dubbio una simile divisione è conforme all' ordine naturale delle cose, secondo il quale la superficie deve cedere al fondo; ma basta che non cagioni niente d'impossibile, nè di contrario alle leggi od ai buoni costumi, ond' essere eseguita come ogni altra convenzione sopra interessi o cose che sono a libera disposizione dell' uomo.

Il dritto di superficie può abbracciare tutto ciò che sta o che è piantato sul fondo, vale a dire tutte le case

che sono stabilite e tutte le piante che crescono sul suolo, siccome egli non può comprenderne che una parte: di maniera che questo dritto può appartenere ad uno quanto agli alberi soltanto, e ad un altro quanto alle erbe che sono il prodotto del fondo.

Bisogna, nella costituzione del dritto di superficie, distinguere due cose che sono la massa del fondo che resta al proprietario primitivo del tutto, e la superficie, che cede al padrone di essa.

Ma bisogna osservare ancora che la superficie comprende essa stessa due cose costitutive della sua propria natura.

Comprende da prima la costruzione incorporata al fondo, e i prodotti che la natura fa nascere sul suolo, sia in frutti naturali, sia in frutti industriali.

Comprende in secondo luogo una partecipazione al dritto di proprietà fondiaria del suolo stesso, poichè è il fondamento senza del quale la superficie non potrebbe realmente essere concepita nell' idea: *Aedes ex duobus constant: ex solo et superficie* (L. 23, ff. *de usurpat.*, lib. XLI, tit. III).

712. Si vede da ciò che il padrone della superficie si trova positivamente associato nel dominio del fondo, poichè, da una parte, egli ne ha il godimento, e dall' altra, ha ancora un dritto di partecipazione alla proprietà del terreno.

È per questa ragione che, nei luoghi ove il contratto di superficie è praticato, il padrone della superficie è chiamato *domanier*, e si dà al proprietario del terreno il nome di *trefoncier*: in conseguenza di che egli dovrebbe aver dritto al tesoro trovato nel fondo, o per ritenerlo in totalità se egli l' avesse trovato, o per rivendicare la parte che la legge accorda al proprietario, quando è un altro che ne ha fatto la scoverta.

Così la superficie è veramente una proprietà immobiliare perpetuamente trasmissibile agli eredi di tutti i gradi del superficiario: *Veniunt in judicium familiae erciscundae praedia quae nostri patrimonii sunt, sed etiam vectigalia vel superficiaria* (L. 10, ff. lib. X, tit. II).

Il superficiario è ammesso all' uso di tutti gl' interdetti possessori per la conservazione del suo godimento: *Tuetur itaque praetor eum qui superficiem petiit, veluti uti possidetis interdicto* (L. 1, § 2, ff. lib. XLIII, tit. XVIII).

Egli può vendere, donare, o legare la sua superficie a profitto di un terzo estraneo alla proprietà dell' interno del suolo: *Sed et tradi posse intelligendum est: ut et legari et donari possit* (D. l. 1, § 7, ff. lib. XLIII, tit. XVIII). E se la superficie appartiene a molti, essa è suscettiva di divisione, come ogni altro podere: *Et si duobus sit communis, etiam utile communi dividundo judicium dabimus* (D. l. 1, § 8, ff. *eod.* lib. XLIII, tit. XVIII). In breve, la superficie è suscettiva di esser gravata di usufrutto e delle diverse servitù fondiarie, come i fondi ordinarî (D. l. 1, § 6 e 9, ff. lib. XLIII, tit. XVIII.)

713. Esiste in tre dipartimenti della Francia, che sono quello di Côtes-du-Nord, quello del Morbihan e quello del Finistère, un genere di superficie che vi è stato ammesso da tempo immemorabile, e che si chiama *affitto a convenzione*, o *affitto a dominio risolubile*.

La costituzione del dritto superficiale che si effettua con gli affitti a convenzione, risulta da ciò che questi affitti sono di una natura mista la quale partecipa insieme dell'affitto e della vendita.

Il proprietario affitta il suo fondo per un tempo determinato a profitto

di un colono, mediante un prezzo annuale e modico; ed egli vende, per questo istesso atto, a questo medesimo colono gli edificî e superficie che esistono su questo fondo, sotto la condizione che il colono non potrà essere espulso dal suo affitto senza anticipatamente rimborsarlo, previa estimazione degli edificî e superficie che esisteranno all'epoca della sua uscita, e secondo il valore che essi avranno allora.

S'intendono per edificî e superficie venduti al colono, le case e ricinti e tutti gli oggetti che l'arte ed il lavoro dell'uomo hanno elevati sulla superficie del suolo.

Gli alberi di foresta non fanno punto parte delle superficie cedute al colono; ma gli alberi fruttiferi piantati dall'uomo sono superficie appartenenti al colono, eccetto però i noci ed i castagni.

Per questo atto di associazione misto tra il proprietario ed il suo affittaiuolo, questi si trova caricato di tutti i mantenimenti e riparazioni delle superficie; ne deve aver cura come cose proprie; e l'interesse personale che vi ha, sapendo che ne ritirerà tutto il valore alla sua uscita, è il più possente stimolo di garentia pel proprietario, che, d'altronde, si trova sbarazzato di tutte le cure di mantenimento del suo podere.

Dalla definizione dell'affitto a convenzione che testè si è data, risulta, dice M. Carrè, dotto professore nella facoltà di Rennes, che tre cose ne formano la sostanza:

1° Ritenzione della proprietà fondiaria o diretta da parte del proprietario, che si chiama, per questa ragione, proprietario fondiario.

2° Acquisto degli edificî e superficie in profitto del colono, con facoltà di godere del fondo pagandone una rendita annua: chiamato perciò colono.

3° Facoltà di congedare o cacciar via il colono, rimborsandolo degli edificî e superficie: condizione che è propria a questo genere di atto, e che ha fatto dare a questa istituzione il nome di *dominio risolubile*.

Donde risulta che questo contratto è un atto misto, nel quale la convenzione dell'affitto predomina, in quanto che la vendita degli edificî e superficie è risolubile.

La materia dei dominî risolubili non era altre volte retta da antiche usanze che si chiamavano *usements*, secondo il linguaggio ammesso nelle località dove quest'affitto era praticato. Oggigiorno le regole si trovano nella legge del 6 agosto 1791, che forma lo stato attuale della nostra legislazione su questo soggetto.

Questa legge, che aveva mantenuto, come doveva essere, i proprietarî fondiarî ed i coloni ciascuno nei loro dritti rispettivi, fu abrogata da un decreto del 27 agosto 1792, e da un altro del 17 luglio 1793, che, in questo tempo di esaltazione rivoluzionaria contro la feudalità, avevano confuso le rendite dovute dai coloni coi canoni feudali; ma, per una legge del 9 brumaio anno VI, la disposizione di quella del 6 agosto 1791 è stata richiamata in vigore, ed i proprietarî sono stati reintegrati nei dritti di cui essi erano stati barbaramente spogliati. (Si può riscontrare ancora l'avviso del consiglio di Stato del 4 termidoro anno VIII).

RICAPITOLAZIONE E TRANSIZIONE.

Abbiamo veduto più sopra che ai termini dell'articolo 552 + 477 del codice civile, la proprietà immobiliare del suolo *importa la proprietà del di sopra e del di sotto*. Abbiamo in seguito indicato, nelle due sezioni del presente capitolo, i diversi attributi e vantaggi della proprietà fondiaria, sia per quel che riguarda lo spazio aereo che è al di

sopra, sia in quanto che si attacca più o meno fisicamente e materialmente alla superficie del fondo. Abbiamo veduto quali sono le specie di dritti utili che il proprietario del fondo può distaccarne, arrestandosi però alla superficie e di quante maniere egli può modificare la superficie del suo podere.

Attualmente cercheremo di penetrare fino all' interno del fondo, per discoprirvi, secondo il linguaggio delle leggi, quali sieno i dritti del proprietario nel *di sotto:* e ciò formerà la materia dei capitoli seguenti, dove tratteremo delle mine e miniere, dopo aver parlato brevemente dei materiali più ordinarî che si trovano in tutti gli scavamenti, e che sono a libera disposizione dei proprietarî dei terreni.

CAPITOLO XXIII.

DEI VANTAGGI ED EMOLUMENTI CHE IL PROPRIETARIO PUÒ LIBERAMENTE PERCEPIRE MERCÈ GLI SCAVAMENTI CHE SI PRATICASSERO NEL SUO FONDO, OVVERO CHE NON AVESSERO PER OBBIETTO NÈ DI TROVAR MINIERE NE MINE PROPRIAMENTE DETTE.

714. Il dritto di proprietà, quanto agli scavamenti, meno esteso rispetto agli emolumenti ordinarî del suolo. Estrazioni a cielo aperto.

---

714. Gli emolumenti che un proprietario può ritrarre dagli scavamenti praticati nel suo fondo sono senza numero determinato, avuto riguardo all' infinita varietà dei materiali che si trovano nel seno della terra.

Civilmente parlando, le materie estratte dall' interno del fondo si ripartiscono in più classi, secondo che la legge positiva ne ha sottomessa l' estrazione o l'uso a condizioni e regole speciali, o che il legislatore ha voluto lasciar il tutto a libera disposizione dei proprietarî della superficie.

Gli emolumenti che sono racchiusi nel seno della terra, e di cui i proprietarî della superficie non hanno la libera ed intera disposizione, si rapportano alle miniere e mine propriamente dette, che, avuto riguardo alla loro alta importanza pei bisogni della società, sono sottomesse, nei loro scavamenti, a regole del tutto particolari.

Se, per l' articolo 552 + 447 del codice civile, il legislatore enuncia primamente che *la proprietà del suolo importa la proprietà del di sopra e del di sotto*, si vede, dallo sviluppo che egli aggiunge a questa disposizione generale, che se il proprietario può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che giudica a proposito, e trarre da questi scavamenti tutti i prodotti che essi possono fornire, è solamente *salvo le modificazioni resultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere* e dalle leggi e regolamenti id polizia: perocchè, avuto riguardo all' interesse pubblico che si attacca al governo delle mine, il dritto di proprietà, non essendo così libero ed arbitrario in fatto di mine come rispetto agli emolumenti ordinarî del suolo, è sottoposto a regole del tutto speciali, siccome vedremo da ciò che segue.

La specialità delle regole concernenti lo scavamento delle mine e miniere si rapporta ancora qualche volta imperfettamente ed accidentalmente a quello delle cave di pietre e di materie combustibili; perciò noi le comprenderemo tra i diversi soggetti di cui anderemo successivamente ad occuparci nei seguenti capitoli.

Qui ci contenteremo d' indicare in poche parole ed in generale le specie di emolumenti che possono essere tratti dal seno della terra, e che sono alla più libera disposizione dei proprietarî della superficie.

In questa classe generale, che noi mettiamo da prima, si debbono comprendere le estrazioni, fatte a cielo aperto, dei materiali ordinarî consistenti in terra, ciottoli, pietre, macigni, pietre da calce o cemento, sabbia, marna ed altri oggetti quanto ai quali le leggi non hanno statuita alcuna disposizione speciale, nè per assoggettarne l'estrazione a regole particolari, nè per destinare le materie che ne fossero estratte a qualche uso o impiego per causa di utile pubblico.

Per quel che concerne gli emolumenti numerosi di questa prima classe, i proprietarî del suolo da cui li traggono o li fanno trarre, restano sotto la protezione del dritto comune, che ne garantisce loro interamente la proprietà e la libera disposizione; ma, accordando loro la più gran libertà su questo punto, le regole del dritto comune vogliono ancora ed imperiosamente che tutti gli scavamenti praticati in un suolo qualunque, sieno fatti e diretti in guisa da non causare alcun danno ad altri, sotto pena di rispondere di tutti i sinistri che potrebbero esserne il risultato (Ved. l'art. 2 della legge del 28 luglio 1791) (1).

(1) *Giurisprudenza.* — Il proprietario del suolo può scavare il suo fondo nel quale si trova una sorgente, senza che il vicino, che godeva di questa sorgente, potesse dolersene (15 gennaio 1835. Req. DALLOZ, P. 35, 1, 105).

— Il proprietario di un fondo non può usare della facoltà naturale che gli appartiene, di fare scavamenti sul suo terreno, e di tagliare ancora le vene sotterranee di una sorgente che sgorga in un fondo, allorchè questo proprietario è obbligato, come possessore di un altro fondo, di mantenere un canale destinato a condurre le acque nel fondo vicino. In ogni caso, una tal decisione resa per interpetrazione del contratto che lega le parti, non può dar luogo a cassazione (19 luglio 1837. Cass. di Francia. SIREY, 1837, 1, 684. — Nello stesso senso, SIREY, 35, 1, 957; — 36, 1, 819.)

— La proprietà del di sotto, per esempio di una cava di pietre, non include quella del di sopra. Così la proprietà della superficie può essere dichiarata appartenere ad una parte, benchè questa riconoscesse che la proprietà del di sotto appartenga al suo avversario (7 maggio 1838. Cass. di Francia. SIREY, 1838, 1, 719).

CAPITOLO XXIV.

DELLE MINIERE, DEGLI STABILIMENTI DI FUCINE DESTINATI ALLA LORO MANIPOLAZIONE; DELLE CAVE DI MATERIE COMBUSTIBILI, E DELLE CAVE DI PIETRE (2).

715. Servitù imposte ai fondi che le contengono a causa di questi prodotti. Divisione della materia.

---

715. Per quel che riguarda gli oggetti indicati in questo titolo, i proprietarî del fondo non sono più sotto la sola protezione del dritto comune, che loro permette di agire e disporre secondo il loro libero arbitrio. Salvo qualche differenza, e secondo la diversità delle materie, essi sono al contrario forzati a soffrire il giogo della servitù imposta ai loro fondi quanto agli usi locali ed alla disposizione delle materie che la Provvidenza ha rinchiuso come in un gran serbatoio, per soddisfare ai bisogni generali del paese.

Gli oggetti compresi in questa seconda classe generale si trovano ripartiti in diverse categorie dalla legge del 21 aprile 1810, che statuisce quanto a ciò nei termini seguenti:

(2) I principî della legislazione sulle miniere sono stati commentati più ampiamente nel *Trattato sulla legislazione delle miniere*, ecc. per A. DELEBECQUE, in-8° compatto, 2 vol., Brusselles, 1836 e 1837. Egli era impossibile di trasfondere questo lavoro nelle osservazioni di PROUDHON, al quale si può rinfacciare di non aver punto ricorso alle discussioni che hanno preparato il progetto della legge del 1810.

« Art. 1°. Le masse delle sostan- « ze minerali o fossili rinchiuse nel « seno della terra, o esistenti sulla « sua superficie, sono classificate, « relativamente alle regole dello sca- « vamento di ciascuna di esse, sotto « le tre qualificazioni di mine, mi- « niere e cave di pietre. »

Non ci occupiamo ancora qui delle mine, le quali a causa della loro più grande importanza, formeranno il soggetto speciale del capitolo seguente.

« Art. 3. Le miniere comprendono « i minerali di ferro di alluvione, le « terre piritose adatte ad essere tra- « sformate in solfato di ferro, e le terre « alluminose e le combustibili. ».

« Art. 4. Le cave di pietre racchiu- « dono le pietre lavagne, le pietre bigie, « ecc., ecc., secondo l'enumerazione « che sarà fatta qui appresso. »

Queste enunciazioni ci conducono a dividere questo capitolo in cinque sezioni, per parlare successivamente e specificatamente:

Delle terre piritose e alluminose; — delle miniere di ferro di alluvione; — delle fucine e macchine destinate al loro scavamento; — delle miniere di materie combustibili; — e delle cave di pietre.

Sezione Prima.

Delle terre piritose e alluminose.

716. Che s'intende per queste. Regole per il loro scavamento. Indennità al proprietario del suolo giudiziariamente stabilita.

---

716. I naturalisti e i mineralogisti danno il nome di terre piritose a quelle che si trovano adatte ad essere convertite in solfato di ferro o in ferro mineralizzato dal solfo; e la denominazione di terre alluminose alle argille con le quali si fa precipitare l'allume.

Queste sorte di terre possono racchiudere nel loro seno una grande varietà di elementi di cui fossero state più o meno abbondantemente impregnate dalle opere della natura, e possono farsi molte sperienze fisiche per ottenere la scoverta dei differenti elementi primitivi che non ancora si fossero osservati; ma è chiaro che la nostra semplice qualità di legista non ci permetterebbe di estenderci ciecamente ad un trattato d' investigazioni o sistemi di ricerche risguardanti queste diverse sostanze, nè ancora di valutare più o meno le ricchezze delle mine che possono risultarne o attaccarvisi.

La nostra opera si limita dunque ad indicar qui le disposizioni delle leggi positive su questa materia, il che brevemente eseguiremo.

I diversi obbietti di cui è qui quistione non possono essere, come le mine propriamente dette, posti sotto la rigorosa dipendenza dell'amministrazione pubblica; nulladimeno essi non sono assolutamente rilasciati al libero godimento e disposizione dei proprietarî del suolo nel quale si sono scoverti.

E primamente, le regole positive stabilite su questa materia vogliono:

Che lo scavamento delle miniere non possa legalmente istituirsi senza la permissione dell' amministrazione pubblica, che si dichiara qui in primo luogo per l' organo del prefetto, eccetto un ricorso al ministro (ved. gli art. 57 e 71 della legge del 21 aprile 1810);

Che la permissione accordata dalla autorità amministrativa determina i limiti dello scavamento, e prescrive per la legalità dell' esecuzione, le regole da seguirsi quanto alla sicurezza e salubrità pubblica: il tutto dopo aver consultato l' ingegnere delle mine, ed inteso il proprietario del terreno (ved. l'articolo 38, e il § 3 dell' istruzione ministeriale del 3 agosto 1810);

Che lo scavamento delle miniere e delle terre piritose ed alluminose di cui qui si tratta, non possa essere legalmente fatto senza la suddetta permis-

sione amministrativa, sia che esso abbia luogo per parte de' proprietarî dei fondi, sia per altri individui, previa licenza di questi proprietarî, atteso che l' amministrazione pubblica non può cessare di aver un interesse sociale nelle opere di sì fatta natura (art.71);

Che se lo scavamento è permesso ad un terzo sulla ricusa del proprietario di eseguirlo, è dovuto a questo, dallo scavatore, un' indennità che, in mancanza di accordo amichevole, dev' essere giudiziariamente fissata da periti.

Diciamo *giudiziariamente*, e non *amministrativamente* fissata: perocchè nella giustizia ordinaria si debbono portare le quistioni che possono aver luogo sulla esecuzione di sì fatta perizia, atteso che una simile contestazione può portarsi solo sugl' interessi puramente individuali del proprietario e dello scavatore, senza esservi alcun rapporto diretto coll' interesse pubblico;

Che generalmente le miniere debbono essere scavate a cielo aperto; e che esse rientrano nella classe delle mine propriamente dette, dal momento che questo modo di scavare cessa di essere possibile quanto a loro, e che bisogna, per giungervi, praticare degli anditi sotterranei: in guisa che allora, per poterne godere, egli è necessario di ricorrere ad un atto di concessione reale, come per potere scavare le vere mine (art. 68).

Sezione II.

Delle miniere di ferro di alluvione.

717. Divisione della materia.
718. Origine naturale del minerale di ferro di alluvione.
719. Quale è la natura legale di una miniera di ferro di alluvione? È mobile o immobile? Conseguenza quanto all'usufrutto ed alla comunione.
720. Se la miniera scoperta sul terreno di un terzo fosse data ad uno degli sposi, la comunione ne trarrebbe profitto senza ricompensa.
721. Dei dritti che appartengono al creditore ipotecario in caso di diminuzione di valore nel fondo ipotecato, con lo scavamento di una mina.
722. Sistema della legge per lo stabilimento delle fucine, e macchine necessarie alla manipolazione del minerale.
723. Come debb' essere conceduta dal governo la permissione di scavare le miniere di ferro di alluvione.
724. Considerazioni sul conflitto che dee sorgere tra l' interesse pubblico, l' interesse dei proprietarî del fondo, e quello dei maestri di fucina.
725. Del caso in cui il proprietario stesso scava la miniera.
726. È obbligato solo a fare la sua dichiarazione, la quale vale per permissione.
727. Egli può essere obbligato a scavare, o può decadere dal suo dritto per mezzo dei maestri di fucine vicine.
728. Formalità che si debbono adempiere da costoro. Loro obbligazione quanto alla superficie. Del conflitto d' interessi di parecchi proprietarî di fabbriche.
729. Del caso in cui uno di questi fosse nello stesso tempo proprietario del terreno, che contiene il minerale.
730. Come si giudica su' conflitti d' interessi, tra i maestri di fucine ed i proprietarî, relativamente alla compra del minerale. Testo degli art. 87-92 della legge del 21 aprile.
731. Questo minerale per essere venduto e consegnato debb' essere grezzo, ovvero di già lavato nella macchina.
732. Debbonsi rinnovare le perizie estimative del minerale, ogni volta che trattasi di farne delle consegne al padrone della ferriera?
733. Delle autorità competenti per decidere intorno alle controversie relative alle miniere di alluvione.

---

717. Quantunque quel che diremo in questa sezione, non possa essere di una grande estensione, nondimeno la serie delle nostre idee su questa materia ci conduce ad esaminarla come segue:

1° Qual è l' origine naturale della miniera di ferro di alluvione? N° 718.

2° Qual è la natura legale di questa miniera di alluvione? N° 719-721.

3° Come dev'essere provveduto allo stabilimento delle fucine necessarie alla manipolazione di questo stesso minerale? N° 722.

4° Come la permissione del dritto di scavarle dev'essere accordata? N° 723-729.

5° Come si deve decidere sulle contese d'interesse dei padroni delle fucine e dei proprietarî rispetto alla compera ed alla distribuzione del minerale che deve manipolarsi? N° 730-732.

6° Quali sono le autorità competenti per decidere sulle difficoltà che si rapportano a questa materia? N° 733.

718. Le miniere di ferro di alluvione consistono negli ammassi più o meno densi de' globetti o grani di metallo ritondate che si trovano in diversi luoghi, giacenti incrostati al terreno che li cela.

Questi grani, estratti dalle mine ove si trovano, essendo stati puliti per isbarazzarli di tutte le parti terrose, sono in seguito gittati ne' fornelli, ove il calorico ardente che vi è stabilito ed eccitato, li mette in fusione; e di là escono infine le ferracce che, arrossite in una fornace, e portate sotto il grosso martello della fucina, servono alla fabbrica dei migliori ferri.

Se si vuol rimontare all'origine delle cose, si è forzato di convenire che colui il quale dice *miniera* o *minerale* di ferro di alluvione, enuncia un corpo od una riunione di corpi la cui formazione richiede specialmente la cooperazione delle acque.

Ed in fatti i geologi c' insegnano, come l'esame un poco attento del globo lo dimostra, che le diverse regioni terrestri furono simultaneamente o successivamente ricoperte e dominate dalle acque. Una prova irresistibile di questo gran fenomeno si trova nelle conchiglie marine o pesci che si discoprono a grandi altezze sulle nostre montagne; e si vede da per tutto che il flusso e riflusso delle acque è concorso a dare la loro forma esterna alle montagne ed ai valloni, nelle catene delle quali si osserva una perpetua corrispondenza di angoli saglienti di rincontro ad angoli rientranti. E se vogliamo portare i nostri sguardi su oggetti meno elevati, e più vicini a noi, sopra oggetti più piccioli, di cui ci serviamo, e sui quali camminiamo ogni giorno, l' azione delle acque ci sembrerà di più in più irresistibilmente dimostrata.

Perchè i sassolini che si trovano alle rive del mare, o che noi tiriamo dal letto dei nostri fiumi, sono di forma rotonda? Perchè sono essi sempre lisci nella loro superficie, mentre che le pietre che tiriamo dalle nostre cave, sono sempre informi, sì scabre, sì angolose, e sì taglienti? I sassolini si sono così puliti pel rivolgimento che le acque hanno fatto loro soffrire; mentre che le pietre ordinarie, essendo restate in situazioni immobili, hanno dovuto conservare la loro natura informe.

Perchè in certe regioni, talvolta estesissime, come, per esempio, nel bacino di Digione, si trovano al di sotto della superficie delle terre vegetali, degli strati di sabbia i cui granelli, più o meno grossi, sono tutti rotondi e lisci all'esterno? È per la ragione che queste sabbie sono state così lisciate pel rivolgimento che le acque fecero loro soffrire allorchè la contrada della loro situazione attuale era coverta dal mare.

Rimontando fino a questa antichità diluviana, bisogna ricercare l'origine delle miniere, o dei minerali di ferro di alluvione, che si trovano in granelli rotondi, e riuniti in istrati, in certe regioni, come le sabbie più comuni si trovano in altre terre.

Prima di separare e mutilare i diversi continenti, e di produrre perciò gli scavamenti che dovevano de-

finitivamente servire di ricettacolo al mare, l'azione delle acque, agendo sulla superficie del globo, dovette produrre due effetti particolari per quel che riguarda al minerale di alluvione.

Il primo consisteva a far cadere in punto di contatto, o riunire e favorire la coagulazione delle molecole ferruginose e fusibili che la loro simpatia e la loro affinità chiamava ad identificarsi in un tutto.

Per il secondo, questi piccioli corpi, che la loro affinità tutta speciale univa insieme separandoli dalle molecole terrose, riceverono la loro forma rotonda, che è il resultato del loro rivolgimento operato dal flusso e riflusso delle acque.

719. In dritto, la miniera o il ferro di alluvione deve, nelle disposizioni che se ne possono fare, essere sottomesso al regime dei mobili o degl' immobili? Ecco la quistione.

Se si considera la miniera come corpo e nel suo tutto, o in qualcuna delle sue parti fondiarie di mina, egli è evidente che si deve collocare nella classe degl' immobili, poichè essa fa parte della possessione dove la Provvidenza l'ha creata.

Ma se ci arrestiamo a considerare il minerale che ne è stato distaccato, troviamo soltanto dei materiali puramente mobili. (Ved. l'art. 9 della legge del 21 aprile 1810).

Se il fondo in cui trovasi la miniera è stato gravato d'ipoteca, ed in seguito pignorato a richiesta del creditore, noi crediamo che ad esempio di ciò che si pratica quanto ai frutti del fondo ipotecariamente sequestrato, si deve, rispetto al minerale che fosse stato estratto posteriormente alla denunzia del sequestro al debitore, applicare la regola stabilita dall'articolo 689 del codice di procedura+22 della legge del 29 dicembre 1829, e comprendere questo minerale nella vendita, come se fosse un frutto ordinario, per distribuirne il prezzo, con quello dell' immobile, per ordine d' ipoteca.

Ai termini dell'articolo 598+523 del codice civile, l' usufruttuario gode, come lo stesso proprietario, delle mine e cave di pietre che sono già in iscavamento nell' atto del principio del suo usufrutto; ed egli non ha alcun dritto alle mine e cave di pietre non ancora aperte, nè alle miniere di materie combustibili il cui scavamento non è ancora cominciato.

Risulta da ciò che allorchè si tratta di una miniera scoverta e messa in iscavamento nel fondo di una persona che viene in seguito a maritarsi sotto il regime di comunione, e che dopo la morte di uno degli sposi o la loro separazione dei beni, si arriva alla liquidazione della loro comunione, si deve seguire la regola stabilita sia dall' articolo 598 + 523 testè citato, sia dall' articolo 1403 + ab. del codice, secondo i quali l' usufruttuario, che è qui in comunione, gode delle miniere di già aperte nell' atto della celebrazione del matrimonio; ma che quanto a quelle che erano state aperte e messe in iscavamento dopo l' unione degli sposi o durante il loro matrimonio, i prodotti non ne cadeno nella comunione, salvo la ricompensa o indennità dovuta allo sposo proprietario del terreno.

La ragione di questa doppia decisione, è che il prodotto che si ricava da questa miniera o da una cava di pietre non è per nulla un frutto che nasce e rinasce dal fondo, come il fieno e le messi; ma al contrario è una porzione del terreno stesso che si viene a togliere pei lavori dello scavamento: perciò si deve collocare questo genere di prodotto nella classe dei frutti devoluti all' usufruttuario, solo quando prima dell' apertura dell'usufrutto, egli aveva di già ricevuta questa destinazione da parte di colui che ha il dritto di disporre, e che,

aprendo la miniera o la cava di pietre, è stimato aver voluto che l'usufruttuario ne profittasse per poterne godere come lo stesso proprietario.

720. Ma se si trattasse di una miniera o di una cava di pietre scoverta nel terreno di uno straniero, che abbia accordato sia all'uomo, sia alla donna, sia prima, sia dopo il matrimonio, il dritto di scavamento, o che questo dritto fu accordato dal prefetto dei luoghi, allora tutto il prodotto della miniera o della cava di pietre cadrebbe in comunione senza che fosse dovuta alcuna ricompensa a quello degli sposi che avesse personalmente ottenuta la permissione di scavare; atteso che una sì fatta permissione, avendo per quegli che l'ha ottenuta, la natura di un credito puramente mobiliare, come tendente all'attenuamento dei prodotti della miniera o della cava di pietre che sono mobili, e che la legge dichiara tali, non può essere classificata nel rango degl' immobili, che restano proprî non ostante la esistenza della comunione.

721. Egli è possibile che un fondo ricchissimo per la miniera che racchiude, deve, al contrario, trovarsi poverissimo e di poco valore allorchè l'estrazione del minerale ne sarebbe stata fatta. Allora si presenta la quistione di sapere se, per conservare il valore della sua cauzione ipotecaria, il creditore potrebbe formare l'opposizione allo scavamento o alla concessione della miniera: su che bisogna rispondere di no, avuto riguardo all' interesse pubblico che si attacca alla ricerca dei prodotti di sì fatta natura. Ma ci sembra che in questo caso il creditore, invocando la disposizione dell'articolo 2131+2017 del codice civile, potrebbe da ora esigere il suo rimborso o un supplemento di ipoteca, se il toglimento del minerale fosse di una tal conseguenza, che il fondo, privato di questo dono di cui la natura l'aveva arricchito, dovesse trovarsi insufficiente per la garentia del suo credito: il che dovrebb' essere riconosciuto e stimato da periti.

722. L' esistenza del minerale di ferro, essendo una volta conosciuta nella regione in cui essa è stata scoverta, non manca di divenire la causa provocatrice dello stabilimento di qualche fucina, che la classe commerciale e manifatturiera vorrà ben tosto costruire su' luoghi o nelle vicinanze per profittare del dono prezioso di cui la natura avrà fatto le offerte agli abitanti. Ma lo stabilimento delle ferriere è di moltissima importanza, sia che si risguardi ai vantaggi del commercio, sia alla quantità del combustibile che vi si consuma, sia per la direzione ed applicazione del corso delle acque; e però sotto questo rapporto rileva grandemente di non permettere tale industria a coloro che vivamente la desiderano senza far conto degl' interessi generali degli abitanti della contrada.

In conseguenza la legge del 21 aprile 1810 statuisce:

Che i fornelli per fondere il ferro ed altre sostanze metalliche, le fucine ed i mazzi per lavorare il ferro ed il rame, le macchine destinate per acciaccare, quelle per manipolare le sostanze saline e piritose nelle quali si consumano combustibili, non si possono stabilire senza permissione di un regolamento di pubblica amministrazione, cioè con ordinanza del re pronunziata in consiglio di Stato dopo le indagini *de commodo et incommodo* prese amministrativamente giusta le regole stabilite quanto a ciò dalle leggi (art. 73);

Che la domanda di tale licenza si faccia al prefetto, e da esso sia registrata nello stesso giorno, ed affissa per quattro mesi nel capoluogo della provincia, del circondario, del comune dove dovrà situarsi lo stabilimento progettato, e nel luogo del domicilio del richiedente;

Che tra lo spazio di un mese il prefetto dia il suo avviso tanto sulla domanda quanto sulle opposizioni e le domande di preferenza che avranno potuto sopravvenire;

Che l'amministrazione delle miniere dia benanche il suo parere sulla quantità del minerale ad estrarsi; e l'amministrazione forestale sullo stabilimento delle fornaci per quel che riguarda la sicurezza dei boschi, e finalmente l'amministrazione dei ponti e strade per quel che concerne i corsi di acqua navigabili o atti ai trasporti (art. 74);

Che le permissioni sieno concedute coll'obbligo di usarne dentro un tempo determinato; ma che d'altronde sieno di una durata indefinita, tranne se contengono una limitazione (art. 76);

Che la permissione di stabilire delle fucine autorizzi i richiedenti a fare degli scavi anche fuori dei luoghi di loro proprietà, e ad estrarne i minerali da essi scoverti o quelli precedentemente conosciuti, coll'obbligo d' indennizzarne i proprietarî dei fondi(art.79);

Che i richiedenti lo stabilimento delle fucine sieno pure autorizzati a stabilire macchine per separare il minerale dalle parti terrose, lavatoi, macchine per ischiacciare, e cammini pei trasporti, sui terreni che non appartenessero loro, prevenendone ben vero i proprietarî un mese prima, coll' obbligo di ogni legittimo rimborso a costoro, e senza potere, in mancanza di loro consenso formale formare questi stabilimenti nei recinti, cortili e giardini, nè su i terreni contigui alle abitazioni o luoghi murati nella distanza di cento metri dai suddetti recinti o abitazioni (art. 80 ed 11).

723. L' uso del ferro essendo sommamente necessario alla società, si comprende che il governo ha dovuto mettere sotto la sua alta protezione le miniere che sono le sorgenti di questo metallo indispensabile a soddisfare i nostri bisogni.

In tal modo le miniere di cui si parla non possono sottrarsi alla sorveglianza dell'amministrazione pubblica, incaricata di provvedere a tutti i bisogni sociali; e quest' azione si esercita in due modi differenti, poichè il minerale di alluvione può essere estratto a cielo scoverto, ovvero, penetrando in filone nell' interno del suolo, l'estrazione non è più possibile che per mezzo di scavi sotterranei.

In quest' ultimo caso, cioè quando i minerali non possono estrarsi altrimenti che con gallerie sotterranee, l'amministrazione pubblica dee mostrarsi più rigida nella sua azione, poichè vi sono più rischi nell' esecuzione dei lavori dello scavo, e più precauzioni a prendersi per evitarli.

Allora le miniere rientrano nella classe propriamente detta delle mine, ed il loro scavo non può farsi legalmente che in forza di una concessione ordinata dal re in consiglio di Stato; ma poichè questa materia sarà trattata nel capitolo seguente ove ci occuperemo particolarmente di ciò che riguarda le mine propriamente dette, perciò non ne parleremo qui d'avvantaggio.

724. Per l' opposto quando il minerale di ferro di alluvione può essere estratto a cielo scoverto, e che lo scavo non si trova compreso nella permissione ottenutasi per lo stabilimento di una fucina, allora non vi è bisogno di una concessione particolare del re per farne legalmente l' estrazione. Intanto, benchè la legge si mostra qui molto meno severa, essa è aliena ad abbandonar la miniera al libero arbitrio del proprietario del fondo, giacchè in questa materia vi è sempre un conflitto di diversi interessi che debbono regolarsi solo coll'intervento dell' autorità pubblica.

Questo conflitto d' interessi si eleva tra i proprietarî dei fondi ed i padroni delle fucine: gli uni per estrarre e vendere il minerale, gli altri ad og-

getto di acquistarlo e convertirlo in ferro adatto ai diversi usi ai quali questo metallo è adoperato.

A tutto ciò bisogna pure aggiungere il concorso dell'interesse sociale, che nel caso di necessità o di utilità pubblica è il primo a considerarsi e preferirsi.

Ora si comprende che in tutto ciò l'amministrazione pubblica non può essere privata dell'azione che le appartiene ad oggetto di provocare tutto ciò che può essere utile, come per allontanare quel che sarebbe contrario all'interesse sociale: in conseguenza di che la legge ha prescritto le seguenti regole sull'estrazione, l'uso, la vendita ed il consumo delle miniere di ferro di alluvione:

725. 1° Niuno può estrarre minerali senza previa permissione del prefetto dei luoghi; e tale permissione, che è necessaria non meno al proprietario dei fondi, che ai padroni delle fucine o altri, deve determinare e fissare i limiti di superficie dello scavo, come deve pure prescrivere, sotto la direzione dell'ispettore delle miniere, le regole che secondo le particolarità locali debbono seguirsi per proteggere il più efficacemente possibile la sicurezza e la salubrità pubblica (art. 58 e 59).

726. 2° Nel caso che il proprietario del fondo in cui è la miniera si determina a farla scavare per suo conto, è obbligato soltanto di far la sua dichiarazione al prefetto del dipartimento, dando designazione dei luoghi. L'atto che il prefetto rilascia di questa dichiarazione, vale come licenza al proprietario, ed allora lo scavo può aver luogo secondo le formalità che testè abbiamo indicato relativamente alla salubrità pubblica.

727. 3° Allorchè le fucine stabilite a portata della miniera hanno un'esistenza legale, i proprietarî di questi stabilimenti hanno dritto di esigere, mediante un'indennità, la esenzione ovvero lo scavo del minerale (art. 39). A tale effetto il proprietario del fondo contenente la miniera deve affrettarsi a scavarla per soddisfare, per quanto è possibile, ai loro bisogni; in mancanza di ciò i padroni delle fucine debbono aver la facoltà di scavarla in vece di lui, prevenendolo un mese prima, e dopo averne ottenuto la permissione dal prefetto sull'avviso dell'ingegnere delle miniere (art. 60).

728. 4° Allorchè lo scavo è fatto dal padrone delle fucine, e non voglia più proseguirlo, è obbligato di rimettere il terreno in uno stato proprio alla coltura, ed indennizzare il proprietario (art. 63), tanto su questa riparazione di superficie, quanto sul pagamento del minerale estratto dal fondo, se il prezzo non ne è stato già soddisfatto.

In aggiunzione e per compimento delle dilucidazioni che dobbiamo dare su questa materia, noi non potremmo far meglio che di attingerle e riportarle letteralmente come sono stabilite nella istruzione ministeriale del 30 agosto 1810, § 5, sulla legge del 21 aprile precedente; ed eccone il contenuto:

« Negandosi il proprietario del fon-
« do di fare lo scavamento quando
« questo sia necessario per l'esercizio
« degli stabilimenti delle ferriere le-
« galmente fatte, il capo di queste
« impetra dal prefetto la facoltà di
« scavare, sul parere dell'ingegnere
« delle mine.

« In questo caso la domanda si fa
« dal capo dello stabilimento al pre-
« fetto del dipartimento.

« Essa deve indicare chiaramente
« il luogo, il nome, il domicilio del
« proprietario.

« Il prefetto ordina la notificazione
« al proprietario, il quale, in un me-
« se, deve dichiarare se intende fa-
« re lo scavamento per conto suo.

« Dopo il corso di un mese l' affa-
« re è comunicato all'ingegnere del-
« le mine, insieme colla risposta del
« proprietario, se ve ne è stata, e
« l'ingegnere fa il suo rapporto sul-
« la domanda, e sulle opposizioni qua-
« lora ve ne siano.

« Se dopo il corso di un mese il
« proprietario del terreno niente ha
« risposto alla notifica, si reputa a-
« ver rinunciato allo scavamento per
« conto proprio (articoli 61 e 62).

« Il prefetto accorda la permissione:
« in essa si enunciano i limiti del
« terreno nel quale avrà luogo lo
« scavamento, ed il modo onde sa-
« rà eseguito; essa prescrive la con-
« dizione di pagare al proprietario
« del fondo, e prima di estrarsene il
« minerale, una indennità pel valo-
« re di questo, da regolarsi di accor-
« do o sull' avviso di esperti, facen-
« dosi deduzione delle spese di estra-
« zione (articolo 66).

« La permissione impone benanche
« al capo dello stabilimento, di rimet-
« tere, dopo l'estrazione, il terreno
« in istato di coltura, ovvero di rim-
« borsare al proprietario il valore di
« questo terreno.

« Allorchè il proprietario del ter-
« reno s' incarica di estrarre a suo
« conto i minerali per consegnarli allo
« stabilimento, il prezzo ne è pari-
« mente regolato di accordo col capo
« dello stabilimento, oppure sull' av-
« viso di periti scelti o nominati di
« officio.

« È ben evidente che in tutti que-
« sti apprezzi dei minerali, devesi
« prendere essenzialmente in consi-
« derazione la conservazione dell' at-
« tività degli stabilimenti. Bisogna a-
« dunque badare con grande circo-
« spezione ai processi più o meno di-
« spendiosi per mezzo dei quali le
« sostanze minerali che si estraggo-
« no saranno messe in commercio.
« La ruina degli stabilimenti sarebbe
« funesta all' interesse pubblico, e no-
« civa benanche a quello del proprie-
« tario stesso.

« Allorchè più stabilimenti abbiso-
« gnano dei prodotti di una stessa
« miniera, il prefetto, sull' avviso del-
« l' ingegnere, determina i luoghi in
« cui ogni stabilimento avrà dritto
« ad estrarne, se tale estrazione si
« fa per conto dei proprietarî, o la
« compra del minerale se questo si
« estrae dal proprietario stesso del
« terreno.

« In questa circostanza interessa
« molto che il prefetto, previo avviso
« dell' ingegnere delle mine, prescriva
« il modo di estrazione e l' ordine
« che deve adoperarvisi per evitare
« le controversie che risulterebbero
« dal concorso di più estraenti in una
« stessa miniera.

« Finalmente, se lo scavamento deve
« effettuarsi nei boschi appartenenti
« al demanio pubblico (1) o nei bo-
« schi comunali, la legge prescrive mi-
« sure tendenti ad impedire la deva-
« stazione di queste proprietà. Biso-
« gna allora che l' amministrazione
« forestale sia consultata unitamente
« con l'amministrazione delle minie-
« re, ad oggetto di praticare l' estra-
« zione ne' soli terreni riconosciuti
« indispensabilmente necessarî, e che
« sieno prese tutte le misure di con-
« servazione e di riproduzione per-
« messe dalle particolarità locali.

« In questo caso, il prefetto dovrà
« pronunziare circa la permissione ad
« accordarsi in seguito dei rapporti
« del conservatore dei boschi e del-
« l' ingegnere delle miniere, ed an-
« che dopo che, se lo crederà ne-
« cessario, avrà messo questi funzio-

(1) S'intende demanio dello Stato. La parola *pubblico* qui è impropria; e bisogna pur dirlo, è cosa strana vedere anche nel ministero persone capaci di prendere simili errori.

*

« nari alla portata di comunicarsi le « loro vedute, e di concertare le de« terminazioni a proporre.

« Le permissioni di sì fatta specie sa« ranno sottomesse dal prefetto al mi« nistro dell'interno che statuirà defi« nitivamente dopo consultate l' ammi« nistrazione generale delle miniere e « quella delle foreste.

« Tutte queste regole si applicano « alle miniere producenti ferro, o « minerali da cui si ottengono sali, « come i solfati di ferro, di rame, « di allume ecc. »

729. Allorchè più fucine si trovano in vicinanza di una miniera di ferro di alluvione, ciascun padrone di questi stabilimenti ha, come noi abbiamo osservato, dritto ad esigere una partecipazione al minerale che può manipolarsi nella sua fucina; ma se uno di questi capi di fucina è nel tempo stesso proprietario del terreno ove si esegue lo scavo, sarà egli allora obbligato di dividere il suo minerale con gli altri?

Ci sembra che in generale dovrebbesi questa quistione risolvere negativamente, atteso che avvi spesso incertezza sullo stato di perseveranza della sorgente minerale in attuale estrazione, e che può trovarsi esaurita dopo breve tempo; che in conseguenza colui che è nel tempo stesso proprietario dello stabilimento e della materia minerale, ha dritto di allontanare il pericolo della sua ruina, esigendo, in esclusione di ogni altro, di essere mantenuto nello scavamento che d' altronde è proprio a soddisfare agl' interessi pubblici.

Nondimeno, ammettendosi che, mediante scandagli od altri mezzi di assicurazione, si pervenga a convincersi che i timori del proprietario sull' insufficienza o l' esaurimento della sua miniera non sono fondati, sarebbe giusto obbligarlo di soffrire il partaggio del minerale con gli altri capi delle fucine, mediante l' indennità del prezzo che gliene sarebbe dovuto, e di cui ne parleremo in appresso.

In fatti, non bisogna perdere di veduta che tutto qui deve regolarsi conformente a ciò che richiedono i vantaggi della società: in modo che la vendita del minerale fatta dall'uno all' altro è una vera alienazione effettuata per causa di utilità pubblica; che in conseguenza basta che l' autorità amministrativa siasi convinta dell' esistenza di questa utilità, perchè abbia dritto di prescrivere legalmente la vendita del minerale per mezzo di distribuzione.

Quando trattasi di stabilire le fucine, e che in ciò vi sia concorrenza di più richiedenti, l' articolo 3, tit. II, della legge del 28 luglio 1791 ordina che la preferenza si accordi ai proprietarî che abbiano nel tempo stesso minerali e combustibili nelle loro possessioni; ma nell' attuale quistione si tratta di fucine già anteriormente stabilite, e che per conseguenza hanno già in virtù di tale stabilimento, allorchè è legale, acquistato un dritto alla partecipazione del minerale che trovasi nella contrada.

730. Qui dobbiamo prima di ogni altra cosa trascrivere letteralmente le disposizioni del titolo IX della legge del 21 aprile 1810 sulle perizie.

Art. 87 « In tutti i casi preveduti da « questa legge, e altri in cui vi sarà « mestieri di perizia, saranno perfet« tamente eseguite le disposizioni del « titolo XIV del codice di procedura « civile, art. 303 a 322+397 a 416. »

Art. 88 « I periti saranno nomina« ti fra gl'ingegneri delle miniere, o « fra gli uomini notevoli, e pratici nel « fatto di miniere e loro lavori. »

Art. 89 « Il procuratore imperiale « sarà sempre inteso, e darà le sue « conclusioni sul rapporto dei periti. »

Art. 90. « Niun disegno sarà am« messo come documento probativo

« in caso di lite, se non sia stato fatto
« o verificato dall' ingegnere delle
« miniere. L' esame dei piani sarà
« sempre gratuito. »

Art. 91 « Le spese e vacazioni dei
« periti saranno regolate e tassate, se-
« conde i casi, dai tribunali; simil-
« mente per gli onorarî che potranno
« spettare agl' ingegneri delle minie-
« re: il tutto a norma della tariffa
« che sarà fatta con un regolamento
« di amministrazione pubblica.

« Tuttavia non vi sarà luogo a tali
« onorarî per gl'ingegneri delle mine
« quando le loro operazioni saranno
« state fatte per l' interesse dell'ammi-
« nistrazione o per ragione della sor-
« veglianza della polizia pubblica.

Art. 92 « La consegna delle som-
« me credute necessarie per ovviare
« alle spese di perizia, potrà essere
« ordinata dal tribunale a carico di
« colui che fa istanza per la perizia. »

731. Qui sorge la quistione per conoscere se il minerale debba essere passato alla macchina che separa il minerale dalle parti terrose e lavato pria di misurarsi e consegnarsi al padrone della fucina, ovvero se l' acquirente ed il venditore del minerale abbiano dritto che ciò sia fatto.

Consultandosi per lo scioglimento di questa quistione i soli principî del dritto comune, è facile comprendere che dovrebb'essere affermativa, e che ognuna delle parti potrebbe pretendere che il prezzo dell' estrazione fosse fissato sulla quantità del minerale misurato dopo purgato e lavato, poichè, secondo le regole del dritto o dell'equità, ognuno ha facoltà di far riconoscere il vero valore della cosa su cui esso contratta, e che questa verifica non potrebb' essere fatta esattamente sui prodotti delle miniere sempre mescolati più o meno di terra pria di essere purificati.

In questo modo la quistione decidesi coll' articolo 13, tit. II, della legge del 28 luglio 1791, che prescrive che indipendentemente dal prezzo del *minerale lavato*, sarà pagato al proprietario, a carico dei padroni delle fucine, un' indennità proporzionata al non godimento dei loro terreni ed alle deteriorazioni apportate alla superficie.

732. Un' altra quistione che è pur possibile elevarsi a tal proposito, consiste se debbansi rinnovare o ricominciare le perizie estimative del minerale ogni volta che se ne fa la consegna al padrone della fucina.

Lo scioglimento ci sembra dipendere dalle circostanze che nel fatto possono variare più o meno.

E da prima, quando vi è già una perizia regolarmente eseguita, crediamo che debbasene estendere l' applicazione sulle susseguenti consegne, qualora non vi è stato alcun cambiamento nel locale, nè sulla difficoltà dell' estrazione dei minerali, poichè interessa alla quiete ed all' interesse delle parti di non rinnovare senza gravi motivi una procedura intrigata su di una valutazione già fatta per servire di regola.

Ma se l' estrazione del minerale è divenuta più difficoltosa, ovvero più facile e meno dispendiosa, o se il minerale stesso si rinviene più o meno puro, allora si potrebbe giustamente domandare una nuova perizia.

Da queste considerazioni, ed altre risguardanti le difficoltà del trasporto, di cui faremo parola, è chiaro che sia utile ai proprietarî dei fondi in cui vi ha minerale, ed a quelli delle ferriere, di convenire secondo dati più o meno estesi, e con convenzioni più o meno aleatorie su i prodotti del minerale di questo o di quel luogo.

733. Allorchè in vicinanza di una miniera di ferro vi sono più fucine legalmente esistenti, tutte debbono aver dritto a partecipare alla divisio-

ne della miniera il cui prodotto dee manipolarsi nei rispettivi stabilimenti.

Ma se questi padroni di fucine non sono tra loro di accordo sulle quantità rispettivamente da essi domandate e pretese, spetta al potere amministrativo, di cui il prefetto locale è il primo organo, il deciderlo, e però bisognerà dirigersi ad esso per determinare le basi della ripartizione a farsene, giacchè questa è una misura regolamentaria che non avrebbero dritto a prescriverla i tribunali.

Ma quando si tratta di fissare il prezzo delle diverse consegne, dee procedersi per mezzo di perizie giudiziarie.

Le miniere si scavano a cielo aperto; mentre le mine propriamente dette scavansi mediante pozzi e strade sotterranee.

È facile comprendere, e ciascuno deve persuadersi, che questa diversità di scavamento induce grandi differenze nelle precauzioni a prendersi e mezzi ad usarsi per la sicura esecuzione. Ecco perchè una semplice permissione del prefetto basta per aprire e scavare una miniera; mentre quando trattasi di mina propriamente detta, la concessione dev'essere data dal re nel suo consiglio, e dopo molti informi precedenti.

Risulta da ciò che quando una miniera di ferro di allume che si dirama sotto il suolo in modo da doversi scavare mediante strade sotterranee, essa acquista la qualità di mina nello stretto senso, per lo scavo della quale è necessaria la permissione del re, mentre quando non era che miniera, la concessione del prefetto era bastante per lo scavamento di essa.

Ma il padrone delle ferriere che erano in uso ed avevano il diritto a manipolare il minerale quando non vi era una che semplice miniera, perderebbero questo dritto per la conversione dello stato della miniera, essendo oggi riconosciuta come mina propriamente detta?

No, la legge lo proibisce: essa decide, al contrario, che il concessionario è incaricato a dare ai maestri di macchine, usi a provvedersi del minerale da' luoghi compresi nella concessione, la quantità necessaria al loro lavoro pel prezzo indicato nel registro de' carichi, o che verrà stabilito dall' amministrazione (legge del 21 aprile 1810, art. 70).

Qui non si tratta più di fissare il prezzo del minerale mediante perizia giudiziaria, ma dall' amministrazione, sia col registro dei carichi, sia per un altro atto, atteso che sì fatta valutazione non può essere più la stessa di prima; essa ha dovuto considerarsi nell' atto di concessione; è una riserva dell' amministrazione, siccome condizione nella convenzione di una cosa sulla quale pronunzia assolutamente.

In questa ipotesi, colui che ottiene la concessione della mina è anche tenuto a ristorare i proprietarî a pro de' quali lo scavamento ebbe luogo, in proporzione del prodotto che essi ne avevano (art. 70).

Le licenze di scavare miniere di ferro debbono essere concedute con obbligo di farne uso pel tempo determinato dall' atto di concessione; durano indefinitamente, purchè il limite non sia stabilito nell' atto; ed in caso di contravvenzione a queste condizioni, se ne farà processo verbale dall' autorità competente, da rimettersi al procuratore del re, per dimandare l' applicazione delle leggi penali o la revoca della permissione (art. 76 e 77).

Vale a dire che il procuratore del re dalla legge è incaricato di due cose:

1° È suo obbligo dimandare in giustizia ordinaria che il contravventore fosse condannato giusta le leggi penali che risguardano la contravvenzione di cui si è reso colpevole.

2° È incaricato ancora di farne parte al prefetto del luogo per la revoca della permissione; che, essendo un atto amministrativo, non potrebbe essere legalmente rivocato dall'autorità ordinaria.

Le mine o miniere che si scavano a cielo aperto non sono sottoposte nè a concessione, nè ad imposte stabilite per le mine propriamente dette dall' art. 32 e seguenti della legge del 21 aprile 1810, avendo così giudicato il consiglio di Stato con decisione del mese di aprile 1810.

Sezione III.

Delle cave di materie combustibili.

734. Non possono aver luogo senza il consentimento del proprietario. Condizioni dello scavamento. Quando il loro prodotto è posto nella classe dei frutti.

---

734. Allorchè trattasi di una miniera di ferro di alluvione il cui prodotto è considerato come necessario a' bisogni della società, l' interesse pubblico, predominando sulla libertà del proprietario del fondo, richiede che costui sia obbligato a scavare la sua miniera, ovvero patire che la permissione di scavarla sia conceduta, mediante indennità, ai padroni delle fucine il cui stabilimento ha un titolo.

Non interviene lo stesso quanto alle cave di materie combustibili. Il dritto del proprietario è allora più rispettato, perciocchè la legge vuole che lo scavamento non sia fatto se non dal proprietario del terreno, o per suo consenso (art. 83 della suddetta legge di aprile 1810.)

Nondimeno quando trattasi di una cava di materie combustibili alquanto considerevole o di qualche importanza, l' utilità pubblica non dee per nulla esser messa da banda od obbliarla, ed allora fa mestieri sottoporsi a formalità indispensabili per farne legalmente lo scavo. Il perchè, secondo l' art. 84 della legge testè indicata, « ogni proprietario, che al presente « scava o intende scavare le cave di « materie combustibili nel suo terri« torio, non potrà continuare o co« minciare lo scavamento, sotto la « pena di 100 fr. di ammenda, senza « averne precedentemente fatta la di« chiarazione al sottoprefetto ed otte« nutane l' autorizzazione ». Questa cura del legislatore non è senza motivi: imperciocchè, come osserva l' istruzione ministeriale del 30 agosto 1810, che sopra abbiamo citato,

« Molto rileva alla salubrità dei « paesi ove si esegue lo scavo del « carbon fossile, ed alla economia « di questo combustibile, che lo sca« vamento sia fatto con regolarità, « e cansando principalmente il rista« gno delle acque nelle valli in cui so« no le cave delle materie combustibi« li, ristagno che non manca di ca« gionare funeste epidemie.

« E però è necessario che lo scava« mento da ciascun proprietario sia ese« guito secondo il sistema riconosciuto « come il più salubre ed il più utile « in ciascun luogo ove trovasi carbon « fossile.

« Per queste ragioni, gl' ingegneri « delle mine, dopo aver fatta in questi « terreni le necessarie livellazioni, « e riconosciuta la situazione e potenza « degli strati di carbon fossile col mez« zo di scandagli, sottoporranno al « prefetto un disegno generale di sca« vamento, al quale questo magistra« to darà la sua approvazione, se lo « credesse conveniente, salvo il ricor« so al ministro dell' interno.

« Ogni proprietario di terreno ove « vi esista carbon fossile deve, ai ter« mini della legge, domandare al sot« toprefetto del luogo la permissio-

« ne di estrarlo. Egli indicherà con
« esattezza il luogo ove intende stabilire lo scavo, la estensione della sua proprietà, la qualità e spessezza degli strati di carbon fossile, che avrà esaminato con iscandagli.
« L'ingegnere delle mine consultato darà il suo parere sulla domanda; l'autorizzazione conceduta dal prefetto al proprietario farà conoscere la direzione, l'estensione e la profondità che dovrà darsi allo scavo, ed il tempo in che questo dovrà eseguirsi, uniformemente al modo e disegno generale di estrazione che saranno stati determinati. »

Da ultimo, per conseguire i divisati risultamenti, l'amministrazione deve con regolamenti convenevoli a ciascun luogo determinare la direzione de'lavori per l'estrazione del carbon fossile, e quella de' canaletti di disseccamento; come eziandio tutti quei provvedimenti opportuni a rendere agevole lo scolo delle acque nelle valli, e le alluvioni delle cave di carbon fossile (art. 85); e ciascun intraprenditore di qualsisia qualità e condizione, è obbligato sottoporsi a questa specie di regolamenti sotto pena di essere condannato a sospendere i lavori (art. 86).

Non pertanto spesse fiate accade di osservare, nelle campagne deserte, cave di carbon fossile che si scavano secondo le antiche usanze de'luoghi senza adempiere precedentemente le formalità indicate; ma sebbene queste vecchie usanze potessero non essere riprovevoli, quando per la situazione del luogo lo scolo delle acque si faccia naturalmente, pure l'amministrazione debbe porvi mente, e le autorità locali debbono sempre adoperarvi la loro vigilanza, atteso che possono avvenire molti fatti, per i quali le acque divenute stagnanti, producessero malattie pericolose nella contrada.

Sezione IV.

DELLE CAVE DI PIETRE.

735. Quali sono. Condizioni del loro scavamento a cielo aperto.
736. Sorveglianza particolare alla quale sono soggette quelle che si debbono scavare mercè i pozzi e le gallerie sotterranee.

---

635. Gli elementi dell'estrazione, in questo caso si moltiplicano per la gran varietà delle specie di esse: imperciocchè secondo l'art. 4 della nostra legge sulla materia che trattiamo « le cave di pietre contengono le « lavagne, le pietre per fabbricare « ed altro, i marmi, i graniti, le pie« tre per calce, le pietre di gesso, « la pozzolana, i basalti, le lave, la « marna, la creta, la sabbia, le pietre « focaie, le argille, i kaolin, le terre « de'purgatori, le terre da stoviglie, le « sostanze terrose ed i ciottoli di ogni « maniera, le terre di pirite conside« rate come concimi: il tutto scavato « a cielo aperto o con cammini sot« terranei. »

Lo scavamento delle cave di pietre si esegue ordinariamente a cielo aperto, ed ha luogo senza che siavi d'uopo di domandarne alcuna permissione all'autorità amministrativa; ma viene sottoposto alla vigilanza della polizia, come eziandio alle leggi e regolamenti locali che ad esso si riferiscono. (art. 81).

Gl'ingegneri delle mine debbono esser fatti consapevoli ed istruiti degli scavamenti delle cave di pietre, quando vi faccia mestieri di lavori considerevoli, e debbono rendere conto dei lavori che vi si eseguono ai prefetti de'dipartimenti, loro proponendo i provvedimenti convenevoli secondo le circostanze che sembrano richiederli per la pubblica sicurezza.

736. Ma quando lo scavamento delle cave di pietre ha luogo per mezzo di sotterranei cammini, vien sottoposto ad una vigilanza particolare più attiva e continuata (art. 82), atteso che allora è d' uopo prevenire gli attentati che possono farsi ai diritti del proprietario del terreno, prendere tali precauzioni che la sicurezza de' lavoratori non fosse minacciata per un cattivo modo di scavamento; impedire l'assorbimento e la dispersione delle acque della superficie che possono essere necessarie ai bisogni de' comuni od ai particolari.

Le cave di pietre il cui scavo si facesse per mezzo di pozzi o di cammini sotterranei debbono quindi essere frequentemente visitate dagl' ingegneri delle mine, che hanno l'obbligo, sotto gli ordini del ministro dell'interno e del prefetto, di esercitare una grande vigilanza di polizia per la conservazione degli edifizî e la fermezza del suolo (ved. l' art. 47).

Gl' ingegneri hanno l' obbligo di osservare il modo onde lo scavamento è fatto, sia per istruire il proprietario sugli sconci od i miglioramenti di quello, sia per avvertire l'amministrazione de' difetti, abusi o danni che vi avranno rilevato (ved. l' art. 48).

Affinchè l' amministrazione fosse meglio istruita, e potesse far eseguire gli scavamenti delle cave di pietre sotterranee con un metodo più sicuro, gl' intraprenditori debbono in ogni anno presentare in ciascuna prefettura del luogo, i disegni generali e particolari de' lavori, affinchè fossero verificati e depositati nella officina dell' ingegnere delle mine (ved. l' istruzione ministeriale del 30 agosto 1810, sopra menzionata).

Da ultimo, se accade che lo scavo potesse minacciare la pubblica sicurezza, la conservazione dei pozzi, la stabilità de' lavori, la sicurezza dei lavoratori e delle abitazioni della superficie, la legge comanda che il prefetto vi provvegga amministrativamente o per mezzo di regolamenti, come suole praticarsi in fatto di grandi pubbliche strade (ved. l' art. 59).

CAPITOLO XXV.

DELLE MINE PROPRIAMENTE DETTE.

737. Importanza delle mine relativamente ai bisogni della società. Divisione della materia del trattato.

---

737. Le mine, le quali costituiscono la parte interna più preziosa del suolo, interessano sì grandemente la circolazione del commercio e la produzione de' mezzi di soddisfare ai bisogni della società, che è uopo considerarle come una porzione della ricchezza pubblica. Sotto sì fatto rapporto esse offrono varî soggetti ai trattati di economia politica.

Se da ciò si vuol estendere il pensiero alla maniera di esplorarne gl' indizî, di farne la ricerca, di distinguerne la vera natura, di ben ravvisare la esistenza e la fermezza della loro situazione, come eziandio al modo di scavarle con la maggior sicurezza e vantaggio possibile, esse offriranno materia di trattati di geometria geologica, in cui dovranno sporsi le regole di scavamento, la cui esecuzione è affidata agl' ingegneri preposti alla direzione di questa parte della pubblica amministrazione.

Ma, come altrove abbiamo detto, la qualità di semplice legista non ci consentirebbe di aspirare a tutte queste alte conoscenze, le quali trovansi fuori i confini del dritto civile.

Il nostro lavoro, anche troppo esteso, si limita a trattare qui delle mine considerate come una specie particolare di beni dalla suprema

provvidenza offerti all'uomo, e come oggetto di un diritto di proprietà territoriale, sottoposto dalla legge positiva ad alcune condizioni eccezionali e tutte sue proprie.

Noi divideremo questo capitolo in quindici sezioni.

Nella prima mostreremo innanzi tratto la relazione analitica delle nostre leggi così antiche come moderne sulle mine.

Nella seconda definiremo la significazione delle mine propriamente dette.

Nella terza ci occuperemo della ricerca e scoverta delle mine.

Nella quarta faremo conoscere le formalità legali, che fa d'uopo adoperare per ottenere la concessione delle mine.

Nella quinta parleremo particolarmente del conseguimento dell'ordinanza di concessione, e de' suoi effetti.

Nella sesta tratteremo della natura del diritto di proprietà che acquista il concessionario della mina che gli è stata legalmente conceduta.

Nella settima sporremo i diritti che, dopo la concessione della mina, rimangono al proprietario della superficie.

Nella ottava vedremo come il concessionario possa perdere la concessione ottenuta.

Nella nona parleremo dell'abbandono delle mine.

Nella decima tratteremo delle controversie d'interessi, che, in caso di decadimento o di abbandono, possono sorgere tra l'antico ed il nuovo concessionario.

Nella undecima discorreremo delle relazioni d'interessi che hanno luogo fra i proprietarî delle mine e quelli della superficie, e delle quistioni che fra loro possono nascere.

Nella duodecima faremo parola delle relazioni e controversie d'interessi che possono aver luogo tra i proprietarî di parecchie mine l'una in vicinanza dell'altra.

Nella decimaterza esamineremo più particolarmente gli scavamenti delle mine nelle loro relazioni con l'interesse pubblico.

Nella decimaquarta indicheremo quali sieno le autorità competenti, a cui faccia mestieri ricorrere per quello che riguarda le mine.

Nella decimaquinta, finalmente, tratteremo delle perizie che possono aver luogo intorno alle mine.

Sezione prima.

Confronto analitico delle leggi così antiche come nuove sulle mine.

738. Per dritto romano le miniere non eran distinte dagli altri beni. Dritto di decima dal quale eran colpite.
739: Disposizioni analoghe delle antiche ordinanze francesi.
740. Errore degli scrittori i quali hanno insegnato, che la proprietà delle mine faceva anticamente, in Francia, parte dei dominî del re.
741. Leggi e regolamenti che riguardano la materia dopo la rivoluzione francese.
742. Differenza fondamentale tra la natura delle concessioni delle mine nel tempo delle antiche leggi, e quella di queste medesime concessioni sotto la legge del 21 aprile 1810.
743. La legge del 21 aprile 1810 non ha del tutto abrogato quella del 28 luglio 1791.

---

738. Se risaliamo all'epoca in che le leggi del Digesto imperavano, vediamo che esse stabilendo varie condizioni per l'amministrazione e godimento delle mine appartenenti ai minori od alle donne maritate (1), le collocavano nella specie delle proprietà

(1) L. 13, § 5, ff. de *usufructu*, lib. VII, tit. I; l. VII, §§ 13 e 14, *soluto matrim.*, lib. XXIV, tit. III.

private, il cui possesso non apparteneva che al loro padrone; e così lo dichiaravano positivamente esse stesse: *Quod tamen privatis licet possidere* (1); vale a dire che quanto al dominio di proprietà della cosa esse non distinguono le mine dalle altre parti naturali e materiali del fondo, quantunque vi abbiano alcune differenze ad ammettersi rispetto all'amministrazione di esse.

In seguito, rileviamo dalle leggi del codice di Giustiniano, che i romani imperadori, stabilita un' intendenza fiscale sul prodotto delle mine, ne aggiudicarono la decima parte in pro del loro tesoro, un' altra decima parte in favore del padrone del fondo, e lasciarono il di più agl' intraprenditori: *Cuncti qui per privatorum loca saxorum, venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent, caetero modo propriis suis desideriis vindicando* (2). Per la qual cosa giova por mente che gl' imperadori romani non consideravano le mine come proprietà demaniali appartenenti allo Stato, perciocchè attribuivano a beneficio del tesoro soltanto la decima parte del prodotto di quelle.

739. Se da questa primitiva legislazione dei Galli, ci facciamo ad esaminare le antiche ordinanze de' nostri re, vediamo che ad esempio dei romani imperadori davano al fisco la decima parte del prodotto annuale delle mine, e si valevano della remissione di questa porzione di prodotto pel corso di parecchi anni, per incoraggiare gl' intraprenditori di questo malagevole e molto costoso genere di scavamento.

Queste cose troviamo chiaramente dette in un' ordinanza di Francesco II, del 19 luglio 1560; in un' altra di Carlo IX del dì 11 luglio 1561; in un'altra, del medesimo principe, del 6 maggio 1562; in una terza, anche dello stesso principe, del 28 marzo 1563; e, da ultimo, in una quarta, sempre di Carlo IX, del 26 maggio 1563, in cui il canone della decima è statuito con le seguenti parole:

« *Dichiariamo*, ivi si legge, che « il dritto della decima ci spetta *per* « *dritto di sovranità* su tutte le mi« ne che sono state per lo innanzi « o saranno scoverte, qualsisia il tem« po od il padrone che le possedes« se nel nostro regno. » (3)

Possiamo adunque qui ripetere con piena fiducia l' osservazione per noi già fatta relativamente alla legislazione romana sulla proprietà delle mine, e dire che nell' antica monarchia francese come nell' impero romano, non fosse proprietà demaniale quella delle mine, perciocchè i nostri principi potevano, secondo l'esempio de' romani imperadori, percepire su questa maniera di beni solamente la decima parte del prodotto, come al presente il pubblico tesoro esige un dritto annuale e fisso sul prodotto di ciascuna mina, il quale, avvegnachè demaniale senza dubbio, pure non impedisce punto che la proprietà della mina si appartenga al privato dominio dei possessori di esse: altrimente farebbe mestieri dire che la sola imposizione di un balzello fondiario rendesse confiscata in favore dello Stato il podere gravato.

A torto adunque alcuni autori (4)

(1) L. 4 ff. *de rebus eorum qui sub*, lib. XXVII, tit. IX.

(2) L. 3, cod. *de metallariis*, lib. XI, tit. VI.

(3) Ved. il *Confronto delle ordinanze*, lib. XI, tit. IV, § 3. Si citano altre ordinanze uniformi dei nostri re, come si può osservare nelle *Quistioni di diritto* del dotto MERLIN alla parola *Mina*, § 1.

(4) Ved. nel *Repertorio*, alla parola *Mina*

hanno affermato che anticamente la proprietà delle mine fosse, in Francia, il soggetto di un diritto reale, ovvero che tutto quello che se ne potesse ritrarre facesse parte del patrimonio del re. Sì fatto errore è stato in oltre confutato con buone e salde ragioni dal dotto Merlin, nella raccolta delle sue Quistioni di dritto, alla parola *Mina*, § 1.

740. Per fermo le mine essendo d'importanza troppo grande per la soddisfazione de'bisogni sociali e per la circolazione del commercio, i principi hanno sentito il dovere di ridurre sotto la loro alta potestà questa specie di proprietà, e sottomettere questo dono della Provvidenza alle regole di una polizia del tutto particolare; ma avvi notevole differenza dalla polizia di previdenza, che s' inframette nelle cose per proteggerle e farle meglio inservire alla loro naturale destinazione, da questo potere amichevole, noi diciamo, a quello usurpatore che s' inframmette nelle cose altrui per rendersene padrone; laonde, per la confusione di cose per sì fatta guisa opposte, alcuni autori hanno potuto affermare che altre volte, in Francia, le mine erano proprietà della corona, laddove in vero restavano nel dominio della proprietà fondiaria de' cittadini, salvo i diritti ed i privilegi derivanti dalla permissione di scavarle, e salvo il diritto del decimo del prodotto riserbato al re, come al presente il balzello fermato appartiensi al pubblico tesoro per effetto dell' atto di concessione, di cui appresso parleremo.

741. Venendo all' esame delle leggi e regolamenti pubblicati, dopo la rivoluzione, sulle mine, ci si offre primamente la legge del 28 luglio 1791, che avea molto ampiamente fermata la natura delle mine nello stato in cui erano allora considerate.

Il primo articolo di questa legge è degno di attenzione per le numerevoli conseguenze che ne derivano, come qui appresso mostreremo. Questo articolo è concepito ne' termini seguenti: « Le mine e miniere, che sono « metalliche o pur no, come i bitumi, i « carboni di terra o di pietra, e piriti, *sono a disposizione della nazione*, « *nel solo senso, che queste sostanze* « *non potranno essere scavate se non* « *col suo consenso e sotto la sua vigilanza*, con l'obbligazione di fare « indenne, secondo le norme che saranno statuite, i proprietari della « superficie, i quali godranno in oltre « tra queste mine quelle che potranno « essere scavate o a tagli scoverti o con « fossi e lumi, fino alla profondità di « cento piedi solamente. »

Questa legge fu seguita da un decreto del direttorio esecutivo del 3 nevoso anno VI, riguardante le giustificazioni che si dovevano fare da' concessionarî, eredi, donatarî, e legatarî o aventi causa de' cittadini provveduti di permissione per lo scavamento delle mine. Indubitatamente, e per l' identità di ragioni, debbonsi applicare le disposizioni di questo regolamento ai casi di mutazione a titolo oneroso (1), atteso che gli acquirenti a titolo oneroso sono gli aventi causa de' cedenti.

Una seconda legge del 13 piovoso anno XI, derogando agli articoli 10 ed 11 della suddetta legge di luglio, stabilisce le formalità che doveano accompagnare le dimande di concessione di mine.

Così stando le cose è intervenuta la legge del 21 aprile 1810, la quale ha stabilmente determinato l'indole civile delle mine, e fermata la direzione delle mine come al presente si osserva.

A questa legge tenne dietro un decreto imperiale del 18 novembre 1810, contenente l' organizzazione del corpo degl' ingegneri e del consiglio generale delle mine.

(1) Ved. quanto a ciò il decreto imperiale del 14 fruttidoro anno XII.

Da ultimo, un altro decreto imperiale del 6 maggio 1811 ha statuite le formalità ed i provvedimenti, secondo i quali saranno ripartiti e fissati i balzelli imposti sulle mine in favore del pubblico tesoro.

742. Il confronto di queste leggi e regolamenti sulle mine e miniere, ci porge il destro di fare due generali osservazioni, che debbono aver luogo in queste nozioni preliminari.

In ogni tempo la pubblica autorità ha dovuto estendere la sua possente mano sulle concessioni e sull'amministrazione delle mine, posto mente al grande interesse della civil comunanza nell'amministrazione ed uso illimitato di questi doni della natura. E però lo scavamento delle mine può essere legale solo quando vien eseguito per effetto della concessione o della permissione del principe; ma i provvedimenti della pubblica autorità non sono sempre esercitati ad un modo stesso in questa materia.

Nello antico reggimento, e fino all'impero della legge del 28 luglio 1791, la concessione delle mine consisteva nella licenza di trarne i minerali; laddove al presente, dopo la legge del 21 aprile 1810, l'atto di concessione trasferisce la proprietà del corpo stesso della mina, la quale per siffatta guisa trovasi civilmente staccata dal suolo superficiale, per appartenere al concessionario, come un immobile di novella creazione.

743. Un'altra avvertenza qui far conviene, vale a dire che, quantunque la legge del 1810 abbia introdotto un nuovo reggimento sulle mine, e contenga numerevoli disposizioni su questa materia, pure debbesi considerarla come avendo affatto abrogato quella del 28 luglio 1791, mentre essa non ha alcuna espressa disposizione quanto a ciò: dal che conseguita, che quante volte non trovisi nella legge del 1810 alcuna cosa contraria a quella del 1791, questa dovrà essere eseguita; e però gli scrittori che hanno affermato l'opposto son caduti in un errore manifesto, atteso che l'impero di una legge non deve finir del tutto, se non quando il potere legislativo l'ha abrogata generalmente ed in tutta la estensione sua, il che non vediamo esser qui intervenuto.

Sezione II.

Che si dee intendere per mina propriamente detta.

744. Che s'intende. Distinzione tra le mine propriamente dette e le miniere.
745. Loro importanza nello Stato. Conseguenza quanto al loro scavamento.
746. Le mine sono, quanto alla loro disponibilità, nell'alto dominio pubblico del corpo sociale.

---

744. Secondo le parole dell'art. 2 della legge del 21 aprile 1810, *sono considerate come mine* quelle masse minerali che nel seno della terra sono racchiuse, e che *sono conosciute per contenere, in filoni, in istrati, o in massi, oro, argento, platino, piombo, ferro, rame, stagno, zinco, giallamina, bismuto, cobalto, arsenico, manganese, antimonio, piombo duro* (molybdene), *piombaggine, o altre sostanze metalliche, zolfo, carbone di terra o di pietra, legno fossile, bitume, allume, e solfati a base metallica.*

Abbiamo veduto nel capitolo precedente, che le sostanze minerali componenti la classe delle miniere, ricevono questo nome non pure per la specie e natura delle materie che vi si trovano, ma eziandio per la situazione di esse verso la superficie del suolo: in guisa che sono comprese civilmente sotto un altro reggimento quando nelle viscere della terra si cac-

ciano per filoni, in modo che siavi mestieri di gallerie sotterranee per il loro scavamento.

Non interviene lo stesso delle mine considerate sotto questo secondo aspetto: perciocchè, sia che a cielo aperto potessero scavarsi, sia per mezzo di sale sotterranee, la legge le classifica sempre secondo la qualità delle materie che ne sono tratte fuori; cosicchè uno strato di molecole di argento o di piombo, che per la vicinanza alla superficie del suolo potesse essere scavato a cielo aperto, non sarebbe meno l'oggetto di una vera mina, che se fossevi mestieri di sale sotterranee per lo scavamento.

Ecco quello che debbesi intendere per mine considerate nel loro stato materiale, e quali la natura le ha prodotto. Ma riguardate come beni utili all'uomo, e relativamente al loro stato legale, sono poste nella classe delle nostre proprietà, perciocchè, secondo l'art. 552+477 del codice civile, « la proprietà del suolo comprende quella « della parte superiore ed inferiore. »

745. Intanto questa specie di proprietà, formando una parte considerevole della pubblica ricchezza, non deve punto esser abbandonata al libero piacimento de' padroni del suolo, imperciocchè, dovendo innanzi tratto primeggiare il vantaggio sociale, la pubblica amministrazione ha il dovere di vigilare con sollecitudine alla conservazione delle sorgenti di quella; laonde è d'uopo adattare particolarmente a questa maniera di beni le ultime espressioni dell'art. 544+469 del codice, che dichiara essere la proprietà il dritto di godere e disporre a proprio talento, soggiungendo « *purchè* « *non se ne facci un uso dalle leg-* « *gi o da' regolamenti vietato.* »

Finalmente, il seguente art. 545,+470 che vuole poter il proprietario di un fondo esser obbligato a cedere la sua proprietà per cagione di pubblica utilità, previa una giusta indennizzazione, è naturalmente applicabile alle mine, mentre la loro concessione, come appresso vedremo, ne costituisce la spropriazione, e può dal governo con preferenza darsi in favore di altra persona ad esclusione del proprietario del terreno ove quelle son poste.

746. Più appresso vedremo ancora che non può, in Francia, scavarsi alcuna mina, se non in virtù di un atto di concessione data dal re, la quale è tanto necessaria al proprietario del terreno quanto ad altri mai.

Da ultimo, vedremo che il godimento e scavamento delle mine sono perpetuamente sottoposti all'ispezione e vigilanza degl' ingegneri preposti a ciò per regolare lo scavamento nel modo più sicuro e più acconcio a cansare ogni sinistro.

In siffatta guisa noi saremo gradatamente condotti sotto ogni riguardo alla disposizione della legge del 28 luglio 1791 che pone la facoltà di usare delle mine nell'alto dominio pubblico del corpo sociale, come appresso osserveremo.

Sezione III.

Della ricerca e scoverta delle mine.

747. Motivi che han fatto sottoporre la proprietà delle mine ad alcuni regolamenti particolari di pubblica amministrazione.

748. Spiegazione dell' articolo 10 della legge del 21 aprile 1810, il quale autorizza a fare delle esplorazioni nel terreno altrui.

749. In mancanza del consenso del proprietario, la permissione vien data dall' autorità amministrativa.

750. Competenza quanto alle indennità. Distinzione secondo che vi ha o pur no convenzione col proprietario.

751. Modo di eseguire la legge quando ordina una indennità anticipata dei lavori.

752. Luoghi riservati in cui i lavori dipendono solo dal consentimento del pro-

---

747. Le mine sono l'oggetto di varie ascose ricchezze, perocchè sono esse custodite nel seno della terra; e però fa mestieri procurare di scovrirle prima di poterne trar vantaggio. Gli uomini periti nell'arte di questa maniera di ricerche possono agevolmente, alla vista del suolo ragguagliato sia con alcuna sua parte, sia con altri terreni della medesima contrada od altri luoghi circostanti riconosciuti come minerali, prevedere la interna disposizione delle materie minerali; ma ciò non è sufficiente per essere certo della loro esistenza. È d' uopo andar più innanzi, e far de'saggi per mezzo di piccoli scavamenti ove stimasi trovar la ricchezza che si vorrebbe ottenere.

Intanto il terreno che bisogna sperimentare, d' ordinario appartiene a tutt'altri che a quello il quale, per sua naturale attitudine, è tratto a fare questa maniera di ricerche; e per fermo non può ad uno sconosciuto esser data facoltà di violare a suo talento e senza una legittima autorizzazione il dritto di proprietà del padrone del suolo. Nel concorso di queste varie circostanze dobbiamo ricorrere prima all' articolo 1° della legge del 28 luglio, testè menzionato, e poscia agli articoli 10, 11, 12 e 16 della legge del 21 aprile 1810, che con ordine porremo in esame, con le osservazioni e chiose che saranno necessarie per la vera intelligenza di quello che sarà detto in seguito.

E primamente, secondo l' art. 1° della legge del 28 luglio 1791, *le mine sono a disposizione della nazione, in questo senso che siffatte sostanze non potranno essere cavate se non col suo consenso e sotto la sua vigilanza, sotto l' obbligo di fare indenni i proprietarî della superficie, secondo le norme che saranno fermate.* Il vero padrone della mina dunque è qui il pubblico potere nazionale, esercitato dal re, poichè egli può disporne.

Dalle quali cose conseguita che, quando la concessione della mina è accordata ad altri che al proprietario del fondo, questi è obbligato di patire sì fatta privazione, come in tutti i casi di spropriazione per cagione di pubblica utilità, perciocchè in vece di conservare il suo immobile, debb'essere contento *di una indennità pecuniaria.* A queste cose è mestieri riferire l' art. 16 della legge del 21 aprile 1810, il quale dice che « il « governo è giudice delle ragioni o « considerazioni per le quali la pre« ferenza debb'essere accordata a' di« versi domandanti la concessione, *sia« no proprietarî* della superficie, « inventori o altri ». Indubitatamente, quando il proprietario stesso del fondo dimanda la concessione della mina, e che, malgrado le sue istanze, fosse essa ad altri accordata, chiaro si scorge patire egli una spropriazione forzata della parte interna della sua proprietà: per siffatta guisa, e salva l'eccezione di cui or ora faremo parola, debbe tenersi per una verità di saldo principio in Francia, che, *nel dritto comune*, la facoltà di disporre delle mine propriamente dette fa parte essenziale

del pubblico dominio del corpo sociale.

Ma volgiamo il pensiero alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della legge del 1810, dopo il quale esame vedremo come debbansi conciliare le loro disposizioni con le verità dei principî che stabiliremo.

748. Art. 10. « Niuno può fare ricerche per iscovrire mine, profondare scandagli o succhielli sul territorio altrui, se non col *consenso del proprietario* della superficie, o coll' *autorizzazione del governo*, conceduta dopo aver consultata l'amministrazione delle mine, e coll'obbligo di una precedente indennità in favore del proprietario, dopo essere stato ascoltato ».

Del consenso del proprietario. Infino a che trattasi di precedenti esplorazioni, il consenso del proprietario del fondo è sufficiente per farle o soffrire che si facciano, poichè non esiste ancora mina conosciuta, il cui dritto di disporre possa dirsi devoluto al pubblico demanio.

Con autorizzazione del governo. Qui comincia a manifestarsi la grave potenza del dominio pubblico, che interviene fin dalle prime apparenze di radici minerali, per fare e disporre come padrone, e malgrado il contrario volere del proprietario del fondo, a fin di soddisfare per ogni guisa ai bisogni della società.

749. Ma perchè siavi autorizzazione del governo nel significato inteso da questa legge, è mestieri che essa emani dal re medesimo?

No: imperocchè il re non può fare le cose particolari da se stesso; ed ecco come la istruzione ministeriale del dì 8 agosto 1810 si esprime nel caso che il proprietario del fondo si opponga alla pratica delle ricerche di mine: « Allora, ivi si dice,

« Le permissioni delle ricerche sono « concedute dal ministro dell' interno « sul parere dell' amministrazione delle mine, dopo il giudizio renduto dal prefetto del distretto sulla « dimanda, che debbe comprendere con esattezza l'oggetto della ricerca, la indicazione del terreno, ed « il nome e domicilio del proprietario « del terreno. La permissione non può « essere conceduta che sotto l' obbligazione di una precedente indennizzazione in suo favore proporzionata « alla mancanza di godimento ed ai « danni cagionati sulla superficie, e « dopo che egli sia stato inteso.

« Il prefetto prende consiglio dall' ingegnere delle mine, il quale « farà conoscere la natura del terreno, la probabilità dell'esito che offrono le condizioni locali, e la migliore direzione a seguirsi ne' lavori.

« Il giudizio del prefetto, che pronunzia sulla domanda, debbe indicare il nome, la qualità e il domicilio del chiedente; la data della « dimanda; l' oggetto della ricerca; « la esatta designazione del luogo o « luoghi su i quali potrà mettersi in « pratica; la data dell' avviso dato « al proprietario del terreno; il parere dell'autorità locale; quello dell' ingegnere delle mine; lo esame « delle opposizioni del proprietario o « proprietarî, nel caso in cui ve ne « fossero state fatte; il parere dei « periti sull' indennizzazione dovuta « a' proprietarî; da ultimo, l' opinione ragionata del prefetto sul tutto, in conseguenza della quale egli « approva o rifiuta la dimanda, fermando la durata della permissione, « nel caso di approvazione, l' estensione de' terreni su' quali dovrà esercitarsi, ed ordina l'invio del suo « giudizio e de' documenti al ministro « dell' interno per essere l' affare definitivamente statuito.

« La durata delle permissioni di ricerca, seguendo le antiche usanze, « non derogate punto, debbe non ol-

« trepassare i due anni ; esse possono
« rinnovarsi dopo questo tempo , se
« fa mestieri , sul parere dell'am-
« ministrazione delle mine, e con le
« medesime condizioni quanto a' ter-
« reni ; i lavori debbono essere comin-
« ciati ne' tre mesi dopo la licenza
« conceduta dal ministro. I lavori deb-
« bono essere continuati con operosi-
« tà ; e nel caso d' inazione formal-
« mente provata, inteso colui che ha
« ottenuto la permissione ed il rappor-
« to del prefetto del dipartimento e
« dell' amministrazione delle mine,
« la permissione può essere dal mini-
« stro rivocata, e ad altri conceduta. »

Quindi, se è il proprietario del suolo od un terzo che col costui consenso vuol praticare delle ricerche per la scoverta di una mina, non v' è a fare altra cosa che dare opera al lavoro, senza esser tenuto all' adempimento di precedenti formalità , atteso che fino a quel punto non può ravvisarsi che un padrone delle sue cose, il quale fa uso.

Se, per contro, il proprietario non consente di far ricerche, o permettere che altri le pratichi nel suo terreno , è mestieri vincere questa opposizione, se si vuol durare nel proponimento delle ricerche ; ed allora questo contrasto di volontà debb' essere sottoposto all' autorità amministrativa, atteso che la quistione non riguardando, solamente gl'interessi particolari, ma la vera pubblica utilità, non è di competenza de' tribunali ordinarî ; il perchè è uopo volgersi al ministro dell' interno, secondo le norme innanzi indicate, e salva l' eccezione stabilita nell' art. 11 qui appresso.

750. Quando il proprietario ha fatto da altri eseguire i lavori di ricerche delle mine , od ha voluto con l' aiuto di varî lavoratori egli stesso praticarli, e poscia sorga fra loro controversia sui pagamenti dovuti agli uni dall'altro, o sui danni veri o pretesi cagionati a' vicini proprietarî, spetta ai tribunali ordinarî decidere le loro quistioni, riguardando esse l' interesse privato de' contendenti, ed essendo la conseguenza delle convenzioni espresse o tacite fra loro intervenute. (Ved. l' art. 87 della legge del 21 aprile 1810).

Ma ben altrimenti sono le cose, quando i lavori di ricerca sono stati eseguiti per comandamento dell' amministrazione : in questo caso le opere compiute o praticate ne' lavori di ricerca, ed i danni cagionati o i deterioramenti avvenuti sopra o nei fondi della contrada, sono considerati come effetti derivanti dalla esecuzione de' lavori pubblici , poichè essi prendono la loro origine dagli ordini dell' amministrazione : in conseguenza innanzi al consiglio di prefettura, in prima istanza, debbono essere presentati i reclami delle parti interessate, sia pel pagamento dei lavori di cui si tratta, sia per le perdite e danni-interessi, de' quali credano aver ragione a dolersi, sia per quello che riguarda la nomina de' periti che potranno esser adoperati, sia per la omologazione del loro rapporto, o infine per l'ordine de' pagamenti a farsi, ed altre circostanze che fossero specialmente di pubblico interesse. (Ved. l' art. 46 della legge testè menzionata ; ed anche l' art. 4 della legge del 28 piovoso anno VIII).

751. Ma come debbe qui adempirsi il comandamento della legge , la quale vuole che, quando i lavori di ricerca sono dall' amministrazione ordinati , sia data al proprietario del suolo un' indennizzazione precedente alla ricerca stessa , in compensazione dei danni che potranno in appresso cagionarsegli ? In quale guisa potrà valutarsi e compensare sul bel principio un danno non ancora avvenuto ?

Indubitatamente, il proprietario del suolo non potrebbe sul momento richiedere il pagamento di un danno che non è ancora cagionato ; ma egli può domandare che il valore delle perdite prevedute come conse-

guenze dei deterioramenti da recarsi nel suo fondo, sia innanzi tratto e da ora da periti intelligenti valutato, e che la somma fermata dal loro giudizio sia consegnata nelle mani di terze persone o del ricevitore di deposito per la sicurezza del' pagamento: ed allora intorno a ciò sarà la legge eseguita rilasciando al proprietario la somma depositata fino alla concorrenza del valore del danno che sarà recato; quanto a ciò le parti amichevolmente fra loro converranno, ovvero avranno mestieri di una novella perizia.

In siffatta guisa si avrà pienamente adempita la legge, la quale inibisce che il proprietario di un fondo, dopo aver sofferto suo malgrado nel suo podere de' deterioramenti per lavori che poscia si saranno abbandonati, fosse obbligato di andare non si sa dove per conseguire il pagamento di quello che gli è dovuto; e per la medesima ragione ha egli il diritto di richiedere innanzi tutto il deposito delle spese di perizia che potranno essere fatte, secondo le disposizioni della legge del 21 aprile 1810. (Ved. l'art. 92 di questa legge.)

752. Art. 11. « Niuna permissione di ricerche di mine, senza « il pieno consentimento del proprietario del suolo, potrà dare il diritto « di fare scandagli o cavare pozzi e sa« le sotterranee, o di stabilire macchine o magazzini ne' recinti murati, « corti o giardini, ne' terreni contigui « alle abitazioni o luoghi chiusi da mu« ri, nella distanza di cento metri « da questi o dalle dette abitazioni.»

L' applicazione di questo articolo ha cagionato varie quistioni giudiziarie: e però giova indagarne la vera intelligenza di esso per poterne dedurre le vere conseguenze. Poniamo mente alle principali espressioni.

Nessuna permissione di ricerche nè concessione di mina potrà. Da queste parole ne conseguita evidentemente che il divieto della legge non si estende solo alla ricerca, ma eziandio alla concessione della mina, poichè chiaramente lo dichiara in queste espressioni: e però nel falso si appongono senza dubbio gli scrittori che il contrario affermano.

Senza l' assentimento FORMALE *del proprietario.* Vi ha dunque mestieri di un assenso *positivo* dal canto del proprietario: donde seguita non potersi affermare di esservi un consentimento *formale* o positivo di costui, quando egli, serbando silenzio, non avesse punto prodotto opposizioni negli uffizi dell' amministrazione avverso l' annunzio delle dimande di concessione di mine, essendone stato avvertito dalle pubblicazioni ed affissi secondo le prescrizioni del titolo IV, della legge (1): e però, in questo caso affatto singolare, se, stimando il silenzio del proprietario per un assenso formale e positivo, il re avesse conceduto la mina ad un altro, avrebbe ecceduto i suoi poteri agendo contro la legge, ed il proprietario potrebbe per la via giudiziaria fare opposizione all' ordinanza di concessione, per ottenere la revoca.

753. *Del proprietario della superficie.* Ma chi è sì fatto proprietario della superficie, senza il cui consenso non si può far ricerca nè dare concessione di mine?

Per rispondere a questa quistione, è uopo rammentarsi che, come innanzi abbiamo detto, il diritto comune in Francia permette di fare ovunque ricerche di mine, adempiendo le formalità dalle leggi stabilite, ed ottenerne la concessione ne' luoghi ove quelle trovansi, senza il consenso, ed anche malgrado le opposizioni del proprietario del fondo in cui la sco-

(1) Ved., per analogia, l' arresto del consiglio del 18 maggio 1813, nella *Giurisprudenza del Consiglio di Stato*, per SIREY, t. IV, p. 320. Ved. anche più sotto, nº 759, *in fine*.

verta sia avvenuta: il perchè è forza conchiudere trattarsi qui dei fondi posti fuori il diritto comune sulla ricerca e disposizione delle mine che possono comprendere, o quanto a questi solamente la legge aver elevato, in tutto quello che è relativo a questo soggetto eccezionale, il diritto del proprietario anche sull' autorità sovrana del re.

Or questo proprietario ci è ben chiaramente indicato dalle seguenti parole, ove è detto che nessuna permissione di ricerche o concessione di mine possono, senza il formale consentimento del proprietario della superficie, dare il diritto di fare scandagli e aprire pozzi o sale sotterranee, nè di stabilir macchine o magazzini *nei recinti murati, corte o giardini*, nè ne' terreni contigui alle abitazioni o luoghi chiusi da muri, *nella distanza di cento metri* da questi e da quelle. Il consenso formale, che la legge vuole in questo caso *dal proprietario*, non è dunque altro che il padrone delle abitazioni indicate dal testo, e la prerogativa che la legge accorda oltre del dritto comune è tale, che si estende anche su di una zona di cento metri di larghezza circondante il suo terreno, sebbene non sia proprietario dei fondi compresi nella detta zona.

Per questa disposizione, i nostri legislatori hanno voluto, per l'amenità ed i comodi delle vicine abitazioni, creare una servitù negativa in esecuzione della quale è generalmente proibito, anche ai proprietarî dei fondi posti nella zona esteriore di cento metri di larghezza, di praticarvi scavi di mine, come anche ottenerne la concessione, senza il formale consenso del proprietario della superficie delle abitazioni e de'luoghi chiusi da muri, che sono i fondi ai quali la servitù è dovuta; così ha giudicato la corte di cassazione con un arresto che noi riporteremo qui appresso.

754. Ma sì fatta regola eccezionale del dritto comune sarebbe applicabile quanto ad un fondo chiuso da muri, che il proprietario avesse isolatamente stabilito in mezzo ad una campagna, senza esserci all' interno alcuna casa di abitazione?

Crediamo che la negativa debba adottarsi su questa quistione, atteso che, siccome di sopra l' abbiamo già detto, gli autori della legge, con l'articolo 11 di cui trattiamo, hanno voluto provvedere all' amenità ed ai comodi delle case di abitazione, delle quali i circostanti ricinti e giardini che vi si trovano compresi ne sono gli accessorî, e formano un tutto insieme con le altre parti del dominio occupato dall' abitazione del suo padrone.

D' altronde, qui si tratta di un dritto di servitù troppo estesa ed eccezionale alle regole del dritto comune, per poterlo ammettere mediante qualche interpetrazione di simiglianza o comparazione di un caso all' altro.

755. Questo articolo 11 della legge del 1810 ha dato luogo, in Santo Stefano, a molte quistioni, nelle quali si è voluto sostenere con lunghi e speciosi ragionamenti, che quegli il quale è proprietario delle case e recinti non dovesse essere ammesso ad opporsi alla ricerca ed allo scavo delle mine mediante fosse fatte *extra muros* nel terreno che non gli appartiene; che al contrario il proprietario del fondo posto anche meno di cento metri di distanza esteriore dalle chiudende, poteva farvi delle ricerche e scavare fossi, malgrado il proprietario delle abitazioni e recinti murati del vicinato.

Ma la giustizia ha rigettato sì fatto sistema, come si vede per un arresto della corte di cassazione, riportato da Dalloz, in data del 21 aprile 1823, che noi crediamo assai utile riportare qui per intero, trovan-

dovisi l' applicazione di una regola di competenza interessante a conoscersi in questa materia.

« Il marchese d' Osmond ed i fratelli Crozier, vi è detto, concessionarî di una mina di carboni nel comune di Feugerolles, avendo aperto, per lo scavo della medesima, un pozzo sulla proprietà di un certo signor Pascal, i signori Dubouchet e Massadier li hanno fatto chiamare in giudizio, affinchè fossero condannati a chiudere questo pozzo, perchè era distante meno di cento metri dalle loro abitazioni e recinti murati, ed a pagare loro i danni-interessi.

« Il 30 novembre 1819, sentenza del tribunale civile che accoglie la dimanda dei signori Dubouchet e compagni; ma sull'appello, decisione della corte reale di Lione, del 30 agosto 1820, che annulla questa sentenza, atteso che, riportano i motivi della decisione, l' art. 11 della legge del 21 aprile 1810, secondo il quale niuna permissione di ricerca o concessione di mine potrà, senza il consenso formale del proprietario della superficie, dar il dritto di fare scandagli ed aprire pozzi negli orti murati, strade o giardini, nè nelle terre contigue alle abitazioni o recinti murati, nella distanza di cento metri dalle dette chiudende, relativamente alle mine che si vogliono ricercare e discoprire, ed in niun modo a mine concedute, di cui lo scavamento è in attività; che in vero è evidentissimo che non si applica solamente, siccome aveva preteso il marchese d' Osmond ed i fratelli Crozier, al proprietario del fondo stesso sul quale il lavoro si è praticato, ma ancora ai proprietarî vicini, poichè è per l' interesse generale della proprietà che la legge ha voluto necessariamente provvedere; che perciò i signori Dubouchet e Massadier debbono imputare a loro stessi di non aver agito innanzi all' autorità amministrativa nel corso dei quattro mesi che sono durate le formalità impiegate per rendere pubblica la dimanda di concessione; che del resto, se fossero stati ammessi ad agire oggidì, l'autorità amministrativa sarebbe stata solo competente per riconoscere i loro reclami.

« Ricorso in cassazione da parte dei signori Dubouchet e compagni, fondato su due mezzi che possiamo dispensarci di analizzare, poichè sono riassunti nel modo più netto e più chiaro nei motivi dell' aresto che rapportiamo.

« La corte, sulle conclusioni conformi del signor Joubert, avvocato generale, veduti gli art. 11, 15 46 e 56 della legge del 21 aprile 1810, statuendo sul primo mezzo, atteso che, da prima, secondo i termini stessi dell' art. 11, non solo colui che ha ottenuto la permissione di ricercare e scovrire una miniera, ma ancora colui che, per un atto di concessione preceduto da tutte le formalità richieste dalla legge, ha ottenuto il dritto di scavare, non può aprire pozzi nella distanza di cento metri da ogni abitazione o recinto murato, senza il consenso formale del proprietario di queste abitazioni ed orti chiusi, ancorchè il fondo sul quale l'apertura sarebbe fatta appartenesse ad un altro proprietario; atteso che, in seguito, egli è costante e non contestato che il pozzo, di cui si tratta, è stato aperto ad una distanza minore di cento metri dalle abitazioni, fabbriche e recinti murati dei signori Dubouchet e Massadier, senza che essi vi avessero acconsentito;

« Statuendo sul secondo mezzo, atteso che risulta evidentemente dagli art. 15, 46 e 56, che le con-

« testazioni surte per causa dei lavo-
« ri posteriori alla concessione delle
« miniere, e relativi al loro scava-
« mento, debbono essere portate in-
« nanzi ai tribunali, e che solo le
« quistioni d' indennità a pagarsi a
« causa delle ricerche o lavori ante-
« riori alla concessione, ai termini
« precisi dell' art. 46, sono della
« competenza dell'autorità amministra-
« tiva, atteso che, nella specie, i
« signori Dubouchet e Massadier han-
« no dimandato che un pozzo aperto
« dopo l'atto della concessione fosse
« chiuso, e che loro fosse data una
« somma di 10,000 fr., per l' inden-
« nità risultante da questo pozzo, sal-
« vo ai detti signori Dubouchet e Mas-
« sadier ad appellarsi innanzi all'au-
« torità amministrativa, la corte rea-
« le ha violati gli art. 11, 15 e 56,
« e falsamente applicato l'art. 46 della
« legge del 21 aprile 1810, cassa. »

756. Ma, ricorrendo al solo art. 11, che dice tutto per chi lo sa intendere, non è difficile di chiarire la quistione nel modo più semplice e secondo i principî più cogniti del dritto.

In fatti, è costante che questo articolo proibisce di fare, *senza il consenso del proprietario della superficie*, alcuna ricerca o concessione di mina nei fondi situati meno di cento metri al di fuori dei muri di cinta delle abitazioni e recinti murati; e tutta la quistione si riduce a sapere qual sia il personaggio che gli autori della legge hanno inteso indicare qui per *il proprietario della superficie.*

In dritto, qual è l' effetto di una proibizione di tal natura?

Egli è indubitato che questo effetto consiste nello stabilimento di una servitù legale su i fondi siti fuori dei muri di chiusura e nell' intervallo di cento metri. Vi è in questo, come nella servitù *altius non tollendi*, alienazione di una parte della libertà di questi fondi, poichè i proprietari non possono più goderne liberamente e sotto tutti i rapporti come ne godrebbero pienamente senza sì fatta proibizione.

Or che è una servitù? È, dice l' art. 637 + 559 del nostro codice, *un peso imposto sopra un fondo per l' uso e l' utile di un fondo appartenente ad un altro proprietario.* Fa mestieri dunque che vi sieno due fondi e due padroni perchè vi sia stabilimento di servitù. Due fondi, poichè l' uno dev' essere destinato al servizio dell' altro. Due padroni, per l' impero della massima *Res sua nemini servit.*

Nel caso particolare di cui trattiamo, dove sono i fondi dominanti? dove i fondi che il legislatore ha voluto favorire per lo stabilimento della servitù?

Certamente non si troveranno tra i fondi che sono aperti da ogni parte nelle campagne vicine ad abitazioni e recinti, poichè, al contrario, su questi fondi pesa la servitù nell'estensione dello spazio di cento metri di larghezza fuori le chiudende.

I fondi dominanti sono dunque le abitazioni e recinti murati, poichè pel loro favore, per la vaghezza del loro esterno, è stata fatta la proibizione dei lavori ed imbarazzi vicini.

In tal modo è dimostrato che quando l' art. 11 della legge dice che niuna licenza di ricerca nè concessione di miniera potrà, *senza il consenso formale del proprietario della superficie*, dar dritto di far iscandagli o di aprire pozzi o gallerie, di stabilire macchine o magazzini nei recinti murati, strade o giardini, nei terreni contigui alle abitazioni e recinti murati, nella distanza di cento metri dai detti recinti o dalle abitazioni, il personaggio che è qui indicato come *proprietario della superficie*, è il proprietario delle abitazioni e recinti murati, poichè egli solo nella sua qua-

lità di proprietario del fondo, può rinunziare all'esercizio della servitù imposta in suo favore su i fondi vicini.

Del resto, se questo proprietario si oppone ai lavori che un terzo vorrebbe praticare nello spazio proibito, e che s' impegna su questo punto una lite tra lui e questi terzi, le dispute di tal natura vertendo sopra una quistione di proprietà, debbono essere portate innanzi ai tribunali ordinarî (1). (Ved. su questo proposito l'arresto del consiglio di Stato del 5 aprile 1826, in Macarel, t. VIII, p. 199).

757. Si presenta qui la quistione di sapere se il proprietario di un fondo sito perfettamente fuori dell' estensione di cento metri di cui si è parlato testè, possa praticare gallerie e pozzi nel suo fondo, per giungere col mezzo di sì fatte gallerie sotterranee, fino alla miniera, e farne l' estrazione fin sotto al suolo dello spazio riservato alle vicinanze delle case e recinti murati.

Egli è evidente che sì fatta quistione debba ricevere una soluzione negativa, poichè il nostro articolo 11 non può permettere lo scavamento di una miniera dove ne è proibita ancora la concessione.

Ma, si dirà, come conciliar tutto ciò colla disposizione dell' articolo 15 della legge, che dice che chiunque è concessionario di una miniera, *deve, se si dasse il caso* « di lavo« ri a farsi sotto le case o luoghi di « abitazione, sotto altri scavamenti, o « immediatamente loro vicini, *dar cau« zione di pagare ogni indennità in « caso di qualche sinistro?* » Certamente, qui la legge suppone che un uomo possa essere concessionario di una miniera che estende il suo letto fin sotto le fondamenta della casa di un altro individuo, poichè essa vuole solamente che, in una simile situazione, il proprietario della miniera potesse scavarla dando al proprietario della casa abitata una cauzione di ogni indennità in caso di qualche sinistro; ma, in vece di trovare in tutto ciò un sistema contraddittorio nella legge, bisogna vedervi una varietà di disposizioni applicate a diverse ipotesi.

1° Una miniera giacente sotto il terreno di un recinto murato che comprende una casa abitata, può, col consenso formale del proprietario di queste case e recinti, essere conceduta ad un terzo, che avrà certamente dritto di scavarla, ma che, malgrado il suo dritto di proprietà della miniera, non potrà estendere le sue gallerie sotto la casa del proprietario della superficie, senza dare anticipatamente una cauzione d' indennità in caso di sinistri.

2° Allorchè non vi è ancora edificio costruito sul terreno della miniera dal giorno della sua concessione fatta ad uno straniero, niuno impedirà al padrone, che resta pienamente proprietario della superficie, di potervi fabbricare una casa per abitarvi; ed il concessionario della miniera, volendo spingere i suoi scavi fin sotto l' abitazione del proprietario della superficie, sarà tenuto di dargli una cauzione anticipata di cui si è parlato.

3° Da ultimo, l' applicazione dell' articolo 15 deve ritrovarsi ancora più frequentemente quanto alla concessione delle miniere anteriori alla legge del 1810, atteso che allora si è incontrato più spesso un concorso di proprietarî della superficie che avessero case costruite al di sopra dei terreni delle miniere concedute ad altri.

(1) Opinione conforme, secondo le discussioni della legge, nel *Trattato sulla legislazione delle miniere*, per A. Delebecque, n° 779.

Art. 12. « Il proprietario potrà fa-
« re ricerche, senza formalità an-
« ticipate, nei luoghi eccettuati dal-
« l'articolo precedente, come nelle
« altre parti della sua proprietà; ma
« sarà obbligato di ottenere una per-
« missione prima di stabilirvi uno sca-
« vamento. In ogni caso le ricerche
« non potranno essere autorizzate in
« un terreno già conceduto ».

Se il terreno sito fuori dei recinti murati appartenesse allo stesso proprietario dell' abitazione e del recinto, non è da contraddirsi che questo proprietario, usando di quel che è suo, possa, senza una permissione anticipata, farvi ogni ricerca di miniere, poichè si trova allora nei termini del dritto comune; ma se il terreno *extra muros* appartenesse ad un terzo, il suo solo vicinato non autorizzerà il proprietario dei recinti a fare scavi di ricerca in questo terreno *extra muros* che non è suo, perocchè allora la regola del dritto comune, espressa dall' articolo 10, vuole che vi sia il consenso del padrone del fondo, o l'autorizzazione del governo, se questo proprietario si opponesse alla sua intrapresa.

Riassumendo, allorchè si tratta di uno spazio *extra muros* lontano cento metri dai recinti, e che il proprietario del suolo non consenta agli scavi progettati dal proprietario dei detti recinti, il governo può accordare la licenza di eseguirli; ma se il proprietario delle abitazioni e recinti murati si oppone ai medesimi scavamenti di ricerca, non appartiene più al governo di vincere questa resistenza, atteso che, gli scavi potendo essere fatti ad una più grande distanza, non vi è necessità di praticarli più vicino (1).

Sezione IV.

Delle formalità per ottenere la concessione delle mine.

---

758. Abbiamo sposte le regole relative alla ricerca delle mine: si tratta ora di esaminare quali sieno gli andamenti a tenersi per ottenere la concessione della proprietà di queste mine quando sono state scoverte.

Secondo il principio stabilito dall'art. 1° della legge del 28 luglio 1791, il quale dichiara che le *mine sono a disposizione della nazione*, nel senso che non possono essere scavate che di suo pieno consenso e sotto la sua sorveglianza, l'articolo 5 della legge del 21 aprile 1810 dice che effettivamente le mine possono soltanto essere scavate in virtù di un atto di concessione deliberato in consiglio di Stato: donde si deve dedurre che la prescrizione acquisitiva non può aver luogo in questa materia, che rientra assolutamente sotto l'impero del dritto pubblico, contro il quale non si può prescrivere un possesso contrario, qualunque ne sia stata la durata: *Praescriptio temporis juri pubblico non debet obsistere* (L. 6, cod. lib. VIII, tit. XII); donde è mestieri ancora in oltre dedurne, che i tribunali non possono concedere il beneficio del possessorio a colui che ha praticato sulla mina uno scavamento di fatto senza alcun titolo di concessione. Ma quali

(1) L' opinione emessa da PROUDHON in questo numero è stata combattuta nel *Trattato sulle leggi delle miniere*, per A. DELEBECQUE, n° 777.

misure debbonsi mettere in opera per giugnere ad ottenere questo atto? Ecco quel che noi sporremo qui.

759. Le dimande per la concessione delle mine debbono essere dirette al prefetto di quei luoghi. Esse debbono contenere l'indicazione precisa della situazione della mina, la natura del minerale da estrarsi, lo stato nel quale i prodotti saranno dati al commercio, ed altri ragguagli relativi alla natura dell'intrapresa.

Il prefetto, dopo averne fatta registrare la dimanda, deve, tanto direttamente da se stesso quanto per la cooperazione del sottoprefetto, farla affiggere per dieci giorni (art. 22 della legge del 21 aprile 1810), e durante quattro mesi, sì nel capoluogo del dipartimento come in quello del circondario dove la mina è sita, nel luogo del domicilio del petitore e nei comuni nel territorio dei quali la concessione può estendersi, e deve essere inserita nei giornali del dipartimento. Queste pubblicazioni debbono ancora aver luogo innanzi alla porta della casa comunale e delle chiese parrocchiali e concistoriali, a carico degli uffiziali municipali, alla porta dell'uffizio, un giorno di domenica, ed almeno una volta ogni mese durante il tempo dei quattro mesi di affissione, e gli uffiziali municipali sono tenuti di certificare queste pubblicazioni (art. 23 e 25 della stessa legge).

Questi affissi e pubblicazioni sono richiesti per avvertire i proprietarî delle terre e tutti coloro che crederanno essere in dritto di allegar delle pretensioni, o di reclamare sulla dimanda in concessione della miniera: e detti affissi debbono tener luogo di domande che loro fossero state personalmente fatte, poichè sono ordinati a questo fine (art. 11, tit. I, della legge del 28 luglio 1791).

Queste pubblicazioni servono ancora a far conoscere i diversi concorrenti che possono presentarsi per domandare, in preferenza gli uni sugli altri, la concessione della mina, i quali sono obbligati a dichiararsi quando è ancor tempo.

Per sì fatti mezzi ed altre informazioni si giunge a conoscere la moralità, capacità, ed i mezzi pecuniarî dei petitori, per mettere l'amministrazione in istato di fare la migliore scelta.

Queste pubblicazioni sono così necessarie, che una concessione di mine può essere annullata relativamente ad un comune nel quale il concessionario non le ha fatto eseguire, senza che sia permesso di opporre a colui che domanda la nullità, che ha dovuto esso stesso avere una conoscenza personale della dimanda in concessione della mina. (Ved. l'arresto del consiglio o l'ordinanza del 13 maggio 1818, nella *Giurisprudenza del consiglio di Stato*, per Sirey, t. IV, p. 320.)

760. Tutto quello che riguarda queste dimande è comunicato all'ingegnere delle mine, che dev'essere incaricato di dare il suo parere dopo aver disteso o fatto distendere un piano esatto dei luoghi, stabilendo, con punti presi sulla superficie, e passando verticalmente nell'interno, in modo di comprenderne e fissarne l'estensione nella miglior maniera possibile, la massa delle concessioni, di cui la sola profondità resta indefinita.

In vista di tutti questi indizî, ed altre particolarità conosciute nella pratica dell'amministrazione, il prefetto dei luoghi dà il suo parere sull'affare, particolarizzandone esplicitamente i motivi della sua opinione sull'ammessione o rigetto della domanda, come ancora sulla scelta del concessionario, se sono molti i petitori; egli indirizza questo parere al ministro dell'interno, con le petizioni, piani dei luoghi, certificati ed attestati pubblici, avvisi, opposizioni

e punti di appoggio, affinchè il ministro potesse far statuire in piena conoscenza della causa pel governo del re.

Fino alla emissione dell'ordinanza, ogni opposizione è ancora ammissibile innanzi al ministro dell'interno o il segretario generale del consiglio di Stato. In quest' ultimo caso essa deve aver luogo con una domanda firmata e presentata da un avvocato al consiglio, come si pratica per gli affari contenziosi; e, in tutti i casi, dev' essere notificata alle parti interessate.

Se l' opposizione è motivata sulla proprietà della mina già acquistata per concessione o altrimenti, le parti saranno rinviate innanzi ai tribunali e corti (art. 28), atteso che tutte le quistioni di proprietà sono nelle attribuzioni della giustizia ordinaria.

Noi non crediamo doverci distendere di più su tutte queste formalità, poichè il nostro disegno è di occuparci soprattutto dell' essenziale delle cose, senza molto arrestarci a quel che appartiene alle forme, sulle quali si può vedere la legge del 21 aprile 1810, al tit. IV.

Sezione V.

Dell' impetrazione dell' ordinanza di concessione e dei suoi effetti.

---

761. Tra i petitori che possono trovarsi in concorrenza per una domanda in concessione di mina, vi sono due persone che meritano molti riguardi, le quali sono, da una parte l' inventore della mina, e dall' altra, il proprietario del fondo in cui questa è rinchiusa.

L' inventore della mina è certamente in una posizione favorevolissima, poichè senza di lui non vi sarebbe alcuna concessione a farsi a chi che sia, ed è possibile che abbia azzardato grandi spese per venire a fine della sua impresa.

Il proprietario del suolo ha ancora il dritto di dimandare, per preferenza, la concessione per lui, poichè domanda il mantenimento della sua proprietà. In tal modo l' art. 3 della legge del 27 luglio 1791 dice che *i proprietarî della superficie avranno sempre la preferenza e la libertà di scavare le mine che potranno trovarsi nei loro fondi, e la permissione non potrà loro essere ricusata allorchè la domanderanno.*

Ma, come è possibile, e come la esperienza può averlo dimostrato, che nè l' inventore della mina, nè il proprietario del fondo, non abbiano, sia la capacità, sia i mezzi necessarî per iscavare in una maniera veramente utile questo genere di proprietà così interessante per i bisogni della società, la legge del 21 aprile 1810 dichiara, nell' art. 16, che il governo è il solo giudice de' motivi o considerazioni secondo i quali la preferenza dev' essere accordata ai diversi petitori in concessione, *sieno proprietarî, inventori od altri.*

762. Per l' atto o l' ordinanza di

concessione, il concessionario acquista in perpetuo la proprietà della mina, di cui il corpo si trova ormai civilmente separato dal terreno della superficie, e forma a parte un immobile particolare, disponibile e trasmissibile come tutti gli altri fondi, e di cui si può essere spropriato solo nel caso e secondo le forme prescritte per gli altri proprietarî, conformemente al codice civile e di procedura, salvo le restrizioni e condizioni che indicheremo in seguito (art. 7 della legge del 21 aprile 1810).

La mina una volta conceduta si trova dunque essere un nuovo immobile civilmente distinto e separato dal terreno della superficie, e questo ritrovato della legge ha luogo allora quando il proprietario del suolo diviene concessionario della mina (art. 19): in guisa che ormai egli si trova proprietario di due immobili di differente natura e consistenza, laddove ne possedeva prima un solo.

L' immobile minerale esce da questa creazione civile interamente puro e sgombro da ogni peso ed ipoteca di cui il fondo, nel suo insieme, poteva essere stato precedentemente gravato (art. 17); ed ormai questi pesi graviteranno solamente sul terreno della superficie, come anche sulla rendita d' indennità di cui parleremo tra breve (art. 18); ma, dopo la sua concessione, il corpo della mina può essere ipotecato come ogni altro immobile (art. 19).

Poichè la mina una volta conceduta, dev' essere nell' avvenire soggetta alle ipoteche, come ogni altro immobile particolare, il legislatore ha voluto ancora che fosse dotata dei vantaggi che sono attaccati per le leggi agli altri immobili, per quel che riguarda i loro accessorî.

Così i fabbricati, macchine, pozzi ed altri oggetti da lavoro stabiliti precariamente, i cavalli, arredi, stromenti ed utensili che servono allo scavamento della mina, debbono essere considerati come se fossero gli accessorî immobiliari. (art. 8).

763. Ma le azioni o interessi in una società od intrapresa per lo scavamento delle mine, sono stimate mobili, conformemente all' art. 529†552 del codice civile; e senza difficoltà si debbono considerare egualmente come cose mobiliari le materie estratte dalla mina, le provviste di scavamento, ed altri oggetti dei proprietarî e scavatori (art. 9).

Altre volte, ed ancora fin sotto l'impero della legge del 28 luglio 1791, l' atto di concessione di una mina non dava al concessionario o colui che riceveva la permissione, la facoltà o la licenza di estrarre, ad esclusione di tutti gli altri, i minerali compresivi, senza considerare il corpo della mina come conceduto all' impetrante: donde si deve dedurre, che il dritto conceduto, avendo per obbietto la presa di mobili, era esso stesso un dritto mobiliare, e che, come tale, doveva cadere nella comunione matrimoniale, anche nel caso in cui la concessione fosse stata fatta prima del matrimonio dello sposo che aveva ottenuto la concessione o la permissione (1401 ab.)

Oggidì la mina dovrebb' essere considerata come un acquisto di comunione, in quanto che la concessione ne fosse stata fatta agli sposi, o ad uno di essi, dopo la celebrazione del matrimonio (1401, § 3 + ab.).

764. Ma che si deve decidere per quel che riguarda la mina conceduta, prima della legge del 21 aprile 1810, ad uno degli sposi prima del matrimonio? Dev' essere ancora oggidì riguardata come un bene comune? o l' immobilizzazione è stata pronunziata solo in favore del concessionario, per l'art. 51 di questa legge, la quale dice « che i concessionarî anteriori alla pre-

« sente legge, diverranno, dal gior-
« no della sua pubblicazione, proprie-
« tarî incommutabili, senza alcuna
« formalità anticipata di affissi, veri-
« ficazioni di terreni, ed altri preli-
« minari, col solo peso di esegui-
« re, se ve ne fossero, le convenzioni
« fatte coi proprietarî della super-
« ficie ?»

Noi stimiamo che al dì d'oggi, e nell' ipotesi proposta, la mina debba appartenere alla comunione, atteso che un dritto di questa è stato immobilizzato, ed entra formalmente nel voto e nell' espressione della legge che dice di rispettare i dritti precedentemente acquistati.

765. Oltre la rendita d' indennizzazione di cui tratteremo nella sezione VII qui appresso, la mina resta gravata, tra le mani del concessionario, di diversi carichi particolari che pesano su di essa, e che sono i seguenti:

1° La mina, secondo le regole del dritto comune, è soggetta alle ipoteche di cui si può gravare dopo l'atto di concessione.

Noi esamineremo in seguito quale dev'essere la sorte delle ipoteche stabilite sulla mina da un concessionario che è decaduto dalla sua concessione.

2° Ai termini dell'articolo 16 della legge di aprile 1810, nel caso in cui l'inventore di una mina non ottenga la concessione, *avrà dritto ad una indennità da parte del concessionario, la quale sarà stabilita dall'atto di concessione:* ecco un secondo peso reale che gravita sulla mina.

3° La mina conceduta è ancora affetta per privilegio in favore di coloro che, per atto pubblico e senza frode, possono giustificare aver prestato danari per eseguirne le ricerche, come ancora pei lavori di costruzione e confezione delle macchine necessarie al suo scavamento, col peso di conformarsi agli articoli 2103 +1972 ed altri del codice civile (articolo 20 della legge del 1810.)

4° I proprietarî delle mine sono tenuti di pagare allo Stato un canone fisso e proporzionato al prodotto dell' estrazione (art. 33): su che fa d' uopo vedere le particolarità onde si è ampiamente statuito su questi canoni, con un decreto imperiale del 6 maggio 1811.

5° Da ultimo, secondo l' articolo 46, il concessionario divenuto proprietario della mina, deve soffrire il peso delle indennità a pagarsi in ragione delle ricerche o lavori anteriori all' atto di concessione.

766. Si vede, pel ravvicinamento degli articoli 16 e 46, che l' indennità dovuta all' inventore che non ottiene la concessione, è diversa da quella che può essere dovuta pei lavori di ricerca eseguiti sul fondo dallo stesso inventore, poichè la prima dev' essere stabilita dall' atto di concessione, la seconda dal consiglio di prefettura, allorchè non fossero di accordo le parti quanto a ciò.

La ragione di sì fatta differenza consiste che, quando si tratta dell'indennità che la legge concede all' inventore, non è sulla stima di un dritto acquistato che si deve dare giudizio; ma sibbene sulla ricompensa dovuta allo zelo ed alla intelligenza dell' inventore, per avere scoperto una cosa utile all' interesse della società: in conseguenza di che spetta al re a statuire intorno a ciò *ex aequo et bono*, e non come giudice, ma come sovrano rimuneratore. Al contrario, allorchè trattasi di aggiudicare l' indennità dovuta o per la esecuzione dei lavori di ricerca o pei danni cagionati da questi lavori sulla superficie, si deve pronunciare sulla somma dei dritti od interessi acquistati; e però la legge rinvia la quistione innanzi al consiglio di prefettura, non innanzi ai tribunali, atteso che fin là,

e prima della concessione della mina, tutto va nell' interesse pubblico.

Secondo quello che prescrive l'articolo 7 della legge del 27 aprile 1838, « allorchè una mina sarà conceduta « a molti o ad una società, i conces- « sionari o la società dovranno, quando « saranno richiesti dal prefetto, giu- « stificare che si è provveduto con « una convenzione speciale affinchè i « lavori di scavamento sieno sottoposti « ad una direzione unica e coordi- « nata nell' interesse comune.

« Essi saranno ugualmente tenuti « d' indicare, con una dichiarazione « autentica fatta al segretariato della « prefettura, quello tra i concessionarî « od altra persona che avranno mu- « nito dei poteri necessarî per assi- « stere alle assemblee generali, per « ricevere ogni notificazione e signi- « ficazione, ed in generale, per rap- « presentarli verso l' amministrazione, « tanto dimandando che proibendo.

« Nel caso che i concessionarî non « avessero fatto, nel tempo che loro « sarà stato assegnato, la giustifica- « zione richiesta dal paragrafo pri- « mo del presente articolo, ed ese- « guito le clausole delle loro con- « venzioni che avessero per oggetto « di assicurare l' unità della conces- « sione, la sospensione di tutto o « parte dei lavori potrà essere pro- « nunziata da un' ordinanza del pre- « fetto, salvo ricorso al ministro, « e se fa d' uopo, al consiglio di « Stato, per la via del contenzioso, « senza pregiudizio, d' altronde, del- « l' applicazione degli articoli 93 e « seguenti della legge del 21 aprile « 1810 : » i quali articoli statuiscono sulla repressione delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti relativi allo scavamento delle mine, e vogliono che esse sieno provate e denunziate al procuratore del re di quei luoghi, per farle reprimere come le contravvenzioni in materia di strade pubbliche e di polizia.

Sezione VI.

Della natura del dritto di proprietà che appartiene al concessionario nella mina, la quale gli è stata legalmente conceduta.

767. Sotto il rapporto del dritto di liberamente godere, la proprietà delle mine è lungi d' esser perfetta. Quanto al dritto di disporre, principî della legge del 1791.
768. Obbligo di fare approvare la cessione dal governo. Decreto del 3 nevoso anno VI. Conseguenza per l' usufruttuario. Legge del 1810.
769. Motivi per sostenere che il decreto del 3 nevoso è abrogato.
770. Loro confutazione fatta dall' autore, che conchiude per la non abrogazione.
771. Risposta alla obbiezione che le mine sono trasmessibili.
772. Nel caso di divisione della mina, l' autorizzazione dev' essere antecedente. Condizioni che si debbono verificare differenti allora da quelle volute nel caso di totale trasmissione.
773. Allorchè molti proprietarî limitrofi sono concessionarî collettivi della mina, possono convenire che ciascuno non iscaverà che sotto la sua proprietà ?
774. In che consistono i dritti di colui al quale si è semplicemente legato l' usufrutto di una mina ?
775. Allorchè non trattasi che di un dritto di uso legato sopra di una mina, come devesene estimare la estensione ?

---

767. Il concessionario di una mina ne ha la proprietà perfetta ? Ecco la quistione principale.

La proprietà perfetta include essenzialmente due attributi, i quali sono il dritto di godere e quello di disporre : sotto questo doppio punto di veduta dunque bisogna considerare le mine per apprezzarne bene la loro natura.

Secondo le leggi che regolano questa materia, *la facoltà* o *il dritto di go-*

dere di una mina sono perpetuamente soggetti a tutte le investigazioni degl' ingegneri od altri delegati dall' amministrazione, preposti alla sorveglianza di questa sorgente di prosperità sociale; l'interno delle mine deve sempre essere loro aperto; ed hanno sempre il dritto di criticarne lo scavamento, e cambiarne il sistema, se non sembra loro buono: dunque fa mestieri dire che, sotto il rapporto del dritto di godere liberamente e come si vorrebbe della cosa, la proprietà delle mine è lungi di essere una proprietà perfetta.

Vanamente si vorrebbe oppugnare questa decisione, poichè quest' obbligo che gravita sul godimento delle mine, è meno una servitù imposta a questo genere di possesso, che una protezione di benevolenza che la legge concede al proprietario, per istruirlo, sì nel proprio interesse, come in quello del pubblico, indicandogli le precauzioni a prendersi per prevenire gli abusi ruinosi che potrebbero introdursi in uno scavamento vizioso: poichè l' obbietto principale che, nelle loro investigazioni, si propongono gl' ingegneri od altri delegati dall' amministrazione, consiste soprattutto a riconoscere se lo scavamento della mina è praticato secondo un buon sistema per la sicurezza pubblica, e nel vantaggio dei consumatori, e non mai nell' interesse o profitto del proprietario della mina, di cui non sono nè gli agenti, nè gli amministratori.

E ciò che bisogna ben osservare, è che, lo scavamento delle mine essendo necessariamente soggetto alla sorveglianza immediata dell' autorità civile, sarebbe impossibile comprendere come la mina, gravata di una simile servitù, potesse nulladimeno essere posta nel rango delle proprietà perfette, come libere nelle mani dei loro padroni.

Il proprietario di una mina non potrebbe anche astenersi di goderne, cessando di scavarla senza avere una causa legittima di questa interruzione, atteso che i bisogni sociali verrebbero a reclamarne lo scavamento, di cui il dritto è stato conceduto a condizione di aver luogo fino a che sarebbe moralmente possibile.

Così, sotto il rapporto della facoltà di goderne, la mina non è una proprietà così perfetta come quella dei fondi ordinarî.

Per quel che concerne il dritto di disporre, bisogna, per apprezzarlo bene, rimontare fino a la legge del 28 luglio 1791, ed osservare quel che è avvenuto in prosieguo.

Secondo l' articolo 1° di questa legge, *le mine sono a disposizione della nazione*, *nel senso*, *che queste sostanze potranno essere scavate solo col suo consenso e sotto la sua sorveglianza.* Da ciò si vede che l' atto di concessione emanato dal capo del governo includeva la licenza di scavare la mina ed estrarne i minerali, il che costituiva un credito puramente mobiliare, avendo per oggetto i prodotti minerali che non sono certamente immobili; così non vi era, come oggidì, un atto di concessione che abbraccia il corpo della mina, il quale è attualmente considerato come un altro immobile, e civilmente separato dalla superficie del fondo.

Secondo l' articolo 4 della stessa legge, la permissione di scavare una mina, sebbene molto meno importante delle odierne concessioni, non poteva pertanto eccedere la durata di cinquant' anni.

768. Da ultimo, questa legge osservava un silenzio assoluto sulla quistione di sapere se il primo concessionario, e di poi ciascuno dei suoi successori, poteva, senza l' approvazione del governo, trasmettere il suo dritto ad un

altro che fosse unicamente di sua scelta o che gli succedesse come erede; e se ciò doveva aver luogo malgrado la dichiarazione contenuta nell' articolo 1°, che dice primieramente le mine potersi scavare solo col consenso del capo dello Stato e sotto la sua sorveglianza; nella veduta dunque di riempire sì fatta lacuna, fu promulgata l'ordinanza del Direttorio esecutivo del 3 nevoso anno VI, che noi crediamo tornar utile mettere qui per intero sotto gli occhi del lettore, affinchè meglio comprendesse l' importante quistione di cui tratteremo. L' ordinanza è concepita nei seguenti termini:

« Considerando che le concessioni « e licenze di scavare le mine e saline, e di stabilire delle fabbriche, « hanno per oggetto d' impedire che « le ricchezze minerali della repubblica divenissero preda dell' ignoranza « e cupidità, la legge ha assoggettato, « tra le altre cose, i petitori in concessione e licenza a giustificare le « loro facoltà e mezzi che impiegano « per assicurare lo scavamento;

« Considerando che questa giustificazione dev'essere egualmente fatta « dai concessionarî, eredi, donatarî « legatarî, *ed altri aventi causa* dei « cittadini provveduti di concessioni « e licenze di scavare mine e saline, « e stabilire delle fabbriche, come « era ordinato dagli art. 4 e 5 della « dichiarazione del 24 dicembre 1762, « che non è stata rivocata,

« Ordina ciò che segue:

« Art. 1.° Nessuno trasferimento, « cessione, vendita, od altri atti traslativi dell'esercizio dei dritti accordati dalle concessioni e licenze di « scavare le mine metalliche, di materie combustibili e saline, e stabilire fabbriche, non potranno essere eseguiti, ed i concessionarî « ed altri potranno godere dell' effetto dei detti trasferimenti ed *atti equivalenti* solo dopo l' autorizzazione speciale dell'amministrazione centrale del dipartimento in cui « sarà situato lo scavo, che sarà soggetto all' approvazione del Direttorio esecutivo, conformemente al« l' articolo 8, tit. I, della legge del « 28 luglio 1791.

« Art. 2. Tutti i concessionarî e « portatori di atti enunciati nell' articolo precedente, come gli eredi, « donatarî, legatarî ed aventi causa « dei cittadini muniti delle dette concessioni e licenze, o dei loro concessionarî, saranno tenuti, nei sei « mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, di provvedersi per « ottenere la detta autorizzazione. Il « detto tempo di sei mesi correrà, per « gli eredi, donatarî e legatarî, i cui « dritti si apriranno in appresso, a contare dal giorno in cui si saranno dimostrati eredi, o dalla data delle donazioni od atti di consegna dei legati.

« Art. 3. Nel caso che i concessionarî, eredi, legatarî, donatarî, ed « *altri aventi causa*, non si fossero « provveduti nel tempo fissato dall'articolo precedente, saranno considerati come scavatori senza concessione e licenza, e le inibizioni « statuite dalla legge loro saranno « fatte dalle amministrazioni centrali « dei dipartimenti, sotto la cura dei « commessarî del Direttorio esecutivo.

« Art. 4. Le autorizzazioni enunciate « nei due primi articoli saranno accordate dopo la giustificazione delle « facoltà e mezzi dei concessionarî, « eredi, legatarî e donatarî delle dette « concessioni e licenze, per assicurare lo scavamento, conformemente « all' articolo 9, titolo I, della detta « legge. I concessionarî *per trasferimento o atti equivalenti*, i donatarî e legatarî, saranno in oltre « tenuti di presentare l'originale o la « copia autentica dei detti trasferimenti, donazioni, testamenti, atti di « consegna, ecc.

« Art. 5. I concessionarî ed altri
« successori alle dette concessioni e
« licenze, che saranno stati debita-
« mente autorizzati a continuare lo sca-
« vamento, saranno obbligati all'ese-
« cuzione di tutte le leggi, ordinanze
« e regolamenti concernenti le mine,
« saline e fabbriche, e soggetti alle
« pene e perdite dei dritti enunciati,
« se il caso lo richiedesse. »

Risulta dalle disposizioni di questa ordinanza, che per l'applicazione dell'articolo 598+523 del codice civile, l'usufruttuario che succede al godimento di un concessionario di mina deve dimandare al governo la sua autorizzazione per rendere legale il suo possesso.

Del resto non bisogna perdere di mira che, per rendere legittima la permissione del successore o avente causa del concessionario, non si tratta di ricorrere ad un nuovo atto di concessione accompagnato da tutte le formalità richieste quanto al concessionario primitivo, ma solo di ottenere l'approvazione del capo dello Stato, dimostrando innanzi a lui i mezzi di scavamento che sono nel potere del successore: il che può aver luogo semplicemente colla produzione dei suoi ruoli di contribuzione, come ancora mediante attestato delle autorità locali, ed altri certificati degni di fede.

Tale era lo stato della legislazione francese sulle mine nell'epoca della promulgazione della legge del 21 aprile 1810, di cui l'articolo 7 è concepito nei termini seguenti: « L'atto di
« concessione conferisce la proprie-
« tà perpetua della mina, che d'allo-
« ra è disponibile e trasmissibile come
« ogni altro bene, *e di cui si può*
« *essere spropriato nei casi e secon-*
« *do le forme prescritte*, *conforme-*
« *mente al codice di Napoleone e*
« *quello di procedura civile;* » vale a dire che non si può essere forzatamente spropriato salvo nel caso di utilità pubblica previa una giusta indennità (545 + 470): donde risulta che se per l'esecuzione di qualche servizio pubblico, è necessario praticare una via sotterranea a traverso della montagna minerale, bisognerà ricorrere all'uso delle formalità prescritte dalla legge sulle spropriazioni per cagione di utilità pubblica, che noi abbiamo più sopra spiegato, e farne un'applicazione modificata conformemente alla natura delle cose. Ma ritorniamo al seguito del nostro testo.

« Tuttavolta una mina non può es-
« sere venduta in porzioni o divisa sen-
« za un'autorizzazione precedente del
« governo, data nelle forme stesse del-
« la concessione ».

Il motivo di questa disposizione eccezionale consiste nella possibilità che la frazione della mina debba invertire tutto il sistema dello scavo, ed obbligare a farne altri non preveduti, che bisognerà coordinare con un buon servigio.

769. Su tutto ciò si presenta la importantissima quistione di conoscere se l'ordinanza del Direttorio, qui sopra trascritta, si trova per intero abolita da questo articolo della legge del 1810, benchè questa legge non parli affatto di abolizione.

Per sostenere che l'ordinanza del Direttorio sia interamente abrogata dalla disposizione di questa legge, che le è posteriore, si può dire:

Che se si volesse anche oggi costringere all'esecuzione di questa ordinanza i successori del primo concessionario, non sarebbe vero il dire che la proprietà della mina dev'essere, come è voluto dalla legge del 1810, *disponibile e trasmissibile come quella di tutti gli altri beni;*

Che si potrebbe esigere ancora l'esecuzione di questa ordinanza senza offendere la generosità del legislatore del 1810, rendendo precaria una proprietà che esso ha voluto rendere franca ed assoluta;

Che in fine, questo modo d'intendere la legge si trova chiaramente convalidato dall' eccezione pronunziata nell' articolo 7 della legge, per la doppia ipotesi in cui si trattasse di dividere una mina o di venderla in porzione, atteso che questo è un principio ben riconosciuto, che l'eccezione conferma la regola generale per tutti i casi non eccezionali.

770. Non ostante sì fatti ragionamenti, crediamo che sia più conforme ai principî, e soprattutto a' principî della materia, ammettere ancora l'esecuzione dell' ordinanza del Direttorio,

Attèso che se gli autori della legge del 1810 avessero voluto che essa fosse abrogata per l' avvenire, non avrebbero trascurato dirlo, ed è questo intanto quello che non hanno fatto;

Che i motivi i quali hanno spinto il Direttorio esecutivo ad emanare la sua ordinanza del 3 nevoso anno VI, sono anche, ed a più forte ragione, gli stessi di oggidì;

Che rimontando al principio decretato dall' articolo 1° della legge del 28 luglio 1791, si vede che le mine sono a disposizione della nazione, in questo senso, che esse non possono essere scavate se non *col consenso di lei, e sotto la sua sorveglianza:* donde ne segue che se il primo concessionario vende o dona la sua mina ad un altro individuo senza che la vendita o la donazione sieno sottoposte all' approvazione del re, l'acquirente non potrà, finchè durano in tale stato le cose, averne un possesso legittimo, poichè egli scaverà nell' ignoranza, e per conseguenza senza il consentimento del governo;

Che in fatto di mine, l' alto interesse sociale che va unito al migliore scavamento che se ne possa fare, deve necessariamente predominare sulla volontà individuale del proprietario il quale sarebbe portato a disporre ciecamente della sua mina a profitto di una persona incapace o che non sia nello stato di scavarla in modo vantaggioso: e però vi ha di bisogno che il capo dello Stato, al quale è confidata la cura degl' interessi sociali, sia chiamato ad acconsentire all' atto di mutazione, atteso che nessuna convenzione può essere regolarmente formata ed eseguita se non quando tutte le parti interessate vi abbiano realmente acconsentito;

Che se questo principio di consenso di tutte le parti interessate fu già riconosciuto dal Direttorio esecutivo nel tempo della promulgazione della sua ordinanza sotto la legge del 1791, la quale non accordava il godimento delle mine che durante lo spazio di cinquant' anni tutto al più, si deve a più forte ragione consacrarlo nella pratica, oggidì che la concessione delle mine si fa a perpetuità, e che cangiando perpetuamente possessori senza il parere e la sorveglianza del governo, resterebbero esposte ad una inevitabile ruina nel tempo avvenire;

Che in vista di tutte le formalità e misure da operarsi quando si tratta di procedere alla concessione di una mina, formalità le quali sono principalmente prescritte dalla legge per iscoprire il concessionario che avesse mezzi maggiori per iscavare utilmente, è cosa evidente che il re non ha legalmente il dritto di usare arbitrariamente della sua autorità scegliendo il primo venuto per accordargli la proprietà della mina senza assicurarsi della sua capacità e dei suoi mezzi per lo scavamento. Ed allora, in qual modo il primo concessionario potrebbe avere il dritto di fare arbitrariamente la scelta del suo successore, mentre che il re stesso non ha legittimamente la facoltà di agire in tal guisa? Come si potrebbe guardare nell' alienazione fatta dal concessionario, un atto legalmente approvato nell'interesse della

società, interesse che è inseparabilmente unito allo scavo delle mine?

Invano dir si vorrebbe che approvando l'atto della concessione originaria, si reputa che il re abbia accordato al concessionario il dritto di alienare a profitto di un altro: imperocchè non bisogna perdere di vista il re stesso non avere la facoltà di concedere la mina senza far uso delle misure prescritte dalla legge per assicurarsi, il più che è possibile, della capacità e de' mezzi del concessionario. Ed allora come sarebbe permesso dire che questo capo dello Stato avesse tacitamente accordato un dritto che egli stesso non aveva?

Invano si opporrebbe ancora che oggidì si potrebbe esigere l'esecuzione dell' ordinanza del Direttorio esecutivo, senza rendere puramente precaria la proprietà delle mine, che la legge del 1810 ha voluto stabilire come una proprietà pura ed indipendente: perocchè, sotto il reggimento della feudalità, non si è mai detto essere le proprietà del vassallo precarie nelle sue mani; e intanto, quando questo le alienava in profitto di un altro, bisognava che l' acquirente presentasse il suo contratto al signore del feudo, per ottenere il consenso. Perchè dunque la stessa teorica non potrebbe oggidì essere ammessa da parte del governo, nel fatto di mina alienata dall' uno all' altro?

771. Con poco successo si opporrebbe alla nostra dottrina esser essa contraria alla disposizione della legge la quale dichiara il dritto di mina trasmissibile come tutti gli altri dritti; perocchè non bisogna confondere la trasmissibilità di un dritto con le formalità volute dalla legge per trasmetterlo regolarmente. Dal perchè un legatario universale chiamato in un testamento olografo può mettersi in possesso de' beni dell' eredità dopo avere, con cognizione di causa, ottenuta dal presidente del tribunale dell' apertura della successione un' ordinanza d' immissione in possesso (1008 + ab.), ne segue che i beni della successione del defunto non sieno assolutamente trasmissibili quando si considerano da per loro stessi, e fatta astrazione dall'impiego di questa formalità? No certamente. Perchè dunque sarebbe altrimenti per la trasmissibilità della mina considerata in se stessa?

772. Si oppugna, finalmente, l'articolo della legge del 1810, per sostenere che, fuori de' due casi nei quali esso esige l'intervento del governo, la disposizione od il trasferimento delle mine dev' essere assolutamente libero in ogni altra circostanza, secondo la regola *Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis*. Ma bisogna ben osservare che i due casi eccezionali segnati in questo articolo sono di una importanza tutta particolare, poichè si tratta della divisione della mina, che sarebbe partita in più porzioni, il che naturalmente dovrebbe avere per conseguenza un cangiamento di scavi, e la creazione di due sistemi proprî a ciascuna parte: e però allora non si può operare la divisione senza una precedente autorizzazione del re, *data con le forme stesse dell' atto di concessione*; ma, al contrario, nel caso di semplici mutazioni di proprietà sulle quali statuisce l' ordinanza del Direttorio, si tratta soltanto di assicurarsi, in vista de' ruoli di contribuzione dell' acquirente, ed altri indizî, come sarebbero gli attestati delle autorità locali, se questo acquirente sembrasse aver la capacità e mezzi di fortuna sufficienti ad eseguire utilmente ed in modo sicuro lo scavamento della mina.

In tal modo l' ordinanza del Direttorio esecutivo, nella quale non si tratta che di mutazioni ordinarie, non dev' essere per nulla modificata dall'articolo 7 della legge del 1810, poi-

che l'uno e l'altra statuiscono in casi totalmente differenti i quali sono indicati specificatamente, ed intorno a'quali le ragioni fondamentali della dottrina sono anche assolutamente differenti.

Da tutto ciò bisogna conchiudere che la proprietà delle mine è lungi dall'essere perfetta sotto il rapporto della disponibilità.

Noi termineremo questa sezione con l'esame di alcune quistioni che hanno rapporto più o meno immediato con le materie che vi sono trattate.

773. PRIMA QUISTIONE. — *Supponendo che molti proprietarî di diversi fondi situati gli uni vicino agli altri, si sieno uniti per ottenere, in una sola massa, la concessione della miniera giacente sotto i loro fondi uniti insieme, e che pel loro contratto di associazione, abbiano espressamente deciso nessuno fra loro poterne fare l'estrazione, eccetto soltanto nel fondo proprio e senza toccare quello degli altri, questa clausola del loro contratto sarebbe essa obbligatoria senza aver bisogno di ricorrere ad alcuna ulteriore formalità?*

Noi crediamo che qui bisognerebbe farsi una distinzione quanto alla maniera con la quale la concessione sarebbe stata operata.

Se, il contratto di associazione essendo unito alla domanda in concessione, la clausola dello scavo separato fosse stata positivamente autorizzata con ordinanza del re, stimiamo essere obbligatoria, e dover immediatamente ricevere la sua esecuzione, atteso che essa tollererebbe gli effetti di una divisione preveduta, per l'esecuzione della quale non vi sarebbe altro a fare che l'operazione materiale consistente soltanto a stabilire le linee verticali di operazione delle differenti porzioni della mina giacente sotto le diverse superficie de' fondi di ciascun associato.

Ma se la clausola suddetta non fosse stata positivamente approvata con l'atto di concessione, crediamo che prima di poter procedere separatamente alle estrazioni dalla mina sotto i diversi fondi degli associati, bisognerebbe ricorrere ad una nuova ordinanza del re per regolarne preliminarmente il sistema di scavo separato, atteso che fino ad un tal punto non esisterebbe realmente che una sola mina compresa nella medesima concessione, mina che si tratterebbe di ridurre a frazione fissando un sistema di scavo convenevolmente adattato alle sue differenti parti ed alla località: il che ci riconduce necessariamente all'applicazione dell'ultima parte dell'articolo 7 della legge di aprile 1810, già più sopra riportata.

Bisogna bene osservare, in fatti, e non perdere di veduta, che dal momento in cui, nel sistema di nostra legislazione, la mina non appartiene civilmente a colui il quale ne ha personalmente ottenuta la concessione, senza por mente alla quistione di sapere se fosse o pur no precedentemente proprietario del suolo, si deve per necessità convenire che, nell'ultimo caso indicato, in cui nessuna divisione sarebbe stata preveduta dall'atto di concessione, ciascuno degli associati si trova avere la sua parte di socio nella mina situata su' fondi degli altri, come egli ha un'eguale parte in quel che si trova giacente sotto il suo fondo, poichè non avvi che una sola concessione ed una sola massa indistintamente a tutti conceduta: donde risulta che vi è nel tutto una indivisione tale che bisogna, per uscirne, soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge in fatto di divisione di mine.

774. SECONDA QUISTIONE. *In che consistono i dritti di colui al quale si è legato semplicemente l'usufrutto di una mina?*

Nei casi ordinarî l'usufruttuario non ha il dritto di godere della cosa se non coll' obbligo di conservare la sostanza (578 + 503); ma qui è tutt' altro, poichè non si può godere di una mina che mediante le estrazioni che vi si praticano, e non riproducendosi nulla novellamente, si deve giungere presto o tardi a scavarla interamente.

L' obbligo di conservare la sostanza intiera della mina non gravita dunque qui sull' usufruttuario, poichè esso ha, per la natura delle cose, il dritto di consumarne le estrazioni come frutti civili che non deve ad alcuno restituire. In tal modo gli eredi dell' usufruttuario di una rendita vitalizia non hanno a pretendere nulla di ciò che il loro autore ha percepito, benchè il pagamento degli arretrati della rendita abbia per effetto di assorbire con le annualità il capitale del debito (588 + 513).

Ma l' usufruttuario è incaricato di pagare durante il suo godimento, sia l' imposta fondiaria, sia la rendita d' indennità dovuta al proprietario della superficie; come anche è obbligato al mantenimento de' pozzi, gallerie, arredi e macchine che servono allo scavo.

Se l'usufruttuario il quale, per entrare nel godimento della miniera, è stato obbligato ad aprire e praticare i pozzi e le gallerie atte agli scavamenti ed a stabilirvi le macchine necessarie all'estrazione de' prodotti minerali, i suoi eredi avranno all'uopo un dritto d'indennità da far valere contro il proprietario proporzionatamente al beneficio che dovrà averne, perchè in altro caso egli si troverebbe arricchito a spese altrui, ed è questo quel che i principî di equità non hanno mai permesso.

E poichè i pozzi e le gallerie che dovranno farsi dall'usufruttuario quando egli non ne avesse praticati nel tempo della immissione in possesso del suo legato, debbono per necessità interessare il proprietario della mina, questi dev' essere chiamato al concorso dell' intrapresa, almeno per farvi le osservazioni e le requisizioni da lui giudicate necessarie od utili nell'interesse della cosa.

Ai termini dell' articolo 609 + 534 del codice, « intorno agli obblighi « che possono essere imposti sulla « proprietà per la durata dell'usufrutto, l' usufruttuario ed il proprieta-« rio vi contribuiscono come segue:

« Il proprietario è obbligato a pa-« garli, e l' usufruttuario deve dargli « conto degl' interessi.

« Se questi sono stati dati prima « dall' usufruttuario, egli può ripe-« tere il capitale alla fine dell' usu-« frutto. »

Da ciò segue che in caso di sinistro cagionato da inondazione, se l'autorità amministrativa ordina il disseccamento di una mina gravata di usufrutto, le spese ordinate quanto a ciò dovranno essere pagate dal proprietario, coll' obbligo per l' usufruttuario di pagargli annualmente l'interesse delle somme all' uopo sborsate; altrimenti, ed in mancanza di questo pagamento eseguito dal proprietario, l'usufruttuario ha il dritto di farne l' anticipazione, e di esigere, alla fine dell' usufrutto, il rimborso del capitale da lui pagato per soddisfare questa imposizione.

L' usufruttuario, dovendo godere da buon padre di famiglia, ed evitare tutto ciò che potrebbe tornar di rovina alla mina, si renderebbe colpevole di abuso di godimento, non solo praticando un cattivo sistema di scavamento, ma anche facendo delle estrazioni immoderate ed insolite dalla mina; ed in questi casi, egli od i suoi eredi potrebbero essere giustamente condannati ai danni-interessi verso il proprietario.

775. TERZA QUISTIONE. — *Quando si tratta di un dritto di uso legato sopra una mina, come se ne deve apprezzare la consistenza?*

La consistenza del dritto di uso non è fissa come quella del dritto di usufrutto ordinario, poichè essa non abbraccia tutti i frutti dell' eredità che ne è gravata, e che bisogna ricercarne la misura per rapporto all' estensione de' bisogni della cosa o della persona in contemplazione della quale fu stabilito.

Così, supponendo che il dritto di uso in una mina o miniera fosse stato stabilito per soddisfare ai bisogni dello scavo di una fucina costruita in prossimità di luogo, le materie minerali da estrarsi dal padrone della fucina, non potranno comprendere che la quantità la quale sarà riconosciuta necessaria all' esercizio de' suoi lavori, come il dritto di uso pel taglio de' pali da prendersi nella foresta dell' uno per coltivare la vigna dell' altro, dovrà essere limitato alla quantità richiesta per soddisfare convenientemente alle funzioni di tutelare la vigna.

In tal caso il dritto di uso sarebbe un dritto di servitù reale affettando da una parte il corpo di una mina o quello della foresta, e da un' altra parte attivamente inerente alla fucina od alla vigna: di modo che essa seguirebbe l' uno e l' altro di questi fondi in qualunque mano in progresso di tempo caderebbero.

Ma come si dovrà fissare l' oggetto di un dritto di uso legato su di una mina, ad una persona isolatamente considerata, e fatta astrazione da ogni proprietà sulla scavazione della quale si potesse misurare l' estensione della percezione dell' uso come ne' casi precedenti?

Qui noi rientriamo nella classe dei dritti di uso, servitù personali, dritti che sono dovuti solo alla persona, e solamente nell' estensione de' suoi bisogni: sarebbe mestieri dunque allora cominciare a valutare l'estensione de' bisogni dell' usuario comparativamente alla natura della cosa sulla quale egli ha il suo dritto di godimento ad esercitare, e stabilire in seguito l' ammontare della raccolta a farsi per soddisfare verso di lui questa specie di pensione.

Così, supponendo che si trattasse di un dritto di uso stabilito sopra una mina di carbon fossile, quello che ha l' uso ne dovrà ottenere la quantità necessaria per riscaldarsi, per cuocere i suoi alimenti e quelli della sua famiglia, se il titolo non ne determini in altro modo l' estensione (628, 629 e 630 † 553, 554 e 555).

Ma quando si tratta di una miniera i cui emolumenti non si consumano pel servizio immediato dell' uomo, come una mina di ferro, per esempio, il dritto di uso dev' essere rappresentato da una rendita vitalizia; e ciò che annualmente è dovuto a chi ha l' uso, dev' essere ridotto alla somma necessaria per provvedere convenientemente ai suoi alimenti ed al suo mantenimento, come a quello della sua famiglia, perchè allora non vi ha nulla che tenda ad attenuare i dritti del pensionario, nè a limitarli comparativamente ad un oggetto qualunque.

In quanto agli obblighi che gravitano naturalmente sul dritto di uso, essi debbono essere sopportati in conformità delle regole che troviamo stabilite dall' articolo 635 † 558 del codice, il quale dice che « se chi ha « l' uso prende tutti i frutti del fon« do, o se occupa la totalità della « casa, egli si assoggetta alle spe« se di coltura, alle riparazioni per « mantenimento, ed al pagamento del« le contribuzioni, come l' usufrut« tuario.

« Se egli prende una parte de' frut« ti, o se occupa una parte della ca« sa, è tenuto di contribuie in propor« zione di ciò che gode. »

Sezione VII.

De' dritti che, dopo lo concessione della mina, restano al proprietario della superficie de' fondi.

776. Il proprietario del suolo è, con la concessione, spropriato della mina.
777. La indennità costituisce una rendita *immobiliare* passivamente inerente alla mina.
778. Il canone potrebbe, secondo alcune distinzioni, essere soddisfatto in natura o in danaro.
779. La rendita indennitaria, soggetta alle ipoteche che gravavano sul suolo; essa ne diviene l' accessorio.
780. Il canone è una rendita immobiliare irredimibile. Conseguenze.

---

776. Ai termini dell'articolo 552 + 477 del codice civile « la proprietà del « suolo include la proprietà del di so- « pra e del di sotto.

« Il proprietario può fare al di so- « pra tutte le piantagioni e costruzio- « ni che egli giudica a proposito, « salvo le eccezioni stabilite nel titolo « delle servitù o servizî fondiarî.

« Egli può fare al di sotto tutte le « costruzioni e gli scavamenti che giu- « dicherà opportuni, e ricavare da « questi scavamenti tutti i prodotti che « essi possono dare, salvo le modifica- « zioni che risultano dalle leggi e dai « regolamenti di polizia ».

Si vede da ciò che il corpo della mina, prima dell' atto di concessione, è la proprietà del padrone del fondo che la contiene, e che quando essa è conceduta ad un altro, egli se ne trova realmente spropriato.

Resta a sapersi, come si deve, quanto a questo proprietario fondiario, fare l' applicazione dell' articolo 545+470, nel quale si dice che « nes- « suno può essere costretto a cede- « re la sua proprietà, eccetto non « fosse per cagione di utilità pubblica, « e mediante una giusta e prelimina- « re indennità. »

La cagione di utilità pubblica si attacca qui ai grandi interessi della società sullo scavamento delle mine, ciò che ne fa vedere l'alta importanza agli occhi del legislatore.

777. Quanto all'indennità, essa è propria del fondo di superficie, come tendente a conservare ad esso il suo valore o mitigarne la degradazione.

Il corpo della mina trovandosi civilmente separato dal suolo di superficie, e liberato da tutti i pesi ipotecarî ai quali il fondo nel suo intiero era precedentemente soggetto, il legislatore ha voluto che quella separazione e questa liberazione avesse luogo col mezzo di una indennità accordata alla superficie del fondo, come per prezzo del di sotto che gli è tolto, e per aiutarlo a sopportare le ipoteche e gli antichi pesi che ormai graviteranno solamente sopra di questa superficie (ved. gli art. 17, 18 e 19 della legge del 1810).

Questa indennità o compenso, che la legge chiama un canone (art. 19), è una rendita fondiaria passivamente inerente alla mina su cui gravita, ed attivamente ceduto in dote al fondo della superficie. La somma di questo canone annualmente dovuto dal proprietario della miniera a quello della superficie, dev' essere regolata dall' atto di concessione, e determinata in una data proporzione a fornirsi sul prodotto della mina, come un quinto, un decimo, o un'altra parte qualunque di questo prodotto.

778. Su che si presenta la quistione di conoscere se questo pagamento di arretrati dev' essere fatto in danaro, o se non possa essere esatto da una parte, ed offerto dall' altra, in proporzione del prodotto della miniera nello stato naturale, da prenderselo o darlo sul luogo, come altra volta si praticava pel pagamento de' censi o delle decime.

Ecco tutto ciò che si trova intorno a ciò nella legge del 21 aprile 1810:

L'articolo 6, trattando degl' interessi de' proprietarî della superficie, dice che i loro dritti saranno regolati, per l'atto di concessione, *sui prodotti delle mine concedute*: il che naturalmente dovrebb' essere inteso di una certa parte del prodotto in natura, piuttosto che di un valore estimativo in danaro.

Al contrario, l' art. 42 dice che il dritto attribuito dall'articolo 6 della presente legge ai proprietarî della superficie, sarà ridotto ad una somma determinata dall' atto di concessione. Sembra adunque che in vista di questa seconda disposizione, non si può legalmente adottare la prima, secondo la quale il censo sarebbe annualmente pagabile od esigibile mediante una parte del prodotto della mina in natura.

Intanto tutta la difficoltà non è ancora risoluta: perchè, ai termini dell' articolo 55, in caso di usi locali, o di antiche leggi che dessero luogo alla decisione di casi straordinarî, *i casi che si presenteranno saranno decisi dagli atti di concessione o dalle corti e dai tribunali, secondo i dritti risultanti per le parti dagli usi stabiliti, dalle prescrizioni legalmente acquistate, o dalle reciproche condanne.*

Si vede da ciò che non vi è nè vi dev' essere, sulla quistione che ci riguarda, una regola invariabile di decisione, poichè è permesso d' invocare in questa materia gli usi locali, gli effetti delle convenzioni o della prescrizione, ed il progresso della giurisprudenza, ove si trova sempre qualche varietà; che, secondo questi usi, il pagamento degli arretrati del canone della miniera può essere offerto o esatto in un modo o in un altro; e, per poco che vi si rifletta, è uopo convenire della giustizia della nostra decisione.

Supponiamo, per esempio, che il canone annuale della rendita sia stato fissato al decimo del prodotto della mina, e che si tratti di una mina di carbon fossile o di carbone di terra il cui prodotto esce dai pozzi dello scavamento netto e tal quale si deve mettere in commercio: il pagamento in natura del canone sarà il più semplice ed il più giusto, atteso che la liberanza del decimo non potrà essere soggetta ad alcun errore nè sbaglio, il debitore pagherà ciò che egli deve, ed il creditore riceverà certamente tutto ciò che gli è dovuto.

Ammettiamo, al contrario, che si trattasse di una mina i cui prodotti grezzi esigono manifatture ulteriori per essere posti in commercio: il partito della stima pecuniaria piuttosto dovrà essere adottato, nell' interesse di entrambe le parti.

779. La rendita d'indennità o compensazione di cui qui parliamo, deve essere anche guardata sotto altri punti di vista.

Come già si è detto, anche quando il proprietario del fondo ottiene la concessione della mina, essa forma un immobile a parte, civilmente separato dal terreno di superficie; e questo nuovo immobile esce dalla sua creazione civile, senza essere sottoposto alle ipoteche o privilegi da cui l'intero fondo poteva essere gravato anteriormente; ma la legge vuole che questo smembramento di proprietà sia compensato a profitto del fondo di superficie per l'aggiudicazione che gli è fatta della rendita d' indennità assegnata sul prodotto della miniera; e con questa aggiunzione, che ha luogo di pieno dritto, il canone che ne è l' oggetto, si trova talmente unito e civilmente identificato col terreno della superficie, che da allora esso è sottoposto alle stesse ipoteche di questo terreno, e che precedentemente pesavano su tutti i fondi, o che in pro-

sieguo potranno essere stabilite a peso dell' immobile superficiale (ved. gli art. 6, 17, 18, 19 e 20): donde risulta:

1° Che la vendita o l' alienazione del fondo di superficie deve soffrire anche, per l' acquirente, il trasferimento della rendita, che è l' accessorio legale ed inseparabile del suolo;

2° Che questa rendita è una vera proprietà immobiliare, sia come accessorio legale del fondo, sia come dichiarato dalla legge specialmente passibile delle ipoteche che gravitano sull' immobile superficiale;

780. 3° Che questa è una vera rendita fondiaria la quale, derogando alla disposizione generale dell' art. 530+458 del codice civile, dev' essere considerata come irredimibile da parte del proprietario della mina, che ne è il debitore, eccetto che costui non compri anche il terreno di superficie di cui essa fa parte, nel quale caso vi sarebbe, quanto agli arretrati, confusione del credito e del debito nella sua persona, in modo che egli possederebbe così i due immobili.

Questa rendita dev' essere considerata come il prezzo della mina per indennità o compenso della quale essa è stabilita, o, se si vuole, come un supplemento della divisione operata nei fondi. E, sotto l'uno e l'altro rapporto, si deve riconoscere che essa gravita sul corpo della mina ipotecariamente per un privilegio di primo ordine; che anche la sua mancanza di pagamento quando gli arretrati sono scaduti ed esigibili, potrebbe, secondo le circostanze, figurare nell' ordine delle cause di risoluzione del contratto di concessione, o della spropriazione forzata preveduta dall' articolo 7 della legge del 1810.

Ecco dunque una rendita stabilita in dotazione perpetua a profitto del fondo di superficie, che diviene così più ricco pel prodotto di una rendita che per lo innanzi non aveva; e ciò sembra, a primo aspetto, di moltissimo vantaggio al proprietario della superficie, il quale da ciò acquista un' entrata che non ricavava precedentemente nel godimento della sua superficie; ma se si capovolge la medaglia, non si vedranno che gravi danni pel maggior numero de' proprietarî di rendite fondiarie nei paesi ove si trovano delle mine.

Ed in fatti la proprietà della superficie de' fondi ne' quali si scoprono le mine, deve comunemente soffrire una grande alterazione di valore: perchè le concessioni delle mine non si fanno seguendo isolatamente l' insieme delle parti ed i limiti delle proprietà particolari di cui il tutto racchinde in sè le masse del minerale, ma nell' estensione de' cantoni nei quali si è riconosciuto esservi lo giacimento: in modo che spesso una concessione è fatta in maniera che può essere applicata ad un terreno di superficie di molte leghe quadrate, nel recinto delle quali son chiusi in massa un gran numero di fondi particolari che si trovano colpiti dall' interdetto, e dalla proibizione di praticarvi scavi o ricerche che potessero tornare in pregiudizio del proprietario della mina; e intanto questo concessionario della mina deve il pagamento del censo d' indennità ai proprietarî della superficie successivamente, ed a misura che egli vuole scavare o proseguire le sue gallerie sotto i loro fondi, poichè è sul prodotto della mina scavata presso loro che egli deve ad essi pagare l' indennità di cui si tratta: donde risulta che se l' estrazione è cominciata verso una parte del terreno compreso nella concessione, potranno passar de' secoli pria che le gallerie degli scavi possano pervenire all' altra estremità, o abbiano circolato sotto tutto il cantone conceduto: e intanto tutti i fondi particolari che vi so-

no contenuti restano, durante questo immenso spazio di tempo, colpiti dalla medesima interdizione, ciò che deve molto diminuirne il valore, atteso che non si potrebbe dire a quelli che volessero comprarli, che vende loro la proprietà del di sopra e del di sotto, e che d'altronde essi non avrebbero ancora alcun dritto al pagamento della rendita d' indennità.

Da ciò si scorge potersi dire ricchi que' paesi ove vi sono mine, e devesi anche convenire che questo genere di ricchezze appartiene meno ai proprietari del suolo che all' industria generale del commercio, che vi trova il suo vantaggio;

Che qui l' attualità è tutta, e che le future generazioni dovranno gemere sull' effetto delle ricchezze delle mine, di cui oggi tanto vanno superbi. O provvidenza infinita del Creatore! a te soltanto appartiene di preparare le menti a previdenze tristi cotanto; ricevi gli anticipati nostri omaggi per i rimedî che saprai arrecarvi!

Sezione VIII.

Delle decadenza nella quale può incorrersi dai concessionari delle mine.

---

781. La decadenza del concessionario della miniera include la privazione del dritto che egli aveva per l' atto della concessione.

La concessione legalmente fatta avendo, ai termini dell' articolo 7 della legge del 1810 conferito al concessionario *la proprietà perpetua della mina, la quale è da allora disponibile e trasmissibile al pari di tutti gli altri beni, e di cui non può essere spropriato che nei casi e secondo le forme prescritte per gli altri beni*, noi dobbiamo tirarne la conseguenza che in fatto di mine la decadenza degli atti di concessione non debbe aver luogo che per applicazione delle regole da osservarsi nella esecuzione delle condizioni risolutive de' contratti.

È possibile che il governo non abbia acconsentito all' atto di concessione che imponendo espressamente al concessionario una condizione tale, che la sua mancanza di adempimento porti per lui la decadenza o la privazione del beneficio che aveva ricevuto; e noi ne troviamo un esempio in un decreto imperiale del 24 agosto 1811, dicendo che i concessionarî delle miniere di Saint-Pancrè, dipartimento della Mosella, non potranno vendere o distribuire i loro minerali che ai padroni di fucine che son loro indicati, sotto pena di revocazione della licenza accordata ai contravventori.

E già noi possiamo vedere negli articoli 14 e 15 della legge del 28 luglio 1791 l' espressione positiva delle diverse condizioni risolutive degli atti di concessione delle mine, come qui appresso riferiremo.

Ma potrannosi anche presentare, in numero indefinito, molte cause di decadenza che non fossero state segnate nell' atto delle concessioni, e che non si troverebbero nemmeno esplicitamente determinate dalla legge: tali sarebbero le contravvenzioni commesse in pregiudizio de' regolamenti stabiliti sullo scavamento delle miniere, e che sarebbero giudicate abbastanza gravi per essere classificate nel rango delle condizioni risolutive sottintese nel contratto di concessione: *Sed etiam tacito consensu convenire intelligitur* (l. 2. ff. lib. II, tit. XIV). Certissimamente, quando il re fa la concessione di una mina, egli intende accordare questo beneficio sotto questa condizione che il concessionario non dovrà operare lavori di scavamento alla cieca i quali tenderebbero a compromettere la sicurezza del suolo; come ancora sotto la condizione che questo concessionario, per uno scavo troppo ristretto o sospeso, non trascurerà i mezzi di soddisfare ai bisogni de'consumatori. Questo è quello che ci viene indicato dall' articolo 49 della legge del 21 aprile 1810, ne' seguenti termini: « Se lo scavo della miniera è ristretto o sospeso in modo da dare inquietudine alla sicurezza pubblica od ai bisogni de'consumatori, i prefetti, dopo aver inteso i proprietarî, ne renderanno conto al ministro dell' interno, per ottenere le opportune provvidenze. » In verità questo articolo non dice che le colpe commesse negli scavamenti delle miniere di cui si tratta, saranno o potranno essere causa di revocazione o di risoluzione del contratto di concessione; ma sì fatta conseguenza si trova molto positivamente pronunziata nell'art. 10 dell'ultima legge promulgata quanto alle mine, il 27 aprile 1838, la quale dice che « in tutti i casi preveduti dall' articolo 49 della legge del 21 aprile 1810, il recupero della concessione e dell'aggiudicazione della mina non potrà aver luogo che secondo le forme prescritte dall' articolo 6 della presente legge: » e però è ben dimostrato che, in quanto al fondo, la domanda di decadenza può essere legalmente fatta per causa di abuso nello scavamento della mina, salvo l'impiego delle formalità prescritte dalla legge per contestare con giustizia la colpabilità del reo.

782. Ma, la concessione di una mina operando il trasferimento di proprietà nel dominio del concessionario, che fin d' allora se ne è servito come di una cosa che dev' essergli propria, è chiaro che non può trovarsene decaduto in pieno dritto; ed allora si presenta la quistione di sapere qual è l' autorità alla quale si debba indirigersi per far pronunziare il giudizio di questa decadenza.

Invano si direbbe che qui si tratta di una quistione di proprietà, che dev' essere portata innanzi ai tribunali incaricati esclusivamente di farci giustizia sugli effetti de' nostri contratti, e di mantenerci nel possesso delle nostre proprietà: perocchè, come si è fatto vedere nella precedente sezione VI, il dritto di mina è ben lungi di costituire una proprietà perfetta nelle mani del suo padrone; esso non tiene, in fatti, nè il dritto di godere, nè quello di disporre da padrone, come quello degli altri beni; le concessioni delle mine sono sempre fatte secondo ciò che conviene agl'interessi pubblici della società; bisogna dunque che, nella medesima guisa e per gli stessi motivi, le decadenze per cause risolutive non sieno stabilite nell' interesse privato dei particolari (1); ora gl' interessi pubbli-

(1) Ved. l'arresto del consiglio del 4 marzo 1809, in SIREY, nella sua *Raccolta della giurisprudenza del consiglio di Stato*, t. I, p. 262.

ci e collettivi della società sono assolutamente fuori i limiti delle attribuzioni civili de' tribunali ordinarî: dunque le azioni di decadenza delle concessioni di mine non sono di loro competenza per nulla.

Se in conseguenza di questi ragionamenti noi passiamo alla serie delle leggi che riguardano la questione, vediamo:

Che, secondo l'articolo 14 della legge del 28 luglio 1791, « ogni « concessionario sarà tenuto a cominciare il suo scavamento al più tardi « nei dieci mesi dopo che avrà ottenuta la concessione; passato il « qual tempo essa sarà riguardata come non avvenuta, e potrà essere « fatta ad un altro individuo, purchè un « tal ritardo non abbia una causa legittima *verificata dal direttorio del « distretto*, *ed approvata da quello « del dipartimento*.

Che l'articolo 15 aggiunge « che « una concessione sarà annullata da « una cessazione di lavoro durante « il corso di un anno, salvo se questa cessazione non abbia avuto cause legittime, e *non sia approvata dal direttorio del dipartimento sul parere del direttorio del « distretto*, al quale il concessionario sarà tenuto di giustificarsi. Sarà lo stesso delle antiche « concessioni mantenute, di cui lo « scavamento non sarà stato seguitato « per lo spazio di un anno, senza una « legittima causa egualmente contestata. »

Da ciò evidentemente risulta che il concessionario di una mina non deve mai essere considerato come decaduto di pieno dritto dal beneficio della sua concessione, quand' anche si volesse attaccare questa pena ad una causa espressamente determinata dalla legge. Evvi una quistione pregiudiziale che consiste nel conoscere e verificare nel fatto se fossero occorsi accidenti di forza maggiore che avessero arrecati ostacoli più o meno invincibili all' esatto compimento dei doveri del concessionario; e, come si è veduto, la legge del 1791 vuole espressamente che questa quistione di verifica de' fatti e delle lagnanze imputate al concessionario, sia indirizzata al potere amministrativo, per rendere giustizia su questo punto.

Finalmente questa regola di competenza si trova anche formalmente stabilita dagli articoli 6, 9 e 10 della legge del 27 aprile 1838.

783. Ma a chi appartiene la facoltà di chiedere la decadenza dal dritto di scavamento di una mina? E chi può intentare all' uopo un' azione contro il concessionario, sotto pretesto che commette abusi ne' suoi lavori?

Le concessioni di mine essendo provocate e fatte in ragione di un interesse pubblico, si deve dire reciprocamente, ed eziandio a più forte ragione, che la pena di decadenza da queste medesime concessioni debbe andare unita ad una causa d' interesse sociale, e che in conseguenza nessuno individuo può essere ammesso ad intentare, nell' interesse suo proprio, l' azione di decadenza contro il proprietario della mina, anche sotto il pretesto che essendo il padrone del suolo o l' inventore della mina, avrebbe un dritto di preferenza per ottenerne egli stesso la concessione, se colui che la possiede, e che egli accusa di abusarne, fosse condannato ad abbandonarla. (Ved. l'arresto del consiglio di Stato del 4 marzo 1809, e quello degli 11 agosto 1808, nella *Raccolta di giurisprudenza del consiglio di Stato*, per Sirey, t. I, p. 184 e 262.)

Spetta dunque al prefetto, come primo organo del potere amministrativo, a dimandare in giudizio presso il consiglio di prefettura, in pri-

mo ordine, la decadenza del proprietario della mina il quale, non adempiendo alle obbligazioni impostegli, può essere incorso nella decadenza del suo dritto per effetto di una condizione risolutiva.

Nondimeno la decadenza della concessione della miniera potrebb' essere pronunziata sulla dimanda di un comune, e noi pensiamo che dovrebbe farsi lo stesso quando si tratta di un particolare specialmente interessato, se chi l' impetra avesse trascurato di adempiere le formalità prescritte dalla legge sulla pubblicazione della domanda di concessione nei comuni e località dove essa dev' essere fatta (1); ma allora questa sarebbe piuttosto un' azione di nullità che una domanda di decadenza.

La nostra ultima legge pubblicata sulle mine, in data del 27 aprile 1838, contiene, ne' suoi articoli 5 e 6, alcune disposizioni la cui esposizione deve trovar qui il suo luogo, senza pregiudizio di ciò che dobbiamo anche riferire sull' oggetto principale di questa legge.

Art. 5. « Le domande di riscossione delle tasse regolate in virtù degli « articoli precedenti, saranno indirizzate da' sindaci, e rendute esecutorie « da' prefetti.

Si tratta, in questo testo, delle domande di riscossione de' lavori di disseccamento eseguiti per ragione d'inondazione delle mine appartenenti a molti proprietarî od a qualche società; vale a dire di una spesa forzata per la conservazione delle mine, e che dev' essere divisa fra tutti gl' interessati, mediante i sindaci nominati per dirigere l' intrapresa.

« I reclami dei concessionarî sulla « fissazione della loro rata nelle sud« dette tasse, saranno giudicate dal « consiglio di prefettura sulle memo« rie dei reclamanti, comunicate al « sindacato, e dopo aver preso il pa« rere dell' ingegnere delle mine. »

Come tutta l' operazione va unita alle opere dell' amministrazione pubblica, queste sorte di liti debbono essere intentate presso il tribunale amministrativo.

« I reclami relativi all' esecuzione « de' lavori saranno giudicati come in « materia di lavori pubblici. »

Vale a dire dal consiglio di prefettura di prima istanza, atteso che, trattandosi di lavori ordinati, nell' interesse pubblico, dall' autorità amministrativa, e non di lavori liberamente intrapresi da particolari trattando spontaneamente solo nel loro interesse privato, non ai tribunali ordinarî, ma al potere amministrativo, debbono essere portate siffatte liti, poichè esse sono d' altronde essenzialmente poste nella sua giurisdizione.

« Il ricorso, sia al consiglio di « prefettura, sia al consiglio di Stato, « non sarà punto sospensivo. »

Dev' essere così, considerando l' urgenza che vi è sempre in queste sorte di operazioni.

784. Art. 6 « In mancanza di pa« gamento nello spazio di due mesi « a contare dalla citazione che sarà « stata fatta, la mina sarà tenuta « come abbandonata; il ministro po« trà pronunziare la ritirata della con« cessione, salvo ricorso al re nel « suo consiglio di Stato per via del « contenzioso.

In sì fatto modo questo ricorso debb' essere presentato al consiglio del re, perchè qui si tratta della conservazione o della decadenza di un dritto di proprietà.

Ma se vi fossero pochi concessionarî i quali avessero mancato al pagamento delle loro rate della spesa a tutti imposta, la pena di decadenza dovrebbe correre anche per quelli che

(1) Ved. su ciò gli art. 11 e 12 della legge del 28 luglio 1791, come anche l' arresto del consiglio del 13 maggio 1818, in SIREY, t. IV, p. 320.

avessero dato il contingente che loro spettava per causa della ripartizione?

Noi pensiamo doversi adottare la negativa su questa quistione, e dire che la totalità della miniera dovrebbe accrescersi per colui o per coloro che avessero soddisfatto alle loro obbligazioni, e che si sottometterebbero a pagare anche le rate degli altri, perchè sarebbe ingiusto far sopportare agli uni la pena meritata soltanto dagli altri.

Nondimeno siccome l'interesse pubblico deve vincere sull'interesse privato, se sembrasse certo che quello o quelli che hanno soddisfatto la loro parte di pagamento, non posseggono le facoltà ed i mezzi necessarî per assicurare un buono scavamento della mina, ci sembra che dovessero essere, al pari degli altri, compresi nella spropriazione operata dalla decadenza, atteso, soprattutto, la specie d'indivisibilità che si troverebbe nel danno comune.

« La decisione del ministro sarà
« notificata ai concessionarî, pubbli-
« cata ed affissa all'officina del pre-
« fetto. »

Questa pubblicazione deve aver luogo nei limiti, e con tutte le formalità richieste quando si tratta di concessione di mina, atteso che le cose sono giunte a tal punto, che debbesi naturalmente attendersi una nuova concessione.

« L'amministrazione potrà antici-
« pare la somma delle tasse dovute
« per la concessione abbandonata,
« fino a che si venga a procedere
« per una nuova concessione, come
« qui appresso sarà detto. »

Bisogna che gli operai sieno pagati per cura dell'amministrazione che ha voluto farli lavorare, e che tiene fra le sue mani il pegno del debito.

« Allo spirare della dilazione del
« ricorso, o, in caso di ricorso, dopo
« la notifica dell'ordinanza confirma-
« tiva della decisione del ministro,
« si procederà pubblicamente, per
« via amministrativa, all'aggiudica-
« zione della mina abbandonata. »

Per la via amministrativa soltanto si deve, in questo stato di cose, procedere all'aggiudicazione della mina detta *abbandonata*, perchè allora si tratta di una decadenza forzata dall'atto di concessione, non di atto di abbandono propriamente detto, che dovrebb'essere avanzato innanzi ai tribunali ordinarî, come verrà da noi spiegato nella sezione seguente.

« I concorrenti saranno tenuti a
« giustificare le facoltà necessarie per
« soddisfare alle condizioni imposte dal
« quaderno de' pesi ».

Queste espressioni vengono perfettamente in appoggio della decisione che qui sopra abbiamo espressa dicendo che se solamente uno o pochi de' concessionarî associati avessero adempito al pagamento delle loro rate delle tasse, la decadenza dovrebbe anche aver luogo riguardo ad essi se non potessero giustificare i mezzi sufficienti per proseguire lo scavamento della mina, atteso che l'interesse pubblico ne sarebbe compromesso.

« Quello fra i concorrenti che avrà
« fatto la più vantaggiosa offerta, sarà
« dichiarato concessionario, ed il prez-
« zo dell'aggiudicazione, fatta la dedu-
« zione delle somme anticipate dallo
« Stato, apparterrà al concessionario
« decaduto od a' suoi aventi dritto:
« sì fatto prezzo, se vi avesse luogo,
« sarà distribuito giudiziariamente e
« per ordine d'ipoteca. »

Una volta che il governo è saldato delle spese di procedura amministrativa che aveva pagate, non avrebbe alcuna ragione legittima di voler prendere e conservare per sè il di più del prezzo dell'aggiudicazione: e la legge ragionevolmente vuole che questo residuo di prezzo sia versato fra le mani del concessionario decaduto,

purchè non vi sieno de' creditori di costui che si opponessero ad un tal versamento, nel qual caso le parti debbono essere, su questo versamento o distribuzione di prezzo, rinviate innanzi ai tribunali ordinarî, atteso che le liti che possono insorgere su tal punto, non addentando che gl' interessi individuali de' creditori, non hanno più nulla di comune con gl' interessi del tesoro pubblico.

783. Quanto all' ordine de' privilegi ed ipoteche che possono essere reclamati da parte de' creditori innanzi ai tribunali, tra breve ne parleremo.

« Il concessionario decaduto potrà, « fino al giorno dell' aggiudicazione, « arrestare gli effetti del suo spogliamento di possesso, pagando tutte « le tasse arretrate, e consegnandone la somma che sarà giudicata ne« cessaria per la sua rata dei lavori « da eseguirsi ».

E questo l' ultimo mezzo che la legge concede all' infelice concessionario che si trova nello stato d' imminente ruina.

« Se non si presenta alcuno che vo« lesse pagare, la mina resterà a dispo« sizione del demanio, libera e franca « da qualunque peso provveniente dal « fatto del concessionario decaduto, il « quale potrà, in questo caso, ritirar« si i cavalli, le macchine e gli at» trezzi che servivano per iscavarla, « e che potranno essere presi senza « pregiudizio della mina, con l' obbli« go di pagare tutte le tasse dovute « fino al tempo in cui è stato dispos« sessato, e salvo al demanio di ri« tenersi, a giudizio di periti, gli « oggetti che giudicherà utili. »

Allora si deve ricorrere al consiglio di prefettura per la nomina dei periti, atteso che in questo caso il governo è la parte avversa del concessionario decaduto, ed in conseguenza è nell' interesse del tesoro pubblico che debbono aver luogo le liti riguardanti questa perizia.

Ma sì fatta disposizione di legge è essa equa sotto tutti i punti di veduta? e non sarebbe permesso dubitarne, quando si vede che il proprietario della superficie del fondo perde necessariamente la rendita d'indennità che gli era dovuta sul prodotto della mina in attività, senza che oggi gli si attribuisca alcun compenso? L' alienazione della mina aveva un prezzo; ma dal momento in cui questo prezzo non viene più pagato, la risoluzione del contratto operata non dovrebbe avere per effetto il far ricadere la mina nelle mani del suo antico padrone, almeno fino a che non si sia fatta una nuova concessione, in caso che essa abbia luogo in avvenire?

D' altra parte, se, malgrado la decadenza del concessionario, si fosse avverato che, in un tempo, egli avesse fatto de' miglioramenti che restano ancora in beneficio della mina inondata; perchè non gli sarebbe dovuta una ricompensa o dal governo, o dai concessionarî succedutigli?

Ma ritorniamo alle spiegazioni che dobbiamo dare intorno agl' interessi dei creditori del concessionario decaduto.

Ai termini dell' articolo 6 della legge del 1838, che si è riferito, da che la miniera si è messa in vendita dal governo, spetta al concessionario decaduto, od ai suoi creditori nell' ordine legale, ad osservare fra loro che il prezzo deve esserne pagato fatta deduzione delle somme anticipate a suo discarico dallo Stato; e nel caso in cui non si presenta alcuno che paghi il debito per acquistare la mina, la legge vuole che questo stesso concessionario decaduto abbia la facoltà di ritirare i cavalli, le macchine e gli attrezzi che servivano per lo scavamento, e che, come accessorî immobiliari della mina, erano stati

fino a quel punto colpiti dagli stessi privilegi ed ipoteche verso i fittajuoli del fondo.

Ecco dunque de' mezzi di due specie che, in due ipotesi differenti, interessano i creditori di chi era per lo innanzi proprietario della mina una volta che è pronunziata la sua decadenza dall' autorità amministrativa; e per stabilire all' uopo il regolamento dei loro dritti gli uni verso degli altri, le liti debbono, a richiesta de' più diligenti, essere trattate in giustizia ordinaria, come è indicato dall' articolo 6 della legge di cui parliamo, e la quale vuole che si proceda *giudiziariamente* su queste sorte di liti.

Ma vi possono essere diverse classi di creditori, sulle quali è uopo fare molte distinzioni.

786. Tutti i creditori chirografarî e che non avevano nè privilegi nè ipoteche acquistate sulla mina, non avendo alcun dritto su questo immobile rientrato nel dominio o a disposizione del governo, restano da allora privati di ogni speranza di restituzione de' loro crediti oltre quello che essi conservano contro la persona del loro debitore.

Quanto ai creditori ipotecarî, essi possono appartenere a due differenti categorie, di cui quelli appartenenti all' una perdono egualmente tutti i loro dritti sulla cosa, mentre che quelli compresi nell' altra classe conservano in conseguenza il loro dritto sull' immobile; e, per ben distinguere queste due classi di creditori, bisogna rimontare alla causa della decadenza incorsa dal concessionario della mina.

Quando il giudizio di decadenza è pronunziato per causa di non esecuzione di una clausola risolutiva espressamente stipulata nel contratto di concessione, si deve, in virtù della massima *Soluto jure dantis, solvitur et jus accipientis*, dire che i creditori restano decaduti dalle loro ipoteche e per conseguenza non vantano dritto alcuno sulla cosa, atteso che la condizione risolutiva portando i suoi effetti fino all' istante del contratto, una volta che avvenga, essa rimette le cose nello stato medesimo come se il contratto non avesse esistito (1188 † 1135); in conseguenza di che la concessione della mina dovendo essere considerata come se non fosse avvenuta, il preteso concessionario il quale aveva questa ingannatrice qualità, non ha potuto dare in pegno la mina per adempire a' suoi debiti personali. È questo il modo col quale, nel caso di donazione fra vivi, rivocata per cagione d'inesecuzione delle condizioni sotto le quali essa era stata fatta, i beni tornano nelle mani del donante, liberi da ogni peso ed ipoteche da parte del donatario (953 e 954 † 878 e 879); e facilmente s' intende dover essere lo stesso della concessione di una mina che ha luogo senza sottomettere il concessionario ad un prezzo di vendita ordinario, e che per ciò partecipa singolarmente della natura della donazione.

787. Ma se la decadenza fosse pronunziata per causa di abusi e di non pagamento de' lavori dello scavo della mina, o per non aver voluto concorrere ai lavori di disseccamento, od al pagamento del prezzo di questi lavori, come si è esposto, i creditori che avessero acquistato le loro ipoteche prima di questi atti di abuso o di questi delitti, non perderebbero per nulla i loro dritti, atteso che il loro debitore non avrebbe potuto, nè direttamente, nè indirettamente, arrecarvi alcun pregiudizio: ed è in tal modo che la revocazione della donazione per cagione d'ingratitudine non pregiudica, nè alle alienazioni, nè alle ipoteche che hanno avuto il consenso del donatario prima dell' epoca de' delitti accagionatigli (958 † 883).

788. Quanto a' privilegi che la legge accorda (ved. l' articolo 20 della legge di aprile 1810) in favore di quelli che, per atto pubblico e senza frode giustificassero avere somministrato danaro per le ricerche della mina , come anche pe' lavori di costruzione o confezione di macchine necessarie allo scavamento di essa , noi pensiamo questa sorta di dritto dovere, in tutti i casi , essere conservato senza che potesse esservi quistione di farlo considerare come estinto per la decadenza del concessionario , perchè questo è il caso in cui la mina è debitrice essa stessa , e che , in qualunque mano passasse , deve portar seco lei il peso originale della sua nascita civile.

Le ipoteche validamente stipulate dal concessionario decaduto , come i debiti privilegiati di cui si è parlato, essendo , per dritto immediato , inerenti all' immobile della mina , resteranno realmente a peso di ogni novello concessionario come possessore dell' immobile che ne è tocco.

È possibile che reciprocamente la mina abbia con sè la cagione di un credito attivo ed utile al suo nuovo concessionario od acquirente.

Supponiamo , in fatti , che il concessionario decaduto abbia , durante il suo possesso , commesso , ne' lavori di estrazione , delle deteriorazioni che egli dev' essere condannato a riparare come conseguenza de' suoi falli personali ; che in seguito la mina sia stata venduta ad un altro, e che si cercasse infine di conoscere a chi debbono appartenere le azioni per riparare le deteriorazioni giustamente imputate al possessore decaduto, o l' azione sussidiaria in indennità dovuta in mancanza delle riparazioni.

Bisognerà decidere che sì fatte azioni , come i dritti attivi che vanno ad esse uniti , debbono appartenere al novello concessionario o acquirente la mina , come essendo un accessorio , perchè esse sono immobiliari per l' oggetto al quale si applicano: ed è questa una verità da noi abbastanza dimostrata nel principio del capitolo VI , sezione III (ved. sotto il n° 186).

Sezione IX.

Dell' abbandono delle mine.

789. Ciò che è , ed in che differisce essenzialmente dalla decadenza.
790. Per farlo è mestieri aver la capacità di alienare. Effetto dell' abbandono , quando il proprietario non ha creditori.
791. L' autorità competente per decidere sulle controversie che insorgono quando vi sono creditori , è l' autorità giudiziaria.
792. Della distribuzione del prezzo della mina , in caso di concorso tra diversi ordini di creditori.
793. Se l' abbandono fosse motivato sul vuotamento della mina , la dichiarazione sarebbe fatta all' autorità amministrativa.
794. Il proprietario del suolo , a causa del suo dritto di canone , ha il dritto d' intervento.
795. *Quid* se l' amministrazione si negasse di approvare l'abbandono? Dritti del concessionario in questo caso.

---

789. Qualche analogia apparisce, a primo aspetto , esservi fra la decadenza e l' abbandono di una miniera , non pertanto sono due cose totalmente differenti.

La decadenza dallo scavamento di una mina va unito retroattivamente ad una clausola risolutiva del contratto di concessione ; mentre al contrario l' abbandono è un atto di esecuzione di questo primo contratto , atto col quale il concessionario trasferisce la mina che gli era stata conceduta.

790. L'abbandono propriamente detto di una mina è una vera quistio-

ne di proprietà, poichè definitivamente esso deve operare il trasferimento di un immobile fra le mani di un altro proprietario: donde deriva che, per eseguirlo validamente, bisogna avere la capacità di alienare, od esservi debitamente autorizzato.

Se si supponesse che colui il quale vuole abbandonare la sua mina fosse pienamente nel potere di alienare il suo avere, e che non fosse dovuto niente ad alcuno, la sua dichiarazione di abbandono, notificata all' autorità amministrativa, ed accettata o pur no dal governo, basterebbe per passare immediatamente la mina sotto il dominio dello Stato, ed acciò il re potesse farne immediatamente, e con le formalità richieste, la concessione ad un altro; ma non è in questo modo che bisogna guardare la faccenda, atteso che se si veggono assai spesso debitori che fanno la cessione de' loro beni per liberarsi da' loro creditori, si veggono egualmente proprietarî abbandonare i loro immobili per metterli puramente e semplicemente, e senza alcuna riserva, fuori possesso a profitto dello Stato.

Gli abbandoni delle mine debbono essere posti nella classe delle cessioni di beni che hanno luogo quando i debitori che si trovano fuori stato di pagare i loro debiti, abbandonano il loro avere a' loro creditori per conservare la loro libertà contro gli attacchi che questi potrebbero arrecarvi.

791. Risulta da ciò che l' abbandono di una mina non avendo luogo che in un conflitto d' interessi che si eleva sia fra il proprietario ed i suoi creditori, sia anche fra i creditori sui dritti di preferenza pretesi dagli uni contro gli altri, bisogna necessariamente che vi sia un' autorità alla quale si possa legalmente ricorrere per statuire su queste sorte di liti, quando non terminano amichevolmente; ma qual è sì fatta autorità? Bisogna indirizzarsi all' amministrazione o bisogna che si ricorra ai tribunali ordinarî?

Quando si deve decidere una quistione di decadenza, essa deve portarsi innanzi all' autorità amministrativa, atteso che, come si è detto nella precedente sezione, si tratta allora di farne l' applicazione delle clausole risolutive dell' atto di concessione che fu stabilito con l' amministrazione direttamente; che appartiene soltanto a quest' autorità sovrana d' interpretare gli atti da essa emanati; e che finalmente, essa è il solo giudice competente per riconoscere ed apprezzare le considerazioni d' interesse pubblico che vanno congiunte col fatto della decadenza della concessione delle mine, ed alle perturbazioni che questi fatti possono operare in questa materia.

Ma non potrà essere lo stesso quando non si tratta che semplicemente di una cessione di beni onde un debitore abbandona ai suoi creditori la sua mina, che la faranno vendere per pagarsi sul prezzo. Allora la mina passa semplicemente dalle mani del suo precedente possessore in quelle del suo nuovo acquirente: e basta per la soddisfazione degl' interessi pubblici che risguardano questa faccenda, che quegli il quale è acquirente sia incaricato di dimostrare ed effettivamente dimostra i mezzi per continuarne vantaggiosamente lo scavamento: in questo caso dunque bisogna indirizzarsi all' autorità giudiziaria per fare legalmente compiere l'abbandono di una mina, come per ogni altra esecuzione di una cessione di beni.

792. Per convincersi meglio ancora, se si vuole, della giustizia di sì fatta decisione, basta osservare l'art. 7 della legge del 21 aprile 1810, la quale dice che l'atto di concessione di una mina opera l'acquisto della proprietà, *la quale è d' allora disponibile e trasmissibile come tutti gli altri beni, e di*

cui non si può essere espropriati che ne' casi e secondo le forme prescritte per le altre proprietà, secondo il codice di Napoleone ed il codice di procedura civile. Ora, in tutto ciò che risguarda abbandoni o cessazione di beni che dai cessionarî possono farsi, ed alla maniera con la quale i creditori debbono agire per far pegnorare e vendere i beni lasciati, come ancora per farne regolare fra loro la distribuzione del prezzo, è stato amplamente provveduto dal codice civile e di procedura (tit. XIX, art. 898 e seg. † 891 e seg.): bisogna indirizzarsi adunque all' autorità giudiziaria per far eseguire, secondo essa stabilirà, le formalità necessarie onde rendere regolare e ben legale la cessione, o, in altri termini, l'abbandono di una mina, come se si trattasse di fare la cessione di ogni altro immobile abbandonato dal proprietario ai suoi creditori per farlo vendere e distribuirne il prezzo fra loro. Tale è anche la giurisprudenza del consiglio di Stato, come si può vedere nella sua ordinanza del 3 dicembre 1825, riportata da MACAREL, t. V, p. 817.

Se la mina così ceduta o abbandonata e venduta, fosse stata gravata di debiti privilegiati ed ipotecarî, i creditori dovrebbero essere, nella distribuzione del prezzo, soddisfatti ciascuno secondo il suo ordine di privilegio o d'ipoteca.

I semplici creditori chirografarî del concessionario dovrebbero anch' essere pagati, se restassero danari liberi dopo il pagamento de' privilegiati o ipotecarî, atteso che ai termini dell' articolo 2092 † 1962 del codice civile, quello che si obbliga personalmente è tenuto a soddisfare la sua obbligazione su tutti i beni presenti e futuri: in modo che la mina, una volta conceduta a qualcuno, serve di pegno a tutti quelli che gli hanno prestato danari, tanto prima che dopo l'atto di concessione.

793. Fatta astrazione dell'abbandono o della cessione de' beni ordinarî che ha luogo per trattenere le istanze de' creditori al cospetto del proprietario della mina; se questi motivasse la sua dichiarazione di abbandono sul perchè è piuttosto la stessa mina che l' abbandona, la quale sembra disseccata, e non si trova in istato di essere utilmente scavata, l'affare dev' essere portato innanzi all' autorità amministrativa, e da prima in consiglio di prefettura, atteso che la quistione di sapere se un campo di scavo minerale è disseccato, e può essere abbandonato, va congiunta all' interesse generale dei consumatori e del commercio (1); è a questo potere che bisogna ricorrere per riconoscere e decidere, in fatti, se realmente non si trova più là che un fondo il quale dev' essere considerato come morto per gl' interessi sociali, o se derivasse da una cattiva direzione o da un cattivo sistema di scavamento, l' aver la miniera cessato o minacciato di cessare di essere prospera.

794. Ma per soddisfare completamente a tutti gl' interessi bisogna necessariamente che vi sia, da parte dell'autorità competente, una decisione fatta a tal riguardo, atteso che il proprietario della superficie del fondo ha qui un interesse di credito, il quale si cerca sapere se resterà estinto, o se continuerà ad essere dovuto. Questo credito consiste nella rendita d' indennità creata per l' atto di concessione e pagabile annualmente sopra una parte proporzionale del prodotto della mina. Ora, una volta che fosse irrevocabilmente deciso la mina essere disseccata e non potersene più nulla estrarre, gli arretrati di questa rendita dovrebbero cessare di essere dovuti, atteso che dopo l' annientamento del fondo

(1) Ved. l'arresto del consiglio del 5 aprile 1826, in MACAREL, t. VIII, p. 199.

che ne era il debitore, colui che era l'acquirente di questo fondo deve necessariamente restare rinfrancato dal pagamento di un prodotto annuale che più non percepisce. È dunque necessario, come già si è detto, che vi sia una decisione pronunziata dall'autorità competente sulla estinzione della causa di questo credito annuale.

Da tutto ciò risulta che il proprietario della superficie del fondo ha dritto d'intervenire nella discussione contenziosa portata innanzi all'autorità amministrativa, per istabilirvi le sue pretensioni e farvi valere i suoi dritti sulla dimanda di sapere se la miniera sia interamente disseccata o pur no, e ricercare l'esecuzione di tutte le verifiche geologiche atte a far conoscere la verità.

795. Ma se l'amministrazione si ostinasse a decidere che il campo dello scavamento non è disseccato, e che bisogna continuarne l'esercizio, il concessionario dunque resterebbe forzosamente obbligato di eseguire lavori de' quali egli non sarebbe solamente indennizzato che col prodotto della mina?

In questo caso il concessionario avrebbe almeno il dritto di fare un abbandono puro e semplice della mina; e se il governo la mettesse in vendita in seguito, egli dovrebbe avere anche il dritto di esigerne il prezzo di aggiudicazione, perchè non si potrebbe mai dire che, in una simigliante posizione, egli avesse voluto fare una donazione allo Stato.

E se la mina non fosse rimessa in aggiudicazione, il concessionario che l'avesse abbandonata nelle circostanze di cui si è parlato, dovrebbe avere almeno la facoltà di ritirarne tutti gli utensili ed attrezzi che gli fossero di utilità.

Sezione X.

De' conflitti d'interessi che, in caso di decadenza o di abbandono, possono insorgere fra l'antico concessionario e quello che gli è succeduto.

796. Modo di regolare le indennità dovute dal nuovo all'antico concessionario. Autorità competente.

---

796. È questa una massima generale ed invariabile, cioè che nessuno può arricchirsi ad altrui spese; donde bisogna conchiudere che il nuovo titolare deve pagare all'antico un'indennità qualunque sul restante del valore estimativo dell'uso futuro de' pozzi e macchine che egli trova stabiliti pel servigio della mina, atteso che sarebbe obbligato di farli eseguire egli stesso se non li trovasse già costruiti.

Ma il nuovo titolare non deve sopportare questo peso d'indennità che quanto ai pozzi ed alle macchine che dovranno essergli di utile nel suo scavamento; ed in proporzione dell'utilità di cui egli dovrà profittare, perchè non vi ha che questi da cui egli può trar profitto, e che riguardo agli altri non si potrebbe rimproverarlo di arricchirsi in pregiudizio di colui che l'aveva preceduto.

Sulla qual cosa bisogna osservare che vi sono due autorità per ricorrere in questo conflitto d'interessi fra l'antico ed il nuovo concessionario.

L'autorità amministrativa è quella che dev'essere dapprima invocata a statuire sulla utilità de' pozzi o macchine che sono il soggetto di petizione dell'uno contro dell'altro, atteso che spetta a questo potere di stabilire tutto ciò che concerne il modo ed i mezzi convenienti allo scavamento.

Ed una volta che l'amministrazione ha giudicato sulla dimanda di uti-

lità, è al cospetto de' tribunali che le parti debbono andare per far stimare e giudicare la somma della indennità che l'uno dovrà pagare all'altro. (Ved. l'articolo 27 della legge del 28 luglio 1791).

Così, quando, in conseguenza di una decadenza o di un abbandono di mina, si è obbligato a spropriarla per pagare ai creditori del padrone della mina decaduto o demissionario, se fra questi creditori ve ne hanno di quelli i cui crediti risultano da lavori permanenti per essi fatti nella mina, e che sono utili a suoi scavi, se ne deve fare menzione nel quaderno dei pesi, non solo perchè hanno un privilegio su tutti gli altri, ma anche perchè in ogni caso l'acquirente sarà tenuto a pagarli, atteso che potranno sempre dirgli che è in qualche modo la loro cosa che gli è stata aggiudicata, e che in conseguenza egli ne deve loro il prezzo.

Sezione XI.

De' rapporti d' interessi che hanno luogo fra i proprietarî delle mine e quelli de' fondi di superficie, e delle liti che possono insorgere fra loro.

---

797. L' azione di limitazione tra due concessioni è della competenza della giustizia ordinaria. Del pari quella che tende al pagamento del canone.

798. La mina essendo riputata rinchiusa, il concessionario vi reclama un legittimo accesso. Chi giudica della utilità dei lavori? Chi determina la indennità?

797. E possibile che il proprietario di un fondo ottenga la concessione della mina che vi è rinchiusa, e che in seguito un altro chiedente ottenga anch' esso una concessione di mina nella stessa località, ma che abbraccia un più vasto cantone.

In tale ipotesi possono insorgere delle difficoltà fra i due concessionarî sull' estensione delle loro concessioni rispettive; e come la prima concessione non deve estendersi che sotto i fondi di superficie del proprietario che l' ha ottenuta, se i confini di questo fondo non sieno riconosciuti dall' altro, le parti debbono andare innanzi la giustizia ordinaria per farvi pregiudizialmente pronunziare sulla estensione della superficie del fondo di colui che da prima aveva ottenuta la mina rinchiusavi, ed è in forza di una tal decisione che i limiti della seconda concessione debbono essere determinati dal consiglio di Stato (1).

Il proprietario del fondo di superficie nell' interno del quale si scava la mina, ha acquistato un dritto al pagamento d' indennità di cui più sopra si è parlato, e per l'acquisto degli arretrati di cui egli ha la sua azione in ogni scadenza contro il proprietario della mina.

Come la rendita è civilmente un immobile suscettivo d' ipoteche, se il dritto di rendita fosse esso stesso contestato, l' azione di rivendicazione di questo dritto di rendita dovrebb' essere prodotta innanzi al tribunale dove esiste il fondo.

798. La mina, considerata nel suo stato naturale e fisico, è un immobile ben rinchiuso, poichè bisogna perforare e traversare il fondo di superficie per giungere fino ad essa. In conseguenza si deve accordare al concessionario il dritto stabilito dall' articolo 682 + 603 del codice civile, nel quale si dice che il proprietario i cui fondi si trovano rinchiusi, può reclama-

(1) Ved. l'arresto del consiglio, o l'ordinanza del 13 maggio 1818, nella *Giurisprudenza del consiglio di Stato*, in Sirey, t. IV, p. 317.

re un passaggio sui fondi de'suoi vicini per la coltivazione del suo fondo, col peso di un'indennità proporzionata al danno che esso può cagionare.

Così il proprietario della mina è in dritto di stabilire a traverso il fondo di superficie i pozzi necessarî per giungere al minerale, e le macchine di estrazione che servono a portarlo al di sopra del suolo; come anche il dritto di praticare ogni cammino conveniente per togliere il ricolto così ammassato.

Se insorgono difficoltà sulla esecuzione di questi lavori fatti od a farsi pel servigio della mina, e che i proprietarî della superficie o vicini si oppongono o vogliono farli sopprimere, è punto di giurisprudenza costante e consacrata da un arresto del consiglio di Stato in data dell' 11 agosto 1808, che appartiene soltanto all'autorità amministrativa, sia l'autorizzare i lavori necessarî allo scavamento delle mine, sia di mantenere o far sopprimere quelli praticati a tal effetto senza autorizzazione, atteso che tutte le misure di tal natura sono nel dominio provvidenziale e regolamentario del governo (1).

E nondimeno è al cospetto de' tribunali che le parti interessate debbono convenirsi per ottenere le provvidenze sulle contestazioni insorte fra loro quanto alle indennità ed all'ammontare de'danni ripetuti dall'una contro dell'altra, atteso che qui non si tratta che di una querela individuale la quale è intieramente nell'interesse privato di coloro che litigano insieme, e che non risguarda la direzione del servizio o dello scavamento della miniera (2).

Sezione XII.

De' rapporti e conflitti che possono aver luogo fra i proprietarî di molte mine vicine l'una all'altra.

799. Le controversie di confine che sorgono tra i concessionarî vicini, sono decise giudiziariamente. Doppio caso in cui possono pretendere delle indennità. Caso di disseccamento. Caso d'inondazione.
800. Non vi è luogo ad indennità se il proprietario superiore ha seguito gli ordini del Genio delle mine, e non ha fatto che usare del suo diritto. Dicasi lo stesso per il disseccamento naturalmente prodotto.
801. Disposizione della legge francese del 27 aprile 1838, per lo disseccamento in comune.
802. Continuazione delle disposizioni di questa legge.

---

799. Due mine concedute possono essere prossime, ed anche contigue: possono dunque insorgere delle quistioni risguardanti la ricognizione de' confini e de' limiti fra i due proprietarî.

Se in questa posizione, sorge qualche controversia sulla ricognizione de' limiti ne' quali lo scavo rispettivo delle mine dev' esser ristretto, essa è una quistione di proprietà pei fondi limitrofi, la quale dev'essere prodotta innanzi ai tribunali per aver delle provvidenze sul riconoscimento ed applicazione degli atti di concessione, che sono i titoli de' proprietarî che litigano insieme (articoli 28 e 56 della legge del 21 aprile 1810).

Per lo avvicinarsi degli scavi, l'uno de' proprietarî delle mine può nuocere all' altro introducendo nella sua galleria delle acque che per lo in-

(1) Ved. l' arresto del consiglio, ed il decreto del 10 agosto 1808, nella *Giurisprudenza del consiglio di Stato*, in SIREY, t. I, p. 181.

(2) Ved. l' art. 27, tit. I, della legge del 28 luglio 1791, ed anche l' arresto del consiglio ed il decreto dello stesso giorno 10 agosto 1808, nello stesso autore, p. 184.

nanzi non vi s' infiltravano, ed il cui passaggio si è aperto per il taglio del masso di minerale, il che può cagionare una quistione d' indennità contro colui che avrà attirato le acque nei lavori dell' altro.

Viceversa, è possibile, al contrario, che la seconda galleria di estrazione praticata dall'uno, serva allo scolo delle acque che per lo innanzi inondavano quella dell' altro; ed allora questa risentirà un vantaggio per ragione del quale si vorrebbe pretendere una ricompensa da parte del vicino liberato dall'incomodo che precedentemente soffriva.

Ecco una doppia ipotesi sulla quale l' articolo 45 della legge del 21 aprile 1810 statuisce ne' termini seguenti:

« Quando, per fatto di vicinanze « di fondi o per qualunque altra ca« gione, i lavori di scavamento di una « mina producono dei danni allo sca« vo di un'altra, per causa delle a« cque che penetrano in quest'ultima « in più gran quantità; allorchè, da « un'altra parte, questi stessi lavori pro« ducono un effetto contrario, e ten« dono ad estrarre tutta o la maggior « parte delle acque di un'altra mina, « vi sarà luogo all' indennità di una « mina in favore dell' altra: il re« golamento verrà fatto da periti. »

Questo articolo, se dovesse essere rigorosamente applicato a tutte le specie, addiverrebbe inconciliabile con i principi più veri del dritto: perchè, ammettendo che il proprietario dello strato superiore della mina donde scolano le acque non abbia fatto eseguire esattamente il piano degli scavi che gli era stato tracciato dagl' ingegneri, supponendo aver egli usato del suo dritto senza commettere colpa veruna nell' esecuzione de' suoi lavori, l' inondazione inopinata ed impossibile a prevedersi, avvenuta in seguito, non è assolutamente che un puro caso fortuito, del quale colui che non si è renduto colpevole, in ciò che risguarda la cagione, non è per nulla responsabile: *aquarum magnitudines a nullo praestantur* (L. 23 in fine, ff. *de regul. jur.*

800. Il proprietario superiore che non si è renduto per nulla colpevole nell' esecuzione de' suoi lavori, non ha dunque contratto alcun debito d'indennità verso il possessore della mina sita più basso, poichè il danno che questo può provare non dev' essere attribuito che ad un puro caso fortuito.

Ma se, in seguito, il proprietario inferiore avesse, pel suo fatto, dato luogo ad uno scolo di acque, la cui evacuazione fosse di maggiore o minore profitto al proprietario superiore, che ne fosse per ciò sbarazzato, questo possessore della mina di basso non dovrebbe egli, almeno sotto questo punto di veduta, essere considerato come avendo acquistato, verso il proprietario della mina superiore, un dritto di ricompensa a causa del beneficio risultante dall' opera sua a profitto di quest' ultimo?

Bisogna anche adottar qui la negativa, e dire che il fondo inferiore essendo naturalmente sottomesso alla servitù dello scolo delle acque derivante da' fondi superiori, il proprietario di questo fondo inferiore non ha fatto che sgombrare la sua propria cosa procurando lo scolo delle acque che gli erano di pregiudizio; che, non avendo lavorato se non in vista del suo proprio interesse e per affrancarsi di un peso che su lui soltanto gravava, non vi può essere alcun ricorso di indennità contro chicchessia.

Così, ragionando sempre nell' ipotesi in cui i proprietari vicini delle mine non potessero mutuamente farsi rimprovero di alcuna colpa più

o meno grave, ma notabile, ne' loro lavori di scavamento, si deve convenire che l'art. 45 della precitata legge del 21 aprile 1810 fu concepito in un senso troppo stretto: di più esso è stato rifuso ed amplamente modificato dalla legge del 27 aprile 1838, avendo per oggetto speciale il regolamento de' lavori pel disseccamento delle mine, e che, rimontando alla cagione naturale delle inondazioni che vengono troppo spesso a paralizzare i lavori, vuole in generale che questa sorta di accidenti sia considerata come disgrazie comuni che cadono a peso de' proprietarî di mine che ne sono toccati, e che da essi collettivamente debbono venire riparate, di maniera che, in ultim' analisi le spese dei lavori sieno ripartite fra tutti i proprietarî di mine della località, nella proporzione de' loro interessi a questa grand' opera.

Quest' ultimo sistema è assolutamente giusto: perchè, le concessioni di mine riguardando sempre oggetti più o meno sconosciuti, i concessionarî che li accettano, si sottomettono di necessità allo scherzo degli avvenimenti aleatorî che ne sono necessariamente la conseguenza.

801. Secondo l' articolo 1° di quest' ultima legge, « quando più mine si« tuate nelle concessioni diverse saran« no inondate o minacciate da una « inondazione comune che sarà di « tal natura da compromettere la lo« ro esistenza, la sicurezza pubbli« ca ed i bisogni de' consumatori, « il governo potrà obbligare i con« cessionarî di queste mine ad e« seguire in comune ed a loro spe« se i lavori necessarî, sia per dissec« care in tutto o in parte le mine inon« date, sia per arrestare i progres« si dell' inondazione.

« L' applicazione di una tale misu« rà sarà preceduta da una informa« zione amministrativa alla quale tutti « gl'interessati saranno chiamati, e le « cui forme saranno determinate da un « regolamento di amministrazione pub« blica.

Art. 2. « Il ministro deciderà, « dopo la informazione, quali sieno le « concessioni inondate o minacciate « d'inondazione le quali debbono ope« rare, a spese comuni, i lavori di « disseccamento.

« Questa decisione sarà notificata « amministrativamente ai concessiona« rî. Il ricorso contro questa de« cisione non sarà sospensivo.

« I concessionarî od i loro rap« presentanti, designati come è det« to nell' art. 7 della presente leg« ge, saranno convocati in assemblea « generale, onde nominare un sin« dacato composto di tre o cinque « membri, per la gestione degl' in« teressi comuni.

« Il numero de' sindaci, il modo « di deliberazione dell' assemblea ge« nerale, saranno regolati da un' or« dinanza del prefetto.

« Nelle deliberazioni dell' assem« blea generale, i concessionarî od « i loro rappresentanti avranno un « numero di voci proporzionato al« l' importanza di ogni concessione.

« Questa importanza sarà determi« nata secondo le somme proporzio« nate pagate dalla mina in attività « di scavamento, durante i tre ultimi « anni di detto scavamento; o dalle « mine inondate, durante i tre an« ni precedenti a quello in cui è av« venuta l' inondazione. La delibera« zione non sarà valida se non quan« do i membri presenti sorpasseranno « in numero il terzo delle concessio« ni, e rappresenteranno fra loro più « della metà delle voci attribuite alla « totalità delle concessioni comprese « nel sindacato.

« In caso di decadenza o di ces« sazione dalle funzioni di sindaci, « essi saranno sostituiti dall' assemblea

« generale delle mine nelle stesse for-
« me praticate per la loro nomina. »

Dopo queste misure preparatorie, vi bisogna un regolamento per fissare definitivamente l' organizzazione del sindacato, determinare la sua competenza, e tracciare il cammino da seguirsi per l'esecuzione de' lavori di disseccamento; il che ha provveduto in questi termini l' articolo seguente:

Art. 3. « Un' ordinanza reale renduta nella forma de' regolamenti di amministrazione pubblica, e dopo che i sindaci saranno stati chiamati a far conoscere le loro proposte, e gl' interessati le loro osservazioni, determinerà l'organizzazione definitiva e le attribuzioni del sindacato, le basi della ripartizione sia provvisoria, sia definitiva, della spesa fra i concessionari interessati, e la forma nella quale sarà renduto conto delle esazioni e delle spese.

« Un'ordinanza ministeriale determinerà, sulla proposta de' sindaci, il sistema ed il modo di esecuzione e di mantenimento de' lavori di disseccamento, come le epoche periodiche in cui le tasse dovranno essere pagate da' concessionari.

« Se il ministro giudica necessario modificare la proposta del sindacato, il sindacato sarà inteso novellamente; sarà stabilita una dilazione onde potesse produrre le sue osservazioni. »

Niente fa meglio vedere l'importanza che la legge dà a queste specie di lavori, quanto ciò che si trova prescritto nel seguente articolo:

802. Art. 4. « Se l' assemblea generale, debitamente convocata, non si riunisce, o se essa non nomina il numero de' sindaci fissato dall' ordinanza del prefetto, il ministro, sulla proposta di quest' ultimo, instituirà di ufficio una commissione composta di tre o di cinque persone, che sarà investita dell' autorità e delle attribuzioni de' sindaci.

« Se i sindaci non mettono per nulla in esecuzione i lavori di disseccamento, o se essi contravvengono al modo di esecuzione e di mantenimento regolato dall'ordinanza ministeriale, il ministro, dopo che la contravvenzione sarà stata contestata, e dopo che essi saranno stati messi in mora, potrà sulla proposta del prefetto, sospendere i sindaci dalle loro funzioni, e loro sostituire un egual numero di commessari.

« I poteri de' commessari cesseranno di dritto all' epoca stabilita in cui terminano quelli de' sindaci. Nondimeno il ministro, sulla proposta del prefetto, avrà sempre la facoltà di farli cessare più presto.

« I commessari potranno essere ricompensati: in questo caso il ministro, sulla proposta del prefetto, stabilirà la tassa de' trattamenti, ed il loro ammontare sarà pagato sul prodotto delle tasse imposte ai concessionari. »

Ma non si potrebbe dare anche un trattamento ai sindaci ordinari?

Noi non iscorgiamo nulla nella legge che ciò proibisca. Benchè i sindaci comunemente presi fra i concessionari, sbrighino le occupazioni del sindacato nell' interesse proprio, essi trattano anche gl' interessi altrui: perciò sarebbe giusto di attribuir loro un' indennità a tal soggetto; e d' altronde le loro funzioni potrebbero essere meglio e più assiduamente adempite nell' interesse di tutti.

Art. 5. « Le domande di pagamento delle tasse regolate in virtù de' precedenti articoli, saranno indirizzate da' sindaci, e rendute esecutorie dal prefetto. »

Già più sopra abbiamo veduto (n° 784) che in mancanza di pagamento di questa tassa nello spazio di due mesi a contare dalla citazione all' uopo fatta, la mina dev' essere reputata come abbandonata.

Noi ci fermiamo qui. Non abbiamo più nulla a dire su questo articolo, come anche sugli altri, quanto ai quali abbiamo dato le nostre spiegazioni più sopra (ved. sotto il n° 783 ,784, 785).

Sezione XIII.

Degli scavi delle mine ne' loro rapporti con l'interesse pubblico.

803. L'autorità amministrativa è rivestita del potere di sorveglianza. Carattere della missione degl' ingegneri. Loro azione se lo scavo è ristretto o pericoloso.

---

803. Non solamente lo scavo delle mine può essere guardato sotto il rapporto de' conflitti d'interessi insorti tra il proprietario della miniera e quello del fondo di superficie , sia fra due che scavano l'uno in prossimità dell' altro ; ma esso può essere considerato anche relativamente ai conflitti d' interessi pubblici che possono essere minacciati di qualche lesione , ed è su questa teorica che si versano gli articoli 47 , 48 , 49 e 50 del tit. V della legge del 21 aprile 1810.

Osserviamo primamente i termini nei quali questo titolo è concepito ; egli dice: *Dell' esercizio della sorveglianza sulle mine dall' amministrazione.* Si vede da questo principio che , quantunque si trattasse molto degl' ingegneri negli articoli che seguiranno , nondimeno non vi ha che il potere amministrativo che sia in tal caso rivestito dell' autorità di sorveglianza.

Art. 47. « Gl' ingegneri delle mi-
« ne eserciteranno , sotto gli ordini
« del ministro dell' interno e dei pre-
« fetti, una sorveglianza di polizia per
« la conservazione degli edifizî e la
« sicurezza del suolo. »

Questi ingegneri non essendo rivestiti di alcuna autorità giurisdizionale, nè di alcuna autorità esecutiva di violenza , non vanno al luogo dello scavo per darvi ordini formali , ma per comunicarvi i pareri di uomini dabbene ed illuminati pe' loro studî e per le lezioni dell' esperienza.

Art. 48. « Essi osserveranno la
« maniera con la quale lo scavo sarà
« fatto , sia per illuminare i proprie-
« tarî sopra i suoi inconvenienti o suoi
« miglioramenti , sia per avvertire
« l'amministrazione degli abusi, vizî o
« pericoli che vi si trovassero. »

Benchè gl' ingegneri non abbiano alcun carattere giurisdizionale per dare ordini, essi sono non pertanto competenti ed hanno una missione per fare i loro processi verbali contestando i disordini che nella loro qualità di uomini dell' arte hanno potuto osservare negli scavi delle mine , per comunicare questi verbali come avvertimenti dati all' amministrazione.

Art. 49. « Se lo scavo è ristretto
« o sospeso in maniera da dar pensie-
« rò alla pubblica sicurezza od ai bi-
« sogni de' consumatori , i prefetti ,
« dopo aver inteso i proprietarî, ne
« renderanno conto al ministro del-
« l' interno , per darvi le opportune
« provvidenze. »

Il servizio degl' ingegneri è , soprattutto in questo caso , della più grande utilità per illuminare l' amministrazione su' pericoli che possono andare insieme ad uno stato di peggioramento dello scavo.

Art. 50. « Se lo scavo comprommet-
« tesse la sicurezza pubblica , la con-
« servazione de' pozzi , la solidità dei
« lavori , la sicurezza degli operai
« minatori , o delle abitazioni della
« superficie , vi sarà provveduto dal
« prefetto , siccome viene praticato
« in materia di grandi cloache , e
« secondo le leggi ».

Bisogna vedere , sulle regole da seguirsi in materia di grandi cloache,

tutti gli sviluppi da noi dati amplamente nel nostro Trattato del dominio pubblico, n° 276.

Sezione XIV.

Delle autorità che possono essere competentemente chiamate in ciò che concerne le mine.

804. Oggetti distinti del potere amministrativo, e del potere giudiziario.
805. Modo di ricorrere contro le decisioni del potere amministrativo.
806. Azione dell' autorità amministrativa per la ricerca delle miniere. La dimanda di concessione è diretta al prefetto.
807. Quest' autorità accorda la concessione, guarda i casi in cui la sicurezza pubblica è compromessa, e prescrive la direzione dei lavori. Dopo la concessione nascono le controversie di proprietà privata.

---

804. Questa sezione non deve, per così dire, comprendere che il riassunto di ciò che più sopra è stato detto; intanto vi si troveranno anche alcune decisioni non riferite nelle sezioni precedenti.

Ripigliando le cose nella loro generalità, e rimontando fino alla loro sorgente, noi dobbiamo qui indicare il punto di partenza ed il cammino delle due autorità, che sono il potere amministrativo ed il giudiziario.

Il potere amministrativo è quello che, rimontando alla gerarchia de' suoi agenti, prende direttamente la sua sorgente nell' autorità stessa del re; questo è il potere provvidenziale della società: egli fa regolamenti tanto per la più saggia esecuzione delle leggi, quanto sulle materie e ragguagli ai quali la legge stessa non ha provveduto, e questi regolamenti debbono essere eseguiti come leggi subordinate: da tutto ciò risulta che spetta anche a questo potere provvidenziale a decidere sulle diverse quistioni e liti che hanno un legame diretto con gl' interessi generali della società.

Il potere giudiziario, più ristretto nella sua missione, non è stabilito pel civile se non per decidere sui dritti che sono acquistati: esso pronunzia sulle liti individuali che si alzano fra i diversi membri del corpo sociale; o fra ogni corporazione civile considerata *ut unitas*, e di semplici particolari, quanto ai dritti di proprietà contestati da una parte e dall' altra, senza estendere la sua azione più lungi; ed è perciò proibito ai giudici di pronunziare per via di disposizioni generali e di regolamento nelle cause e dibattimenti loro presentati.

805. Il potere amministrativo occupando la sommità dell' ordine sociale, tutto quel che prescrive dev' essere rispettato da' giudici dei tribunali, che non possono nulla stabilire in contrario de' suoi ordini, nè interpretarli, nè rivederli: di maniera che colui il quale crede aver il dritto di alzare de' reclami contro qualche misura ordinata dall' amministrazione, è obbligato di agire mediante petizioni indirette agli agenti di questo potere, risalendo fino al re nel suo consiglio, secondo il caso, senza poter invocare tribunale di sorta, atteso che, nelle materie d' interesse pubblico, non si saprebbe opporre a questo potere la legge di un giudizio eccetto quella che esso stesso avesse emanata.

Se, dopo queste osservazioni generali, noi giungiamo alla materia delle mine, vi troveremo molte applicazioni de' princìpi esposti.

806. Diremo in primo luogo che le mine troppo interessano il bene generale della società perchè si avesse dovuto liberamente abbandonarne lo scavamento alla cupidigia od ignoranza del primo venuto: in conseguenza di che le nostre leggi hanno stabilito su que-

sta materia un reggimento che passa al di sopra di tutte le passioni particolari, per giungere più sicuramente a soddisfare gl'interessi generali del corpo sociale.

Siccome le mine sono ricchezze nascoste nel seno della terra, per poterne profittare bisogna precedentemente cercarle, a fine di assicurarsi positivamente della loro esistenza, prima di dimandarne la concessione ed il dritto di scavarle.

Noi ci dobbiamo occupare anche di sapere quali sono i segni esterni osservati nel terrreno delle superficie, ai quali gli esploratori delle mine si debbono attenere per determinarsi a metterle in evidenza per le ricerche fattevi: queste son cose che vanno insieme ad una scienza sperimentale che non è di nostra competenza.

Quando la ricerca si dee fare dal proprietario del fondo nell'interno del quale si crede rinchiusa la mina, non vi ha che mettere mano all'opera; senza ricorrere ad alcuna preliminare formalità a farsi; ed è lo stesso quando è pel consenso positivo del padrone del fondo che la ricerca è fatta da un terzo.

Ma quando il proprietario del suolo non acconsente a far praticare degli scandagli e delle ricerche nel suo fondo, bisogna ricorrere agli ordini dell'autorità per domare la sua resistenza, e quest'autorità si trova solamente nel potere amministrativo, che è incaricato di prescrivere tutte le misure la cui esecuzione va unita agl' interessi generali della società.

Le permissioni di ricerche sono accordate dal ministro dell'interno sul parere dell'amministrazione delle mine, dopo un'ordinanza fatta dal prefetto del dipartimento sulla domanda, che deve contenere in una maniera precisa l'oggetto della ricerca, la indicazione del terreno, ed i nomi ed il domicilio di colui che ne è il proprietario. La permissione non può essere accordata che col peso di una preliminare indennità verso il padrone del suolo, a causa del non godimento che potrà soffrire, e de' guasti cagionati alla superficie del fondo, e dopo che sarà stato inteso (ved. nella sezione IV, § I, della instruzione ministeriale del 5 agosto 1810).

Una volta quindi che si è giunto alla scoperta della mina, al prefetto della situazione de' luoghi dev' essere da prima indirizzata la domanda di concessione, perchè questo magistrato è incaricato d' instruire il governo di tutte le circostanze che risguardano un affare amministrativo di tanta importanza; ed è perciò che questo stesso funzionario deve ordinare e fare tutte le pubblicazioni della domanda di cui più sopra si è parlato.

807. Nessuna mina può essere legalmente scavata se non in virtù di un atto di concessione accordato dal re nel consiglio di Stato; e questa stessa autorità sovrana può solo giudicare de' motivi o considerazioni per le quali la concessione dev' essere fatta all'uno piuttosto che all'altro, nel caso che vi fossero più chiedenti.

Quando lo scavamento di una mina può per sua natura compromettere la sicurezza pubblica od i bisogni de'consumatori, la quistione, essendo interamente nel dominio della polizia generale, è perciò amministrativa per sua natura, ed innanzi al prefetto deve essere introdotta (articoli 49 e 50.)

Il potere amministrativo è anche esclusivamente competente per decidere sulla direzione dei lavori dello scavo, perchè questo è un punto che ha i suoi rapporti immediati con l'interesse pubblico; ma un'ordinanza amministrativa emessa su quest' oggetto non può essere di ostacolo acciocchè le quistioni di privato interesse risultanti da queste convenzioni di parti o da altre

circostanze, sieno portate innanzi ai tribunali (1).

Dopo l'atto di concessione, tutto ciò che riguarda le mine per se stesse non concerne più che un genere particolare di proprietà fondiaria, che come tale, si trova esclusivamente posto sotto la competenza de' tribunali, sia per rapporto alle ipoteche e privilegi di cui le mine possono essere gravate a profitto de'terzi (articoli 7 e 19, 20 e 21), sia per rapporto all'osservazione delle regole della prossimità de' fondi e di limitazione (articolo 56) sulla esecuzione de' quali potrebbero insorgere delle difficoltà fra i proprietarî.

Così tutte le discussioni, sia per pignoramento d'immobili o per ispropriazione forzata, che possono aver luogo da parte de'creditori del proprietario della mina, debbono essere prodotte innanzi ai tribunali, e continuate nelle forme ordinarie.

Così anche, succedendo il caso in cui il proprietario di una mina volesse progredire co' suoi lavori di scavamento fin sotto le case o luoghi di abitazione, o sotto altri scavi vicini, egli dovrebbe dar cauzione di ogni indennità in caso di qualche accidente, e tutte le contestazioni che potranno insorgere per causa di questa cauzione dovranno essere prodotte innanzi alla giustizia ordinaria (articolo 15), come tutte le contese che insorgono per la ragione di prossimità tra i proprietarî del fondo.

Così, finalmente, quando prima della pubblicazione del decreto di concessione di una mina, vi sia un'opposizione fatta alla domanda, e che questa opposizione sia motivata sulla proprietà della mina, che il terzo opponente sostiene averla già acquistata, è anche questa una quistione di proprietà fondiaria, che dev' essere portata innanzi ai tribunali prima di dar continuazione alla domanda di concessione (articolo 28).

(1) Ved. l'arresto del consiglio del 5 aprile 1826, in MACAREL, t. VIII. p. 199; e l'art. 25 della legge del 28 luglio 1791.

Sezione XV.

Delle perizie che possono aver luogo quanto alle mine.

808. Quando trattasi di riconoscere i dritti individuali delle parti, perizia giudiziaria. *Secus* se il conflitto ha relazione diretta con un pubblico interesse.
809. Perizia giudiziaria per valutare l'indennità dovuta dal nuovo all'antico concessionario. Principio generale della legge del 1810.
810. Scelta dei periti. Avviso del ministero pubblico.
811. Casi di perizie amministrative. Lavori fatti prima della concessione.
812. *Secus* se si trattasse di contestazione sulla esecuzione di un contratto per questi lavori.
813. La quistione tra un concessionario decaduto e 'l concessionario nuovo per regolare le indennità, si appartiene di dritto all'autorità amministrativa. Conciliazione di questa decisione con quella del n° 809.
814. Nuovo caso di applicazione di perizia amministrativa, quando trattasi di occupazione di terreni per la ricerca e scovertà delle miniere.

---

808. Ciò che dobbiamo dire in questa sezione è come un seguito della precedente, sopra una specialità di applicazione.

I casi ne' quali può essere necessario od utile ricorrere alle perizie per la decisione delle liti riguardanti le miniere od il loro scavamento, sono numerosissime, perciò sarebbe inutile d'impegnarci ad indicarli specificatamente. Ma quel che noi dobbiam fare per lo schiarimento di questa materia, è d'indicare le autorità al cospetto delle quali si deve comparire per procedere le-

galmente intorno a questa sorta di operazioni.

Il principio generale che non bisogna perdere di vista, è che tutte le volte che si tratta di riconoscere i dritti individuali delle parti collitiganti, si deve ricorrere in giustizia ordinaria per la nomina de' periti ed esecuzione della perizia, e che al contrario è al cospetto dell' amministrazione che si deve procedere tutte le volte che il conflitto sul quale i periti sono chiamati a dare il loro parere od a fare il loro rapporto, va unito direttamente ad un interesse pubblico; ed è questo quel che vogliamo spiegare, per quanto potremo, con le seguenti applicazioni.

PRIMA CLASSE. — *Delle perizie giudiziarie.*

809. Ai termini dell' articolo 18 della legge del 28 luglio 1791, « se si « presentassero nuovi chiedenti di concessioni o di licenza per continuare « lo scavamento di una mina abbandonata, saranno tenuti di rimborsare « agli antichi concessionarî il valore « delle scale, funi, legname, materiali, « e di tutte le macchine che saranno « state riconosciute necessarie per lo « scavamento della mina, secondo la stima che ne sarà stata fatta capo per « capo, se non da' periti, dalle persone dell'arte che saranno state scelte dalle parti, o nominate di ufficio. »

Si vede che si tratta d' interessi individuali e privati a sviluppare tra l' antico ed il nuovo concessionario: donde deriva che la perizia deve aver luogo in giustizia ordinaria; ed è questo ciò che decide in fatti l' articolo 27 della stessa legge, il quale dice che « tutte le domande per regolamento d' indennità, e tutte le altre sull' esecuzione del presente decreto, saranno portate innanzi ai giudici di « pace od ai tribunali del distretto, « secondo l'ordine di competenza, ed « a norma delle formalità prescritte « da' decreti sull' ordine giudiziario. »

Ecco dunque un' estesa competenza quanto alle mine, accordata ai tribunali ordinarî dopo il 1791; e se noi consultiamo la legge del 21 aprile 1810, vedremo che essa pare che estenda più lungi le attribuzioni dei tribunali in ciò che riguarda le contestazioni relative alle mine. Ecco, in fatti, quel che troviamo esplicitamente stabilito ne' tre articoli del titolo IX sulle perizie:

Art. 87. « In tutti i casi preveduti « dalla presente legge, ed altri nascenti da circostanze, in cui vi abbia luogo a perizie, le disposizioni « del titolo XIV del codice di procedura civile, art. 303 a 323 + « 397 a 417, saranno eseguite.

Secondo l'articolo 303 + 397, il primo qui indicato, la perizia dev' essere fatta da tre periti, purchè le parti non acconsentissero per un solo, a fine di evitare la confusione di pareri fra i periti, che troppo spesso si comportano come se la loro missione consistesse a sostenere, ciascuno da parte sua, gl' interessi della parte che l'ha nominato.

Gli articoli seguenti del codice di procedura provvedono sul modo onde i periti debbono essere nominati, il giuramento che debbono prestare, e le ricuse che le parti possono fare a loro riguardo, ecc.; e, finalmente l' articolo 323 + 417 aggiunge che « i giudici non sono punto astretti a « seguire il parere dei periti, se la « loro convinzione vi si opponga. » Ma ritorniamo alla legge del 21 aprile sulle mine.

810. Art. 88. « I periti saranno presi fra gl' ingegneri delle mine, o fra « gli uomini notabili e sperimentati in « fatto di mine e di lavori di esse. »

Nulla di più conforme per la esatta ricerca della verità.

Art. 89. « Il procuratore imperiale sarà sempre inteso, e darà le sue conclusioni sul rapporto dei periti. » Si vede da ciò chiaramente che allora non si tratta che di perizie giudiziarie, non di amministrative: perchè il procuratore del re non può essere chiamato a dare le sue conclusioni innanzi al consiglio di prefettura.

Da tutto ciò che si è detto risulta, che ne' casi, in un numero indefinito, in cui può esservi domanda di far sospendere le perizie per apprezzare i dritti delle parti collitiganti sul fatto delle mine, le attribuzioni della giustizia ordinaria sono estesissime; ma pure esse non abbracciano tutto, perchè l' autorità amministrativa ne ha anche la sua parte.

SECONDA CLASSE — *Delle perizie amministrative.*

811. La competenza de' tribunali ordinari in fatto di perizie, ha luogo quando i periti debbono apprezzare interessi particolari ed individuali sull' estensione rispettiva de' quali i litiganti non vanno di accordo.

La competenza de' tribunali amministrativi la vince, al contrario, allora quando gli apprezzi che doveano farsi da' periti hanno un rapporto diretto con gl' interessi pubblici, o con l' esecuzione delle regole di ordine generale confidate soltanto al potere amministrativo.

Riportiamo degli esempi.

Ai termini dell' articolo 46 della legge del 1810 sulle mine, tutte le quistioni d' indennità da pagarsi dai proprietari della mina a causa delle ricerche o lavori antecedenti all' atto di concessione, debbono essere decise conformemente all' articolo 4 della legge del 28 piovoso anno VIII, vale a dire dal consiglio di prefettura; ma perchè questo? Per la ragione che i lavori precedenti all' atto di concessione non avendo potuto aver luogo contradittoriamente con un concessionario quando nulla egli vi aveva stabilito, e non essendo stati eseguiti che sotto l' ordine dell' autorità amministrativa, appartengono naturalmente alla classe de' lavori pubblici, su' quali l' ordine giudiziario non ha nè ispezione nè competenza ad esercitare. (Ved. la legge del 28 piovoso anno VIII, art. 4.)

Se dunque la difficoltà riguarda la stimazione de' lavori che hanno preceduto l' atto di concessione, solo innanzi al consiglio di prefettura si dovrà procedere alla nomina de' periti ed alla omologazione del loro rapporto, poichè quest' autorità è competente sulla contestazione del fondo.

Ma bisogna osservare che qui si tratta solamente delle indennità da pagarsi per prezzo di lavori di manifattura, come per la esecuzione degli scavi e de' pozzi, e non per indennità dovute a causa delle degradazioni de' fondi vicini, su' quali sorge la quistione.

812. Da ciò risulta che se fosse il proprietario del fondo che serra la mina il quale avesse ottenuto la concessione dopo avere mercanteggiato i lavori della ricerca ad un terzo, e che vi fosse in seguito quistione fra lui ed il suo intraprenditore sull' ammontare dell' indennità dovuta a quest' ultimo, è, al contrario, in giustizia ordinaria che la contestazione dovrebb' essere prodotta, e che la perizia, se vi fosse luogo di ricorrere a questo mezzo, dovrebb' essere ordinata ed eseguita; perchè in questo singolare caso non si tratterebbe più di statuire sul valore de' lavori ordinati o autorizzati direttamente dall' amministrazione, ma solamente sull' esecuzione delle convenzioni delle parti, e ciò è essenzialmente nelle attribuzioni della giustizia ordinaria.

813. La competenza del tribunale

amministrativo abbraccia dunque, dapprima, tutto ciò che risguarda le indennità che possono essere dovute a causa di lavori di ricerca precedenti alla concessione, vale a dire a causa delle opere di manifattura praticate nel fondo per giungere alla scoverta ed allo scavo della mina. Sulla qual cosa faremo osservare che, secondo un arresto del consiglio di Stato del 27 aprile 1825 (1), la stessa regola di competenza dev'essere applicata al caso in cui il primo concessionario, condannato alla decadenza, si trova in conflitto d'interessi con un nuovo concessionario contro il quale il primo ripete le indennità che possono essergli dovute a causa de' lavori che egli ha fatto durante il suo godimento di fatto, e che sono utili allo scavo della mina. Anche al consiglio di prefettura le loro liti debbono essere portate, come ne' casi in cui i lavori onde si chiede il prezzo fossero stati fatti anteriormente ad ogni atto di concessione, atteso che è sempre vero il dire che l'indennità chiesta cade sulle opere eseguite precedentemente alla concessione attuale, che è la sola vera.

Ma sì fatta decisione del consiglio di Stato non è in opposizione con l'articolo 27 della legge del 1791, che noi qui sopra abbiamo riportato, e secondo il quale, nel caso in cui il concessionario del dritto di scavare abbandona la mina, è in giustizia ordinaria che debbono portarsi le liti fra lui ed il suo successore quanto ai lavori utili fatti dal primo e di cui profitta il secondo?

La ragione di disparità fra queste due ipotesi consiste che la decadenza, quando è pronunziata, ha luogo in conseguenza di una condizione risolutiva che riporta i suoi effetti al momento stesso della concessione retroattivamente annientata; di modo che, la concessione dovendo essere considerata, nel dritto, come non avvenuta o come non mai fatta, quello che ottiene la mina dopo la decadenza dell'altro, è il primo vero concessionario: mentre al contrario, quando si tratta dell'abbandono della mina, non è possibile dire che chi l'abbandona debba essere considerato come se non fosse stato mai concessionario, in dritto ed in fatto; d'onde risulta che i lavori pe' quali egli chiede le sue indennità non dovrebbero essere reputati come fatti prima della concessione della mina, nè, per conseguenza, sottomessi alla regola imposta dall'articolo 46 della legge del 1810.

814. Possono essere dovute le indennità non solamente per i lavori di ricerca delle mine di cui si è parlato, ma anche per la occupazione de' terreni dei fondi vicini a questi lavori di ricerche; ed ecco ciò che noi a tal soggetto troviamo tanto nell'articolo 44 della legge del 1810 sulle mine, quanto nella legge del 1807, alla quale quest'articolo ci rimanda.

Art. 44 della legge del 1810. « Quando l'occupazione de' terreni *per la ricerca o pei lavori delle mine* priva i proprietarî del suolo del godimento della rendita al di là del tempo di un'annata, o quando dopo questi lavori i terreni non sono più atti alla coltura, si può esigere da' proprietarî delle mine l'acquisto dei terreni ad uso dello scavo, se il proprietario della superficie lo richiedesse. I pezzi di terra troppo danneggiati, o deteriorati in una grandissima parte della superficie, dovranno essere comprati in totalità dal proprietario della mina. »

Ecco per *la ricerca o pe' lavori delle mine*, vale a dire non solamente per quel che appartiene alle investigazioni e ricerche di mine, ma an-

(1) Ved. in Macarel, t. VIII, p. 215.

che per i lavori di scavi delle mine già concedute.

Passando in seguito alla seconda parte del nostro articolo, vi scorgiamo che « la valutazione del prezzo « sarà fatta, quanto al modo, se« condo le regole stabilite dalla leg« ge del 16 settembre 1807 sul dis« seccamento delle maremme, ecc., « titolo XI; ma il terreno da acqui« starsi sarà sempre stimato il dop« pio del valore che aveva prima che « si scavasse la mina. »

E dopo ciò se noi ricorriamo al titolo XI della legge del 16 settembre 1807, al quale noi siamo rimandati, consultando l'articolo 57, col quale termina questo titolo, vi leggiamo ciò che segue:

« Il controloro ed il direttore delle « contribuzioni daranno il loro pare« re sul processo-verbale di perizia » « che sarà sottoposto, dal prefetto, « alla deliberazione del consiglio di « prefettura; il prefetto potrà, in « ogni caso, ordinare una nuova pe« rizia. »

Ecco dunque anche de' casi di perizie amministrative per istabilire il valore de' danni cagionati ai fondi di superficie nella ricerca o scavamento delle mine, come anche per determinare il prezzo di acquisto de' terreni che si reputano come necessarî all' uso dello scavamento della miniera.

Gli autori della legge hanno senza dubbio così voluto per l' alta considerazione d' interesse pubblico che va unito alla scoverta ed in seguito al migliore scavamento delle mine, senza derogare, tuttavolta, al rispetto dovuto alla proprietà de' loro vicini.

QUINTA PARTE

DE' BENI CONSIDERATI PER RAPPORTO A COLORO CHE NE SONO POSSESSORI.

815. I beni sono qui considerati per rapporto a coloro che li posseggono, a causa delle regole particolari che derivano dalla qualità di questi proprietari. Divisione della materia.

---

815. Finora abbiamo principalmente considerato i beni in se stessi, e rapporto alle regole di dritto puramente comune alle quali sono generalmente sottoposti i beni proprî di ciascun membro del corpo sociale; ma qui li considereremo in relazione ai proprietarî che li posseggono, e che, in vece di essere semplici particolari, sono posti in una regione sociale più elevata, o formano varie corporazioni che hanno i loro dritti a parte, il che porta molte eccezioni al dritto comune, sia sulla maniera di acquistare i beni, sia su quella di goderne, di amministrarli e di trasmetterli ad altri.

I beni considerati quanto a coloro che li posseggono, e de' quali dobbiamo innanzi tratto presentare la serie al lettore per dargliene una idea generale, appartengono a molti ordini di cui parleremo successivamente, e che sono:

I beni del dominio pubblico (*);
I beni del demanio dello Stato;
I beni del demanio della corona;
I beni patrimoniali e demaniali dei principi;
I beni dei dipartimenti;
I beni dei circondarî;
I beni degli stabilimenti pubblici;
I beni comunali.

(*) Noi adoperiamo le voci *dominio pubblico*, e *demanio pubblico*, or l' una ed or l'altra, secondo le particolari occorrenze. — Nota dell'Ed.

CAPITOLO XXVI.

DEI BENI DEL DOMINIO PUBBLICO (1).

816. Il dominio pubblico comprende tutti i fondi i quali, sottomessi all' uso di tutti, non possono appartenere esclusivamente ad alcuno.

817. L'essere morale, il pubblico, acquista con prescrizione, senza potersi in tal modo acquistare contro di lui. Conseguenza quanto al possessore. Pruove quanto alla natura del bene.

818. Principio per riconoscere se una strada è o pur no pubblica. La quistione dipende dalla natura del suolo, secondo che è pubblico o privato.

819. Per istabilire la differenza tra le strade, fa mestieri rimontare al principio della destinazione del loro uso.

820. La strada che serve solamente alla coltivazione delle terre è privata. Rinvio al *Trattato del dominio pubblico*.

---

816. Siccome di già estesamente abbiamo trattato del dominio pubblico in una opera speciale compresa in cinque volumi, dobbiamo parlarne qui di una maniera molto compendiosa, ricordando solamente le principali cose che appartengono a questo dominio, senza cacciarci nello sviluppo delle regole di dritto alle quali esse sono specialmente sottoposte, e solo per presentare, in principio di questa parte del nostro attuale

(1) L'autore egli stesso rinvia al suo *Trattato del dominio pubblico*, pel quale noi continueremo il nostro lavoro comparativo.

lavoro, l'assieme dei vari ordini che dobbiamo riconoscere nei beni considerati quanto a coloro che li posseggono.

L'essere morale e collettivo che addimandiamo *pubblico* ha il suo demanio ed i suoi beni, che sono stati denotati sì dalla legge positiva, come dalla generalità dell'uso al quale sono destinati.

Secondo l'articolo 538 † 463 del codice civile, « le strade, i sentieri e le « vie a carico dello Stato, i fiumi e « le riviere navigabili, o adatte a' trasporti, le rive, i siti occupati e quin« di abbandonati dal mare, i porti, « le spiagge e generalmente tutte le « parti del territorio nazionale che non « sono suscettive di proprietà privata, « vengono considerati come dipenden« ze del demanio pubblico. »

Al che l'articolo 540†465 aggiunge: « le porte, i muri, le siepi, i bastioni « delle piazze da guerra e delle for« tezze, fanno parte del demanio pub« blico. »

Vale a dire che il demanio pubblico abbraccia tutti i fondi che, essendo inservienti all'uso o destinati alla difesa di tutti, non possono appartenere privatamente ed esclusivamente a niuno.

Questo demanio non è interamente sottoposto alle regole che riflettono il dritto od il patrimonio de'particolari, poichè non può essere la proprietà di alcuno; ma è sottoposto alle leggi e regolamenti di polizia, ed all'amministrazione esercitata direttamente dal governo od in suo nome (1).

817. Dunque l'essere morale e collettivo che chiamiamo pubblico è veramente possessore dei fondi che sono suoi: dal che risulta che esso può acquistarli colla prescrizione (2); ma è da notarsi che reciprocamente non puossi prescrivere contro di lui, poichè i fondi di questo demanio sono imprescrittibili, mentre che quelli dei particolari sono alienabili e prescrittibili.

Risulta da ciò che, nella lite che ha per oggetto il fatto del possesso, gli agenti del demanio pubblico possono prevalersi dei vantaggi del possessorio, e richiederne il mantenimento o la reintegrazione; mentre che la parte contraria che batte contro il demanio pubblico, non può avere il vantaggio delle azioni possessorie di mantenimento o di reintegrazione, nel fondo medesimo sul quale si è provato o conosciuto che di già faceva parte del demanio pubblico, senza dimostrarsi che non abbia in seguito fatta più parte per ordine dell'autorità superiore, atteso che non può esservi un vero possesso civile in quei casi nei quali la cosa non è prescrittibile.

(1) Il diritto civile è la manifestazione dell'uomo quanto all'attitudine che ha egli di modificare la materia grezza della natura, e quindi creare la proprietà con il suo lavoro per poi permutarla od invertirla ai suoi bisogni. E siccome è condizione di nostra natura spandere nel mondo esterno quelle relazioni che noi abbiamo con noi medesimi e con gli altri, così i beni, secondo questo vario stato ideologico sono stati in diversi tempi diversamente distinti e chiamati. E però il diritto romano partiva le cose in comuni, pubbliche, sante, religiose, de' privati, delle università, di nessuno, secondo che in quella società crescevano nuovi bisogni, e si dichiaravano agli uomini nuovi diritti. Cangiate le condizioni civili e politiche di quel popolo per la invasione de' barbari, è succeduto un nuovo reggimento sociale, i beni ebbero diverse denominazioni di allodiali burgensatici, di fondi propri, impropri, i pubblici e comuni in regalie. Ora i beni sono distinti fra noi in beni dello Stato, che sono quelli che appartengono al demanio pubblico (dec. del dì 8 novembre 1832), della real corona, che sono di chi occupa il trono per conservarne lo splendore e la dignità, del demanio privato del Re che sono quelli che egli possiede, come qualunque altro privato a titolo di successione, donazione, o contratti onerosi, de' corpi morali, de' comuni, e de' privati. — Nota dell'Ed.

(2) Ved. su di ciò, l'ordinanza del 27 luglio 1814.

Non è necessario che le persone le quali operano come contraddittori legittimi in nome del demanio pubblico, producano dei titoli per istabilire che il fondo reclamato fu ceduto a questo demanio: la prova dei fatti costanti, dell'uso esercitato indifferentemente da tutti coloro che si sono trovati al caso di godere della cosa, basta per dimostrare il dritto del pubblico, imperocchè in tal modo ordinariamente si fatto dritto si acquista (1) (*).

818. Queste verità di principio sono specialmente applicabili alla materia delle strade, la cui esistenza si stabilisce spessissimo colla prova del possessorio, atteso che tutto è fatto sull' origine e sul seguito del loro stabilimento.

Ma, per assicurarsi se lo stabilimento di una strada debb' essere riguardato come legittimo, vuolsi aver cura di non confondere, come spessissimo avviene, le regole che concernono le strade pubbliche con quelle che sono applicabili alle vie agrarie od alle strade private.

La strada pubblica è quella il cui suolo è anche pubblico, in guisa che coloro che la percorrono o ne godono, esercitano per il pubblico un vero possesso sul fondo: *Viam publicam dicimus eam cujus etiam solum publicum est;* e perciò la prescrizione acquisitiva debb'essere qui ammessa a vantaggio del pubblico dopo l' esercizio di un possessorio bastevolmente prolungato.

Non è lo stesso delle vie agrarie o delle strade private sulle quali si ha un dritto di servitù; *Viae autem privatae solum alienum est, et jus tantum eundi et agendi nobis competit* (L. 2, § 21, ff. lib. XLIII, tit. VIII). In questo caso colui che gode della strada non ha il possesso del suolo, perchè gode di un dritto incorporale di servitù, che l' esclude da qualunque possesso del suolo; ed in conseguenza non può prescriverlo, poichè non lo possiede. Vi ha di più: imperocchè, ai termini dell' articolo 691+612 del nostro codice civile, egli non prescrive nè anche il dritto di passaggio, che sarebbe una servitù discontinua.

(1) TAULIER aggiunge a questa divisione tre categorie, 1° il dominio dei semplici particolari, cioè il *patrimonio privato;* 2° il *demanio naturale*, pel quale intende le cose comuni, come l' aria, la luce; 3° il *demanio di occupazione*, che comprende le cose che non hanno padrone, ma possono averne uno, come sono gli animali selvaggi.

(*) Per bene applicare il principio, che qui dichiara l' autore, conviene distinguere in tre ordini i beni del demanio pubblico. Nel primo si comprendono quelli i quali non possono formare obbietto di proprietà, perchè l'uomo non può occuparli, nè modificare, come il mare, ecc.; nel secondo quelli i quali comunque avessero le condizioni per divenire proprietà, pure perchè destinati al pubblico bene sono per le leggi messi fuori commercio, come le rive del mare, le strade pubbliche, ecc., art. 463, 465 e 482 ll. cc.; nel terzo finalmente quelli che occupa lo Stato per mancanza di altri cui si potessero appartenere, e per quel dominio eminente che è nel gran corpo dello Stato, come i beni vacanti, le eredità abbandonate, i bastioni di antiche piazze, le isolette che si formano in mezzo ai fiumi navigabili, ecc. Ora i beni della prima specie sono imprescrittibili affatto, nè ciò deriva da qualche privilegio dello Stato, ma dalla natura medesima delle cose. Ed in vero, la prescrizione si fonda sul lavoro con cui l' uomo modifica le cose, e sulla necessaria presunzione, che chi ha tollerato che altri per molto tempo goda le sue cose, abbia le medesime abbandonato. Laddove questo lavoro e perciò questa sorgente di proprietà e prescrizione è impossibile, per esempio sul mare, che non conserva orma dell'occupazione umana. I beni poi della seconda specie sono ancora imprescrittibili, ma per pubblico bene, e non per incapacità ad essere occupati o modificati, e perciò quando essi più non sono destinati al pubblico uso, diventano prescrittibili ed alienabili. Quelli poi della terza specie, perchè mancanti di questa destinazione di pubblico uso, sono prescrittibili ed alienabili secondo le particolari formalità stabilite dalle leggi. — Nota dell' Ed.

819. Vi ha dunque, sotto i rapporti più essenziali, una distinzione assoluta tra una strada pubblica ed una semplice strada privata; ma quali sono i caratteri ai quali debbesi attenere per distinguerli? Quali sono le qualità differenziali che debbono servire a classificare un passaggio tra le strade pubbliche, od a metterlo nel numero subalterno di servitù o di una strada privata?

Per risolvere sì fatta quistione, bisogna rimontare al principio della destinazione del suo uso, poichè le strade non sono pubbliche che in quanto che il loro uso è destinato al servizio di chiunque si presentasse per profittarne.

Quindi debbesi dire che qualunque strada la quale serve di comunicazione tra luoghi abitati è pubblica; mentre che quella inserviente alla coltura delle terre è una strada privata o vi ha su di essa un dritto di servitù di passaggio.

In fatti la strada che serve di comunicazione fra luoghi abitati non è esclusivamente stabilita a profitto della persona, ma per servire a chiunque nel cammino che percorre; può essere visitata da cicchessia, senza che veruno individuo abbia maggiore dritto di un altro di servirsene; vi si può passare la state e l'inverno, il giorno e la notte; dunque è una vera strada pubblica, poichè adempie a tutti gli usi di tal fatta.

820. Al contrario, la strada che serve principalmente alla coltura delle terre, qualunque sia l' estensione o la moltiplicità dei fondi pel servizio dei quali è stata stabilita, non può essere che un cammino privato con servitù, atteso che il dritto di usarne non appartiene a tutto il pubblico, ma solamente a quelli che posseggono i fondi al servizio od alla coltura dei quali è destinato.

Si deve anche mettere nel numero dei cammini pubblici quello che è fatto tra due strade per servire loro di comunicazione; come anche quello che ne' luoghi abitati conduce ad una grande strada, atteso che in ambo i casi, potendo essere percorso, con dritto eguale da tutti, e non avendo alcun carattere di servitù di passaggio, non può essere classificato che fra i cammini pubblici.

Queste spieghe che abbiamo dato sulla parola *cammino*, che è il primo dell'articolo 538+463 del codice, sono poca cosa in confronto al molto che dir si dovrebbe sullo stesso soggetto; quanto abbiamo fatto è una digressione, opinando che sarà bastevole per dimostrare al lettore che non dobbiamo discendere qui nelle particolarità immense di tutte le cose che non appartengono al dominio di proprietà, e per autorizzarci a rinviarlo, quanto a ciò, al Trattato del dominio pubblico, che abbiamo pubblicato nel 1833, e che comprende cinque volumi.

CAPITOLO XXVII.

DEL DEMANIO DELLO STATO.

821. Differenza tra il demanio pubblico ed il demanio dello Stato. Che intendesi per questo? *Osservazioni sulla redazione dell' art.* 539 + 464.

821 2.° *Le acque del mare son parte nel demanio dello Stato.*

822. Perchè la loro alienazione dev' essere autorizzata dalla legge. Regole speciali per la loro amministrazione.

823. Il demanio dello Stato è posto sotto la giurisdizione ordinaria dei tribunali. Transizione.

---

821. Il demanio dello Stato od il demanio nazionale, come noi qui l'intendiamo, comprende i beni, tanto mobili che immobili, i quali appartengono alla nazione od allo Stato,

e che non sono sottoposti all' uso di tutti nè alla comune difesa.

Non vuolsi confondere questo demanio, che è in proprietà posseduto dal corpo della nazione, ed il demanio pubblico, il quale comprende le cose che non sono di proprietà di veruna persona, e sulle quali l'autorità pubblica esercita solamente l'amministrazione e la vigilanza. Nondimeno è dispiacevole il vedere ancora alcuni scrittori ammettere questa confusione, che ligasi all' antico linguaggio praticato allora quando i nostri re erano considerati come possidenti egualmente ed a titolo di sovranità i beni del demanio dello Stato e quelli del demanio pubblico; ma è da sperare che a poco a poco il vero linguaggio del dritto si adatterà più propriamente alla natura delle cose.

Il demanio dello Stato abbraccia tutte le proprietà fondiarie tra le quali vi sono le vaste foreste; tutti i diritti reali e misti che appartengono al corpo della nazione, sia di antica origine, sia provvenienti dagli emigrati o dal clero, sia che lo Stato ne abbia il possesso ed il godimento attuale, sia che abbia solamente la facoltà di rientrarvi per ricompra, dritto di riversione, od altramente (1); il demanio dello Stato comprende anche i beni del demanio straordinario che l'imperatore Napoleone si era riserbato per disporre a suo piacimento in ricompensa dei grandi servigi renduti all' impero francese (2).

Si compone ancora de' beni vacanti e senza padrone (713 † ab.); di quelli acquistati dai condannati dopo la morte civile incorsa, e de' quali si trovano in possesso all' epoca della loro morte naturale (33†ab.); delle successioni abbandonate e di quelle delle persone morte senza eredi (530 e 768 453†684); degli oggetti particolari che possono ancora essere confiscati a' condannati in polizia correzionale od in giustizia criminale; delle diverse specie di beni senza padrone, di cui abbiamo trattato antecedentemente, n° 408 e segu.; dei terreni di fortificazione e dei bastioni delle città che non sono più piazze di guerra (541†466); delle isole, isolette ed unioni di terra che si formano ne' fiumi navigabili o atti al trasporto (560 † 485) (3).

(1) Ved. a questo proposito l'art. 1 della legge del 1 dicembre 1790.

(2) Ved. l'art. 95 della legge francese del 15 maggio 1818.

(3) La distinzione tra il demanio pubblico ed il demanio dello Stato è così caratterizzata da HENNEQUIN t. I, p. 117: « Allato delle cose che hanno il carattere della demanialità, perchè sono destinate ad un servizio pubblico, si situano i beni posseduti in proprietà dallo Stato, come foreste, terre, edifizi od oggetti mobiliari. Gli elementi di quest' altra parte del demanio nazionale sono i beni vacanti, le ammende e quelli di chi muore senza erede legittimo che continuamente vengono ad impinguarlo.

« Vi sono adunque due specie di proprietà demaniali; quelle che per loro destinazione appartengono al demanio pubblico; quelle che formano in qualche maniera il patrimonio dello Stato; e, per farne conoscere le differenze, bisogna dire che il demanio pubblico è formato di cose che non possono, senza cangiare destinazione, comprendersi nelle regole del dritto comune, mentre che il demanio dello Stato è sottoposto, tranne alcune regole di una secondaria importanza, alle massime generali della legislazione civile.

« E però il demanio pubblico è *inalienabile*, e quindi imprescrittibile. Come persuadersi, in fatti, che in virtù di una transazione, quantunque si supponga vantaggiosa, o per la potenza del tempo, un particolare addivenir potesse il padrone di chiudere una spiaggia, empire un porto o di consegnare una chiave del paese? L' inalienabilità e l' imprescrittibilità del demanio pubblico, sono scritti nella stessa destinazione; ma del pari queste regole eccezionali e tutelari non sono applicabili che alle cose destinate al servizio di tutti. Perchè il demanio dello Stato, che non bisogna mai confondere col demanio pubblico, sarebbe soggetto alla medesima immutabilità? Niun motivo potrebbe giustificare questa simiglianza. Quindi

821 2° (1).

i beni demaniali di questa seconda specie possono, con certe formalità, e senza che vi fosse bisogno dell' intervenzione della legge, essere cangiati o venduti, e sono esposti alla prescrizione.

« I beni dello Stato si accrescono, come lo abbiamo fatto osservare, con tutti i beni rimasti vacanti o di persone morte senza legittimi eredi; ed a questo proposito vuolsi notare un singolare errore di redazione. Nel testo inserito nel Bullettino delle leggi, l'art. 539†464 (allora sotto il numero 532), era così concepito: *Tutti i beni vacanti e senza padrone e quelli delle persone che muojono senza eredi o le cui successioni sono abbandonate, appartengono* ALLA NAZIONE.

Questa versione fu cangiata nell' edizione officiale, e dichiarata anche la sola officiale, che uscì nel 1807 (a) dai torchi della tipografia imperiale. In vece di queste parole, *alla nazione*, si legge in questa nuova edizione, al *demanio pubblico*, il che evidentemente è un errore. Questa redazione, quantunque più recente, non dee prevalere sulla edizione primitiva pubblicata sotto gli occhi degli autori medesimi del codice civile; l' espressione *alla nazione* senza dubbio manca di precisione, ma non si oppone, come quella che trovasi adoperata nell'edizione del 1807, al principio che bisognava esprimere. Le cose enumerate nell' articolo 539†464 evidentemente non appartengono al demanio pubblico; niuna destinazione speciale loro imprime questo carattere.

« I beni vacanti e quelli di persone morte senza eredi appartengono al demanio dello Stato. I beni acquistati per queste due vie adunque rimangono alienabili e prescrittibili, il che non sarebbe se, come lo suppone l' edizione del 1807, fosse tra le dipendenze del demanio pubblico che questi beni dovessero prendere posto. »

TAULIER, t. 1, p. 491, fa notare del pari il vizio di redazione dell' art. 539†464, ed aggiunge: « La verità si trova felicemente ristabilita negli art. 713 e 768†ab. e 684 del codice civile. »

Questo autore nota un vizio nuovo nel codice: « È qui il luogo di far notare l' ordine bizzarro nel quale si trovano posti gli art. 538, 539, 540 e 541†463, 464, 465 e 466 del codice civile.

L' art. 538†463 enumera dapprima le cose che appartengono al demanio pubblico. L' art. 539†464 (rettificato secondo ciò che ho detto di sopra) ne indica altri che appartengono allo *Stato*. Immediatamente l' art. 540†465 aggiunge: « Le porte, le mura, i fossati, ecc. delle piazze di guerra, fanno *anche* parte del *demanio pubblico*. » La parola *anche* è evidentemente superflua. Infine l' art. 541†466 dice: « Lo stesso è a dire dei terreni ecc.; essi appartengono allo *Stato*. » Ma poichè questi appartengono allo Stato, mentre quelli che precedono sono del demanio pubblico, non faceva mestieri dire: *Lo stesso*.

« Tutte queste bizzarrie si dileguano se adottasi l' ordine seguente. 538, 540, 539 (rettificato) e 541. »

« Non vuolsi confondere il demanio dello Stato col dominio privato del re: non bisogna più considerare come parte del demanio dello Stato, le finanze nazionali, come le contribuzioni dirette ed indirette, i dritti di bollo, di registro ed altri della stessa natura. Questi dritti non derivano dalla proprietà, imperocchè lo Stato non è proprietario dei beni dei particolari; essi si compongono dei sagrifizî ai quali i cittadini consentono per mezzo dei loro deputati, per sovvenire ai pesi dello Stato, il cui oggetto è di assicurare la libertà e la sicurezza delle persone e delle proprietà, conformemente alle leggi ». (FAVARD DE LANGLADE, v. *Inalienabilità*, p. 12.) Op. conf. di TOULLIER, n° 33.

La distinzione tra il *demanio pubblico e quello dello Stato*, non è stata fatta dall' autore dell' articolo *Demanio dello Stato*, al Repertorio di ROLLAND DE VILLARGUES. Questi beni sono ancora confusi da DEMANTE, n° 540, e TOULLIER, n° 30, 36 e 38.

(1) *I siti occupati e quindi abbandonati dal mare sono posti nel demanio dello Stato.* — « Una cosa da notarsi, dice TAULIER, t. I, p. 192, è che si fatti siti che l' art. 538†463 del codice civile poneva nel demanio pubblico, hanno cessato di essere alienabili. L' articolo 41 della legge del 16 settembre 1807 autorizza il governo a concederli *con le condizioni che avrà stabilite*, vale a dire anche senza la pubblicità ed il concorso degl' incanti.

« I siti occupati e quindi abbandonati dal

(a) Proudhon nel suo *Trattato del dominio*, imputa l' errore, che chiama tipografico, alla edizione pubblicata in virtù dell' ordinanza del 30 agosto 1816. È nella edizione officiale del 1807 che s' incontra per la prima volta la sostituzione.

822. Quantunque l' alienazione dei beni di questa specie debb'essere autorizzata da un decreto della legislatura (1), non bisogna conchiudere da ciò che sieno assolutamente fuori del commercio ed imprescrittibili come i beni che compongono il dominio pubblico: essi sono, al contrario, soggetti ai pesi civili ed alle regole della proprietà; in guisa che possono essere prescritti (541 e 560+466 e 485), e lo Stato è relativamente ad essi, sottoposto alle medesime prescrizioni (2227+2033) e perenzioni d'istanza (2) come i semplici particolari.

Non è dunque, a parlare propriamente, per porre questa specie di beni nel commercio che i nostri legislatori hanno voluto che la vendita non avesse potuto essere validamente fatta senza precedente autorizzazione di una legge (3), ma è per questo principio che, secondo l' ordine delle cose, niuna proprietà debb' essere alienata senza la volontà del proprietario, e che il corpo dello Stato essendo il proprietario dei beni nazionali, bisogna che esprimesse qui il suo consentimento per l' organo del governo, che propone, e per quello dei rappresentanti della nazione, che decretano la vendita (4).

I beni componenti questo demanio come quelli dei comuni e degli stabilimenti pubblici, sono amministrati (art. 557 e 1712+482 e 1558) secondo le regole particolari (5), da diversi agenti del governo incaricati di percepirne le

mare potendo essere direttamente alienati, bisogna conchiudere che sono prescrittibili.

« Vale a dire che ormai questa specie di beni si classifica nel demanio dello Stato ».

DURANTON, dopo aver ricordato, al n° 197, che bisogna una legge per l' alienazione de' beni dello Stato, aggiunge, n° 198: « I siti occupati e quindi abbandonati dal mare possono non pertanto essere conceduti dal governo con le condizioni che giudica più convenevoli, ed i beni acquistati da uno colpito dalla morte civile, dopo la pena incorsa, e che lascia alla sua morte, appartengono in vero allo Stato per dritto di successione di chi muore senza eredi, ma il re può fare a vantaggio della vedova, de' figli e de' parenti del condannato, le largizioni che l'umanità gli suggerisce.

(1) Ved. l'art. 8 della legge del 1° novembre 1790.

(2) Ved. l'art. 398+491 del cod. di proc.

(3) Si legge in FAVARD DE LANGLADE. v. *Inalienabilità*, p. 12: « Nondimeno vi sono certe parti del demanio pubblico che possono essere alienate senza l'autorità del potere legislativo; tali sono gli stagni, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, il dritto di fare delle arginazioni, le unioni di terra e gli incrementi prodotti dalle alluvioni lungo i fiumi, fiumane e torrenti, in quanto che forma un oggetto di proprietà pubblica o demaniale che l'art. 41 della legge del 16 settembre 1807 autorizza il governo a concedere a stabilite condizioni. »

« Allorchè queste vendite legalmente sono state fatte, sono irrevocabili. (Atto del 22 frimaio anno VIII, art. 94; carta, art. 9; legge francese del 16 luglio 1815, art. 2.).

« Quanto a quello che concerne i mobili ed i dritti incorporali, il governo ne ha la disposizione, salvo la responsabilità dei funzionarî che l'hanno autorizzato, se vi fosse abuso. »

(4) « Il dominio dello Stato non può essere permutato che in virtù di una legge. In conseguenza tutti gli atti eseguiti senza di quella sono reputati semplici progetti di permuta (l. 22 novembre 1790) 22 gennaio 1820. Ord. cons. di Stato. De Villedeuil.

. . . . « E quello stipulato da un prefetto, in virtù di un' autorizzazione del capo dello Stato, può essere annullato, se niente in questa autorizzazione indica la volontà del sovrano di derogare alla legislazione in vigore, e d' imprimere un carattere definitivo agli atti preparatori (medesima ordinanza). E un' ordinanza del 12 dicembre 1827 ha determinato le regole da seguirsi nell' istruzione delle dimande di permuta d'immobili contra le proprietà dello Stato. (DALLOZ, P. 27, 3, 21.)

... « Ed è stata resa, il 3-13 maggio 1834, una legge relativa alla permuta della parte non appartenente al Palais-Royal in faccia alla foresta di Bruadan ed il bosco detto *il Buisson-de-Brion*, dipendente dal dominio della corona. » (DALLOZ, P. 34, 3, 49.)

(5) Ved. su queste regole il titolo II della legge del 6 novembre 1790.

rendite e di versarle nelle casse pubbliche; ma in quanto al dritto di proprietà, lo Stato non è considerato che come un particolare contro il quale ogni cittadino può far istanza davanti l' autorità competente, senza che sia permesso al tesoro pubblico di pretendere verun privilegio in pregiudizio dei dritti anteriormente acquistati dai terzi (2098 + ab.) (1).

823. Per riconoscere quali fossero le autorità competenti allorchè si tratta di decidere le quistioni relative a questa materia, primamente bisogna rimontare a quest'idea che il demanio dello Stato, essendo sottoposto alle regole civili della proprietà, si trova per siffatto riguardo posto sotto la giurisdizione dei tribunali ordinarî (2), perchè gli stessi furono istituiti per garentire il dritto di proprietà nelle mani di tutti (3); ma questo principio generale riceve numerose eccezioni, che sono anche la conseguenza di altri principî che indicheremo qui appresso.

Poichè ogni particolare può reclamare, quanto ai suoi dritti di proprietà, contro lo Stato, naturalmente dobbiamo parlare delle varie azioni che possono essere agitate in simili circostanze, e, per meglio pervenire a legare le decisioni particolari sotto la dipendenza delle regole generali da cui debbonsi trarre, distingueremo le azioni immobiliari dalle azioni puramente mobiliari, che divideremo ancora in due classi differenti, per trattare separatamente dell' una e dell' altra, il che offrirà più metodo e chiarezza; e dopo averle tutte considerate sotto il rapporto della competenza giudiziaria, vedremo successivamente quale è la forma particolare di procedere nelle cause che interessano lo Stato.

(1) La guida ordinaria delle civili negoziazioni è l' interesse reciproco de' contraenti; e però le leggi le rimettono interamente al loro arbitrio, purchè non offendano i buoni costumi. Quando poi questo interesse ne' corpi morali di ogni natura è fra molti diviso, la legge è stretta a dettare disposizioni particolari per garentia e buono andamento delle contrattazioni. Ciò posto per quello che riguarda lo Stato fra noi è da porre mente a parecchi decreti, fra i quali accenneremo qui i principali.

1° Quello del 28 maggio 1816, che stabilisce un nuovo metodo per stimare il prezzo de' fondi che si vendono allo Stato.

2° Quello del 18 giugno 1816 per l'azione di lesione per la vendita de' beni dello Stato, e della prescrizione.

3° Quello del 5 luglio 1816 per la reintegra de' beni demaniali, il cui prezzo non sia stato pagato interamente dai compratori alle rispettive scadenze.

4° Quello del 27 novembre 1816, che statuisce le formalità delle subaste per la vendita de' beni rustici dello Stato.

5° Quello del 2 marzo 1818 per la vendita de' beni da Sua Maestà conceduti agli stabilimenti di educazione, istruzione e beneficenza.

6° Quello del 3 luglio 1818 che regola la vendita de' beni dello Stato, de' pubblici stabilimenti, eccetto gli ecclesiastici.

7° Quello degli 11 gennajo 1819 relativo ai termini per gli additamenti di decima e sesta per i beni dello Stato.

8° Quello del 30 dicembre 1819 per la necessità della trascrizione.

E però qui fa mestieri avvertire, come con l' articolo 2 della proclamazione del 10 maggio 1815 fu stabilito che *la vendita de' beni dello Stato sarà irrevocabile*. — Nota dell' Ed.

(2) Op. conf. di Toullier, n° 43; di Duranton, che aggiunge, n° 199: « E purchè non si trattasse dell' esecuzione o dell' interpetrazione di un atto emanato dall' autorità amministrativa, nel qual caso a questa autorità spetta decidere sulla controversia.

« Il motivo di questa restrizione fu di proteggere gli acquirenti dei beni, detti *nazionali*, contro gli attacchi ai quali avrebbero potuto essere esposti a causa del loro acquisto. Lo Stato loro ha garentito il godimento di ciò che fu designato nel contratto di vendita, salvo ai terzi il loro ricorso contro di lui, se vi fosse luogo.

« Ma le usurpazioni commesse dai terzi, o dagli acquirenti su i loro vicini, senza che, nell' uno e nell' altro caso, la questione dovesse decidersi con gli atti di alienazione fatti dallo Stato, sono di pertinenza de' tribunali. »

(3) Ved. il decreto imperiale del 18 luglio 1806, nel *Repertorio*, alla parola *Contenzioso* dei demanî nazionali, t. III, p. 40.

Sezione prima.

Delle azioni immobiliari da intentare o da sostenere contro lo Stato.

824. Ogni azione *immobiliare* nella quale agisce lo Stato, è della competenza dei tribunali. Il governo che revindica una proprietà demaniale, deve provare la sua *demanialità*. Tempo a considerare. *Quid* di una divisione?

——

824. Ogni contestazione che ha per oggetto la rivendicazione, o la rinunzia di qualche immobile, dimandando o eccependo contro lo Stato, debb' essere portata davanti ai tribunali (1), sia che il governo figuri nella procedura come rappresentante un individuo a cui fosse succeduto (2), sia che si quistionasse direttamente collo Stato su di un fondo di antica origine (3), o sulla validità di antichi titoli (4), atteso che in tutti i casi la origine del dominio versa sempre su di una questione di proprietà.

Lo stesso è a dirsi, e per identità di ragione, allorchè si tratta dei dritti di uso o di servitù rivendicati sugl' immobili nazionali (5).

Reciprocamente, è davanti ai tribunali che il governo dee istituire la sua azione allorchè tende a rivendicare alcuni beni, facendoli dichiarare appartenere allo Stato; ma allora bisogna che sia munito di titoli confirmanti la demanialità dei beni da lui rivendicati, e che questi titoli sieno di una data posteriore alla pubblicazione dell' editto di febbrajo 1566, o che, se essi sieno anteriori a questa data, contengano la clausola di ritorno o riserba di ricompra, il tutto salvo le eccezioni stabilite dall' art. 5 della legge del 14 ventoso anno VII (6).

Ma è diversamente allorchè si tratta di una dimanda di divisione: essa non può essere sottoposta che al potere amministrativo, perocchè la divisione racchiude una specie di alienazione, e gli amministratori sono i soli delegati per alienare in nome dello Stato (7) (*).

(1) Ved. l' art. 69 † 164 del codice di procedura.

« La legge del 16 giugno 1816, adottata nel regno dei Paesi-Bassi, ha esteso questo principio anche alle questioni relative al valore ed alla estensione delle aggiudicazioni dei beni nazionali. Questo nuovo principio fu applicato nel 28 ottobre 1833, dalla corte di cassazione del Belgio (G. del B., 1834, 1, 122.)

(2) Ved. la legge del 21 pratile anno II.

(3) Ved. la leggo del 28 brumale anno VII, e l' art. 27 di quella del 14 ventoso del medesimo anno.

(4) Ved. alla fine dell' art. 6 del decreto del 24 agosto 1811.

(5) Ved. la legge del 19 germinale anno XI.

(6) Ved. a questo soggetto il decreto imperiale dell' 8 maggio 1812. Sopra tutto ciò bisogna vedere anche la legge francese del 12 marzo 1820.

(7) Ved. la legge del 9 frimaio anno VII.

(*) Con l' art. 5 della legge del 21 marzo 1817, sul contenzioso amministrativo, fu disposto:

Art. 5. « Ciò nondimeno non potranno mai « appartenere alle autorità incaricate del con« tenzioso amministrativo, ancorchè vi sia in« teressata l' amministrazione pubblica o lo « Stato

« 1° L' esame ed il giudizio tendente a « rivendicare la proprietà di un immobile, o « ad operarne la libertà, salvo per questo ul« timo caso le disposizioni contenute nell' art. « 6 della presente legge;

« 2° . . . . ;

« 3° L' esame ed il giudizio dell' azioni ci« vili di qualunque natura, nelle quali non « vada in quistione la legittimità, la validi« tà, o la interpretazione di un atto dell' am« ministrazione pubblica. » — Nota dell' Ed.

Sezione II.

Sulle azioni mobiliari che si vorrebbero intentare contro lo Stato.

825. Competenza dei tribunali a causa delle azioni *mobiliari*. A meno che non si trattasse di divisione o di atti amministrativi.
826. Dal principio che non si possono eseguire sentenze a carico dello Stato, deriva la incompetenza dei tribunali per decidere sul reclamo di un credito a carico dello Stato.
827. Esempi diversi di casi in cui esiste questa incompetenza.
828. Questo principio non è più applicabile nel caso in cui l' individuo che ha contrattato collo Stato, subaffitta con un terzo; la quistione tra questo terzo e lui, appartiene ai tribunali.
829. Non è così nel caso di una successione senza eredi legittimi, quando i tribunali sono stati aditi per una contestazione dai creditori di questa successione. *Quid* prima della immessione in possesso?
830. Nel caso preveduto nell' art. 772 + 688 del codice civile, i tribunali sono ancora competenti per condannare ai danni-interessi. È questa una dimanda accessoria.

---

825. Se l' azione puramente mobiliare avesse per oggetto la rivendicazione di uno o di alcuni mobili determinati, essa sarebbe sottoposta alle medesime regole dell' azione immobiliare; vale a dire che lo Stato, sia da attore, sia da convenuto, sarebbe obbligato di comparire e litigare davanti ai tribunali, purchè non vi fosse quistione di fare una divisione con esso, o di conoscere di alcuni atti amministrativi, che giammai non debbono essere sottoposti alla censura della giustizia ordinaria.

I tribunali sarebbero ancora i soli competenti per statuire sulla realtà o sulla validità di un credito ripetuto dallo Stato contro i particolari od i corpi di comuni, perchè sarebbe sempre una semplice quistione di proprietà, il cui solo stabilimento di principio non potrebbe portare verun disturbo nella gestione del tesoro pubblico, poichè lo Stato vi figurerebbe come attore.

826. Ma allora quando l' azione mobiliare ha per oggetto diretto il pagamento di un credito ripetuto contro lo Stato, la ragione suprema del servizio pubblico si oppone che i tribunali sieno competenti ad averne conoscenza.

Per ben apprendere il motivo pel quale il contenzioso del debito dello Stato dee rientrare nelle attribuzioni dell' autorità amministrativa, bisogna osservare che generalmente tutto ciò che è versato nelle casse del governo è antecedentemente diviso ed assegnato in ogni anno da uno stato discusso (*budget*) ai diversi rami del servizio pubblico, sia pel pagamento degl'interessi del debito nazionale, per i trattamenti degl'impiegati civili, per i soldi dei militari, sia per le spese di fornitura necessarie al mantenimento dell' armata ed alle costruzioni navali, sia per tutte le spese necessarie pel mantenimento e costruzione delle strade o per i lavori di navigazione interna, e generalmente per tutte le spese che riguardano gli stabilimenti pubblici che appartengono allo Stato. Se dunque avvenisse che si disponesse di tali fondi per un oggetto diverso da quello pel quale sono destinati primitivamente, il servizio pubblico si troverebbe nel suo andamento paralizzato, e l'anarchia sarebbe una conseguenza inevitabile di questo invertimento di fondi: giacchè, come lo abbiamo detto, l' indipendenza del potere giudiziario è tale, che, allora quando ha pronunziato su di una materia di sua competenza, le sue decisioni passate in cosa giudicata acquistano l' autorità stessa della legge. Se dunque fosse permesso di tradurre

il governo innanzi a' tribunali, e di farlo condannare al pagamento dei crediti pretesi sullo Stato, bisognerebbe, per essere in tutto conseguente, permettere la esecuzione dei giudicati contro di lui; ed allora sequestrando nelle mani degli amministratori e ricevitori le somme versate nelle loro casse, si annienterebbe di conseguenza l'andamento del pubblico servizio, per la sottrazione de' fondi destinati a farlo esistere.

Vi è di più: quando anche si permettesse di ottenere un giudicato contro lo Stato innanzi 'a' tribunali, senza soffrire l'esecuzione forzata, sarebbe sempre un esporre il tesoro pubblico a' terribili accidenti che accompagnano le procedure; sarebbe esporre lo Stato alla sua ruina, permettendo delle procedure intentate o sostenute da agenti i quali, non avendo paura di sopportarne le spese, si mostrerebbero tanto maggiormente accattabrighe e cattivi funzionarî verso i loro cittadini; sarebbe un far nascere una quantità di debiti non preveduti, che apporterebbero confusione nella contabilità; sarebbe un ruinare la fede pubblica, ammettendo per principio che lo Stato sia tenuto di pagare un debito giudicato legittimo, e per lo quale nondimeno il creditore non potrebbe spingere alcuna coazione.

La natura delle cose si oppone dunque perchè i tribunali potessero per regola generale essere competenti ad ogni discussione nel risultato della quale il governo potrebb' essere dichiarato debitore (1).

827. E però all'amministrazione fa d'uopo dirigersi per qualsivoglia liquidazione di dritti pretesi da' particolari contra il governo (ved. su tale estesa materia la legge del 24 frimale anno VI, l'art. 28 di quella del 14 ventoso anno VII, l'ordinanza del 23 vendemmiale anno IX);

Per qualunque rendiconto su i dritti indivisi con lo Stato (ved. la legge del 9 frimale anno VII);

Per le contestazioni relative a'patti stipulati co' ministri e con l'intendente della casa del re (ved. l'art. 14 del decreto degli 11 giugno 1706);

Per tutte le forniture somministrate dagl' intraprenditori de' diversi rami del servizio pubblico; ed anche in questo caso, se gl' intraprenditori a' quali si fossero fatte delle anticipazioni, si trovassero debitori, il ministro delle finanze è autorizzato a prendere delle misure provvisoriamente esecutorie per obbligarli al versamento del residuo nelle casse pubbliche (2) (ved. l'ordinanza del 18 ventoso anno VIII, e quella del 23 vendemmiale anno IX);

Per lo pagamento delle forniture somministrate, da' particolari non appaltatori, a' direttori ed agenti incaricati del pubblico servizio i quali avessero agito *in sì fatta qualità* e come mandatarî del governo (3); ma sarebbe diversamente per un intraprenditore a prezzo stabilito che avesse subaffittato ad un terzo: sebbene fosse tenuto egli stesso in giustizia a giustificarsi dell' amministrazione per l'esecuzione dell' intrapresa stipulata col governo, l'intraprenditore principale ricaderebbe nella giurisdizione de' tribunali su qualunque impegno preso stipulando con altri, atteso che, all' infuori di

(1) Un principio contrario è applicabile nel Belgio; i tribunali pronunziano sulle quistioni civili tra il governo ed i particolari; le regole sulla esecuzione de' titoli e de' giudicati sono modificati da' principî costituzionali in materia di contabilità e di spese pubbliche.

(2) Non è così nel Belgio. La conoscenza delle quistioni fra gl'intraprenditori e lo Stato, è devoluta a' tribunali. (G. del B. 1832, 2, 32; 1833, 1, 220).

(3) Vedi l'ordinanza del 2 germinale anno V; quella del 19 termidoro anno IX, e quella del 23 brumale anno X.

tali atti secondarî *fatti in suo proprio nome*, non avrebbe agito che nel suo interesse personale, e non come delegato dal governo (1).

828. La ragione della differenza tra colui che tratta come commissario ed in nome del governo, e colui il quale, sebbene intraprenditore pel governo, subaffitta nondimeno ad altri in proprio nome, consiste che nel primo caso il mandatario del governo, comparendo in sì fatta qualità innanzi a' tribunali, vi comprometterebbe giudizialmente i fondi pubblici, il che non è possibile, come di sopra si è dimostrato; mentre che, sebbene intraprenditore del governo, ognuno può, non ostante sì fatta qualità, stipulare su i suoi personali interessi.

In breve, l'autorità amministrativa è la sola competente per pronunziare su tutte le domande il cui risultato potrebb' essere di creare, anche indirettamente e per azione di garentia, un debito a carico dello Stato (ved. l'ordinanza del 9 termidoro anno IX, e l'avviso del consiglio di Stato del 14 marzo 1808).

Risulta da tutto ciò che un creditore del governo, il cui credito non fosse ancora liquidato, non potrebbe fare sequestri presso i debitori dello Stato (2), poichè non può giammai essere pagato che dietro domanda diretta all' amministrazione.

829. Nondimeno, se lo Stato succedesse ad un particolare morto senza eredi, i tribunali sarebbero competenti a pronunziare sulle liti delle quali avessero presa conoscenza ad istanza de'creditori di tale individuo, perchè i suoi beni erano passati al fisco col peso del litigio già iniziato, e col dritto acquistato da' creditori di profittare degli atti di procedura fatti in tempo utile, innanzi a'tribunali ordinarî, per ottenere la condanna contro il loro debitore (3).

Allorchè si tratta di fondi ricaduti al governo a solo titolo di non esservi erede legittimo del defunto, siccome esso ne sarebbe un amministratore fino a che non si provasse che realmente il defunto non abbia lasciato eredi, se vi si verificassero delle circostanze da rendere necessaria o utile la vendita di tali beni, non dev' essere eseguita amministrativamente come si pratica per i beni nazionali, ma con le regole ordinarie di procedura, atteso che in tale ipotesi gl' immobili da vendersi non possono essere considerati che come un patrimonio degli eredi assenti (ved. l' avviso del consiglio di Stato del 26 settembre 1811).

830. La ipotesi di apparente mancanza di eredi legittimi presenta un altro caso di eccezione nel quale la lite dev' essere rimessa a' tribunali ordinarî anche quando devesi far dichiarare debitore il governo.

Allora quando una persona muore senza eredi conosciuti, l'art. 772 + 688 del codice civile dispone che il congiunto sopravvivente e l' amministrazione de' demanî i quali si presentano a raccoglierne la successione, sieno tenuti di fare apporre i sigilli, e di far confezionare un inventario nelle forme prescritte dalla legge: nel quale caso l' articolo sanziona che se il coniuge sopravvivente o l' *amministrazione de' demanî*

(1) Ved. nel *Repertorio*, alla parola *Potere giudiziario*, t. IX, p. 448.

(2) *Argumentum ex* art. 9. tit. XII, della legge del 22 agosto 1791; e ancora *argumentum ex* art. 48 del decreto imperiale del 1° germinale anno IX.

(3) Ved. la legge del 17 frimaio anno VI,

Nota. È vero che questa legge non parla che de' creditori degli emigrati; ma come gli emigrati erano allora colpiti di morte civile, il principio stabilito qui sopra si applica ad ogni persona alla quale il governo succede sia per confisca sia per altra causa.

non avessero adempito a tali formalità, *potrebbero essere condannati ai danni-interessi* a favore degli eredi se si presentassero. Sì fatta disposizione dev'essere rettamente intesa nel senso di condanna giudiziale, atteso che tale è il senso naturale de' termini co' quali è concepita, e d'altronde dispone quanto all' amministrazione de' demanî, e del coniuge superstite, il quale non potrebb' essere convenuto per i danni-interessi che innanzi a' tribunali ordinarî: donde risulta che il tribunale sarebbe allora competente di creare, per sentenza di condanna da lui profferita, un debito a spese dello Stato, poichè sull' *amministrazione de' demanî* graviterebbe la condanna.

Ma bisogna osservare che la domanda di restituzione di eredità è necessariamente di competenza de' tribunali ordinarî, perchè a quelli soli appartiene di pronunziare su i dritti di successione, e nel caso in cui vi è luogo a danni-interessi quanto alla restituzione di una eredità, tal domanda accessoria si trova connessa all'azione principale, atteso che l' indennizzazione che si chiede, essendo il prezzo destinato al compenso delle cose non date dal possessore evitto, dev'essere considerata come parte integrale della successione che per intero deesi restituire.

Sezione III.

Delle azioni mobiliari nelle quali lo Stato figura da attore.

831. Quando lo Stato è attore. Distinzione secondo la origine del debito.
832. Non sono competenti i tribunali, se il debito deriva da una decisione o da un atto amministrativo. *Secus* per i mezzi di esecuzione a carico dei particolari.
833. Esempî diversi dell' applicazione di questi principî.
834. Competenza dei tribunali se l'azione dello Stato ovvero l' eccezioni non tendono a rivocare, nè a modificare alcun atto amministrativo. Esempî.
835. *Idem*, se trattasi di procedure per la riscossione di dazî indiretti, di prezzo di affitti, canoni e simili.
836. Un debitore chiamato in giudizio dallo Stato non può invocare la compensazione contro di esso.
837. Avvi eccezione a questo principio, allorchè l' attivo ed il passivo risultano dalla medesima causa.
838. L' autorità competente per il merito lo è pure per deliberare sulla compensazione. Casi eccezionali.

---

831. Abbiamo veduto nella precedente sezione innanzi a quale autorità si deve procedere nelle azioni mobiliari contra lo Stato nella qualità di convenuto. Abbiamo fatto conoscere che per regola generale e salvo alcune eccezioni dinotatevi, la citazione dev'esser fatta innanzi all' amministrazione. Vediamo ora quali regole di competenza si debbono osservare trattandosi di pronunziare su di azioni di simil natura, figurando lo Stato da attore.

Bisogna fare qui una distinzione nel caso in cui il debitore è fondato sopra una decisione amministrativa o sopra tutt' altra causa; il che ci manoduce a distinguere qui due specie di azioni per trattare successivamente delle une e delle altre con maggior metodo e chiarezza.

832. PRIMA SPECIE. — Allora quando il debito sorge da una decisione dell'amministrazione, o è stato riconosciuto ed approvato da un atto del potere amministrativo, non si può quistionare della legittimità innanzi a' tribunali ordinarî, atteso che gli atti di tal natura sfuggono alla conoscenza dei giudici ordinarî (1); ma il costringere giudiziariamente per obbligare al pa-

(1) Ved. la legge del 16 fruttidoro anno III, come molte altre che hanno reiteratamente proibito a' giudici ordinarî di conoscere degli atti amministrativi.

gamento, rientra nelle attribuzioni de' tribunali che sono i soli competenti a conoscere de' modi di esecuzione sulla persona e su' beni del debitore.

Così, liquidati i conti sul godimento de' dritti indivisi fra lo Stato ed i particolari, allorchè l'amministrazione ha fissato il debito di lui, è obbligata a chiedere il rimborso innanzi a' tribunali (ved. l' art. 8 della legge del 9 frimale anno VII.)

E parimente, dopo avere esauriti i mezzi di coazione amministrativa mediante i piantoni, per lo pagamento delle contribuzioni dirette, i ricevitori particolari sono obbligati di ricorrere contra i percettori a' tribunali ordinarî, e questi contra i contribuenti per far sequestrare e vendere i loro mobili (1); e in questo caso se i terzi spingono domande di rivendicazione di tutti o parte de' mobili sequestrati, debbono adire i giudici ordinarî, dopo di essere state sottomesse con semplici memorie anticipatamente presentate all' autorità amministrativa, nella forma voluta dalle leggi per intentare le azioni contro lo Stato (ved. l' art. 4 della legge del 12 novembre 1808.)

833. Sarebbe lo stesso se si dovesse eseguire un' ordinanza del consiglio di prefettura renduta in materia di grandi cloache, o di stabilire una spropriazione forzata sugl' immobili di un contabile di danari pubblici, o di eseguire un arresto amministrativamente statuito da un ricevitore particolare, col visto del giudice di pace del luogo, contra un percettore per distrazione di danari dalla cassa (ved. l' art. 33 del decreto de' 16 termidoro anno VIII.)

In tali diverse ipotesi ed altre simili non si potrebbe quistionare innanzi a' tribunali ordinarî delle decisioni del potere amministrativo, sul punto di dritto che fosse stato statuito dal potere amministrativo, nè sulla forma dell' atto emanato da questo potere, e che serve di fondamento all' azione; ma è permesso di discutere innanzi di essi della validità degli atti di esecuzione; di modo che i tribunali possono allora dichiarare nullo il sequestro su' mobili o sugl' immobili, o l'arresto, se si fossero violate le forme prescritte dalla legge, o se si fossero sequestrati oggetti che la legge dichiara insequestrabili (2); come ancora potrebbero mettere in libertà il debitore se non si fosse adempiuto alle condizioni prescritte trattandosi di arresto personale (ved. un avviso del consiglio di Stato del 31 marzo 1807, ed un decreto imperiale del 23 seguente aprile, riportato nel Repertorio alla parola *Arresto personale*.)

834. Seconda specie. — Allorchè si agisce in nome del governo per ottenere il pagamento di un debito garentito da tutt' altro titolo che da un atto dell' amministrazione, o relativamente al quale le eccezioni del debitore non tendessero nè a rivocare nè a modificare alcun atto amministrativo, è permesso di conoscere della legittimità del credito, e l' azione rientra tutta nella competenza de' tribunali, perchè non vi è più motivo di farne una eccezione alla regola.

Così, se lo Stato fosse il successore irregolare di una persona morta senza erede, o se il governo fosse stato nominato legatario universale da un particolare, tutte le azioni che fanno parte de' beni della successione devoluta allo Stato, debbono essere portate alla conoscenza de' tribunali ordinarî, soli competenti a pronunziare su tutte le specie di eccezioni che sarebbero fatte contra la legittimità del titolo di legatario o di erede irregolare.

(1) Ved. l' art. 3 della legge del 17 brumale anno V, e gli art. 35, 37 e 52 del decreto del 16 termidoro anno VIII.

(2) Ved. l' art. 51 e 52 del detto decreto.

Sarebbe lo stesso se si trattasse di sapere se un canone esatto dal governo, a qualunque titolo, si trovasse soppresso senza indennizzazione, come se fosse stato infetto di feudalità (1), o se prescritto o estinto per altra causa (ved. l'avviso del consiglio di Stato del 22 fruttidoro anno XIII).

835. Le azioni intentate per lo ricupero de' dazi indiretti sono sottoposte alla stessa regola, dacche è d'uopo prima stabilire giudiziariamente i fatti che danno luogo alla percezione (2).

Infine i pagamenti del prezzo del taglio de' boschi, quelli de' canoni degli affitti e di ogni altra vendita di demanî nazionali, sono di competenza della giustizia ordinaria: e i tribunali pronunziano su di tutte le eccezioni proposte dagli aggiudicatarî delle foreste o da' conduttori, risultanti da mancanza di misure, non godimento della cosa locata, perdita de' frutti, casi fortuiti, forza maggiore, ed altre cause di dritto comune.

836. Un debitore perseguitato in giudizio dal governo può eccepire in compensazione i crediti che ha contro lo Stato? L' autorità giudiziaria è competente a decidere su tale eccezione?

Per dare a siffatta quistione una soluzione applicabile generalmente a tutti i casi che si possono presentare, bisogna rimontare a' principî della compensazione, e vedere se possono regolarsi le cause del governo come quelle de' particolari.

La compensazione ha luogo quando due persone si trovano debitrici l' una verso dell'altra (1289†1243), e che i due debiti sono egualmente liquidi, esigibili, e della stessa natura: allora si estinguono l'un l'altro (1290†1244) come i due crediti cessano di esistere, perchè ognuno de' due creditori viene pagato per la liberazione che si opera a suo profitto del debito equivalente al suo credito.

Bisogna che fossero le stesse persone debitrici l' una verso dell' altra: giacchè una non potrebbe opporre in compensazione del suo debito il credito dovùto a profitto di un terzo.

La legge opera da sè la compensazione fra' particolari, perchè tal modo di liberazione loro è ugualmente vantaggioso: ma questa regola lungi di essere favorevole, sarebbe al contrario una causa di disquilibrio e di confusione, se avesse luogo allora quando non vi è unità d'introito e di esito, vale a dire allora quando il pagamento del debito dev'essere fatto a colui che non ha dritto di esigere il credito: d' onde risulta che l' ordine della contabilità si oppone perchè la compensazione sia ammessa a favore del governo come per i particolari.

In fatti le diverse specie di rendite dello Stato, non sono versate indistintamente in tutte le casse pubbliche; ciascuna dev' essere versata in quella particolarmente destinata a riceverne il pagamento: d' altronde i fondi assegnati al pagamento di diversi servizi pubblici, sono ripartiti in differenti casse, ciascuna delle quali è destinata a soddisfare tale o tal altra specie di spesa.

Così sebbene UNO fosse il governo, è nondimeno, in rapporto de' suoi introiti ed esiti, da equipararsi a molti individui, poichè vi sono tanti ufficî di ricezione per quante sono le differenti rendite, e le casse de' ricevitori non hanno niente di comune con quelle de' pagatori.

(1) Ved. l'avviso del consiglio di Stato del 7 marzo 1808.

(2) Anche in materia di contribuzioni dirette i tribunali sono competenti a giudicare sulla validità degli atti di procedura o di esecuzione (10 marzo 1826. G. del B, 1828, 2, 224; 1821, 2, 212; 1823, 2, 191.)

Da ciò dobbiamo per regola generale conchiudere che la compensazione non può essere opposta direttamente al governo, sia che il reclamo si trova innoltrato presso l' amministrazione, sia che si tratti di una causa pendente innanzi a' tribunali, dacchè all' una ed all' altra autorità è interdetto di turbare l' ordine della contabilità generale dello Stato.

837. Siffatta regola riceve eccezione se l' attivo ed il passivo che l' un l' altro si compensa, risultano dalla stessa causa per la quale si deve conteggiare con lo Stato.

Così nel caso di un nuovo raddrizzamento dato ad una strada, se per la stessa causa deesi una indennità ad un proprietario per terreni occupati, e doversi ricevere da lui un soprappiù per i vantaggi acquistati dalle sue rimanenti proprietà, la compensazione si opera sino alla debita concorrenza (ved. l'art. 54 della legge del 16 settembre 1807).

Sarebbe lo stesso se si trattasse di un conto per godimento di dritti indivisi con lo Stato, o di divisione di beni comuni da farsi con esso, e per i quali vi fossero delle rendite da riscuotere o da imputare al meno prendente, giacchè in tali casi i dritti delle parti non sono conosciuti e determinati che dietro il bilancio di ciò che devono alla massa con le riscossioni che si devono fare.

838. La quistione poi di sapersi qual si fosse il potere competente a pronunziare sulla compensazione opposta allo Stato nel caso in cui può aver luogo, non può esser dubbiosa: l' autorità che deve conoscere de' dritti delle parti, è competente a pronunziare sulla compensazione, dacchè tale quistione riguarda il merito della causa.

Supponiamo, per esempio, che un uomo fosse citato innanzi a' tribunali ordinarî a richiesta dell' amministrazione de' demanî, pel pagamento di aver goduto de' beni indivisi con lo Stato; che la somma reclamata sia stabilita in seguito di conteggiamento fatto dall'amministrazione, e che costui opponga in compensazione delle cose nel suo conteggiamento obbliate: il tribunale sarà incompetente a conoscere di tale eccezione, perchè non può interessarsi del conteggiamento.

Al contrario se lo Stato è successore irregolare di un morto senza eredi conosciuti, ed un debitore della successione, citato dall' amministrazione de' demanî a pagare il debito opponesse in compensazione un credito che vantava contro il defunto: il tribunale sarà competente a giudicare su di tale eccezione, come lo sarebbe per pronunziare sulla validità di una quietanza presentata dal convenuto, perchè tutta la lite vertendo sul sapersi se il particolare era o pur no debitore del defunto, e la domanda essendo della competenza de' giudici ordinarî, tutte le eccezioni che ne dipendono, entrano necessariamente nelle loro attribuzioni.

Altrimenti sarebbe se il debitore opponesse in compensazione un credito che egli aveva contro lo Stato, giacchè sì fatto credito non sarebbe di ostacolo a non essere debitore della eredità: come la compensazione non ha luogo direttamente con lo Stato allorchè vi è diversità di causa tra il debito ed il credito; e come d'altronde, sotto il rapporto di creditore deve ricorrere all' amministrazione per ottenere il pagamento, il tribunale non potrebbe far dritto alla sua eccezione.

Sezione IV.

Del modo di procedere nelle cause che interessano lo Stato (1).

839. In Francia le azioni che interessano il demanio sono introdotte e prose-

(1) Presso di noi vi ha un regolamento per tutti i giudizî attivi o passivi delle diverse am-

839. Le contestazioni giudiziarie che interessano il demanio dello Stato, sono dispensate dagli ordinarî preliminari di conciliazione (art. 49 + abol. del cod. di proc.), salvo la cooperazione del direttore de' demanî; sono introdotte da o contro del prefetto del dipartimento ove siede il tribunale di prima istanza, innanzi a cui dev' essere portata la conoscenza della causa (art. 69 + 164 del cod. di proc.) e le istanze o le diligenze di fatto

ministrazioni finanziere al di qua ed al di là del Faro, approvato con decreto del 12 aprile 1820, che è come segue:

« Art. 1° I giudizî attivi e passivi delle amministrazioni finanziere de' reali dominî di qua e di là del Faro continueranno ad essere a cura de' rispettivi direttori generali. Essendo le dette amministrazioni tanti rami della tesoreria generale, cui è particolarmente addetto un agente del contenzioso. Questo funzionario sarà inteso ed avrà anche esso una suprema ispezione su tutti i giudizî attivi e passivi riguardanti l' amministrazione finanziera. A quale effetto l' agente del contenzioso, sempre di accordo coi rispettivi direttori generali negli oggetti di momento, ne regolerà l' istruzione, il loro andamento, il modo di difesa, ed il disbrigo, in guisa che il contenzioso relativo alla finanza sarà riunito sotto una sorveglianza generale.

« 2° In conseguenza dell'articolo precedente i direttori generali di ciascuna amministrazione passeranno al suddetto agente del contenzioso un notamento di tutti i giudizî introdotti sieno attivi, sieno passivi, nel quale debbono essere indicati:

« 1° Le parti interessate nel giudizio;

« 2° L' oggetto del giudizio stesso;

« 3° Il magistrato presso di cui si trova introdotto;

« 4° Lo stato in cui il giudizio si trova;

« 5° Finalmente l'avvocato ed il patrocinatore cui ne è affidata la difesa.

« 3° L' agente del contenzioso a misura che riceverà tali notamenti procurerà di prendere tutte le notizie opportune, chiamando a sè i rispettivi avvocati e patrocinatori se sono in Napoli o in Palermo, o scrivendo ai medesimi se sono nella provincie o valli, ed a misura delle circostanze e dello stato della causa, mettendosi di accordo coi rispettivi direttori, per mezzo loro darà le disposizioni convenienti, si perchè i giudizî sieno spinti avanti, come anche perchè sia certificato il modo di difesa qualora se ne conosce il bisogno.

« 4° Ove l' agente del contenzioso giudicasse utile ed opportuno per l' amministrazione il promuovere qualche transazione, potrà di accordo coi direttori generali praticarlo; fissate le basi della transazione, ne faccia dettagliato rapporto per la superiore approvazione.

« 5° Allorchè i direttori generali per oggetti rilevanti, che interessano le rispettive amministrazioni, credessero di doversi istituire de' giudizî, passeranno all' agente del contenzioso tutte le notizie relative all' affare, coi titoli e documenti necessarî, quindi mettendosi tra loro di accordo, esamineranno se sia o no espediente lo istituirsi il giudizio. Ove l' agente del contenzioso ed il direttore generale saranno per l'affermativa, destineranno l' avvocato ed il patrocinatore coi quali stabiliranno la norma da tenersi. Qualora fossero tra loro discordi, ciascuno farà motivato rapporto al ministro delle finanze, se trattasi di amministrazione di dominî di qua del Faro, e al ministro assistente presso il luogotenente generale in Palermo, se trattasi di affari di quei dominî, per attendere le risoluzioni.

« 6° Allorchè alcuna delle amministrazioni finanziere fosse convenuta in giudizio per oggetti rilevanti, il direttore generale nel ricevere la prima intimazione la invierà subito all' agente del contenzioso, e nel tempo stesso lo istruirà del fatto e di tutte le notizie e documenti che riguardano lo affare. Questi due funzionarî destineranno di accordo l' avvocato ed il patrocinatore che debbono assumere la difesa dell'amministrazione, e stabiliranno il modo in cui la difesa dovrà esser portata.

sono a carico de' sottoprefetti de' luoghi (1).

Ma siccome i prefetti, primi organi dell' amministrazione attiva, hanno una grande autorità; siccome potrebbero abusarne, ed agire piuttosto *ratione imperii*, che *imperio rationis*, per soddisfare a personali risentimenti; siccome l'ebbrezza del potere potrebbe trascinarli a vessare i cittadini con procedure le cui spese sarebbero a carico dello Stato, senza gravitare su loro, la provvidenza dei nostri legislatori ha saggiamente ordinato che l' amministrazione giudiziaria, la quale deve agire *ratione jurisdictionis* e dietro mature deliberazioni, fosse, nella sua qualità di giudice del contenzioso nelle quistioni del demanio, chiamata ad intervenire come potere moderatore incaricato di prevenire gli abusi che derivassero dalla grande facilità ad intraprendere i giudizî e a tormentare male a proposito i cittadini: in conseguenza di che, se il prefetto fosse attore nella causa del demanio, dev' essere antecedentemente autorizzato da una deliberazione del consiglio di prefettura (2), al quale il contenzioso de' demanî nazionali dev' essere sottomesso (ved. gli art. 13 e 14 della legge del 27 marzo 1791, e l'art. 4 di quella del 28 piovoso anno VIII).

840. Se l'azione fosse intentata contra lo Stato, l'attore deve, a pena di nullità, prima dirigersi con una memoria unita a' documenti giustificativi al sottoprefetto per avere il suo avviso, e poi al consiglio di prefettura pregandolo di decidere, senza che fosse necessario di ricorrere a' tribunali ordinarî.

La presentazione ed il registro di tale memoria al segretariato della sottoprefettura bastano ad interrompere il corso della prescrizione (ved., su tutto ciò, l'art. 15, tit. III, della legge del 5 novembre 1790, già citato; e gli art. 13 e 14 della legge del 27 marzo 1791).

Che se trattasi di azioni urgenti a causa delle quali il tempo di deca-

« 7° Tutte le volte che l' amministrazione « del demanio pubblico verrà citata, come rap« presentante lo Stato, a comparire innanzi le « autorità giudiziarie o amministrative, il diret« tore generale passerà subito le citazioni e « le carte corrispondenti all' agente del con« tenzioso, il quale prenderà una particolare « cura per la difesa de' dritti dello Stato; sce« glierà l' avvocato ed il patrocinatore, che « crederà opportuno a tale oggetto, e regole« rà l' andamento dell' affare nel modo che « crederà più conducente, sentendosela col « direttore generale.

« 8° L'agente del contenzioso terrà di tut« ti i giudizî un registro esatto, distinto per « ciascuna amministrazione, nel quale sarà in « breve indicato:

« 1° La natura del giudizio;

« 2° Il tribunale presso di cui si agita;

« 3° I nomi dell' avvocato e del patrocina« tore incaricato della difesa.

« 9° Sarà a carico dell' agente del conten« zioso di prendere cura di tratto in tratto del« l' andamento e dello stato de' giudizî solle« citando i rispettivi avvocati e patrocinatori « per lo sollecito disbrigo. Ciò però non eso« nererà i direttori generali dal prenderne an« che essi tutta la cura, e tenerne corrrispon« denza con l' agente del contenzioso, onde « gl' interessi dell' amministrazione non riman« gono o lesi o trascurati.

« 10° I giudizî di semplici contrabbandi, « come ancora quelli di contravvenzioni alla « legge del registro e bollo ed alla legge fore« stale, continueranno ad essere attivati a cura « soltanto de' rispettivi direttori generali nel « modo fino ad ora praticato. Quante volte per « alcuno di essi i direttori generali credessero « opportuna la coadiuvazione dell' agente del « contenzioso, potranno richiedere al me« desimo la sua cooperazione. » — Nota dell' Ed.

(1) Ved. la legge del 19 nevoso anno IV. Nel Belgio i governatori delle province non hanno avuto tali attribuzioni (27 aprile 1820. Corte di Bruss., G.e del B., 1820, 2, 72). Le istanze sono fatte a richiesta del ministro del dipartimento dal quale dipende l' affare.

(2) Ved. l'art. 14, tit. III, della legge del 5 novembre 1790.

dimento è vicinissimo, è sempre necessario adempiere a tale precedente formalità di presentare una memoria prima di essere abilitato ad intentarle?

La formalità della preventiva memoria è parimente necessaria per intentare le azioni che si vorrebbero spingere contro i comuni o i dipartimenti; e nondimeno, per l'art. 55 della legge del 18 giugno 1837, « il maire può, « *senza precedente autorizzazione*, « intentare qualunque azione possessoria, o *difendersi*, e fare tutti gli « altri atti conservatori o che interrompono il decadimento; » e, secondo l'art. 37 della legge del 10 maggio 1838 sulle attribuzioni de' consigli generali de' dipartimenti, « nessuna « azione giudiziaria, *meno le azioni* « *possessorie*, può essere intentata, « a pena di nullità, contro un dipartimento se prima l'attore non avesse « indirizzata al prefetto una memoria « esponendo l'oggetto ed i motivi del « suo reclamo. »

Quantunque le leggi del 1790 e 1791 tacciono intorno a ciò, noi crediamo che devesi seguire la stessa procedura, quanto alle azioni che debbano intentarsi contro lo Stato, che è prescritta per i comuni ed i dipartimenti, e dire che le azioni urgenti, come le possessorie, possono essere intentate contro lo Stato, anche prima di presentare la memoria preliminare sul merito della quistione, atteso che i beni comunali, come quelli de' dipartimenti, hanno la più intima affinità con quelli della corona e dello Stato: che il principio consacrato dalle leggi di giugno 1837 e di maggio 1838, di sopra citate, è talmente stretto all' equità naturale, che deve far parte de' regolamenti generali sulla economia della giustizia.

La domanda preliminare della quale si parla, non è fatta nella veduta di sottoporre il contenzioso al potere amministrativo, come oggetto di sua competenza, ma come un semplice omaggio renduto alla sua giustizia per prevenire, se è possibile, il giudizio che ha in mente d'intentare contra lo Stato, deferendogli antecedentemente la conoscenza dell'affare, perchè, trovata giusta la domanda, cedesse volontariamente l'oggetto della lite senza provocare nè attendere il giudizio del tribunale.

In questo caso il consiglio di prefettura deve decidere dichiarando che la domanda gli sembra giusta, e che non vi è motivo ad opporsi alla rivendicazione esercitata dal chiedente; o che, l'azione sembrandogli mal fondata e dubbiosa, vi è luogo a difesa contro le pretensioni.

Ma se, nel corso del mese dalla presentazione della memoria al segretariato della sottoprefettura, l'amministrazione non ha deciso, è permesso al chiedente di spingere la sua azione innanzi a' tribunali, citando il prefetto a difendersi in nome del governo, e si agisce in seguito contro di lui nelle forme ordinarie stabilite dal codice di procedura (ved., sopra, gli art. 14 e 15 del tit. III della legge del 5 novembre 1790, e l'art. 69 del codice di proc.)

Al che bisogna aggiungere che secondo l'ordinanza del 4 maggio 1838, « la procedura per ogni azione con- « cernente la proprietà de' demanî « dello Stato affetti o pur no di pub- « bliche servitù, sarà preparata e pro- « seguita, fino all' intera esecuzione « delle sentenze e decisioni, da' di- « rettori de' demanî ne' dipartimenti, « di concerto a' prefetti, sotto la sor- « veglianza del ministro segretario di « Stato delle finanze.

« I capi de' differenti servizî ministe- « riali ne' dipartimenti saranno chiamati « a concorrere, ciascuno per quello che « concerne il suo carico, alla difesa del « dritto dello Stato, rimettendo al pre-

« fatto, per essere comunicati a' di-
« rettori de' demanî, tutti i titoli,
« piante e documenti che potranno
« avere presso di loro; vi uniranno
« le loro osservazioni ed il loro av-
« viso.

« Le disposizioni della presente or-
« dinanza non sono applicabili a' de-
« manî militari ».

Tali sono le forme da seguirsi contro lo Stato, allorchè il litigio si aggira su alcuni demanî o proprietà immobiliari o dritti reali ed immobiliari (1).

Ma vi sono altre specie di controversie che interessano lo Stato, nelle quali i prefetti non devono figurare, e che sotto diversi rapporti, sono sottomesse a forme particolari oltre quelle prescritte dal codice di procedura (ved. l' avviso del consiglio di Stato del 1 giugno 1807).

841. 1° Le azioni del tesoro pubblico sono intentate da' suoi agenti (art. 69, § 1, del codice di proc.): così il ricevitore particolare di un circondario, informato che un percettore d' imposizioni abbia distratti danari della sua esazione, dee procedere contro di lui con un sequestro di mobili ed anche con una spropriazione forzata d' immobili, se ne fosse il bisogno (2), e può eziandio disporre l' arresto contro sì fatto contabile infedele, facendo però vidimare dal giudice di pace l' ordine per essere eseguito (3); così ancora, sulle ordinanze di pagamento fatte da' ricevitori particolari e vistate da' sottoprefetti (4), i percettori fanno procedere, per mezzo di sequestro, alla vendita dei mobili ed effetti, anche de' frutti pendenti ed attaccati al suolo, contro i contribuenti morosi (5), dopo dieci giorni dalla ordinanza coattiva, e che loro sarà stata notificata.

842. 2° Il contenzioso delle dogane è spinto a richiesta degli amministratori generali di questa partita, a diligenza de'loro preposti alla giurisdizione dei diversi tribunali; e queste specie di cause si giudicano su di semplici memorie rispettivamente da una parte all' altra notificate (ved. gli art. 12, 16 e 17, tit. VI della legge del 4 germinale anno II).

843. 3° Lo stesso è per le contestazioni quanto ai dritti riuniti (6); ma i pagamenti di licenza e promesse sottoscritte pel discarico de' dritti si otterranno coazionando nella forma prescritta per le contribuzioni dirette (7); e le contravvenzioni che portano ad ammenda e confisca sono denunziate ne' tribunali di polizia correzionale (8).

844. 4° Le contravvenzioni alle leggi sul bollo, sostenute da' processi verbali de' ricevitori della regia, sono espletate con semplici memorie rispettivamente notificate innanzi a' tribunali circondariali (9) ne' termini prescritti (10).

845. 5° Il primo atto d' istanza de' dritti di registro e delle pene pecuniarie pronunziate dalle leggi per contravvenzione in tal materia, è una ordinanza di pagamento fatta dal ricevitore della regia, vistata e resa esecu-

(1) Nel Belgio la misure preventive non sono più necessarie, e lo Stato è direttamente citato avanti i tribunali. Ved, tutto ciò che sarà detto più sotto quanto ai *Comuni*.

(2) Ved. l' art. 35 del decreto del 16 termidoro anno VIII.

(3) Ved. l' art. 33, *ibidem*.

(4) Art. 30, *ibid*.

(5) Art. 50, *ibid*. Ved. ancora, sull' agenzia del tesoro pubblico, la legge del 31 agosto 1791, ed il decreto del 28 fiorile anno XI.

(6) Ved. l' art. 88 della legge del 5 ventoso anno XII.

(7) *Ibidem*, art. 89.

(8) Art. 90. *ibid*.

(9) Ved. gli art. 31 e 32 della legge del 13 brumale anno VII.

(10) Ved., su tali termini, la legge del 25 germinale anno XI.

toria dal giudice di pace del cantone dove l' ufficio è stabilito.

L' esecuzione di tale ordinanza debitamente notificata, può essere sospesa da opposizione fatta da parte del debitore, e motivata, con citazione a giorno fisso innanzi al tribunale circondariale, che pronunzia su di semplici memorie (1).

846. 6° Infine, il ricupero de' prodotti del taglio de' boschi, e di ogni altra rendita de' demani nazionali, si effettua per un' ordinanza di pagamento fatta dal direttore della regia contra i debitori, vistata dal presidente del tribunale del circondario, con la esibizione de' titoli obbligatorî, i quali vengono eseguiti senz' altra formalità (2); e la discussione delle opposizioni dev' esser fatta da' tribunali, come ne' precedenti casi, su di semplici memorie rispettivamente notificate (ved. l'art. 17 della legge addizionale del 9 ottobre 1791, ravvicinato all' art. 25 di quella del 19 dicembre 1790).

CAPITOLO XXVIII.

DEL DEMANIO DELLA CORONA E DELLA LISTA CIVILE.

847. Principî per la fissazione della lista civile in Francia.
848. Inalienabilità dei beni che compongono la dotazione. Conseguenze. Privilegi dei quali godono come beni dello Stato.
849. Questi beni soggetti solo ai pesi comunali e dipartimentali.
850. Essi sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali, come pure ai regolamenti forestali.

---

847. La legge del 2 marzo 1832 della quale citeremo gli articoli principali, regola quanto noi diremo sulla dotazione della corona.

A' termini dell' art. 19 della carta del 14 agosto 1830, la lista civile, comprendendo la rendita assegnata in dotazione alla corona, dev' essere, successivamente ed in ciascuna vacanza di trono, fissata dal primo consiglio legislativo adunato dopo l' avvenimento al trono del nuovo re che al monarca defunto succede.

In esecuzione di siffatto articolo della carta che ci regola, la dotazione della corona, sul regno di sua maestà Luigi-Filippo, è stata fissata dalla legge del 2 marzo 1832, ad una somma annuale di dodici milioni, pagabile, in ciascun mese, per una dodicesima parte dal tesoro pubblico, i cui danari non possono sequestrarsi; ed in oltre al godimento in usufrutto de' beni mobili e immobili, separati a tal fine dal demanio dello Stato, siccome sono specificati e determinati da questa stessa legge, e fra i quali si debbono comprendere i beni di ogni natura componenti l' appannaggio d' *Orleans*, stabilito dagli editti del 1661, 1672 e 1692, come la piccola foresta di Orleans che ne faceva originariamente parte, e che per l' innalzamento del re Luigi-Filippo, hanno fatto ritorno al demanio dello Stato, non essendone stati distaccati che sotto la condizione della riversibilità (ved. sull' espressione di questo dritto di ritorno, l' art. 4 della detta legge del 2 marzo 1832).

848. I beni mobili ed immobili che compongono sì fatta dotazione appartengono all' essere morale che chiamiamo la corona, sulla stabilità del quale riposano i destini dell' impero: in conseguenza di che sono inalienabili ed imprescrittibili; non possono essere nè donati, nè venduti, nè dati in sicurtà, nè gravati d' ipoteche, salvo gli oggetti mobili inventariati con

(1) Ved. gli art. 64 e 65 della legge del 22 frimale anno VII.

(2) Ved. l' art. 4 della legge del 12 settembre 1791, sulla regia de' demani nazionali.

istima quando il principe cominciò ad usufruirne, e che possono essere alienati purchè venissero sostituiti; e nessun cambio de' beni componenti sì fatta dotazione può essere fatto che in virtù di una legge.

Questa dotazione costituisce una specie di deposito che è trasmesso successivamente a ciascuno erede della corona che ne gode, francato da tutti i debiti del suo predecessore, e senza alcuna gravezza di ordinaria contribuzione; ma non godendone che a titolo di usufruttuario, ciascun possessore non può affittarla per un termine più lungo di anni diciotto, purchè una legge non l'autorizzasse diversamente, e i contratti di locazione non possono essere rinnovati più di tre anni prima che spirassero.

Il demanio della corona essendo una frazione di quello dello Stato, destinato alle spese necessarie alla rappresentazione della sovranità e all' azione del potere esecutivo, i privilegî de' quali gode il tesoro pubblico, debbono egualmente e per identità di motivi, appartenere al tesoro della corona (1): in conseguenza di che i debitori diretti di questo tesoro, debbono essere egualmente soggetti all' arresto personale (ved. l'avviso del consiglio di Stato del 7 fruttidoro anno XII).

849. Sebbene i demanî della corona fossero per regola generale esenti da imposizioni fondiarie, e non debbono figurare su i ruoli delle contribuzioni ordinarie, sono nondimeno soggetti alla loro parte proporzionata de' pesi comunali e dipartimentali che gravitano su i luoghi di loro situazione; e perciò debbono contribuire alle spese delle strade vicinali per quanto determinano i prefetti in consiglio di prefettura (2). E la ragione si è che in questo ed in altri casi simili, il peso dovendosi soffrire dai particolari de' luoghi per la maggiore utilità e valuta de' loro fondi, non sarebbe giusto che i fondi del demanio risentissero gli stessi vantaggi senza soffrire la loro parte proporzionata de' pesi. E perciò gli stessi principî si debbono applicare alla distribuzione delle spese fatte per bonificare le lagune e procurare la salubrità de' luoghi; come ancora ne' casi in cui debbonsi costruire delle dighe per proteggere i fondi vicini dalla devastazione delle onde del mare, o de' torrenti o de' fiumi (ved., su tutto ciò, gli art. 33 e seg. della legge del 16 settembre 1807).

850. I demanî della corona rimangono dunque soggetti alle regole comuni della proprietà, sia per quello che riguarda gli effetti, sia per quello che ha rapporto colle servitù legali e sono in conseguenza sotto la giurisdizione de' tribunali ordinarî; e le azioni che concernono tale dotazione della corona debbono essere spinte dall' amministratore preposto dal re ad averne cura o contro di lui.

Le foreste della corona sono soggette alle disposizioni del codice forestale; sono soggette ad un taglio regolare, e non ve ne può essere fatto uno straordinario qualsisia, nè del quarto di riserva, o di grossi alberi riservati nel taglio per crescere di alto fusto, che in virtù di una legge (ved. l'art. 12 della citata legge del 2 marzo 1832).

Il mantenimento e le riparazioni di ogni specie di mobili della corona sono a carico della lista civile; ed eccetto le condizioni di sopra dette, come quella dell'obbligo di fornir cauzione, di cui il godimento del re, quantunque fosse usufruttuario, è esente, tutte le altre regole di dritto civile si applicano al-

(1) Ved. l'avviso del consiglio di Stato del 25 febbraio 1808.

(2) Ved. l' art. 8 della legge francese del 28 giugno 1824.

le proprietà della corona (art. 15 e 16 della legge del 1832).

CAPITOLO XXIX.

DE' BENI PARTICOLARI DEL RE.

851. Il demanio straordinario di Napoleone riunito a quello dello Stato. Quello che comprende i beni privati del re di Francia. Assimigliato alle altre proprietà private.

852. Nel disporre di questi beni, il re è dispensato dalle regole sulla quota disponibile. Le azioni giudiziarie non sono più nè dal procuratore del re, nè contro di lui intentate.

---

851. Sotto l'impero di Napoleone, i beni che costui avea acquistati con la guerra, componevano un demanio straordinario a sua disposizione particolare; ma sono stati riuniti, come si è detto, al demanio dello Stato per la legge di finanza del 15 maggio 1818; e, per l'art. 28 di quella del 2 marzo 1832, della quale ci occupiamo, in avvenire in Francia non vi può essere più demanio di si fatta natura.

Il patrimonio privato del re comprende l'insieme di tutti i beni che possedeva prima del suo innalzamento al trono, e che non sono stati riuniti al demanio dello Stato come l'appannaggio di Orleans, ma che, al contrario, sono rimasti al re in tutta proprietà, come quelli che potrebbe acquistare durante il suo regno così a titolo gratuito che oneroso.

Le proprietà comprese nel patrimonio reale privato debbono essere accatastate e soggette ad imposizioni come quelle di semplici particolari, e sono sottoposte alle disposizioni di tutte le leggi che regolano le altre proprietà fondiarie: donde risulta che possono essere gravate d'ipoteche e pignorate come le proprietà de' particolari.

852. A' termini dell'art. 25, tit. III, della legge del 2 marzo 1832, il re può disporre del suo patrimonio privato, sia per atti tra vivi, sia per testamento, senza essere soggetto alle regole del codice civile che limitano la quota disponibile, ma oltre tale eccezione, le disposizioni del monarca sono soggette a tutte le leggi che regolano le altre proprietà: donde risulta che i beni del patrimonio privato i quali si trovano presso il re alla sua morte, senza averne disposto per testamento o per altri atti, sono devoluti in prima proprietà a'suoi eredi naturali.

Alla morte del re, i dritti de' suoi creditori personali, come i dritti degl' impiegati di sua casa ai quali fossero dovute delle pensioni su di un fondo provveniente da ritenute fatte su i loro soldi, loro sono riserbati sul patrimonio particolare lasciato da sua maestà.

Le azioni riguardanti il patrimonio particolare del re, così attive come passive, sono intentate dall'amministratore di questi beni o contro di lui dirette; sono istruite o giudicate nelle forme ordinarie di procedura, e non è più, come sotto le passate dominazioni, che dovesse essere citato il sovrano nella persona de' procuratori del re del territorio ove sono siti i beni per l'esercizio delle azioni relative ai suoi beni, poichè bisogna dirigersi all'amministratore.

Del resto, i titoli obbligatori del re, e le sentenze rendute contro di lui, sono esecutorie solo su tutti i beni mobili ed immobili del suo privato patrimonio; in nessun caso lo possono essere sugli effetti mobili chiusi nei palagi, fabbriche e case reali (ved. i diversi articoli de' titoli III e IV della predetta legge del 2 marzo 1832).

CAPITOLO XXX.

DE' BENI DE' PRINCIPI E DELL'ASSEGNAMENTO VEDOVILE DELLA REGINA.

853. Ad eccezione del principe ereditario, i principi e le principesse sono, quanto alle loro proprietà, assimilati a semplici particolari. Conseguenze. Usufrutto lègale. Amministrazione libera. Esecuzione delle sentenze. Dotazione dei cadetti ed assegnamento vedovile della regina, preso dal patrimonio privato.

---

853. È fuor di dubbio che i principi e le principesse possono acquistare delle proprietà particolari come gli altri cittadini, e che, divenuti maggiori, possono disporne secondo le regole del dritto comune, poichè quanto a ciò non vengono dalle leggi sottoposti ad altre condizioni.

Ma il figlio primogenito del re, come erede presuntivo della corona, ha un privilegio particolare, poichè la legge vuole che su i fondi del tesoro pubblico gli fosse pagata la somma annuale di un milione, in ciascun mese il dodicesimo con anticipazione; e tal somma dev'essere accresciuta da una legge, se le circostanze lo richiedessero, allora quando prenderà moglie.

Non vi è nella legge alcuna disposizione particolare che stabilisce un regime speciale sul godimento e la disponibilità delle proprietà patrimoniali de' principi e delle principesse della famiglia reale: debbonsi dunque invocare le regole di dritto comune, dalle quali risulta:

1° Che il re durante il matrimonio, e, dopo lo scioglimento, la regina sopravvivente, debbono avere l' usufrutto legale de' beni de' principi e delle principesse loro figli minori, fino a che non giungano all'età di anni diciotto, o non fossero stati emancipati prima di tal epoca (384+298);

2° Che siccome sul solo demanio della corona e sul patrimonio privato del re, la legge (1) dispone che vi debbano essere degli amministratori rivestiti di pubblico carattere per agire e difendere nelle azioni giudiziarie concernenti sì fatti beni, senza occuparsi egualmente degli amministratori e delle azioni riguardanti i beni particolari degli altri principi e principesse, così in caso di litigi elevati a loro riguardo, debbono figurare personalmente nelle cause;

3° Infine, che i giudicati resi contro di loro, debbono essere esecutorì su' loro beni, come lo sarebbero su i semplici particolari, poichè nessuna disposizione legislativa si mette al di sopra delle regole del dritto comune.

Dal patrimonio particolare del re debbono prendersi le dotazioni de' suoi figli secondogeniti, come delle principesse sue figlie; ed in caso d' insufficienza, il di più dev'essere dato dallo Stato uniformemente a ciò che sarà dettato da una legge (2).

In caso di morte del re, alla regina sopravvivente dev'essere fatto un assegnamento vedovile, che consisterà in una rendita annuale ed un vitalizio determinato da una legge; ed il palazzo dell'Elysèe-Bourbon, con i mobili che lo adorneranno in quell' epoca, deve esserle assegnato per dimorarvi.

(1) Ved. l'art. 27.
(2) Art. 21.

CAPITOLO XXXI.

DEL DOMINIO DI PROPRIETÀ DE' BENI APPARTENENTI AI DIPARTIMENTI ED AI CIRCONDARÌ (3).

854. Il comune è proprietario fin dai tempi antichi. Non è lo stesso del dipartimento o del circondario.

(3) Bisogna qui consultare la legge provinciale belgica del 25 aprile 1836.

---

854. Per la legge del 22 giugno 1833 è stato diffinitivamente stabilita in Francia l'organizzazione de' consigli generali di dipartimento e dei consigli di circondario.

Con quella del 10 maggio 1838 si sono regolate le attribuzioni di tali consigli, e noi ne parleremo brevemente in questo capitolo.

Allorchè vi è quistione dello Stato o de'comuni, la cui esistenza rimonta naturalmente sino all'epoca della origine della civilizzazione e della divisione de' beni, si presume che queste primitive corporazioni hanno dovuto da principio impadronirsi delle diverse proprietà necessarie a soddisfare ai loro bisogni generali e comuni.

Ma se da ciò si passa alle province, ai dipartimenti ed ai circondarî, il cui stabilimento è venuto dopo, e che non ebbero alcuna parte alla primitiva occupazione delle terre, non si trovano da tempo immemorabile circoscritti e fissati quanto al suolo come i comuni.

Qui dunque la tesi cangia di aspetto quanto ai beni, perchè non vedesi più nulla che si riporti alla occupazione primitiva delle terre per aggiudicarle oggidì, in tutto o in parte, a queste corporazioni fittizie di abitanti fra i quali non vi è associazione di comuni o di beni comuni.

Qui le divisioni territoriali sono un'opera puramente civile della legge; possono avere esistenza da jeri; sono state stabilite nell'interesse dell'amministrazione pubblica, e non per farsi delle frazioni e separazioni di proprietà: quindi appena si trovano alcuni beni che appartengono a' dipartimenti od a'circondarî, non per goderne a loro profitto e senza pesi, ma per servire ad usi pubblici in contemplazione de'quali la legge loro dà i dritti dominicali piuttosto che una vera proprietà propriamente detta.

855. La materia di questo capitolo non può essere lunga, poichè si aggira su pochi oggetti, relativamente ai quali noi possiamo riportare quanto si trova scritto nel testo stesso delle leggi, rientrando tutto nelle regole del dritto positivo.

Il PATRIMONIO FONDIARIO de'dipartimenti e de' circondarî, come noi lo conosciamo, consiste, in primo luogo, negli edificî loro conceduti dal decreto imperiale del 9 aprile 1811, il cui articolo 1° è così concepito:

« Noi concediamo gratuitamente a'di-
« partimenti, circondarî, o comuni,
« la piena proprietà degli edificî e
« fabbriche nazionali attualmente oc-
« cupati in servigio dell'amministra-
« zione delle corti e tribunali e della
« istruzione pubblica. »

Questa concessione è fatta con obbligo di servire a'detti usi pubblici, come di sopportare il peso delle imposizioni fondiarie, e delle riparazioni di ogni specie che potessero farsi alle fabbriche concedute.

A' termini dell'art. 31 della legge del 10 maggio 1838, « l'accettazione « o il rifiuto delle donazioni e lega- « ti fatti al dipartimento, debbono

« essere autorizzati da una reale or« dinanza, inteso il consiglio di Stato.

« Il prefetto può sempre a titolo « conservatorio accettare le donazio« ni ed i legati fatti al dipartimento: « l' ordinanza di autorizzazione che « viene in seguito, ha effetto dal gior« no di tale accettazione. »

Da ciò si vede che i dipartimenti possono avere ancora, per effetto di liberalità, altre proprietà immobiliari oltre gli edificî designati nel decreto di aprile 1811.

Da ultimo, se, per qualunque avvenimento, una strada dipartimentale fosse soppressa, il suolo sul quale era stabilita dovrebbe ancora rimanere in proprietà al dipartimento in cui è sita.

Quindi i dipartimenti ed i circondarî hanno pochi beni di proprietà immobiliare (1).

856. Quanto a' DRITTI MOBILIARI de' dipartimenti, ed a' pesi de' quali sono gravati, noi li troviamo lungamente specificati nell' articolo 10 e

(1) La nostra amministrazione civile è distinta in provinciale, distrettuale e comunale, perchè il territorio al di qua del Faro è diviso in quindici provincie, e quello al di là in sette valli, ed ogni provincia in più distretti, comuni, o villaggi insieme riuniti. L' intendente è il capo e la prima autorità della provinciale amministrazione, il quale ha per collaboratore un segretario generale, il consiglio d' Intendenza che è corpo consultivo dell' intendente e deliberativo nelle materie del contenzioso amministrativo, ed il consiglio provinciale, che si riunisce ogni anno per venti giorni per taluni oggetti speciali, composto di un presidente e consiglieri nominati dal re. Nel distretto poi il sottintendente fa le veci dell' intendente per l' amministrazione distrettuale, cui è gerarchicamente sottoposto. Vi ha anche un consiglio distrettuale, che si raduna per quindici giorni, composto di un presidente e consiglieri nominati dal re. Finalmente l'amministrazione comunale è commessa interamente al sindaco, che ne è la prima autorità, al primo e secondo eletto collaboratori, ed al consiglio comunale, addimandato decurionato, nel quale la rappresentanza del comune, che ha ancora un cancelliere archivario, ed un cassiere. Tutta quanta poi l' amministrazione civile generale dipende dal ministero e real segreteria di Stato degli affari interni. (Leg. org. dell' ammin. civ. del 12 dicembre 1816).

I distretti non hanno beni propri, e le spese ad essi necessarie vengono somministrate dalla provincia o comuni che ne posseggono.

I beni provinciali consistono:

1° Ne' prodotti delle *imposte e sovrimposte* alla contribuzione diretta (art. 162†163 e seg. della cit. l.);

2° Ne' mobili di cui sono fornite le Intendenze e Sottintendenze, i quali non si possono comprare senza autorizzazione del governo (art. 161 n° 3 sud. l.);

3° Negl' immobili conceduti dal governo, o da altri per gli stabilimenti provinciali (sud. art. 161 n° 1, e dec. del 9 novembre 1816);

4° Nelle strade, la cui costruzione e mantenimento sono a carico delle rispettive provincie (dec. del 10 marzo 1831.)

5° Ed in generale tutti i beni corporali o incorporali, comunque acquistati. Da ciò è chiaro l' art. 439 ll. cc. contenere un difetto, chè esso parla di beni dello *Stato*, *della Chiesa*, *stabilimenti pubblici*, senza far alcuna parola delle provincie.

I comuni ancora posseggono beni mobili ed immobili. Questi si dividono in *patrimoniali e demaniali*; i primi restano nell' amministrazione per affittarsi, e censirsi ancora, quando il bisogno lo richiegga, con formalità particolari indicate negli art. 230 e seg., e negli art. 298 e seg. della sud. l. del 12 dicembre 1816.

I beni demaniali sono partiti ed assegnati ai naturali de' comuni, mediante qualche annua prestazione. Sono destinate poi 1° le terre demaniali per l' uso civico de' pascoli a pro degli animali di particolare industria de' naturali, mercè il pagamento della fida al comune stesso; 2° i boschi comunali per uso del fuoco, ed altri bisogni essenziali, i quali si godono da' naturali senza alcun pagamento. I beni mobili comunali sono i provventi giurisdizionali, che derivano dalle multe, da' dritti di polizia urbana, da' prodotti del dazio di consumo, della sovrimposta de' grani addizionali alla contribuzione diretta, e delle privative volontarie e temporanee (ved. l'art. 193 e seg. della sud. l.) Per l'amministrazione civile del dominio al di là del Faro vedi i dec. del 20 febbraio ed 11 ottobre 1837, 25 marzo e 25 agosto 1818. — Nota dell' Ed.

seguenti della legge del 10 maggio 1838, statuendo che gl' introiti del dipartimento si compongono:

1° Del prodotto de' centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, destinati dalla legge finanziera alle spese ordinarie de' dipartimenti, e della parte assegnata al dipartimento sul fondo comune stabilito dalla stessa legge;

2° Del prodotto de' centesimi addizionali facultativi, votati annualmente dal consiglio generale, ne' limiti determinati dalla legge di finanza;

3° Del prodotto de' centesimi addizionali straordinarî imposti per legge speciale;

4° Del prodotto de' centesimi addizionali destinati dalle leggi generali ai diversi rami del servigio pubblico;

5° Della rendita e del prodotto delle proprietà del dipartimento non destinate al servizio dipartimentale;

6° Della rendita e del prodotto delle altre proprietà del dipartimento, così mobili come immobili;

7° Del prodotto delle spedizioni di antiche scritture o atti della prefettura depositati negli archivî;

8° Del prodotto de' dritti di pedaggio autorizzati dal governo in vantaggio del dipartimento, come degli altri dritti e percezioni concedute al dipartimento dalle leggi (ved. questi ragguagli nell' art. 10 della legge del 10 maggio 1838).

837. Su di tale introito gravitano le seguenti spese ordinarie:

1° Le grandi riparazioni ed il mantenimento degli edificî e fabbriche dipartimentali;

2° Le contribuzioni dovute dalle proprietà del dipartimento;

3° La pigione, se vi è luogo, dei palazzi per la prefettura e sottoprefettura.

4° L' ammobigliamento o il mantenimento de' mobili del palazzo di prefettura e di scrittojo della sottoprefettura;

5° L' alloggiamento ordinario della gendarmeria;

6° Le spese ordinarie delle prigioni dipartimentali;

7° Le spese di trasporto de' detenuti, de' vagabondi, e forzati liberati;

8° Le pigioni, i mobili e le spese minute delle corti e tribunali, e le spese minute delle giustizie di pace;

9° Le spese di fuoco e lume dei corpi di guardia degli stabilimenti dipartimentali;

10° Le spese di manutenzione delle strade dipartimentali e delle opere di arte che ne fanno parte;

11° Le spese per i proietti, come per i dementi, per la parte spettante al dipartimento uniformemente alle leggi;

12° Le spese di viaggio accordate ai viaggiatori poveri;

13° Le spese di stampa e di pubblicazione delle liste elettorali e del giuri;

14° Le spese di mantenimento dei collegi e delle assemblee convocate per nominare i membri della camera de' deputati, de' consigli generali, e de' consigli circondariali;

15° Le spese di stampa degli stati discussi e de' conti d'introito e di esito del dipartimento;

16° La parte di spese per le tavole decennali dello stato civile a peso dei dipartimenti;

17° Le spese relative alle misure che hanno per oggetto di arrestare il corso delle epidemie e delle epizoozie;

18° I premî stabiliti da' regolamenti di amministrazione pubblica per la distruzione degli animali nocivi;

19° Le spese di guardia e conservazione degli archivî del dipartimento (ved. l'art. 12 della legge del 10 maggio 1838).

838. Le contribuzioni straordinarie che il consiglio generale voterebbe per sovvenire alle spese del dipartimento, debbono essere autorizzate da una legge.

Nel caso in cui il consiglio generale votasse un prestito per sovvenire alle spese del dipartimento, sì fatto prestito dev' essere contratto in virtù di una legge (ved. gli articoli 33 e 34 della legge del 10 maggio 1838 sulle attribuzioni de' consigli generali).

839. Quanto alle azioni giudiziarie concernenti i beni de'dipartimenti, la citata legge così stabilisce negli art. 36, 37 e 38.

Art. 36 « Le azioni del dipartimen-« to sono esercitate dal prefetto in vir-« tù delle deliberazioni del consiglio « generale, e con l'autorizzazione del « re in consiglio di Stato ».

Nè in tale articolo, nè negli altri della stessa legge, vediamo alcuna disposizione speciale relativamente alla decisione delle azioni concernenti particolarmente gl' interessi de'circondarî: il perchè conchiudiamo che debbono ancora essere esercitate dal prefetto e con le stesse formalità, in virtù di deliberazione del consiglio generale, o del consiglio circondariale, atteso che quel che riguarda gl' interessi del dipartimento, riguarda ancora il dipartimento del quale fa parte.

Ma se la quistione fosse tra due circondarî dello stesso dipartimento, fa mestieri ricorrere alla nomina di due sindaci differenti, i quali, secondo a noi sembra, dovrebbero essere nominati ciascuno dal suo consiglio circondariale.

« Il dipartimento non può sperimen-« tare un altro grado di giurisdizio-« ne che in virtù di una nuova au-« torizzazione.

Vale a dire che se la sentenza in prima istanza fosse stata resa contra il dipartimento, non può rendersi appellante senza essere stato autorizzato.

« Il prefetto può, in virtù di delibe-« razioni del consiglio generale, e sen-« za altra autorizzazione, difendersi « nelle azioni passive ».

La facoltà di difendersi è di dritto naturale; non deve dunque essere sottoposta alle formalità richieste perchè il giudizio sia considerato come legittimo ne' casi ordinarî.

« In caso di urgenza, il prefetto « può intentare ogni azione a difen-« dersi senza deliberazione del con-« siglio generale o precedente auto-« rizzazione.

« Egli fa tutti gli atti conservatorî, « o che interrompono la decadenza. »

Nel caso di urgenza, come quando trattasi di azioni possessorie, o tutt' altro, che possono trovarsi al loro termine per lo scorrimento della prescrizione, non si potrebbe, senza paralizzare la stessa giustizia, esigere delle forme precedenti che opererebbero l'estinzione de' dritti reclamati.

« In caso di lite fra lo Stato ed il « dipartimento, l' azione è intentata « o sostenuta in nome del dipartimen-« to dal membro del consiglio il più « antico nelle funzioni. »

Sì fatta disposizione è fondata nel non poter essere il prefetto ad un tempo l' agente a favore e contro lo Stato (1).

840. Art. 37. « Nessuna azione giu-« diziaria, eccetto le possessorie, può, « a pena di nullità, essere intentata « contro un dipartimento se prima « l' attore non avesse indirizzata una « memoria al prefetto esponendo l' og-« getto ed i motivi della sua domanda. »

Questa disposizione della legge del 1838 fa sorgere la quistione se nel caso di azioni urgenti, come le possessorie, si dovesse agire contro lo Stato come contra i dipartimenti ed i comuni, per i quali l' attore può intentare la sua azione anche prima di presentare all' amministrazione la sua memoria sul merito della quistione.

Sul che si può vedere più sopra, al n° 840, quel che abbiamo detto quanto a sì fatta quistione. Ma ritorniamo sul rimanente del primo articolo.

(1) Pel Belgio bisogna consultare gli ar. 74, 106 e 124 della legge del 25 aprile 183 .

« Gliene sarà dato riscontro.

« L'azione non può essere intentata « avanti a'tribunali che due mesi dopo « la data del riscontro, senza pre- « giudizio degli atti conservatori. Du- « rante tale intervallo il corso di qua- « lunque prescrizione rimarrà sospe- « so. » Cioè che in simili circostanze non vi è interruzione, ma soltanto sospensione della prescrizione.

Art 38. « Le transazioni deliberate « dal consiglio generale non possono « essere autorizzate che da un' ordi- « nanza del re, inteso il consiglio di « Stato. »

CAPITOLO XXXII.

DELLE PROPRIETÀ COMUNALI (1).

801. Divisione della materia.

(1) Quanto agli acquisti gli art. 298, 299 e 300 della nostra legge del 12 dicembre 1816 stabiliscono quel che segue in questi termini:

Art. 298. « I comuni non possono acqui- « stare, alienare, o censire beni fondi, con- « trattare o transigere per l'acquisto di un « dritto o per lo scioglimento di un'obbliga- « zione qualunque, senza nostro espresso as- « senso, accordato con un decreto sopra rap- « porto del ministro dell'interno, e preceduto « da un voto comunale, da un provvedimento « di espedienza del consiglio d'Intendenza, e « dagli atti solenni richiesti dalla legge.

Art. 299. « Le alienazioni e le censuazioni « de' beni fondi comunali, esclusa la sola di- « stribuzione delle quote nella divisione de- « mani, debbono essere precedute dallo espe- « rimento dell'asta pubblica; ne' soli casi di « vantaggio evidente e giustificato da' pareri « indicati nell'articolo precedente, può dispen- « sarsi da noi alla solennità della subasta.

Art. 300. « I comuni ne' debiti che sono « autorizzati a contrarre, non possono stipu- « lare un interesse maggiore del 5 per 100. « Quando per urgenze straordinarie dovesse « convenirsi un interesse maggiore, l'eccezio- « ne dovrà da noi essere approvata nella forma « indicata nell'art. 298. »

I comuni, ed i corpi morali sono persone, e quindi godono di tutti i diritti civili, art. 107 ll. cc. Però siccome l'interesse di questi è sparpagliato fra molti, così è ad essi generalmente interdetto fare atti di dominio senza certe formalità ed autorizzazione, e possono solo fare di per se stessi gli atti di conservazione. Quanto alle liti che debbono incominciare, o ributtare i comuni, ecco quanto è disposto fra noi con la predetta legge del 12 dicembre 1816.

Art. 302 « Nessun comune può stare « in giudizio da attore se non quando, sulla « deliberazione decurionale, e l'avviso del « sottintendente, vi sia stato autorizzato dal « consiglio d'Intendenza.

Art. 303. « Il consiglio d'Intendenza, ri- « conoscendo che l'azione che si vuole pro- « muovere sia evidentemente ingiusta, o che « possa risultare a danno anzichè ad utile « del comune, o che sia sfornita de'necessari « documenti, nega e sospende l'autorizza- « zione.

Art. 304. « Contro la determinazione presa « a tal riguardo dal consiglio d'Intendenza « può reclamarsi al ministro dell'interno, « a cui è riservata la risoluzione diffinitiva.

Art. 305. « Qualora si tratti di azione che « non sia puramente patrimoniale del comune, « ma che in essa con l'interesse comunale « sia compreso l'interesse individuale di cia- « scun cittadino, venendo negato al comune « il permesso di sperimentarla in giudizio, può « ogni cittadino produrla innanzi ai tribunali, « e sostenerla a proprie spese, senza che la « decisione possa pregiudicare il comune.

Art. 306 « Autorizzato il giudizio a norma « dell'articolo 302, l'intendente rimette co- « pia del provvedimento del consiglio con i « documenti giustificativi al procuratore regio « presso il tribunale competente con la indi- « cazione del difensore scelto dal comune. Il « procuratore regio invigila al cominciamento « ed al prosieguo del giudizio, e vi presta il « suo ministero a norma delle leggi. Questi « due magistrati nel corpo del giudizio saranno « in corrispondenza tra essi ad oggetto di pro- « curarsi i lumi necessari a ben sostenere le « ragioni del comune.

Art. 307. « Qualora il consiglio d'Intendenza » conosca più espediente pel comune transi- « gere sull'azione che vuole intentare, sen- « za impedire il giudizio, l'intendente ne « farà circostanziato rapporto al ministro del- « l'interno, il quale darà le disposizioni op- « portune per provocare la transazione.

861. Per trattare come conviene il soggetto interessante di questo capitolo, dobbiamo primamente fissare il carattere particolare de'comuni e delle sezioni di comune, come formanti tante altre associazioni ne' beni di cui godono; ricercare in seguito ed indicare quali sono in generale le proprietà che debbano essere enumerate nella classe de' beni comunali; spiegare come i comuni debbono goderne ed amministrarli; indicare in quali casi e come possono acquistarsi e trasmettersi; quando e come le azioni giudiziarie possono essere legalmente intentate da essi o contro di essi; infine come si può valevolmente transigere con i comuni o con le sezioni di comuni.

Noi dunque divideremo questo capitolo in sei sezioni nelle quali tratteremo successivamente,

1° Della natura caratteristica dell'associazione de' comuni o delle sezioni di comune;

2° Della natura particolare del demanio comunale e delle diverse specie de' beni che lo compongono;

3° Del modo come si dee godere de' beni comunali, amministrarli e vegliare alla loro conservazione;

4° Degli acquisti, alienazioni, prestiti e divisioni che possono aver luogo nell' interesse de' comuni;

5° Delle azioni giudiziarie che possono essere intentate da' comuni o contro di essi;

6° Delle transazioni che si possono stipulare co' comuni.

Sezione prima.

Della natura caratteristica dell' associazione de' comuni e delle sezioni di comuni.

862. **Definizione del comune secondo la legge del 10 giugno 1793. La società comunale risulta da un quasi-contratto tacito.**

Art. 308. « L' Intendente come principal tutore de' comuni può con l' avviso di espedienza del consiglio d' Intendenza, e con l' autorizzazione del ministro dell' interno, fare di ufizio intentare un' azione nell' interesse di un comune, quand' anche il suo decurionato vi si negasse. Può inoltre l' intendente presentare nello stesso interesse richiamo o appello contra i provvedimenti del consiglio, o contra le sentenze de' tribunali, quando crede che i diritti comunali ne sieno stati lesi.

Art. 309. « Nelle cause di competenza di giudici di pace, il sindaco, preso l' avviso del decurionato, può comparire, domandare e difendere gl' interessi comunali, senza altra superiore approvazione.

Art. 310. « Quando un comune è convenuto in giudizio, il sindaco non ha bisogno di superiore autorizzazione per sostenere le ragioni. Egli destina in decurionato un difensore presso il tribunale, e ne dà subito conto all' intendente.

Art. 311. « Nelle cause passive dei comuni, finchè non sia nominato il difensore dei medesimi, il procuratore regio ne destinerà uno di uffizio tra i più zelanti che si trovano addetti al tribunale.

Art. 312. « Le sentenze e le decisioni rese contra i comuni saranno eseguite a norma delle disposizioni particolari esistenti su tale oggetto. I regi procuratori sono nel dovere d' istruire l' intendente di ogni decisione e sentenza resa da' tribunali nelle cause de' comuni.

Art. 313. « Quante volte un comune debba agire contro un' amministrazione pubblica, o pure un agente di questa abbia qualche azione a sperimentare contro un comune, le vicendevoli domande con documenti e deliberazioni decurionali saranno presentate al consiglio d' intendenza, il quale esamina le ragioni di ciascuno, e propone i mezzi economici per conciliare gl' interessi rispettivi. Il provvedimento del consiglio è rimesso per copia al ministro del dipartimento interessato, il quale mettendosi di accordo proporrà fra due mesi alla nostra approvazione un piano di convenzione. Il giudizio sarà intentato nelle forme ordinarie, nel caso che fra quattro mesi, a datare dal giorno dell' invio delle carte ai ministri, non ne sia emanata risoluzione diffinitiva. » Quanto all'esecuzione delle sentenze e decisioni vedi la legge del 21 marzo 1817 art. 28-33. — Nota dell' Ed.

---

862. A' termini dell' art. 2 della legge del 10 giugno 1793, « un comune « è una società di cittadini uniti da re« lazioni locali, sia che formasse una « municipalità particolare, sia che fa« cesse parte di altra municipalità : « di modo che se una municipalità è « composta di più sezioni differenti, « ciascuna delle quali avesse de'beni « comunali diversi, gli abitanti soli « della sezione che godono del patri« monio comunale, avranno dritto « alla divisione; » dunque oggidì che il partaggio è proibito a questi abitanti, devono averne soli ed esclusivamente il possesso, poichè la proibizione della divisione è stata ordinata per perpetuarne il godimento in comune.

Una società di cittadini, o, per dir meglio, di abitanti *uniti da relazioni locali*, poichè il suolo comune è qui la base dell' associazione di coloro che abitano il luogo.

La società comunale non è una convenzione esplicita stipulata fra gli abitanti dello stesso luogo, ma l'effetto del quasi-contratto tacitamente fatto tra coloro che sono venuti o verranno a stabilire il loro domicilio sullo stesso territorio: quasi-contratto per il quale i diversi domiciliati nella stessa località debbono aver insieme il godimento de' fondi rimasti indivisi e comuni, sotto la condizione reciproca, da parte de' nuovi venuti, di sopportare la loro porzione contributiva dei pesi che possono gravitare sul luogo nel quale hanno voluto fissare il loro domicilio (1).

863. L'origine de' comuni non fu mica l'effetto di una istituzione di dritto positivo: si deve classificare piuttosto nell' ordine delle cose che si fanno da sè, anzichè essere fatte. L'autore di quest' universo avendo creato gli uomini di una natura tale che nessuno possa bastare a lui stesso e stare senza il soccorso de'suoi simili, furono obbligati a riunirsi per prestarsi

(1) « Così, dice Toullier, n° 48, gli abitanti di un villaggio formano un comune od una sezione di comune, allorchè reclamano un dritto *ut universi*, e non già *ut singuli*, come un dritto comune a tutti gli abitanti del villaggio.

« Sarebbe altrimenti se alcuni proprietari di beni messi lungo un fiume, reclamassero individualmente, e non in qualità di abitanti di tal villaggio o di tale sezione di comune.

« I comuni sono corpi politici o corporazioni, persone morali chiamate, nel dritto romano, *universitates*, *collegia*. »

una vicendevole assistenza nei bisogni della vita: associati così dalla legge della necessità, formarono i primi comuni, e successivamente gli altri, fino a che l'autorità civile, stabilita dopo, organizzò l'opera primitiva dell'istinto, in gruppi più o meno informi di associazioni comunali.

A questo stato primitivo dell'associazione degli uomini deesi attribuire l'origine del dritto di proprietà, atteso che, da una parte, gli associati, impadronendosi del suolo a titolo di primi occupanti, dovettero formare ed aggiudicarsi esclusivamente delle terre proporzionate alla convenienza di ciascuna borgata, per goderne in comune, e soddisfare a' comodi ed a' bisogni reciprochi nascenti dalla loro vicinanza; e, d'altra parte, ciascuno di tali abitanti considerato in particolare ebbe il dritto di primo occupante per impadronirsi individualmente de' fondi che il comune non si aveva riserbati, e de' quali niun altro si era ancora impadronito per appropriarseli.

Queste specie di riunioni sono state dunque, siccome l'enuncia la citata legge, formate da *relazioni locali*, val quanto dire che ebbero per base materiale i luoghi su i quali gli abitanti sono venuti a riunirsi ed a stabilire la loro residenza per partecipare a' vantaggi del godimento del suolo comune e de' soccorsi officiosi degli altri domiciliati, con l'obbligo della reciprocanza.

864. L'organizzazione de' comuni ha avuto successivamente de' cangiamenti: e non poteva essere altrimenti, poichè la loro origine consistette da principio nel fatto degli uomini che intesero la necessità di porsi gli uni presso degli altri per assistersi a vicenda; ma la stessa legge di necessità che gli avea costretti ad assembrarsi, li costrinse a stabilire delle regole sull'andamento della loro vita comune, ed a crearsi de' magistrati municipali per forzare ciascun individuo alla esecuzione di tali regole; e questo fu il principio fondamentale della civiltà fra gli uomini: *Jura autem civilia tunc esse coeperunt, cum civitates condi, et magistratus creari, et leges scribi coeperunt* (Inst. § 11, *de rerum divisione*).

Dopo che Giulio Cesare conquistò le Gallie, il dritto romano che fu stabilito in questo paese, conteneva già moltiplici disposizioni sulla organizzazione de' comuni e sul modo di regolare ed amministrare i loro affari municipali. Furono considerati da allora come tante associazioni locali formando ognuna una unità collettiva quanto ai loro interessi comuni: *Civitates enim privatorum loco habentur* (1); e dovettero darsi, per elezione, de' maires o sindaci, per amministrare i loro beni e per rappresentarli in tutti i loro affari contenziosi: *Quibus permissum est corpus habere collegii, proprium est habere res communes, et actorem sive syndicum* (L. 1, § 1, ff. lib. III, tit. IV); salvo a ricorrere, nelle cose di una certa importanza, all' antecedente deliberazione degli abitanti convocati in assemblea generale per deliberare, a maggioranza di voti, su di quello che credessero più utile agl' interessi del corpo municipale: *Refertur ad universos quod publice fit per majorem partem* (L. 160, § 1, ff. *de regul. jur.*); — *quod major pars curiae effecit, pro eo habetur, ac si omnes egerint* (L. 19, ff. lib. L, tit. I). Egli è vero che questo antico ordine di cose fu interrotto dalla invasione della tirannia feudale durante i primi secoli dell' era cristiana; ma riprese il suo corso nell' epoca in cui i nostri re, tanto per gl' interessi del trono che per quello de' popoli, emanciparono i comuni per fare de' corpi deliberanti popolarmente a modo dei Romani (2).

(1) L. 16, ff. *de verb. signif.*

(2) Hennequin, t. I, p. 131 a 140, en-

863. Questo è, generalmente parlando, il regime sotto il quale erano i comuni in Francia prima della nostra rivoluzione del 1789, salvo, sempre, le modificazioni che potevano risultare dagli usi locali, o carte co-

tra in questi ragguagli storici: « Si trova nella organizzazione interna dell' impero romano, come nelle province conquistate un' immagine assai fedele del comune come lo conosciamo oggidì. Le città romane e galle possedevano de'beni onerati di un servizio pubblico, come i circhi, i teatri (Inst., lib. II, tit. 1, § 6), come lo schiavo della città la cui testimonianza poteva essere invocata contro ciascun abitante, perchè era di proprietà di tutti, senza esserlo particolarmente di nessuno (D., l.6, § 1, *de div. rer. et qualit.*, lib. I, tit. VIII). Allato di questi elementi del demanio municipale si ponevano quelli del demanio del comune. Il giureconsulto Scevola ci fa conoscere che i municipî, *municipia*, possedevano qualche volta de'beni acquistati in comune e destinati al pascolo: *Plures ex municipibus qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt* (D., l.20, § 1, lib. VIII, tit. V, *si servitus vindicetur*). Ecco così le due specie di proprietà comunali dinotate assai più chiaramente che nelle leggi della Costituente o della Convenzione. Non esisterebbe dunque alcuna oscurità sull' origine del regime municipale e sulla formazione delle proprietà comunali, se, per un movimento tradizionale, progressivo, i municipî fossero pervenuti infino a noi.

« Ma questo è impossibile di ammettere senza rimuovere gli occhi da tutti i documenti della storia.

« Roma non era ancora conquistata, ed il sistema municipale stava già ferito nel cuore. Gli imperatori minacciati, circonvenuti da quei barbari che bisognava vincere o comprare, e da quella plebe ognor crescente che bisognava nutrire, trastullare e contenere, menavano sovente scempio sulle proprietà de' comuni (GUIZOT, *Saggio sulla storia di Francia; del regime municipale*, p. 18.) Si sa che allora quando Lione il Filosofo regnava nell'Oriente, era così cessata la vita de'municipî, che l' imperatore, disperando di far risorgere i comuni abbandonati da' loro magistrati (*a*), abolì di un sol colpo tutto il regime municipale (*Nov. Leo.*, 46). Si sa ancora che tal regime, distrutto officialmente in Oriente, era da lungo tempo perduto nella parte occidentale dell'impero, dove le orde germaniche avevano compiuto, con le loro devastazioni, quell' annientamento della classe di mezzo, da lungo tempo preparato dal dispotismo imperiale.

« La marcia de'Franchi nelle Gallie fu senza dubbio lenta, progressiva, e non vi si può associare l' idea della esterminazione o del discacciamento della popolazione vinta; si ammette che alcune vestigia del sistema municipale avessero sopravvissuto allo stabilimento del trono di Clodoveo, senza esaminare quel che potevano essere le centocinquanta città che allora esistevano. Si può supporre ancora che, salvo alcune particolari depredazioni, le cose rimasero in tale stato sotto i re della prima razza: ma avvenne del pari sotto quella della seconda? Gli enciclopedisti, amici e difensori de' comuni, non pensano così: « A quest' epoca, dicono, le « città degenerarono e disparvero quasi intiera-« mente sulle ruine delle quali i Norman-« ni e i grandi vassalli coprirono la Francia « intera; dalla loro tomba in certo modo si « elevano le nuove confederazioni. *Enciclope-« dia metodica*, alla parola *Comune*. »

« Verso la fine dell' undecimo secolo, la qualità di uomo libero non più s' incontra al certo che ne' campi o nella Chiesa. La servitù è da per tutto; vi è qualche cosa d' inconciliabile fra il servaggio, nella sua espressione la meno austera, e le franchigie che il regime municipale esige e suppone.

« L' annientamento delle città ha necessariamente tratto seco la dispersione del loro patrimonio, preda del primo occupante, o riunito, come bene vacante, sia al demanio della corona, sia a quello del signore feudale; e, se egli fosse necessario di provare che lo stabilimento de' comuni nel XII secolo non fu la continuazione de' municipî, ma una nuova creazione, od almeno un risorgimento, ciò che dimostrerebbe sempre la soluzione di continuità, bisognerebbe ricordare le lotte sanguinose che precedettero, in alcuni Stati vicini della Francia, la rivoluzione prossima ad effettuarsi, e che ne segnalarono l'urgenza. (THIERRY, *Lettere sulla storia di Francia*, 17 a 23).

In Francia sotto il regno di Luigi il Gros-

(*a*) Incaricati di provvedere su i proprî beni, se le rendite della città non bastavano a tutte le spese locali, percettori delle pubbliche imposte e posti sotto il giogo di una rovinosa risponsabilità, i decurioni si esimevano da una sì terribile magistratura o procurando delle esenzioni personali, o gettandosi nella Chiesa, potenza nuova, destinata ad arricchirsi di tutte le perdite del regime municipale.

stituzionali delle città, o grandi comuni, nei quali eranvi dei corpi di magistratura particolarmente stabiliti; ma le esaltazioni popolari, che hanno in seguito mostrato la loro effervescenza su tutti i punti del regno,

so, a cui non si disputerà il merito di aver saputo comprendere la necessità del suo tempo; nel XII secolo comincia, o, se si vuole, si ristabilisce l' esistenza de' comuni (a), e si può facilmente rimaner convinto. Si conosce, frugando gli archivi del regno, che le carte accordate per la potenza de' signori alle comunità laicali sono, se non la sorgente unica, la più feconda almeno delle proprietà comunali.

« Un tratto della storia di Lorena dipinge con esattezza il movimento che avveniva allora in Europa, e spande molta luce sulla origine de' beni comunali.

« Nel 1182, Guglielmo di Sciampagna, cardinale di Santa Sabina, fece fabbricare la piccola città di Beaumont, sita nell' Argovia; e, per attirarvi con più sicurezza degli abitanti, rese la loro condizione migliore di quella di quasi tutti gli altri della campagna, che erano servi e dipendenti da' loro signori. Specialmente per l' art. 8 di tal carta, pubblicata in tutta la contrada e che prese il nome di *Legge di Beaumont*, egli concedeva a coloro che sarebbero passati nella città progettata *l' uso dell' acqua e delle legna* (b).

« Queste franchigie, dice CALMET, dal « quale prendiamo queste memorie, furono « trovate così saggie da' principi e da' signori, « e parvero così vantaggiose a' popoli, che « questi domandarono con gran premura e ri- « cevettero come favore di essere regolati con « le leggi di Beaumont: i duchi di Lorena, « i conti di Bar e di Lussemburgo, le fecero « osservare nel XIII secolo in quasi tutti i « luoghi di loro giurisdizione. » (*Storia ecclesiastica e civile di Lorena, con i documenti giustificativi*, del R. P. domenicano Agostino Calmet, tom. II, p. 314.)

« Quanto avveniva nella Lorena si trova in quest' epoca su tutti i punti della Francia: da per tutto i comuni si stabiliscono e si arricchiscono per concessioni gratuite o condizionate, ma che, per l' importanza de' dritti conceduti, conservarono abitualmente un carattere evidente di liberalità.

« Disgraziatamente alcuni spiriti sintetici, appassionati per le combinazioni regolari, hanno creduto, facendo una comoda omissione delle discordie del medio evo, poter rinvenire i *municipia* nel comune, e gli antichi *compascua* ne' boschi comunali.

« Ai loro occhi, i signori non sono stati altro che spogliatori, ed i comuni de' proprietari investiti, non di ciò che loro aveva dato la potenza feudale, ma di quello che essa non aveva loro tolto. D' onde risulta il movimento impresso alla legislazione dall' assemblea costituente, movimento che volle essere riparatore e non divenne che reazionario, come lo prova il rigore ognor crescente delle leggi emanate contro i signori.

« Il dritto sulle terre sterili ed incolte, quando non veniva esercitato dalla corona, era uno degli attributi della feudale possanza. Esso fu abolito, ma soltanto per l' avvenire. Più tardi, i signori furono costretti a giustificare i loro dritti su queste sorte di proprietà, pel titolo o pel possesso di quarant' anni almeno, in mancanza di che i comuni sarebbero messi in possesso su dimande formate nello spazio di cinque anni (legge del 28 agosto — 14 settembre 1792). Ben tosto la legislazione andò più lungi e decise che, salvo alcuni casi eccezionali, i titoli soli sarebbero ammessi (legge del 10 giugno 1793).

« All' azione di rivendicare di cui queste leggi investono i comuni viene ad aggiungersi l' azione di riscatto, accordata alle *comunità di abitanti* dall' editto del 1667, e formalmente confermata dall' art. 14, sezione IV, della legge del 10 giugno 1793.

Lo spirito di reazione, dal quale la legislazione intermediaria veniva allora animata, si mostra soprattutto nelle decisioni che risguardano i dritti che si era riserbati per sè la possanza signorile.

« Questi dritti, conosciuti sotto i nomi di *riserva* o di *regolamento*, di *tiraggio* o di *accantonamento*, portavano seco loro il certificato di origine.

(a) *Comuni, corpi, università, consolati, dignità, cassa comunale, campanile, campane, suggello*, sono le franchigie enunciate nella maggior parte delle carte di emancipazione.

(b) Il dritto di legnare s' indica con la parola *affouage* (*focagia*) dinotante che la porzione di bosco assegnata a ciascuno abitante è destinata all' alimento del suo focolare, o almeno ad un uso personale, il che però non impedisce che non ne potesse disporre a suo genio; *chiunque ha avuto la sua porzione, può farne ciò che a lui piace, venderla o donarla senza misurarla.* (*Antica consuetudine di Borgogna*, art. 23, tit. delle *Acque e foreste*).

hanno infine fatto comprendere agli uomini saggi e riflessivi quanto le riunioni di abitanti presi in massa fossero sempre pericolose alla pubblica tranquillità se fosse ancora permesso, come altra volta, di convocare la generalità del popolo abitante in ciascuno comune, anche con lo scopo di ottenerne deliberazioni pacifiche solo sugl' interessi comuni: perciò l'antico uso, di cui si è parlato, è stato abolito; e, dopo molti cangiamenti che l' andamento rivoluzionario delle cose ha successivamente apportato su questo punto, si è devenuto ad un primo regolamento di già molto meglio ponderato, che si trova nella legge del 28 piovoso anno VIII, e che, senza estendersi a molti schiarimenti, ha nulladimeno fermato il principio che deve regolare questa importante materia. Esso rigetta le grandi assemblee comunali, e vuole che siavi solamente nelle città, nei borghi, e villaggi, un maire e degli aggiunti, ed un consiglio municipale composto di abitanti in numero determinato, per deliberare sugli affari comunali più importanti.

866. In questo stato di cose è stata fatta la legge del 21 marzo 1831 sulla fissazione definitiva della completa organizzazione de'comuni in Francia, salvo ciò che concerne Parigi, che avuto riguardo alla sua vastità ed alla sua posizione, è, intorno al presente obbietto, soggetta alla sua particolare costituzione.

Il sistema stabilito da questa legge consiste, primamente, ad allontanare le assemblee che potrebbero essere pericolose alla pubblica tranquillità pel grandissimo numero di coloro che sarebbero chiamati a comporle; ed a coordinare, in seguito, la costituzione municipale col regime rappresentativo, che è la base essenziale del nostro governo, come i corpi amministrativi immediatamente superiori alle municipalità; vale a dire, che devesi procedere per elezione alla formazione delle corporazioni municipali, come per questa via si procede alla composizione della camera dei deputati, ed anche dei consigli di dipartimento e circondarî.

Bisogna adunque, in primo luogo, provvedere alla formazione di un corpo elettorale i cui membri sieno tolti dalla condizione dei proprietarî, che hanno maggiore interesse sul mantenimento del buon ordine; e per giungere a questo scopo, il maire di ciascun comune, assistito dal percettore e dai commissarî ripartitori delle contribuzioni, deve, dal 1° gennajo di ciascun anno, occuparsi della formazione di una nota di contri-

La *riserva*, come l' indica il nome, consisteva in una porzione de' beni comunali che il signore si era riservata nel momento della concessione; il *tiraggio*, natura speciale di riserva, era il dritto conservato dal signore, di prelevare un terzo su' beni comunali; finalmente, l' *accantonamento* era la facoltà data al proprietario di convertire un dritto di uso troppo esteso nella sua azione, in un dritto di proprietà proporzionato per la sua rendita ai bisogni dell' usuario.

« Queste condizioni, imposte agli atti passati con i comuni, furono posti fuori della legislazione intermediaria, o per lo meno in ispecial modo modificati.

« Dalla legge del 15-28 marzo 1790, l' abolizione del *tiraggio* fu pronunziata.

« L' accantonamento fu conservato; ma tutti gli accantonamenti effettuati anteriormente potevano essere riveduti, cassati o riformati dai tribunali de' distretti; disposizioni che si applicavano a tutti gli atti passati fra i signori ed i comuni, sulle quistioni di proprietà o di continuazione (leggi del 20-27 settembre 1790 e 28 agosto-14 settembre 1792).

Per tal modo le ricchezze originarie primitive de' comuni sono cresciute per le spoglie dell' aristocrazia, la classe media ha veduto svanire tutte le sue speranze, ed infine le perdite de' dritti indicati nelle ordinanze di Errico III, Errico IV e Luigi XIV sono stati rivendicati.

buenti di modo che i più gravati sienvi compresi in ordine decrescente della quota delle loro contribuzioni; e questa nota, pubblicata ed affissa in seguito, dev' essere chiusa il 31 marzo (articoli 32 e 40). Questa è la prima operazione da eseguirsi preliminarmente per giugnere alla formazione del collegio elettorale del comune. La legge vuole che così si procedesse perchè si possa più facilmente e senza errore limitare il collegio al numero degli abitanti richiesti, scegliendoli solamente da coloro che sono più gravati.

La riunione degli elettori municipali è la più numerosa assemblea comunale; non pertanto essa non comprende la massa di tutti gli abitanti maschi e maggiori di età, come lo richiedevano, nell' antico regime, le nostre assemblee comunali. È la tema d' insorgimenti politici ne ha ben giustamente fatto diminuire il numero.

Si chiamano all' assemblea degli elettori comunali i cittadini più gravati sul ruolo delle contribuzioni dirette del comune, in età di anni ventuno compiuti, e solo nelle proporzioni che seguono:

Pei comuni di mille anime e meno, un numero corrispondente alla decima parte della popolazione del comune. Questo numero deve accrescersi di cinque per ogni cento abitanti da mille in sopra sino a cinquemila; di tre per cento al di sopra di quindicimila. A questo numero sono aggiunti, in ciascuna località, gli elettori di capacità indicati dall' articolo 11 della legge: il che comprende i diversi ordini di magistratura, di funzionarî, ed altre persone rivestite di qualche dignità, qualunque siasi d' altronde la tassa delle loro contribuzioni, purchè risieggano nel comune dopo il tempo richiesto dall' articolo della legge.

Da ciò si scorge quanto l' assemblea comunale sia lontana dall' essere così numerosa come le assemblee che si convocavano altra volta col chiamare tutti gli abitanti de' comuni per deliberare su' loro affari comunali, e quanto il sistema presente è più saggio dell' antico, come più atto al mantenimento della pubblica tranquillità.

867. Ma vi ha di più: perocchè l'intero numero degli abitanti convocati per deliberare sugli affari del comune si concentra nel consiglio municipale, che, compresovi il maire e gli aggiunti della mairie, dev' essere limitato

A dieci membri nei comuni di cinquecento abitanti, e al di sotto;

A dodici in quelli di cinquecento a mille cinquecento;

A sedici in quelli di mille cinquecento a duemila cinquecento.

A ventuno in quelli di duemila cinquecento a tremila cinquecento;

A ventitrè in quelli di tremila cinquecento a diecimila;

A ventisette in quelli di diecimila a trentamila;

Ed a trentasei in quelli di una popolazione di trentamila anime, e al di sopra (art. 9).

Questo è il numero de' consiglieri municipali; questo è il modo col quale tal numero dev'essere proporzionato sul totale della popolazione dei comuni per l' amministrazione dei quali sono nominati.

Tutti questi membri dei consigli municipali debbono essere eletti dall'assemblea degli elettori comunali preseduta dal maire; tutti debbono essere in età di venticinque anni compiuti, tutti debbono essere trascelti dalla nota degli elettori comunali, che procedono alla loro elezione mediante lo scrutinio della nota, a maggioranza assoluta nel primo giro, ed a maggioranza relativa nel secondo. Essi sono eletti per sei anni; possono sempre novellamente essere eletti, e debbono essere riconfermati a metà per gli altri tre anni (art. 15, 17 e 49).

Dall' intero corpo, e dai membri componenti il consiglio municipale così formato bisogna scegliere il maire e gli aggiunti del comune, i quali debbono essere nominati direttamente dal re, o dal prefetto nel nome di lui, secondo la maggiore o minore importanza della località.

Nei comuni che hanno tremila abitanti e più, la nomina dev'essere fatta dal re, come nei capiluoghi de' circondarî qualunque ne sia la popolazione. Altrove la nomina vien fatta dal prefetto in nome del re. Queste nomine sono fatte per tre anni solamente (art. 3 e 4).

Noi termineremo quest' analisi con l' indicazione sommaria delle autorità competenti per istatuire sulle controversie che possono insorgere circa la formazione dei corpi municipali.

E primamente, tutte le quistioni che hanno per oggetto dritti di proprietà, debbono essere introdotte nei tribunali ordinarî, atteso che solo a questo potere la controversia sulla proprietà può essere legalmente sottomessa.

Così tutte le difficoltà relative sia all' attribuzione delle imposte, sia al godimento dei dritti civici o civili, sia al domicilio reale o politico della persona, sia, infine, ad ogni genere d' incapacità di cui un individuo può essere colpito, debbono essere proposte innanzi al tribunale di prima istanza (art. 42 e 52).

868. Ma tutte le difficoltà relative all' inosservanza o alla violazione delle formalità richieste dalla legge per rendere le osservazioni elettorali assolutamente regolari, rientrano nella competenza del potere amministrativo, atteso che allora non trattasi più di sostenere o di rivendicare un dritto di uno o di più individui, ma sibbene il dritto della società intera.

Così ogni deliberazione di un consiglio municipale presa fuori della sua riunione legale, o relativa ad oggetti estranei alla sua attribuzione, dev' essere deferita al prefetto, che, in consiglio di prefettura, deve pronunziarne la nullità (art. 28 e 29).

Così, quando il maire nella sua qualità di presidente dell' assemblea degli elettori comunali, e con l' assistenza di tre membri del consiglio, pronunzia sul reclamo elevato da un individuo o contro questo stesso individuo relativamente alla sua ammissione sulla nota, il ricorso contro questa decisione, deve trattarsi innanzi al prefetto, per pronunziarvi in consiglio di prefettura. (art. 35 e 36).

Così, finalmente, quando i processi verbali delle assemblee di elettori comunali sono, come lo debbono essere, indirizzati al prefetto, se questo magistrato giudica che le formalità e condizioni prescritte, non sieno state legalmente adempiute, egli deve darne il suo parere al consiglio di prefettura (art. 51.)

869. Dopo avere così parlato sommariamente dell'organizzazione dei comuni, noi dobbiamo ancora occuparci di quella delle sezioni di comune, e questo faremo al presente.

S' intendono per sezioni di comune i gruppi di abitanti stabiliti su diverse località che, quantunque comprese nel recinto del medesimo territorio, sono nulladimeno separate da distanze più o meno considerevoli dal comune principale, di cui non sono che una frazione imperfettamente distaccata.

La vera idea dalla quale bisogna muovere per ben discernere ciò che sia una sezione di comune, è che non si deve punto attenersi solamente alla divisione fisica delle località ove sono stabiliti i gruppi delle abitazioni del comune principale o della sezione di comune: perchè altrimenti i sobborghi posti nelle vicinanze delle città sarebbero una sezione di comune, il che sarebbe assurdo agli occhi della legge della quale trattiamo.

Non bisogna adunque scorgere nello stabilimento o ricognizione delle sezioni di comune una semplice divisione fisica dei terreni e delle località: bisogna anche ravvisarvi, e ravvisarvi essenzialmente una divisione morale e civile d'interesse tra il comune principale e la frazione che ne forma parte sotto certi rapporti solamente, e che, quanto al rimanente, gode dei suoi propri dritti.

Siccome il comune principale riposa moralmente e civilmente sul fondamento del suo quasi-contratto di società locale, si deve anche ricercare la base della sezione di comune nel quasi-contratto di società particolare formata fra gli abitanti sia sul godimento dei beni comunali posti in luogo opportuno alla loro sezione, e che, per titolo o possesso, sono riconosciuti, o debbono esserlo, di appartenere a questa specie di comune secondario; sia per sopportare reciprocamente ed in comune le cariche destinate a questo godimento speciale e diviso.

Tali sono gli attributi e le particolarità su cui riposa l'esistenza civile e morale delle sezioni di comuni.

Da ciò si vede che puossi avere una sezione di comune, come possono anche aversi molte sezioni particolari sul territorio più o meno vasto di un comune principale, dappoichè tutto il fondamento di tal genere di stabilimento poggia sulla disposizione delle località e sulla pratica o l'uso di coloro che le abitano.

Molte sezioni di comune che esistono presentemente in Francia, sono di novella origine, dovendo la loro esistenza alle disposizioni delle leggi positive che, dopo la rivoluzione, hanno operato delle riunioni o frazioni di comuni richiesti dal nuovo ordine di cose, sia per maggiore facilità nella percezione delle imposizioni, sia per maggior comodo ed armonia nell'amministrazione della giustizia e della polizia, sia relativamente alle difficoltà delle comunicazioni, o a tutti gli altri interessi della località. In tutti questi casi l'esistenza delle sezioni di comune essendo fondata su titoli patenti, non vi è modo di rivocarla in dubbio, nè di ricusar loro i dritti particolari che le leggi ed i regolamenti loro attribuiscono.

Ma bisogna bene osservare che le sezioni di comune, come gli stessi comuni, non hanno potuto aver altra origine che il fatto della loro particolare istituzione, e la pratica costante dell'uso che ne è stato il proseguimento, atteso che il possesso che è il maggiore di tutti i poteri sociali, sostituito a tutti gli altri titoli, tutti efficacemente li supplisce.

870. Qui dunque si presenta la importante quistione per sapere a qual cosa bisogna precisamente attenersi per decidere se un gruppo di abitazioni che si trovano stabilite in disparte sul territorio di un gran comune, dev'essere considerato come sezione di comune, e se gli abitanti che compongono questa riunione debbono essere ammessi a rivendicare i vantaggi di una vera sezione comunale quand'essi non presentano nè legge, nè ordinanza, nè regolamento che abbiano accordato alla loro riunione fisica e morale l'esistenza civile che essi reclamano?

La sezione di comune non essendo, al pari del medesimo comune, altra cosa che una *società di cittadini riuniti per relazioni locali*, in questi elementi di tale specie è uopo ricercare la soluzione della proposta quistione.

Così, consultando l'uso sul tempo passato, si riconosce che vi sono stati de' ruoli di contribuzioni imposte particolarmente agli abitanti di un casale, in ragione dei fondi che godono

in comune, ma esclusivamente a tutti gli altri abitanti del comune; quando si riconosce che essi sono, esclusivamente agli altri, in possesso di qualche pascolo pel nudrimento dei loro bestiami, o di alcune porzioni di boschi sui quali essi percepiscono soli od a parte i loro tagli annuali che sono in uso; allorchè si riconosce che gli abitanti del casale tutti hanno avuto l' uso di tenere le guardie campestri separatamente, che sieno state a loro carico le spese di mantenimento dei beni dei quali godono insieme, ma separatamente dal comune principale; allorchè questi abitanti hanno avuto, in massa, e per deliberazioni prese collettivamente fra loro, alcune azioni litigiose con gli abitanti del comune principale; con più forte ragione, allorchè vedesi che sonovi stati pel tempo passato alcuni processi fra gli abitanti del casale collettivamente presi da una parte, ed il comune principale dall' altra; allorchè riandando sul tempo passato, si produce alcun titolo col quale gli abitanti del borghetto abbiano acquistato indivisi e *ut singuli* i fondi dei quali godono separatamente dal comune principale, e che perciò devesi naturalmente essere indotto a credere che il loro godimento separato può bene rimontare alla primitiva occupazione delle terre, che hanno dovuto acquistarsi da ciascuna corporazione o corpo comunale che se ne era impadronito; allorchè si vede che coloro che hanno cessato di risedere nella località, hanno cessato anche di partecipare ai prodotti dei fondi rimasti al godimento esclusivamente comune a coloro che non hanno abbandonato il loro domicilio, mentre che i particolari che sono, al contrario, venuti a stabilire la loro dimora nel luogo, sono stati ammessi a raccoglierne la loro porzione, col peso di pagarne le loro quote d' imposizioni specialmente infisse sui fondi esclusivamente posseduti in comune degli abitanti della piccola località: si deve dire che vi è là una vera sezione di comune, atteso che vi è *una società di cittadini riuniti per relazioni locali;* che vi si trova il concorso dell' attivo e del passivo, che formano gli attributi essenziali di ogni corpo di società; e ciò è per le sezioni di comune le quali si sono formate in modo, che sembra essersi dovuto in tempo applicare la decisione del Direttorio esecutivo del 24 germinale anno XI, già renduta sulla maniera di procedere giudiziariamente tra le sezioni di comune.

871. Al contrario, quando si tratta di alcune capanne o ville poste a qualunque distanza dalle città, borghi o villaggi sul territorio dei quali esse furono stabilite, qualunque siasi il loro mutuo ravvicinamento, sieno o pur no riunite fra di loro, qualunque sia nel fatto il godimento esercitato dagli abitanti di un tale borgo su certe porzioni di comuni che trovansi loro vicine, come, d' altronde, gli altri abitanti del comune godono di quelli che sono di loro pertinenza, subito che non si vede, per l' esercizio del loro antico uso, che siasi inteso da una parte e dall' altra godere e possedere a titolo di padrone, ciascuno dal suo lato, e ad esclusione degli avversarî dell' altro lato; subito che niente prova che *ut universitas*, o a titolo di corporazione civile e particolare, si abbia goduto e posseduto dall' una e dall' altra parte; subito che non si scorge che sienvi state alcune ripartizioni d' imposte o di pesi locali attribuiti specialmente agli abitanti del borgo, per ripartirsi fra di essi solamente, in proporzione del cantone del comune che, pel fatto della sua situazione, si trova esclusivamente assoggettato al pascolo dei loro bestiami; subito che non si rav-

visa che la porzione della foresta che fornisce loro le provvisioni di legna non debba servire che solamente ad essi senza giovare agli altri, si deve dire che non esiste che un semplice isolamento di fatto, senza alcuna società locale e costitutiva di una vera sezione di comune.

Anche quando gli abitanti di un gruppo di casali possedessero in comune o indiviso alcuni terreni che avessero acquistati insieme per la utilità della loro coltura, ed in proporzione de' quali essi fossero riportati separatamente nei ruoli delle pubbliche contribuzioni o altri pesi, non si dovrebbe ancora scorgervi nè un comune, nè una sezione di comune, poichè non sarebbe altro che una riunione di proprietarî che posseggono in comune il fondo da esso loro acquistato per servire ai comodi ed alla coltura dei loro particolari poderi (ved. a questo proposito, la legge 20, § 1, ff. *si servitus vindicetur*, lib. VIII, tit. V; e ciò che noi abbiamo osservato al n° 534).

872. Ma, come si è già detto, il più sovente, soprattutto oggigiorno, le sezioni di comune non sono quanto alla loro creazione civile e municipale che l' opera della legge positiva che ne ordina lo stabilimento, secondo l'esistenza delle circostanze, per crescere l' armonia nell' amministrazione pubblica, maggiore facilità nella percezione delle imposizioni, maggior comodo nella comunicazione dei luoghi riuniti sotto le medesime giurisdizioni; ed è per questi differenti motivi che il governo agisce, quando stima a proposito di fare o provocare delle riunioni o frazioni politiche nei comuni. Tutto c' induce qui a dar conto delle disposizioni della legge a questo proposito.

Le riunioni e frazioni di comuni sono l' opera della più alta amministrazione; opera le cui forme, condizioni ed effetti sono stati in fine regolati e determinati dalla legge del 18 luglio 1837, fatta per l' amministrazione delle municipalità.

Seguendo le disposizioni dei diversi articoli della prima sezione di questa legge, quando si tratta di riunione o di frazione di comuni, il prefetto deve preliminarmente ordinare uno scrutinio tanto sul progetto in sè medesimo quanto sulle sue condizioni; ed i consigli municipali, assistiti dai più gravati in numero eguale a quello dei loro membri, come anche i consigli di dipartimento e di circondario del luogo, debbono dar fuori il loro parere sulle convenienze della sollecitata operazione (ved. l' articolo 6 della legge del 10 maggio 1838 sulle attribuzioni di questi consigli).

Se si tratta di una sezione di cui si dimanda la riunione col comune principale, dev' essere creata, per metterla in discussione, una commissione sindacale di cui il numero dei membri è determinato dal prefetto, e questi membri debbono essere eletti dagli elettori municipali domiciliati nella sezione.

Quanto alle autorità che debbono chiamarsi per compiere legalmente l' opera di cui trattasi, ecco come viene ordinato dall' articolo 4 della legge precitata del 1837.

« Le riunioni e separazioni dei co-
« muni che modificheranno la com-
« posizione di un dipartimento, di un
« circondario, o di un cantone, non
« potranno essere pronunziate se non
« da una legge.

« Tutte le altre riunioni e separa-
« zioni dei comuni potranno essere
« profferite con ordinanza del re nel
« caso di consenso dei consigli mu-
« nicipali deliberando insieme coi più
« gravati, conformemente all'articolo
« 2 sopraddetto, ed in mancanza di
« questo consenso, pei comuni che
« non hanno trecento abitanti, sul

« parere affermativo del consiglio ge-
« nerale del dipartimento.

« In tutti gli altri casi, non po-
« trà essere ordinato se non da una
« legge. »

873. Così la regola generale è, 1° che bisogna ricorrere all'autorità della legge per operare le riunioni e separazioni o frazioni di comuni, quando questa operazione deve modificare la composizione dei dipartimenti, o dei circondarî, o anche dei cantoni, atteso che allora si tratta di derogare all'ordine legale precedentemente stabilito sull'esercizio delle giurisdizioni;

2° Che se l'operazione dev'essere riunita nel medesimo cantone, e che i consigli municipali, deliberando con i più gravati in numero uguale a quello dei loro membri, danno il loro consenso pel progetto, l'opera può esserne legalmente terminata con un'ordinanza del re;

3° Che in mancanza di consenso da parte dei consigli municipali, il parere affermativo del consiglio generale del dipartimento basta perchè l'opera possa aver luogo con ordinanza del re, quando trattasi di comuni che non hanno trecento abitanti;

4° Che infine, e salvo queste eccezioni, bisogna ricorrere all'autorità della legge in tutti gli altri casi.

874. Gli abitanti del comune riunito in un altro conservano il godimento esclusivo dei beni i cui frutti percepisconsi in natura; e la sezione di comune divisa o riunita in un altro, ritiene e conserva la proprietà dei beni che esclusivamente le appartenevano: atteso che non si tratta qui nè di riunione nè di divisione delle proprietà fondiarie dei comuni o sezioni di comune, proprietà che non sono affatto a disposizione dell'amministrazione pubblica; ma che si tratta solamente dell'organizzazione civile dei pubblici poteri, che debbono spiegare la loro azione su tutte le località, ed agirvi secondo le convenienze più atte al vantaggio di tutti: ora, quello che è straniero ai dritti di proprietà precedentemente appartenenti o ai comuni, o alle sezioni di comune, dritti i quali, per conseguenza, debbono rimanere in comune coi medesimi abitanti che ne godevano prima della riunione o separazione operata solo nel governo dell'amministrazione pubblica municipale (1).

Si eccettua soltanto da questa regola gli edificî ed altri immobili che servono all'uso pubblico, come il palazzo della città, e le pubbliche passeggiate, che, per effetto della riunione, divengono proprietà del nuovo comune.

Ma, separatamente da questa eccezione, e qualunque fossero d'altronde le condizioni o modificazioni alle quali l'autorità ha voluto assoggettare un'operazione di questa natura, essa non può sempre essere eseguita se non salvo la riserva, in ogni caso, di tutte le quistioni di proprietà (art. 7).

Così, anche quando si supponesse che vi fosse un podere affittato distaccato dal territorio di un comune per congiungerlo al territorio di un altro, il proprietario di questo conserverebbe per l'avvenire, come pel passato, tutti i dritti che avea precedentemente, sia per esigere la sua porzione nel taglio che è in uso annualmente a farsi pe' legnami da bruciare dagli abitanti, o in diversa epoca di bisogno, per riparazione delle case, nei boschi del comune da cui il suo dominio fosse stato distaccato, sia anche per inviarvi i suoi bestiami al comune pascolo di questa medesima municipalità, col peso tuttavia di pagare la sua quota delle

(1) Op. conf. di DURANTON, n° 206, ove cita la legge del 10 giugno 1793.

contribuzioni infisse su questi diversi immobili.

La ragione di ciò, si è che, siccome lo dimostreremo nella sezione che segue, gli abitanti *ut singuli* sono veri usuarî nei beni del loro comune, fintantochè la corporazione municipale ne ritiene la proprietà; che questo dritto di uso è acquistato dagli abitanti sia in ragione dei fondi che essi posseggono nel comune, sia in ragione delle abitazioni che vi occupano, ed ove essi sopportano la loro porzione dei pesi pubblici e locali; e che questo dritto di uso che esercitano nei boschi e pascoli comuni, è un vero dritto di uso, servitù reale, attivamente inerente ai fondi degli abitanti, e che per conseguenza deve rimanere con questi fondi nelle mani dei loro padroni, anche quando si trovano usurpati da un nuovo potere municipale: altrimenti non sarebbe vero il dire, come vuole la legge, che la frazione di comune non avrebbe luogo che *salvo la riserva, in ogni caso, di tutte le quistioni di proprietà*.

Risulta da ciò che se le riunioni o frazioni di comuni possono essere molto vantaggiose per appianare le difficoltà di comunicazioni locali, e soddisfare a qualche altra convenienza, esse traggono seco anche complicazioni d'interessi, sulle cui conseguenze si deve profondamente riflettere prima di procedere alle misure di una così grande importanza per la generalità degli abitanti dei luoghi.

Sezione II.

Della natura speciale del demanio comunale e delle diverse specie di beni sui quali si applica questo demanio.

875. Differenza tra i beni comunali ed i beni o fondi del dominio pubblico. Questi beni non sono posseduti dagli abitanti *ut singuli*. Conseguenze quanto alla divisione ed al loro godimento.

876. I vantaggi personalmente avuti a causa del domicilio, si perdono quando questo si abbandona.

877. Gli abitanti *ut singuli* non sono soggetti a condanne per obblighi del comune.

878. L'abitante il quale ha abbandonato il comune, non può essere tenuto al debito contratto da quando vi risedeva. *Quid* se vi fosse luogo ad una contribuzione personale? *Quid* della contribuzione fondiaria?

879. Principî intorno all'alienazione dei beni comunali. Una straordinaria necessità dee motivarla.

880. Diverse specie di beni comunali. La legge può disporne.

881. Indennità concedute per la loro spropriazione nel 1813.

882. Enumerazione dei differenti beni comunali.

883. Continuazione del precedente.

884. Continuazione.

885. Disposizioni relative ai dritti di uso pretesi dai comuni nelle foreste nazionali. Questi dritti non sono affatto delle servitù discontinue.

886. Testo del decreto del 9 aprile 1811. Proprietà mobiliari che si appartengono ai comuni.

---

875. Trattando della disposizione dei beni quanto a coloro che li posseggono, noi dobbiamo fare sul demanio comunale molte osservazioni che è assolutamente necessario di ben comprendere per formarsi giuste idee sul modo onde il dritto di proprietà si trova qui modificato per conseguenza della costituzione speciale del padrone che l'esercita.

E primamente, non è d'uopo confondere i beni comunali con i beni o fondi pubblici, come le strade della città, il cui godimento o l'uso appartiene egualmente a chiunque viene, straniero od altro che sia: *Bona civitatis abusive publica dicta sunt* (L. 15, ff. *de verborum significat.*); atteso che i comuni hanno nel loro dominio di proprietà dritti esclusivamente proprî,

come i semplici particolari: *Civitates enim privatorum loco habentur* (L. 16, ff. *eodem*) (1).

Non bisogna più considerare i beni dei comuni come appartenenti *ut singuli* o individualmente agli abitanti della località, che ne sono altrettanti comproprietarî fondiarî posseden-

(1) HENNEQUIN, t. I, p. 141 a 143, dice a questo proposito: « Come lo Stato, il comune possiede un demanio pubblico, cioè il *demanio municipale;* ed un demanio privato, cioè quello del comune. Al demanio municipale appartengono la piazza, il mercato, ed in generale tutto ciò che si trova applicato all'esistenza comunale.

« Il demanio privato del comune contiene tre ordini distinti di proprietà:

« 1º I beni patrimoniali, cioè quelli che, appartenendo alla società comunale, non sono intanto gravati di alcun pubblico servigio, come le terre, le case, le fucine, delle quali gode il comune dandole in fitto.

« 2º Le rendite formate dal dazio ed i centesimi addizionali;

« 3º I beni gravati di un dritto di uso o servitù, che più particolarmente pigliano il nome di *comunali.*

« Il comune gode, per i suoi mandatarî legittimi *ut universitas*, de' beni posti ne'due primi ordini; gli abitanti esercitano, *ut singuli*, i dritti enunciati nel terzo.

« Risulta dagl'insegnamenti dell'istoria che le proprietà comunali, qualunque sia l'opinione da adottarsi sulla loro origine, non si sono formate a spese del demanio nazionale; così, sia che i signori, nel desiderio di circondare il loro podere di abitanti e di lavori agricoli, abbiano abbandonate terre o conceduti dritti; sia che ciascuno abitante abbia contribuito, con l'abbandono di una porzione del suo podere, allo stabilimento di possederlo in comune, sempre avviene che a buon dritto il territorio e tutte le proprietà di un comune sono considerate come il patrimonio esclusivo dei suoi abitanti. Se dunque si viene a sopprimere un camino vicinale, il suolo non entra affatto nei beni nazionali, ma passa dal demanio municipale in quello comunale. In questa presunzione ritrovasi la base delle leggi relative al partaggio in natura; mezzo difficile, e che una legge dell'anno IV ha statuito la necessità di arrestarne i funesti effetti (a).

« I beni comunali sono stati sottoposti a varî avvenimenti. Riuniti ai beni nazionali con una legge del 24 agosto 1793, che metteva a carico dello Stato i debiti dei comuni, essi, dopo il corso di alcuni anni, sono ritornati ai loro primi possessori.

« Una legge del 2 pratile anno V, vietando al demanio di disporre delle proprietà comunali, ne ha virtualmente operata la restituzione, più chiaramente stabilita dalla legge del 20 marzo 1813. »

DEMANTE definisce i beni comunali dicendo, nº 543: « La legge indica sotto il nome di *beni comunali* non solo quelli dei quali sono proprietarî i comuni, ma ancora quelli al prodotto dei quali i loro abitanti hanno acquistato un dritto. » Op. conf. di TAULIER, t. II, p. 201.

DEMANTE, senza qualificarli distintamente, come hanno fatto PROUDHON ed HENNEQUIN, distingue i beni comunali da' beni del demanio pubblico municipale pel loro carattere di disponibilità o d'indisponibilità. Sì fatta qualificazione è loro data da TOULLIER t. II, p. 201.

TOULLIER, nº 50, che dinota come *fuori commercio* i beni che PROUDHON qualifica come componenti il demanio pubblico municipale, fa una suddistinzione pei beni del comune che sono nel commercio:

« I beni comunali, dice egli, sono quelli la proprietà dei quali appartiene all'intero comune, e l'uso o il prodotto a tutti gli abitanti ed a ciascuno di essi.

« I beni patrimoniali sono quelli la proprietà dei quali appartiene al comune, ed il prodotto di essi non spetta punto agli abitanti, ma è adoperato mediante la loro amministrazione in soccorso del comune: tali sono quelli che le municipalità danno in fitto, per farne versare i prodotti nella loro cassa.

(a) Una legge del 14 agosto 1792 decreta come urgente la divisione dei beni comunali fra i cittadini del medesimo comune; la legge del 10 giugno 1793 regola il modo e gli effetti della divisione. Il principio di essa non si applicava che ai beni non gravati di servitù pubblica, ed ammetteva alcune eccezioni: i boschi, le miniere, le cave. La divisione non era che facoltativa; dovea aver luogo se eravi il voto del terzo dell'assemblea. Le porzioni erano fatte dagli esperti a ciò trascelti; esse erano sorteggiate ed i beni estratti erano inalienabili durante dieci anni. Sotto il pretesto che la divisione fosse stata votata, la violenza s'impossessò di ciò che gli convenne. Ritardo immenso al sistema delle divisioni con la legge del 21 pratile anno IV.

doli in indiviso, come molti fratelli posseggono insieme la successione paterna prima di qualunque divisione fra di essi: perchè il patrimonio comunale. preso nell'insieme, sia quanto all'attivo, sia quanto al passivo, è tutto intero nell'unico dominio del corpo morale che costituisce la città: *Si quid debetur universitati, singulis non debetur; nec quod debet universitas, singuli debent* (L. 7, § 1, ff. lib. III, tit. IV). E da ciò risultano molte notevoli conseguenze:

La prima, che ogni divisione di beni comunali offende essenzialmente i principî dell'equità, ed è inoltre contraria alla politica destinazione di questi beni.

Offende evidentemente i principî dell'equità, poichè essa cagiona l'usurpazione dei beni altrui, attribuendo la proprietà delle porzioni della divisione a' particolari che non erano affatto comproprietarî della massa.

È contraria alla destinazione politica di questi medesimi beni, i quali erano stati riserbati in comune e posti fuori della divisione delle terre per servire alla perpetua prosperità del comune, che sì fatta spropriazione immerge nella miseria;

La seconda, che gli abitanti del comune non sono che semplici usuarî nei beni comunali i frutti dei quali, le vendite o gli emolumenti si percepiscono in natura, come i boschi, i pascoli, le cave e le miniere di materie combustibili, dappoichè non ne sono proprietarî fondiarî, e ne godono d'altronde in misura dei loro bisogni, il che caratterizza veramente il dritto di uso a titolo di servitù reale attivamente inerente sia al comodo delle loro abitazioni, sia alla coltivazione dei loro poderi particolari, in considerazione e per l'utilità dei quali li hanno essi riserbato in comune fin dalla divisione delle terre.

Quanto alle rendite o crediti producenti interessi, come anche quanto a'fondi e dominî o case, le rendite delle quali non si percepiscono se non mediante affitto o interessi annuali, gli abitanti *ut singuli* non ne sono parimenti usuarî, poichè allora i prodotti dovrebbero essere versati nella cassa municipale. Essi nondimeno profittano di queste rendite, fintantochè debbono essere adoperate per le spese utili del comune;

876. *La terza*, che ogni abitante che lascia un comune per istabilirsi altrove, deve perdere gli utili personali che precedentemente poteva percepire in fatto di godimento, ed in ragione del suo domicilio, sui beni comunali del luogo, poichè, per l'abbandono, avendo infrante le relazioni locali che erano il fondamento della sua società, non deve più risentire gli effetti di una cagione che gli è addivenuta estranea.

Non pertanto questa perdita deve estendersi su i vantaggi che erano personalmente percepiti in ragione del domicilio, come per esempio le legna da bruciare che distribuisconsi per fuoco, per soddisfare ai bisogni degli abitanti; ma se colui che ha lasciato un comune, vi possegga proprietà immobiliari, quelli che lo succederanno per goderne e coltivarli, subentreranno ai vantaggi che egli percepiva su i beni comunali prima di aver cangiato il suo domicilio, poichè allora non si tratta che dell'esecuzione di una servitù reale che gravita su i fondi comunali, e attivamente inerente alle proprietà particolari poste nel territorio, e per l'utilità delle quali fu essa stabilita;

877. *La quarta*, che quando un comune comparendo in giudizio è condannato al pagamento di una somma qualunque a favore della parte avversa, non sono gli abitanti *ut singuli* che soffrono la condanna; in conseguenza di ciò non appartiene al tribunale che pronunzia su sì fatto giudizio, regolarne su di essi l'esecuzione: quantunque fosse competente a

pronunziare sulla realtà della causa del debito, non può pure regolarne il pagamento, ma appartiene solo all'autorità amministrativa (ved., a questo proposito l'ordinanza del consiglio del 12 brumaio anno XI);

878. *La quinta*, che l'abitante che lascia un comune per trasferire il suo domicilio altrove, non può essere molestato pel pagamento de' debiti del comune che ha abbandonato, anche quando questi sieno contratti durante la sua dimora in quello: perocchè, dall'epoca in cui il corpo della società locale è tenuto ai debiti da esso contratti, o ricaduti a suo peso, siccome questo corpo è il proprietario dei suoi fondi comunali, è d'uopo dire che i debiti municipali non sono a carico direttamente e personalmente degli abitanti *ut singuli*, ed in conseguenza non può il debito ricadere su coloro che sono andati a domiciliare altrove.

Nulladimeno, perchè trattasi di un corpo sociale i cui debiti non possono essere dovuti che dagl' individui che ne sono i membri, e che, per reciprocanza, percepiscono gli utili inerenti al godimento dei beni di questo medesimo corpo; siccome, a dirla in breve, il passivo dev' essere a carico di colui che partecipa ai vantaggi dell' attivo, è mestieri dire che se, pel pagamento di un debito municipale, è necessario ricorrere ad un ruolo di contribuzione personale sugli abitanti, il peso del debito comunale diviene personale verso ciascuno di essi per la porzione formante la sua quota nel ruolo, e che questa specie di novazione o trasferimento ha luogo quanto a tutti coloro durante il domicilio de' quali il ruolo è stato renduto esecutorio dall' autorità competente, siccome, reciprocamente, nel caso della divisione del taglio dei boschi secondo la usanza nella foresta del comume, una volta che la consegna è stata eseguita, la porzione spettata a ciascuno dei condividenti diviene la sua proprietà particolare ed individuale, dappoichè è tale, sotto qualunque rapporto, la destinazione naturale delle cose.

Ma quando si tratta d'imposizioni stabilite per centesimi addizionali sulla contribuzione fondiaria, se colui che non abita nel comune, vi possegga dei beni, deve, come al pari di ogni altro abitante, pagare effettivamente la quota fondiaria imposta su i suoi fondi, atteso che, per effetto del ruolo stabilito dall'autorità competente il peso diviene reale.

879. Un' altra osservazione che qui dobbiamo fare sulla natura caratteristica dei beni comunali si è, per rispettare la loro destinazione, il doverli considerare come superiori ad ogni libera e volontaria alienazione, non potendo essere legittimamente alienati se non per cause di urgente necessità, in virtù di un decreto della pubblica autorità.

In fatti, i comuni, come esseri collettivi e viventi, sono destinati ad una perpetua riproduzione, in modo che una generazione succede all' altra con gli stessi bisogni; è d'uopo adunque che i beni destinati a soddisfare questi bisogni, sieno anche perpetuamente sostituiti da una generazione all' altra, per servire indefinitamente ed a perpetuità nell'avvenire a coloro che succederanno per questa seguela di generazioni di cui non si vede alcun termine.

Vi è di più: che, come lo abbiamo di sopra dimostrato, i beni comunali, per loro destinazione, sono colpiti dalla servitù di dritto di uso reale stabilito su di essi per servire ai vantaggi del pieno godimento, della coltura e possessione delle proprietà che appartengono agli abitanti del luogo; che questa servitù fa parte dei fondi privati, poichè vi è attivamente ine-

rente: è mestieri che essa abbia una esistenza perpetua sia al pari dei fondi servienti sui quali gravita, sia al pari dei fondi dominanti o poderi particolari per l'utilità dei quali essa fu stabilita, e dei quali forma un attributo necessario.

Se dunque l'alienazione libera dei beni comunali fosse abbandonata all'imprudenza ed alla cupidigia degli amministratori municipali, si vedrebbero spessissimo sì fatte vendite le quali opererebbero la estinzione dei dritti di uso degli abitanti, senza che questi partecipassero per nulla al prezzo; il che opererebbe la più manifesta iniquità.

Concludiamo dunque che i beni comunali sono di una tale natura, che nei soli casi di straordinaria necessità l'autorità superiore può, con prudenza, permettere la vendita o separazione di alcune porzioni di terre comunali; ed è uopo ancora che non si possa imperiosamente reclamarne il godimento pei bisogni del comune, o che la vendita sia avvenuta avuto riguardo all'esigenza di qualche causa di pubblico interesse.

880. Dopo di aver indicato, secondo quello che abbiamo detto, il carattere particolare dei beni comunali, ci resta ad osservare in questa sezione, quali ne sieno le diverse specie.

Troviamo su questa materia, in principio della legge di finanza del 20 marzo 1813, diverse disposizioni, delle quali alcune ci sembra utile di qui riportare, fin dal nostro piano, sull'enumerazione che poi dobbiamo fare.

Art. 1°. « I beni rurali, case e fu« cine posseduti dai comuni, sono ce« duti alla cassa di ammortizzazione, « che ne percepirà le rendite a co« minciare dal 1° gennaio 1813.

Da ciò si vede che in fatto di beni comunali, la legge spiega il suo potere anche al di là dei limiti che essa deve rispettare quanto a quelli dei semplici particolari, poichè può per tal modo disporre dei primi, mentre non potrebbe farlo degli altri; è ciò fondato sul motivo che vi ha sempre un interesse pubblico a far rientrare nel commercio le proprietà fondiarie che non vi erano, e la cui ammortizzazione paralizza una parte delle rendite del tesoro.

Art. 2. « Sono eccettuati i boschi, « i beni comunali propriamente detti, « come i pascoli, le miniere di materie « combustibili, ed altri, dei quali gli « abitanti godono in comune, come « le piazze, mercati, passeggiate, e « luoghi utili alla salute ed al diletto.

« Sono parimenti eccettuate le chie« se, le caserme, i palazzi della cit« tà, i teatri, ed altri edificî dei quali « sono in possesso i comuni, e che « sono destinati ad un pubblico ser« vigio. »

Quivi la causa dell'interesse pubblico, lungi dall'essere favorevole all'alienazione o vendita, sarebbe direttamente contraria, perchè la distrazione di quest'ultima specie di beni potrebbe, o presto o tardi, cagionare la ruina del comune.

881. Art. 3. « I comuni riceve« ranno in iscrizioni del cinque per « cento una rendita proporzionata alla « entrata netta dei beni ceduti, secondo « la determinazione che ne sarà fatta « con una decisione del consiglio. »

Secondo l'art. 4, i beni così ceduti debbono essere posti in vendita innanzi al prefetto, al pari dei beni nazionali.

Secondo l'art. 6, i creditori che avranno delle ipoteche su i beni compresi in questa specie di cessione, avranno il dritto di trasferirle sugli altri beni che rimangono al comune; ed in mancanza di questi, la rendita assicurata dall'art. 3 e le altre sue entrate saranno specialmente destinate ai suoi creditori.

Ecco adunque i comuni che, col mezzo di una rendita d'indennità, so-

no stati spropriati di una certa specie delle loro proprietà fondiarie. Ma, astrazion fatta da questa spropriazione, troviamo anche nel loro dominio altri fondi che sono eminentemente più considerevoli, e che sempre ad essi rimangono; il che comprende:

882. 1° Le piazze ed i mercati, i passeggi e luoghi utili alla salute ed al diletto;

2° Le chiese, le caserme costruite a loro spese, i palazzi della città, i teatri, ed altri edificî posseduti da essi, e che sono destinati ai servigî pubblici o del comune;

3° Le terre comunali destinate al pascolo dei bestiami del comune;

4° Le cave del comune ove gli abitanti traggono i materiali necessarî alla costruzione dei loro edificî o siepi;

5° Le miniere di materie combustibili delle quali gli abitanti del luogo godono in comune come mezzo di legnare;

6° Le foreste comunali, sia quanto al quarto messo in riserva, sia quanto al di più destinato ai tagli annualmente in uso;

7° Gli edificî e le fucine posseduti dai comuni che li hanno fatto costruire dopo la legge del 20 marzo 1813, riportata di sopra, o che, nel fatto, non saranno stati ceduti alla cassa di ammortizzazione, in esecuzione della medesima legge;

883. 8° I presbiterî acquistati o costruiti dai comuni, per albergare, come sono obbligati, i curati e servienti delle parrocchie (1);

9° I terreni adoperati per uso di cimiteri nelle città e borghi, che, in esecuzione del decreto imperiale del 21 pratile anno XII, hanno trasferito il luogo delle loro sepolture al di fuori del loro recinto (ved. gli art. 8 e 9 di questo decreto).

Nel considerare materialmente le chiese ed i cimiterî che rimangono in uso, si debbono del pari allogare nel demanio dei comuni, perchè sono a loro peso, quantunque, sotto il rapporto della loro consacrazione, appartengono in pari tempo al dominio pubblico.

884. 10° Tutti gli stagni, tutte le terre incolte ed infruttuose poste nel recinto di un territorio di un comune, e delle quali non avvi alcun particolare proprietario riconosciuto, fanno parte del demanio comunale (2); e, sul modo di goderne, è d'uopo leggere il decreto del 6 giugno 1811;

11° Fra le proprietà fondiarie di un comune, si debbono comprendere i dritti di uso che può esso esercitare sia su i fondi di un altro comune o di alcuni particolari, sia su di qualche foresta nazionale: intorno a ciò non sarà inutile di riferire le disposizioni dei primi articoli delle leggi del 28 ventoso anno XII.

885. L'art. 1° della legge dell'anno XI dice che « i comuni ed i particolari che pretenderanno avere, « *per titolo* o *possesso*, il dritto di « pascolo, di legnare, tanto per edificare che per riparazioni, nelle « foreste nazionali, saranno obbligati, « nei sei mesi che seguiranno la pubblicazione della presente legge, di « presentare, con ricevuta, ai segretariati di prefetture e sottoprefetture nel circondario dei quali le « foreste pretese gravate dei suddetti « dritti trovansi poste, i *titoli* o *atti* « *possessorî* dei quali deducono l'esistenza; altrimenti, questo termine

(1) Ved. l'art. 30, § 13, della legge del dì 18 luglio 1837, ed un arresto del consiglio del 15 giugno 1832, in DELOCHE, continuatore di MACAREL, t. II, p. 310.

(2) Vedi gli art. 1 ed 8, sezione IV della legge del 1° giugno 1793; l'art. 109 di quella del 3 frimaio anno VII, ed il parere del consiglio di Stato del 17 luglio 1808.

« scorso, loro son fatte le proibi-
« zioni di continuarne l' esercizio,
« sotto pena di essere perseguitati e
« puniti come delinquenti. »

L' art. 1° dell' altra del 14 ventoso anno XII dice che « il termine che la legge del 28 ventoso anno XI concede, per la presentazione dei loro titoli, ai comuni ed ai particolari che pretendono, *per titolo* o *possesso*, aver dritto di uso nelle foreste nazionali, è prolungato di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge ».

È da osservarsi che ai termini di queste leggi, il possesso abbastanza lungo dovendo produrre il medesimo effetto di un titolo chiaro e positivo, ne risulta che i dritti di uso nelle foreste possono essere legittimamente acquistati dagli usuarî, quantunque avessero unicamente per causa la prescrizione acquistata; per tal modo non è mestieri confondere questa specie di dritti, mediante i quali gli usuarî percepiscono una porzione dei prodotti del fondo, con le semplici servitù discontinue, come il dritto di passaggio, che non si acquista giammai con la prescrizione (ved. anche sul medesimo oggetto le leggi qui sotto citate, al n° 894).

886. 12° Noi daremo termine a questa serie di beni e dritti fondiarî componenti il dominio della proprietà comunale, col contenuto di un decreto imperiale del 9 aprile 1811, che stabilisce quanto segue:

Art. 1°. « Concediamo gratuitamente ai dipartimenti, circondarî, o comuni, la piena proprietà degli edifici e fabbriche nazionali presentemente occupate pel servizio dell' amministrazione, corti e tribunali, e per l' istruzione pubblica.

Art. 2. « L' immissione in possesso dei suddetti beni sarà fatta dall' amministrazione del registro e dei demanî, ai prefetti, sottoprefetti, e maires, ciascuno per le fabbriche che loro riguardano.

Art. 3. « Questa concessione è fatta a carico dei suddetti dipartimenti, circondarî, e comuni, ciascuno per quel che gli riguarda, con l'obbligo di pagare per l'avvenire la contribuzione fondiaria, e soffrire anche la spesa delle riparazioni, grandi o picciole che sieno, secondo le regole e nelle proporzioni stabilite per ciascun luogo dalla legge del dì 11 frimaio anno VII sulle spese dipartimentali e comunali, e per l' ordinanza del 27 fiorile anno VIII pel pagamento delle spese giudiziarie.

« Art. 4. Non si potrà, per l'avvenire, disporre di un edificio nazionale a favore di un pubblico stabilimento, se non in virtù di un decreto imperiale » oggi di una legge.

13° Le municipalità possono avere ancora nel loro dominio di proprietà comunale, mobili di diversa natura, come i libri ed i manoscritti componenti le loro biblioteche, come anche la mobiglia dei palazzi di città.

Possono egualmente aver crediti di somme di argento ad esse dovute o dai particolari, o dallo Stato, come sono le rendite iscritte sul tesoro pubblico.

Infine, i comuni hanno anche l'esazione delle rendite ordinarie e straordinarie, delle quali se ne può vedere l' enumerazione negli art. 31 e 32 della legge *sull' amministrazione municipale* del 18 luglio 1837, che saranno, con altre, letteralmente riferite nella sezione che segue.

Sezione III.

Del modo col quale devesi godere dei beni comunali e della maniera con la quale debbonsi amministrare.

887. Necessità di regole particolari per l' amministrazione dei beni comu-

---

887. I beni comunali vanno particolarmente distinti dalle leggi che regolano la proprietà, meritando essi una protezione al tutto speciale.

Appartengono a' corpi destinati ad una perpetua riproduzione: debbono adunque formare per essi una sorgente di stabile e permanente perpetuità.

Su i comuni riposa il fondamento della forza dello Stato: non si dee perciò perdere giammai di mira l'alta considerazione che si lega alla loro prosperità.

Nel godimento e nel prodotto dei loro beni trovano i comuni i mezzi più sicuri per soddisfare ai pesi pubblici che sono loro imposti: lo Stato medesimo è adunque interessato per la loro conservazione.

Non si può dagli amministratori di questi beni attendere quella esattezza e sollecitudine che il buon padre di famiglia adopera nei proprî affari: è mestieri dunque che la legge stabilisca delle regole particolari (587 + 512) per l'amministrazione e conservazione del demanio comunale.

Il maire del comune è incaricato primieramente, di aver la cura e l'amministrazione dei beni comunali, e deve procedervi con l'assistenza del consiglio municipale, quando trattasi di oggetti importanti su i quali la legge vuole che questo consiglio sia chiamato per deliberare.

Ma il maire può delegare una parte delle sue funzioni ad una o più tra i suoi aggiunti, ed in mancanza di costoro, a quei tra i consiglieri municipali che sono chiamati a farne le veci.

888. I comuni che, durante la rivoluzione, hanno conservato l'antico modo di godere dei loro beni comunali, non possono presentemente cangiarlo senza un'ordinanza del re; e quelli che, sotto la legge del 10 giugno 1793, che ne permetteva la divisione, hanno stabilito un novello modo di godimento comune, hanno dovuto provvisoriamente seguirlo insino a che ne sia stato adottato un altro per deliberazione dei consigli municipali, approvato dai prefetti, salvo il ricorso al consiglio di Stato da parte degl' interessati, che credessero poter far valere motivi di opposizione (ved. il decreto imperiale del 9 brumaio anno XIII, ed il parere del consiglio di Stato approvato il 29 maggio 1808).

Nulladimeno ciò s'intende pel modo generale del godimento, dappoichè non è punto inibito ai comuni

dare in fitto i loro fondi comunali, o porzioni di essi, per soddisfare ai loro bisogni comprovati e riconosciuti; ma è d'uopo allora fare una distinzione per gli affitti da stipularsi per una più o meno lunga durata.

Ai termini di una decisione del 7 germinale anno IX, i comuni non potevano fare su' loro beni rurali alcuna concessione per affitto di lunga durata, senza l'autorizzazione speciale del governo, e con le formalità prescritte dalla medesima decisione.

Ma che deve intendersi per affitto di lunga durata del quale si tratta? E l'intervento del governo è anche necessario?

Dopo molti cangiamenti quanto alla durata di questi affitti, l'ultimo stato della legislazione fu fissato dalla legge del 25 maggio 1835, la quale dice « che i comuni, gli ospizi, ed ogni al« tro pubblico stabilimento, potran« no dare in fitto i beni rurali per « diciotto anni o meno, senz'altre for« malità se non quelle prescritte per « gli affitti di nove anni. » Al che la legge del 18 luglio 1837, serbando il medesimo linguaggio, aggiunge, in quattro differenti articoli, chiari sviluppi che è utile qui riportare.

Art. 17, § 2. I consigli municipali regolano mediante le loro deliberazioni «.... le condizioni degli affitti « di case o poderi, la durata dei quali « non eccede diciotto anni sui beni « rurali, e nove per gli altri beni. »

Art. 19, § 2. Il consiglio municipale delibera su i seguenti oggetti: «... le condizioni degli affitti di « case o poderi la durata dei quali « eccede diciotto anni per i beni ru« rali e nove per gli altri beni, come « quelle degli affitti fatti al comune, « qualunque ne sia la durata. »

Art. 20. « Le deliberazioni dei con« sigli municipali sugli oggetti enun« ciati nel precedente articolo, so« no inviate al sottoprefetto.

« Sono esecutorie dopo l'approva« zione del prefetto, salvo il caso in « cui l'approvazione pel ministro com« petente, o per ordinanza reale, viene « ordinata dalle leggi o dai regola« menti di amministrazione pubblica. »

Art. 47. « Le deliberazioni dei con« sigli municipali che hanno per og« getto gli affitti, la durata dei quali « dovrà eccedere diciotto anni, sono « esecutorie in virtù di un' ordinan« za reale.

« Qualunque sia la durata dell' af« fitto, l'atto fatto dal maire non « è esecutorio che dopo l'approva« zione del prefetto. »

In somma, risulta dal ravvicinamento di queste disposizioni,

Che, quando la durata degli affitti de' beni rurali dev' essere di diciotto anni o meno, e quella degli altri beni di nove anni o meno, spetta al consiglio municipale regolarne le condizioni;

Che quando la durata di questi affitti dev' estendersi oltre questo termine, l'affare dee precedentemente essere sottoposto al consiglio municipale per ottenere solamente il suo parere;

Che in quest' ultimo caso è mestieri ricorrere ad un'ordinanza reale per essere l'affitto esecutorio;

E che in tutti gli altri casi basta che l'affitto fatto dal maire sia approvato dal prefetto, perchè sia esecutorio.

889. Ma che dovrebbesi decidere quanto agli affitti che fossero fatti dai comuni di qualche loro fondo, non per la durata fissa di diciotto anni, ma per tutta la vita degli affittajuoli?

Noi crediamo che è uopo allora conformarsi al prescritto della legge di già riportata, riguardante gli affitti stipulati per un tempo che eccede i diciotto anni, atteso che non potrebbesi dire non dover essi avere esecuzione che pel termine di di-

ciotto anni, o per un numero minore di anni.

890. Gli abitanti di un comune, considerati *ut singuli*, essendo più usuarî che proprietari nei dominî comunali, se l'ammontare delle rendite municipali ecceda quello delle spese del comune, non si deve tra loro permetterne la divisione. I principî della materia richieggono che sia quello adoperato per le riparazioni, miglioramenti o abbellimenti di oggetti permanenti al comune: tale è ancora la destinazione statuita a questo proposito dall'amministrazione pubblica (ved. l'art. 9 dell'ordinanza del 4 termidoro anno X).

Le somme di questo genere debbono, in primo luogo, essere adoperate per progetti di costruzioni, grandi riparazioni o miglioramenti, ed in generale tutti i lavori da intraprendersi nell'interesse del comune, e su i quali l'articolo 19, § 6, della legge del 18 luglio 1837 vuole che il consiglio municipale sia chiamato a deliberare; e, siccome questa specie di lavori può essere molto intralciata e di un genere di alta importanza, le forme e le condizioni delle loro intraprese sono regolate con molta sollecitudine da un'ordinanza del 14 novembre 1837, che è utile consultare, quando si quistiona di sì fatte intraprese.

Quando il maire procede ad una pubblica aggiudicazione per l'esecuzione di questa specie di lavori ed altri da farsi nell'interesse del comune, dev'essere assistito da due membri del consiglio municipale indicati precedentemente da questo consiglio, o in mancanza, chiamati secondo l'ordine della lista. Il cassiere municipale è anche chiamato in tutte le aggiudicazioni.

E tutte le difficoltà che possono insorgere sulle operazioni preparatorie dell'aggiudicazione, sono risolute, in una seduta, dal maire e dai consiglieri assistenti, a maggioranza di voti, salvo il ricorso di dritto (ved. l'articolo 16 della legge del 18 luglio 1837, di sopra citata).

891. I comuni, nel loro dominio di proprietà, possono avere dei crediti di somme di argento loro dovuti da particolari, o mediante iscrizioni di rendite sullo Stato.

Un parere del consiglio di Stato, approvato nel 21 dicembre 1808, risguardante questi crediti, dice ciò che segue:

Il consiglio di Stato è di avviso,
« 1° che il rimborso dei capitali dovuti agli ospizî, ai comuni ed alle amministrazioni temporali delle parrocchie, ed altri stabilimenti le proprietà dei quali sono amministrate e regolate dalla sorveglianza del governo, possa sempre aver luogo quando i debitori si presentano per liberarsene;

« Ma che essi debbono avvertire gli amministratori un mese prima, perchè questi provveggano, durante sì fatto tempo, ai mezzi d'impiegarli di nuovo, e richieggano il necessario consenso dell'autorità superiore;

« 2° Che l'impiego dei capitali in rendite sullo Stato non abbisogna di autorizzazione, questa è di dritto secondo la regola generale di già stabilita;

« 3° Che l'impiego in beni fondi o in tutt'altro, dev'essere autorizzato con un decreto renduto in consiglio di Stato sul parere del ministro dell'interno pei comuni ed ospizî, e dallo stesso o da quello degli affari ecclesiastici per le amministrazioni temporali delle parrocchie. »

892. Le regole generali indicate in questo parere sono state in seguito specificate secondo le circostanze con un decreto del 16 luglio 1810, del seguente tenore:

« Art. 1°. I comuni, gli ospizî, e le amministrazioni temporali delle parrocchie, potranno, dietro l'autorizzazione del prefetto, farne di nuovo

« l'impiego in rendite sia sullo Stato, « sia su i particolari, del prodotto « dei capitali che loro saranno rim- « borsati, ogni qual volta si fatti ca- « pitali non eccedano i cinquecento « franchi.

« Art. 2° L'impiego del prodotto « di questi rimborsi, quando sorpas- « seranno i cinquecento franchi sino « a duemila, sarà sottoposto all'ap- « provazione del nostro ministro del- « l'interno.

« Art. 3. Quanto all'impiego del- « le somme al di là di duemila fran- « chi, provvenienti dalla medesima « origine, non può aver luogo se « non in virtù di nostra speciale « decisione renduta in consiglio di « Stato.

893. « Art. 4. L'impiego su beni « fondiarî, qualunque siasi l'ammon- « tare della somma, potrà effettuarsi « con l'autorizzazione data da noi nel « nostro consiglio, » presentemente con una ordinanza del re (ved. l'art. 46 della legge del 18 luglio 1837).

L'impiego del danaro dei comuni e dei pubblici stabilimenti è sottoposto a formalità più rigorose quando trattasi di effettuarlo su beni fondiarî, perchè i poderi divengono, con ciò, in qualche modo, inalienabili, il che opera per l'avvenire un'ammortizzazione dei dritti di trasferimento percepiti dal tesoro pubblico nel caso di alienazione degl'immobili.

894. Quanto all'amministrazione, i comuni sono sottoposti all'autorità amministrativa superiore, come i minori a quella dei loro tutori; ma quanto all'essenza dei loro dritti, il demanio comunale, essendo realmente il patrimonio proprio del corpo degli abitanti del comune, è soggetto a' pesi civili ed alle regole della proprietà, e si trova per conseguente posto sotto la giurisdizione dei tribunali (ved. l'art. 8 della legge del 9 ventoso anno XII).

Questa è dunque la differenza che avvi tra il demanio pubblico municipale ed il demanio comunale relativamente alla competenza dell'autorità che deve conoscerne, cioè che il maire del comune può con una ordinanza da lui solo emanata far togliere ogni deposito ed ingombro per rendere libero il passaggio nelle strade e nelle pubbliche piazze (1); laddove sarebbe obbligato a ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per impedire l'occupazione di un terreno semplicemente comunale, o renderlo libero da' depositi che vi fossero stati allocati. La ragione di questa differenza, è, che le cose che fanno parte del pubblico demanio essendo imprescrittibili, niuno può pretendere avervi acquistato un dritto particolare; fintantochè per contrario, il demanio comunale potendo essere prescritto, quegli che lo ha occupato durante un tempo può averne acquistato la proprietà o un uso a titolo di servitù: di maniera che nell'uno e l'altro di questi due ultimi casi i tribunali sarebbero competenti per pronunziare su questo genere di controversia.

Così, in tesi generale, ogni azione sia reale, sia personale, interessando un comune sotto rapporto del suo patrimonio, sia da attore, sia da reo convenuto, dev'essere intentata in un giudizio ordinario, come se fosse relativa ad un particolare, salvo alcune speciali formalità delle quali parleremo qui appresso.

In conseguenza di questo principio i comuni sono stati ammessi a citare, innanzi ai tribunali, anche il governo, per rivendicare i dritti di proprietà o di uso dei quali fossero stati spogliati, per effetto del potere feudale altra volta su di essi aggravato, da coloro tra i feudatarî che si sono trovati in se-

(1) Vedi l'art. 3, tit. XI, della legge del 24 agosto 1790, ravvicinato con l'art. 46, tit. I, di quella del 22 luglio 1791.

guito rappresentati dallo Stato (1); o per farsi aggiudicare nelle foreste nazionali i dritti di uso che loro possono appartenere in virtù di antichi titoli o per un possesso bastantemente lungo (2); e dall' altra parte il medesimo governo può ricorrere alla giustizia ordinaria per far dichiarare le foreste demaniali (3) e le paludi possedute dallo Stato (4) esenti dai dritti di uso pretesi dai comuni che non hanno facoltà ad esercitarli, nè per titolo o possesso.

895. Gli abitanti di un comune possono adunque aver dritti di uso per legnare, o per la costruzione delle loro case, in un bosco nazionale o sulle foreste nazionali; possono avere anche, a titolo di servitù, il diritto di pascolare i loro bestiami, in alcuni tempi dell' anno, su determinati fondi gravati di questo peso, come pure di partecipare al prodotto di alcune ricolte fatte su i poderi non comunali.

Questa comunione di godimento a titolo di usuario da una parte, e di proprietario dall' altra, cessa per la cessione fatta agli usuarî di una porzione di terreno in piena proprietà con la condizione di non aver essi alcun uso sul rimanente.

Quando il dritto di uso è conteso, innanzi ai tribunali devesi agire per farlo dichiarare legittimamente acquistato, anche sulle foreste nazionali, perchè questo è un dritto di proprietà fondiaria, che trovasi necessariamente nelle attribuzioni della giustizia ordinaria.

Ma quando il dritto di uso non è concesso, e si tratta solamente operare il riscatto con la cessione, deve procedersi avanti all' amministrazione se è una foresta nazionale, atteso che la distrazione che ha luogo mediante la cessione è una vera alienazione della porzione distratta a vantaggio dell' usuario, i tribunali non possono nè ordinare nè eseguire l' alienazione dei demanî dello Stato.

Il governo in questo caso, sarebbe padrone di affrancare la sua foresta dalla servitù di uso della quale è gravato, e non dovrebbe far altro che cedere agli usuarî una giusta porzione mediante l' autorità amministrativa; ma costoro non potrebbero da esso pretendere ciò, nè farlo su questo proposito chiamare innanzi ai tribunali, atteso che la legge non permette questa specie di spropriazione forzata su i demanî dello Stato, quantunque partecipi più della divisione che dell' alienazione ordinaria.

Se, al contrario, trattasi di un comune usuario sulle terre di particolari, la dimanda per la porzione appartiene ai giudici ordinarî.

Nell' antica giurisprudenza, il proprietario del fondo poteva solo costringere gli usuarî ad accettare questa porzione. Così aveano risoluto e praticato i giudici soggetti alla feudalità, e la maggior parte proprietarî di grandi foreste; ma, secondo dice l' articolo 5 della legge del 28 agosto 1792, l'azione per lo distacco della porzione era stata renduta reciproca, e conceduta sì all' usuario che al proprietario; e non si potrebbe ragionevolmente disconvenire non esservi stata una manifesta giustizia in questa legge preventiva di mille intrighi nel godimento delle foreste, ed oppressioni a danno degli usuarî.

(1) Ved. la legge del 28 agosto 1792, confrontata con l' articolo 12, sezione IV, con quella del 1[illegible] [illegible]no 1793, e con i decreti dell'8 agosto 179[illegible] [illegible]el 29 piovoso anno II.

(2) Ved. sopra n.° 885.

(3) Ved. le leggi del 28 brumajo anno VII; del 19 germinale anno XI; del 28 ventoso anno XI, e del 14 ventoso anno XII.

(4) Ved. gli articoli 4 e 14 di una legge del 5 gennaro 1791.

In fine il codice forestale, decretato in un tempo di reazione, sotto il predominio e partecipazione di grandi proprietarî di boschi, è ritornato all' antico uso, di maniera che presentemente il proprietario ha la facoltà di concedere la porzione all' usuario (1).

896. Tutto quello che concerne l'amministrazione dei beni comunali dei quali qui si tratta, essendo stato amplamente regolato dalla legge del 18 luglio 1837, noi crediamo, per risparmiare al lettore su questo proposito qualche ricerca, conveniente dar termine alla presente sezione col riferire letteralmente gli articoli principali di questa legge che risguarda questo punto.

Il maire, o in sua mancanza l'aggiunto, siccome si è detto, è incaricato di regolare ed amministrare gl' interessi del comune, sotto la vigilanza o con la cooperazione del consiglio municipale nel caso di affari di alta importanza; ecco come la precitata legge dispone quanto a ciò.

Art. 10. « Il maire è incaricato sotto la vigilanza dell' amministrazione superiore,

« Della polizia municipale, della polizia rurale, e delle strade municipali, e dare esecuzione agli atti dell' autorità superiore che sono a quelle relative;

« Della conservazione ed amministrazione delle proprietà del comune, e fare per conseguente tutti gli atti conservatorî dei dritti di quello;

« Della gestione delle rendite, della vigilanza degli stabilimenti comunali, e della contabilità comunale;

« Della proposizione dello stato discusso, e dell' ordinativo delle spese;

« Della direzione dei lavori comunali;

« Di sottoscrivere i prezzi, e ridurre nelle forme stabilite dalle leggi e regolamenti gli affitti dei beni, e le aggiudicazioni dei lavori comunali;

« Di sottoscrivere colle medesime forme gli atti di vendita, cambio, divisione, accettazione di doni o legati, acquisti, transazioni, quando questi atti sono stati autorizzati in conformità della presente legge;

« Di rappresentare il comune in giudizio sia da attore sia da reo convenuto.

Art. 11. « Il maire dà fuori ordinanze all' uopo,

« Di ordinare le misure locali sugli oggetti confidati dalle leggi alla sua vigilanza ed autorità;

« Di pubblicare novellamente le leggi e regolamenti di polizia, e farli dai cittadini osservare.

« Le ordinanze fatte dal maire sono immediatamente indirizzate al sottoprefetto. Il prefetto può annullarle o sospenderne l' esecuzione.

« Quelle tra queste ordinanze che contengono un regolamento permanente saranno esecutorie un mese dopo la rimessa della copia autentica provata mediante la ricevuta data dal sottoprefetto ».

Art. 12. Il maire provvede a tutti gl' impieghi comunali, pei quali la legge non indica un modo speciale di nomina. Egli sospende e rivoca i titolari di questi impieghi.

Art. 13. « Il maire nomina le guardie campestri, salvo l' approvazione del consiglio municipale. Queste debbono essere di gradimento e di ordine del sottoprefetto; possono essere sospese dal maire, ma il prefetto può solo rivocarle.

« Il maire nomina egualmente i pascoli comuni, salvo l' approvazione del consiglio municipale. Può pronunziarne la loro revoca.

(1) Ved. gli art. 63, 111 e .

897. Le attribuzioni del consiglio municipale quanto all' amministrazione degl' interessi comunali, sono regolate nel capitolo II nei seguenti termini :

Art. 17. « I consigli municipali regolano con loro deliberazioni intorno ai seguenti oggetti :

« Il modo di amministrazione dei « beni comunali ;

« Le condizioni degli affitti di poderi o case, la durata dei quali « non ecceda diciotto anni pei beni « rurali, e nove per gli altri ;

« Il modo di godimento, e la ripartizione dei pascoli e frutti comunali, eccetto i boschi, come anche « le condizioni da imporre alle parti prendenti ;

« Il dritto di legnare, conformandosi alle leggi forestali ».

Art. 18. « La spedizione di ciascuna deliberazione su di uno degli oggetti enunciati nel precedente articolo, è immediatamente inviato dal « maire al sottoprefetto, che ne rilascia o fa rilasciare la ricevuta. « La deliberazione è esecutoria se, « nei trenta giorni che seguono la « data della ricevuta, il prefetto non « l' abbia annullata sia di ufficio per « la violazione di una disposizione di « legge o di un regolamento di amministrazione pubblica, sia sul reclamo di ogni parte interessata.

« Nulladimeno il prefetto può sospendere l' esecuzione della deliberazione durante un altro termine di « trenta giorni ».

Art. 19. « Il consiglio municipale « delibera su i seguenti oggetti :

« Lo stato discusso del comune, ed « in generale tutte le esazioni e spese, « sia ordinarie che straordinarie ;

« Le tariffe e regolamenti di percezione di tutte le rendite comunali ;

« Gli acquisti, alienazioni e cambî di proprietà comunali, il loro « impiego ai differenti servigî pubblici, ed in generale tutto ciò che « interessa la loro conservazione ed il « loro miglioramento ;

« La determinazione dei confini o « la divisione dei beni indivisi tra due « o più comuni ;

« Le condizioni degli affitti di poderi o case, dei quali la durata « non ecceda diciotto anni pei beni « rurali, e nove per gli altri, come « anche quelle degli affitti dei beni « locati dal comune, qualunque ne « sia la durata ;

« I progetti di costruzione, di grandi riparazioni, e demolizioni, ed « in generale tutt' i lavori da intraprendersi ;

« L' apertura delle strade e piazze « pubbliche, ed i progetti di livellamento delle vie municipali ;

« La servitù reciproca di parrocchia a parrochia pel reciproco pascolo de' bestiami ;

898. « L' accettazione dei doni e « legati fatti al comune ed agli stabilimenti comunali ;

« Le azioni giudiziarie e transazioni ;

« E tutti gli altri oggetti su i quali le leggi ed i regolamenti chiamano i consigli municipali per deliberare. »

Art. 20. « Le deliberazioni dei consigli municipali sugli oggetti enunciati nell' articolo precedente sono « inviate al sottoprefetto.

« Esse sono esecutorie dopo l'approvazione del prefetto, salvo il caso « in cui l' approvazione del ministro « competente o dell' ordinanza reale « è prescritta dalle leggi o dai regolamenti di amministrazione pubblica. »

Art. 21. « Il consiglio municipale è « sempre chiamato a dare il suo parere su i seguenti oggetti :

« Le limitazioni relative al culto ;

« Le limitazioni relative alla distribuzione dei pubblici soccorsi ;

« I progetti di livellamento delle pub-
« bliche vie nell'interno delle città ,
« borghi e villaggi ;

« L'accettazione di doni e legati
« fatti agli stabilimenti di carità e di
« benificenza ;

899. « L'autorizzazione di pre-
« stare , acquistare , cambiare , alie-
« nare , di chiamare in giudizio o
« transigere , dimandata dagli stessi
« stabilimenti e dall' amministrazione
« temporale delle parocchie ed altre
« amministrazioni preposte al mante-
« nimento de' culti, i ministri dei qua-
« li sono salariati dallo Stato ;

« Gli stati discussi ed i conti degli sta-
« bilimenti di carità e di beneficenza ;

« Gli stati discussi ed i conti delle
« amministrazioni temporali delle par-
« rocchie ed altre amministrazioni pre-
« poste al mantenimento dei culti, i
« ministri dei quali sono salariati dal-
« lo Stato, quando esse ricevono soc-
« corsi su i fondi comunali ;

« Infine, tutti gli oggetti su i qua-
« li i consigli municipali sono chiama-
« ti dalle leggi e regolamenti a dare
« il loro parere, o saranno consulta-
« ti dal prefetto. »

L' amministrazione dei beni ed interessi dei comuni versa sull' esazione e spese , come si vedrà negli articoli seguenti :

900. Art. 30. « Le spese dei co-
« muni sono abbligatorie o facoltative.

« Sono obbligatorie le spese se-
« guenti :

« Il mantenimento, se vi è d'uopo,
« del palazzo della città o del locale
« annesso alla mairie ;

« Le spese di scrittoio e di stampa
« pel servizio comunale ;

« L'associazione al bullettino delle
« leggi ;

« Le spese di censimento della po-
« polazione :

« La spese del registro dello sta-
« to civile, e la porzione delle tavo-
« le decennali a carico dei comuni ;

« Lo stipendio del cassiere muni-
« cipale , del preposto in capo dei
« dazî , e le spese di percezione ;

« Il salario dei guardaboschi del
« comune e delle guardie campestri :

« Lo stipendio e le spese di scrittojo
« dei commissarî di polizia , come
« sono determinati dalle leggi ;

« Le pensioni degl' impiegati mu-
« nicipali e dei commissarî di polizia,
« regolarmente liquidate ed approvate;

« Le spese di locazione e riparazione
« del locale del giudice di pace, come
« quelle della compra e del manteni-
« mento dei suoi mobili , nei comu-
« ni capoluoghi del cantone ;

« Le spese della guardia naziona-
« le , secondo sono determinate dal-
« le leggi ;

« Le spese relative alla pubblica
« istruzione, in conformità delle leggi;

« L'indennità di abitazione pei par-
« rochi e servienti , ed altri ministri
« dei culti salariati dallo Stato , quan-
« do non esistono fabbriche destinate
« al loro alloggiamento ;

« I soccorsi all'amministrazione tem-
« porale delle parrocchie ed altre am-
« ministrazioni preposte ai culti i cui
« ministri sono stipendiati dallo Sta-
« to , nel caso d' insufficienza delle
« loro rendite, giustificata con i loro
« conti e stati discussi ;

« Ciò che è assegnato al comune, in
« conformità delle leggi, per la spesa
« de' fanciulli esposti ed abbandonati ;

« Le grandi riparazioni agli edificî
« comunali , salvo l' esecuzione delle
« leggi speciali concernenti le fab-
« briche militari , e gli edificî dedi-
« cati al culto;

« La chiusura dei cimiteri , il loro
« mantenimento e traslazione, nei casi
« determinati dalle leggi e dai regola-
« menti di pubblica amministrazione;

« Le spese delle piante di livellamento;

« Le spese dei consigli dei periti, pei
« comuni ove dimorano ; le spese mi-
« nute delle camere consultive delle

« arti e manifatture, pei comuni ove « risegg̃ono;
« Le contribuzioni e prelevazioni « stabilite dalle leggi su i beni e ren- « dite comunali;
« Il pagamento dei debiti esigibili, « ed in generale tutte le altre spese « poste a carico dei comuni da una « disposizione della legge.
« Tutte le altre spese, eccetto le « precedenti, sono facoltative. »

901. Art. 31. « Le esazioni del co- « mune sono ordinarie o straordinarie;
« Le straordinarie si compongono:
« Delle rendite di tutti i beni dei qua- « li gli abitanti hanno il godimento « in natura;
« Delle tasse imposte annualmente « sugli aventi dritto ai frutti che si per- « cepiscono in natura;
« Del prodotto dei centesimi ordi- « narî conceduti ai comuni per le leg- « gi di finanza.
« Del prodotto per la porzione ac- « cordata ai comuni nelle imposte del- « le patenti;
« Del prodotto dei dazî municipali;
« Del prodotto dei dritti di piazza « percepiti nei mercati, fiere, piaz- « ze, ammazzatoi, secondo la tariffa « debitamente autorizzata;
« Del prodotto delle licenze di sta- « zione e locazione sulla pubblica via, « su i porti e riviere ed altri luoghi « pubblici;
« Del prodotto dei pedaggi comu- « nali, dei dritti di peso, misura e « spazzatura, dei dritti di strada, ed « altri legalmente stabiliti;
« Del prezzo delle concessioni nei « cimiteri;
« Del prodotto delle concessioni « di acqua, del nettare la pubblica « via dal fango e dalle immondezze, « ed altre concessioni autorizzate pei « servigî comunali;
« Del prodotto delle spedizioni de- « gli atti amministrativi e di quelli « dello stato civile;
« Della porzione che le leggi accor- « dano ai comuni nel prodotto delle « ammende pronunciate dai tribunali « di semplice polizia e polizia corre- « zionale, e dai consigli di disciplina « della guardia nazionale;
« Ed in generale del prodotto di tut- « te le tasse di città e di polizia la cui « percezione è autorizzata dalla legge.

902. Art. 32. « Le esazioni straor- « dinarie si compongono:
« Delle contribuzioni straordinarie « debitamente autorizzate;
« Del prezzo dei beni alienati;
« De' doni e legati;
« Del rimborso de' capitali esigibili « e delle rendite comprate:
« Del prodotto de' tagli straordinarî « del bosco;
« Del prodotto degl'imprestiti;
« E di tutte le altre esazioni acci- « dentali ».

Art. 33. « Lo stato discusso di ogni « comune, proposto dal sindaco e vota- « to dal consiglio municipale, è defi- « nitivamente regolato con ordinanza « del prefetto.
« Tuttavia lo stato discusso delle cit- « tà la cui rendita è di centomila fran- « chi o più, è definitivamente regolato « con ordinanza del re.» Ved. del resto, le lunghe spiegazioni e ragguagli dati sulla esecuzione di questo articolo in quelli che lo seguono.

Il maire del comune è, come già si è detto, l'amministratore in primo ordine dei beni ed interessi comunali, e come tale, egli deve rendere conto ogni anno al consiglio municipale prima della deliberazione dello stato discusso; ma questo conto non è che un conto di gestione e di direzione degli affari comunali, e non un conto di ricevitore risguardante le esazioni e le spese ricevute e sborsate dal comune, atteso che il maire non è, e non ne può essere il ricevitore (1). Egli è incaricato però

(1) Ved. l' art. 64 della legge del 18 luglio 1837.

di ordinare i differenti pagamenti minuti, dovuti dal comune, e che debbono essere pagati dal percettore o ricevitore; ma ecco tutto. In modo che il conto che deve rendere il maire non risguarda che la fedele esecuzione de' numerosi doveri che esso deve adempire nell' esecuzione della sua carica.

Fin qui abbiamo parlato delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione de' beni municipali, considerando isolatamente ogni comune; ma è possibile che sienvi su questo punto de' conflitti d' interessi fra diversi comuni vicini l' uno all' altro, e su queste ultime circostanze è stato statuito con varî articoli del titolo VII della summentovata legge del 1837, de' quali anche riporteremo qui i termini:

Art. 70. « Quando molti comuni « posseggono beni o dritti indivisi, « un' ordinanza del re instituirà, se « uno di essi la reclami, una com« missione sindacale composta dei de« legati de' consigli municipali de' co« muni interessati.

« Ciascuno de' consigli eligerà nel « suo seno, con iscrutinio segreto, « a maggioranza di voti, il numero « dei delegati determinato dall' ordi« nanza del re.

« La commissione sindacale sarà « rinnovellata ogni tre anni dopo il « rinnovellamento parziale de' consi« gli municipali.

« Le deliberazioni prese dalla com« missione non sono esecutorie che « sull' approvazione del prefetto, e « restano d' altronde sottoposte a tut« te le regole stabilite per le delibe« razioni de' consigli municipali. »

Tutta questa teorica è fondata sul fatto che i comuni sono, in Francia, pari ai minatori, sottoposti all' alta tutela del re e de' diversi agenti dell' amministrazione pubblica esecutori degli ordini di sua maestà.

Art. 71. « La commissione sinda« cale sarà preseduta da un sindaco « che sarà nominato dal prefetto e « scelto fra i membri che la compon« gono.

« Le attribuzioni della commissio« ne sindacale e del sindaco, in ciò « che riguarda i beni ed i dritti in« diretti, saranno le stesse di quelle « de' consigli municipali e de' sindaci « per l' amministrazione della proprie« tà comunale.

Vale a dire che le commissioni sindacali, agendo di comune accordo, potranno osservare, quanto ai beni indivisi fra i loro comuni, tutti gli affitti ed altri atti di semplice amministrazione che potrebbero essere approvati dal sindaco e dai membri del consiglio municipale in ogni comune.

Art. 72. « Quando uno stesso la« voro interesserà più comuni, i « consigli municipali saranno chia« mati a deliberare ne' loro interessi « rispettivi, e sulla parte della spe« sa che ciascuno di essi dovrà sop« portare. Queste deliberazioni saran« no sottoposte all' approvazione del « prefetto.

« In caso di non accordo tra i « consigli municipali, il prefetto pro« nunzierà, dopo aver inteso i con« sigli circondariali ed il consiglio « generale.

« Se i consigli municipali apparten« gono a differenti dipartimenti, verrà « provveduto con ordinanza reale.

« La parte della spesa definitiva« mente assegnata a ciascun comune « sarà riportata di ufficio negli stati « discussi rispettivi, in conformità del« l' art. 39 della presente legge. »

Art. 73. « In caso di urgenza, un' or« dinanza del prefetto basterà per ordi« nare i lavori e provvedere alla spesa « con l'ajuto di un ruolo provvisorio. « Si procederà ulteriormente alla sua « ripartizione definitiva nella forma « determinata dall' articolo precedente.

Sezione IV.

Degli acquisti, alienazioni, prestiti e divisioni che possono aver luogo nell' interesse dei comuni.

903. Necessità di una sanzione dalla parte del governo, per gli acquisti o alienazioni *immobiliari* fatti dai comuni.

---

903. La specie d' inalienabilità dalla quale le proprietà comunali sono colpite, come più sopra si è veduto, paralizzerebbe una parte più o meno notabile delle rendite pubbliche, se il loro patrimonio mobiliare potesse ricevere un accrescimento indefinito, atteso che i fondi da essi acquistati, dovendo restare perpetuamente nelle loro mani, non potrebbero dar luogo ai dritti di mutazione percepiti dal tesoro pubblico all' epoca dell' alienazione de' fondi che sono liberamente in commercio.

D' altra parte, si deve ancora, con più ragione, temere che amministratori municipali non preveggenti, non badando che al presente, e forse ai loro interessi particolari, non rovinano anticipatamente le generazioni future del comune, alienando senza necessità fondi destinati a servire ad esso di perpetuo patrimonio.

Da ciò si vede che, sotto l' uno e l' altro punto di vista, i beni comunali debbono generalmente, e salvo alcune eccezioni stabilite nel dritto, essere posti sotto un reggimento tutto proprio, tanto per gli atti di acquisto, quanto per quelli di alienazione, e che gli uni come gli altri debbono essere sottoposti alla sanzione del governo, tutore perpetuo e necessario de' comuni.

In conseguenza di queste verità di principî risguardanti questa materia, una legge del 10 agosto 1791 (art. 7), ed anche un'altra del 2 pratile anno V, avevano decretato che i comuni non potrebbero fare, in avvenire, alcun acquisto, nè alienazione d' immobili senza autorizzazione di una legge: il che si deve dire per gli acquisti ed alienazioni puramente volontarie, salvo tutte le modificazioni volute dalle leggi più recenti che oggidi formano definitivamente il nostro dritto comune su questa materia, come si potrà vedere nelle spiegazioni venture.

Ne' casi moltiplici che possono presentarsi su tal materia, e che possono riferirsi alle diverse specie enunciate sul principio di questa sezione, bisogna particolarmente osservare le circostanze dalle quali si deve essere diretto nella scelta da farsi delle autorità da invocarsi per consumare legalmente gli atti di acquisto, di alienazione o di permuta, di prestito e di divisione, per renderli pienamente efficaci quanto ai comuni.

Queste considerazioni generali ci guidano a dividere questa sezione in più paragrafi, nei quali distingueremo successivamente le diverse specie che dovremo trattare.

§ I. — DEGLI ACQUISTI CHE POSSONO FARSI PE' COMUNI, E PEL LORO VANTAGGIO.

904. I comuni possono prescrivere a loro vantaggio, provocare la spropriazione dei beni dei loro debitori, e divenirne così aggiudicatari all'incanto senza autorizzazione.

905. Disposizioni della legge del 1837 quanto all' accettazione delle donazioni e dei legati. Vi bisogna un'autorizzazione per la compra della casa destinata al curato. Terreni per i cimiteri. Terre inutili abbandonate. Spropriazione per causa di utilità comunale.

---

904. Ai termini dell' articolo 2227 + 2033 del codice civile, « la nazio- « ne, gli stabilimenti pubblici, *ed*

« *i comuni*, sono sottoposti alle stes-
« se prescrizioni de' particolari, e pos-
« sono ugualmente oppugnarle. »

Vale a dire che, siccome queste corporazioni possono lasciar prescrivere le loro proprietà dai terzi possessori, esse possono ancora, e reciprocamente, acquistare la proprietà degli altri col solo effetto del possesso.

In questo caso particolare, col mezzo di un possesso abbastanza prolungato e rivestito de' caratteri voluti nel dritto, la mutazione di proprietà si effettua pel comando della legge.

Se un comune od uno stabilimento pubblico si trova nella necessità o nel caso di agire, mediante spropriazione immobiliare, contro il suo debitore, la legge, che non permette di provocare la vendita forzata degl' immobili che facendoli prima apprezzare (art. 697 § 4, + 773 del codice di proc.), suppone necessariamente che se il comune è la parte persecutrice, esso avrà validissimamente fatto l' acquisto dell' immobile spropriato al suo debitore.

Il principio della spropriazione forzata a favore dei comuni è positivamente stabilito dalla legge, poichè essa accorda di ufficio ed a tal effetto (2121+2135) un' ipoteca legale sui beni del suo ricevitore contabile. In vista di questo privilegio ipotecario, sarebbe impossibile togliere ai comuni i mezzi di dritto comune appartenenti a tutti i creditori contro i loro debitori; così, quand' anche il comune fosse semplice creditore senza ipoteca, gli basterebbe di agire in virtù di un titolo autentico ed esecutorio (2213 + 2119), per potere spropriare il fondo del suo debitore che si negasse ad un pagamento volontario, ed ottenere l' aggiudicazione dell' immobile o degl' immobili pignorati, anche senza badare alle offerte che fossero state fatte da altri, atteso che è tale l' autorità di questo genere di procedura, che il suo principio e la sua esecuzione restano sempre gli stessi, e che, come riporta un decreto imperiale del 12 settembre 1811, *un acquisto fatto in tal modo non può paragonarsi ad un acquisto fatto direttamente e di pieno gradimento; così le leggi che sottopongono gli stabilimenti pubblici a non potersi rendere aggiudicatarî senza una precedente autorizzazione del governo, non si possono applicare al caso di una spropriazione forzata.*

Così in tale ipotesi il comune può agire ed arrivare ai suoi fini senza altra autorizzazione eccetto quella del consiglio di prefettura, che gli è necessaria per intentare de' giudizî.

905. La legge spande la sua sorveglianza fin sui doni e legati che possono essere fatti a vantaggio de' comuni, sulla qual cosa l' art. 48 della legge del 18 luglio 1837 statuisce nel seguente modo:

« Le deliberazioni (dei consigli
« municipali) avendo per oggetto l'ac-
« cettazione de' doni e legati di og-
« getti mobiliari o di somme di da-
« naro fatti al comune ed agli stabi-
« limenti comunali, sono esecutorie in
« virtù di un' ordinanza del prefetto
« quando il loro valore non eccede
« i tremila franchi, ed in virtù di
« un' ordinanza del re quando il lo-
« ro valore è superiore, o che vi
« sia qualche reclamo di pretesi drit-
« ti alla successione.

« Le deliberazioni che ricusassero
« i doni e legati, e tutte quelle
« che concernebbero doni e legati
« di oggetti immobiliari, non sono
« esecutorie che in virtù di un' or-
« dinanza del re.

« Il maire può sempre, a tito-
« lo conservatorio, accettare i do-
« ni ed i legati in virtù di deli-
« berazione del consiglio municipa-

« le : l' ordinanza del re o quella del « prefetto che viene in seguito, ha « effetto dal giorno di tale accetta- « zione ».

Ai termini dell' articolo 72 della legge del 18 germinale anno X, relativa all' organizzazione de' culti, « i presbiterî ed i giardini attenen- « ti, non alienati, saranno ren- « duti ai curati o vicecurato de' suc- « cursali. In mancanza di questi pre- « sbiterî, i consigli generali de' co- « muni sono autorizzati a procurar « loro un' abitazione ed un giardino. »

Noi crediamo, per queste ultime parole, che i maires ed i consigli municipali non hanno bisogno che dell' approvazione da' loro prefetti per fare acquisti di tal genere, poichè generalmente la cagione viene approvata e voluta dalla legge.

Quando si tratta dell' acquisto dei terreni siti fuori delle città e de' borghi per istabilirvi i cimiterî di questi diversi comuni, bisogna anche dire che, per renderne gli atti esecutorî, basta un' ordinanza del prefetto emanata nel consiglio di prefettura, purchè non si trattasse di un valore non eccedente i tremila franchi (ved. l' art. 46 precitato della legge di luglio 1837).

Quando un particolare che possiede sul territorio di un comune terre sterili e vaghe, lande e rocce, maremme abitualmente inondate o devastate dalle acque, vuole liberarsi dalle contribuzioni in ragione di questi immobili, può abbandonarli al comune, che da tal momento ne addiviene proprietario (ved. l' art. 66 della legge del 3 frimaio anno VII).

Da ultimo, i comuni possono acquistare molti dritti fondiarî, anche per ispropriazione forzata e per cagione di utilità comunale, come più sopra nel capitolo XXI, e precipuamente sotto il n° 678 abbiamo fatto vedere.

§ II. — DELLE ALIENAZIONI CHE POSSONO AVER LUOGO SU I BENI DEI COMUNI.

906. Le alienazioni non possono farsi per cagioni volontarie. Formalità richieste per poter agire contro i comuni in via di esecuzione. La ipoteca approvata sopra i beni comunali ad uso di pascolo, non darebbe il dritto di far vendere senza una legge.

---

906. Si deve qui ritenere come una verità di principio che l' alienazione dei beni dei comuni, principalmente dei loro immobili, non può aver luogo per cagioni semplicemente volontarie, dappoichè sono questi beni come sostituiti indefinitamente a pro delle future generazioni, e tale ne è l' irrevocabile loro destinazione.

Nel paragrafo precedente abbiamo veduto che un comune il quale è creditore, ed è provveduto di un titolo autentico ed esecutorio, può, mediante la spropriazione giudiziaria, acquistare gl' immobili del suo debitore; ma può avvenire che in vece di essere creditore sia debitore, e che i suoi fondi o parte di essi sieno ipotecati per la sicurezza del suo debito, come avanti abbiamo osservato (n° 881); ed allora la quistione presentasi in senso inverso alla precedente, la quale consiste nel sapere quali sieno le formalità che deve praticare il creditore del comune per ispropriarlo.

Senza dubbio debbonsi allora adempiere le formalità prescritte dal codice di procedura civile sulla esecuzione delle spropriazioni forzate; ma è d' uopo aggiugnere a questa risposta la decisione contenuta nell' articolo 46 della legge del 18 luglio 1837, la quale dice « che la vendita dei « beni mobili ed immobili dei comuni, « eccetto quelli che servono ad un « pubblico uso, potrà, sulla dimanda « di ciascun creditore provveduto di

« titoli esecutori, essere autorizzata
« con un'ordinanza del re, che determinerà le forme della vendita ».

Ma ripetiamo le principali espressioni del testo per meglio dimostrarne il vero senso.

La vendita dei beni mobili. Questo passo, saviamente inteso, non deve applicarsi che alla vendita collettivamente fatta di una massa qualunque di effetti mobiliari: perocchè, eccetto si trattasse di mobili preziosi, sarebbe ridicolo ricorrere ad un'ordinanza del re per potere legalmente vendere uno o più mobili di poco valore, per la ragione che appartenesse ad un comune, come se questo dovesse subire spese che lo condurrebbero alla sua ruina.

Eccetto quelli che servono ad un uso pubblico. Così non sarebbe permesso esporre in vendita, anche con ordinanza del re, i pascoli comunali che servono di nutrimento al bestiame del comune, nè i boschi riserbati al dritto di legnare degli abitanti o alle riparazioni delle loro case, perchè questi sono tanti usi pubblici; e qui viene in soccorso la proibizione della legge del 2 pratile anno V, citata nel cominciamento di questa sezione.

Nulladimeno non bisognerà concluderne che i beni comunali destinati a questi diversi usi non fossero suscettivi d'ipoteca: perchè, siccome noi lo abbiamo veduto più innanzi sotto al n° 881, è ben risaputo da tutti che le proprietà immobiliari dei comuni possono essere affette d'ipoteca; ma quanto alle specie di cui qui trattasi, i creditori potrebbero, per farsi rimborsare, aver la speranza di una vendita ordinata da una legge, se il comune non avesse alcun mezzo di pagamento.

Sulla dimanda di ciascun creditore provveduto di titoli esecutori. Risulta da ciò che non è necessario di essere creditore ipotecario per agire nella spropriazione dei beni di un comune esente da pubblico uso, poichè trattasi solamente di avere un titolo autentico esecutorio.

§ III e IV. — DEI PRESTITI CHE POSSONO ESSER FATTI DAI COMUNI, E DELLE PERMUTE DA EFFETTUARSI SOPRA I BENI COMUNALI.

907. Autorizzazioni richieste per farsi i prestiti dai comuni, e per le permute.

—

I prestiti partecipano molto della natura delle vendite, dappoichè dopo del prestito, devesi necessariamente rimborsare, anche sul prezzo delle proprietà alienabili del debitore; e su questo punto stabiliscono gli articoli 41 e 42 della legge di luglio 1837, che si trova conceputa nei termini seguenti:

907. Art. 41. « Qualunque prestito non potrà essere autorizzato
« che con un'ordinanza del re renduta nelle forme dei regolamenti
« di amministrazione pubblica pei comuni che abbiano meno di centomila
« franchi di rendita, e con una legge
« se è un comune che l'abbia maggiore. Tuttavia, in caso di urgenza e
« nello intervallo delle sessioni, un'ordinanza del re renduta in forma
« di regolamenti di amministrazione
« pubblica, potrà autorizzare i comuni la cui rendita è di centomila
« franchi e al di sopra, a contrattare
« un prestito sino alla concorrenza del
« quarto delle loro rendite. »

Art. 42. « Nei comuni nei quali
« le rendite sono inferiori a centomila franchi, ogni qual volta si tratterà di contribuzioni straordinarie
« o *di prestiti*, i più gravati nei ruoli
« del comune saranno chiamati a deliberare col consiglio municipale,
« in numero eguale a quello dei membri in esercizio.

« I più gravati saranno convocati « individualmente dal maire, almeno dieci giorni prima della riunione.

« Quando questi fossero assenti, « verranno sostituiti in numero eguale « dai più gravati riportati dopo di « essi nel ruolo. »

Le permute in fatto di beni comunali sono sempre atti di acquisto e di alienazione sull' esecuzione delle quali l' art. 46 della legge di luglio 1837, testè citata, stabilisce quanto segue:

« Le deliberazioni de' consigli muni« cipali avendo per oggetto acqui« sti, *vendite* o *permute* d' immo« bili, *divisione* di beni indivisi, so« no esecutorie sull'ordinanza del pre« fetto *in consiglio di prefettura* quan« do si tratta di un valore che non ec« cede i tremila franchi per i comuni « la cui rendita è al di sopra di cen« tomila, e ventimila per gli altri co« muni.

« Se si tratta di un valore superio« re, viene all' uopo proveduto da « un' ordinanza del re. »

Donde si vede che debbonsi portare innanzi all'autorità amministrativa tutte le dimande che hanno per oggetto vendite, o permute, o divisione di beni comunali: quindi risulta che debbonsi presentare al consiglio di prefettura de' luoghi per la nomina dei periti necessarî a chiamarsi negli atti diversi indicati dall' articolo precitato.

§ V. — DELLE DIVISIONI DE' BENI COMUNALI.

908. Le difficoltà che possono elevarsi sul modo di dividere tra più comuni, sono amministrativamente decise. Le contestazioni sul merito del dritto, dedotte innanzi ai tribunali.

---

908. In ciò che risguarda specialmente le divisioni de' beni comunali da eseguirsi fra i comuni vicini, l' art. 1°, sez. V, della legge del 10 giugno 1793 dice che « le controversie le « quali potranno insorgere per ragion « del modo di divisione fra i comu« ni, saranno terminate, su sempli« ci memorie, dal direttorio del di« partimento, sul parere di quello « del distretto » (al presente dal consiglio di prefettura sul parere del sottoprefetto); alle quali cose l' art. 2 aggiunge che « il direttorio del di« partimento, sul parere di quello del « distretto, pronunzierà parimenti, « su semplici memorie, intorno a tut« ti i reclami che potranno insorgere « in ragione del modo della divisio« ne de' beni comunali (1). »

(1) DURANTON, n° 216 e 217, dice qui: « Generalmente le contestazioni relative ai beni comunali sono di competenza de' tribunali; ma quando, in esecuzione della legge del 10 giugno 1793 che, autorizzando la divisione dei beni comunali, ha spogliato i comuni, ed ha avuto effetti tanto disastrosi per gli abitanti poveri, questi medesimi beni sono stati divisi, insorte le contestazioni tra il comune ed i condividenti detentori od occupanti, dopo questa legge, sono restate nella giurisdizione dei consigli di prefettura; e tutte le usurpazioni de' beni comunali commesse dopo questa legge fino a quella del 9 ventoso anno XII, sia che vi fosse stato o pur no il partaggio, debbono essere parimenti giudicate da questi consigli, se si tratta dell' interesse del comune contro usurpatori. Ma le usurpazioni di un condividente o di un terzo appartengono alla giurisdizione dei tribunali civili.

Tutto al più, dopo il decreto del 9 brumajo anno XIII, i comuni che non hanno divisi i loro beni comunali in virtù di questa legge del 10 giugno 1793, e che al contrario hanno continuato il modo di godimento di questi beni, hanno dovuto continuare a goderne nel modo istesso: e si fatto modo di godimento può essere solo cangiato da un' ordinanza reale, renduta sulla domanda dei consigli municipali, dopo che il sottoprefetto ed il prefetto avranno dato il loro parere: di maniera che se un bene comunale che serve per pascolo è restato aperto, nè il sindaco, nè il consiglio municipale possono farlo chiudere, od

D' onde risulta che, in sì fatta attribuzione di competenza amministrativa, si tratta solo del modo di divisione, o come praticarlo, e che tutte le quistioni di sapere se, da una parte o dall' altra, vi fosse realmente dritto di comproprietà fondiaria, sono estranee a questa disposizione di legge.

Così, supponendo che una delle parti voglia esigere un pezzo troppo piccolo ne'fondi a dividersi, e l'altra si oppone a questa divisione, che essa sostiene essere troppo minuta; supponendo che vi sia contestazione sulla quistione di conoscere se le porzioni della divisione debbono essere aggiudicate per sorte, oppure se si dovesse prendere il partito di assegnarle, con cognizione di causa, alla prossimità e convenienza de'comuni condividenti, a fin di evitare gl' imbarazzi di un godimento più difficile, e delle servitù cha bisognerebbe stabilire per l'esercizio delle comunicazioni, se la destinazione delle porzioni fosse altrimenti combinata; supponendo, infine, che insorga qualche difficoltà sulla riserva e la fissazione de'camini e passaggi che potrebbero essere necessarî od utili di stabilire sopra una porzione per l'assistenza e coltivazione dell'altra: in tutti questi casi ed altri simiglianti, tutte le liti che sorgono in queste diverse circostanze debbono essere portate al consiglio di prefettura, perchè esse non riguardano che il modo della divisione e la ricerca della maniera più utile di operarla.

Ma in materia di divisione di beni comunali, sorgono infinite quistioni risguardanti l'essenza de' dritti, e tendenti a conoscere se la proprietà del suolo appartiene realmente a quelli che ne reclamano una porzione, ed in quale porzione essi possono vantar dritto di pretendervi.

Alle quistioni di sì fatta natura soltanto si applicava l' art. 3 della sezione III della legge del 10 giugno 1793 precitata, statuendo che « tutti i « giudizi attualmente pendenti o che « potranno insorgere tra i comuni ed i « proprietarî a causa de' beni comu- « nali o patrimoniali, sia per dritti, « usi, pretensioni, domande di rein- « tegramento nelle proprietà di cui essi « sono stati spogliati per effetto della « potenza feudale, o generalmente al- « tri reclami qualunque,saranno esple- « tati col mezzo dell' arbitramento. »

Al che bisogna aggiungere che secondo il prescritto della legge del 9 ventoso anno IV, che ha abolito gli arbitramenti forzati, tutte queste stesse contestazioni sono state oggidì rinviate alla conoscenza de' tribunali ordinarî.

Le contestazioni di questa natura risguardanti la sostanza del dritto dei beni comunali, sono dunque rientrate nelle attribuzioni dei tribunali ordinarî; e si presentano in modo così vario e complicato nei loro oggetti, che sarebbevi d' uopo impiegarvi mezzo volume per porgerne la serie e darne sviluppo: e però rimandiamo i lettori alle amplissime spiegazioni che particolarmente su questo proposito abbiamo date nel nostro *Trattato del dritto di usufrutto*, per non ripeterle qui. (Ved. anche nel *Trattato dei diritti di uso e servitù reali*.

Sezione V.

Delle azioni giudiziarie riguardanti i comuni e sezioni di comune.

909. I maires rappresentano il comune. Divisione della materia.

esigere da ciascun abitante un censo per loro sola autorità, ma possono deliberare su tale oggetto, prendere il parere del sottoprefetto sulla deliberazione, e trasmetterla al prefetto, che può approvarla, modificarla o rigettarla in consiglio di prefettura, salvo, da parte del consiglio municipale, ed anche di uno o più abitanti aventi dritto al godimento, il ricorso al consiglio di Stato (art. 5 del detto decreto). »

909. Osserviamo dapprima e precedentemente che ai termini dell'art. 69, § 5+164 del codice di procedura, e dell'art. 10, § 8, della legge del 18 luglio 1837, le azioni giudiziarie riguardanti i comuni non debbono essere discusse se non contradittoriamente con i loro maires (1) o coi loro sindaci, perchè basta che la lite sia terminata con l'agente della corporazione, che, collettivamente presa, abbraccia gl'interessi di tutti i socî; e che, se tutti gli abitanti dovessero di persona comparire nel processo, il valore del suo oggetto potrebb'essere ben tosto divorato dalle spese di procedura.

Quanto alla sostanza, noi dovremo qui esaminare successivamente sei cose principali:

La necessità e l'importanza dell'autorizzazione richiesta per parte dei comuni affinchè potessero validamente comparire in giudizio;

Le formalità da adoperarsi dai comuni per ottenere l'autorizzazione di litigare;

Le formalità necessarie per potere regolarmente tradurre i comuni a litigare innanzi a' tribunali:

I mezzi onde i particolari possono agire nell'interesse di un comune, e le differenti circostanze nelle quali queste diverse azioni possono essere proposte;

Quali sono le formalità speciali da impiegarsi nelle azioni giudiziarie agitate contro i comuni e le sezioni di comune;

Finalmente, quali sono i principî e le regole di transazione che si possono fare con i comuni.

(1) O, in loro mancanza, con i loro aggiunti. Ved. la legge del 29 vendemmiale anno V.

§ I. — DELLA NECESSITA' E DELLA IMPORTANZA DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DAI COMUNI PER POTER VALIDAMENTE STARE IN GIUDIZIO.

910. In generale il comune non può, senza autorizzazione, agire o difendersi in giudizio.
911. Necessità dell'amministrazione superiore di deliberare ponderatamente sulle autorizzazioni di questa natura.
912. Necessità del principio che fa rappresentare il comune dal suo maire. Dev' esser ricusata l'autorizzazione solo nel caso di evidente errore.
913. Quando un comune è stato regolarmente autorizzato sopra una dimanda principale, deve ricorrere a novelle autorizzazioni sulle quistioni incidenti?
914. Dopo la sentenza di prima istanza, il comune deve avere nuova autorizzazione per l'appello?
915. La nullità risultante dal perchè il comune ha litigato senza autorizzazione non è che relativa. Richiamo dei principî sul contratto giudiziario.

---

910. A'termini dell'articolo 49 della legge del 18 luglio 1837, « nessun comune o sezione di comune « può introdurre un'azione in giu« dizio senza essere autorizzato dal « consiglio di prefettura. »

Al che l'art. 54 aggiunge che, « in « nessun caso il comune si potrà di« fendere, finchè non vi sarà stato « autorizzato espressamente. »

Così bisogna tenere per costante che in *tesi generale* i comuni debbono essere autorizzati per agire e difendersi valevolmente in giustizia ordinaria; e la nuova legge non fa altro in ciò se non istabilire i principî della giurisprudenza più antica.

Diciamo in *tesi generale*, atteso che questa regola non è senza eccezione; perchè, secondo l'art. 65 « il maire può tuttavolta, senza pre« liminare autorizzazione, intentare

« qualunque azione possessoriale, o « difendersi, e tutti gli altri atti *con-* « *servatorî* o *interruttivi* di decaden- « za di dritti, attesa l'urgenza che « comportano le azioni in questi casi « eccezionali.

Così, quando si tratta d'interrompere il corso di una prescrizione che si avvicina al suo termine, quello di una perenzione d'istanza, o di cogliere il momento che resta ancora per formare un appello, il maire può solo agire incontanente, ma ha il dovere di ricorrere prontamente alla domanda di autorizzazione voluta dalla règola generale, perchè l'azione fosse validamente sostenuta in giustizia ordinaria.

Si deve mettere ancora fuori della regola che esige l'autorizzazione preliminare, il caso in cui si tratta delle azioni intentate in polizia correzionale, atteso che nessun interesse particolare delle parti impegnate nel contrasto deve ritardare o paralizzare l'azione pubblica (1).

911. Per convincersi dell' importanza che le leggi danno e che gli organi dell' amministrazione pubblica debbono dare all' autorizzazione chiara e preliminare del maire che si porta ad agire o a difendere, nell' interesse del suo comune, innanzi ai tribunali, vi sono molte cose ad osservare, e che egli fa d'uopo non perdere mai di veduta.

E primamente, la legge, che protegge ugualmente tutti i cittadini, vuole necessariamente che i maires ed altri amministratori municipali non possano abusare arbitrariamente della loro posizione intentando, nell'interesse del comune, azioni turbolente contro abitanti che avessero la disgrazia di essere l'oggetto del loro odio.

Essa non vuole che i pieni di amore per le cavillazioni fossero maggiormente inclinati a soddisfare tale passione, sapendo preventivamente che intentando giudizî in nome del loro comune, le spese non ricaderebbero su di essi nel definitivo.

Essa non vuole che, per azioni temerariamente intentate o sostenute da' maires, questi amministratori, sindaci dell'associazione municipale, avessero la facoltà di mandare in rovina tutto un comune pel peso delle spese che, in caso di condanna, dovrebbero su di esso cadere.

Si vede da ciò quanto l'attenzione dell'amministrazione pubblica, rivestita del potere di tutelare i comuni, deve maturamente ponderare quando si tratta di osservare dapprima le probabilità di perdita o di guadagno ne' giudizî che si dovessero intentare da' comuni o contro di essi, per autorizzarveli ad ogni evento.

Ecco perchè l'autorizzazione preliminarmente necessaria a' comuni per litigare, dev'essere il soggetto di un esame molto serio e molto grave da parte dell' autorità amministrativa superiore, i cui agenti debbono essere senza paragone più istruiti e più al corrente degli affari de' semplici amministratori municipali.

Ecco perchè anche la legge di luglio 1837, che noi cerchiamo di spiegare, ha voluto, per una disposizione introduttiva di un nuovo dritto, proteggere più efficacemente gli abitanti *ut singuli*, autorizzandoli, nelle forme che noi qui appresso indicheremo, ad intervenire ne' giudizî di questo genere, per vegliare alla conservazione de' loro dritti di uso individuali, o per rivendicarli.

912. D' altra parte, e per ritornare all' applicazione de' principî giudiziarî, bisogna necessariamente riconoscere che ogni quistione di proprietà agitata contro un comune, non

(1) Questo principio è stabilito, nel Belgio, dall' art. 148 della legge comunale del 30 marzo 1836.

dev' essere oppugnata o sostenuta se non contraddittoriamente con la corporazione comunale intentando o difendendo *ut universitas*, poichè non vi ha se non questo corpo che sia il vero o preteso proprietario della cosa litigiosa, ed in conseguenza esso solo potrebbe sottoporla ad un giudizio. Bisogna dunque, e necessariamente bisogna, che le azioni giudiziarie concernenti i beni comunali sieno trattate al cospetto del maire del comune, o di un altro sindaco legalmente stabilito per rappresentare tutti gli abitanti : in altro modo, non si potrebbe litigare senza arrecare il turbamento alla pubblica pace, e divorar tutto in ispese di giustizia, se fosse necessario di citare innanzi a' tribunali tutti gli abitanti di una città o di un villaggio sulla quistione della proprietà di un fondo qualunque posto in litigio fra il comune ed un terzo.

Non pertanto bisogna osservare che, per quanto sia cosa spaventevole il cominciare un processo, non basta che si vegga il pericolo di soccombervi al definitivo, perchè l'amministrazione debba ricusare ad un comune l'autorizzazione che è ad esso necessaria onde stare in giudizio innanzi a' tribunali : perchè se così fosse, i comuni non dovrebbero quasi mai essere ammessi ad esporsi in giudizio, tanta incertezza vi ha sulla riuscita degli umani pareri. E spesso non si vede che la stessa corte di cassazione, facendo onorevoli giunte alla sua precedente giurisprudenza, rende degli arresti contrarî ad altri che essa aveva antecedentemente pronunziati su quistioni perfettamente identiche?

È uopo d'altronde considerare che, quantunque l'amministrazione alla quale si chiede la sua autorizzazione non sia competente per giudicare innanzi tratto sulla sostanza dell'affare per la cui intrapresa si sollecita il suo favore, essa nondimeno è rivestita di una tutela di sorveglianza per mettere ostacolo all'effetto delle passioni di odio, di rivalità o di cupidigia che, secondo ha sempre l'esperienza dimostrato, sono il più delle volte il movente delle liti.

In tal modo, tutte le volte che un comune chiede di essere autorizzato per intentare un'azione giudiziaria o difendervisi, e che esso fa vedere, con prove legali, che ha in suo favore qualche apparenza di saldo dritto, deve ottenere l'autorizzazione.

Tutte le volte, al contrario, che l'amministrazione riconosca essere i maires e gli ufficiali municipali del comune evidentemente in errore sulla loro pretensione, ed essere spinti a litigare da motivi estranei ai veri interessi del comune, l'autorizzazione dev' essere ricusata.

E finalmente, nel dubbio, il comune deve ottenere l'autorizzazione che chiede, perchè l'amministrazione essendo incompetente per pronunziare intorno alla validità del dritto, lo è per necessità anche sull'apprezzarne giustamente i mezzi, e che d'altronde si è qui principalmente a lei ricorso per prevenire gli abusi co' quali si potrebbe anticipatamente paralizzare l'azione della giustizia.

Noi termineremo questo paragrafo con l'esame di alcune quistioni che specialmente vi si rapportano.

913. PRIMA QUISTIONE. *Quando un comune è stato regolarmente autorizzato sopra una domanda principale, deve ricorrere a novelle autorizzazioni sulle quistioni incidenti che possono elevarsi da una parte e dall'altra in seguito del giudizio?*

È massima generale in tutti i regni, che l'accessorio deve seguire la sorte del principale : *Major enim quaestio minorem causam ad se trahit* (L. 54, ff. lib. V, tit. I). D'onde bisogna conchiudere che l'autorizzazione accordata senza riserva sulla qui-

stione principale, si applica ugualmente alle quistioni incidentali che, in seguito, debbono essere risguardate come parti morali ed accessorie del tutto, e che in ultima analisi il comune non deve per nulla essere tenuto di domandare altre autorizzazioni per agire o difendersi sulle quistioni incidentalmente insorte nella causa principale.

Dev' essere lo stesso, e con più ragione, per quel che risguarda le difficoltà che possono insorgere sulla esecuzione de' giudizî renduti con un comune regolarmente autorizzato, quando si tratta di comparir novellamente in giustizia per quistionare su queste difficoltà incidentali.

914. SECONDA QUISTIONE. ***Dopo la sentenza di prima istanza, il comune deve avere nuova autorizzazione per l' appello?***

Secondo l' art. **49** della legge del **18** luglio, « dopo ogni sentenza intervenuta, il comune non può portarsi innanzi ad un altro tribunale se non mediante novella autorizzazione del consiglio di prefettura. » D' onde risulta che una nuova autorizzazione per andare in appello o in cassazione è necessaria soltanto al comune che ha soggiaciuto negli anteriori dibattimenti, poichè ad esso soltanto la legge comanda l' obbligo di ricorrere ad una nuova autorizzazione ***per intentare l' azione innanzi ad un altro tribunale***. In conseguenza di che il comune che ha guadagnata la lite, non è obbligato a farsi autorizzare per sostenere il ben giudicato, nel caso in cui l' avversario voglia rinnovellare il giudizio innanzi ad un tribunale di giurisdizione superiore.

Si comprende d' altronde che sarebbe ridicola cosa obbligare un comune a farsi autorizzare per godere della sua vittoria, come se dovesse chiedere la permissione di profittare degli effetti della prima autorizzazione che ha ottenuto (1)!

915. TERZA QUISTIONE. *Allora quando un comune ha litigato senza autorizzazione, il giudizio che ha dato fine alla contesa dev' esser nullo, imperocchè è stato reso in contravvenzione di una formalità senza la quale il compromesso giudiziario non poteva essere valevolmente formato; ma si fatta nullità è assoluta o relativa? In altri termini, il solo comune può avvalersene per annullare la condanna pronunziata contro di lui? o, se la parte avversa fosse stata condannata, potrebbe avvalersi della stessa nullità per liberarsi della condanna contro di essa pronunziata?*

Per ben risolvere una tal quistione, siamo obbligati di rimontare fino a' primi principî che hanno sempre regolata la materia.

Quando due parti si presentano simultaneamente innanzi al giudice che deve pronunziare sulle loro quistioni, o che quella che è stata citata dall'altra viene al cospetto dello stesso giudice a notificare le sue difese, si forma fra loro ciò che si chiama un compromesso o quasi-contratto giudiziario in virtù del quale esse s' impegnano reciprocamente ad attendere la decisione del giudice per eseguire ciò che

(1) Op. conf. di DURANTON, n° 215; di TOULLIER, n° 54, che aggiunge: « Ma essi non hanno bisogno di autorizzazione pel ricorso in cassazione. Tutto ciò risulta dall' art. 43 dell' editto del mese di agosto 1764 che è tuttavia in vigore, come è stato deciso per due arresti della corte di cassazione del 1° fiorile anno IX e 4 fruttidoro anno XI. Questa distinzione era stata fatta dalla giurisprudenza nel Belgio; il comune intimato intorno all' appello non ha bisogno di autorizzazione per difendersi (19 luglio 1827. C. di B., G. di B., 1829, 2, 117. 8 maggio 1833. Cass., G. di B., 1833, 1, 219). Op. conf. di TOULLIER, n° 54.

questi pronunzierà, salvo però la via di appello od altro ricorso, secondo l'importanza o la natura dell'oggetto litigioso. Sì fatto compromesso, benchè tacito, ha nondimeno gli effetti di una vera convenzione, come se fosse stato stipulato nella forma più espressa, e costituisce la base fondamentale della decisione che il giudice pronunzierà: *Nam, sicut in stipulatione contrahitur, ita judicio contrahi; proinde non originem judicii spectandam, sed ipsam judicati velut obligationem* (L. 3, § 11, ff. lib. XV, tit. I). Di maniera che se in una tale convenzione vi sono nullità derivanti dall'incapacità dell'una delle parti, esse dovranno paralizzare gli effetti del giudizio. Ecco perchè i minori e le donne maritate non possono validamente comparire in giudizio se non quando agiscano con l'assistenza de' loro tutori o mariti, dappoichè altrimenti essi non avrebbero la capacità di esporvisi validamente.

Deriva da tutto ciò che la quistione di sapere se la nullità che colpisce il giudizio renduto ad un comune non autorizzato è relativa o se essa è assoluta, dev' essere risoluta in conformità della regola che si serba nei contratti, poichè ne è causa l'irregolarità del compromesso giudiziario, il quale altro non è che una convenzione; in conseguenza non vi ha in tal caso che una nullità relativa a far valere nell' interesse del comune soltanto, e non nell' interesse della parte avversa, quanto alla quale il giudizio dev' essere, sotto questo rapporto, considerato come valido. Tale è, a questo riguardo, la disposizione formale dell' articolo 1125 + 1079 del codice civile, il quale dice che « le « persone capaci d' impegnarsi non « possono opporre l' incapacità del « minore, dell' interdetto o della don- « na maritata con cui esse hanno con- « trattato. » Questo medesimo principio era stato già esplicitamente stabilito a pro de' comuni con l' art. 5 di una legge della Convenzione renduta per determinare i casi in cui i giudizî possono e debbono essere annullati in materia civile. A' termini di questo articolo, « egualmente non può « esservi luogo a cassazione in pre- « giudizio de' minori, degl' interdet- « ti, degli assenti senza difesa, del- « le donne maritate, de' *comuni*, o « della repubblica, sotto pretesto che « il commessario nazionale non fosse « stato inteso negli affari di loro in- « teresse, e che sono stati giudicati « a loro vantaggio ».

Così, supponendo che un comune non sia stato regolarmente autorizzato a litigare, e che sia stato condannato, esso potrà battere le vie di dritto, o in appello o in cassazione, per far annullare il giudizio, senza che il suo avversario abbia reciprocamente il medesimo mezzo.

Del resto, non vi ha contraddizione allorchè la parte avversa del comune ha avuto torto in questo primo giudizio, essa potrà, per ottenerne la riforma, provvedersi di tutt' i mezzi di dritto inerenti alla causa, ma senza avere la facoltà di avvalersi della nullità puramente relativa agl' interessi del comune che non era stato autorizzato (1).

(1) DURANTON, n° 215, ha emessa una opinione contraria: « Le comunità delle città, borghi o villaggi non possono intentare alcuna azione in giustizia, sia dimandando, sia difendendo, senza esservi autorizzati dal consiglio di prefettura. L' autorizzazione non viene soltanto richiesta nell' interesse de' comuni, ma anco affinchè questi non inquietassero senza ragione i particolari.

« Essa è talmente rigorosa che nel caso non fosse intervenuta, i giudizi, anche quelli renduti in favore de' comuni o sezioni di comune, sono assolutamente nulli; e la nullità non è affatto rimossa dall'autorizzazione ottenuta

§ II. — DELLE FORMALITA' DA PRATICARSI IN NOME DE' COMUNI PER OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE DI STARE IN GIUDIZIO.

916. Il consiglio comunale delibera sulla proposizione del maire. Il consiglio di prefettura decide.
917. Modo di ricorrere contro la decisione del consiglio di prefettura.

916. Come si è già detto, in tutti i tempi i comuni hanno dovuto essere autorizzati per l'organo dell'amministrazione pubblica a fin di stare in giudizio sia da attore sia da convenuto innanzi ai tribunali.

Prima della rivoluzione, quest' autorizzazione doveva essere data dagl'intendenti della provincia; ma senza che siavi bisogno oggidì di ripigliare le cose da così lungi, la legge del 28 piovoso anno VIII, confermata da quella del 18 luglio 1837, ha voluto che i consigli di prefettura accordassero ai comuni l' autorizzazione di cui si parla, e tale è la regola che oggi ci governa.

Il maire del comune ha l' incarico di rappresentarlo in giustizia, tanto da attore quanto da convenuto: e però sopra di esso gravita l' obbligazione di adempiere alle procedure nenecessarie per ottenere l'autorizzazione senza di cui non protrebbe esercitare, ne' casi ordinarî, le funzioni di rappresentante il comune.

Quindi, primamente egli deve invitare il consiglio municipale a deliberare e dare il suo avviso sull' obbietto del processo; ed in caso ciò non succeda in una delle epoche in cui i consigli municipali debbono essere periodicamente riuniti, egli deve indirizzarsi al prefetto per annunziargli la posizione in cui esso si trova, e domandargli la permissione di convocare straordinariamente il consiglio del suo comune per deliberare su quello che costituisce l'oggetto della sua dimanda.

Se il consiglio municipale, dopo aver conosciuto l' affare, opina di dar cominciamento al giudizio, la sua deliberazione presa a tal proposito, unita alla domanda di autorizzazione, ed accompagnata da' titoli ed indizî de' quali il comune cerca avvalersi, dev' essere, per la intera mediazione del sottoprefetto, indirizzata al prefetto, il quale ordina essere il tutto comunicato a tre giureconsulti da lui indicati, per aver il loro parere sul merito della causa; in seguito l' affare è rinviato al consiglio di prefettura per statuire sulla quistione di sapere se il comune dev' essere, o pur no, autorizzato a litigare. (Ved. quanto a ciò, l' art. 4 del decreto del 17 aprile 1812).

In tale stato di cose, se il consiglio di prefettura emette un' ordinanza con la quale autorizza il comune a litigare, allora esso può legalmente far citare la sua parte avversa innanzi ad ogni tribunale competente, e l'azione potrà esservi continuata nel-

in seguito dal comune per difendere la dimanda in cassazione; essa può anche essere opposta dall' avversario del comune, benchè egli non l' avesse fatta valere nè in prima istanza nè in appello.

« Il giudizio deve anche far menzione dell' autorizzazione, altrimenti questa è reputata come non ottenuta.

« In tal modo adunque i particolari non possono regolarmente citare un comune o sezione di comune che dopo averne ottenuto la permissione scritta dal consiglio di prefettura, sotto pena di nullità pe' giudizi futuri. Essi debbono dar copia della permissione con l'intimazione della domanda. Quest' autorizzazione avendo per principale oggetto d' impedire ai comuni di sostenere un giudizio ingiusto ed oneroso, l' amministrazione può ricusarla, in questo senso che essa può ordinare al comune di confessare il suo torto, ma non già nel senso che l' istante possa essere impedito nell' esercizio del suo dritto ».

le forme ordinarie della procedura.

Se, al contrario, il consiglio di prefettura rigetta l'autorizzazione che gli è stata domandata, la deliberazione ne dovrà essere motivata in modo che si possa con più facilità conoscere se vi fossero errori; ed allora il comune sarà costretto a rinunziare alle sue pretensioni, restando nello *statu quo*, finchè esso non abbia fatto riformare la decisione del consiglio che ha respinta la sua domanda, poichè a' termini dell'art. 49 della legge del 18 luglio 1837, « nessun comune o sezione di comune « può introdurre un'azione in giu« stizia senza essere autorizzato dal « consiglio di prefettura ». Da ciò risulta, che in tale stato di cose, sarebbe dichiarata inammissibile la sua domanda innanzi a' tribunali (1).

917. Ma il maire od altro sindaco legale del comune o sezione di comune al quale l'autorizzazione sarà stata negata, potrà presentarsi al cospetto del re nel suo consiglio di Stato, per far riformare questa decisione di prima istanza, ed ottenere l'autorizzazione che gli era stata negata.

Soltanto il comune o sezione di comune dovrà, sotto pena di perdere ogni dritto ad un tal ricorso, formarlo nello spazio di tre mesi a contare dalla notifica dell'ordinanza del consiglio di prefettura (ved. l'art. 50 della legge del 18 luglio testè indicata).

Finiremo osservando che, nelle quistioni di tal sorta, il consiglio di Stato usa non accordare ai comuni l'autorizzazione se non dopo aver inviata la loro dimanda alla consulta di tre giureconsulti designati dal ministro di giustizia, nella dipendenza della corte reale de' luoghi (2).

§ III. — DELLE FORMALITA' PRELIMINARI PRESCRITTE DALLE LEGGI PER POTERE REGOLARMENTE TRADURRE I COMUNI IN GIUDIZIO.

918. È per applicazione dei principî sul contratto giudiziario, che l'attore debbe fare autorizzare il comune per difendersi in giudizio.
919. Il consiglio municipale delibera su questa dimanda.
920. Termine nel quale dee deliberare il consiglio di prefettura. Termine dopo il quale il comune non autorizzato è validamente condannato.
921. Questa condanna sarebbe in contumacia.
922. Il maire può ricorrere, contro il rifiuto d'autorizzazione, al consiglio di prefettura.
923. Modo ordinario d'esecuzione, a carico dei comuni, delle sentenze che ordinano un rilascio di mobili o d'immobili.
924. Non così per le condanne a somme pecuniarie. L'amministrazione deo necessariamente intervenire in giudizio. Articolo di spese nello stato discusso del comune.
925. I danari del comune non possono esser sequestrati.
926. I danari depositati nella cassa de' depositi dai particolari, potrebbero esser sequestrati dai loro creditori.

---

918. Noi abbiamo veduto, nel precedente paragrafo, che i comuni non possono intentare alcun giudizio ordinario senza esservi autorizzati dal consiglio di prefettura: la stessa regola si osserva da parte dell'attore, quando i comuni sono chiamati a difendersi su dimande contro di essi intentate, perchè, nell'uno e nell'altro caso, si tratta sempre di far un compromesso in giudizio, e che la legge di luglio 1837 (art. 49, 54), la quale non è se non la espressione di una

(1) Questo principio è stabilito dall'art. 148 della legge comunale nel Belgio.

(2) Nel Belgio, il re decide sulla proposta del ministro. Nessuna dilazione porta seco esclusione. — Art. 148 più sopra citato.

giurisprudenza più antica, vuole che questo compromesso non possa essere valevole se non sotto questa condizione.

Le domande dirette contro i comuni, come anche quelle formate da' comuni stessi, vanno esente dai preliminari della citazione in conciliazione innanzi a' giudici di pace, per la ragione che i comuni, essendo paragonati a' minatori, non possono transigere come i semplici particolari i quali sono padroni de'loro dritti (ved. l'articolo 69 + 164 del codice di procedura).

Secondo un'ordinanza consolare del 17 vendemmiale anno X, è stato proibito a' *creditori* dei comuni d' intentare alcun'azione contro costoro senza la permissione del consiglio di prefettura.

Vi era qualche cosa di equivoco nella decisione letteralmente presa di questa ordinanza; perocchè, parlando solo de' creditori, si avrebbe potuto pretendere essere essa applicabile alle sole azioni pecuniarie, poichè coloro a'quali appartengono le azioni di tal genere, sono, a rigor parlando, chiamati creditori; ma sì fatta difficoltà, se esistesse, oggidì sarebbe rimossa dall'articolo 51 della legge del 18 luglio, il quale dice che « *chiunque* « vorrà intentare un' azione contro un « comune o sezione di comune, sarà tenuto d' indirigere preliminar- « mente al prefetto una memoria espo- « nente i motivi del suo reclamo. »

Qui la legge non parla solamente del *creditore*, ma di *chiunque* vorrà intentare un' *azione* contro un comune o sezione di comune: d'onde risulta che questa regola si applica a tutte le azioni giudiziarie sieno mobili, sieno immobili.

Che « gliene sarà data ricevuta; »

Che « la presentazione della me- « moria interromperà la prescrizione « ed ogni decadenza; »

Che « il prefetto trasmetterà la me- « moria al maire, con l' autorizza- « zione di convocare subitamente il « consiglio municipale per delibera- « re. » (1).

919. La deliberazione del consiglio municipale voluta per questo rinvio è necessaria, dappoichè, secondo l'articolo 21, § 5, il consiglio municipale dev'essere chiamato a dare il suo parere quando si tratta di litigare in nome del comune: in maniera che mancando un tal parere, il maire resterebbe senza qualità per chiedere l' autorizzazione onde litigare.

920. Secondo l' articolo 52 della stessa legge, la deliberazione del consiglio municipale dev'essere trasmessa al consiglio di prefettura, che, tra i due mesi di dilazione, è obbligato a decidere se il comune deve essere autorizzato a stare in giudizio; in mancanza di che, e dopo spirata la dilazione, l' articolo 54 vuole che l' azione del terzo reclamante possa essere intentata e continuata contro il comune, atteso che allora l'attore non può essere responsabile della negligenza de' consiglieri di prefettura, nè obbligato a soffrire alcun danno provveniente dalla colpa di questi amministratori.

Bisogna ben osservare, in fatti, che la memoria preliminare di cui qui si tratta, non è presentata dal reclamante, nè per domandare la sua propria autorizzazione per litigare, poichè egli è padrone de' suoi dritti, nè tampoco l' autorizzazione del comune, perchè esso non può essere tenuto a procurare una capacità alla sua parte av-

(1) Nel Belgio, come nel regno de' Paesi Bassi, i comuni validamente chiamati in giudizio senza precedente autorizzazione, dovevano e debbono farsi autorizzare a potersi da se stessi difendersi sull'azione. (9 novembre 1827. B.; Liegi, 24 dic. 1832. G. di B., 1834, 1, 22.)

versa : ma questa procedura preliminare è voluta per alcune vedute di ordine pubblico, onde avvertire il potere tutelare del comune della posizione in cui si troverà il suo minore, e porre anche l'amministrazione nello stato di giudicare se, per prevenire delle spese rovinose per il comune, essa deve negargli l'autorizzazione di litigare; o se, al contrario, la tutrice non avesse alcun mezzo a dimostrare per sostenere e far trionfare il suo minore nel periglio dal quale è minacciato.

Nel caso in cui il consiglio di prefettura nega la sua autorizzazione, il comune, benchè si trovasse nella impotenza di difendersi, potrà nondimeno essere validamente condannato, poichè per fare che la procedura sia legale, la legge non richiede niente di più del già fatto.

Lo stesso sarà nel caso in cui il consiglio di prefettura avrà taciuto per due mesi a contare dal giorno in cui la deliberazione del consiglio municipale gli sarà stata rimessa (ved. gli art. 52, 53 e 54 della legge del 18 luglio 1837), poichè la legge esige sempre lo stesso.

921. Ma, benchè regolare nella forma, questa decisione giudiziaria non potrà esser altro che un giudizio contumaciale, salvo se il consiglio di prefettura, che aveva da prima trascurato di accordare al comune la sua autorizzazione, non venisse, durante la pendenza della lite, ad accordare un' autorizzazione il cui uso avrà per effetto di rendere il giudizio contraddittorio.

922. Allora quando il consiglio di prefettura rende la sua decisione nello spazio di due mesi, ma che pronunzia contro il comune una ricusa di autorizzazione per litigare, il maire può, in virtù di una deliberazione del consiglio municipale presentarsi al cospetto del re nel suo consiglio di Stato, nello spazio di tre mesi a contare dalla notifica della decisione del consiglio di prefettura, per far annullare quest' ultima decisione; ed in tal caso, l'istanza giudiziaria dev' essere sospesa fino alla decisione del consiglio di Stato, od almeno durante lo spazio dei due mesi dopo la rimessa della domanda al segretariato di questo consiglio.

923. Se nella memoria precedentemente presentata al prefetto dal reclamante contro un comune, si tratta di un credito non liquido il cui titolo non è conteso, ma soltanto, l'ammontare della liquidazione, o di qualsisia altri oggetti mobiliari ed immobiliari, che il consiglio municipale intende contestare in tutto od in parte, e che vi sia in suo favore qualche apparenza di giustizia, l'affare dev' essere rinviato innanzi a' tribunali ordinarî, e tutta l'opera del consiglio di prefettura si limita ad autorizzare il comune per difendersi sull' azione.

Ma quando i tribunali hanno diffinitivamente statuito, i giudizî renduti fra i particolari ed i comuni non si eseguiscono nello stesso modo in tutti i casi, come se fossero stati renduti soltanto fra particolari che litigano da una parte e dall'altra.

Se l'oggetto o gli oggetti in litigio consistessero nel possesso o proprietà di alcuni immobili, o di alcuni corpi di mobili determinati, il giudizio renduto per l'abbandono o per la restituzione contro un comune, è esecutorio per l'autorità de' tribunali e nelle forme ordinarie, come se fosse stato condannato un semplice particolare.

924. Non è così trattandosi di crediti pecuniarî : perocchè quando il creditore di un comune è fondato sopra un titolo non controverso, o che dopo la contestazione elevatasi sulla sua domanda, egli ha ottenuto, innanzi ai tribunali, una sentenza che dichiara il

suo credito legittimo, tutto non è ancora terminato per lui; bisogna anche che egli s'indiriga all'autorità amministrativa per ottenere il suo pagamento mediante i fondi assegnati da questa autorità nello stato discusso comunale.

Per la chiara intelligenza di sì fatte cose faremo osservare al lettore,

Che quand' anche accadesse ad un comune di avere danari liberi e non assegnati a pesi e spese ordinarie, come quelli che pervengono ad esso da' tagli straordinarî de' boschi, da alienazione di mobili od immobili, come anche da rimborso di capitali, il deposito ne dev' essere versato nella cassa di ammortizzazione, incaricata di pagare l'interesse al tre per cento all' anno, e non possono essere messi a disposizione degli abitanti per soddisfare a' loro debiti o ad altri impegni, che mediante una decisione motivata del ministro dell'interno (ved. l' ordinanza del 19 ventoso anno XI);

Che, d' altra parte, quando un comune debitore non ha danaro libero per pagare il suo debito, bisogna che si procuri il mezzo o con l' affitto di qualche fondo comunale, o col ricorrere ai centesimi addizionali sulle sue gabelle;

Che finalmente, come si vedrà, ogni comune ha il suo stato discusso annuale e particolare, sul quale debbono essere registrate tutte le somme che esso dovrà pagare a' suoi creditori: in conseguenza di che bisogna puranche, dopo la pronunziazione de' tribunali, che il creditore di ogni comune ricorra all' autorità amministrativa acciò questa ordini al comune di prendere le misure di cui abbiamo parlato, e faccia segnare nello stato discusso municipale l' ammontare del pagamento che è dovuto a questo creditore.

Su di che, e per più ampla spiegazione, non potremo far qui meglio che riportare per intero un parere del consiglio di Stato del 26 maggio 1813, come perfettamente dichiarativo del punto di dritto di cui si parla. Eccone le parole:

« Il consiglio di Stato, che, dopo « il rinvio ordinato da sua maestà, ha « inteso il rapporto della sezione del« l' interno su quello del ministro di « questo dipartimento, col quale, pre« sentando lo stato discusso della città « di Enghien, egli espone che il mini« stro delle finanze ha prescritto di far « pagare da' comuni delle spese di giu« dizî esercitati contro di essi per il pa« gamento de' registri civili sommini« strati dall'anno V all'anno X, e pre« senta la quistione di sapere se l'am« ministrazione del registro e de' de« manî può chiamare in giudizio, per « ottenere il pagamento, un comune « il quale non può pagare se non pel « mezzo del suo ricevitore, il quale « non può egli stesso pagare se non « in virtù di un assegnamento al suo « stato discusso,

« È di parere che è cosa costan« te e riconosciuta i comuni non po« ter nulla pagare se non dopo che « essi vi siano stati autorizzati dal loro « annuale stato discusso;

« Che ogni pagamento fatto senza « una tale autorizzazione è lasciato a « carico del ricevitore, secondo le di« sposizioni precise di vari decreti;

« Che in conseguenza, quando « un comune è debitore di un' ammi« nistrazione (1), non vi è luogo nè « alla sentenza di arresto contro il « ricevitore, nè a citazione innanzi « ai tribunali, nè a sequestro fra le « mani del ricevitore o de' debitori « del comune, poichè il ricevitore « può pagare solo in virtù di autoriz« zazione sullo stato discusso annuale; « ma il direttore dell' amministrazio« ne (2) deve provvedersi innanzi al

(1) O, a più forte ragione, di un particolare.

(2) O, ne' casi ordinarî, il creditore.

« prefetto perchè questi assegni sullo « stato discusso, se vi ha luogo, la « somma reclamata contro al comu« ne, acciò sia autorizzato al paga« mento il ricevitore. »

925. Bisogna adunque, nell'esercizio de' dritti de' creditori verso i comuni, distinguere bene la facoltà che essi hanno di provocare contro di essi una condanna in giustizia ordinaria, e gli atti che, in seguito, hanno per oggetto l' esecuzione del pagamento.

Quand' anche si trattasse di far dichiarare legittimo un titolo di credito che è controverso, il creditore deve indirigersi ai tribunali onde ottenere quel che domanda; ma quanto al pagamento, egli deve procedere con l' intervento del potere amministrativo, di cui il prefetto ne è rivestito, sollecitando appo questo magistrato l' ordine di far segnare sullo stato discusso comunale la somma che gli è dovuta, atteso che, da una parte, i comuni non possono far alcuna spesa senza l' autorizzazione di questo tutore sotto il quale le leggi li hanno costituiti, e che, d' altra parte, i comuni hanno, mediante i loro ricevitori, la sola disposizione de' fondi che ad essi sono stati attribuiti da' loro annuali stati discussi, e che ricevono perciò una destinazione il cui ordine non può essere invertito: donde risulta che colui il quale ha ottenuto una sentenza contro un comune, non potrebbe operare un sequestro giudiziario fra le mani de' debitori del comune, nè di opposizione alla cassa di ammortizzazione ove fossero stati depositati i fondi liberi e disponibili del comune, poichè bisogna sempre che si torni agli assegnamenti amministrativamente regolati nello stato discusso comunale, e che è di necessità il dover ricorrere anche precedentemente ad una tal misura (1).

926. È tutt' altro quando si tratta di danaro o di somme che fossero state versate in deposito nella cassa di ammortizzazione o in altre casse pubbliche, e che non appartenessero a' comuni: può esserne fatto il sequestro a richiesta de' creditori dei depositanti, poichè qui non si tratta più di ricorrere al mezzo di uno stato discusso de' debitori; ma questo genere di sequestri od opposizioni non deve aver luogo se non col mezzo delle forme determinate dal decreto imperiale del 18 agosto 1807, che bisogna vedere nel Bullettino delle leggi.

Tale è il baluardo protettore sotto del quale la legge mette i comuni, lasciando per intero a' particolari la più grande libertà nella gestione de' loro affari, perchè è risaputo che da parte degli amministratori municipali, nell' amministrazione degl' interessi comunali, non si possono avere le stesse cure e le stesse minute conoscenze che i padri di famiglia hanno pei propri affari.

§ IV. — DE' MODI CO' QUALI I PARTICOLARI POSSONO AGIRE NELL' INTERESSE DE' COMUNI, E DELLE DIVERSE CIRCOSTANZE NELLE QUALI SIFFATTE AZIONI POSSONO ESSERE PROPOSTE.

927. L' abitante del comune che reclama una servitù sopra un fondo comunale, deve agire secondo i principî di sopra sviluppati. Nel merito dovrebbe vincere.

928. Se questo fondo, che dice comunale, è occupato da un altro individuo, il quale sostiene di esserne proprietario, il maire può intervenire in giudizio.

929. Se il maire non intervenisse in giudizio, la contestazione insorta tra due particolari non avrebbe bisogno di alcuna autorizzazione.

(1) Questi principî, che nello stesso modo sono applicabili nel Belgio, sono stati sviluppati nella *Rivista delle Riviste del Dritto*, t. IV, p. 147.

---

927. Qui, per renderci chiari nelle dilucidazioni che daremo, crediamo dover ricorrere all'esposizione di molte ipotesi, e fare soprattutto la distinzione del caso in cui il particolare, sostenendo del tutto l'interesse del comune, agisce nulladimeno in virtù di titolo che gli è proprio, da quello nel quale l' attore, non avendo per l'appoggio della sua domanda alcun titolo che gli sia proprio, non si muove ad agire che come associato negl'interessi del comune.

E, sia per abbracciare, per quanto è possibile, i principali casi che qui si presentano, sia per meglio dimostrarne le differenze, cominceremo con la spiegazione di un' ipotesi che si riferisce a ciò che altrove è stato già detto.

Supponiamo primamente che il proprietario di un fondo in un comune, voglia procurarsi l' uso di una porta che egli fa aprire nella parte laterale della sua casa o nel muro del suo orto, per praticarvi un passaggio a traverso il fondo contiguo, e che il maire del comune, poggiandosi sulla ragione che il fondo contiguo alla casa o all'orto di questo particolare è un terreno comunale che non è stato mai gravato di alcuna servitù, e che dev' essere libero di quella che gli si vorrebbe imporre, faccia in conseguenza chiudere il passaggio o l'apertura della via che questo vicino ha incominciato a stabilire sul fondo comunale: quali saranno le formalità che questo particolare dovrà impiegare innanzi ai tribunali per ottenere l'aggiudicazione del dritto di passaggio da lui preteso? E quali sono le ragioni in conseguenza delle quali una quistione di tal natura dev'essere decisa?

In questa ipotesi, bisognerà cominciare un giudizio fra il comune, rappresentato dal suo maire, e l' abitante che reclama il dritto di passaggio di cui qui si tratta; e questo particolare, non avendo nemmeno il vantaggio del possessorio, dovrà necessariamente far le funzioni di attore nella sua azione innanzi a' tribunali, per farsi aggiudicare il dritto di passaggio da lui preteso: sarà dunque nella categoria di quelli a' quali si applica l'articolo 51 della legge del 18 luglio, il quale dice che « chiunque « vorrà intentare un'azione contro un « comune, sarà tenuto ad indirigere « precedentemente al prefetto una me- « moria esponente i motivi del suo re- « clamo, di cui gli sarà data ricevuta. » Intorno alla qual cosa non abbiamo qui più nulla a dire, stante le spiegazioni già date nel paragrafo precedente.

Quanto alla sostanza di sì fatta quistione, si deve dire che quand' anche questo abitante non producesse alcun titolo costitutivo della servitù da lui reclamata, si dovrebbe, se non vi fossero circostanze particolari, aggiudicargli l'oggetto della sua dimanda, atteso che, secondo l'articolo 23 della sezione III della legge del 10 giugno 1793, i terreni comunali debbono essere originariamente considerati come essendo di pieno dritto ingombri di camini necessarî per tutte le uscite, comunicazioni interne, esterne, e coltura de' fondi de' particolari.

E che avverrebbe se i maires del comune potessero arbitrariamente chiudere le porte e le uscite degli orti e de' giardini, e delle case ancora, che si trovassero adiacenti a terreni pubblici o comunali? E che avverrebbe se i proprietarî degli edificî che si trovano ne' comuni rurali non potessero goderne e praticarvi le loro entrate e le loro uscite in tutta libertà, se non riproducendo ogni giorno titoli costitutivi di queste specie di dritti o di servitù (1)?

928. Supponiamo, in secondo luogo, che il fondo sul quale si volesse aprire un passaggio per farvi una strada, sia attualmente posseduto da un abitante del luogo che sostiene esserne il solo e vero proprietario, col dritto di goderne privo di ogni servitù; che in conseguenza egli si oppone alla formazione della strada che il padrone della casa o dell' orto vicino vuole imporre sulla sua proprietà;

Che al contrario questi, per giungere al suo scopo, sostenesse che questo fondo vicino alle sue proprietà è un terreno pubblico o comunale, sul quale non si avrebbe potuto mai contrastargli il suo passaggio; che questo terreno è stato recentemente usurpato da colui che oggidì lo possiede, e che pretende male a proposito goderne in tutta franchezza; che egli offre di provare questa usurpazione, acciò dopo avere stabilito questo fondo adiacente alla sua casa ed al suo orto essere un bene comunale, egli possa avere il dritto di praticarvi la sua via di passaggio come tutti gli altri abitanti fanno sulle porzioni appartenenti al comune, o terreni pubblici contigui alle loro proprietà.

In questa seconda ipotesi, il maire del comune, provveduto di una deliberazione del suo consiglio municipale, e di un' autorizzazione del consiglio di prefettura, potrebbe intervenire nel giudizio per far dichiarare, dalla giustizia ordinaria, che il terreno sul quale s'intenta la lite è realmente un fondo appartenente al comune; ma è possibile che egli tralasci di operare così, e conservi il silenzio; è possibile eziandio che o il maire, o il consiglio municipale, giudichino l'affare sì poco importante per il comune, che essi credano saggiamente doversi astenere da ogni intervento nella contestazione, che dai due vicini solamente dovrà essere continuata.

929. In tal caso si presenta la quistione di conoscere se quello che chiede il passaggio, e che, per giungere al suo scopo, si offre provare che il fondo attualmente posseduto dalla sua parte avversa, la quale da poco lo ha usurpato, non è in realtà che un fondo pubblico o comunale; forse, noi diciamo, per far sì che si ricevesse giudiziariamente sì fatta prova, questo chiedente il passaggio è tenuto ad ottenere precedentemente un' autorizzazione dal consiglio di prefettura, atteso che anderà

(1) Noi diciamo *ne' comuni rurali*, atteso che nelle città vi sono ordinariamente de' piani di allineamento formanti la regola che vi si deve eseguire.

a chiedere che il comune sia riconosciuto proprietario del fondo adiacente alla sua casa ed al suo orto, ed in tal modo la quistione doversi necessariamente giudicare nell' interesse del comune, il quale esso stesso non può litigare senza questa autorizzazione?

Crediamo che sì fatta quistione deve essere decisa in un senso assolutamente negativo, e che colui il quale rivendica il suo dritto di libertà di passaggio sul terreno adiacente alla sua casa ed al suo orto, non ha, nella ipotesi che abbiamo esposta, bisogno di alcuna autorizzazione amministrativa per intentare e far valere la sua domanda in giudizio.

E primamente, considerato, quanto alla sua qualità di attore, questo particolare non agisce come abitante del luogo o come associato alla corporazione comunale, nè come essendone il sindaco, ma come avendo un dritto tutto suo. Egli non agisce in qualità di socio del comune, poichè tutti gli altri abitanti debbono, per la natura delle cose, essere esclusi dal dritto che egli particolarmente per sè solo rivendica. D'onde risulta che egli non compromette per nulla gl' interessi del comune, e che dopo come prima del giudizio che deve intervenire tra lui e la parte avversa, i dritti del comune, non essendo stati compromessi, resteranno assolutamente gli stessi.

Sotto il rapporto della causa dell' azione, la dimanda del proprietario della casa e dell'orto essendo fondata su ciò che il terreno comunale o pubblico adiacente ai beni di particolari deve soffrire la servitù di passaggio necessaria alla cultura de' fondi privati, vi ha qui una servitù legale derivante da un titolo che si alza su' comuni e su' particolari, e contro l'esercizio del quale non vi ha reclamo a fare, dal momento che i fondi sono in una posizione conforme all'esercizio di questo dritto.

Sotto il rapporto delle ragioni impiegate dall' attore per pervenire al suo scopo, se esso si trova obbligato di provare che il terreno adiacente alla sua casa od al suo orto è un fondo pubblico o comunale legalmente soggetto al dritto di passaggio, non è che un mezzo di far provare il suo dritto, e non già per estendere la sua dimanda fin sulla proprietà di questo fondo. Esso non domanda l'aggiudicazione di questa proprietà nè per lui nè per il comune.

Lungi dal domandare questa proprietà per lui, esso non sollecita se non l'aggiudicazione di un dritto di servitù, che esclude quello della proprietà.

Esso non la chiede nemmeno per il comune, perchè, in quel che gli concerne, non domanda che la riconoscenza di un fatto, come in altre circostanze si può chiedere la ricognizione della scrittura di un titolo per usarne in giudizio.

Sotto il rapporto dell' oggetto diretto ed unico dell'azione, quale è mai? Questo è un dritto di servitù che l'attore sostiene essere dovuto al suo fondo dominante, la cui servitù, attivamente considerata, forma una parte integrante: la sua azione non ha altro oggetto se non quello che egli sostiene appartenergli fondiariamente ed esclusivamente: di maniera che sotto questo punto di veduta, il giudizio non essendo direttamente agitato che nel suo interesse, ed egli avendo la piena capacità di comparire in giudizio, non ha bisogno di alcuna autorizzazione amministrativa ed estranea alla sua propria volontà.

Finalmente, se si esamina questa lite ne' suoi risultamenti e conseguenze, si giungerà sempre a decidere che fin dal principio non vi era obbligo alcuno di chiedere l'autorizzazione del consiglio di prefettura.

930. In fatti, ammettiamo in primo luogo che il padrone della casa e dell'orto giunga a stabilire essere il terreno adiacente un fondo pubblico o comunale, e che faccia giudicare in conseguenza che il passaggio non poteva essergli negato; il comune, eccitato da questo successo, ben potrà alla sua volta formare una domanda tendente a far sì che questo primo giudizio gli venga dichiarato comune, pronunziando a suo profitto la ricognizione e l'aggiudicazione del fondo comunale di cui si tratta; ma fino a tal punto non vi sarà stata cosa giudicata a suo favore, poichè esso precedentemente non prendeva parte nel giudizio: come nel caso contrario in cui il proprietario della casa e dell'orto decaderà dalla sua dimanda per colpa di non avere sufficientemente provato che il terreno adiacente è un fondo pubblico o comunale, il comune non sarà ammissibile a rivendicare per sè questo fondo, provando che realmente gli appartiene; ed esso potrà sempre agire senza che sia permesso di opporgli l'eccezione della cosa giudicata, poichè, non avendo fatto alcun compromesso nel giudizio pronunziato fra i due vicini, sarà per esso *res inter alios acta, quae nemini prodest, nec nocet.*

Nell'ipotesi in cui il comune vorrà domandare che il giudizio ottenuto dal proprietario della casa e dell'orto gli sia dichiarato comune, come anche nell'altra in cui vorrà, questo particolare avendo perduta la lite, farsi aggiudicare il suo fondo comunale, è uopo che ottenga l'autorizzazione precedente dal consiglio di prefettura; ma fino a tal punto, progredendo il tutto senza che egli lo sapesse, e senza pregiudizio de' suoi interessi, non può esservi alcun motivo di ricorrere per esso contro quest' autorizzazione, poichè non vi sarà alcun compromesso giudiziario a contrattare pel comune.

Ma noi siamo lontani dal punto delle discussioni che dovremo fare su questa materia, che dobbiamo presentemente esaminare sotto il rapporto del legame che esiste fra gl'interessi degli abitanti e quelli del comune, non ostante la differenza de' loro dritti.

931. Ricordiamo primamente che, come più sopra si è dimostrato, i fondi comunali appartengono in proprietà fondiaria al corpo del comune considerato *ut universitas*, come una unità morale destinata a riprodursi perpetuamente, e che essi non sono per nulla la proprietà indivisa degli abitanti considerati *ut singuli*, i quali, come esseri perituri, ogni giorno l'uno dà luogo all'altro, senza esserne, quanto a ciò, i successori a titolo di eredi.

Che nondimeno gli abitanti i quali sono venuti, in qualsisia tempo, a riunire i loro domicilî sullo stesso territorio, hanno necessariamente dei dritti a far valere sui fondi comunali del luogo ove essi si sono stabiliti, ed ove essi formano l'associazione locale che costituisce il comune per le comodità ed i bisogni del quale questi fondi comunali furono dal principio riservati e posti al di fuori della divisione delle terre;

Che gli abitanti *ut singuli* sono tanti usuarî che hanno un vero dritto di uso fondiario su quelli fra quei terreni che furono lasciati fuori della divisione delle terre per essere nell'avvenire sottomesse al comune godimento degli abitanti, come sono i pascoli ond' essi nutriscono i loro bestiami durante la state, e le foreste comunali nelle quali essi fanno il taglio delle legna per le fabbriche o pel fuoco: d'onde deriva che considerandoli anche *ut singuli*, non si saprebbe contrastare a ciascuno di essi un vero dritto di uso fondiario su queste sorte di proprietà comunali.

Ma i comuni hanno anche altre proprietà i cui frutti o rendite non si raccolgono in natura dagli abitanti *ut singuli* come quelli dei pascoli e delle foreste: tali sono le case e le fucine o i dominî rurali, de' quali essi godono soltanto con la percezione del prezzo degli appalti e dei fitti che essi ne fanno ai particolari. E quando un tal caso si presenta, noi crediamo che ogni contribuente scritto nel ruolo del comune dev' essere considerato come uno che abbia un dritto personale di partecipazione al godimento de' fondi di questa seconda specie: perocchè sebbene non ne percepisse immediatamente ed individualmente i frutti civili, ne profitta nondimeno perchè, il prodotto degli affitti essendo adoperato a pagare i pesi del comune, questa rendita serve al pagamento dei suoi debiti di cui si vedrebbe gravato in un ruolo di centesimi addizionali se un sì fatto mezzo venisse a mancare al comune.

Si deve dunque generalmente decidere che gli abitanti e possessori di fondi scritti al ruolo di un comune hanno ognuno in particolare dritti più o meno estesi su' beni comunali, benchè essi non sieno proprietarî *ut singuli*, e che la proprietà appartiene al corpo morale dell'associazione locale che costituisce ciò che noi chiamiamo comune.

Sì fatte dilucidazioni preliminari sono più che sufficienti per l' intelligenza delle altre quistioni che dovremo esaminare sulle azioni giudiziarie che possono essere agitate fra' comuni ed i particolari: veniamo a' fatti.

932. PRIMA QUISTIONE. — *Quando un terreno litigato fra molti particolari di cui ognuno pretende essere il proprietario, se vi ha ragione a credere appartenere il fondo piuttosto al comune, il maire del luogo può intervenire nel giudizio per far dichiarare appartenere l' immobile litigioso al comune?*

Sì fatta quistione è tanto semplice che non presenta difficoltà veruna; e deesi dire che il maire mancherebbe essenzialmente al suo dovere se trascurasse d' instruire sull' affare il suo consiglio municipale, e di chiedere al consiglio di prefettura l' autorizzazione necessaria al suo intervento: perocchè sebbene il giudizio che verrebbe in seguito pronunziato fra i particolari collitiganti non potrebbe far valere l' eccezione della cosa giudicata quanto allo stesso comune che non fosse intervenuto nel giudizio, gli sarebbe nondimeno di pregiudizio sia quanto alle induzioni che si potrebbero dedurre in seguito di questa procedura, sia soprattutto quanto alla prescrizione che da allora si opererebbe contro il comune.

933. SECONDA QUISTIONE. — *Quando un comune è in litigio intorno alla proprietà di un fondo che esso sostiene essere suo fondo comunale, e che il maire è stato debitamente autorizzato sia per introdurre il giudizio, sia come reo convenuto, un abitante del comune potrà intervenire nella causa dal perchè avendo un dritto di uso personale sul fondo di cui si vorrebbe far rimanere evitto il comune, è anche la sua propria cosa che si trova in litigio, e che in conseguenza egli deve avere la facoltà di rivendicarla e difenderla a tutt' uomo, senza essere tenuto lasciarla compromettere in giudizio da un terzo?*

In tesi generale, ed in tutte le specie di questa natura, l' abitante di cui si tratta dev' essere dichiarato non ammessibile a formare un simile intervento, atteso che egli fa parte nella causa pel ministero del maire, che rappresenta tutti i membri del comune, e che, come più sopra abbiamo detto, per la necessità

delle cose si è dovuto stabilire questo sindacato municipale per l'esercizio delle azioni appartenenti ai comuni: d'onde deriva che in una lite di tal sorta non si può ammettere l' intervento personale dei diversi abitanti senza una causa straordinaria e tutta particolare; che se il maire agendo lealmente con questa qualità, perde la lite, tutti gli abitanti debbono considerarsi come condannati nella sua persona; e che se, al contrario, egli riesce vincitore nel conflitto, tutti debbono aver parte alla vittoria.

Nondimeno diciamo in *tesi generale:* dappoichè se il maire fosse un furbo da colludersi con la parte avversa, come noi crediamo averne notato un esempio molti anni fa, ogni particolare iscritto nel ruolo delle contribuzioni del comune, e che fosse in istato di somministrare pruove di frode, potrebbe certamente intervenire nella causa, dirigendosi da prima all' autorità amministrativa per ottenere l'autorizzazione di litigare quanto ai veri interessi del comune, e di figurare in causa come un leale sindaco, nel posto e nella vece del maire infedele, seguendo però le forme di cui noi qui appresso parleremo.

934. TERZA QUISTIONE. — *Gli abitanti di un comune possono essi*, UT SINGULI, *o individualmente rivendicare il godimento d una proprietà comunale la cui qualità non è controversa?*

Si fatta quistione dev' essere indubitatamente decisa in un senso affermativo, perchè è stato sempre vero il dire che ogni abitante di un comune ha un dritto individuale qualunque al godimento de'beni comunali del luogo, che non hanno altra destinazione se non quella di servire ai bisogni ed agli agî de'diversi membri della corporazione municipale; e, questo dritto essendo positivamente stabilito dalle leggi, fra le altre dal decreto del 9 brumajo anno XIII, bisogna adunque che gl' individui a'quali essi appartengono abbiano i mezzi ordinarî di ricorrere in giustizia per farsene aggiudicare l' esercizio.

935. QUARTA QUISTIONE. — *Se la qualità del fondo comunale fosse controversa, alcuni abitanti potrebbero individualmente*, o UT SINGULI, *dimandarne l' aggiudicazione a vantaggio e nell' interesse del comune per procurarsi così il godimento del dritto di uso sul fondo che essi dvessero fatto dichiarare comunale?*

Se l' abitante che vuol provare un terreno essere pubblico o comunale, tratta in suo proprio nome come avendo un dritto particolare da esercitare su questo fondo, come quando si tratta del godimento di un dritto di passaggio necessario od utile alla coltura de'suoi proprî fondi, e che, per giungere al suo scopo, gli basta provare che il suolo vicino è una via vicinale o un terreno comunale, egli dovrà essere tenuto a fare questa pruova senza essere costretto di dimandare all' uopo autorizzazione alcuna, come più sopra abbiamo stabilito, perchè in tal caso la causa fondiaria del processo è nell' interesse dell' attore, il quale agisce in virtù di un titolo a lui proprio e particolare.

936. Ma quando la proprietà di un terreno è contrastata quanto ad un comune nell'interesse del quale si volesse rivendicarla, un semplice abitante del luogo potrebbe intentare quest'azione? Lo potrebbe egli allegando che la sua domanda ha per iscopo di ottenere il godimento del dritto di uso che appartiene a tutti gli abitanti del luogo, e che in tal modo la sua azione ha per lui una causa che gli è personale e particolare, relativamente alla quale dev'essergli permesso di agire e difendersi in giudizio? In breve, ogni abitante può, senza alcun titolo che gli sia personalmente pro-

prio, essere ammesso ad intentar azione, nell'interesse del suo comune, sulla proprietà di un terreno comunale?

Qui si deve fare una distinzione fra i principî della giurisprudenza antica e quelli del nostro dritto.

Secondo la giurisprudenza costantemente adottata e seguita finora sia dal consiglio di Stato (1) sia dalla corte di cassazione (2), la semplice qualità di abitante del luogo e d'interessato in questa qualità al godimento de' beni comunali, non bastava per essere ammesso a contendere, contro i terzi, sulla proprietà comunale di questi beni.

Le domande giudiziarie o azioni di tal natura dovrebbero essere respinte, perocchè appartiene al vero proprietario di compromettere i suoi beni in giudizio: ed il comune in corporazione essendo il solo proprietario dei suoi beni comunali, non vi ha che esso il quale possa comprometterli in giudizio per mezzo del maire e de' consiglieri municipali debitamente autorizzati a tal effetto.

Che, quanto a' particolari i quali non sono per nulla proprietarî individuali del fondo, il dritto od il potere di sottoporlo ad un giudizio non può loro appartenere come semplici abitanti del luogo.

Sì fatta giurisprudenza, che si può dire troppo rigorosa verso gli abitanti, i quali sono altrettanti associati nel dritto di uso de' beni comunali e ne' pesi del comune, non va di accordo con la legge romana, di cui oggidì si trascura lo studio, benchè essa sia stata giustamente qualificata come dritto scritto. Secondo questa legge, bastava la permissione del proconsolo perchè anche uno straniero venisse ammesso in giudizio a litigare e difendere nella causa del comune, acciò, dice essa, la sua condizione addivenisse migliore. *Et si extraneus defendere velit universitatem, permittit proconsul, sicut in privatorum defensionibus observatur, quia eo modo melior conditio universitatis fit* (L. 1, § 3, ff. lib. III, tit. IV).

Questa disposizione del dritto romano era certamente più conforme agl' interessi de' comuni, e soprattutto de' loro abitanti, che il sistema sì metafisicamente rigoroso della giurisprudenza o della pratica delle autorità francesi: e però i nostri legislatori, adottando giuste modificazioni a tal soggetto, hanno stabilito, con gli articoli 49 e 50 della legge del 18 luglio 1837, delle regole meno intralciate e più conformi agl' interessi di tutti, sulla direzione e l'esercizio di queste sorte di azioni, come noi faremo vedere riportando qui questi articoli, ed accompagnandoli di qualche nota acconcia a far bene intendere questo punto del nostro dritto nuovo.

Art. 49. « Nessun comune o sezio-
« ne di comune può introdurre un
« giudizio senza essere autorizzato dal
« consiglio di prefettura ».

A questa disposizione bisogna aggiungere quella dell' ultimo paragrafo dell' art. 54, il quale dice che in nessun caso il comune può difendersi se non vi sarà stato espressamente autorizzato, vale a dire che i comuni non possono agire o difendersi innanzi ai tribunali con la stessa autorizzazione del consiglio di prefettura.

« Dopo pronunziata la sentenza, il co-
« mune non può ricorrere ad un altro
« grado di giurisdizione se non in virtù
« di una nuova autorizzazione del con-
« siglio di prefettura ».

Qui la legge non esige che il co-

(1) Ved. nelle *Quistioni di dritto amministrativo*, pel barone DE CORMENIN. t. I, p. 86.

(2) Ved. nella raccolta di DALLOZ, per l'anno 1822, p. 476; e pel 1820, 2 parte, p. 13.

mune il quale abbia guadagnato in prima istanza ottenga una nuova autorizzazione per difendersi in appello, e noi crediamo che esso non sia obbligato a ciò, sia perchè questo testo non si applica se non al comune che vuole comparire innanzi ad un *altro grado di giurisdizione*, e solamente quello il quale ha succumbuto in prima istanza può trovarsi in sì fatto caso; sia perchè la cosa giudicata dapprima a suo vantaggio stabilisce il merito della sua dimanda, e quindi dev' essere ammesso di pieno dritto a difendere il giudizio ottenuto.

937. « Non pertanto ogni contribuente « te inscritto sul ruolo del comune ha « il dritto di esercitare, a sue spese « e rischio, con l' autorizzazione del « consiglio di prefettura, le azioni « che egli crede appartenere al comu« ne o sezione, precedentemente chia« mati a deliberare, e che avessero « ricusato o trascurato di esercitare.

« Il comune o sezione sarà messo in « causa, e la decisione che sarà pro« nunziata avrà effetto sopra di lui ».

Esaminiamo le principali parole con le quali termina quest' articolo, per meglio dimostrarne lo spirito.

Non pertanto ogni contribuente inscritto sul ruolo del comune. La legge non dice solamente *ogni abitante*, ma ogni *contribuente* inscritto sul ruolo del comune, perchè non pure i particolari che abitano il territorio del comune sopportano i pesi dell' associazione locale, ma ancora i proprietarî fondiarî i quali, benchè domiciliati altrove, sono tenuti alle loro quote sia delle imposte ordinarie dovute al pubblico tesoro, sia de' centesimi addizionali destinati a soddisfare a' bisogni del comune, e che in conseguenza hanno reciprocamente i loro dritti di uso ad esercitare su' fondi comunali del luogo pel servizio de' loro proprî beni, dritti di cui essi godono pel fatto de' locatarî e affittajuoli ai quali essi danno in fitto i loro fondi ad un prezzo tanto più alto per quanto questi vi trovano maggiori vantaggi e comodo nella partecipazione di godimento che essi esercitano suî fondi comunali del luogo.

Ha il dritto di esercitare. È verissimo dire che il contribuente inscritto sul ruolo del comune ha qui un dritto che gli è proprio, poichè egli ha, sia in ragione del suo domicilio se egli abita nel comune, sia in ragione delle sue proprietà quando egli non lo abita, un vero dritto di uso-servitù reale sul terreno che si volesse contendere al comune; ed è necessario riconoscere qui un principio di equità che non si trova nella precedente giurisprudenza, secondo la quale egli sarebbe stato dichiarato non ammessibile a difendere la sua propria cosa.

A sue spese e rischio. Queste espressioni sono ancora assolutamente nei principî dell' equità, perchè a nessuno dev' essere permesso sottoporre gli interessi altrui agli eventi di un giudizio.

Con l' autorizzazione del consiglio di prefettura. Queste parole del nostro articolo sono soprattutto notabilissime, dappoichè il giudizio che dovrà seguire non potrà essere estraneo al comune, poichè è un vero fondo comunale, o preteso tale, che va a subire il peso di un giudizio, e come in nessun giudizio i comuni possono figurare per la chiamata o riunione di tutti gli abitanti, è assolutamente necessario stabilire a loro riguardo o per ciascuno di essi un sindaco rappresentante tutta l' associazione, e che, in questa qualità, possa figurare in giudizio nell' interesse di tutti. D' onde risulta che se il maire, il quale è, per dritto comune, il sindaco dell' associazione municipale, nega qui di prestare il suo ministero, bisogna che il particolare il

quale vuole intentare il giudizio ricorra al consiglio di prefettura, onde ottenere la sua instituzione nel sindacato che egli si propone esercitare relativamente agl' interessi del comune. Tale è il principio che richiede l'autorizzazione amministrativa di cui qui si è fatta menzione.

Esercitare le azioni che egli crede appartenere al comune o sezione: vale a dire che la stessa regola si deve seguire quanto alle sezioni di comune come per i medesimi comuni, perchè nell' una e nell' altra ipotesi gl' interessi sono di una natura interamente identica.

E che il comune o sezione, precedentemente chiamati avessero ricusato o trascurato esercitare. Bisogna adunque che colui il quale si propone intentare un'azione di tal natura, mandi dapprima una citazione al comune, con la quale faccia istanza dover il maire ed il consiglio municipale deliberare sull'oggetto o sul fatto del litigio che egli si propone intentare; e sulla quistione di sapere se non fosse ne' veri interessi del comune agire direttamente esso stesso od intervenire volontariamente nel giudizio. Solamente dopo questo preliminare, e quando il comune avrà, sia con una risposta positiva, sia col suo silenzio espressamente o tacitamente negato di mischiarsi nell' affare, l' attore dovrà indirigersi al consiglio di prefettura per ottenere la sua autorizzazione.

Se, dopo tale istanza, il maire ed il consiglio municipale vogliono agire essi stessi direttamente, allora il particolare deve arrestarsi, atteso che egli si troverà sufficientemente in causa, come tutti gli altri abitanti, per il fatto del loro maire comune.

Il comune o sezione saranno messi in causa. Poichè si tratta di un fondo vero o preteso comunale, il comune deve necessariamente essere chiamato in causa, salvo a convenire e discutere i dritti su' quali egli abbia pretensioni, o a non figurarvi che per la sua presenza, e lasciar pronunziare la sentenza senza presentare alcuna conclusione.

E la decisione che sarà pronunziata avrà effetto sopra di lui. Vale a dire che se l'attore guadagna la lite, il fondo sul quale si litigava sarà riconosciuto e dichiarato essere la proprietà del comune, per effetto del giudizio pronunziato contraddittoriamente con questo sindaco particolare e straordinario per mezzo del quale esso compariva in causa, benchè il maire si fosse ricusato di comparirvi di persona; e che al contrario, se questo istesso attore è condannato, il comune sarà anche, quanto all' essenza, condannato nella persona di questo sindaco particolare (1).

938. Per ciò che riguarda spese e dispendi di procedura, bisogna fare una distinzione fra l' attore che ha voluto intentare la lite ed ha succumbuto nella sua dimanda, e quello in cui è uscito vittorioso dalla lotta.

(1) Prima della legge comunale del 30 marzo 1836, la giurisprudenza del Belgio era conforme alla giurisprudenza francese, enunciata n° 936; così il 13 gennaio 1834, la corte di Liegi (G. di B, 1834, 2, 179) decideva che l' azione appartenente agli abitanti *ut universi*, non poteva essere intentata che da quelli i quali sono preposti all'esercizio dei dritti del comune.

La stessa corte, sedendo in corte di cassazione, aveva giudicato l' 11 giugno 1828 (G. di B., 1829, 2, 405) che l' eccezione risultante dal difetto di qualità nel capo di alcuni abitanti che reclamano *ut singuli* un dritto di uso appartenente al comune, è di ordine pubblico.

Ad imitazione della legge francese, la legge comunale del Belgio ha stabilito, nel suo articolo 150, un principio diametralmente opposto a quello che riconosceva la giurisprudenza di cui abbiamo fatto parola.

Nel primo caso l' attore dev' essere condannato a sopportare solo tutte le spese, perchè dal principio egli ha voluto intentare la lite *a sue spese e rischio*, e che la negativa del comune d' intentare da per sè l' azione si trova giustificata dall' avvenimento.

Nel secondo caso, al contrario, noi crediamo che il comune debba sopportare le spese non ricuperate dalla parte avversa, sia per l' impero del principio di equità che non permette ad alcuno di arricchirsi a spese altrui, sia quanto alla regola del dritto positivo che non soffre alcuna società nella quale sia permesso all' uno di partecipare ai benefizi senza soffrire reciprocamente il peso che gravita sulla cosa: *Et nos consentimus talem societatem nullam esse; ut alter lucrum, sentiret, alter vero nullum lucrum sed damnum sentiret; iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectat* (L. 29, in fine ff. lib. XVII, tit. II).

939. Art. 50. « Il comune, sezione di comune o contribuente al quale l'autorizzazione sarà stata negata, potrà presentarsi innanzi al re in consiglio di Stato. L' istanza sarà fatta e giudicata in forma amministrativa; essa dovrà, sotto pena di decadimento, aver luogo nello spazio di tre mesi a contare dalla notifica dell'ordinanza del consiglio di prefettura. »

Questo articolo confermerebbe ancora chiaramente, se ve ne fosse bisogno, la facoltà che appartiene agli abitanti ed usufruttuarî de'fondi comunali, di rivendicare l'esercizio di questo dritto, e per conseguenza di litigare nell' interesse stesso de' comuni per far loro aggiudicare la proprietà de' loro beni comunali, affin di giungere con questo mezzo al godimento de' loro usi individuali.

§ V. — DELLE FORMALITA' SPECIALI AD IMPIEGARSI NELL' ESERCIZIO DELLE AZIONI GIUDIZIARIE FRA I COMUNI E LE SEZIONI DI COMUNE.

940. Formalità da adempiersi da colui che vuole agire contro una sezione di comune. Le stesse se si trattasse di un comune.

941. Deliberazione del consiglio municipale. Autorizzazione del consiglio di prefettura.

942. Formalità da praticarsi quando una sezione di comune vuole litigare contro del comune, o di un'altra sezione. Regola per le spese. *Quid* se il comune avesse danari liberi?

---

940. Le sezioni di comune consistono nella riunione di diversi borghetti che abbiano dal canto loro interessi collettivi o comunali a parte o separati da quelli del principal comune o di altre sezioni.

Come avendo a parte de' fondi che loro sono collettivamente proprî, le sezioni di comune sono necessariamente, quanto a' loro patrimonî, nello stesso stato de' comuni ordinarî; e debbesi dire che la proprietà de' loro beni appartiene al corpo della sezione, ma che quelli che abitano il territorio della sezione vi hanno il loro dritto di uso; e però, secondo quel che abbiamo veduto, ai termini dell' articolo 49 della legge di luglio 1837, i contribuenti iscritti ne' ruoli delle *sezioni* di comune hanno anche il dritto di esercitare a loro rischio e periglio le azioni delle loro sezioni, seguendo le regole spiegate qui sopra.

Qui le azioni giudiziarie possono essere agitate o fra un particolare ed una sezione di comune, o fra una sezione ed il suo comune principale, o fra due sezioni di comune vicine l' una all' altra.

1° Se il litigio si eleva fra una sezione di comune ed un particolare

che voglia promuovere una contestazione contro di essa, l' azione essendo collettiva contro un solo corpo morale formato dalla sezione, è necessario provvedere in primo luogo allo stabilimento di un sindacato rappresentante la sezione nel litigio, e di nominare egli stesso tre o cinque membri di questa sezione, che egli deve scegliere fra gli elettori municipali, ed in loro mancanza fra i cittadini più ragguardevoli, per comporne una commissione incaricata di agire in nome della sezione, conformemente al volere dell' art. 56 della legge del 18 luglio 1837.

941. Dopo essersi così occupato della creazione civile della sua parte avversa, l'attore deve sottomettere l'affare al consiglio municipale, come se interessasse tutto il comune, perchè esso è anche il consiglio della sezione; ed in seguito, provveduto della deliberazione di questo consiglio, alla quale egli unirà tutti i pezzi e titoli acconci a giustificare le sue pretensioni, s'indirigerà di nuovo al prefetto per far trasmettere il tutto al consiglio di prefettura, onde accordare o ricusare, se vi ha luogo, l' autorizzazione necessaria alla sezione per potere legalmente litigare.

Col mezzo di queste formalità preliminari il tribunale potrà essere legalmente adito nella contestazione che dovrà essere giudicata fra l'attore ed il sindaco che sarà stato indicato all' uopo da'membri della commissione sindacale per difenderla se vi fosse bisogno.

942. 2° « Ai termini dell' art. 56 « precitato, quando una sezione è « nella intenzione d' intentare o di « sostenere un' azione giudiziaria con« tro lo stesso comune, dev' esse« re, come già di sopra si è detto, « formata per questa sezione una com« missione sindacale di tre o cinque « membri che il prefetto sceglie fra « gli elettori municipali, ed in lo« ro mancanza, fra i cittadini più « ragguardevoli.

« I membri del corpo municipale « che fossero interessati al godimen« to de' beni o dritti rivendicati dal« la sezione, non dovranno parteci« pare alle deliberazioni del consi« glio municipale relative alla lite.

« Essi sono surrogati, in tutte que« ste deliberazioni, da un egual nu« mero di elettori municipali del co« mune, che il prefetto sceglierà fra « gli abitanti o proprietarî estranei « alla sezione.

« L' azione è trattata da quello dei « suoi membri cui la commissione « sindacale indica all' uopo. »

3.° Art. 57. « Quando una sezio« ne è nel caso d' intentare o di so« stenere un' azione giudiziaria con« tro un' altra sezione dello stesso co« mune, sarà formata da ciascuna « delle sezioni interessate una com« missione sindacale uniformemente a « ciò che dice l' art. precedente (1). »

A tutto ciò l' art. 58 aggiunge, come regola generale sul pagamento delle spese, che « la sezione che « avrà ottenuta una condanna con« tro il comune o contro una sezio« ne, non può essere passibile dei « pesi o contribuzioni imposte per il « pagamento delle spese e de' dan« ni-interessi che derivano da' fatti « del giudizio; »

Vi sarebbe in vero una sorta di contradizione fra il principio e la conseguenza, se colui che guadagna la lite con le spese ed i danni-interessi, dovesse essere passivamente compreso nel ruolo delle contribuzioni fatto nel comune per pagarlo egli stesso.

Nondimeno, se vi fosse, nella cassa del comune, danaro libero, lo si potrebbe pagare fino alla concorrenza

(1) L' art. 149 della legge comunale del Belgio prescrive una simile misura.

di ciò che gli sarebbe dovuto, perchè, le somme di tal natura non dovendo essere distribuite agli abitanti, egli non riceverebbe per nulla il suo pagamento con la rimessa della sua propria cosa nelle sue mani.

§ VI. — DE' PRINCIPÎ GENERALI RISGUARDANTI LE TRANSAZIONI E LE FORMALITA' NECESSARIE PER CONCLUDERE COI COMUNI.

943. Natura della transazione. Necessità di farla omologare quando un comune l' ha conchiusa.

——

943. Daremo fine a questo capitolo con esporre sommariamente ciò che ha rapporto con le transazioni per le quali si può prevenire o dar fine alle controversie de' comuni, come si pratica con meno formalità tra particolari.

Per ben comprendere la idea principale che governa questa materia, bisogna osservare con cura che una transazione è di una natura totalmente diversa da quella di un atto di liberalità, come quello che avrebbe luogo se l' una delle parti facesse gratuitamente all' altra la cessione de' suoi dritti.

Acciò veramente vi fosse transazione, bisogna che ciascuno de'litiganti, agendo in maniera di liberarsi del dubbio che egli vede sull' insieme del giudizio, acconsente ad abbandonarne un capo, o una parte della cosa litigiosa, per conservare il sovrappiù; o, infine, a pagare una somma di denaro alla sua parte avversa per aver pace, nello stesso fine di aver tutto; senza di che non vi ha per nulla transazione: *Transactio nullo dato, vel retento, seu promisso, minime procedit* (L. 38, cod. lib. II, tit. VI); di maniera che la transazione è un atto a titolo oneroso che partecipa essenzialmente della vendita; e però, secondo l' ultimo paragrafo dell' art. 2045 † 1917 del codice civile, « i comuni e gli stabili-« menti pubblici non possono tran-« sigere senza l' autorizzazione espres-« sa del governo; » ed ai termini dell' art. 59 della legge del 18 luglio 1837, « dopo le deliberazioni « dei consigli municipali richieste da « questa stessa legge (art. 19, § 10, « e 21, § 5), ogni transazione ap-« provata da un consiglio municipa-« le non può essere eseguita se non « dopo l' omologazione per ordinan-« za reale, se si tratta di oggetti im-« mobili, o mobili di un valore su-« periore a tremila franchi, e per or-« dinanza del prefetto in consiglio di « prefettura negli altri casi, » ponendo mente che i comuni, sotto il rapporto de' loro interessi, sono sottomessi al potere amministrativo, come i minori a quello del loro tutore (1).

CAPITOLO XXXIII.

DELLA PRESENTE LEGISLAZIONE RISGUARDANTE I PRINCIPALI STABILIMENTI PUBBLICI, E DE' BENI CHE LORO APPARTENGONO.

944. Estensione da darsi alla materia per trattarla in tutt' i suoi particolari. Divisione della materia.

——

944. Ciò che dovremo dire in quest' ultimo capitolo non può essere materia ben ordinata.

Da una parte tutte le leggi fondamentali anticamente emanate per gli stabilimenti pubblici sono state abrogate o distrutte dalla nostra rivoluzione, e le regole che si debbono oggidì citare su tale materia si trovano in diverse leggi moderne portate fino a questo giorno.

(1) L' art. 76 della legge comunale del Belgio stabilisce un principio analogo.

D' altra parte, quando si tratta dei beni dello Stato o de'comuni, soprattutto in quel che risguarda le proprietà fondiarie, la massa ne è territorialmente circoscritta ed indicata con maggiore o minore esattezza e precisione; ma quando si giunge a'beni degli stabilimenti pubblici, tutto vi è vago e disordinato, e se si volesse scendere in tutti i ragguagli delle diverse specie di proprietà e di dritti che possono loro appartenere, e segnare tutte le condizioni sotto le quali essi li posseggono, come anche i pesi di cui potessero essere gravati, sarebbe un gran lavoro che si estenderebbe del tutto fuori del nostro soggetto. Noi ci limiteremo adunque, perchè crediamo doverci limitare, ad indicare in generale le differenti classi di beni de' pubblici stabilimenti, ed a descrivere le regole eccezionali del dritto comune alle quali essi sono sottoposti, come anche l' analisi delle principali leggi che vi hanno relazione.

Gli stabilimenti pubblici di cui dovremo qui occuparci quanto all'indicazione delle leggi che specialmente vi si riferiscono, ed alla natura de' beni che essi posseggono, sono:

L' università reale, con gli stabilimenti d'instruzione pubblica che essa comprende.

Gli ospizi ed uffici di benificenza;

Le amministrazioni ecclesiastiche.

Sezione prima.

De' beni della università reale, e dei diversi stabilimenti d' instruzione che essa comprende (1).

945. Richiamo delle leggi su gli stabilimenti d'istruzione pubblica. Creazione della università.
946. Mantenimento dei luoghi a peso delle città. Donazioni e legati, da chi accettati.
947. Tribunali competenti per deliberare sulla rivendicazione dei beni ceduti alla università, e sulle altre quistioni di proprietà.
948. Rendite della università.

(1) HENNEQUIN, p.161 a 168, entra qui in maggiori ragguagli: « E al secolo XII, dice egli, che la scuola di Parigi, considerata da molti scrittori come la continuazione della scuola Palatina (a) si è costituita in corporazione. L'atto di creazione non è riportato; ma documenti autentici mostrano, fin dal XIII secolo, la riunione de' maestri e degli studenti formante, sotto il nome di *Università*, un corpo composto di sette compagnie: la facoltà delle arti divisa in quattro nazioni (b), e le facoltà di teologia, di dritto e di medicina. Povera nel suo principio, l' università di Parigi non ha cessato mai di esser tale; e, sotto questo rapporto, la sua storia è quella delle varie università erette di poi in Francia. Le sue rendite non consistevano quasi che in piccolissime tasse, imposte sotto il nome di *borse* ai suoi *membri*, o ne' dritti esatti da' candidati, al momento della collazione de' gradi. Ma bisogna anche riconoscere che la posizione dell'università non era quella della maggior parte de' collegi creati nel suo grembo. Provveduti, pel mezzo di possenti e generosi fondatori, di tutto ciò che può assicurare l'influenza e l'avvenire, questi stabilimenti si trovavano qualche volta al rango de' più ricchi della contrada: il solo collegio di Auch possedeva una rendita di 30 a 40,000 franchi (c).

« Al principio della rivoluzione, il sistema che considera l'istruzione come un debito della società verso ciascuno de' suoi individui, ed il desiderio di stabilire fra tutti i Francesi una eguale ripartizione dei benefici dell' insegnamento, esercitarono sulla sorte delle fondazioni stabilite in favore delle piazze franche e de'collegi una decisiva e funesta influenza.

« L' assemblea costituente, tracciando nel suo decreto costituzionale del 3 settembre 1791 il piano di un' istruzione pubblica, *i cui sta-*

(a) La scuola fondata da Carlomagno, ed alla quale egli aveva aperto il suo palazzo. Ved. l' *Istoria dell'Università di Parigi*, per Crevier (1771); *Dissertazione sulle origini dell'Università*, t. VII. p. 90.

(b) Francia, Piccardia, Normandia, Inghilterra, che l' Alemagna più tardi ha imitato. Ved. la *Dissertazione* qui sopra indicata.

(c) I collegi di Parigi godevano più di un milione e quattrocentomila franchi di rendita. Quelli di Angres percepivano ogni anno più di sessantaquattromila franchi.

945. In ciò che risguarda gli antichi stabilimenti della pubblica instruzione, si vede che essi erano stati annientati e che in fatti erano scomparsi dopo il 1792 ed il 1793.

La prima legge specialmente pro-

bilimenti sarebbero distribuiti graduatamente in un rapporto combinato con la divisione del reame, soppresse virtualmente le corporazioni insegnatrici sparse sul territorio senza aver troppo riguardo all'importanza relativa delle popolazioni. Come anche, una legge del 28 ottobre 1790 pose al rango de' beni nazionali, le proprietà che, dopo le classificazioni progettate, non potevano raggiungere lo scopo della loro destinazione. Tuttavia, gli stabilimenti destinati all'insegnamento non potendo essere immediatamente suppliti, furono, come gli ospitali ed i beni ecclesiastici, messi sotto la protezione di un aggiornamento, temporeggiamento che dalla convenzione nazionale non fu imitato.

« Una legge del dì 8 marzo 1793 ordinò la vendita, salvo qualche eccezione, di tutti i beni formanti la dote degli stabilimenti destinati all'insegnamento, misura che conseguì pochi risultamenti, e di cui una legge del 25 fruttidoro anno V ne sospese l'esecuzione.

« Dopo il regno della Convenzione, le sorgenti per sì gran tempo aperte all'istruzione vennero meno o furono volte altrove; e le tenebre dell'ignoranza gravarono da tutte parti sulla Francia.

Le scuole centrali, creazioni dell'anno III, le scuole primarie, organizzate da una legge di brumajo anno IV, non fecero che meglio sentire per la loro impotenza il vuoto che la sparizione delle corporazioni insegnatrici aveva lasciato nell'instruzione. Il torto della gran legge dell'11 fiorile anno X fu di lasciare la instruzione pubblica, non precisamente senza mezzi, poichè essa imponeva al tesoro la creazione di un numero considerevole di piazze franche ma di sottoporre l'insegnamento alle vicissitudini delle finanze dello Stato. Nella discussione di questa legge il sistema di una educazione pubblica e gratuita, combattuto da abili oratori, e già respinto per la sua propria impossibilità, fu abbattuto per sempre (a). L'utilità di una donazione indipendente era stata riconosciuta; anche il *Prytanèe*, scuola militare aggiunta, nell'anno XI, ai licei, fu investito di diverse proprietà immobiliari, più tardi cedute alla cassa di ammortizzazione, in cambio di una rendita iscritta di 400,000 franchi (b). Queste instituzioni precarie vennero bentosto trasfuse in un più vasto concepimento (decr. degli 11 maggio e 17 marzo 1809.)

« Fu senza dubbio un gran pensiero quello di un corpo insegnante incaricato di serbare il tesoro delle umane conoscenze, di aprirlo a tutti, e di offrire anche gratuitamente le parti dell'insegnamento indispensabili a tutti gli uomini. Se questa idea distruggitrice dell'autorità del padre di famiglia armava il potere di un'influenza ingiusta e pericolosa, almeno non mancava essa di grandezza, il che è tutto quello che qui si vuol dire.

« Il sistema finanziero, seguito fin dallo stabilimento del Prytanèe, fu applicato nella più grande proporzione all'epoca della creazione dell'università.

« Ai termini del decreto del 17 maggio 1808, i 400,000 franchi di rendita appartenente all'instruzione pubblica formarono l'appannaggio dell'università. Tutte le retribuzioni pagate per collazione di grado, dovettero essere versati nel suo tesoro: dovette in oltre essere prelevato a profitto dell'università, in tutte le scuole dell'impero, un ventesimo della retribuzione pagata da ciascun allievo per la sua instruzione. È questa la tassa dell'università (c). Dopo lo stabilimento dell'università, alcuni decreti l'hanno dotata di tutti gl'immobili non alienati e restati disponibili che sono stati di pertinenza degli antichi stabilimenti di pubblica instruzione.

« Una riflessione, che deve maggiormente prendere posto in questo trattato, si presenta qui. Come i beni de' comuni, come quelli delle parocchie, come quelli degli ospedali, i beni immobili dell'università non vanno soggetti alle regole di dritto comune sotto il doppio rapporto dell'amministrazione e dell'alienazione.

« Una decisione del consiglio dell'università, in data del 26 marzo 1811, ha deciso che le regole prescritte dal decreto del 12 agosto 1807, per la locazione de' beni degli

(a) Ved. soprattutto il discorso pronunziato al tribunato dal signor Simeon, l'8 fiorile anno X (28 aprile 1808).

(b) Legge dell'8 piovoso anno XIII; decreto dell'11 ventoso dello stesso anno; decreto del 5 marzo 1806. Ved. l'opera intitolata: *Sistema dell'Università di Francia*, pel signor Rendu. p. 219.

(c) Giudicato che la tassa dell'università, dev'essere calcolata, non solamente sulle spese di studio, ma sul prezzo totale della pensione. (Loriol e Lievyns contro l'università. 17 giugno 1831, corte reale di Parigi,)

mulgata, dopo quest' epoca, su tale interessante oggetto, è del 7 ventoso anno III (ovvero 25 febbrajo 1795), con la quale la convenzione nazionale ordinò lo stabilimento delle scuole centrali, con molti schiarimenti sui differenti generi ed oggetti della instruzione pubblica. Ivi è detto, fra le altre cose, con l'art. 2, § 6, che ogni scuola *avrà un professore di economia politica e di legislazione*.

La seconda legge promulgata, in questi tempi rivoluzionari, sulla instruzione pubblica è del 3 brumajo anno IV (ovvero 25 ottobre 1795). L'art. 2, § 4, tit. II, dice, fra le altre cose, che vi sarà, per ogni scuola centrale di dipartimento, un professore di legislazione.

Agli 11 fiorile anno X (o 1° maggio 1802) è sopravvenuta la legge risguardante le scuole primarie, lo stabilimento de' licei, e le scuole speciali. L'art. 24 dice che le scuole speciali esistenti sono mantenute; e l'art. 25, che potranno essere stabilite dieci scuole di dritto che avessero al più quattro professori. Sulla qual cosa bisogna bene riflettere che fino a tal momento non vi erano mai state scuole speciali di dritto, e che quanto a questo genere d'insegnamento, fu per intiero annientato e riportato nel futuro per la disposizione di questa legge dichiarante che *potranno essere in avvenire stabilite dieci scuole di dritto*: d'onde risulta che fin d'allora si videro cessare le funzioni de' professori di legislazione che precedentemente, e dopo la legge del 3 brumajo anno IV (25 ottobre 1795), avevano fatto parte delle scuole centrali di dipartimento.

Secondo l'art. 42 di questa legge di fiorile anno X, dev' essere formato, sull' onorario de' professori di licei e delle *scuole speciali*, per conseguenza delle scuole di dritto, un fondo di ritenuta che non eccederà il ventesimo dell' onorario, il quale è assegnato per le pensioni di ritiro che saranno accordate dopo venti anni di servizio, e regolate in *ragione dell' anzianità*.

La legge del 22 ventoso anno XII (13 marzo 1804) ha stabilita e prescritta la organizzazione delle scuole di dritto; col decreto del 10 febbrajo 1806, sono loro accordati due mesi di vacanza, a contare dal 1° settembre al 1° novembre.

La creazione e l'organizzazione della università hanno avuto luogo col decreto imperiale del 17 maggio 1808.

ospizi, sarebbero osservate per l' affitto de' beni appartenenti all' università (a); un' altra decisione in data del 4 agosto 1812 decide, fondandosi sull'art. 175 del decreto del 15 novembre 1811, che le formalità osservate per la vendita degl' immobili appartenenti agli ospizi sarebbero applicabili alle alienazioni de' beni dell' università. Del resto non è se non in virtù di un' autorizzazione emanata dal potere reale, che i beni che concorrono all' affrancamento di un servigio pubblico possono essere scambiati o venduti.

« Le proprietà dell' università si trovano dunque in particolari condizioni di esistenza; esse non si amministrano nè si alienano secondo le leggi della proprietà privata.

« Le corporazioni legalmente autorizzate, che non fanno, come gli stabilimenti di cui si è parlato, parte integrale dell' amministrazione pubblica, sono non pertanto anch' esse sottomesse a principi di conservazione e di durata. I loro beni debbono essere amministrati secondo le regole particolari ad ogni istituto, e confidati, non ad una commissione eccentrica, ma ad un'autorità presa nel loro seno. Le condizioni di alienazione di questa classe della proprietà sono identicamente quelle de' beni dipendenti dagli ospizi, dalle parrocchie o dall' università.

(a) *Raccolta delle leggi e de' regolamenti risguardanti la pubblica instruzione*, t. V. p. 266. Queste regole hanno subito de' cangiamenti in Francia. I comuni, gli ospizi e tutti gli altri stabilimenti pubblici, potranno affittare i loro beni rurali per 18 anni o meno, senza altre formalità salvo quelle prescritte per i fitti di 9 anni (legge del 25 maggio 1835).

Essa è composta di tante accademie per quante sono le corti di appello, e le facoltà di dritto fanno parte di queste accademie, ognuna nella località ove si trova.

946. Tale è l'analisi succinta delle disposizioni che troviamo nelle nostre nuove leggi sul restauramento della università e degli altri stabilimenti di pubblica instruzione in Francia; resta a rammentare succintamente anche le regole speciali che concernono i loro beni.

Ed in primo luogo, ai termini dell'art. 40 della legge dell'11 fiorile anno X, le fabbriche de' licei o collegi debbono essere mantenute a spese delle città dove sono poste.

Secondo l'art. 43 della stessa legge, il governo deve autorizzare l' accettazione de'doni e delle fondazioni fatte dai particolari in favore delle scuole o di qualunque altro stabilimento d' instruzione pubblica; vale a dire che l'accettazione, fatta prima dal rettore, come si vedrà in appresso, dev' essere in seguito approvata dal re e dal suo consiglio.

Con un decreto degli 11 dicembre 1808, i beni mobili ed immobili e le rendite provvenienti dai pritanei francesi, università, accademie e collegi antichi, e che non fossero stati alienati nè assegnati per alcun decreto ad altri servigi pubblici, sono ceduti all' università. E per i diversi articoli contenuti al tit. I e II del capitolo IV di un altro decreto del 15 novembre 1811, emanato sul regime generale dell' università, è, per l' avvenire, in amplo modo provveduto alle regole da osservarsi per l' esatta esecuzione del precedente decreto del 1808, e per le formalità richieste per rendere legali le dotazioni e fondazioni che per l' avvenire fossero fatte a profitto dell' università, come anche per lo stabilimento delle piazze franche ne'collegi, e, in breve, per l'accettazione de' doni e legati fatti a profitto di questo grande stabilimento nazionale.

Ai termini dell' art. 175 di questo decreto, « il rettore potrà essere au« torizzato ad accettare, dopo delibe« razione del consiglio dell' universi« tà, le donazioni e fondazioni che « saranno fatte per l'avvenire alla uni« versità, osservando le forme e con« dizioni prescritte per le accettazioni « delle donazioni e legati fatti ai comu« ni ed agli ospizi, secondo le nostre « decisioni e decreti su questa materia, « le cui disposizioni sono dichiarate « applicabili ai legati e donazioni fat« te all' università »: vale a dire che è necessario che il rettore ricorra ad un' ordinanza del re perchè l' accettazione provvisoriamente da lui fatta producesse irrevocabilmente i suoi effetti; come è costante, trattandosi degli ospizi, che i loro amministratori debbano ricorrere al re per approvare, con le sue ordinanze, i doni fatti a' loro stabilimenti, quando essi già li hanno provvisoriamente accettati.

Tale è, del resto, la regola generalmente stabilita per i doni e legati fatti a profitto delle parrocchie ed altri stabilimenti pubblici, come anche qui inseguito si vedrà.

947. Allora quando si elevano delle contestazioni sulla proprietà de'beni che hanno voluto dare o trasferire alla università, e che sono rivendicati da terzi, queste liti debbono essere portate innanzi ai tribunali ordinarî, ad istanza e diligenza del rettore del luogo, e nelle forme prescritte per gli affari demaniali (ved. l' art. 8 del decreto imperiale del 29 agosto 1813).

Le stesse regole di competenza di giustizia ordinaria debbono essere osservate ne' casi in cui gli eredi de' donatarî o testatori vorrebbero far valere la nullità delle donazioni e de'te-

stamenti fatti a profitto dell' università, o la riduzione delle liberalità per causa d' inofficiosità, atteso che queste sono sempre quistioni di proprietà che non possono essere se non nella competenza della giustizia ordinaria.

948. Le fabbriche de' collegi ed altri stabilimenti di pubblica instruzione, che, con tutti i loro materiali accessorî, appartengono all' università, non sono in qualche maniera per essa che proprietà nominali, poichè essa non ha che la rendita indiretta la quale risulta dalle abitazioni de' direttori e degli studenti che sono ammessi ad abitarle in ragione delle pensioni.

Ma l' università è dotata di un ricco tesoro, che si compone de' dritti che essa percepisce sulle scuole primarie tenute dagl' institutori particolari, sugli allievi de' collegi, come ancora sugli studenti di classe superiore, i quali sono obbligati di pagarle diverse somme in ragione degli esami che essi vi subiscono, come ancora dei diplomi di baccelliere, di licenziato, e di dottore, di cui essi ottengono i vantaggi.

Così col mezzo di tutte queste esazioni la cui massa dev' essere considerevole, il tesoro dell' università può pagare, in tutto od in parte, le spese del suo consiglio, come anche gli onorarî dei diversi professori, secondo il loro rango.

Sezione II.

De' beni degli ospizî, degli uffizî di beneficenza e di carità.

949. Leggi che han sospeso la vendita dei beni degli ospizî, e determinato il modo della loro amministrazione.
950. Gli ospizî sono stabilimenti comunali.
951. Il riscatto dei beni che ad essi sono destinati o loro appartengono, rende necessaria l'autorizzazione reale per il loro acquisto.
952. Disposizione della legge francese del 18 luglio 1837 sull'accettazione delle donazioni e dei legati fatti agli ospizî.
952 2°. Gli ospizî possono acquistare senza autorizzazione, colla prescrizione.
953. Avviso preliminare del consiglio municipale sopra ogni maniera di alienazione, acquisto, ecc., relativo agli stabilimenti pubblici.
954. In Francia si estendono agl' impresititi fatti dagli ospizî, le disposizioni relative agl' impresititi fatti dai comuni.
955. Essi hanno bisogno di un' autorizzazione reale per acquistare.
956. Lo stesso in caso di permuta. Necessità di una perizia in questo caso.
957. Gli ospizî non possono vendere senza autorizzazione.
958. Quanto all' autorizzazione per stare in giudizio, sono assimigliati ai comuni.
959. Del pari per le transazioni;
960. Per le restituzioni dei capitali che loro si farebbero;
961. Per gli affitti dei loro beni.
962. Che s' intende per legato fatto *ai poveri* senza altra designazione? *Quid* se il testatore avesse cambiato domicilio dopo il suo testamento?

---

949. Gli uffizî di beneficenza e di carità, ne' luoghi ove li hanno stabiliti, sono, sotto il rapporto de' loro beni, sottomessi alle stesse regole degli ospizî civili: e però noi li tratteremo insieme.

Ne' tempi in cui l'esaltazione si era impadronita degli animi durante i primi anni della nostra rivoluzione, si era in primo luogo permessa la vendita dei beni degli ospizî con una legge del 18 agosto 1792. Per giungere a questo tratto di cecità metafisica, si diceva che questi stabilimenti appartenendo allo Stato, i loro beni dovevano essere considerati come facenti parte de' demanî nazionali che erano stati posti in vendita.

Ma i pesi che gravavano sul patrimonio degli ospizî, dovevano seguire la confisca, e diventare essi stessi nazionali (ved. la legge del 22 mes-

sidoro anno II), e questa misura, d'altra parte inumana, arrecava, per il tesoro pubblico, molto più imbarazzi di quel che lo avrebbe potuto momentaneamente pel corpo della nazione.

Così, con una seconda legge del 28 germinale anno IV, questa vendita che spogliava gli ospizî fu tosto sospesa nella sua esecuzione, ed in seguito i beni non venduti di questi stabilimenti furono loro renduti con una terza legge del 16 vendemmiale anno V, che, come anche un'altra susseguente del 16 messidoro anno VII, regola la maniera ond'essi debbono essere amministrati (1).

(1) HENNEQUIN, t. I. p. 144, dice, in proposito degli ospedali: « Presso i popoli dell'antichità, la mendicità era presso a poco sconosciuta. La schiavitù avea almeno questo di utile, che i padroni nutrivano i loro schiavi, ad eccezione soltanto di quelli, che, incapaci a servire, venivano da essi qualche volta abbandonati alla carità pubblica; questi erano quelli che soccorrevano i primi cristiani, e da san Lorenzo chiamati il tesoro della Chiesa.

« Si è detto, parlando dell'origine de' beni ecclesiastici, che la sussistenza degl'indigenti era prelevata sulle offerte volontarie de' fedeli. « La libertà della Chiesa, dice FLEURY, procurò a' cristiani i mezzi di aver meglio cura dei « poveri; vi furono allora due modi di assisterli: « si distribuivano delle elemosine ai più bisognosi, ed il diacono ne era incaricato; l'altra maniera di soccorrere i poveri era riunirli e nutrirli in comune. Quest' ultimo metodo ha « dato nascimento agli ospedali, che si moltiplicarono prontamente sotto tante specie di « nomi. (*Instituzioni di dritto ecclesiastico*, « cap. XXX, t. I, p. 506.) »

« I re franchi avendo abbracciato il cristianesimo, accordarono il loro favore agli ospedali stabiliti e ne fondarono altri; quindi *alberghi di Dio* (*Hotels-Dieu*) ed *ospizî* la cui origine si perde nella notte de' tempi, e che a buon dritto sono reputati antichi quanto le cattedrali, presso le quali ordinariamente essi sono posti. (Ved. sullo stabilimento degli ospedali in Francia: editto di febbraio 1566, art. 73; dichiarazione del 22 maggio 1586; editti di aprile 1656 e di giugno 1662.)

« Una quistione agitata nell' antica legislazione era quella di sapere se gli ospedali eretti anteriormente all' editto del 1749 (*a*) potessero essere considerati come investiti pel solo fatto della loro esistenza, e senza l' intervento della pubblica autorità, della capacità civile, in maniera tale che loro fosse permesso di acquistare e di possedere. Non potrebbe entrare nello spirito del presente trattato l'osservazione su questo punto delle varianti della giurisprudenza: ma importa provare che tutti gli ospizî fondati dopo l' editto non erano posti nel numero delle persone civili, capaci di contrattare, non ostante che la loro creazione fosse stata autorizzata da lettere patenti registrate al parlamento.

« Così come noi lo abbiamo spiegato, i vescovi erano nei primi tempi del cristianesimo, i dispensatori delle limosine e de' soccorsi, per conseguenza gli amministratori supremi degli ospedali, e delle case di Dio: e tale era l'uso ancora in Francia, al XIII secolo, come si vede dagli art. 13 e 14 delle consuetudini del clero di Senlis, al mese di gennaio 1200. (*Ordinanze del Louvre*, t. XXII, p. 283.)

« Disgraziatamente, da quest' epoca, s'introdussero nella disciplina ecclesiastica degli abusi. Tre secoli dopo, sotto il regno di Francesco I, gli ospedali furono secolarizzati, vale a dire sottomessi alla tutela immediata dell' autorità civile. Una dichiarazione del 1545 generalizzò le regole già stabilite, relativamente agli ospedali pei lebbrosi, con una dichiarazione del 1543, e questa grande rivoluzione nell' amministrazione degli ospizî fu consumata. Da questo momento in poi, i beni appartenenti agli ospedali restarono distinti e separati da quelli della Chiesa, il che non impedì, all' epoca della rivoluzione, di agitar la quistione per sapere se le proprietà, che tante pie fondazioni avevano unito agli ospedali dovessero essere comprese nei beni ecclesiastici, come tali riuniti al demanio dello Stato e posti in vendita. Sì fatta quistione fu risoluta affermativamente. Un decreto del 28 ottobre 1790 pose i beni degli ospizî nel numero de' beni nazionali; e non pertanto un sentimento facile ad essere compreso preservò in questo primo momento gli ospizî da una misura di cui era facile comprendere i fune-

(*a*) L'ordinanza del 1749 proibisce la creazione di qualunque novello stabilimento di mano morta, senza la permissione espressa del re, data in forma legislativa.

930. Quando si tratta dell'università, si deve dire che essa costituisce uno stabilimento nazionale, atteso che abbraccia tutto il reame nella sua estensione; ma bisogna scendere un gradino più sotto quando si viene agli ospizî, agli uffici di beneficenza, ai beni delle parrocchie ed altri stabilimenti pubblici di un ordine inferiore; e, benchè essi abbiano de' beni proprî, debbonsi mettere nella classe degli stabilimenti comunali, come ci è positivamente indicato dall'art. 910 + 806 del codice civile, cioè *che le disposizioni fra vivi o per testamento a profitto degli ospizî, de' poveri di un comune, o di uno stabilimento di pubblica utilità, non avranno il loro effetto se non quando esse saranno autorizzate da una decisione del governo.* Questi stabilimenti, considerati in rapporto alla protezione dovu-

sti risultamenti (ved. le leggi del 5 dicembre 1790 e 5 maggio 1793.) In seguito, i legislatori si spogliarono de' loro timori. Il principio della centralizzazione e dell'unità nell'amministrazione de' beni dello Stato e nel soddisfacimento de' proprî obblighi, trionfò; la legge del 23 messidoro anno II fu pubblicata; le vendite cominciarono immediatamente, ed un grido di dolore si alzò da tutti i punti della Francia.

« L'annullamento di una dotazione che la pietà e la beneficenza avevano creata (a), dava in braccio agli avvenimenti delle necessità che non si aggiornano. Un' esperienza di due anni dimostrò che l'assistenza dello Stato era nello stesso tempo inefficace e rulnosa. Un gran pericolo soprattutto, ed era quello di lasciare l'avvenire senza guarentigia. « Non ci « esponiamo, diceva un oratore al consiglio « degli Anziani, alla disgrazia deplorabile di « vedere nostro malgrado i fondi degli ospe- « dali sviati dalla loro destinazione; non ci « esponiamo alla tentazione che fa nascere « l'urgenza de' bisogni. Un torrente impe- « tuoso può spezzare le più forti dighe. (*Mo- « nitore*, anno V, n° 22.) » Fu differita, con una legge del 9 fruttidoro anno III, l'alienazione de' beni degli ospizî, il che non impedì che il sistema delle alienazioni non continuasse ad esercitare, su qualche punto della repubblica, la sua disastrosa influenza.

Una legge del 2 brumajo anno IV decise che, fino a che fosse stato statuito con la legge dell'anno II, ogni amministrazione particolare riprenderebbe provvisoriamente il godimento delle rendite che le erano state assegnate.

« Nell'anno V, il governo direttoriale prese a colmare l'abisso. La legge del 16 vendemmiale, che fa epoca in questa parte della legislazione, ordinò alle amministrazioni centrali di formare degli stati contenenti la designazione de' beni degli ospizî alienati e l'indicazione de' beni nazionali che potessero essere donati in sostituzione. Questa medesima legge, dopo avere gittate le basi di un sistema di compensazione d'indennità, assicurò l'avvenire ristabilendo gli ospizî nel godimento ed amministrazione de' loro beni (b).

Un' esperienza a caro prezzo comprata aveva fatto imparare che non solamente la riunione lasciava un' obbligazione sacra senza malleveria, ma toccava anche il patrimonio del povero, in una delle sue più feconde sorgenti. In fatti, la beneficenza trova il suo più potente legame nella certezza che i suoi sacrifizî tornino di profitto a quelli che essa ha voluto soccorrere. Si comprese la necessità di donare agli ospizî una costituzione indipendente, solo mezzo di offrire alla carità la sicurezza che i denari consacrati alla disgrazia, alla vecchiezza, all'infanzia, non venissero distolti dal loro destino. Se dunque l'ospizio fa parte del comune, bisogna dire non pertanto che i beni annessi ad ogni ospedale sono l'oggetto di una amministrazione distinta e separata. »

(a) Le rendite degli ospedali ed ospizî del regno erano quasi 30 milioni. A Parigi solamente, gli affitti delle case, gli affitti de' poderi, le rendite ed i censi davano all'ospedale 3.408.600 franchi (Rapporto fatto, nel 1816, dal signor de Pastoret, sullo stato degli ospedali di Parigi).

Si dava il nome di *ospedale generale* alla riunione delle case ospedaliere site in Parigi o nel distretto. L'organizzazione dell'ospedale generale è un titolo di gloria del secolo di Luigi XIV. Editto di stabilimento, aprile 1656.

(b) Un decreto del 12 luglio 1807 attribuisce agli ospizî i beni degli stabilimenti di beneficenza conosciuti sotto le denominazioni di *casse di soccorsi*, *di carità* o *di risparmio*, avendo in generale per iscopo il sollievo della classe indigente. Finalmente, dopo un decreto del 23 febbrajo 1801, le rendite demaniali, di cui il riconoscimento ed il pagamento si sono trovati interrotti, ed i demani nazionali usurpati, sono assegnate ai bisogni degli ospizî.

ta a' loro interessi, debbono essere considerati come essendo in qualche modo accessoriamente uniti a' comuni nel cui seno si è voluto stabilirne la fondazione: ed è questa la ragione onde gli amministratori municipali di questi comuni sono, come si vedrà, chiamati a deliberare sugl' interessi di questi stabilimenti, come su quelli delle loro proprie municipalità.

931. In ciò che riguarda la maniera di acquistare, bisogna primamente osservare due cose: l'una, che il re è il tutore di tutti gli stabilimenti di pubblica utilità approvati dalle leggi; l'altra, che i beni i quali sono legalmente acquistati dagli ospizî od altri stabilimenti, si trovano ammortizzati nelle loro mani, e cessano, durante questo stato di cose, di produrre, a profitto del tesoro dello Stato, i dritti di mutazione che vi si versano ne' casi di alienazione de' beni de' particolari.

Ecco perchè vi bisogna un'autorizzazione speciale del governo, anche per accordare le dotazioni che possono essere necessarie agli stabilimenti pubblici.

È dunque massima costante nella nostra legislazione che le liberalità, sia tra vivi, sia testamentarie, sia in effetti mobiliari, sia in immobili, fatte a profitto de' diversi stabilimenti pubblici, come gli ospizî, gli ufficî di carità, le parrocchie, ed altri stabilimenti ecclesiastici riconosciuti dalla legge, come anche a profitto dei comuni, debbono in primo luogo essere accettati dagli amministratori di questi stabilimenti, onde ottenere in seguito l' autorizzazione del re con un' ordinanza renduta nel suo consiglio, salvo nondimeno i casi in cui si trattasse di liberalità mobiliari di poco valore, come s' indicherà qui appresso (1).

Ma veniamo all' analisi della legge del 18 luglio 1837, che è l' ultima promulgata in parte sulla materia che ne intrattiene, e che costituisce definitivamente lo stato della nostra legislazione quanto a ciò.

932. Ai termini dell' art. 19, § 9, il consiglio municipale deve deliberare « sull' accettazione de' doni « e legati fatti al comune ed agli « stabilimenti comunali. » Secondo l' art. 21, § 4 « il consiglio muni- « cipale è sempre chiamato a dare « il suo parere sull' accettazione dei « doni e legati fatti agli stabilimenti « di carità e di beneficenza. »

Ed ai termini dell' art. 48 « le « deliberazioni avendo per oggetto « l' accettazione de' doni e legati di og- « getti mobiliari o di somme di da- « naro fatti al comune od agli sta- « bilimenti comunali, sono esecuto- « rie in virtù di un' ordinanza del pre- « fetto allora quando il loro valore « non eccede i tremila franchi, ed in « virtù di un' ordinanza del re quan- « do il loro valore è superiore, o che « vi fosse reclamo di pretendenti drit- « ti alla successione (2).

Questa prima parte dell' art. 48 porta una derogazione all' articolo 1° dell' ordinanza del 2 gennaio 1817, in quanto che essa accordava al prefetto un'accettazione definitiva ed esecutoria purchè l' oggetto della liberalità mobiliare non eccedeva in valore la somma di trecento franchi, mentre qui la legge vuole che i doni di questa natura sieno esecutorî in virtù di una decisione del prefetto quando il valore non eccede i tre mila franchi.

(1) Nel rigore del principio, dice HENNEQUIN, t. I, p. 150, vi bisognerebbe una legge, ma nell' uso l' autorità reale si è sostituita al potere legislativo.

(2) Nel Belgio, secondo l' art. 76 3° della legge comunale, l'approvazione della deputazione permanente è sufficiente, quando non si oltrepassa i 3,000 franchi.

« Le deliberazioni che contenessero ricuse di doni e legati, e tutte quelle che riguardassero doni e legati di oggetti immobili sono esecutorie in virtù di un' ordinanza del re.

« Il maire può sempre, a titolo conservatorio, accettare i doni e legati in virtù della deliberazione del consiglio municipale; l' ordinanza del re e la decisione del prefetto che interviene in seguito, ha effetto dal giorno di questa accettazione. »

Così il maire è sempre competente ad accettare provvisoriamente i doni e legati fatti a profitto sia del comune medesimo, sia degli stabilimenti comunali.

952. I comuni e gli stabilimenti comunali possono acquistare ancora a titolo gratuito e di una maniera più indipendente coi modi del possesso civile sufficientemente prolungato, giacchè ai termini dell' articolo 2227 + 2133 del codice civile, « la nazione, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni, sono sottoposti alle medesime prescrizioni che i particolari, e possono ugualmente opporle. »

953. Secondo l' articolo 21 della legge di luglio 1837, della quale abbiamo rapportato molte disposizioni, il consiglio municipale deve sempre essere chiamato a dare il suo avviso, quando si tratta di stabilimenti comunali di carità e di beneficenza, come gli ospizî, « sulle autorizzazioni di prestare, acquistare, permutare, alienare, litigare o transigere, dimandate da questi stabilimenti, e dalle amministrazioni temporali delle chiese ed altre amministrazioni addette al mantenimento dei culti i cui ministri sono salariati dallo Stato (1). »

(1) Ved. l'art. 76, n° 1° della legge comunale del Belgio del 30 marzo 1836.

Ma questo ancora non è che un avviso preliminare, e rimane a spiegare come i diversi atti che vi sono menzionati devono ricevere la loro esecuzione, il che noi c' ingegneremo fare presentandoli l'uno dopo l'altro secondo l'ordine nel quale il legislatore medesimo li ha presentati.

954. *Sull' autorizzazione di prestare.* Colui che prende a prestito aliena la sua franchigia e la sua libertà, imponendosi il giogo di un debito che dovrà soddisfare; egli stabilisce ancora un principio di alienazione su' beni, giacchè il creditore provveduto di un titolo esecutorio può sempre intentare la spropriazione del suo debitore, salvo le formalità volute dall' articolo 46 della legge precitata quando si tratta dei beni di stabilimenti comunali. E però, ai termini dell'articolo 41 della legge medesima, « niun prestito potrà essere autorizzato che in virtù di un' ordinanza del re resa nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica per i comuni che hanno meno di ventimila franchi di rendita, e di una legge trattandosi di comune che abbia una rendita superiore.

« Nondimeno, in caso di urgenza, e nell' intervallo delle sessioni, un' ordinanza del re resa nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica, potrà autorizzare i comuni la cui rendita è di cento mila franchi in sopra, a contrarre un prestito sino alla concorrenza del quarto delle loro rendite. »

Come gli stabilimenti comunali sono in qualche modo delle parti accessorie de' comuni medesimi, e come noi vediamo da per tutto che le leggi assimilano ai comuni gli ospizî ed altri stabilimenti pubblici quanto alla conservazione dei loro beni, crediamo doversi fare, secondo le circostanze, l' applicazione di questo testo a' prestiti che saranno sol-

lecitati da parte degli ospizi ed altri stabilimenti municipali.

955. *Sull' autorizzazione di acquistare.* Poichè, ai termini dell' art. 58 della legge di luglio 1837, non vi sono che i doni *mobiliari* di un valore non eccedente tre mila franchi che possono divenire esecutorî a profitto degli stabilimenti comunali per ordinanza del prefetto dei luoghi, bisogna conchiudere, avuto riguardo all' ammortizzazione dei fondi che sarebbero ceduti a questi stabilimenti a qualunque titolo, che l' acquisto non potrebb' essere legalmente consumato a loro profitto, che in virtù di un' ordinanza del re.

956. *Sull' autorizzazione di permutare.* L' atto di permuta importa rispettivamente l' alienazione di una cosa per riceverne un' altra. Bisogna dunque ricorrere anche qui ad una ordinanza del re, atteso che a questo supremo tutore dei pubblici stabilimenti deve appartenere il dritto di valutare le convenienze che possono sollecitare questo genere di alienazione, ed ammetterne la esecuzione.

E come, in ogni cambio simile, è necessario di fare preventivamente apprezzare i fondi sui quali dev' eseguirsi la permuta, per assicurarsi se l' una delle parti dovesse un supplemento all' altra, ed a qual somma bisognerebbe elevarne l' ammontare affinchè l' operazione fosse giusta; bisognerebbe, secondo il principio di competenza, che abbiamo enunciato, ricorrere al consiglio di prefettura per la nomina dei periti ed omologazione del loro rapporto, salvo i ricorsi al consiglio di Stato, atteso che qui si tratta di un affare che è nelle attribuzioni del potere amministrativo, di cui il re è il capo supremo.

Vedesi ancora che durante la repubblica il governo ricorreva a delle leggi per effettuare queste sorti di permute.

957. *Sull' autorizzazione di alienare.* Gli stabilimenti comunali essendo come parti o dipendenze accessorie dei comuni, crediamo doversi qui applicare per sì fatto motivo le espressioni finali dell' articolo 46 della legge, la quale dice, che « la vendita dei beni mobili ed immobili dei comuni, « eccetto quelli che servono all' uso « pubblico, potrà, sulla dimanda di « ogni creditore che abbia titolo esecutivo, essere autorizzata da un' or« dinanza del re che determinerà le « forme della vendita ».

Quanto alle alienazioni, che non sarebbero richieste affatto dai creditori, bisogna osservare che gli ospizî, come tutti gli stabilimenti pubblici, dovendo essere riguardati come appartenenti essi medesimi allo stato sociale, i loro beni che ne sono le dipendenze, rientrano ancora nella categoria dei demanî nazionali, quanto alle regole stabilite per la loro conservazione: in conseguenza le vendite libere dei loro immobili non possono essere fatte che in virtù delle leggi dettate a quest' oggetto (ved. le due leggi del 5 piovoso anno IX).

958. *Sull' autorizzazione di litigare.* Come, in quel che riguarda l' amministrazione dei beni, noi vediamo che da per tutto le leggi assimilano a' comuni gli ospizî, le amministrazioni temporali delle parocchie, ed altri stabilimenti comunali, noi dobbiamo conchiudere che, nelle diverse azioni giudiziarie che possono intentarsi da questi stabilimenti o contro di essi, devesi ricorrere all' autorizzazione dei consigli di prefettura ed alle memorie che debbono essere preventivamente presentate a questi consigli, secondo le forme che sono state spiegate trattando delle azioni giudiziarie ad esercitarsi dai comuni o contro di essi, i quali non meritano di essere favoriti più degli ospizî.

959. *Sull' autorizzazione di transigere.* La transazione non si fa *che ali-*

quo dato vel retento : in conseguenza essa è stata sempre classificata tra i contratti a titolo oneroso ; e secondo l'ultimo paragrafo dell'articolo 2045 ⊦ 1971 del codice civile, « i comuni e gli « stabilimenti pubblici non possono « transigere che con l' autorizzazione « espressa del governo. » Su di che bisogna vedere ancora gli art. 9 , § 10 , 21 , § 5 , e l'art. 59 della legge del 18 luglio 1837.

960. Quanto al rimborso dei capitali che potrebbero essere fatti agli ospizî ed altri stabilimenti pubblici e comunali , fa mestieri vedere quel che si è detto di sopra nei numeri 891, 892 e 893.

961. Per quel che riguarda i fitti sui beni degli ospizî ed altri stabilimenti comunali, ci contentiamo egualmente di rinviare il lettore a quel che si è detto di sopra ai numeri 888 e 889 , per non fare inutili ripetizioni.

962. I legati fatti a profitto dei poveri senza altra indicazione , devono secondo la dottrina di Furgole , essere aggiudicati agli ospizî dei poveri del domicilio del testatore , atteso che è su di essi che devesi naturalmente presumere che siasi versata la sua affezione facendo il suo testamento. Se non vi saranno ospizî in quel luogo, le somme ed effetti mobili dovranno essere distribuiti ai bisognosi di questo medesimo comune. (Ved. Furgole nel suo Trattato dei testamenti, cap. 6 , sez. 1ª n° 86.)

Ma se dopo fatto il testamento , il testatore avesse cambiato domicilio, quali sarebbero i poveri ai quali un legato di questa specie dovrebb' essere aggiudicato ? Sarebbero quelli del comune ove egli aveva il suo domicilio all' epoca in cui faceva il suo testamento ; o a quelli del luogo del domicilio ove moriva ?

Pare da prima che i poveri del luogo ove il testatore aveva il suo domicilio all' epoca della sua disposizione dovrebbero essere preferiti nell' esecuzione che ha luogo da poi , poichè è su di essi che devesi piuttosto credere che versava la sua benevolenza nel momento della sua liberalità ; ma è questa una quistione d' interpetrazione di volontà che resta nel criterio del giudice incaricato di valutare le circostanze di fatto dalle quali possono trarsi congetture più o meno numerose come più o meno probabili sulla vera intenzione del disponente; e siccome è una quistione che presentasi rarissimamente , ed accompagnata da particolarità che non è in nostro potere d' indovinare ed apprezzare , noi ci contentiamo qui di rinviare alle dissertazioni fatte a questo proposito da Mantica *de Conjecturis ultimarum voluntatum*, lib. VIII, tit. VI, n° 13 e seg.

Quanto ai legati fatti A DIO , A GESÙ CRISTO , ad un santo particolare, al patrono di una parrocchia, devono aggiudicarsi alla chiesa del luogo del domicilio del testatore , secondo la dottrina di Furgole (ved. al capitolo 6 già citato , sez. 1ª , n° 44 e 45) , atteso che è su questa chiesa che si presume aver diretto il testatore i suoi voti di beneficenza.

Sezione III.

Delle amministrazioni temporali delle parrocchie e dei loro beni.

---

963. La parola *fabrique*, amministrazione temporale delle parrocchie come noi la intendiamo qui importa la denominazione di uno stabilimento destinato ad amministrare, in ogni luogo, i beni appartenenti alla chiesa, per impiegarne le rendite alle spese di culto e mantenimento del tempio.

Le amministrazioni temporali delle parrocchie come gli altri stabilimenti sociali, hanno sofferto le più grandi traversie, ed anche l'abolizione in un tempo, in conseguenza della rivoluzione del 1789; e quando ciò non fosse che per indicare sino a qual punto lo smarrimento dello spirito umano può essere portato per effetto dei rumori politici, non è inutile di tracciare qui la storia degli avvenimenti che riguardano questo punto.

Per una legge del 19 agosto 1792 i beni parrocchiali considerati come beni di stabilimenti pubblici, e sotto questo aspetto, classificati fra i demani nazionali, furono destinati ad essere venduti a profitto dello Stato, col peso ai ricevitori del tesoro pubblico, di pagare alle amministrazioni temporali delle parrocchie, alla ragione del quattro per cento, l'interesse del prezzo.

Questo è il primo passo rivoluzionario che ha avuto luogo quanto a ciò.

Ma il cammino delle cose doveva ben tosto spingersi più oltre; ed in vista di una legge della convenzione in data del 3 ventoso anno III (21 febbraio 1795), si resta ben persuaso che l'ebbrezza della libertà può, come quella del vizio, trascinare l'uomo ai più ciechi eccessi.

Ai termini di questo decreto della convenzione, i cittadini furono dichiarati individualmente liberi di esercitare un culto qualunque a loro scelta; ma ogni esercizio pubblico di questo culto fu abolito, senza essere neanche permesso ai comuni o sezioni di comune agendo in nome collettivo, di acquistare o fittare alcun lo-

cale per rendervi le lodi alla Divinità, e di più con proibizione a tutti di formare alcuna dotazione o stabilire alcuna tassa per soddisfare alle spese di culto (1).

964. Si comprende che, in un si-

(1) HENNEQUIN, t. I. p. 150 a 155, dice in occasione dell'origine delle amministrazioni temporali delle parrocchie: « Più di un secolo e mezzo dopo la conversione di Costantino, i vescovi erano ancora in possesso di amministrare i beni ecclesiastici delle loro diocesi. Gli economi che li governavano sotto i loro ordini, nell' Oriente, come gli arcidiaconi nell' Occidente, erano, in realtà, mandatari revocabili (a).

« Le rendite della Chiesa, in questi tempi lontani, formavano una sola massa destinata ai suoi bisogni.

« Verso la metà del IV secolo, le cose cambiarono di aspetto nella Chiesa di Occidente, la cui storia si lega di una maniera più intima con quella della chiesa di Francia.

« Le rendite di ciascun vescovo furono divise in quattro parti uguali: la prima pel vescovo; la seconda pel clero e per gli altri chierici della diocesi; la terza per i poveri, e la quarta pel fabbricato, vale a dire per il mantenimento e la riparazione della chiesa, come ancora per provvedere alle spese di culto. Papa Simplicio, che scriveva al V secolo, parlando di questa divisione ordinata in un concilio tenuto a Roma al tempo di Costantino, dice che la quarta parte destinata alle riparazioni del tempio dev' essere applicata *ecclesiasticis fabricis*. D' onde senza dubbio deriva la parola *fabrique* che, presa nel senso letterale, era sinonima della parola *costruzione* (b).

« La divisione ordinata fu praticata da prima relativamente alle rendite, restando sempre i fondi sotto l' amministrazione diocesana. Più tardi, i vescovi si affrancarono di una gestione, le cui cure minute mal si conciliavano con i doveri principali del vescovato; e quel che riguardava le chiese quanto alla proprietà fondiaria fu confidata ad amministratori che si chiamarono (*marguilliers*) *santesi* (c), e che, da prima, furono esclusivamente scelti fra gli ecclesiastici della diocesi. Più tardi, e secondo il voto del medesimo clero, de' laici, presi fra i notabili della parrocchia, furono chiamati nelle assemblee che avevano per obbietto la cura temporale delle chiese.

I parrocchiani, tenuti a contribuire alle riparazioni della chiesa ed a provvedere al presbitero, si rendettero padroni di queste assemblee, ove l'autorità ecclesiastica fu rappresentata soltanto dal curato (d).

« Come i beni comunali, le proprietà parrocchiali disparvero nei disastri del medio evo; quindi, autori accreditati riconoscono che non esiste più oggigiorno altro vestigio dell' antica divisione che la parte attribuita alle chiese nelle oblazioni dei fedeli (e).

« Si comprende, del resto, che il patrimonio parrocchiale si sia prontamente riformato. Egli è grato dotare di qualche rendita questa casa del Signore, ove l' anima si apre per la prima volta ad emozioni sì vive e sì pure di cui la religione è la inestinguibile sorgente; devesi andar superbo di avere contribuito alla dignità, al lustro ed alla perpetuità delle cerimonie sante. E però le chiese si trovavano, in tutti i punti della Francia, in un grande stato di prosperità quando scoppiò la rivoluzione.

« Il carattere evidentemente ecclesiastico delle proprietà parrocchiali avrebbe prodotto la riunione immediata al demanio dello Stato, se la legge del 28 ottobre 1790, classificandole tutte fra i beni nazionali, non le avesse poste, come gli ospedali, sotto la protezione di un aggiornamento. Fu solo quando novelle circo-

(a) Nella nona sessione del concilio di Calcedonia, tenuto nel 451, si obbligarono i vescovi a scegliere gli economi dal loro clero, dar loro delle istruzioni sopra ogni affare particolare, e farne ad essi rendere conto; i vescovi erano padroni di deporre questi economi, purchè fosse per causa legittima. Non si vede però che i vescovi fossero obbligati di sottomettere al capitolo la valutazione delle cause di sostituzione.

(b) Più tardi, si compresero sotto il medesimo termine le ricostruzioni, e riparazioni qualunque, e tutte le spese a farsi sia per l' edifizio, sia per la sua decorazione. In un differente significato, si intendeva per *fabrique* i beni temporali delle chiese presi individualmente; infine la parola *fabrique* serviva, e serve ancora oggigiorno, a dinotare il corpo o la riunione di persone incaricate dell' amministrazione delle proprietà delle parrocchie.

(c) Ved. sull' origine della parola *marguillier*, (santese), il Saggio storico sulle chiese e sull'amministrazione de' beni della Chiesa, inserito dall'autore nel *Giornale dei Consigli parrocchiali*, t. I, p. 1 e seg.

(d) L' art. 22 dell' editto del mese di aprile 1695 diceva: « Saranno tenuti gli abitanti delle parrocchie di riparare la nave delle chiese e la chiusura de' cimiteri, e di fornire al curato un alloggio convenevole. » Ved. l'art. 3 dell' editto di Melun, e l'art. 63 dell' ordinanza di Blois.

(e) *Collezione di novelle decisioni e nozioni relative alla giurisprudenza*, per i signori Camus e Bayard, t. VIII, alla parola *Beni delle parrocchie*, p. 358.

mile stato di cose, non poteva esservi più quistione dei dritti e beni ecclesiastici delle parrocchie. Ma la provvidenza, non doveva abbandonarci in questa cattiva strada; e poco tempo dopo l'arrivo del gran Napoleone alla testa del governo francese, queste illusioni metafisiche ed empie della convenzione cedettero il luogo al culto pubblico ristabilito come doveva essere.

Sì fatto ristabilimento ha avuto luogo nel modo più solenne mediante il concordato stipulato tra sua santità il papa Pio VII, e l'imperatore Napoleone, a Parigi, il 26 messidoro anno IX (15 luglio 1801), come per la legge del 28 germinale anno X, risguardante l'organizzazione del concordato.

Ai termini dell'art. 76 di questa legge, debbono essere stabilite delle amministrazioni temporali di parocchie per vegliare al mantenimento ed alla conservazione dei templi, ed all'amministrazione delle elemosine.

963. In questo stato di cose restituite al loro ordine legale e naturale è intervenuta un'ordinanza dei consoli, in data del 7 termidoro anno XI, dichiarando che i beni delle parrocchie non alienati, come le rendite delle quali godevano, e di cui non si è fatto trasferimento, sono restituite alla loro destinazione.

Di già scorgesi in questa ordinanza che i beni delle parrocchie debbono essere *amministrate nella forma particolare dei beni comunali;* e questo testo ci offre l'occasione di dare qui, e fin da ora, delle nozioni più chiare sulla denominazione di *amministrazioni temporali di parrocchie* (1).

scrizioni fecero conoscere che le parrocchie, ai termini della costituzione civile del clero, dovevano essere conservate, che il duplice principio della riunione e della vendita ricevette una prima applicazione. Una legge del 15 maggio 1791 decide, in fatti, che le chiese e sagrestie, atrio, torre e campanile delle parrocchie e succursali soppresse, come i cimiteri dipendenti, fossero venduti nella medesima forma ed alle medesime condizioni dei beni nazionali; spropriazione consumata dalle leggi della convenzione nazionale, che confiscarono, senza alcuna distinzione, tutti gli edifizi religiosi e tutto l'attivo delle parrocchie. (Legge del 19 agosto 1792 e 13 brumaio anno II.)

(1) Hennequin, t. I, p. 155 a 157, dice a questo proposito: « Quando il concordato ha posto un termine alla proscrizione del culto cattolico, la legge del 18 germinale anno X, coi suoi articoli organici, restituì una parte dei beni confiscati alle parrocchie alla loro primiera destinazione; e qui, per prevenire ogni equivoco, conviene distinguere gli stabilimenti diocesani e gli edifici consacrati al culto parrocchiale.

L'art 71 della legge del 18 germinale anno X autorizza i consigli generali di dipartimento a procurare agli arcivescovi e vescovi un allogio convenevole; ma non si è detto che gli antichi palazzi vescovili cesserebbero di far parte del demanio nazionale. Non fu così per le abitazioni de' preti di secondo ordine. L'articolo 72 dice chiaramente che: « i presbiteri ed « i giardini attenenti, non alienati, saranno « *restituiti* ai curati e vicecurati delle parroc- « chie e succursali; ed in mancanza di que- « sti presbiteri, i consigli generali dei comuni « sono autorizzati a procurar loro un alloggio « ed un giardino. Così, tutti i ministri del « culto hanno un dritto di abitazione a re- « clamare dall' autorità locale; ma non vi è « stata *restituzione* propriamente detta, per « quanto è stato possibile, che a profitto dei « curati e vicecurati. »

La medesima distinzione è uopo farsi quanto alla chiese.

È in ragione di un edificio per parrocchia e per succursale che gli edifici anticamente destinati al culto cattolico ed attualmente nelle mani della nazione, sono stati posti a disposizione dei vescovi (art. 75). Silenzio assoluto sulle cattedrali che, senza dubbio, sono state in generale restituite alla loro primiera destinazione; ma che, quantunque promesse per l'articolo 12 del concordato, pure sono restate in potere del demanio.

« Si è considerato, quando si è presa la risoluzione di allontanarsi così dagl' impegni contratti verso la Santa Sede, che gli stabilimenti diocesani, in ragione della loro destinazione ed anche della loro importanza, non po-

963 2° (1).

966. La parola *fabrique*, si usa in due sensi differenti, secondo che si riferisce ora materialmente ai beni di questa specie di stabilimenti, ora al corpo degli uffiziali che ne sono gli amministratori, come quando si dice che bisogna ricorrere ad un avviso deliberato dall' amministrazione temporale della parrocchia, per eseguire legalmente una misura proposta nell' interesse di una determinata chiesa.

967. I beni parrocchiali possono ancora riguardarsi sotto due aspetti differenti: o direttamente come beni ecclesiastici; o indirettamente come beni comunali.

Considerandoli nella loro propria destinazione devesi dire che sono beni ecclesiastici, giacchè devono essere impiegati alle spese del culto e mantenimento dei templi.

Ma la legge impone generalmente ai comuni il peso delle spese di culto, salvo ad impiegarvi in primo luogo i beni parrocchiali, che più sovente offrono mezzi insufficienti: e risulta da ciò che i comuni sono, sotto questo rapporto, i veri fidejussori solidali delle parrocchie, e che, d' altronde, i beni parrocchiali, compiendo le funzioni di beni comunali, debbono essere sottoposti alle medesime regole di gestione ed amministrazione dei beni comunali.

967 2° (2).

tevano essere attribuiti nè alla città, nè al dipartimento della loro situazione, ma alla diocesi che lo Stato era solo atta a rappresentare. Dal tesoro pubblico, malgrado le disposizioni contrarie più precise, sono sempre sopportate le spese di mantenimento e ricostruzione di cui questi stabilimenti possono necessitare (decreto del 3 dicembre 1809, cap. 5). È ciò almeno quel che si è praticato nelle due circostanze dell' incendio della cattedrale di Rouen, e l' incendio ben più disastroso della cattedrale di Chartres (a). (Ved. sopra, n° 963.)

(1) *Lo Stato, accordando il libero uso delle chiese, ne ha egli trasmessa la proprieta?* — HENNEQUIN, t. I, p. 158, risolve così la quistione: « La cessazione del possesso nazionale dev' essere considerato come un' alienazione a favore di uno stabilimento pubblico o come una semplice assegnazione? La soluzione di questa quistione non può essere dubbiosa; è stato sempre riconosciuto dallo Stato medesimo che vi sia stato da parte sua abbandono, alienazione della proprietà. Ciò è formalmente proclamato dall' avviso del consiglio di Stato del 2 e 6 piovoso anno XIII, e del 2 novembre 1836 (Ved. sopra, n° 963.)

(2) *Il comune o la parrocchia deve profittare della destinazione delle chiese e dei presbiteri?* — Bisogna qui distinguere, dice HENNEQUIN, t. I, p. 158: il comune ha dritti incontrastabili sulla chiesa; così, per esempio, è ammessibile l' azione del maire che avesse per oggetto di garentire la chiesa da una servitù (b), dritto che non è esclusivo dell' amministrazione temporale della parrocchia. Quanto all' abitazione del curato o vicecurato, alla sola parrocchia si è fatta la restituzione. Una consulta inserita nel *Giornale delle Amministrazioni temporali delle parrocchie*, t. I, p. 89, ha posto questa verità fuori di ogni ragionevole controversia. Ciò che è vero per tutti gli edifici rimessi in virtù del concordato, si è che sono gravati di una destinazione invariabile. Così, il comune, sia separatamente, sia anche col concorso dell' amministrazione temporale della parrocchia, non potrebbe trasformare la sua chiesa in un tempio protestante, o aprirla a religioni nuove. L' amministrazione temporale della parocchia non potrebbe inoltre di suo pieno piacimento rimuovere l' abitazione del curato, sotto pretesto di trarre miglior partito dal presbiterio e dal giardino. » (Ved. sopra, n° 963.)

Giurisprudenza. — « È contro il comune e non contro l' amministrazione temporale della parrocchia, che dev' essere intentata l' azione dai proprietari di una chiesa addetta al servizio della parrocchia. È similmente contro il comune e non contro l' amministrazione temporale della parrocchia che dev' essere pronun-

(a) Legge che apre un credito di 400.000 franchi destinati alla rifazione della cattedrale di Chartres. Esposizione dei motivi per il guardasigilli e rapporto della commessione (*Giornale delle Amministrazioni temporali delle parrocchie*. t. II, p. 197).

(b) L' abate Geland contro il comune di Montreuil (*Giornale delle Amministrazioni temporali delle parrocchie*, t. II, p. 116).

968. Le regole costitutive sia della formazione delle amministrazioni temporali delle parrocchie, sia della loro competenza, sono abbondantemente stabilite da un decreto imperiale del 30 dicembre 1809 che è concepito in cento quattordici articoli.

L' enorme lunghezza di questo decreto c' impedisce di farne l' analisi intiera; ma noi ne rapporteremo almeno le disposizioni più essenziali, rinviando il lettore ai ragguagli che potrebbe aver bisogno di conoscere più chiaramente dalla lettura del medesimo decreto.

Il corpo morale e civile dell' amministrazione temporale di una parrocchia si compone di due parti, che sono il consiglio, e l' uffizio de' santesi (*marguilliers*), aventi ciascuno di essi le sue particolari funzioni.

Nelle parrocchie che hanno una popolazione di cinque mila anime in sopra, il consiglio dev' essere composto di nove, e nelle altre di cinque membri, presi tra i notabili e cattolici domiciliati nella parrocchia.

Oltre a questo numero, il curato o vicecurato della parrocchia, come il maire del comune, capoluogo della parrocchia o succursale, sono di dritto membri del consiglio dell' amministrazione temporale della parrocchia.

Alla prima formazione del consiglio, i membri hanno dovuto essere scelti in parte dal vescovo ed in parte dal prefetto; ma nel rinnovellamento parziale che deve operarsi in ogni triennio, i consiglieri che dovranno sostituire i membri che escono, sono scelti dai membri che restano.

Il consiglio nomina con iscrutinio il suo segretario ed il suo presidente, che, in caso di divisione ha il voto preponderante. Queste nomine devono essere rinnovate in tutte le sedute della prima domenica di aprile di ciascun anno.

L' uffizio dei santesi (*marguilliers*), che sono gli amministratori dei beni parrocchiali, si compone del curato o vicecurato della parrocchia o succursale, e di tre membri del consiglio, i quali sono eletti da questo stesso consiglio, e scelgono fra loro un presidente, un segretario, ed un tesoriere.

969. Ai termini dell'art. 1° del regolamento precitato, « le amministrazioni temporali delle parrocchie di « cui l'articolo 76 della legge del 28 germinale anno X ha ordinato lo stabilimento sono obbligate di vegliare al « mantenimento ed alla conservazione « dei templi, di amministrare le elemosine ed i beni, rendite e percezioni autorizzate dalle leggi e regolamenti, « le somme di supplemento fornite « da' comuni, e generalmente tutti i « fondi che sono destinati all'esercizio « del culto; infine di assicurare questo esercizio ed il mantenimento della sua dignità nelle chiese di cui esse hanno cura, sia regolandone le « spese che vi sono necessarie, sia « assicurandone i mezzi di provvedervi. »

Si vede da ciò:

Che in ogni parrocchia l'amministrazione è uno stabilimento pubblico che ha civilmente, e per autorità della legge la sua esistenza a parte;

Che questo stabilimento, attivamente considerato consiste nella riunione dell' organizzazione di un corpo morale composto di più persone notabili incaricate di amministrare i beni ecclesiastici e gl' interessi proprì della chiesa;

Che il culto essendo esercitato per i vantaggi spirituali di tutti gli abitanti, i pesi ne debbono essere natu-

ziata una condanna d' indennità a profitto dei proprietari, rappresentante il godimento della chiesa » (12 marzo 1839. Cass. di Francia Sirey 1839, 1, 281.)

ralmente sopportati da tutti: ed è perciò che la legge obbliga il comune a fornire le somme suppletorie che l'amministrazione temporale delle parrocchie non trovasse nelle sue proprie rendite per satisfare alle spese di sì fatta natura ;

Che il comune e l' amministrazione temporale delle parrocchie sono due corpi necessariamente associati nei loro interessi , giacchè l' uno è sempre responsabile dell' insufficienza dei mezzi dell' altra ;

Che ogni dono fatto all' amministrazione temporale della parrocchia importa un vantaggio almeno indiretto per il comune, che può con ciò trovarsi affrancato dei pesi suppletorî di culto ;

Che , nell' ipotesi contraria , ogni perdita sofferta dall' amministrazione temporale della parrocchia deve ancora gravitare indirettamente sul comune , che resta sempre solidalmente responsabile delle spese ecclesiastiche ;

Che in conseguenza l' amministrazione temporale della parrocchia non deve punto essere autorizzata a litigare senza la partecipazione dell' autorità municipale del luogo , giacchè potrebbe avvenire che le spese del giudizio ricadessero sul comune, il che non dovrebbe aver luogo senza essere stato posto al grado di difendere i suoi dritti nel dibattimento giudiziario (1).

970. Per applicazione di queste verità fondamentali , nei decreti , ordinanze e regolamenti resi sugl'interessi dei pubblici stabilimenti , noi vediamo sempre che i beni e proprietà delle parrocchie sono sottoposte alle regole medesime di quelli de' comuni.

Per una giusta conseguenza di tutto ciò, ai termini dell' art. 11 della legge del 18 luglio 1837 sulle amministrazioni municipali ,

« Il consiglio municipale è sempre « chiamato a dare il suo avviso su« gli oggetti seguenti :

« Le circoscrizioni *relative al culto;*

« Le circoscrizioni *relative alla « distribuzione dei soccorsi pubblici ;*

« Le autorizzazioni d' imprestare , « acquistare , litigare o transigere , « dimandate dai medesimi stabilimen« ti , *e dalle amministrazioni tempo« rali delle parrocchie* ed altre am« ministrazioni addette al mantenimen« to dei culti i cui ministri sono sala« riati dallo Stato ;

« Lo stato discusso ed i conti de« gli stabilimenti di carità e benefi« cenza ;

« Lo stato discusso ed i conti *delle « amministrazioni temporali delle par« rocchie* ed altre amministrazioni ad« dette al mantenimento dei culti i « cui ministri sono salariati dallo Sta« to, quand' esse ricevono dei soccor« si sui fondi comunali. »

Questo articolo contenendo il prescritto di una formalità preliminare agli atti di cui fa l'enumerazione, bisogna rimontare a quel che abbiamo detto nella sezione precedente , sulla spiegazione delle formalità proprie a ciascuno di questi atti , e delle quali devono essere necessariamente rivestiti per avere un' esistenza veramente legale (ved. n° 903 e seg.)

971. Nondimeno troviamo , come cosa speciale , una disposizione nell' art. 59 del decreto imperiale del 30 dicembre 1809 , che dice « ogni atto « contenente donazioni o legati ad una « chiesa , sarà rimesso al tesoriere , « che alla prossima seduta dell' ammi« nistrazione ne farà rapporto. Que« sto atto sarà in seguito diretto dal « tesoriere , con le osservazioni del-

(1) Ved. l' arresto reso su questa quistione al consiglio di Stato , il 28 febbraio 1818, e riportato da SIREY , nella sua *Giurisprudenza del consiglio di Stato*, t. IV, p. 259.

« l' amministrazione, *all' arcivescovo* « *o vescovo diocesano*, affinchè dasse il suo avviso se conviene o pur « no accettare.

« Il tutto sarà inviato al ministro « dei culti, sul rapporto del quale l' amministrazione temporale della parrocchia sarà, se vi è luogo, « autorizzata ad accettare. L'atto di accettazione, nel quale sarà fatta menzione dell' autorizzazione, sarà firmato dal tesoriere, in nome dell' amministrazione temporale della « parrocchia. »

Al che si aggiunge, dall'articolo 60, che « le case ed i beni rurali appartenenti alla parrocchia saranno « affittati ed amministrati dall' uffizio « dei santesi (*marguilliers*), nella « forma determinata per i beni comunali » (ved., su questa forma, sotto il nº 888 ed 889).

972. Quanto alle controversie giudiziarie, gli articoli 77, 78 e 79 del medesimo decreto dichiarano che i « santesi (*marguilliers*) non potranno intraprendere alcuna lite, nè « difendersi, senza un' autorizzazione « del consiglio di prefettura, al quale « sarà rimessa la deliberazione che « dovrà essere presa sul proposito dal « consiglio ed uffizio riuniti.

« Nondimeno il tesoriere sarà tenuto di fare tutti gli atti conservatori pel mantenimento de' dritti « della parrocchia, e tutte le diligenze necessarie per l'esazione delle sue rendite.

« Le liti saranno sostenute in nome della parrocchia, e si procederà ad istanza del tesoriere il quale « darà conoscenza della procedura all' amministrazione. »

973. La parrocchia, considerata materialmente, o quanto ai beni e rendite che sono confidate ai suoi amministratori, comprende, ai termini dell' art. 36 del decreto precitato,

Il prodotto delle rendite che potranno esserle state restituite, dei beni delle confraternite, e generalmente di tutti quelli che saranno stati addetti alle parrocchie da' diversi decreti del governo;

I prodotti de' beni, rendite e fondazioni che è stata o potrebb' essere autorizzata ad accettare;

Il prodotto dei beni e rendite cedute al demanio durante la rivoluzione, e di cui sarebbe autorizzata a mettersi in possesso;

Il prodotto spontaneo dei terreni per uso di cimiterì, come la mondatura degli alberi che vi fossero stati piantati;

Il prezzo del fitto delle sedie poste a questo fine nelle chiese pel servizio di quelli che frequentano i divini uffizî;

Quello della concessione dei banchi che sono stati ugualmente posti nelle chiese per riceverne i provventi;

Le questue fatte per sovvenire alle spese di culto;

Quel che si possa trovare nelle cassette poste pel medesimo oggetto;

Le obblazioni fatte alla parrocchia;

I dritti che, secondo i regolamenti vescovili, debitamente approvati dal re, le chiese percepiscono, e quelli che le provvengono dal prodotto delle spese di sepoltura;

Da ultimo, il supplemento che deve essere fatto dal comune, quando se ne darà il caso.

973 2° (1).

(1) *I vasi ed ornamenti destinati al servizio del culto, appartengono presentemente al dominio pubblico, od a quello della chiesa?* — CHAVOT t. I, nº 132, dice a questo proposito: « Due giureconsulti moderni, ugualmente celebri, hanno pronunziato su questo oggetto delle opinioni contrarie.

« PROUDHON, *Dom. pubbl.*, nº 335, « si esprime così: « Questi oggetti non sono, come i mobili ordinari, la proprietà « de'comuni ove stanno; ma sono, al contra- « rio, posti nel dominio pubblico, vale a

974. D'altra parte, ed ai termini dell'art. 37 del medesimo decreto, i pesi delle amministrazioni temporali delle parrocchie sono,

Di provvedere alle spese necessarie al culto, cioè: gli ornamenti, i vasi sacri, la biancheria, i lumi, il pane, il vino, l'incenso; il pagamento dei vicarî, sagrestani, cantori, organisti, sonatori, portinai, bidelli ed altri impiegati al servizio della parrocchia, secondo le convenienze, uso e bisogno dei luoghi;

Di pagare l'onorario ai predicatori dell'avvento, quaresima, ed altre solennità;

Di provvedere alla decorazione e spese relative all'abbellimento interno della chiesa.

Infine, di vegliare al mantenimento delle chiese, presbiterî, cimiterî: e, in caso d'insufficienza delle rendite della parrocchia, di fare tutte le diligenze necessarie per provvedere a quest'oggetto. »;

975. Noi abbiamo veduto più sopra che in tesi generale, le spese di culto stabilito per la santificazione generale degli abitanti debbono gravitare sui comuni: d'onde risulta la conseguenza che in caso d'insufficienza delle rendite proprie della parrocchia, deve supplire al *deficit:* ma in quest'associazione di pesi, ve ne sono due che gravitano soltanto in primo luogo sul comune, salvo il suo regresso, se vi ha luogo, contro la parrocchia che si trovasse abbastanza ricca per fornirgli una indennità.

« dire in quella frazione del dominio pubblico « che costituisce il demanio municipale, demanio che noi chiamiamo così per la ragione che « le cose sulle quali si estende sono a carico, « non del tesoro pubblico, ma delle municipalità ove sono posti, posto mente che questi « comuni ne hanno più particolarmente l'uso.

« Noi diciamo che queste cose sono poste sotto « il regime del dominio pubblico, atteso che una « volta consagrate al culto, esse appartengono « alla religione, all'esercizio pubblico della quale sono state giudicate necessarie, e la religione non è il patrimonio esclusivo di alcuno.»

TROPLONG, *Prescrizione*, n° 172, non è di questa opinione: « Poteva esser vero, dice egli, per dritto romano, ma io « non lo credo ammessibile per dritto francese; questi oggetti non sono pubblici, essi « sono la proprietà della chiesa; gli abitanti non ne hanno l'uso; essi possono essere alienati, permutati, venduti. Sarebbe « lo stesso che allontanarci dalla realtà considerandoli fuori commercio, nel senso dell'articolo 2426+2132. »

« Quest'ultima opinione è più conforme ai principî del nostro dritto pubblico. In fatti questo carattere sacro, attribuito alle cose destinate al servizio dei culti, ha la sua origine nelle idee religiose, nei dommi particolari a ciascuna religione. I Romani e gli altri popoli hanno trasfuso le loro idee religiose nella loro legislazione civile, i precetti religiosi divengono così dei comandamenti legislativi. Ma quest'ordine di cose è cessato, i legami che uniscono la religione e le leggi sono stati rotti; e questa separazione mette ormai la religione nel dominio esclusivo della coscienza. I suoi precetti ed i suoi dommi sono sacri solo per colui che ha fede nel solo divino carattere, e restano senza carattere legislativo (a). La legge civile, al contrario, è indipendente dalle volontà particolari: prescritta nell'interesse generale, essa agisce in linea di comando, e le sue regole sono obbligatorie per ogni individuo, qualunque sia la sua opinione particolare. Se la legge civile sanzionasse i precetti religiosi, essa li renderebbe con ciò obbligatori e violerebbe la libertà di coscienza. È ingiusto, dicesi, non solo ad impormi una credenza, ma ancora a volere che io consideri come sacra una cosa che io non credo essere tale, solo perchè io non partecipo alla vostra credenza. »

« La libertà dei culti, che è uno dei principî del nostro dritto pubblico, dev'essere un ostacolo alla classificazione delle cose secondo le vedute religiose; il che spiega il motivo del silenzio del nostro codice su questa quistione. I vasi ed ornamenti destinati al servizio dei culti debbono essere posti nella classe dei mobili ordinarî, come tali possono far l'oggetto delle nostre transazioni, essere acquistati per prescrizione, e sono protetti dalle medesime leggi. L'abrogazione della legge sul *sacrilegio* attesta quest'ultimo punto. (Ved. la legge francese dell'11 ottobre 1830.) »

(a) In questo luogo l'autore segue i principî della legislazione francese. -- Nota dell'Edit.

Il primo di questi pesi, come sta detto nel paragrafo 8 dell'articolo 92 del decreto del 30 dicembre 1809, consiste nelle grandi riparazioni degli edifizî consacrati al culto.

Il secondo si riferisce all' alloggio dei curati e sotto curati delle parocchie: quanto a ciò è necessario rimontare più alto per dare maggiori schiarimenti.

Ai termini dell' art. 72 della legge del 18 germinale anno X, emanata sull' applicazione del concordato conchiuso il 26 messidoro anno IX tra il sommo pontefice Pio VII ed il gran Napoleone, « i presbiterî ed i *giar-* « *dini* non alienati saranno restituiti « ai curati e vicecurati delle suc- « cursali. In mancanza di questi pre- « sbiterî, i consigli generali dei co- « muni sono autorizzati a procurar « loro un alloggio ed *un giardino*.

Secondo ciò che si trova prescritto dall' art. 4 del decreto imperiale degli 11 pratile anno XII, « i sotto- « curati delle succursali esistenti e « provvisoriamente approvati gode- « ranno, a contare dal 1° messidoro « prossimo, di un trattamento an- « nuale di cinquecento franchi; per « mezzo del quale trattamento essi « non esigeranno niente dai comuni, « eccetto l'*alloggio*, ai termini del- « l'articolo 72 della legge del 18 ger- « minale anno X. »

Infine, secondo l'articolo 30, § 13, della legge del 18 luglio 1837, i comuni debbono un' indennità di alloggio ai curati e vicecurati, quando non esistano edifizî destinati ad albergarli.

Come scorgesi, non è più quistione di *giardino* nè in quest' ultimo testo, nè nel decreto che precede; ma bisogna osservare che non si tratta più di alcuna abrogazione di regolamenti anteriori: d'onde crediamo doversi conchiudere che in tutte le campagne ove è uso di aggregare un giardino al presbiterio, il curato o sottocurato ha dritto di esigerne uno, in esecuzione dell' articolo 72 della legge del 18 germinale anno X, riportato di sopra; ma che nelle città ove non vi è uso di aggregare al presbiterio l'accessorio di un giardino, nè il sottocurato nè il curato possono esigere questo vantaggio a spese del comune.

Dobbiamo osservare in fine, su questo peso di alloggio, che, sebbene il comune sia tenuto direttamente ed in primo luogo, è nondimeno salvo il suo regresso contro l' amministrazione temporale della parrocchia, se questa si trova aver nelle sue casse de' sufficienti mezzi: in conseguenza gli amministratori municipali possono esigere che lo stato discusso dell'amministrazione temporale della parrocchia sia comunicato al consiglio del comune, onde deliberarsi in vista di sì fatto documento quel che dovrassi fare su questo punto, secondo l' articolo 93 del decreto del 30 dicembre 1809.

976. Quanto ai consigli delle amministrazioni temporali delle parrocchie, a' loro uffizî di santesi (*marguilliers*) alle sessioni e funzioni di tali uffizî e consigli, agli stati discussi delle amministrazioni temporali delle parrocchie, all' amministrazione dei loro beni, ed ai conti che debbonsi rendere, ecc., ecc., noi rinviamo agli estesissimi ragguagli di questo decreto.

977. Secondo l' articolo 910 † 826 del codice civile « le disposizioni tra « vivi o per testamento in vantaggio « degli ospedali, dei poveri di un co- « mune, o *di uno stabilimento di* « *pubblica utilità*, non avranno ef- « fetto se non in quanto saranno auto- « rizzate da un' ordinanza del gover- « no » (1). Così per accettare un le-

(1) Bisogna vedere ancora, per quel che riguarda le amministrazioni temporali delle parrocchie, le formalità speciali prescritte dall'articolo 59 del decreto del 30 dicembre 1809.

gato o una donazione fatta á vantaggio di una parrocchia, bisogna ottenere un' autorizzazione del re data con ordinanza resa nel suo consiglio: senza la quale la parrocchia non dovrebbe affatto essere autorizzata a litigare sul merito dell' atto contenente la liberalità. Così è stata giudicata la quistione con un arresto del consiglio del 7 maggio 1823 (1). Nondimeno se la liberalità consistesse in oggetti mobiliari di un valore soltanto di tremila franchi o al di sotto, noi crediamo, che, secondo quel che si è detto di sopra (ved. sotto il n° 905 e 952) trattando degli ospizi, la sola autorizzazione del prefetto dovrebb' essere sufficiente.

978. Ci sembra similmente che quanto alle parrocchie, debbonsi seguire le regole esposte di sopra:

Sui rimborsi che potrebbero essere fatti alle parrocchie, e l' impiegar di nuovo le somme provvenienti da questi (ved. sotto il n° 891);

Sulle alienazioni volontarie dei loro immobili (ved. sotto il n° 906);

Sugli acquisti che volessero fare di beni immobili (ved. sotto il n° 903);

Infine, sulle azioni giudiziarie che potrebbero essere intentate contro di esse (ved. sotto il n° 909).

979. Una parrocchia, come un ospizio, dev' essere autorizzata dal consiglio di prefettura per litigare; e quando questo consiglio, dopo l' esame dell' affare, resta convinto che l'azione della parrocchia non è fondata, deve negare la sua autorizzazione, ed allora non potrà litigare senza un preventivo ricorso al consiglio di Stato per ottenere l' annullamento dell'ordinanza del consiglio di prefettura. Se fosse altrimenti, non sarebbe che una formalità illusoria la domanda di autorizzazione diretta a quest'ultimo consiglio (ved. l' arresto del consiglio del 19 luglio 1826, in Macarel, t. VIII, p. 392.)

Trattandosi d'intentare, contro una parrocchia un' azione di pagamento o rilascio di un legato mobiliare, come contro un comune od ospizio, bisogna presentare un memoriale all' amministrazione per avere la permissione d' introdurre l' azione in giudizio ordinario (2); atteso che, i dritti della parrocchia non potendo come quelli del comune, essere soddisfatti che su i fondi assegnati a questo effetto in uno stato discusso approvato dall' autorità amministrativa, i tribunali ordinari non potrebbero, senza abuso di potere, pronunziare la validità di un pignoramento che sarebbesi fatto sui beni e sulle rendite della parrocchia: in conseguenza bisogna dirigersi al prefetto per regolare con il consiglio il modo di pagamento di questa specie di debiti (3).

980. Trattandosi di transigere tra una parrocchia ed un terzo in causa, bisogna, ai termini dell' articolo 2045 + 1917 del codice civile, l' autorizzazione espressa data dal re nel suo consiglio onde la transazione sia legalmente fatta.

981. I beni delle parrocchie, sono sottoposti alle medesime forme di amministrazione dei beni comunali: così vuole l' articolo 60 del decreto imperiale del 30 dicembre 1809. In conseguenza di che all' autorità amministrativa deve dirigersi ogni creditore per ottenere l' ordinanza del pagamento che può essergli dovuto (4).

(1) Ved. in Macarel, t. V, p. 333.

(2) Ved. l'arresto del consiglio del 17 aprile 1822, in Macarel, t. III, p. 325.

(3) Ved. l'arresto del consiglio del 24 giugno 1808, in Sirey, e la sua *Giurisprudenza del consiglio di Stato*, t. I, p. 267.

(4) Ved. su ciò, due arresti del consiglio di Stato, uno dell' 11 aprile e l' altro del 22 giugno 1810, rapportati da Sirey, nella sua *Giurisprudenza del consiglio di Stato*, t. I, p. 361 e 381.

982. L'autorità amministrativa deve ancora statuire su quel che riguarda le quistioni che potranno insorgere sulla situazione e forma dei banchi nell' interno delle chiese, poichè ciò ha un certo che di regolamento; ma appartiene poi all' autorità giudiziaria pronunziare sui dritti risultanti da una concessione a titolo oneroso fatta dalla parrocchia, e su i danni-interessi risultanti dall' inesecuzione della concessione, poichè allora l'oggetto della lite rientra nella classe dei dritti di proprietà (1).

983. Allora quando insorge una lite tra una parrocchia ed un comune che ha per oggetto una proprietà fondiaria, come un cimitero, e non offrono ambo le parti per titoli altro che atti emanati dall' amministrazione, l'affare dev' essere portato al consiglio di prefettura; ma quando le parti si fondassero su di atti non procedenti dal potere amministrativo, come atti di possesso esercitato con titolo ed animo di padrone, devesi ricorrere ai tribunali per la decisione della controversia, poichè in questi ultimi casi non si tratta più d' interpetrare qualche atto dell' amministrazione (2).

983 2° (3).

(1) Ved. l'arresto del consiglio del 12 dicembre 1827, in MACAREL, t. IX, p. 590.

(2) Ved., quanto a ciò, l'arresto del consiglio del 19 luglio 1826, preceduto da un rapporto interessantissimo, in MACAREL, t. VIII, p. 393.

(3) *Le parrocchie non sono i soli stabilimenti ecclesiastici riconosciuti dalla legge.* — HENNEQUIN t. I. pag. 160, dice a questo proposito: « Le proprietà delle chiese, regolate da principî speciali, formano dunque una massa distinta dalle proprietà secolari. È questo uno degli elementi del patrimonio ecclesiastico, come le novelle leggi l' hanno riconosciuto tra noi.

« Le parrocchie non sono i soli stabilimenti ecclesiastici riconosciuti dalla legge. I curati, i vescovi, i capitoli cattedrali e collegiali posseggono ancora la capacità civile. Alcune leggi speciali lo dicono espressamente, e dettano, su ciò, dei principî di conservazione ed amministrazione (art. 15 del concordato; art. 73 della legge del 18 germinale anno X; decreto del 6 novembre 1813; legge del 2 gennaio 1817). »

COMENTO

CODICE CIVILE. — ARTICOLI 516-577 ✝ 439-502.

LAVORI PREPARATORI, SORGENTI, LEGISLAZIONE COMPARATA

Art. 516 ✝ 439. Tutti i beni sono mobili o immobili (3)

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 15. *I beni considerati relativamente alla loro essenza, si dividono in beni mobili, beni immobili, beni corporali e beni incorporali.*

Art. 18. *I beni mobili e gl' immobili che possono essere veduti e toccati formano la classe de' beni corporali.*

Art. 19. *I beni incorporali sono quelli che non si possono nè vedere nè toccare. Gli uni sono riputati mobili, e seguono in tutti i punti la condizione degli effetti mobili; gli altri sono riputati immobili, e seguono in tutti i punti la condizione delle cose immobili.*

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 65. *I beni sono mobili o immobili.*

3° Progetto di Cambacérès.—Art. 395. (Conforme all'articolo 65 qui sopra.)

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, art. 1, 2. *Tutti i beni sono mobili o immobili.*

Art. 537. *Essi appartengono o alla nazione in corpo o agli stabilimenti pubblici o ai comuni, o ai particolari* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — *Tutti i beni sono mobili o immobili;*

Essi appartengono o alla nazione in corpo, o ai comuni, o ai particolari (2).

2ª redazione. — Art. 1°. *Tutti i beni sono mobili o immobili.*

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Parigi. La prima versa sull' articolo preliminare alla distinzione dei beni. Vi si riconosce un dritto di proprietà risedente nei pubblici stabilimenti.

Trib. di Rennes. Un membro ha detto che gli stabilimenti pubblici appartenendo alla nazione e dipendendo da essa, i beni che servono a questi stabilimenti hanno il vero carattere dei beni nazionali, indipendentemente dalla loro destinazione particolare ad un servizio pubblico, e che per questa ragione egli preferiva la divisione stabilita da Cambacérès, art. 402.

Questa osservazione non è stata accolta.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Motivi della restrizione di questa disposizione. Il signor *Regnaud* (de Saint-Jean-d' Angely) dice che egli teme che non s' interpetri questo articolo contro gli ospizi. Si potrebbe pretendere, in fatti, che non riconoscendo proprietari altri che la nazione, i comuni ed i particolari, l' articolo, secondo il principio *inclusio unius est exclusio alterius*, negasse agli ospizi questa qualità.

Una tale *interpetrazione* contradirebbe la legislazione esistente, che ridonando loro i beni di cui erano stati spogliati, e permettendo di darsene dei nuovi, ammette in essi la capacità di essere proprietari.

Forse avrebb' essa il tristo effetto di rallentare la beneficenza, tanto necessaria per supplire all' insufficienza dei soccorsi che gli ospizi ricavano dalle concessioni.

Del resto vi sono altri stabilimenti pubblici oltre agli ospizi; si possono citare, per esempio, quelli di pubblica istruzione. Non si tratta pertanto di discutere e decidere la quistione di sapere se egli è vantaggioso che gli stabilimenti pubblici in generale abbiano delle proprietà; si tratta di non pregiudicarli negativamente. Si potrebbe adunque aggiungere all' articolo, che, quanto ai beni, gli stabilimenti pubblici sono subordinati a' regolamenti particolari.

Il signor *Treilhard* dice che non si può contrastare ai pubblici stabilimenti il dritto di amministrare i beni che loro sono destinati, e goderne; ma che l' importante quistione di sapere se essi potessero essere proprietari è stata portata innanzi all' assemblea costituente e da essa giudicata. È stato deciso che questa sorte di beni appartengono alla nazione.

La sezione non ha creduto doversi occupare di sì fatta quistione. Se fosse qui il luogo di esaminarla, sarebbe agevole il dimostrare che non si possono trovare negli ospizi ed altri stabilimenti pubblici tutti i caratteri della proprietà. Se uno stabilimento pubblico è soppresso a chi passa la disposizione dei suoi beni? Alla nazione. Essa è dunque proprietaria di questi beni, giacchè essa è libera di riprenderli quando vuole. Egli è più semplice e più leale di dichiarare al presente proprietaria la nazione, che riconoscere negli ospizi un dritto di proprietà illusorio; perocchè quegli è veramente proprietario, che può usare, abusare e disporre.

A torto si vorrebbero applicare queste riflessioni ai comuni: essi sono in una posizione ben differente. La loro esistenza è permanente; se un comune è soppresso, non lo è che per essere unito ad un altro, esso non cessa quindi di essere assolutamente; non perde che la sua esistenza individuale, per andarsi a confondere con un altro comune. Gli stabilimenti pubblici, al contrario, non esistono che accidentalmente nei luoghi ove essi sono posti; essi possono divenire inutili, anche pericolosi; si sopprimono ed allora cessano assolutamente di essere.

La sezione ha dunque considerato che gli stabilimenti pubblici sono generali o particolari: generali, appartengono alla nazione; particolari, appartengono ai comuni. Questa teorica non cambia niente alla legislazione che dota gli ospizi.

Il console *Cambacérès* pensa ancora che questo non è il luogo d' impegnare la quistione; ma che non bisogna pregiudicarla. Però, la classificazione che si trova nell' articolo sembra escludere dalla proprietà gli stabilimenti pubblici.

Si potrebbe conciliar tutto, sopprimendo la seconda parte dell' articolo.

Il signor *Treilhard* dice che egli acconsente.

L' articolo è adottato con la correzione del console.

I beni: questa denominazione, dice *Locré*, si estende alle produzioni scientifiche o letterarie, ed alle invenzioni e scoperte: egli cita a questo proposito la legge del 19 gennaio e 6 agosto 1791, del 30 agosto 1792; del 9 luglio e 1º settembre 1793, il decreto del 1º germinale anno XIII, l' avviso del consiglio di Stato del 20 agosto 1811, le leggi del 7 gennaio e 25 maggio 1791 e l'ordinanza del 5 vendemmiatore anno IX.

(3) MOTIVI.

Sono mobili o immobili.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Questi capitoli son preceduti da un articolo unico che distingue tutti i beni in mobili o immobili: distinzione sotto la quale si classificano evidentemente tutte le specie dei beni; egli è impossibile concepirne tali che non dovessero essere compresi in una di queste due classi.

« Vi è stato un tempo in cui gl'immobili formavano la parte più preziosa del patrimonio dei cittadini: e questo tempo forse non è quello in cui i costumi sono stati meno puri. Ma dopo che le comunicazioni, divenute più facili, più attive più estese, hanno fra loro avvicinati gli uomini di tutte le nazioni, dopochè il commercio, rendendo per così dire comuni a tutti i popoli le produzioni di tutti i paesi, ha dato tanti possenti mezzi all' industria, ed ha creato dei novelli godimenti, vale a dire dei novelli bisogni, e forse dei vizi novelli, la ricchezza mobile dei cittadini si è considerevolmente accresciuta, e questa rivoluzione non ha potuto essere straniera nè ai costumi nè alla legislazione.

« Non si è potuto attaccare tanta importan-

za ad una parte di terreno altra volta patrimonio unico dei cittadini, e che oggidì non forma forse che la metà della loro ricchezza. Così sono scomparse le affettazioni di beni alle famiglie sotto il nome di propri, propri antichi, beni di famiglia; e le transazioni fra i cittadini, come le leggi sulle successioni, si trovano molto meno complicate.

« Sarebbe fuori luogo l'esaminar qui quel che la società ha potuto perdere e quel che ha potuto guadagnare in questi cambiamenti: il legislatore adatta le leggi allo stato attuale dei popoli pei quali sono fatte; io non pretendo che dovess' egli obbedire ciecamente alle direzioni buone o cattive dello spirito e dei costumi pubblici; ma che ne prepari la riforma, quand' essa è divenuta necessaria per vie lente ed oblique, per saggi regolamenti, che agendo insensibilmente, drizzano senza rompere e correggono senza sconvolgere.

FONTI.

Instit. *De usucap.*, *princip.*, lib. II, tit. I e II. — Digest. lib. I, tit. VIII. — Lib. XXXIII, tit. VII. — Lib. XIX, tit. I. — Lib. L, tit. XVI, leg. 53. — Lib. L, tit. XXXII, leg. 4, § 6, 78 e 92. — Consuet. di Parigi. Art. 88. — Ordinanze di Lamoignon, II part., tit. VIII, art. 1. — Pothier. *Delle Cose*, II part., 1°, 2° e 3° capoverso. — *Comunione*, n° 27 e 66. — *Introd. Consuet. di Orleans*, n° 45, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° capoverso. — Leggi. Del 7 e 19 gennaio, 25 maggio e 6 agosto 1791; 19 luglio e 1° dicembre 1793. — Ordinanza del 5 vend. anno IX. — Decreto del 1° germinale anno XIII. — Avviso del consiglio di Stato del 20 agosto 1811.

Legislazione straniera.

Due Sicilie — 439. Tutte le cose che possono essere l'oggetto di proprietà pubblica o privata, sono *mobili*, o *immobili*. Esse appartengono o allo Stato, o alla Chiesa, o ai comuni, o agli stabilimenti pubblici, o a' particolari.

Luigiana. — 439. La parola *beni* s' intende di tutto quello che compone la fortuna dei particolari.

Sardegna. — 297. Conf. al codice francese.

Olanda. — 555. La legge comprende sotto la denominazione di *beni* tutto ciò che può essere l'oggetto di una proprietà.

559. I beni sono corporali o incorporali.

560. Conf. al codice francese.

Cantone di Vaud. — 321. Id.

Cantone di Berna. — 332. Si chiama *cosa* quel che è l'oggetto di un dritto, senza essere suscettiva di esercitarne alcuno.

333. S' intende per *sostanza di una cosa* le parti caratteristiche e costitutive di un corpo.

334. I casi preveduti dal codice si applicano a tutte le specie di cose; esistono dell' eccezioni per i casi politici.

337. Le cose che si percepiscono coi sensi esterni si chiamano *corporali* gli altri (come i dritti) *incorporali*.

340-341. Le cose che si consumano con l'uso e che il prestatore non deve presentare in natura, si chiamano *fungibili*, e le altre *non fungibili*.

342. Più cose che riunite formano un tutto, si chiamano *cosa collettiva*.

343. Gli accrescimenti di una cosa collettiva prendono parte ai suoi dritti ed ai suoi pesi; le parti che sono distaccate non vi partecipano più.

Cantone di Fribourg. — 402. Come 332 di Berna.

403. Come 333 id.

404. Come 334 id.

405. Come 337 id.

Haïti—425. Conf. al codice. franc.

Prussia. — Lib. I, tit. II. Oltre alla distinzione in mobili ed immobili, il codice.pussiano ne ha stabilito un gran numero di altre; il titolo II del lib. I le enumera ed entra in ragguagli più minuti. È importante capire bene la definizione che egli dà della sostanza; essa è così concepita:

4. Tutte le parti e tutte le proprietà di una cosa, senza la quale questa cosa cesserebbe di essere ciò che rappresenta, o di concorrere allo scopo per il quale è destinata, formano la *sostanza* della cosa.

5. Non vi è cambiamento alla sostanza di una cosa, anche quando qualcuna delle sue parti, essendo stata cambiata, la cosa medesima non si trova nè distrutta nè impropria alla sua destinazione.

COMENTO.

Art. 517 + 440. I beni sono immobili, o per loro natura, o per loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 398. *I beni immobili sono quelli che, per loro natura o per loro destinazione, hanno una situazione fissa.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II. art. 8. *Vi sono dei beni immobili per loro natura, altri per loro destinazione, altri ancora per l'oggetto cui si riferiscono* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 2. (Conforme all' articolo 517 del codice) (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Amiens. — Art. 8. Bisogna cominciare l'articolo da una definizione così concepita : « I beni immobili sono quelli che hanno una situazione fissa. »

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo : « Vi sono degli oggetti immobili per loro natura, come i terreni, gli edifizi. Non si può prendere errore sulla loro qualità ; essa è sensibile ; non si può d'avvantaggio non riconoscere la qualità d'immobile nelle macchine che fanno parte di una costruzione, nei tubi che vi conducono le acque, e negli altri oggetti della medesima specie, che s'identificano con l'immobile e fanno un sol tutto con esso.

« Non è meno evidente che le raccolte, quand' esse sono ancora pendenti, i tagli dei boschi non ancora abbattuti, non avendo ancora cessato di far parte del fondo, sono e restano immobili fino al momento in cui saranno separati.

« Ma vi sono alcuni oggetti che, a prima vista, possono lasciar dei dubbi sulla loro qualità.

« Si reputerà, in fatti, come immobile, un torchio, per esempio, le cui parti possono tutte essere separate e tolte senza deteriorare il fondo, ma che vi è stato posto come necessario alla sua coltura ?

« Si metterà nella classe degl' immobili un dritto di passaggio sopra un fondo vicino, l'usufrutto di una terra, un' azione di rivendicazione di un immobile ?

« Voi comprendete che il legislatore non si propone di dare delle decisioni particolari su ciascuna specie dubbiosa che può presentarsi ; il suo dovere è di dettare delle regole ampie e generali, che racchiudano dei principî di soluzione per tutte le quistioni ; e quel che dovevasi fare, si è fatto.

« Per determinare se un oggetto dev' essere o pur no considerato come un immobile, bisogna ricercare la sua destinazione, bisogna esaminare qual è la cosa sulla quale si esercita ; ecco due principî fecondi di conseguenze, e che debbono risolvere tutti i dubbi. »

FONTI.

Pothier. *Delle Cose*, II parte, § 1; II parte, § 1, 3° capoverso. — *Introduz. generale alle Consuet.*, n° 47, 1° capoverso, n° 57, 94, 95. — Domat. *Leggi civili*. — Lib. prelim. *delle Cose*, tit. III, sez. 1, n° 4.

Legislazione straniera.

Due Sicilie — 440. Conf. al codice francese.

Luigiana. — 453. Gl' immobili, o cose immobiliari, sono in generale quelli che non possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che non possono muoversi.

Ma questa definizione si applica rigorosamente ai beni che sono immobili per loro natura, e non a quelli che lo sono per la sola disposizione della legge.

454. Conf. all' art. 517 del codice francese.

Sardegna. — 398. Id.

Cantone di Vaud. — 322. Conf. all' art. 517 del codice francese.

Baden. — 516. *a*. La medesima cosa, quantunque mobile per sua natura, può e dev' essere riputata immobiliare sotto certi rapporti, e mobiliare sotto altri.

b. Ciò che avuto riguardo alla proprietà sarà stato dichiarato mobile o immobile, conserverà il medesimo carattere, sotto gli altri rapporti, salvo le disposizioni contrarie.

Haïti. — 426. Conf. all' art. 517 del codice francese.

Cantone di Fribourg. — 417. Id.

COMENTO.

88. Che s' intende per *immobili*?

Art. 418†441. I terreni e gli edifizî sono immobili di lor natura (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 17. *Gl' immobili sono: 1° I terreni; 2° gli edifizî, e gli alberi inerenti ai terreni; 3° i frutti pendenti; 4° le cose che quantunque mobiliari per loro natura, sono state destinate all' uso perpetuo di un immobile dal proprietario di questo immobile, e vi sono unite a ferro, calce o cemento.*

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 398. *Gl' immobili sono quelli che, per loro natura o loro destinazione, hanno una situazione fissa.*

Art. 399. *Sono immobili per loro natura, i terreni e tutto ciò che è unito ad essi, come gli edifizî, le mine e miniere, le chiudende, i frutti pendenti, le piante e gli alberi, finchè non si separino affatto dal fondo.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 4. *Sono immobili per loro natura i terreni e gli edifizî* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 3. *I terreni e gli edifizî sono immobili per loro natura*

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Si propone di aggiungere dopo la parola *edifizi*, i ponti, canali navigabili concessi a perpetuità.

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo. Ved. sopra in occasione dell' art. 517.

Coupil-Préfeln al tribunato: « I terreni, gli edifizî, i molini a vento o ad acqua fissi sopra pilastri, e facenti parte dell' edifizio, le raccolte pendenti dalle radici, ed i frutti degli alberi non ancora raccolti, i tagli di alberi ad alto fusto e selve cedue, non abbattute, sono immobili. Tutti questi oggetti, fintantochè non saranno separati dal suolo formano un sol tutto coi fondi ai quali sono inerenti.

« Essi presentano allo spirito il carattere d' immobili, senza bisogno di ricercarne i motivi che loro attribuiscono sì fatta qualità; essa risulta dalla loro natura. »

Savoye-Rollin: « La terra e tutti i corpi materiali che vi sono attaccati, sono evidentemente immobili; ma questi divengono mobili al momento che cessano di essere inerenti al suolo: così i grani tagliati, i frutti raccolti, gli alberi abbattuti sono mobili. »

FONTI.

ISTIT. Lib. II, tit. 1, § 31. — POTHIER. — DOMAT. — Ved. sotto l' art. 517. — CONSUET. DI PARIGI. Art. 91.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 441. Conf. all' art. 518 del codice francese.

Luigiana. — 455. Id.

Sardegna. — 399. Id.

Olanda. — 562. Conf. agli articoli 518, 519, 520, 521, 522 e 523, del codice francese.

Cantone di Vaud. — 323. Conf. all' art. 518 id.

Cantone di Berna. — 338. Le cose che si possono trasportare da un luogo ad un altro, senza pregiudicare alla loro sostanza, si chiamano *mobili*: gli altri *immobili*.

Cantone di Fribourg. — 418. Conf. all' art. 518 del codice francese.

Haïti. — 427. Come l' art. 518-523 del codice francese. Sono aggiunti questi paragrafi: « I molini da zucchero, quelli per pestare e ventolare il caffè, i molini pel granturco, cotone, indaco, tabacco, e tutte le altre macchine le quali servono alla manipolazione delle derrate e che fan parte sia dell' abitazione, sia dell' edifizio, sono ancora immobili per loro natura.

« Tutte le produzioni della terra non ancora raccolte sono immobili; da che sono recise, distaccate o tolte, divengono mobili. »

Austria. — 293. Conf., salvo la redazione, all' articolo 338 del cantone di Berna.

COMENTO.

89. Che s' intende per *immobili di loro natura? Quando le costruzioni sono immobili? Della perpetua dimora.*

Art. 519+442. I molini a vento o ad acqua, fissi sopra pilastri e formanti parte dell'edifizio, sono mobili per loro natura (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. (Ved. l'art. 518.)

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 7. *I molini a vento e ad acqua sono immobili. Ma i molini a braccio, e quelli posti sopra battelli, non fissi su pilastri, e non formanti affatto parte della casa, sono mobili* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 4. *I molini a vento, o ad acqua, fissi sopra pilastri e formanti parte dell'edifizio, sono ancora immobili per loro natura* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Grenoble. — Art. 7. Questo articolo suppone che i molini a vento e ad acqua sono le sole fabbriche che sieno immobili, e ciò non è esatto. Si propone la redazione seguente: « Tutte le fabbriche a vento e ad acqua sono immobili.

« Quelle a braccio o poste sopra battelli non fissi su pilastri e non formanti affatto parte della casa, sono mobili. »

Trib. di Lione. — Ridurre questo articolo alle seguenti parole: « I molini a vento e ad acqua, fissi sopra pilastri e formanti parte della casa, sono immobili. »

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Miot domanda che la disposizione sia estesa alle macchine che, come, per esempio, la tromba del signor Perrier, fanno parte di un edifizio; se esse ne fossero separate, l'edifizio medesimo non sarà più nulla, poichè esso non potrebbe servire al fine pel quale è stato costruito.

Defermon dice che queste sorti di macchine sono comprese sotto la denominazione generale di *fucine* (*usines*) e che così l'articolo 9 li dichiara immobili.

Treilhard dice che in fatti l'intenzione della sezione è stata di comprenderli in questo articolo.

Bigot-Préameneu aggiunge che si deve interpetrare questo articolo con l'articolo 15.

L'articolo è adottato.

(3) MOTIVI

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo. Ved. sopra all'art. 517.

Goupil-Préfeln. Ved. sopra all'art. 518.

Savoye-Rollin. Ved. al med. art.

FONTI.

DIGEST. lib. XXXIII, tit. VII, l. 26. — Lib. XIX, tit. I, l. 18. — CONSUET. DI PARIGI. Art. 90. — Orleans, 352. — Berry, tit. IV, art. 1. — Ordinanza di LAMOIGNON, II parte, tit. VIII, art. 13. — POTHIER *Comunione*, n° 36; 1° e 4° capoverso, n° 37. — *Delle Cose*, II parte, § 1, 3° e 4° capoverso. — *Introduz. gen. alle consuet.*, n° 47, 3° capoverso. — CONSUET. D'ORLEANS, tit. XVII, art. 352.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 442. Conf. all' art. 519 del codice francese.

Luigiana. — 456. Id.

Sardegna. — 400. Id.

Olanda. — 562. Ved. sotto l'art. 518 del codice francese.

Cantone di Vaud. — 324. Conf. all'articolo 519 del codice francese.

Haïti. — 427. Ved. sotto l'articolo 518 id.

COMENTO.

89. *Quando i molini sono immobili? Questo principio si applica ai molini posti sulle riviere? Quid dei molini non fermati su pilastri. Richiamo della opinione erronea di Rousseau de Lacombe.*

Art. 520+443 Le raccolte attaccate alle radici ed i frutti degli alberi non ancora raccolti sono parimente immobili.

Da che i grani sono mietuti ed i frutti staccati, quantunque non trasportati, sono mobili.

Se una parte sola della raccolta è recisa, questa parte sola è mobile (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. (Ved. l' art. 518.)

2° Progetto di Cambacérès. (Ved. *ibid.*)

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, art. 8. *Le raccolte attaccate alle radici ed i frutti degli alberi non ancora raccolti, sono immobili.*

Da che i grani sono mietuti ed i frutti distaccati, quantunque non ancora trasportati dal fondo, sono mobili.

Se una parte sola della raccolta di un fondo è tagliata, questa parte sola è mobile (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 5. *Le raccolte attaccate alle radici, ed i frutti degli alberi non ancora colti sono similmente immobili; e nondimeno il proprietario che fa sequestrare i frutti per mancanza di pagamento del prezzo dell' affitto, non è tenuto di adempiere le formalità medesime del pegnoramento degl' immobili, come sarà spiegato al codice di procedura giudiziaria.*

Da che i grani sono mietuti, ed i frutti distaccati, sebbene non trasportati, sono mobili.

Se una parte sola della raccolta è tagliata questa, parte sola è mobile (2).

2ª redazione. — Art. 5. *Le raccolte attaccate alle radici, ed i frutti degli alberi non ancora colti, sono similmente immobili.*

Da che i grani sono mietuti ed i frutti distaccati, sebbene non trasportati, sono mobili.

Se una parte sola della raccolta è recisa, questa parte sola è mobile.

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Colmar. — Art. 8. Le raccolte attaccate alle radici sono immobili.

Secondo alcune consuetudini i frutti pendenti erano mobili, a contare dal 5 messidoro; secondo altre, quest' epoca era avanzata o abbreviata, secondo la natura delle raccolte, ed il clima:

non dovrebb' essere conservato questo principio, soprattutto quanto ai creditori e proprietari delle terre ed altri beni rurali affittati? Imperocchè, spesso il sequestro dei frutti pendenti, in mancanza di altri mobili, basterebbe per procurare il pagamento dei creditori, mentre che i frutti, non divenendo mobili che quando sono separati dalla terra, sarà facilissimo ai debitori di mala fede di farli scomparire, e privare così il proprietario del solo pegno che gli è dato; perocchè, una volta divenuti mobili, e secondo il principio che i mobili non possono ipotecarsi, se l' affittaiuolo ne ha disposto, il privilegio del proprietario diverrà illusorio, se non ricorrerà al sequestro reale prima che i frutti sieno separati dalla sua proprietà; procedura lunga, dispendiosa, ed anche straordinaria, giacchè si vedrebbe un proprietario sequestrare realmente i frutti cresciuti sulla sua proprietà, e stabilire così una distinzione tra il fondo e la superficie, quantunque identici innanzi alla legge. Se, al contrario, si permettesse il sequestro mobiliare su i frutti all' epoche determinate dagli usi locali, il proprietario potrebbe esercitare dei dritti sul suo fittaiuolo, che spesso non ha altre proprietà; il suo pegno ed il privilegio che la legge gli accorda sarebbero assicurati.

Trib. di Digione. — Art. 8. Evvi una distinzione a farsi relativamente a questo articolo.

« Secondo la giurisprudenza attuale, quando i frutti pendenti dalle radici sono pegnorati con i fondi, sono riputati immobili, come il fondo medesimo, ed il prezzo che ne provviene si distribuisce fra i creditori, secondo l' ordine delle loro ipoteche.

« Ma i frutti sono riputati mobili, cioè le biade dopo che sono in fusto, le vigne dopo che sono tagliate, ed i prati quando sono in custodia, e possono essere sequestrati come mobili. I commissari pensano che questa giurisprudenza debba essere mantenuta, soprattutto se si considera che i frutti sono il pegno del proprietario. »

Trib. di Metz. — Questa disposizione è analoga alla natura delle cose. Le raccolte ancora inerenti ai fondi debbono essere, pel proprietario, della medesima natura del fondo.

Ma sarebbe così pel fittaiuolo non proprietario del fondo, ed a cui appartiene la sola raccolta mediante un prezzo che si è obbligato annualmente pagare? Sembra che quanto a lui, la medesima raccolta non ancora percepita dev' essere riputata mobile.

Questa osservazione è importante: la maggior parte dei coltivatori sovente non lasciano, per tutta loro successione, che le raccolte attaccate alle radici.

Noi abbiamo delle consuetudini che determinano, in questo caso, le raccolte essere mobili dopo il 24 giugno; ma è difficile trovare il motivo di una simile distinzione: pare che, relativamente ai fittaiuoli o coloni, la raccolta deve, in tutti i tempi, essere riputata mobile; essa è il frutto della loro industria, che non possono ipotecare.

Trib. di Nancy. — Non bisognerebbe fissare in questo articolo l' epoca nella quale sarebbe permesso di sequestrare i frutti?

Trib. di Parigi. — Nell' articolo 8, medesimo capitolo, si dice, e con ragione, che le raccolte pendenti sono riputate immobili. Sarebbe forse a proposito aggiungere che i proprietari che fanno sequestrare i frutti pendenti non sono tenuti a seguire le formalità del pignoramento degl' immobili.

Trib. di Rouen. — Le raccolte pendenti ed i frutti degli alberi non ancora raccolti, sono immobili. Non vi sarebbe differenza fra le raccolte appartenenti al proprietario e quelle del fittaiuolo? Queste sarebbero forse non soggette a sequestro sino a tanto che fossero tagliate e che non potessero essere clandestinamente vendute o sottratte, a danno del proprietario, dal fittaiuolo debitore? In alcuni paesi, le raccolte appartenenti al fittaiuolo, e che, per lui non possono essere considerate come accessorio del fondo che non gli appartiene, si dividevano come mobili nella sua successione, a qualunque epoca dell'anno si apriva; le raccolte, d' altronde, si mobilizzavano ad un' epoca determinata, e potevano essere sequestrate alla vigilia, il che assicurava i dritti del proprietario, e preveniva ogni vendita fraudolenta a suo pregiudizio da parte del suo fittaiuolo.

Quest' uso arrecava i più grandi vantaggi e merita essere considerato.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

L' articolo 5 è discusso.

Malleville osserva che quest' articolo, dichiarando immobili i frutti pendenti, dispensa nondimeno il proprietario che li fa sequestrare per mancanza di pagamento del fitto, dall' adempire le formalità prescritte pel pignoramento degl' immobili. Propone di modificare nel medesimo modo la disposizione dell' art. 7 relativo agli animali consegnati dal proprietario al colono parziario per la coltura del fondo; senza di che, e se l' eccezione è espressa per un caso e non per l' altro,

si crederà che è stata esclusa per questo.

Si fatta proposizione è adottata.

Danchy propone di dispensare ugualmente i percettori delle contribuzioni di adempiere, pel sequestro dei frutti non raccolti, le medesime formalità del pignoramento degl' immobili.

Il console *Cambacérès* dice che i collettori hanno goduto sempre di questo privilegio.

Del resto, l'articolo non li pregiudica, poichè non riserba al proprietario esclusivamente la facoltà che gli accorda: nè si oppone a ciò che concede similmente ai percettori.

Tronchet dice che l' articolo ha solo per oggetto di stabilire una regola fra il proprietario che succede o ad un altro proprietario o ad un usufruttuario. In questo solo caso egli dichiara immobili i frutti non ancora raccolti, nè riguarda i creditori: se essi mettono sotto pignoramento l' immobile, lo fanno con tutti i frutti pendenti; se non li sequestrano, essi hanno, quanto alle raccolte non fatte, il dritto di opposizione, o di sequestro presso terzo, secondo le regole che saranno stabilite al codice di procedura civile.

Pelet pensa che l' articolo dovrebbe spiegarsi altrimenti; si potrebbe credere che esso abroga l' uso di sequestrare i frutti prima della raccolta.

Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely) osserva che nel codice di procedura civile vi sarebbe un titolo sul sequestro dei frutti pendenti.

Tronchet propone di aggiungere all'articolo: « Senza pregiudizio del sequestro dei frutti come si dirà al codice di procedura. »

Il console *Cambacérès* pensa che il codice civile non deve applicarsi in alcun modo su quello che spetta al codice di procedura. Propone in conseguenza di sopprimere la fine del primo capoverso dopo queste parole: « È nondimeno il proprietario. »

Sì fatta emenda è adottata.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo. Ved. sopra all'art. 517.

Goupil-Préfeln. Ved. sop. all' art. 518.

Savoye-Rollin. Ved. medesimo articolo.

FONTI.

DIGEST., Lib. VI, tit. I, leg. 44. — Lib. XLII, tit. VIII, leg. 24, § 6. — Lib. XIX, tit. I, l. 17, § 1. — Cod., lib. III, tit. XXXII, l. 22. — CONSUET. DI PARIGI. Art. 92. — Orleans, art. 354 — Vermandois, art. 103, 104, 105 — Chaulny, art. 5. — Blois, art. 184. — Berry, tit. VIII. art. 23. — Bourbonnais, art. 284. — Ordinanza di LAMOIGNON. II parte, tit. VIII, art. 19. — POTHIER. *Com.* n° 45, 33° capoverso. — *Cose*, II parte, § 1, 14° e 16° capoverso. — Orleans, tit. XVII, art. 354. — Tit. X, art. 207.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 443. Conf. all'art. 520 del codice francese.

Luigiana. — 455. Id.

Sardegna. — 401. Id.

Olanda. — 462. Ved. sotto l'art. 518 del codice francese.

Cantone di Vaud. — 325. Conforme all' art. 520 id.

Cantone di Fribourg. — 419. Conf. all' art. 520 e 521 id.

Baviera. — Ogni cosa che, nella sua integrità e senza essere alterata, non può trasportarsi da un luogo ad un altro, è immobile. Le altre cose sono mobili; qualchevolta però i mobili sono riputati immobili quando sono dipendenze di questi, come i frutti pendenti, o quando sono destinati ad un uso perpetuo. (516-520-524 del codice francese.)

Austria. — 295-297. Sono riputati mobili, come applicantisi agli immobili: i prodotti non ancora distaccati dal suolo, gli animali e gli strumenti necessarî alla coltura, i pesci negli stagni, la cacciagione nella foresta, le biade, i boschi, tutti i prodotti agricoli posti in magazzino,

ma per i bisogni della coltura soltanto; le cose costruite su di un fondo a perpetua dimora, del pari che gli oggetti destinati all' uso continuo, come sacchi, catene di pozzo, ecc. (520-525 del codice francese.)

Prussia. — 45. I frutti naturali ed i mobili dipendenti da una cosa, non sono riguardati come dipendenze di questa cosa, se non in quanto sono distaccate dalle messi o raccolte regolari (520-521 del codice francese.)

COMENTO.

89. I frutti delle ricolte e degli alberi non tagliati sono immobili.
90. Conseguenza, nella vendita o nel legato di un fondo, relativamente ai frutti pendenti dalle radici.
91. Nel caso della rivendicazione di un fondo.
92. Quanto alla ipoteca impressa sul fondo. I frutti sono soltanto gli accessori *naturali* del fondo. Conseguenza quanto alla vendita delle ricolte. *Conseguenza quanto agli officiali ministeriali incaricati di sì fatte vendite. Quid degli edifizi destinati ad essere demoliti?*
93. Conseguenza di questo ultimo principio, relativamente al sequestro.
94. Il sequestro non è che l'esercizio di un' azione personale. Conseguenza in caso di vendite del fondo pieno di frutti.
95. *Quid* nel concorso di un sequestro e di un pignoramento immobiliare posteriore? (Art. 689 + 767, codice di proc. civ.)

Art. 421+444. I tagli ordinarî dei boschi cedui o di alto fusto destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili che in proporzione e a misura che gli alberi vengono abbattuti (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. (Ved. l' art. 518.)

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 521. *È lo stesso di una selva cedua o di alberi ad alto fusto messi a taglio regolare; la parte soltanto che si trova abbattuta è mobile* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 6. (Conforme all' art. 521 del codice) (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Nancy. — Bisognerebbe aggiungere: « Ma il taglio dev' essere fatto in tempi e stagioni convenevoli e conformi all' uso ».

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — Ved. l' art. 518 e 520.

FONTI.

DIGEST. lib. XIX, tit. I, l. 19, § 1. — Lib. VIII, tit. I, *arg. ex leg.* 40 e 66. — Lib. VI, tit. I, *arg. ex leg.* 44. — Ordinanza di LAMOIGNON II parte, t. VIII, art. 19. DOMAT. Lib. prel. *Cose*, tit. III, sez. I, n° 9. — POTHIER *Com.*, n° 45.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 444. Conf. all' art. 521 del codice francese.

Luigiana. — 557. I frutti di un immobile maturati o prodotti dopo che è stato pignorato, si reputano far parte di questo immobile, e ne seguono la sorte in favore del sequestrante.

Sardegna. — 402. Conf. all' art. 521 del codice francese.

Olanda. — 562. Ved. all'art. 518 id.

Cantone di Vaud. — 326. Conf. all' art. 521 id.

Austria. — 295-297. Ved. all' art. 520 id.

Russia. — 45. Ved. all' art. 520 id.

COMENTO.

96. Applicazione ai boschi dei principî di sopra esposti. (Art. 421 + 444, cod. civ.).
96 2°. *Osservazione sulla redazione dell' art.* 521.
96-3°. *Perchè l' art.* 521 *non si occupa degli alberi di alto fusto non distribuiti a tagli ordinarî. Loro differenza.*
97. La vendita di un taglio di bosco è vendita mobiliare.
98. Differenza tra i boschi ed i ricolti ordinarî. I boschi non possono essere pignorati contro il proprietario del fondo con le regole dalla legge stabilite per i sequestri di mobili.
99. *Quid* se il sequestro mobiliare fosse fatto contro l'acquirente del taglio?
100. Il creditore ipotecario sopra una foresta può impedire il taglio?
100 2°. Quid *riguardo ai fiori ed arbusti*, nonchè agli alberi *dei semenzai*?
101. I prodotti delle mine regolarmente cavate sono assimilati ai frutti.

Art. 522+445. Gli animali che il proprietario del fondo consegna al fittuario o al colono parziario per la coltura, sieno o pur no stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a soccio ad altri fuorchè al fittaiuolo o colono parziario, sono mobili.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto di Cambacérès. (Ved. l' art. 518.)

1° Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 10. *Gli animali che il proprietario consegna al suo colono parziario per la coltura, stimati o pur no, sono reputati immobili finchè restano destinati al fondo per effetto del fitto.*

Quelli che consegna al suo fittaiuolo con istima, sono mobili.

Quelli che dà a soccio ad un individuo che non sia suo fittaiuolo o colono parziario, sono del pari mobili (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 7. (Conforme all' art. 522 del cod.) (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Angers. — Art. 10. Si osserva che nel dipartimento della Maine-et-Loire e molti altri *colono e fittaiuolo* presentano la medesima idea. Si chiama *colono parziario* l'affittajuolo col quale il padrone divide i frutti. Si propone di sostituire le parole *colono parziario* a quella di *metayer* per togliere ogni apparenza di contradizione.

Trib. di Bourges. — Art. 10. Gli animali che il proprietario consegna al suo colono parziario . . . sono immobili; quelli che consegna al fittaiuolo . . . sono mobili.

Le parole *affittaiuolo* e *metayer* non sono intese da per tutto nel medesimo modo: il loro significato varia secondo i luoghi.

Spesso il colono semplice divide col proprietario la raccolta buona o cattiva. Qualche volta gli dà una parte determinata di frutti. Qui gli dà in parte frumento in parte denaro: altrove paga in denaro. Così in una folla di circostanze, il colono è veramente *affittajuolo*. Intanto in molti luoghi si chiamano *affittajuoli* coloro che partecipano del colono e del proprietario.

Si chiama *metayer* quello che coltiva colle sue mani, sia come parziario, sia mediante un determinato prezzo.

La legge non deve lasciar dubbî sui nomi che esprime; si propone di aggiungere a queste parole: Il *metayer* è il semplice colono parziario; l'affittaiuolo, colui che tiene in fitto a prezzo fisso, in denaro, grani o lavori, sia che coltiva colle sue proprie mani o per mezzo di altri.

Trib. di Lione. — La parola *metayer* dinota qui il coltivatore a metà, che nel dipartimento di Lione si chiama castaldo (*granger*), altrove piccolo castaldo (*bordier*); ed il codice, in seguito sostituisce alla parola *metayer* quella di colono parziario. È a desiderarsi che, nell' insieme del codice, la stessa parola esprimesse sempre la stessa cosa. In seguito di questa osservazione, si userà la parola *colono parziario*, che si trova nel titolo del *soccio* ed altri titoli relativi alla coltura dei fondi rurali.

Si osserva ancora che il fittajuolo essendo astretto, nel titolo del soccio, a restituire gli animali nel medesimo numero e qualità, salvo a ricevere od a pagare il più o il meno del valore, gli animali consegnati al fittajuolo con istima, devono essere riputati immobili nei casi espressi dall' articolo 5. È questo il motivo che ha deciso ad aggiungerveli.

Quanto agli animali dati a soccio ad individuo che non sia fittaiuolo o castaldo, essi debbono essere regolati secondo l'art. 17 del cap. 2.

Trib. d' Orleans. — L' art. 101 del titolo XIII, lib. III, stabilisce che l' apprezzo del soccio dato al fittaiuolo non gliene trasferisce la proprietà, ma nondimeno la mette a suo rischio; dopo questa decisione, non si scorge perchè gli animali consegnati al fittaiuolo con istima sieno mobili piuttosto che quelli consegnati al colono parziario, quando entrambi sono attaccati al fondo per effetto del fitto. Ciò ha luogo in molti affitti, anche quanto agli strumenti aratori e semenze che il fittaiuolo deve restituire in natura al termine dell'affitto: questi oggetti sono immobili per destinazione.

Trib. di Parigi. — Nell' art. 10 si legge che gli animali consegnati dal proprietario al colono per la coltura, stimati o pur no, sono riputati immobili finchè dimorano attaccati al fondo per effetto del fitto. Si dice in seguito che quelli consegnati con istima al fittajuolo sono mobili. Perchè questa differenza?

Trib. di Tolosa. — Spiegare se l' aumento degli animali destinati a concimare i fondi, consegnati al colono parziario dal proprietario, debbano essere *immobili*, come gli animali addetti alla coltura.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

L' articolo comprende gli animali che il proprietario consegna al fittaiuolo a titolo di soccio.

Defermon dimanda che la disposizione di questo articolo sia estesa a tutti gli animali dati dal proprietario a titolo di soccio.

Treilhard dice che, secondo lo spirito dell'articolo, essi fanno del tutto ugualmente parte del fondo.

Non si estende ai bachi da seta. — *Pelet* dimanda che i bachi da seta che si trovano nel fondo e le fabbriche destinate a questo genere d' industria sieno dichiarate immobili, come parti del fondo. Si è adottato questo principio per gli alveari: vi è parità di ragione.

Bérenger risponde che è impossibile assimilare i bachi da seta, che si riunovano ogni anno, agli alveari che durano per molti anni.

Pelet dice che le fabbriche diverrebbero inutili se si potessero separare dai bachi da seta.

Treilhard dimanda se essi sieno necessarî alla coltura del fondo.

Real risponde che vi sono de' luoghi ove la piantagione de' gelsi, le macchine e l' im-

mobile sono per essi; che si devono perciò considerare come immobili.

Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely) dice che la piantagione dei gelsi non ha sempre per oggetto di formare una fabbrica di bachi da seta ; spesso il proprietario non fonda il suo prodotto che sulla vendita delle foglie , quando che un altro che non ha gelsi nutrisce un gran numero di bachi da seta.

Defermon riguarda i bachi da seta come un ramo importantissimo d'industria, che in un dipartimento , nell' anno scorso , ha dato una rendita di otto milioni. Ora tali stabilimenti non si formano che col corso del tempo, poichè esigono che i gelsi sieno piantati e cresciuti.

Si è proposto di qualificare i beni dal loro uso e dal pericolo di separarli ; questi motivi hanno fatto dichiarare immobili gli alveari e gli animali addetti alla coltura di un fondo : essi si applicano egualmente ai bachi da seta, poichè non si possono togliere senza distruggere la coltura.

Bérenger dice che i bachi da seta non sono necessarî alla coltura dei fondi. Sono allevati con foglie che possono essere prese nel fondo e fuori di esso. È raro che chi alleva i bachi li facesse filare ; non vi è dunque come si suppone uno stabilimento unico, ma successivamente molte fabbriche differenti. Se si volessero dunque considerare i bachi da seta immobili, bisogna restringere la disposizione solo a quelli allevati nel fondo , ed ancor molto si estenderebbe l' applicazione.

Cretet pensa che non si può dichiarare immobile una cosa così fragile come i bachi da seta , che un uragano può distruggere : che bisognerebbe limitarsi a proteggerne la coltura. Vi si è sufficientemente provveduto dichiarando immobile la foglia attaccata ai gelsi.

Galli dice non sembrargli la discussione di quella importanza che vi si vuole attaccare. Farebbe sorpresa vedere, nel Piemonte, classificati i bachi da seta fra gl' immobili, quantunque essi danno colà un prodotto tanto importante da giungere a venti milioni e più. Colà questa industria si congiunge meno alla coltura del fondo rurale che all' occupazione di persone senza proprietà , ed anche le più povere e le più miserabili.

Bigot-Préameneu dice che i bachi da seta non possono certamente classificarsi fra gl' immobili ; ma che l' interesse di questo genere di coltura esige che si diano delle regole speciali pel sequestro di essi. Il luogo di tali disposizioni è nel codice di procedura civile.

Il console *Cambacérès* osserva che l' oggetto della discussione è di sapere se i bachi da seta sieno compresi fra la classe degl' immobili, e che l'oggetto di questa classificazione è di ovviare alle difficoltà che potranno insorgere sulla trasmissione fatta di essi ad un novello proprietario. Vi sono delle cose , che in ragione della loro durata ed unione con l' immobile , ne divengono un accessorio ; ma è impossibile di classificare fra questi i bachi da seta : essi vivono un anno , e nel seguente non esiste spesso alcun vestigio di essi. Devesi dunque desumere dalle circostanze se essi sieno alienati con l' immobile : le circostanze sono la sola regola che può darsi ai tribunali.

La quistione discussa sotto questo rapporto , non offre più interesse che quanto al sequestro, ed allora appartiene al codice di procedura.

Il consiglio rinvia la quistione al codice di procedura civile.

FONTI.

DIGEST. Lib. XXXV , tit. XVII , *arg. ex leg.* 4 ed 8. — Lib. XXXIII, tit. VII , leg. 1. — Lib. XLIII , tit. X, leg. 14. — Lib. XXXIII, tit. VII, leg. 2, § 1. — Lib. XIX , tit. I, leg. 17 , § 3. — Lib. L, tit. XVII, leg. 241 , 245. — Ordinanze di LAMOIGNON. II parte , tit. VIII, art. 17.—DOMAT. *Cose*, lib. prelim., tit. III , sez. 1, n° 11. — POTHIER. *Introd. gen. alle Consuet.*, n° 47, 2° capoverso. — *Com.*, n° 45 , 3° capoverso, e n° 44, n° 30, 2° capoverso.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. **— 445. Conf. all' art. 522 del codice francese**

Olanda. **— 562. Ved. all' art. 518 del codice francese.**

Austria. — 295 - 297. Ved. all'art. 520 del codice francese.

Prussia.—Lib.I, t. II, art. 48. Sono riguardati come dipendenze dei beni rurali :

49 - 62. Tutte le cose che servono all' agricoltura o al mantenimento dei bestiami ;

Le provvisioni necessarie pel governo domestico o per le semenze : il letame, le bestie da soma e da lavoro ; i pesci degli stagni (ma non quelli dei serbatoi), le galline, oche, anitre, piccioni, pollanche; le carte, i disegni ed altri documenti relativi alla conoscenza ed ai dritti della proprietà.

Il codice particolarizza ancora molti altri generi di dipendenze.

75. La destinazione di un edificio deve servire di regola per determinare quel che ne forma la dipendenza. Si reputano dipendenze di un' abitazione tutti gli oggetti senza i quali è impossibile di risedervi in esse o di occuparle.

La mobiglia non ne fa parte, purchè però si potesse togliere senza danno dell'edificio (534-535 codice francese.)

79. Ma se la casa è stata costruita per un uso particolare, gli utensili propri a quest' uso faranno parte dell' edificio.

COMENTO.

Art. 523+446. I condotti che servono a condurre le acque, in una casa o altro podere, sono immobili, e fanno parte del fondo al quale sono attaccati.

REDAZIONE COMPARATA DEI VARÎ PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. (Ved. l'art. 518.)

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 12. *I tubi che servono a condurre le acque in una casa o altro podere, sono immobili, e fanno parte del fondo al servizio del quale sono destinati* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. (Conforme all'art. 523 del codice.)

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Liore. — I canali destinati a condurre le acque, finchè sono incorporati ed impiegati a quest'uso; le statue nelle nicchie o su' piedistalli; I canali che il proprietario può togliere a suo piacere, che toglie necessariamente perdendo le acque, debbono essere compresi nella classificazione dell'art. 5.

FONTI.

DIGEST. Lib. XIX, tit. I, leg. 15. — DOMAT. *Leggi Civili*, lib. prelim., *delle Cose*, tit. III, sez. 1, n° 8.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 446. Conf. all' art. 523 del codice francese.

Luigiana. — 458. Id.

Sardegna. — 403. Le sorgenti, i serbatoi e corsi di acqua sono considerati come immobili.

Il § 2 conf. all' art. 523 del codice francese.

Cantone di Vaud. — 327. Conf. all' art. 523 del codice francese.

Olanda. — 562. Ved. all' art. 518 del codice francese.

Cantone di Fribourg. — 420. Conf. all'art. 523-525 del codice franc.

Haïti. — 427. Ved. sotto l' art. 518 del codice franc.

Austria. — 295 - 297. Ved. sotto l' art. 520 del codice franc.

COMENTO.

Ved. l' art. 525.

541. I canali per le acque sono gli accessori del fondo.*

Art. 524†447. Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e coltivazione del medesimo.—Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono assegnati dal proprietario per il servizio e coltivazione del fondo, — gli animali addetti alla coltura; — gli strumenti aratorî; — le sementi somministrate ai fittaiuoli o ai coloni parziarî; — i piccioni delle colombaie; — i conigli delle cove; — i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti; — gli utensili necessarî all' uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche; — la paglia ed il concime. — Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo, colla intenzione che vi restano perpetuamente (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès (Ved. l'art. 518.)

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 400. *Sono immobili per destinazione gli animali addetti alla coltura delle terre ; — i piccioni delle colombaie ; — i conigli delle conigliere; — i pesci delle peschiere ; — i torchi, tini e botti, quando non si possono portare da un luogo ad un altro senza farli in pezzi ; — le paglie , fieni , e letami destinati al concime ; — gli effetti mobiliari attaccati con ferro, chiodi , o fabbricati, che non possono essere trasportati senza deteriorarli e senza alterare il fondo da cui dipendono.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II , art. 5. *Sono riputati immobili per loro destinazione gli oggetti che il proprietario di un fondo vi ha posti per utilità dello stesso , cioè :*

Gli animali destinati alla coltura ; — i colombi delle colombaie ; — i conigli delle conigliere ; — gli alveari ; — i pesci delle peschiere ; — i torchi , tini e botti ; — le paglie, fieno e concime ; — gli oggetti mobili che il proprietario ha addetti all' edificio perpetuamente (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 9. *Gli oggetti che il proprietario di un fondo vi ha posti per il servizio e coltura del fondo sono immobili per destinazione.*

Quindi sono immobili per destinazione gli animali addetti alla coltura; — gli utensili aratorî ; — le sementi date al fittaiuolo o colono parziario ; — i colombi delle colombaie ; — i conigli delle conigliere ; — gli alvearî ; — i pesci delle peschiere ; — i torchi , caldaje , lambicchi , tini e botti ; — gli utensili necessarî al servizio delle fucine , cartiere ed altre grandi fabbriche ; — la paglia e concime. — Sono immobili per destinazione , tutti gli effetti mobili che il proprietario ha attaccati al fondo per restarvi perpetuamente (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Amiens. — Art. 5. *Gli animali destinati alla coltura.* Aggiungere, per schiarimento di questa disposizione : *Ed alla coltura delle terre.*

I torchi , tini e botti. Aggiungere : *Quando non possono togliersi senza farsi in pezzi.*

Le paglie, fieni, e concimi : Dire : *Le paglie , letame , e concimi.*

Trib. di Brusselles. — Art. 5. Si debbono mettere nella classe degl' immobili reputati tali :

1° Le caldaie , tini e botti delle fabbriche di birra , i lambicchi e tini usati per la distillazione dell' acquavite ;

2° Gli utensili necessarî all' attività delle grandi fabbriche, come fucine e cartiere.

Art. 24. La redazione di questo articolo potrebbe destare delle inquietudini ai compratori dei demani nazionali. Sarebbe prudente modificarlo così :

« Questa disposizione non si applica ai demani nazionali venduti in forza delle leggi emanate dopo il 1790 , ed i cui acquirenti non sono incorsi nella perdita del dritto. »

Trib. di Grenoble. — Art. 5. Si propone di aggiungere all' ultimo capoverso di questo articolo , così concepito : « Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo , con l'intenzione che vi restano perpetuamente » , la disposizione seguente : « E quelli che egli ha provvisoriamente distaccati con intenzione di riparare gl' immobili e di riporveli. »

Trib. di Lione. — Questi oggetti , malgrado la loro destinazione , non sono immobili, nè reputati tali sempre , poichè il proprietario può separarli dall' immobile a suo piacimento , venderli , cambiarli , fittarli , senza che i cre-

ditori ipotecari o privilegiati sull' immobile possano opporsi nè reclamarli.

Bisogna dunque riputarli immobili, a causa della loro destinazione, solo fino a che sono inerenti, e limitatamente nel caso di spropriazione forzata, di vendita e cambio, usufrutto, donazione tra vivi o testamentaria, fitti in denaro o in parte di frutti, salvo il caso di un' espressa riserba.

Si propone di restringere la disposizione di questo articolo al caso precitato, ed aggiungere alla classificazione:

— Le sementi date ai fittaiuoli ed ai coloni parziari per i loro fitti,

Gli animali consegnati per la coltura,

Gli strumenti aratori,

Gli alveari.

Per togliere tutti i dubbi in ragione dell' esercizio dei privilegi ed ipoteche, bisognerebbe riportare questo articolo al capitolo II.

Trib. di Orleans. — Gli alveari, mobili di loro natura, non servono all'utilità del fondo, e quindi pare non doversi comprendere nell' articolo.

Nel capitolo I del titolo I, art. 5, si enumerano gli oggetti riputati immobili per destinazione. È sorprendente il non vedere in essi *gli utensili aratori*, che dovrebbero trovarvisi in primo luogo.

Trib. di Rouen. — Sono riputati immobili per destinazione, gli animali addetti alla coltura.

Risulta da ciò che i cavalli, vacche, montoni che dimorano in una possessione data in fitto non possono essere oggetto di sequestro? che la vendita forzata di questi animali è soggetta a tutte le formalità prescritte per la spropriazione forzata degl' immobili? Non è stato mai così.

Quali sono precisamente gli animali che debbono essere considerati come destinati alla coltura, e fino a qual punto debbe ciò estendersi? Le vacche, i montoni, i porci, le capre che non contribuiscono alla coltura che mediante il concime che producono, sono immobili?

Il prodotto in fieno della raccolta di un prato è immobile più di quel che lo sarebbe il prodotto in biade di una terra coltivata? I fieni sono una derrata che, come tutte le altre, deve restare nel commercio delle cose mobili.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Oss. del tribunato. — La sezione propone, art. 9. § 12.

Ed altre grandi fabbriche, sopprimere la parola *grandi;* altrimenti si potrebbero elevare frequentissime contestazioni per sapere se la tal fabbrica è grande o piccola nel senso della legge.

Le caldaie ed i lambicchi che i distillatori impiegano non divengono immobili per destinazione.

L' articolo 9 è discusso.

Regnaud dimanda che la redazione di questo articolo facesse sentire che la disposizione non si estende alle caldaie e lambicchi usati da' distillatori.

Treilhard risponde che la sezione non ha inteso applicare l' articolo che alle caldaie e lambicchi che servono agli usi dei fondi rurali.

L' articolo è adottato.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo:

« Ma vi sono degli oggetti che a prima vista possono lasciar dubbio sulla loro qualità.

« In fatti, si reputerebbe immobile, un torchio, per esempio, i cui pezzi possono essere disgiunti e tolti senza danneggiare il fondo, ma che vi sieno posti come necessari alla coltura? Si porrebbe nella classe degl' immobili un dritto di passaggio su di un fondo vicino, l' usufrutto di una terra, un'azione di rivendicazione di un immobile?

« Voi sapete che il legislatore non si propone di dare decisioni particolari su di ogni caso dubbioso che può presentarsi; è suo dovere di dettare delle regole generali ed ampie, che racchiudessero i principî della soluzione delle quistioni tutte: questo dovevasi fare, ed è stato fatto.

« Per determinare se un oggetto debba o pur no essere considerato come immobile, fa d'uopo ricercare la sua destinazione, bisogna esaminare qual è la cosa su cui si esercita: ecco dei principî fecondi di conseguenze, e che debbono risolvere tutti i dubbî.

Goupil-Préfeln al tribunato: « Gravi inconvenienti ne risulterebbero dal non dare la qualità d' immobili a certi oggetti mobili di loro natura, che il proprietario ha posti nel suo dominio pel servizio e per la coltura dello stesso, e che non possono essere ritratti o tolti senza rendere impossibile la coltura del fondo, o deteriorarlo essenzialmente.

« Tali sono gli animali addetti alla coltura, gli utensili aratori, quelli necessarî all' attività delle grandi fabbriche, quando il proprietario li ha posti nel fondo per la coltura

dello stesso, e le sementi che ha dato al fittaiuolo o colono parziario, che hanno il medesimo dritto al godimento di questi oggetti come a quello del fondo che coltivano.

« Gli altri oggetti indicati dal medesimo articolo sono riportati non solo per dichiararli immobili per destinazione, ma ancora come esempi che debbono servire al giudice di direzione e punti di confronto nei casi non preveduti, e che restano subordinati alla disposizione principale dell' articolo, che vuole gli oggetti posti dal proprietario di un fondo per servizio e coltura di questo fondo, essere immobili per destinazione.

« Così la ruota di un molino, di una fucina o cartiera, le travi di una cantina, le mangiatoie e rastrelliere di una stalla o scuderia, benchè possano essere tolti senza rottura o deteriorazione del fondo ove sono posti, pure saranno immobili per destinazione, ma solo quando il proprietario medesimo li abbia posti. »

Savoye-Rollin, oratore del tribunato: « La seconda regola, che i beni sieno immobili per destinazione, è puramente fittizia: essa dà al proprietario di un fondo il potere di trasformare in immobili gli oggetti che vi ha posti e destinati al servizio e coltura della terra.

« La medesima regola associa agl' immobili tutti gli effetti mobili che il proprietario ha posti nel fondo affinchè vi restassero perpetuamente; essa estende ancor più la prerogativa: se il proprietario non si è spiegato, decide, presumersi aver addetti al suo fondo degli effetti mobili a perpetua dimora, quando sieno uniti con gesso, calce, o cemento, o quando non si possano togliere senza deteriorazioni.

« Questa parte del progetto della legge è importantissima sotto due rapporti, 1° tracciando disposizioni tanto generali e positive, il progetto tronca nel loro nascere infinite quistioni che potrebbero elevarsi sulla classificazione dei mobili, sia per destinazione, sia che fossero posti a perpetua dimora: si confermava il principio di queste due eccezioni; ma si lasciava all' arbitrio dei tribunali la classificazione di questi oggetti. 2° La facoltà di rendere immobili i bestiami, gli utensili, gli effetti mobili di ogni specie servirà d' incoraggiamento all' agricoltura. Da che i mobili saranno identificati agl' immobili, saranno protetti dalle medesime leggi. »

FONTI.

Instit. lib. II, tit. I, § 14. — Digest. lib. VI, tit. I, *arg. ex leg.* 59. — Lib. XIX, tit. I, leg. 15, 16, 17, 18. — Lib. XXXIII, tit. VII, l. 2, § 1; l. 12, § 23; l. 26. — Lib. XXX, tit. I, leg. 41. § 9, 10, 11 e 12. — Lib. L, tit. XVI, l. 242, § 2 e 3; l. 244 *in princip.* — Lib. XLI, tit. II, leg. 3, § 14. — Lib. XXXIII, tit. X, leg. 14. — Consuet. di Parigi. Art. 91. — Orleans, art. 355. — Bourbonnais, art. 287, tit. XXIII. — Berry, tit. IV, art. 6, cap. XXVI, art. 5 e 6. — Ordinanze di Lamoignon. II parte, tit. VIII, art. 6, 7, 8 e 18. — Pothier. *Com.*, n° 43, 44, 41, 30, 42, 49, 50, 59, 52 51, 40, 35, 34, 38, 63. — *Introd. gen.* n° 47. — *Delle Cose*, II parte § 1, 8 a 13, 5 a 32, 34, 21, 5, 29. — *Consuetud. d' Orleans*, tit. XVII, art. 355, 356. — *Assegnamento vedovile*, n° 271, 279.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 447. Conf. all' art. 524. del codice francese.

Luigiana. — 459. Id.

Sardegna. — 404. Id.

È aggiunto:

I bachi da seta non sono considerati immobili per destinazione; ma il loro sequestro, attesa la loro importanza, sarà subordinato a regole particolari di procedura.

Olanda. — 563. Come l' art. 524-525 del codice franc.

È aggiunto:

Sono ancora immobili per destinazione, i materiali provvenienti dalla demolizione di un edificio, se sieno destinati a ricostruirlo.

Cantone di Vaud. — 328. Come l' ultimo § dell'art. 524, e 1° § dell'art. 525 del codice franc.

329. Sono ancora immobili per destinazione :

I torchi ;

Gli utensili necessarî al governo delle fabbriche, come fucine, cartiere e molini.

Cantone di Fribourg. — 420. Ved. all' art. 523 del codice francese.

Gran-ducato di Baden. — 535. *a*. Se si tratta di una casa destinata all' esercizio di un mestiere, di una fabbrica, di uno stabilimento, ecc., tutti gli utensili proprî a questa professione sono immobili per destinazione.

Haïti. — 428. Come l' art. 524 del codice francese.

La classificazione degl' immobili per destinazione è così riprodotta :

Gli animali addetti alla coltura, i traini, le carrette, gli utensili aratorî, gli alveari, la cocciniglia, le caldaie da zucchero, i lambicchi, tini, botti, ed oggetti simili.

Il medesimo articolo 428 riproduce i due primi paragrafi dell art. 525 del codice francese, e cambia così i tre ultimi :

Gli specchi, quadri ed altri ornamenti incrostati nei muri e tramezzi degli appartamenti, si reputano posti a perpetua dimora.

Austria. — 295 e 297. Ved. sotto l' art. 520 del codice francese.

Prussia. — 48, 49-62, 75, 79. Ved. all' articolo 522, id.

COMENTO.

109. Testo dell' art. 524.
110. Esso non è che enunciativo. Richiamo dei discorsi degli oratori del governo.
111. Ma è limitativo quanto agli animali che espressamente dinota.
112. La espressione di *un fondo* s' intende del dominio intero preso collettivamente. È mestieri che il *proprietario* ve li abbia collocati : *conseguenze*.
113. Conseguenze. Gli animali sono l' accessorio delle terre e non degli edifizî, e seguono il corpo stesso del dominio.
114. *Addetti alla coltura*. Ciò mena alla idea di permanenza. Doppia maniera di addire gli animali alla coltura. L' articolo non parla del colono, sì bene del proprietario coltivatore.
115. Tutti gli animali nutriti dal proprietario coltivatore, sono egualmente immobilizzati ? Distinzione.
116. *Quid* del caso di un affittaiuolo il quale coltiva in parte i suoi fondi e in parte quelli altrui ?
117. Si collocherebbero nella classe degli immobili per destinazione non solo gli animali da tiro addetti alla coltura, ma eziandio le vacche destinate al mantenimento di una cascina ?
118. Una greggia di *merinos* nutrita in una terra particolare è immobile per destinazione ?
119. *Quid* dei buoi messi a pascolare per il servizio dei macelli ?
120. Vi ha immobilizzazione quando gli animali sono menati a pascolare su terre comunali ?
121. Che intende l' art. 524 *per utensili aratorî* ?
122. Per *sementi somministrate ai fittaiuoli o ai coloni parziarî* ?
122 2°. Quid *dei bulbi di fiori* ?
122 3°. Quid *degli arbusti* ? Rinvio.
123. Che intendesi per *piccioni delle colombaie* ? Quid dei piccioni delle uccelliere ?
124. I piccioni sono l'accessorio dell'*edifizio* e non delle *terre*. Conseguenze.
125. Motivi dell' articolo quanto ai *conigli delle conigliere*. I conigli domestici sono mobili.
126. Gli alveari sono l' accessorio del solo fondo ove sono stati collocati.
126 2°. *I bachi da seta non sono immobili per destinazione*.
127. Perchè i *pesci di stagno* sono immobilizzati ?
128. Non sono immobili allorchè la cateratta dello stagno è stata tolta per ridurlo a pesca. Rinvio all' articolo 564 † 489, quanto alla proprietà.

Art. 525†448. Si considerano annessi al fondo dal proprietario, colla intenzione che vi restino perpetuamente gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con gesso calce e stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere la parte del fondo cui sono attaccati. — Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati formano corpo col rimanente del tavolato. — Lo stesso ha luogo pe' quadri ed altri ornamenti. — Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. (Ved. l' art. 518.)

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 11. *Si presume che il proprietario abbia annessi al suo edificio degli effetti mobili a perpetuità:*

Quando sono uniti con calce, gesso e stucco;

O quando non possono esserne distaccati senza fratturarsi o deteriorarsi, o senza rompere e guastare la parte dell' edificio al quale sono incorporati.

Così possono essere i fregi, tavolati, quadri pitture e specchi.

Per le statue poste dai proprietarî nelle nicchie appositamente fatte negli edificî, sono considerate, per questo solo, come poste a perpetuità (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 10. *Si presume che il proprietario abbia annessi al suo fondo degli oggetti mobili a perpetuità, quando si sieno uniti con gesso, calce e stucco, o non possano essere tolti senza fratturarsi e deteriorarsi, o senza fratturare e deteriorare la parte del fondo al quale sono attaccati, o quando sono posti in una nicchia appositamente per contenerveli, come per esempio le statue* (2).

2.ª redazione. — Art. 10. *Si presume che il proprietario abbia annessi al fondo degli effetti mobili a perpetuità, quando vi sieno uniti con calce, gesso e stucco, o quando non possano distaccarsi senza essere fratturati o deteriorati, o senza rompere e deteriorare la parte del fondo al quale sono attaccati.*

Gli specchi di un appartamento si considerano posti a perpetua dimora quando il legname ove sono attaccati fa parte del tavolato.

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Aggiungere alla classe delle cose mobili riputati immobili in questi casi; i fregi, tavolati, pitture, specchi, specchi a muro, quadri, quando non possono essere nè fratturati nè deteriorati, o senza fratturare o deteriorare la parte dell' edificio al quale sono incorporati.

— Questo articolo ed il precedente debbono essere riportati al capitolo II, secondo le osservazioni sull' art. 5.

Le statue nelle nicchie, ed in conseguenza, le statue su' piedistalli nei giardini e boschetti, che spesso valgono più dell' immobile ed al quale non sono punto incorporati, che il proprietario può togliere senza rompere e deteriorare, non possono in alcun caso essere riputati immobili, ed appartengono necessariamente alla classe dei mobili preziosi.

(2) DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO.

Motivi del comprendere gli specchi nell' articolo 525, quando la cornice è incastrata nel tavolato.

Cretet pensa che è interessante di pronunziare di una maniera più positiva sulla natura degli specchi, atteso che si elevano su questo punto frequentissime liti.

Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) propone di dichiararli mobili per se stessi ed indipendentemente dal luogo ove si trovano: essi in fatti possono essere sempre facilmente distaccati dal tavolato senza deteriorazione dell'immobile.

Cretet dice che si può dar loro questa qualità, limitandosi a dichiarare accessorio dell' immobile la cornice che è incastrata nel tavolato.

Treilhard risponde che non si può dichiarare mobile lo specchio posto a perpetuità, senza contraddire al principio che la destinazione del padre di famiglia determina in questo caso la natura della cosa.

Cretet dice che questo principio non è stato esteso agli specchi che per una falsa applicazione della consuetudine, giacchè all' epoca in cui è stata redatta, l' uso degli specchi con cornice incastrate nei tavolati non era ancora conosciuto. Evvi, a questo proposito un arresto unico, che ha acquistato forza di

*

legge; ma è contrario allo spirito della consuetudine: essa non ha avuto evidentemente altra intenzione che d'impedire le degradazioni. Questo motivo si applica al tavolato, ma non allo specchio, che si può, come una lumiera ed altri mobili, togliere senza guastar niente.

Tronchet oppone che la qualità delle cose non dipende unicamente dalla loro natura, ma ancora o dalla volontà della legge, o dalla destinazione del proprietario. È quest' ultima causa che rende immobili gli animali destinati alla coltura di una terra: essa deve avere il medesimo effetto quanto agli specchi posti a perpetuità. Se una cosa è necessariamente mobile solo perchè può essere tolta senza deteriorazione dell' immobile, bisogna giugnere a riguardare come mobili anche le statue poste nelle nicchie.

L' articolo è adottato.

Il consiglio decide che si esprimerà nell' articolo 10 che gli specchi di un appartamento si presumono posti a perpetuità quando il legname sul quale sono attaccati, fa parte del tavolato.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo: « La regola fondata sulla destinazione del padre di famiglia non è meno giusta, meno necessaria, nè meno facile ad applicarsi della precedente.

« Tutto ciò che un proprietario mette nel suo fondo pel servizio e coltura dello stesso, prende la qualità d'immobile per destinazione: le cose così poste divengono in fatti una parte del fondo, poichè non si potrebbero togliere senza deteriorarlo e degradarlo essenzialmente, e senza rendere la sua coltura impossibile: la regola stabilita sulla destinazione del proprietario è dunque fondata sulla giustizia e sull'interesse evidente della società.

« Questa regola abbraccia nel suo spirito tutti gli oggetti che un proprietario attacca al fondo a perpetua dimora, nell' intenzione di migliorarlo o abbellirlo.

« Questo principio non è nuovo; ma si elevano numerose difficoltà sulla sua applicazione; i tribunali risuonano di contrasti sulla quistione di sapere se i quadri, gli specchi, e le statue sieno poste o pur no a perpetuità, poichè le leggi non istabiliscono regole precise per giudicare su questa quistione di fatto.

« Noi proponiamo di prevenire quanto a ciò tutte le difficoltà in avvenire, determinando i segni caratteristici di un' intenzione di collocare i mobili a perpetuità.

« Così si troverà disseccata l'abbondante sorgente delle liti fra i cittadini, ed è ciò un gran bene per la società. »

Savoye-Rollin. Vedi sotto l' art. 524.

FONTI.

DIGEST. Lib. XIX, tit. I, leg. 17, § 3 e 7. — Lib. XXXV, tit. VII, leg. 12, § 23. — Lib. L, tit. XVI, leg. 245. — Lib. XXXIII, tit. VII, leg. 21. — CONSUET. DI PARIGI. Art. 90. — Melun, art. 283. — Normandia, art. 515. — Tours, art. 224. — Orleans, art. 356. — Calais art. 3. — Châlons, art. 108. — Berry, tit. IV, art. 5. — Bourbonnais, art. 287, tit. XXIII. — Chaulny, art. 3. — Nirvernais, cap. XXVI, art. 10. — Ordinanze di LAMOIGNON. II parte, tit. VIII, art. 6. — POTHIER, *Comun.*, n° 46, 49, 54, 57, 58; 59, 60, 55, 56. — *Delle Cose*, II parte, § 1. — *Consuet. d' Orleans*, tit. XVII, art. 356.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 448. Conf. all' art. 525 del codice francese.

Luigiana. — 460. Id.

Sardegna. — 405. Id.

Olanda. — 563. Ved. all'art. 524 del codice francese.

Cantone di Vaud. — 328. Id.

Haïti. — 441. Id.

Austria. — 295 e 297. Ved. all' art. 520 del codice francese.

Prussia. — 75. Ved. all'art. 522 del codice francese.

88. Si presume che un mobile faccia parte dell'edificio se vi si trova unito con calce, o annesso al tavolato, salvo dimostrandosi che non era destinato all' uso particolare del proprietario. (525 del codice francese).

COMENTO.

140. Qui la immobilizzazione risulta dalla unione fisica delle cose le quali sono accessorie di un immobile particolare.
141. Testo dell' art. 523 + 446. Senso delle parole *al quale sono addetti*. Quid *se la incorporazione è fatta da un altro che non era il proprietario? Richiamo e critica della giurisprudenza*. Quid *dei bronconi, palizzate e barre o siepi secche?*
142. Osservazione, quanto ai bronconi, etc. posti dal fittaiuolo e dall' usufruttuario. *Quid* delle chiavi di una casa, delle colombaie?
143. Oggetti mobili posti *a perpetua destinazione* dal proprietario. (Art. 524 + 447). Ved. all'art. 522.
144. Condizioni stabilite quanto alla perpetua destinazione dall'art. 525+448.
144 2°. *La destinazione del proprietario basterebbe di per sè sola a stabilire la immobilizzazione indipendentemente dai segni esteriori voluti dalla legge? Censura di un arresto della corte di Brusselles.*
145. Si debbono considerare come tali, 1° Gli ornamenti in bassorilievo applicati ad una facciata,
146. 2° I calderoni posti sopra una fabbrica,
147. 3° Le intavolature di un appartamento,
148. 4° Le bussole.
149. 5° Gli specchi ed i quadri, i cui telai formano corpo col rimanente del tavolato. *Quid* se il telaio compisse la funzione del tavolato?
149 2° *Un frontone di cammino posto dal proprietario è mobile o immobile?*
150. 6° *Quid* dei torchi?
151 7° Delle alcove, armadi?
152. 8° Della catena da cammino, delle piastre da cammino, rastrelliere e mangiatoie?
153. 9° De' tini e delle botti costruite in un cavo?
154. Disposizione speciale quanto alle statue.
155. Conseguenze che si deducono dalla natura eccezionale di sì fatta disposizione per le statue sopra piedistalli.
156. Distinzione tra il togliere un obbietto posto per ornamento ed il togliere una cosa posta per il servizio del fondo.

Art. 526+449. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono: — L' usufrutto di cose immobili; — le servitù prediali; — le azioni che tendono a rivendicare un immobile (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 21. *I beni incorporali reputati immobili sono: l' usufrutto e l' uso delle cose immobiliari; le servitù prediali e le rendite fondiarie.*

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 401. *Sono reputati immobili: — L'usufrutto delle cose immobiliari; — le servitù prediali; — le rendite fondiarie; — le azioni che tendono a rivendicare un immobile.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 6. *Sono reputati immobili per l' oggetto su cui si esercitano: — L' usufrutto delle cose immobiliari; — le servitù prediali; — le azioni che tendono a rivendicare un immobile* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 11. *Sono immobili per l' oggetto a cui si applicano: — L' usufrutto delle cose immobiliari; — le servitù prediali; — le azioni che tendono a rivendicare un immobile.*

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Si stenta a concepire come si possano reputare immobili le azioni che tendono a rivendicare un immobile Esse non sono immobili, ma un' incerta speranza, un dritto litigioso sulla proprietà. Queste azioni non sono suscettive d'ipoteca; il proprietario di una simile azione può annientarla colla semplice desistenza, cederla, trasferirla a suo piacimento come un semplice credito, come una rendita costituita o vitalizia, senza alcun'altra formalità, senza alcun dritto per conseguenza dei suoi creditori.

Si opina quindi che questo articolo non può essere relativo che alla comunione, per eccettuarla dalla classe de' mobili, in cui si comprende di dritto.

In questo caso bisognerebbe togliere *le azioni* di questo articolo, e riportarle al capitolo II ed all' articolo 15, lasciando sussistere la eccezione ordinata al titolo della *comunione*.

D'altronde, sarebbe importante di aggiungere a questo articolo 6: *I ponti, canali navigabili e mine concesse per un tempo determinato*.

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Per determinare se un oggetto debb'essere o pur no considerato come immobile, bisogna osservare la sua destinazione, esaminare qual è la causa sulla quale si esercita, ecco due principî fecondi di conseguenze e che debbono risolvere tutti i dubbi.

« Così, ogni azione tendente a rivendicare un immobile, sarà considerata come immobile per l' oggetto cui si riferisce: potrebbe negarsi la qualità d'immobile ad un' azione che rappresenta l' immobile e ne tiene le veci?

« L'usufrutto di un immobile, le servitù fondiarie, saranno del pari immobili pel medesimo motivo, poichè si applicano ad immobili.

Goupil-Préfeln al tribunato: Mi resta ad intrattenervi, in questo primo capitolo, su ciò che dev' essere considerato come immobile per l' oggetto cui si riferisce.

« L' usufrutto di un immobile e le servitù fondiarie si applicano agl' immobili; sono dunque immobili; intanto non bisogna illudersi: l' usufrutto non s' intende qui che del dritto reale di godere di un immobile la cui proprietà appartiene ad un altro, e non de' proventi che l'usufrutto procura a colui che ha diritto a questo godimento.

« La disposizione relativa agli articoli che tendono a rivendicare un'immobile è l'esatta applicazione della massima: *Qui habet actionem ad rem recuperandam ipsam rem habere videtur.* ».

Savoye-Rollin, oratore del tribunato: « La terza regola che dichiara i beni immobili per l'oggetto a cui si riferiscono, dissipa ugualmente le incertezze della giurisprudenza sulle cose reali o personali, corporali od incorporali, l' azione di rivendicazione d'immobili, l'usufrutto di un immobile, le servitù fondiarie, sono dritti su cose corporali; e poichè rappresentano degl' immobili, l'analogia reclama che vi sieno assimilati.

FONTI.

DIGEST. Lib. VII, tit. I, *arg ex lege* 4. — *Bartolo in leg.* 93, D., lib. L. tit. XVI. — CONSUET. DI NORMANDIA. Art. 504 e 508. — Ordinanze di LAMOIGNON. Tit. VIII, art. 26. — POTHIER. *Comun.*, n° 68, 71. — *Cose*, II parte, § 2. — *Introd. gen. alle Consuet.*, n° 49, 53. — *Comun.*, n° 67, 69. — *Introd. gen.*, n° 51.

Legislazione straniera.

***Due Sicilie.* — 449. Conf. all' art. 526 del codice francese.**

Vi è aggiunto:

I dritti del proprietario diretto sui fondi dati ad enfiteusi, i dritti del proprietario utile sui medesimi fondi.

***Luigiana.* — 461. Gli schiavi, quantunque mobili di lor natura, sono reputati immobili per determinazione della legge.**

462. — Le cose incorporali, consistendo in un dritto, non sono propriamente per se stesse suscettive della qualità di mobili o d'immobili; nondimeno esse sono poste nell' una o nell' altra di queste classi, secondo l' oggetto

al quale si riferiscono, e le regole che sono stabilite in prosieguo.

463. Come l'art. 526 del codice francese.

Sardegna. — 406. Come l'art. 526 del codice franc.

È aggiunto :

Il dritto del proprietario diretto sui fondi concessi a titolo di enfiteusi;

Il dritto del proprietario utile su questi medesimi fondi.

407. Sono infine riputati immobili, le *cariche* di procuratore, di attuario ed altre ancora esistenti, che formano oggetto di una proprietà privata.

Olanda. — 564. Come l'art. 526 del codice franc.

È aggiunto:

Il dritto di superficie; l'enfiteusi.

Cantone di Vaud. — 330. Conf. all'art. 526 del codice franc.

Cantone di Fribourg. — 322. Conf. all'526, del codice franc.

Haïti. — 429. Id.

Prussia. — Lib. I, tit. II, art. 7. I dritti sono considerati come mobili.

8. Ma se la libera disposizione di un dritto è attaccata al libero possesso di un immobile, il dritto diviene immobile anch'esso.

COMENTO.

Art. 527†450. I beni sono mobili o per loro natura o per determinazione della legge (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 16. *Le cose che, per loro natura, possono essere trasportate da un luogo ad un altro, sono mobili.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 13. *Vi sono dei*

beni che sono mobili per loro natura, ed altri per determinazione della legge.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 12. *I beni sono mobili per loro natura o per determinazione della legge.*

(1) MOTIVI.

Esposizione de' motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Una cosa è mobile per sua natura quando è trasportabile da un luogo ad un altro, sia che muovesi da se stessa, come gli animali, sia che possa cambiar sito solo per effetto di una forza esterna, come le cose inanimate.

« Questa decisione s' intende a sufficienza da sè e non ha bisogno di essere spiegata.

« Sarebbe senza dubbio inutile osservare qui che le cose mobili che hanno acquistato la qualità d' immobili per destinazione, riprendono la loro qualità mobiliare quando questa destinazione è cambiata: così uno specchio o un quadro tolti dal loro luogo dal padre di famiglia con intenzione di non più riporveli, ritornano mobili: essi erano immobili per destinazione, cessano di esserlo per una destinazione contraria.

Savoye-Rollin, oratore del tribunato. — « I mobili sono di due specie; i beni sono mobili per loro natura o per destinazione della legge.

« Il carattere specifico dei mobili è nella facoltà di trasportarli da un luogo all'altro senza danneggiarli o snaturarli, sia che si muovano da loro stessi, come gli animali, sia che ne ricevano l' impulso da una forza esterna. »

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 450. Conf. all'art. 527 del codice francese.
Sardegna. — 408. Id.
Luigiana. — 464. Id.
Cantone di Vaud. — 331. Id.
Haïti. — 430. Id.

Austria. — 203. In dritto un mobile può divenire immobile, o per disposizione della legge, o per sua destinazione, applicandosi ad un immobile di cui è accessorio.

COMENTO.

198. Nel linguaggio del dritto, *mobile* non è sinonimo di *cosa mobile.* — Diversi significati della parola *mobile*, adoperata sola o con altre espressioni modificative. — Divisione della materia.
199. Beni mobili di loro natura.
200. *Quid* dei torchi di tipografia? Disposizione speciale, quanto al sequestro, relativamente ai molini non fermati con pilastri. Rinvio al codice di commercio per alcune navi.
201. Quando i materiali sono mobili. *Caso nel quale sono immobili. Quid* nel caso d'*incendio o di rovina dell' edificio per vetustà? Conseguenze quanto alla comunione. Quid* dei fiori e degli arbusti? *Quid* di una bottega? Giurisprudenza antica.
202. È mobile secondo l' art. 533 + 456.
202 2°. *Quid* delle placche da cammino.

Art. 528+451. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da se stessi, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l' effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 396. *I beni mobili sono quelli che, non avendo un sito fisso, possono senza essere deteriorati, trasportarsi da un luogo ad un altro.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 14. *I beni mobili per loro natura sono quelli che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si muovano per se stessi, come gli animali, sia che non possano essere cambiati di sito se non per effetto di una forza esterna, come le cose inanimate.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 13. *Sono mobili per loro natura, i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si muovano per se stessi, come gli animali, sia che non possono cambiar di sito che per effetto di una forza esterna, come le cose inanimate.*

DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Ved. l' art. 527 e 529.

FONTI.

DIGEST. lib. L. tit. XVI, leg. 93. — POTHIER. *Com.*, n° 28, 29, 39, 30, 34. — *Delle Cose,* II parte, § 1. — *Introduz. gen. alle consuet.*, n° 46.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 451. Conf. all' art. 528 del codice francese.

Luigiana.—465. Id.

Cantone di Vaud. — 332. Id.

Olanda. — 465. Id.

Haïti. — 431. Id.

Cantone di Fribourg. — 408. Id.

Sardegna. — 409. Id.

Vi è aggiunto:

Le quali (cose inanimate) conservano la natura di mobili, anche quando formano collezione, o che, costituiscono l' oggetto di un commercio.

Austria. — 293. Le cose che, senza lesione della loro sostanza, possono essere trasportate da un luogo ad un altro, sono mobili....

COMENTO.

Ved. all' art. 527.

Art. 529†452. Sono mobili per determinazione della legge, le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili od effetti mobili; le azioni od interessi nelle società di finanza, di commercio od industria, quand' anche appartengano a queste società i beni immobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo a

ciascuno de'socî, e pel solo tempo in cui dura la società.—Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite perpetue o vitalizie tanto sullo Stato, quanto sui particolari (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 20. *I beni incorporali riputati mobili sono : — L' usufrutto e l'uso delle cose mobiliari ; — le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili o degli effetti mobiliari ; — le rendite perpetue e vitalizie sullo Stato e sui particolari.*

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 397. *Sono riputati mobili : — L' usufrutto delle cose mobiliari ; — le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili o degli effetti mobiliari ; — le rendite perpetue e vitalizie sulla repubblica e sui particolari.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 15. *Sono riputati mobili per la legge: — Le obbligazioni ed azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili, o degli effetti mobiliari ; — le rendite perpetue o vitalizie, sia sulla repubblica, sia sui particolari.* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 14. *Sono mobili per determinazione della legge: — Le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili o degli effetti mobiliari ; — le azioni nelle compagnie di finanza, di commercio od industria, come gl' immobili dipendenti da queste intraprese appartenenti alle compagnie ; — le rendite perpetue e vitalizie, sia sullo Stato, sia su i particolari, ancorchè queste rendite fossero il prezzo dell' alienazione di un fondo* (2).

(1) **OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.**

Trib. di Caen. — Art. 4. Sembra naturale di aggiungere : *e le rendite fondiarie*, salvo a definire chiaramente queste specie di rendite; il che sarà oggetto di un titolo particolare.

— Art. 15. Bisognerebbe, secondo lo spirito della osservazione precedente, eccettuare le rendite fondiarie.

Trib. di Lione. — Determinare se, quando le società per intraprese sono state costituite per azioni, queste azioni sieno mobili o immobili.

Le azioni formate per queste intraprese, non essendo che una conferenza di fondi con speranza nei profitti e rischi della perdita, debbono essere classificati fra i beni mobili, come le anticipazioni, i prodotti de' canali e ponti : il minerale, dal momento che è tolto dalla mina, deve, come i frutti, essere riputato mobile.

Con qual principio debbono regolarsi i dritti dei soci ed i creditori di questa intrapresa? L' amministrazione, lo scioglimento, e la liquidazione di questa società, debbono regolarsi coi principî delle società in generale. Vi si ritornerà nelle osservazioni su questo titolo.

— Aggiungere : « Le azioni che tendono a rivendicare un immobile, le azioni per le intraprese dei ponti, canali navigabili e scavi delle mine. »

Trib. di Poitiers. — La legge riguarda come mobili le rendite perpetue, il che comprende le rendite fondiarie.

Risultano dei gravi inconvenienti, sia nelle comunioni coniugali, ove il marito potrebbe disporre, senza impiego, delle rendite fondiarie dovute alla sua moglie prima del matrimonio, come di ogni altro mobile che ella avesse conferito nella comunione ; sia per l'applicazione del principio della prescrizione stabilita al titolo XX di questo codice, art. 60, che vuole che in fatto di mobili il possesso vale per titolo. D' onde seguirebbe che colui che fosse stato pagato, per uno o due

anni, di una rendita fondiaria, si avrebbe costituito un titolo col possesso.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Teorica dell' articolo, soprattutto relativamente alle azioni nelle compagnie, dopo lo scioglimento della società.

Il console *Cambacérès* si ferma su queste parole dell' articolo: « Sono mobili... le azioni di banco nelle compagnie finanziere, di commercio o d' industria, quand'anche degl'immobili dipendenti da queste intraprese appartenessero alle compagnie. »

Osserva che, in questa ipotesi, l' azione dà dritto sugl' immobili, e dimanda se, per questa ragione, si diverrà proprietario facendola trascrivere sui registri delle ipoteche.

Tronchet risponde che bisogna distinguere l' azione dall' interesse in una intrapresa. L' interesse rende socio e comproprietario, l' azione non rende che accommandatario, e non dà dritto che alla somma che si è fornita.

Il console *Cambacérès* dice che questa distinzione è esattissima; ma è necessario che si ritrovi nella redazione.

Bégouin osserva che vi sono delle azioni che rendono comproprietario. Per esempio, la manifattura del tabacco di Havre è stata acquistata dagli azionisti; quindi ciascuno di essi ne è comproprietario e vi ha un interesse in proporzione della sua azione.

Tronchet dice che queste due specie di società sono praticate; e conviene, come dice il console, di dare più sviluppo all' articolo.

Bérenger dice che vi sono delle società che si formano per azioni, e dove gli azionisti non hanno alcun dritto agl' immobili. Tali sono i banchi di Francia, le intraprese dei ponti di Parigi. La proprietà del ponte o degl' immobili che la banca acquistasse apparterrebbe alla intrapresa che è un essere morale: ciascun azionista ha dritto ai prodotti dovuti al suo interesse. È chiaro, che in questo caso, la trascrizione torna inutile.

Queste intraprese, inoltre, non esistono che in virtù di una legge. Bisognerebbe forse esaminare se converrà decidere che niuna intrapresa di questa natura possa formarsi senza autorizzazione.

Treilhard propone di rinviare la quistione al codice di commercio.

Il console *Cambacérès* dice che non si può differire la soluzione di tal quistione sino a che il codice di commercio sia discusso. Propone di decidere che l' azione è mobile tutte le volte che non dà dritto alla proprietà dell' immobile.

Tronchet appoggia l' opinione del console. Opina che in principio l'azione è mobile quando non rende comproprietario degl'immobili, e non rende obbligati alle dimande che si fanno contro la società.

Treilhard aggiunge che nell' art. 14 si era convenuto di distinguere il corpo della società e gl' individui che la compongono. Niuno di essi è proprietario degl' immobili; questi sono accessori della società, ed in certo modo, mezzi dell'intrapresa. Quanto alle azioni, sono mobili, ed è necessario conservar loro questa qualità, poichè importa facilitarne la circolazione. Però si potrebbe abusare del principio, e pretendere che gl'immobili ai quali le azioni danno diritti, debbano, anche dopo sciolta la società, essere riputati della medesima natura delle azioni; e, per prevenire questa falsa conseguenza, si è dovuto esprimere che la finzione non dura oltre la società

Bègouin dimanda quel che divengono le azioni dopo sciolta la società.

Treilhard risponde che ciascuno esercita i dritti che esse danno sui beni della società.

Tronchet dice che si farà una divisione che non si verserà sull' azione, ma sulle cose in cui si risolve, sia denaro, sia immobili.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi.— *Treilhard* al corpo legislativo: « Ma se è difficile elevarsi delle serie difficoltà sulla quistione di sapere se una cosa è mobile di sua natura, è permesso e prudente prevederle su certi oggetti la cui qualità non è abbastanza chiara, come, per esempio, nelle obbligazioni, azioni o interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d' industria, ed infine di rendite.

« Quanto alle obbligazioni, voi scorgete bene che si sono incluse quelle che hanno per oggetto delle somme esigibili, pel medesimo motivo il quale fa riputare immobili le azioni tendenti a rivendicare un immobile.

« Le azioni o interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d' industria, sono ancora classificate nel medesimo grado, poichè i benefici che esse producono sono mobili. La regola è giusta, anche quando queste compagnie hanno dovuto acquistare degl' immobili per lo svolgimento della intrapresa: questa intrapresa è sempre l' oggetto principale della società, di cui l'immobile non è che l' accessorio, e la qualità di una cosa non può essere determinata che dalla considerazione del suo oggetto principale.

« Osserviamo però che le azioni o interessi nelle compagnie di commercio, d'industria o di finanza, non sono riputate mobili che quanto a ciascun socio soltanto e finchè dura la società; poichè gl' immobili appartenenti alla intrapresa sono sempre immobili, senza dubbio, quanto ai creditori della compagnia, e lo sono del pari relativamente ai soci quando, la società essendo sciolta, si tratta di regolarne e dividerne i lucri o le perdite. »

Goupil-Préfeln al tribunato: « Le obbligazioni ed azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili o degli effetti mobiliari, sono mobili; ciò non può essere dubbioso: vale lo stesso nelle azioni o interessi nelle compagnie di finanza, commercio od industria: ma se degl'immobili appartengono a queste compagnie, conserveranno, quanto a ciascun socio o interessato, la loro qualità propria d' immobili durante la società?

« Ciascuna di queste compagnie è una persona morale che agisce, amministra e regola gli affari della società, secondo gli statuti che regolano il numero, la qualità e le attribuzioni di ciascuno de' suoi agenti; questi conformandosi al loro mandato, obbligano la società; ed il risultamento delle loro operazioni può produrre delle ipoteche, e, per una inevitabile conseguenza, dar luogo a procedure di spropriazione forzata sugl' immobili della società, e che conservano la loro qualità d' immobili, sotto ogni altro rapporto che quello degli azionisti considerati individualmente. Ciascuno dei soci o interessati non potrebbe senza dubbio ipotecare la sua quota virile di quest' immobili, ed il suo dritto si limita a domandare, sia la sua parte secondo il contratto di società, sia, questa sciolta, la liquidazione della quota; ma durante la società, egli non è proprietario della sua quota sull' immobile di cui non ne può usare, ma della sua parte sul valore di esso. Con ragione adunque il progetto di legge statuisce, che durante la società, e relativamente a ciascuno dei soci, le azioni o interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria, sono mobili quand' anche degl' immobili dipendessero da queste intraprese. »

Savoye-Rollin: « I beni che la legge dichiara mobili sono: 1° Le obbligazioni ed azioni che hanno per oggetto delle somme esigibili o degli effetti mobiliari; 2° Le azioni o interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d' industria; 3° Le rendite perpetue e vitalizie, sia sullo Stato, che su i particolari.

Non è questa che una novella applicazione della regola adottata per le azioni sugl' immobili, la misura di un dritto è l'atto medesimo a cui si riferisce; la specie dell' atto determina sempre la specie del dritto. È nell'ignoranza o nell' obblio di questo principio che si è rimasto lungo tempo indeciso sulla quistione se le rendite sullo Stato sieno mobili o immobili. Le azioni nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria soffrono ancora il giogo della medesima regola; i benefici del commercio sono dei mobili; si prevede ancora il caso in cui queste compagnie avessero, nelle loro speculazioni commerciali, acquistati degli immobili. Certamente questi immobili non cambiano carattere quanto ai terzi, ma si mobilizzano quanto ai soci per tutto il tempo che dura l' atto sociale: il medesimo principio si estende su queste ultime conseguenze. »

Motivi che hanno fatto dare il carattere di mobili alle rendite.

Treilhard: « Noi abbiamo ancor posto le rendite nella classe dei mobili.

« In altro tempo era molto controversa la quistione se le rendite costituite sieno mobili o immobili; la consuetudine di Parigi le riputava immobili, altre consuetudini le riguardavano come mobili: in questa diversità di consuetudini, la natura della rendita era regolata dal domicilio del creditore cui era dovuta: la rendita essendo un dritto personale, non poteva essere regolata che dalla legge che regolava la persona; d'onde risultava che, in un tempo in cui gli eredi dei mobili non erano sempre gli eredi degl'immobili, un uomo che non possedeva altro che rendite, poteva, senza snaturare la sua fortuna, derogare a suo piacere l'ordine delle successioni, rendendo la sua proprietà mobile o immobile, secondo che gli conveniva fissare il suo domicilio sotto l' impero di questa o quella consuetudine.

« Sì fatta bizzarria è scomparsa; ed al momento in cui noi fondiamo una legislazione poggiata sulla natura medesima delle cose, non abbiamo dovuto classificare negl'immobili degli oggetti puramente personali, che non hanno niente d'immobile, e che possono esistere, senza neanche supporre un'ipoteca sugl' immobili.

« Che le rendite costituite sieno state considerate come immobili quando era proibito di stipulare l' interesse del denaro, quando non si poteva costituire una rendita senza fingere. 1° che colui che ne dava il capitale l' alienasse a perpetuità; 2° che colui che costituiva la rendita si spogliasse di un podere e ne investisse il suo creditore che, percependo in

seguito le annualità di questa rendita, si presumeva ricevere i frutti dell' immobile di cui il suo debitore si era fittiziamente spogliato : ciò può concepirsi : ma tanta sottigliezza non è più del nostro secolo ; bisogna attualmente partire da verità generalmente conosciute ; il denaro può produrre interessi legittimi senza bisogno di ricorrere ad alienazioni fittizie del capitale, ed una rendita, non presentando nel suo carattere cosa d' immobilare, dev' essere dichiarata mobile nelle nostre leggi. »

Goupil-Préfeln : « Il medesimo articolo è terminato da una disposizione che dichiara mobili le rendite vitalizie e perpetue, sia sul governo che sui particolari.

« Un' obbligazione creata, sia per denaro, che per tutt' altra causa, ma che si riduce ad un valore mobiliare, non può essere considerata come immobile per sua natura ; così quelle consuetudini che reputavano immobili le rendite costituite . le qualificavano immobili fittizi : esse non lo erano quindi che per disposizione della legge.

« Sarebbe superfluo esaminare l' origine di questa finzione di talune nostre leggi municipali ; potrebbero trovarsi nella dottrina di antichi teologi ; comunque sia, bisogna attenersi alla natura delle cose, e non istabilire eccezioni che quando arrecano effetti e risultati utili.

« Le rendite costituite sono obbligazioni pecuniarie : e sia che queste obbligazioni abbiano una scadenza fissa o eventuale, o che l' epoca dell' estinzione sia a discrezione del debitore, nell' uno che nell' altro caso sono mobili per loro natura. Niuno interesse pubblico o privato reclama in favore della loro immobilizzazione per determinazione della legge : esse debbono dunque essere quel che sono per loro natura, cioè *mobili*, ed è ciò quel che il progetto propone. »

FONTI.

DIGEST. Lib. L, tit. XVI, leg. 93. — CONSUET. DI PARIGI. Art. 89. — Berry, tit. IV, art. 1. — Normandia, art. 504. — Lamarche, art. 113. — Nivernais, cap. XXVI, art. 7. — Ordinanze di LAMOIGNON. tit. VIII, art. 1 e 2. — Cambrai, tit. XVI, art. 1 e 4. — POTHIER. *Delle Cose*, II parte, § 2. — *Comunione*, n° 69, 70, 76, 90, 81, 82, 84, 197, 246. — *Introd. gen. alle Consuet.*, n° 55, 54. — *Costituz. di rendita*, n° 112.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 452. Conf. all'art. 529 del codice francese.

Sardegna. — 410. Id.

Cantone di Vaud. — 333 Conf. all'art. 529 del codice francese.

Cantone di Fribourg. — 411. Id.

Haïti. — 432. Conf. all' art. 529 del codice francese.

Ma è stato soppresso dopo le parole : *ancorchè gl'immobili*, sino alla fine del § 1°.

Luigiana. — 466. Conf. all'art. 529 del codice franc.

467. — Sono riputate mobili tutte le cose corporali ed incorporali che non hanno il carattere d' immobili per natura o per disposizione della legge.

Austria. — 298-299. Sono mobili i dritti, le azioni, obbligazioni, anche ipotecarie, sopra un immobile, ecc., a meno che i dritti di cui si tratta non sieno riuniti all' uso di un immobile, o quando sieno dichiarati tali da una legge.

COMENTO.

DEI MOBILI PER DETERMINAZIONE DELLA LEGGE.

203. S' intendono per tali i dritti incorporali che si applicano a cose mobiliari : crediti, dritti di tagli di boschi, di affitto.

203 2°. *Vizio di redazione nell' articolo 529 + 452 mostrato da Duranton. I crediti sono mobili quando hanno per obbietto cose mobiliari. La stessa decisione per le obbligazioni. Quale è la natura della obbligazione di fare?*

DELLA RENDITA VITALIZIA O A FONDO PERDUTO.

DELLE RENDITE COSTITUITE.

Art. 530 ✝ 453. Qualunque rendita perpetua stabilita in correspettivo del prezzo di uno stabile, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile. È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni del riscatto. — È parimenti permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trent'anni: ogni stipulazione contraria è nulla.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — 485-506. *Ogni proprietario può, disponendo del suo fondo, riserbare, per prezzo, una prestazione in danaro, in frutti o in derrate.*

Questa riserba costituisce la rendita fondiaria.

506. *La proprietà si acquista: Per occupazione; — per accessione; — per tradizione; — per donazione; — per successione; — per prescrizione.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Redazione definitiva. Conforme all' articolo 530.

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Besanzone. — Il tribunale è stato sorpreso di non trovare nel numero dei contratti di cui il progetto del codice civile detta le regole, il fitto enfiteutico ed il fitto a rendita fondiaria: ha pensato, che sotto il pretesto di annientare la feudalità, le leggi rivoluzionarie erano trascorse al di là dello scopo annullando queste specie di contratti, che erano conosciuti nel dritto romano, quantunque assolutamente estranei alle massime feudali. Non può impedirsi di presentare ai consoli della repubblica il voto pel ristabilimento di questo antico contratto, con l'aggiunta di tutte quelle modificazioni che il progresso dei lumi e l'interesse generale rendono necessarie. Quindi è giusto che, rendendo ai fitti enfiteutici o a censo il loro antico vigore, si annullino tutte le condizioni attenenti alla feudalità delle quali potessero essere rivestiti.

Che si dichiarino redimibili le rendite fon-

diarie e censi enfiteutici che erano di lor natura perpetui, l'interesse dell' agricoltura sembra richiederlo, e questo interesse si lega in questo punto all' interesse generale.

Ma che si sopprimano senza indennità di censo, rendite fondiarie o canoni di fitti enfiteutici, sotto pretesto che l'atto costitutivo senta di feudalità; che soprattutto, dopo il decreto conosciuto sotto il nome di decreto *del Pi-pelet*, si annulli il prezzo della concessione del fondo, sul motivo solo che il cedente è un ex-feudatario, tal legislazione sembra sovversiva del dritto di proprietà. Pare che lo scopo principale del codice debba essere di raffermare questo dritto, principale base della società, sui suoi antichi fondamenti; era degno dei suoi autori il richiamare e rinnovare i principî su questa materia; e quantunque il tribunale divide il sentimento di confidenza nella saggezza del governo sul quale gli autori del codice civile hanno motivato il loro silenzio su questa materia importante, non può però dissimulare il desiderio che ha trovato, ed occupato il luogo che la natura medesima delle cose gli assegnava nella sua opera fatta per presentare i principî che debbono regolare tutte le transazioni sociali.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Natura e definizione delle rendite fondiarie irredimibili. Motivi che ne hanno fatto mantenere la soppressione. Proposizione di permettere la stipulazione di non poter rimborsare le rendite fondiarie per un certo tempo determinato. Nº 1 *a* 6. *Il codice doveva spiegarsi sulle rendite fondiarie, affinchè il suo silenzio non dasse luogo a credere che la libertà delle convenzioni, alla quale non dà altri limiti che la contravvenzione alla legge, permettesse di stipulare rendite irredimibili.* Nº 7 *e* 8. *Spirito della disposizione. Motivi* 9 . . . *L' articolo non è applicabile alle regole costituite in denaro.*

SOMMARIO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI STATO.

15 ventoso anno XII (6 marzo 1804).

1. Diversità di sentimenti sul ristabilimento delle rendite fondiarie e necessità di decidere la quistione.
2. Osservazione che la vera quistione consiste a sapere se queste rendite sieno redimibili. Inutilità di queste rendite nella legislazione attuale. Inconvenienti che ne derivano.
3. Necessità di attendere alla natura ed oggetto di queste rendite, per decidere la quistione del loro ristabilimento. Definizione di questo contratto. Bene che ha arrecato. Non è necessariamente feudale. Si esagerano gl' inconvenienti dell' irredimibilità, che, al contrario, ha dei grandi vantaggi. Il rimprovero di moltiplicare le liti non è più fondato nella nostra legislazione attuale.
4. Discussioni delle ragioni che militano pro e contro le rendite irredimibili.
5. Discussione della proposizione di autorizzare, come mezzo di conciliare tutte le opinioni, la stipulazione che la rendita non potrà essere rimborsata prima di un lungo termine, ed osservazione sull' attuale esistenza di questa facoltà.
6. Rigetto della proposizione di rendere irredimibili le rendite fondiarie.

TESTO DEL PROCESSO VERBALE.

1. Il console *Cambacérès* dice esservi una materia sulla quale il codice civile non contiene disposizione alcuna, e che bisogna però esaminare; è questa la materia delle rendite fondiarie. Si è guardata l' utilità che potrebbe aversi a permetterla: la quistione non si è decisa: però il legislatore non deve trascurarla. Il contratto di rendita fondiaria conviene a molti che non sono al caso di coltivare per loro stessi i proprî fondi. Non è essenzialmente feudale. Forse vi saranno dei vantaggi a ristabilirlo. Si esaminerà in seguito se queste specie di rendite debbano essere dichiarate redimibili.

2. *Tronchet* dice non potersi mettere in quistione se le rendite fondiarie sieno redimibili, poichè perderebbero il loro carattere, che è di rappresentare i fondi, se fosse permesso di riscattarli.

Queste specie di rendite erano vantaggiose alle persone che non potevano sostenere le spese di una grandiosa coltura, ed alle quali l' antica giurisprudenza non permetteva di contrarre dei fitti al di là di nove anni. Quest' ultima difficoltà non esiste oggigiorno: possonsi fare dei fitti anche a cento anni, quindi il colono ha la facoltà di assicurarsi un godimento ben lungo per non temere di perdere i frutti sui miglioramenti.

L' inconveniente delle rendite fondiarie era in ragione del divieto di redimerle, esse imprimevano al fondo una marca perpetua che

lo seguiva in tutti i cambiamenti di proprietà, e che impediva la circolazione degl' immobili: poche persone consentivano a sottomettersi ad un peso dal quale non potevano in alcun modo liberarsi.

D' altronde questa materia richiedeva un gran numero di regole intralciatissime, ed in taluni casi di complicatissima applicazione.

3. *Malleville* dice che prima di decidere sull' ammissione o sul rigetto del contratto di fitto a rendita fondiaria, bisogna ben attendere alla sua natura ed oggetto.

Questo fitto è un contratto pel quale il proprietario che ha dei fondi incolti o che non può facilmente coltivare, li cede ad un altro, col peso a costui di pagargli in denaro o in derrate una rendita convenuta, per tutto il tempo che egli possederà il fondo.

Questo contratto era conosciuto dai Romani, che lo chiamavano *emphyteusis*, cioè fitto a migliorare: non sono di fatto che i fondi incolti, e da cui non si trae alcun profitto, che ordinariamente si concedono a rendita: se fossero in coltura, si darebbero in fitto, o si venderebbero.

Nè altri che i poveri abitanti delle campagne prendono i fondi a rendita fondiaria; un uomo ricco non li vorrebbe, poichè sarebbe obbligato a far eseguire da altri i lavori necessari per mettere il fondo in coltura, ed egli non ne trarrebbe profitto; amerebbe meglio comprare in vece di sottomettersi alla rendita; ma il proprietario del fondo incolto non può venderlo, poichè non potrebbe trarne che poco o niun valore.

Il povero campagnuolo, al contrario, che non ha denaro per comprare, che non ha altri capitali che le proprie braccia, ricerca molto i fitti a rendita, poichè gli assicurano una proprietà, uno stabilimento durevole, che preferisce senza dubbio al fitto semplice di cui prevede sempre la fine e che al suo termine lascia la sua famiglia senza un asilo assicurato.

È questo fitto a rendita fondiaria che ha ripopolato la Gallia, devastata dai barbari e dalle guerre civili e non meno funeste della prima e della seconda razza: è per mezzo di questo fitto che la maggior parte del popolo è divenuta proprietaria, ha potuto ricuperare la sua libertà, ha sgombrato le foreste, disseccato le maremme che coprivano la superficie dell' impero.

È vero che con la rendita fondiaria i concedenti stipularono dei dritti baronali per mantenere la loro superiorità; ma questi dritti non sono essenziali al contratto, ed i Romani non li riconobbero giammai.

Dopo questi dati e quest' esperienza, egli è difficile concepire una solida ragione che possa impedire il ristabilimento della facoltà di dare dei fondi a rendita fondiaria. Non vi sono dunque più in Francia de' terreni incolti? Il numero de' proprietari è molto grande per la sua superficie? E non è all' opposto interessantissimo allo Stato di moltiplicare ancor piu questo numero? La sua tranquillità, la sua immutabilità, la sua potenza non dipendono essenzialmente dal migliore impiego del suo terreno, e dall' affezione dei cittadini pel suolo che li ha veduto nascere? L' uomo che ha solo le sue braccia è cittadino del mondo, e perciò solo non lo è di alcun paese particolare.

Per far rigettare questo contratto, dicesi che un fondo sottoposto ad una rendita fondiaria è quasi fuori commercio; che niuno si induce a comprarlo, poichè non vuole soggettarsi ad un peso irredimibile.

Ma quand' anche fosse ciò vero, tornerebbe sempre meglio per lo Stato e pel particolare, perchè un fondo incolto è sempre fuori commercio, e nulla produce, laddove l'altro paga un' imposizione e produce delle derrate.

Ma inoltre, è all' azzardo e contro l' esperienza del passato, pretendere che un fondo soggetto ad una rendita fondiaria sia fuori commercio; quasi tutte le terre della Francia meridionale erano possedute a questo titolo, e queste terre si vendevano come le altre, dedotto il capitale della rendita; ed erano anche gravate allora dei dritti baronali che sono stati in seguito aboliti.

È desiderabile senza dubbio che tutte le rendite fossero dichiarate redimibili, ed i campagnuoli prenderebbero certamente ben volentieri i fondi incolti con questa convenzione: ma bisogna da prima impegnare i proprietari dei fondi a spogliarsene; ora è chiaro che essi non li darebbero per una rendita che certo non può essere che modica, veduto lo stato dei fondi al momento del fitto, se non fossero assicurati della stabilità di questa rendita, e se prevedessero al contrario che il prenditore l' estinguerà mediante un prezzo ancor più basso, quando avrà posti i fondi in piena produzione.

Tutto quel che bisogna fare per alleviare la condizione del prenditore, si è di lasciargli la piena libertà di abbandonare i fondi quando la rendita gli viene di peso; e ciò è un gran van-

taggio di questo contratto sul fitto semplice, nel quale il coltivatore, quantunque ingannato nelle sue speculazioni, non è meno obbligato di pagare il prezzo dell'affitto sino al termine.

Si obbietta ancora che il fitto a rendita esige una legislazione a parte, e complicatissima, che può divenire fonte d'immense liti.

Senza dubbio questo contratto doveva dar luogo a mille liti in un tempo in cui era quasi sempre misto a dritti baronali, in cui le sue regole non erano determinate da alcuna legge precisa, e non avevano altra base che delle opinioni di autori e la giurisprudenza poco costante dei tribunali;

Ma ora mai che i dritti baronali sono aboliti, è facile ridurre questa materia, come tutte le altre, a regole semplici, e l'opinante ne ha già redatto il progetto in un lavoro che ha distribuito alla sezione di legislazione.

4. *Tronchet* dice che l'esperienza non ha giustificato i vantaggiosi risultati attribuiti alle rendite fondiarie quanto all'agricoltura.

Del resto, fitti di ventisette anni sono sufficienti per favorire i dissodamenti, e maggiormente lo sono i fitti di cinquant'anni ed anche di più. Ormai può farsi a meno delle rendite fondiarie, e si sgombrerà il codice civile da questa moltitudine di regole delle quali bisognerebbe sopraccaricarlo senza speranza di prevenire tutte le difficoltà.

Uno dei principali inconvenienti delle rendite fondiarie si era che non solo i fondi trovavansi gravati pel loro pagamento, ma ancora tutti gli altri beni del debitore, in guisa che esse gravavano successivamente il patrimonio di una generazione intera.

Pelet dice che, nelle province meridionali, gli altri beni del debitore non erano affatto ipotecate pel pagamento del capitale della rendita, e che si poteva ancora affrancarsene con l'abbandono.

Jollivet dice che questa facoltà era negata a colui che aveva promesso di *fornire e far valere*, clausola che era divenuta di stile.

Pelet dice che i dipartimenti meridionali hanno sempre reclamato il ristabilimento delle rendite fondiarie.

La loro situazione non è la stessa di quella dei paesi del Nord. Il terreno di queste contrade è sterile; deve la sua prosperità al fitto a rendita. I proprietari che non avevano forze sufficienti a coltivarli, davano i loro beni a rendita a coloro che avevano braccia, ma che mancavano di mezzi per comprare terreni: ne risultava quindi un vantaggio prezioso per il prenditore e pel proprietario.

Colà, un fitto di novant'anni non darebbe una sufficiente sicurezza per intraprendere piantagioni di vigne ed oliveti, costruire canali d'irrigamento ed elevare terrazzi.

Tronchet dice che intanto l'enfiteusi è venuta dalle contrade meridionali.

Defermon dice che se i proprietari del Mezzogiorno hanno bisogno per mettere le terre in coltura, di trasferirne la proprietà ai coloni, essi possono pervenire a questo risultato con una vendita a rendita redimibile. Questo mezzo avrà pure dei grandi vantaggi sul fitto a rendita fondiaria; almeno il colono non è privo della speranza di affrancarsi un giorno dalla prestazione, ed, in questa veduta, egli raddoppia l'attività e gli sforzi per rendere fertile la terra ed ottenerne dei benefici che in seguito lo metteranno meno nello stato di rimborsare la rendita.

Ma le vere cause del miglioramento della coltura sono la soppressione delle rendite feudali e la possibile ricompra delle rendite fondiarie. Quasi tutte le rendite fondiarie sono state riscattate.

Bérenger dice che il risultato del fitto a rendita fondiaria distrugge l'illusione che potrebbe concepirsi sull'eccellenza del contratto.

Da prima, è difficilissimo al colono di trarre dalla sua terra un prodotto sufficiente per estinguere e la rendita e le contribuzioni fondiarie.

Il fondo gravato per sempre da una simile rendita, perde necessariamente il suo valore venale.

Quindi i cambiamenti che sopravvengono per queste specie di beni, produrranno meno a' dritti di registro.

Il fondo gravato di una rendita fondiaria non può essere gravato di contribuzioni forti quanto i fondi liberi, ed intanto le imposizioni non sono ripartite sul proprietario della rendita.

Da tutti i lati, adunque, si scorgono inconvenienti non bilanciati da alcun vantaggio; quando che i fitti a lunga durata o le vendite a rendita redimibile produrranno gli effetti utili che si attribuiscono alle rendite fondiarie, senza produrne gl'inconvenienti.

Interessa ancora il prevedere ciò che potrebbe nascere col prosieguo dei tempi. Evvi un esempio che non bisogna perdere di veduta: le rendite fondiarie erano veramente il prezzo del podere, ed intanto è sopravvenuta una legge, che, confondendole con le rendite feudali, le ha abolite senza indennizzazione.

Il console *Cambacérès* dice che le ragioni

che si sono dato non bastano per allontanare dalla legislazione il contratto di rendite fondiarie.

Si è fatto un codice civile per regolare lo stato delle persone, la natura delle cose, e la maniera di disporne. Fa d' uopo che le disposizioni del codice sieno concordanti, e che esso sia completo.

Si può, sotto questo rapporto, annullare il contratto di rendite fondiarie?

Vi è luogo a dubitarne. Il codice civile autorizza l' uso più illimitato, anche l' abuso del dritto di proprietà; permette a ciascuno la disposizione indefinita dei suoi beni; questo principio non è limitato che dalle eccezioni reclamate dai costumi e dall'ordine pubblico: come in questo stato di legislazione, potrebbesi, senza arbitrio, proibire ad un proprietario l' alienazione del suo dominio pel prezzo di una prestazione fondiaria, se i costumi e l'interesse dello Stato non sono offesi da questa disposizione?

In primo luogo, è evidente che non offende i costumi.

Vediamo se offende gl' interessi dello Stato.

Si ha avuto ragione a dire che lo Stato ha interesse che i proprietari non sieno gravati d' imposizioni talmente pesanti che non resti più materia a novelle imposizioni.

Ma questo principio è qui inapplicabile; bisogna avvertire che la concessione a rendita fondiaria è usata dal venditore che non ha le facoltà necessarie a coltivare, e dal compratore che non ha dei mezzi per acquistare. Se loro si vieta questo mezzo, le terre non produrranno più, e quindi non osserviamo materia alle imposizioni.

Del resto, il proprietario della rendita rappresentante il fondo deve soffrire le imposizioni sulla rendita, come le soffrirebbe sul fondo medesimo.

Si è osservato inoltre che le alienazioni a rendita fondiaria diminuirebbero i prodotti del registro.

Evvi luogo a credere, al contrario, che la frequenza dei cambiamenti sarà in ragione della facilità maggiore che il contratto di rendita fondiaria dà per alienare i beni e per acquistarli.

Si è parlato di ricompre moltiplicate da cui aveva origine la legge autorizzante la ricompra delle rendite fondiarie.

Il fatto è incontrastabile, ma inconcludente.

Per giudicare la legge che si richiama ed i risultamenti che ha avuto, è necessario rimontare allo spirito che l' ha dettata.

L' assemblea costituente aveva dovuto lottare contro la classe dei privilegiati, che era al tempo stesso quella dei grandi proprietari; essa li ha attaccati attaccando la proprietà da cui questa classe prendeva la sua forza, e pel medesimo motivo si ha conciliato il terzo stato, che essa voleva opporre ai privilegiati. Questo sistema ha prodotto fra le altre leggi quella che permette il riscatto delle rendite fondiarie.

Una sì fatta legge non è fondata su principî di legislazione; essa è tutta politica, tutta di circostanza, e l' effetto è talmente passato, che forse coloro che se ne sono avvalsi per ricomprare, darebbero oggi le loro proprietà a rendite fondiarie, se la legislazione lo permettesse.

La quistione non è stata dunque giudicata in principio dall' assemblea costituente. Una legge di circostanza sulle rendite fondiarie non può essere considerata più quale un giudicato, come sembrarono leggi della medesima natura su di altre materie: così si è ristabilita la facoltà di testare e molte altre disposizioni che, come le rendite fondiarie, erano state sacrificate alle circostanze.

In fine, si è riguardato l' avvenire, e si è creduto che un giorno le rendite fondiarie fossero di nuovo soppresse.

La previdenza del legislatore non deve estendersi tant' oltre; sarebbe intraprendere l' impossibile, il voler leggere nell' istoria dei secoli più remoti. Si deve supporre che la posterità sarà giusta; ma se questa speranza dovrebb'essere delusa, ogni precauzione legislativa contro l' ingiustizia sarebbe sicuramente senza successo.

Il console dimanda che la quistione che non è stata ancora approfondita sia rinviata alla sezione di legislazione per farne rapporto.

Malleville dice che la quistione si riduce a termini semplicissimi. Sarebbe senza dubbio più vantaggioso che tutte le terre sieno possedute libere di rendite fondiarie; ma se un proprietario che ha dei fondi incolti non vuole privarsene che riserbandosi una rendita di tal natura, evvi ragione per impedirlo? È forse preferibile lasciar questi fondi nelle sue mani senza profitto nè per lui nè per la società? Perchè la legge che permette tutte gli altri modi di alienazione, impedirebbe il solo che può convenire ad un gran numero di cittadini, e che, facilitando la coltura, torna a profitto dello Stato?

Cretet dice che ignora se il dissodamento delle terre è dovuto al fitto a rendite fondia-

rie; ma sa che questo contratto è stato, nelle mani degli usurpatori, un mezzo possente per tenere i proprietari nella loro dipendenza.

Del resto, questo contratto ha prodotto sempre delle enormi disuguaglianze. Si sono sempre veduti degli uomini abili servirsene per ingannare la gente semplice con l'apparato di vantaggi immaginari; assicurarsi il frutto dei loro travagli, e non lasciar loro che l'indigenza col vano titolo di proprietari. Se l'uso di questo contratto si estendesse, si vedrebbe la nazione divisa in due classi, l'una che godrebbe comodamente e senza travaglio dei prodotti della terra, e l'altra di servi condannati ai lavori più duri per pagare le imposizioni e la rendita fondiaria, senza poter ottenere dai loro sudori la sussistenza delle loro famiglie.

Indipendentemente da questi vizi fondamentali, le rendite fondiarie presentano grandi difficoltà di risulta.

Nelle divisioni di beni gravati, esse producono effetti disastrosi; perocchè, sebbene la rendita sia indivisibile, bisogna regolare la parte spettante a ciascun figliuolo, ed in seguito, in conseguenza della indivisibilità, i figli si trovano costituiti debitori solidali; d'onde risulta che tutti i beni di famiglia restano destinati al pagamento della rendita e gravati d'ipoteca.

Nella liquidazione della successione del proprietario, bisogna dividere la proprietà per regolar la parte che ciascuno erede prenderà della rendita, in proporzione di quella che prende nel fondo. Risulta quindi, che, col tempo, questi eredi non riceveranno più che un pugno di biade per ciascheduno, se il proprietario avesse stipulato la rendita in determinate misure di frumento.

Pelet risponde che, nello stato attuale delle cose i campagnuoli intendono molto bene i loro interessi e vi sono a sufficienza attaccati, per temere che il fitto a rendita divenisse un mezzo d'ingannarli: potrebbesi, a più ragione, concepire dei simili timori per il proprietario.

Questo contratto non dividerà i Francesi in due classi, l'una di proprietari, l'altra di coloni. Questa divisione esiste di già per effetto del fitto semplice. Il fitto a rendita non farà che rettificare a questo riguardo le ineguaglianze, dando al prenditore una parte maggiore dei prodotti della terra.

Infine la divisione di una rendita fondiaria non è così imbarazzante come si è preteso: non è necessario dividerla; si può farla cadere per intero nella parte di uno dei condividenti.

Bigot-Préameneu dice esser egli ancora perfettamente sicuro sulle sorprese cui si vuole potersi dar luogo col fitto a rendita.

Il vantaggio di questo contratto è di dare a coloro che non hanno mezzi pecuniari, la facilitazione di acquistare delle proprietà. Le condizioni possono essere regolate in modo a non divenir loro molto gravi. Se la rendita è costituita in grani, si calcola in ragione del prodotto della terra.

Ma l'inconveniente di questa specie di contratto è d'imbarazzare le divisioni, soprattutto quando la rendita è antica, e di obbligare a stabilire una moltitudine di regole complicatissime per l'abbandono.

Del resto, la quistione merita maggior riflessione. Potrebbesi dunque rinviarla alla sezione, che esaminerà se vi sieno dei mezzi per correggere gl'inconvenienti che possono avere le rendite fondiarie, ed impedire che divenissero la causa di una moltitudine di liti.

Il *primo console* dice che la quistione principale non è quella di sapere se il fitto a rendita darà luogo a liti: le regole troppo semplici e che prevedono tutte le quistioni non sono le più favorevoli al dritto di proprietà.

Ma fa d'uopo esaminare, prima di tutto, se interessa allo Stato che vi sieno molte rendite fondiarie, e che si propaghi l'uso di questi contratti.

Fino a che questo punto non sarà deciso, ogni lavoro ulteriore diviene inutile.

Considerate sotto questo rapporto, non sembra che le rendite fondiarie presentino dei vantaggi. Difficilmente può concepirsi come potesse essere utile allo Stato che le terre sieno gravate verso di lui dell'imposizione di un quarto del loro prodotto; che il proprietario affittatore ne prelevi un altro quarto e forse una parte maggiore; infine che il prenditore li dia anche in affitto ai suoi coltivatori.

Tale intanto è il risultato che questo contratto deve avere, dopo un certo tempo.

Nell'antico sistema politico, poteva essere utile. Allora la feudalità aveva posto le terre in poche mani, ed era secondo i suoi principi il mantenervele. Era dunque un migliorare la sorte dei popoli dando loro sulle terre un dritto più forte di quello di semplici fittaiuoli,

Ma questa considerazione diviene ora impotente. Il vantaggio che le rendite fondiarie darebbero oggigiorno a coloro che non hanno dei mezzi pecuniari per acquistare delle proprietà, si può egualmente ottenere colla compra a rendita redimibile.

5. È vero che le variazioni che sopravven-

gono nell' interesse del denaro, determineranno i proprietari ad accrescere la ragione delle rendite, a fine di non soffrirsi perdita in caso di rimborso; ma questo medesimo inconveniente non è senza rimedio. Si permetta di stipulare che la rendita non sia redimibile che dopo un tempo determinato un poco esteso, come di cinquant' anni, per esempio, ed il proprietario che si vedrà assicurato per un lungo tempo di una rendita fissa ed invariabile, qualunque possa essere il corso dell'interesse del denaro, si renderà meno difficile a concederla.

Jollivet fa osservare che la legislazione attuale sanziona la stipulazione che una rendita non sia redimibile per venti anni.

Il *primo console* dice che questa disposizione basta.

Pelet dice che tutto è conciliato se si fisserà un termine al di là del quale le rendite fondiarie diverranno redimibili.

Jollivet dice che ciò non ostante esse avranno sempre l' effetto dannoso d' impoverire gli abitanti di campagna a profitto dei cittadini. I lavori, le spese di dissodamento e la spesa del titolo novello, sono a carico del primo, mentre che gli abitanti delle città raccolgono pacificamente i prodotti di una terra che era sterile nelle loro mani.

Egli è poi certo che l' uso del fitto a rendita non sarà limitato alle terre incolte.

Malleville dice che tutte le taccie che si sono fatte ai fitti a rendita, si applicano ugualmente ai fitti semplici, e ancor più sensibilmente, poichè l'interesse dei fitti a rendite è più elevato di quello delle rendite fondiarie. Sarà d' uopo perciò interdire ancor quelli ed obbligare ciascun proprietario a coltivare da se stesso i suoi beni?

Il *primo console* dice che vi è però questa differenza fra i due contratti, che il creditore della rendita fondiaria, libero da ogni cura, va a consumare tranquillamente la sua rendita in città; quando il proprietario di fitto semplice si stabilisce vicino al suo podere per vegliare alle riparazioni, assistere l' affittaiuolo, vedere se migliora le sue terre come dovrebbe, e se soddisfa agl' impegni accessori del terratico.

Tronchet dice che chiunque ha frequentato i tribunali, sa che le rendite fondiarie sono la fonte inestinguibile delle liti e vessazioni.

Se, per emendarne gl' inconvenienti, si dichiarano redimibili dopo un termine; da prima, si spogliano del loro carattere di *rendite fondiarie*; in seguito, non vi è d' uopo di novelle disposizioni: il dritto comune permette queste specie di clausole.

Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely) dice che fa d' uopo soprattutto giudicare le rendite fondiarie dagli effetti che produrrebbero nello stato attuale delle cose.

È evidente che il proprietario, per sottrarsi alle variazioni che prova l'interesse del denaro, non costituirebbe che la rendita in natura, fissandola sia ad una quantità determinata, sia ad una quantità proporzionata al prodotto del podere. Si creerebbe dunque una nuova specie di supremazia nel villaggio di cui gli apparterrebbero i fondi. Così se le rendite fondiarie non istabiliscono diversi ordini, formano almeno molte classi di cittadini. Si riprodurrebbe così una parte degl' inconvenienti della feudalità: se il colono trascurasse in qualche modo la coltura delle terre, il proprietario farebbe oggi come faceva altra volta il barone, l' obbligherebbe a pagare una indennizzazione secondo la valutazione del prodotto che la terra avrebbe dovuto dare.

Così una legge, in apparenza tutta civile, produrrebbe dei grandi effetti politici, ed effetti estesissimi, poichè tutti i cittadini obbligati dalle loro funzioni a vivere lontani dalle loro proprietà, le darebbero a rendita fondiaria.

Portalis dice che le rendite fondiarie possono essere utili in un tempo e presso un popolo ove vi sono molte terre incolte e molti dissodamenti a fare. Allora esse moltiplicherebbero i coltivatori facilitandone gli acquisti a coloro che non avessero mezzi pecuniari. Questa considerazione, e non già il feudalismo le ha fatto stabilire; poichè non bisogna confonderle coi censimenti che erano un marchio di signoria, ed una prestazione di onore, che non rappresentava affatto il prodotto della terra.

Ma volendosi organizzare il sistema delle rendite fondiarie, si cade in imbarazzi inestricabili. In seguito, l' origine della rendita si dimentica, ed allora la prestazione sembrerà una sopravvivenza senza causa e diverrà insopportabile.

Oggi, in cui la maggior parte del territorio francese è coltivato, e vi restano pochi dissodamenti a fare, non è evidente che il ristabilimento delle rendite fondiarie sia un bene, quantunque non sia ugualmente certo essere un male.

6. Il *consiglio* rigetta la proposizione di ristabilire le rendite fondiarie.

SOMMARIO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI STATO.

19 ventoso anno XII (10 marzo 1804).

7. Osservazione fatta dal relatore del progetto della legge destinata a riunire ed a classificare le diverse leggi di cui il codice civile si compone, che il silenzio del codice sulle rendite fondiarie, potrebbe far credere che sieno autorizzate, e presentazione di un articolo su questa materia.
8. Discussione, modificazione, ed adozione dell' articolo.

TESTO DEL PROCESSO VERBALE.

L' art. 3 è discusso: egli è concepito così:

« Art. 3. Sarà inserito al titolo *della distinzione dei beni*, dopo l'articolo che si trova adesso al n° 529, la disposizione contenuta nell' articolo che segue :

« Art . . . Ogni rendita stabilita a perpetuità, mediante un capitale in denaro, o pel prezzo valutato in denaro, della vendita di un immobile, o come condizione della cessione a titolo oneroso o gratuito di un fondo immobiliare, è essenzialmente redimibile.

« È nondimeno permesso al creditore di stipulare che la rendita non potrà essere rimborsata che dopo un certo tempo, che non può giammai oltrepassare i trent' anni : ogni stipulazione contraria è nulla. »

7. *Bigot-Préameneu* dice che il codice civile ha serbato silenzio sulle rendite fondiarie, si potrebbe quindi crederle autorizzate per l'assioma che tutto ciò che la legge non proibisce è permesso. La sezione ha pensato dunque che sarebbe utile ridurre a disposizione legislativa la decisione del consiglio su questo soggetto.

Jollivet domanda la soppressione di queste parole *in denaro*, poichè, egli dice, si potrebbe dedurre che la proibizione non cade sulle rendite fondiarie che sarebbero costituite in natura.

Pelet domanda se la sezione intende interdire alle parti la facoltà di fissare l' interesse e le condizioni del riscatto : è necessario accordar loro questa facoltà.

Bigot-Préameneu fa osservare che si fatta quistione rientra in quella della determinazione dell' interesse legale, della quale si è già occupato il consiglio di Stato nella discussione del titolo *del prestito*.

Il console *Cambacérès* dice che non è giusto ricusare alle parti la facoltà di stipulare che la ricompra potrà essere fatta in denaro.

In vero, le leggi che cambiassero la forma ordinaria dei pagamenti, e di cui le parti avrebbero voluto prevedere gli effetti, renderebbero quasi sempre questa convenzione illusoria ; ma potrebbe avvenire che la rispettassero, e, in tutti i casi, egli è sempre soddisfacente pel proprietario estendere quanto più può la previdenza

8. L' articolo è adottato con le modificazioni di Jollivet e Pelet.

Ved. Fenet, t. III, p. 141, *osservazioni*.

Bigot-Préameneu, dopo la conferenza tenuta col tribunato, presenta la redazione definitiva.

Il consiglio l'adotta in questi termini :

« Art. 3. Sarà inserito al titolo *della distinzione dei beni*, dopo l' articolo che adesso si trova al n° 529, la disposizione contenuta nell' articolo che segue :

« Art.... Qualunque rendita perpetua stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

« È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni della ricompra.

« È parimenti permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata se non dopo un certo tempo, che non potrà mai eccedere i trent' anni. Ogni stipulazione in contrario è nulla. »

(1) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al corpo legislativo : « Noi ripariamo un' omissione importante. Si era obbliato di regolare la sorte delle rendite fondiarie. Si fatte rendite saranno o no redimibili ? La quistione era stata vivamente controversa in questi ultimi tempi; era necessario deciderla. Si chiamano *rendite fondiarie* quelle che sono stabilite nel medesimo istante della tradizione del fondo.

« Non bisogna simulare che queste specie di rendite hanno, in origine, favorito fra noi l' utile divisione dei patrimoni. Uomini che non avevano se non le proprie braccia, hanno potuto, senza denaro e senza fortuna, divenire proprietari, consentendo ad essere operosi. D' altra banda, guerrieri, conquistatori che avevano acquistato con le armi vasti terreni, erano stati indotti a distribuirli a de' coltivatori, con la facoltà di stipulare una rendita irredimibile, che li associava ai profitti della col-

tura, senza farli partecipare alle cure ed imbarazzi, e garentivano per sempre la loro fortuna e quella della loro discendenza.

« La storia delle rendite fondiarie rimonta, presso i diversi popoli di Europa, fino al primo stabilimento della proprietà. Si tratta di un paese ove vi sieno dei grandi dissodamenti a fare e delle vaste maremme a disseccare? Debbonsi ivi autorizzare le rendite fondiarie irredimibili; esse saranno un gran mezzo per favorire l' industria con la speranza della proprietà, e migliorare un suolo incolto, ingrato, con l' industria.

« Ma le rendite fondiarie irredimibili non potrebbero presentare i medesimi vantaggi nelle contrade ove l' agricoltura può prosperare con i soccorsi ordinarî di commercio, e dove il commercio si estende e s' ingrandisce giornalmente con i progressi dell' agricoltura. In queste contrade, non si possono sopportare pesi o servitù eterne; l' immaginazione inquietata, aggravata dalla prospettiva di questa eternità, riguarda una servitù che non deve finire, come un male che non può essere compensato da alcun bene. Un primo acquirente vede, nello stabilimento della rendita alla quale si soggetta, solo quello che gliela rende utile; i suoi successori non sono più sensibili che a quello che gliela può rendere odiosa.

« Si sa, d' altronde, quante forme erano necessarie contro il debitore della rendita perpetua, per assicurare al creditore una garentia sufficiente che potesse avere la stessa durata del suo dritto.

« Noi abbiamo creduto urtare contro lo spirito generale della nazione senza alcun compenso di utilità, ristabilendo le rendite irredimibili ».

Jaubert, oratore del tribunato: Il progetto propone d' inserire nel luogo corrispondente del codice una disposizione sulle rendite fondiarie, specie di transazione di cui l'agricoltura medesima reclama il mantenimento; però con questa modificazione che le rendite fondiarie sono essenzialmente redimibili, almeno dopo trent' anni. Le rendite fondiarie irredimibili attribuirebbero una specie di dominio al creditore, ed imporrebbero una molestia troppo grave al proprietario del suolo ».

FONTI.

Cod. Lib. IV, tit. LXVI, leg. ult. — POTHIER. *Fitto a rendita*, n° 23, 24 26, 70, 73. — *Comunione*, n° 701.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 453. Conforme all' art. 530 del codice francese.

Haïti. — 433. Conf. all'art. 530, del codice francese.

COMENTO.

Risoluzione. Perchè la ricompra era proibita nell' antico dritto: a meno che non ci fosse stata una stipulazione speciale. Prescrizione di questa facoltà conceduta al prenditore.

273. Differenza quanto al rimborso stipulato, e ai suoi pesi, tra la rendita fondiaria e la rendita costituita, nella quale il solo capitale può essere esatto. (Vedete qui appresso, n° 289.

274. L' abbandono libera il prenditore o i suoi eredi. *Secus* se ha contratto la obbligazione di far valere in ogni tempo. *Egli è liberato per la perdita del fondo.*

275. Estensione della eccezione al caso nel quale altri beni del prenditore sono stati ipotecati per la sicurezza della rendita. Il terzo acquirente può sempre farne l' abbandono, e perciò liberarsene.

276. Obbligazione in questo caso del primo prenditore o dei suoi eredi. Quando essi sono personalmente garanti del servizio della rendita.

277. L' assemblea costituente stabilisce il principio della ricompra delle rendite fondiarie perpetue. Condizioni fermate dalla legge del 29 dicembre 1790. Le antiche, *non costituite a perpetuità*, non sono state dichiarate redimibili.

278. Per le leggi soppressive del feudalismo non vi sono più rendite fondiarie che quelle non infette di feudalismo.

279. A parte la facoltà della ricompra. Conservazione degli antichi principî quanto ai dritti rispettivi degli affittatori e prenditori sotto l' impero di queste leggi.

280. Dopo la legge dell' 11 brumaio anno VII è bisognata la iscrizione per la conservazione di dritti a carico dei terzi possessori? Ragione di dubitare.

281. La iscrizione è richiesta.

282. L' assemblea costituente lasciava alle rendite fondiarie il loro carattere immobiliare. *Ma lo hanno perduto con la legge dell' 11 brumajo anno VII.*

283. Testo dell' articolo 429 † 452. Le rendite fondiarie vi sono comprese. Il proprietario della rendita non ha più sul fondo soggetto che un dritto di credito, non capace d' ipoteca, e che cade nella comunione.

284. Testo dell' art. 530 † 453. Conseguenza della sua redazione nell' enfiteusi per un tempo limitato, quanto al dritto di ricompra. Il dritto di rendita temporanea è immobiliare finchè si applica al patrimonio.

285. Che debbesi intendere per rendita fondiaria stabilita a *perpetuità*?

286. Nell' ordine morale delle nostre istituzioni, si considera come *perpetuo* per noi quel che dee durare più di noi. Conseguenze.

287. Sono per forza redimibili i canoni stabiliti per 99 anni e al di là, ovvero per tre generazioni, nei fitti a vita.

288. La rendita può essere stabilita a perpetuità, ma sotto la condizione della ricompra. Quando possono essere imposte le condizioni della ricompra.

289. La somma della ricompra può essere stipulata per una somma superiore a quella del capitale della rendita. Motivi.

290. *Secus* se ciò fosse un mezzo indiretto per evitare la ricompra.

291. Nel silenzio del contratto, le basi della ricompra sono regolate dalla legge del 1792.

292. Il creditore della rendita non potrebbe imporre l' abbandono come sola condizione della ricompra.

293. Il termine di 30 anni enunciato nell' ultimo § dell' art. 530 † 453, non è relativo che al caso di rendita stabilita a perpetuità, non essendo stati proscritti gli affitti a lunga durata.

394. Ogni stipulazione contraria non sarebbe nulla per l' intero.

295. La esclusione delle leggi novelle guarda la *irredimibilità* e non la *perpetuità* della rendita.

296. Non è da ammettersi la opinione contraria emessa da Toullier.

297. Conseguenze dei principî di sopra esposti: 1° alienazione assoluta del patrimonio come altra volta, salvo il caso di risoluzione.

298. 2° Privilegio a vantaggio del venditore soggetto alle condizioni ordinarie.

299. 3° Lo stesso caso di liberazione con l' abbandono per l' acquirente del fondo, se non vi fosse alcuna obbligazione personale da sua parte,

---

Art. 531+456. I battelli, chiatte, navi, molini e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra pilastri, e non formante parte della casa, sono mobili: il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari prescrizioni, come verrà dichiarato nel codice di procedura civile (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II. art. 16. ***I battelli, barche e navigli, molini ad acqua su battelli, sono mobili, quantunque l'alienazione di alcuno di questi oggetti, a causa della loro importanza, sia sottoposta a particolari formalità*** **(1).**

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 15. ***I battelli, chiatte, navigli, molini e bagni su battelli, e generalmente ogni fabbrica non fissa sopra pilastri e non formante parte della casa, sono mobili; il sequestro di alcuno di questi oggetti può tuttavia, a causa della loro importanza, essere sottoposto a particolari formalità, come verrà dichiarato nel codice di procedura civile.***

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. Aggiungersi la dodicesima disposizione all' articolo 16 del capitolo II.

Medesimo trib. — Dopo *molini ad acqua su battelli ed altre fabbriche*, aggiungete: *non fissati su pilastri, e non formanti parte affatto della casa, i molini a braccio.*

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Goupil-Préfeln* al tribunato: « I battelli barche, navi-

gli, molini e bagni su battelli, ed ogni altra fabbrica non fissa su pilastri, sono alle volte di tanta importanza, che compongono l'intera fortuna di una o più famiglie; ed in certi luoghi, si potrebbe conchiudere da qualche esempio del passato, e da una giurisprudenza di arresto, che questi oggetti debbano essere riputati immobili. L'art. 531 del codice (16° della redazione definitiva) li dichiara mobili; annunzia al tempo stesso che il sequestro di alcuni di questi oggetti potrà, a causa della loro importanza, essere soggetto a forme particolari; il che sarà regolato dal codice di procedura civile. »

FONTI.

Ordinanze di LAMOIGNON. II parte, tit. VIII, art. 14. — CONSUETUDINE di Calais, tit. I, art. 3. — Normandia, art. 519. — Orleans, art. 352. — Bourbonnais, cap. XXIII, art. 282.—Nivernais, cap. XXIV, art. 8.—Montargis, cap. XV, art. 22. — Ord. del 1681, lib. II, tit. X, art. 1. — POTHIER. *Comunione*, n° 29, 36. — *Delle Cose*, II parte, § 1. — *Introduz. gen.*, n° 46. — *Consuet. d'Orleans*, tit. XVII, art. 352.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 456. Conforme all'art. 531 del codice francese.
Sardegna. — 411. Id.
Cantone di Vaud. — 334. Id.
Cantone di Fribourg. — 409. Id.
Haïti. — 434. I battelli, chiatte navigli, sono mobili.
Olanda. — 566. Come la 1ª parte dell'art. 531 del codice francese.

COMENTO.

200. Rinvio al codice di commercio.

Art. 532+457. I materiali provvenienti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che sieno impiegati dall'operaio in una costruzione.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 17. *I materiali provvenienti dalla demolizione di un edificio, e quelli riuniti per costruirne un nuovo, sono ugualmente mobili, finchè sieno collocati dall' operaio* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 16. *I materiali provvenienti dalla demolizione di un edificio, quelli raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non sieno impiegati dall' operaio in una costruzione* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Dopo l' art. 17 aggiungere: *Il minerale estratto dalle mine, le pietre ed altre sostanze terrestri estratte dalle cave di pietre, tutte le produzioni della terra, quando sono distaccate, gli animali dati a soccio ad individuo che non sia il fittaiuolo.*

Aggiungere ancora. *Tutti gli oggetti enunciati o aggiunti all' art. 5, con l'eccezione del caso di spropriazione, vendita, ecc., che vi sono particolarizzate.*

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Goupil-Préfeln* al tribunato: La destinazione del proprietario avrebbe potuto indurre a considerare come immobili i materiali provvenienti dalla demolizione di un edificio, e soprattutto quelli riuniti per costruirne un nuovo. L' intenzione d'impiegarli alla costruzione dell' edificio di già cominciato, è manifesta, si direbbe. Voi avete veduto che gli oggetti mobili non sono immobili che quando sono stati posti dal proprietario di un fondo pel servizio e coltura del medesimo fondo, ed il collocamento prova la destinazione; ma la intenzione di collocare non si presume. Quindi i materiali non saranno immobili che quando saranno impiegati dall' operaio in una costruzione.

FONTI.

Leg. 17, § 10, 11. — Leg. 18, § 1. — Lib. XIX, tit. I. — Ordinanze di LAMOIGNON. II parte, tit. VIII, art. 15. — POTHIER. *Comunione*, n° 39, 62, 195. — *Delle Cose*, II parte, § 1. — *Introduzione generale alle Consuet.*, n° 48.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 457. Conforme all' art. 532 del codice francese.

Sardegna. — 412. Conf. all' art. 532 del codice francese.

Cantone di Vaud. — 335. Id.

Cantone di Fribourg. — 410. Id.

Haïti. — 435. Id.

Luigiana. — 468. Id.

Vi è aggiunto :

Ma se i materiali sono separati da una casa o altro edificio per ripararlo o accrescerlo, e con intenzione di riporveli, conserveranno la natura d' immobili e saranno riputati tali.

COMENTO.

201. Quando sono riputati mobili o immobili.

Art. 533†458. La parola *mobile*, usata nelle disposizioni della legge o dell' uomo, senz' altra aggiunta o designazione, non comprende per sè sola il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl' istromenti delle scienze, arti e mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, gli equipaggi, le armi, i grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l' oggetto di una negoziazione (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Art. 19. *La parola* mobile, *senz' altra designazione ed aggiunta, non comprende nè il denaro contante, nè i crediti, le gioie, i libri, la biancheria di corpo, nè i cavalli e gli equipaggi, ma tutto quello che è altrimenti mobiliare* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 17. *La parola* mobile, *impiegata sola nelle disposizioni della legge o dell' uomo, senz' altra designazione ed aggiunta, non comprende il denaro contante, le gioie, i crediti, libri, gli strumenti delle scienze, delle arti e mestieri, la biancheria di corpo, i cavalli, gli equipaggi, le armi, i grani, vini, fieni ed altre derrate; neanco comprende tutto ciò che è oggetto del commercio di un cittadino* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Aggiungere: *Le rendite ed azioni, gioie, gabinetti di quadri, di fisica, di chimica, d' istoria naturale, le biblioteche, le collezioni d' incisioni e medaglie, le statue ed altri pezzi di scoltura.*

Questi oggetti sono molto importanti per essere compresi nell' espressione vaga di *mobili*, e troppo moltiplicati per non esigere un articolo nella legge.

Trib. di Rennes. — L'argenteria è compresa nella sola parola *mobile*, o esclusa?

La redazione dell' articolo sembra alla commissione non comprendere l'argenteria nell'esclusione, ed intanto osserva che, nell' art. 22 l' argenteria è esclusa dalla donazione di una casa con tutti gli effetti mobili che contiene. Vi si trova l' argenteria ed il denaro nella medesima linea, quando che l' art. 19 non parla che del denaro.

Il tribunale opina, che vi è omissione dell' argenteria nell' art. 19, ed il suo voto è che tal omissione sia riparata.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Utilità degli articoli 534-536. *Aggiunzione, sulla dimanda del tribunato, delle medaglie nell' articolo* 533. *Osservazioni del tribunato. L' art.* 533 *si estende a tutto ciò che è oggetto di commercio, senza distinzione di persone per le quali il commercio è esercitato.*

Osservazioni del tribunato. — Art. 17. Aggiungere un *s* a *meuble*. Secondo l'idea generica che oggi presenta, questa correzione è sembrata necessaria. Dopo la parola *libri* aggiungere *medaglie*. Vi è parità di ragione: le medaglie fanno anche parte come i libri di ciò che s' intende per mobili.

Medesimo articolo: in vece *di ciò che costituisce il commercio di un cittadino*, dire *ciò che costituisce il commercio di un individuo*. Col mezzo di questa sostituzione, le differenti classi come i differenti sessi si trovano compresi nell' articolo.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Si elevano ancora grandi difficoltà sul significato delle parole *mobiglia*, *beni mobili*, *mobiliare*, *effetti mobili*, usate negli atti. Noi credemmo di non dover lasciare sussistere una incertezza che fu qualche volta imbarazzantissima pei giudici, e sempre rovinosa pei litiganti. Abbiamo in conseguenza fissato il senso preciso di tutte queste espressioni.

« Abbiamo eziandio fatto scomparire i dubbi su di altri punti che ci erano indicati dalle liti numerose di cui furono l' oggetto. Sarebbe superfluo d' intrattenervi in questo momento ed entrare nelle particolarità: la lettura della legge ve li farà sufficientemente conoscere, come la saggezza dei motivi che li hanno provocato.

Goupil-Préfeln al tribunato: « Negli atti di donazioni tra vivi o di ultima volontà, e nei contratti di vendita o di cambio, s' impiegano sovente le parole *mobili*, *mobiglia*, *beni mobili*, *mobiliare*, *effetti mobili*. I tribunali hanno sovente risonato delle contestazioni che nascevano sulla estensione che taluni pretendevano attribuire a queste espressioni, e delle restrizioni alle quali altri volevano sottometterle.

« I quattro ultimi articoli del capitolo secondo fissano chiaramente il senso preciso di

queste espressioni, attribuendo a ciascuno di esse quello che loro dà il proprio significato comune e più usato, ed estingue la sorgente delle liti. »

FONTI.

DIGEST. lib. XXXIII, tit. X. — BOURJON. Lib. I, cap. IV, sez. I. — POTHIER. *Donazioni testamentarie*, cap. VII, art. 4, § 2 e 9.

Legislazione straniera.

Due Sicilie.—458. Conforme all'art. 533 del codice francese.

Sardegna. — 414. Id.

Haïti. — 536. Id.

Cantone di Vaud. — 336. Id.

337. Nondimeno la parola *mobili* comprende tutte le cose, quando in un atto è usata per opposizione alla parola *immobili*.

Olanda. — 568. Le definizioni degli articoli seguenti non sono applicabili che in mancanza di altro regolamento legale e convenevole.

569. L'espressione *beni mobili*, usata sola nelle disposizioni della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione, comprende generalmente tutto ciò che è riputato *mobile* secondo le regole di sopra stabilite.

570. L'espressione *mobiliare* o *effetti mobiliari*, impiegata sola come sopra, non comprende il denaro, le azioni, i crediti ed altri dritti enunziati nell'art. 15; le mercanzie di materie prime; le macchine appartenenti alle fabbriche, fucine o all'agricoltura; i materiali destinati alle costruzioni, o provvenienti da demolizione.

571. L'espressione *mobili*, impiegata sola come sopra, non comprende nè gli oggetti riportati nell'articolo precedente, nè i cavalli ed altri animali, le vetture e bardature; le gemme, i libri, le stampe, i quadri, le statue, le medaglie, gl'istrumenti delle scienze fisiche ed altri oggetti preziosi e rari, la biancheria di corpo, le armi, i grani, vini ed altre derrate.

COMENTO.

Art. 534+459. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed ornamento degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, orologi, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche comprese, ma non vi si comprendono le collezioni de' quadri che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane; quelle solamente che formano parte della decorazione di un appartamento sono contenute nella denominazione di *mobiglia*.

REDAZIONE COMPARATA DE' DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 20. *Per mobiglia, non s' intendono che le tappezzerie, i letti, le sedie, gli specchi, i quadri, gli orologi, le tavole e le porcellane, ed, in generale, tutto ciò che è destinato all' uso ed all' ornamento degli appartamenti* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 18. *La parola* mobiglia *non comprende che i mobili destinati all' uso ed ornamento degli appartamenti, come le tappezzerie, i letti, le sedie, gli orologi, le tavole, le porcellane ed altri oggetti di simil natura.*

I quadri che fanno parte del mobile di un appartamento vi sono anche compresi, ma non le collezioni di quadri che possono ritrovarsi nelle gallerie o stanze particolari.

È parimenti lo stesso delle porcellane; quelle soltanto che fanno parte dell' ornamento di un appartamento, sono comprese sotto la denominazione di mobiglia (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Grenoble. — Si osserva di più che l'ultima parte dell' art. 20 è troppo vaga. Così si dimanda se gli attrezzi di cucina, gli utensili per casa, la biancheria della tavola o del letto, i vasi per vino, ecc., fanno o pur no parte della mobiglia.

Trib. di Orleans. — Tra le definizioni che contengono i tre articoli delle differenti espressioni relative ai mobili, si è dimenticata quella di *effetti mobiliari*, adoperata sola. Se le parole *mobili ed effetti mobiliari*, riunite, comprendono tutto ciò che è giudicato mobile, secondo le regole precedenti, e se la parola *mobile*, adoperata sola, non comprende il denaro contante, i crediti, le gioje, i libri, la biancheria della persona, nè i cavalli, nè gli equipaggi, ma tutto ciò che è altrimenti mobiliare, sembra che sia d' uopo conchiudere che le parole *effetti mobiliari*, parimenti adoperate sole, non comprendono che il denaro contante, i crediti, ecc., ed altri oggetti particolari testè indicati. Intanto si crede che nel significato ordinario, gli si dia un senso molto più esteso, ed anche più esteso di quello de' *beni mobili*. Sarebbe utile togliere questi dubbi.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Motivi per comprendere gli specchi nello art. 534. *Addizione, sulla dimanda del tribunale,* DELLE STATUE *nell' articolo. Esposizione dei motivi. Rinvio.*

PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI STATO (20 vend. anno XII).

L' art. 18 è discusso.

Cretet pensa che bisogna pronunziare in modo più positivo sulla natura degli specchi, attesochè insorgono su tal materia frequenti contestazioni.

Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely) pro-

pone dichiararli mobili per se stessi, indipendentemente dal luogo ove si trovano: essi in fatti possono essere sempre con facilità staccati dal tavolato senza deteriorazione dell' immobile.

Cretet dice che si può dar loro questa qualità, limitandosi a dichiarare accessorio dell' immobile il tavolato.

Treilhard risponde che non si possono dichiarare mobili gli specchi posti a perpetua dimora, senza contradire il principio che la destinazione del padre di famiglia determina in tal caso la natura della cosa.

Cretet dice che sì fatto principio non è stato esteso agli specchi se non per una falsa applicazione della consuetudine, poichè nell' epoca in cui è stata redatta, l' uso degli specchi incrostati nei tavolati non era ancora conosciuto. Non vi ha, su tal proposito, che un solo arresto, che ha acquistato forza di legge; ma è contrario allo spirito della consuetudine: essa non ha avuto evidentemente altra intenzione che quella d' impedire i deterioramenti. Tal motivo si applica al tavolato, ma non allo specchio, il quale si può, come la lumiera ed altri mobili, togliere dal proprio posto senza deterioramento alcuno.

Tronchet oppone che la qualità delle cose non dipende unicamente dalla loro natura, ma anche dalla volontà della legge, o dalla destinazione del proprietario. È quest' ultima causa che rende immobili gli animali destinati alla coltura di un podere; essa deve avere lo stesso effetto quanto agli specchi posti a perpetua dimora. Se una cosa fosse necessariamente mobile solo perchè essa può essere tolta senza deterioramento dell' immobile, bisognerebbe che si avessero come mobili le statue poste nelle nicchie.

Osserv. del tribunato. — Art. 18, § 2. Dopo *quadri* aggiungere *statue*. Vi ha la stessa ragione tanto per le produzioni dello scultore quanto per quelle del disegnatore e del pittore.

Esposizione dei motivi. — Vedi l'art. 533.

FONTI.

BOURJON. Lib. I, cap. IV. sez. 2.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 459. Conf. all' art. 534 del codice francese.

Luigiana. — 469. Id.

Sardegna. — 415. Id.

Cantone di Fribourg. — 413. Id.

Olanda. — 573. Id.

Cantone di Vaud.—338. Come l'art. 534 § 1° del codice francese.

Haïti. — 437. Come l'art. 534, id.

Si è soppressa questa parola: porcellana, *e si sono in vece sostituite queste:* e quadri non incrostati.

I due ultimi paragrafi dello stesso art. 534 *del codice franc., sono stati soppressi, e sostituiti da questo.* I quadri di famiglia, e le collezioni di quadri non sono compresi sotto questa denominazione (*quella di mobiglia*).

COMENTO.

Art. 535+460. L'espressione di *beni mobili*, quella di *mobiliare*, o quella di *effetti mobili*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.

La vendita o la donazione di una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia.

REDAZIONE COMPARATA DE' DIVERSI PROGETTI.

Progetto della comissione del governo. — Lib. II, art. 18. *L'espressione* beni mobili, *o quella* mobile ed effetti mobiliari, *adoperata nelle disposizioni della legge e dell'uomo, comprendono generalmente tutto ciò che è riputato mobile secondo le regole di sopra spiegate* (1).

Art. 21. *La vendita o il dono di una casa mobigliata non comprende che la mobiglia.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 19. *L'espressione* beni mobili, *quella* di mobili *o* effetti mobiliari, *comprendono generalmente tutto ciò che è riputato mobile secondo le regole di sopra stabilite.*

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Grenoble. — Le definizioni date da questo capitolo non ispiegano di una maniera assai precisa quel che comprende la vendita o il dono de' *mobili o effetti mobiliari.* Ciò che potrebbe far nascere dei dubbi sull' estensione del loro significato, è il confronto dell'art. 107 del titolo IX, lib. III, ove queste due espressioni sembrano essere prese in un significato differente.

Si opina dunque essere necessario di dare in questo capitolo una definizione esatta 1° dell' espressione *effetti mobiliari;* 2° della parola *mobili.*

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — Ved. nell'art. 533.

FONTI.

BOURJON. Lib. I, cap. IV, sez. 3. — POTHIER. *Donazione testam.*, cap. VII, art. 4, § 2, 3, 4 e 6.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 460. Conf. all' art. 535 del codice francese.

Luigiana. — 470, 471. Id.

Cantone di Vaud. — 339. Id.

Haïti. — 438. Id.

Sardegna. — 416. Come l'art. 535, 2° § del codice francese.

Cantone di Fribourg. — 412, Come l'art. 535, 1° § del codice francese. 4.4. Come l'art. 535, 2° § del codice francese.

Olanda. — 570. Ved. sotto l' art. 533 del codice francese.

574. — Per *casa mobiliata o casa con i suoi mobili*, non si comprende che la mobiglia.

COMENTO.

316. Quali cose comprendono le parole *beni mobili*, *mobiglie o effetti mobiliari?*

316 2.° *È dubbio nella mente di tutti quei che non sono familiarizzati col codice, che i termini* mobiglia, effetti mobiliari, *debbano comprendere tutti i beni mobili quali essi sieno.*

313. Che comprende la vendita di una casa mobigliata?

313 2.° Quid *se si legasse una casa guernita?*

Art. 536+461. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprenda il denaro, nè i crediti ed altri dritti i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II. art. 22. *Se la vendita o il dono sono fatti di una casa con tutto ciò che vi si trova, tutti gli effetti mobili che contiene vi sono compresi, ma non i crediti, il denaro e l'argenteria, nè gli altri dritti i cui documenti sono depositati nella casa* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 20. *La vendita o la donazione di una casa con tutto ciò che vi si trova, non comprende il denaro nè i crediti ed altri dritti i cui documenti possano trovarsi nella casa: tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.*

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Aggiungere all'eccezione tutti gli articoli compresi nell'art. 19.

Trib. di Mompellieri. — Mi sembra che la generalità delle espressioni *con tutto quello che vi si trova*, dovrebbe comprendere il denaro e l'argenteria, conformemente alle disposizioni della legge 86 (al ff. *de leg.* 2°) e che l'eccezione non dovrebbe riguardare che i crediti ed i dritti i cui documenti si trovano nella casa.

Trib. di Parigi. — Nell'art. 22, cap. II, si suppone la donazione di una casa con tutto ciò che vi si trova. Si stabilisce per regola che i crediti, il denaro, l'argenteria, e gli altri dritti i cui documenti si trovano nella casa non facciano parte della donazione. Niun dubbio relativamente ai crediti ed ai titoli estranei alla casa e che vi si trovano depositati. Ma perchè escludere il denaro e l'argenteria? Il donante ha voluto dare una casa nella quale il donatario può stabilirsi immantinente, senza portare cosa alcuna, senza essere obbligato a fare veruna anticipazione; e se si potesse ancor elevare qualche dubbio sul denaro, non sembra possibile di contrastare ragionevolmente sull'argenteria.

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — Vedi sotto l'articolo 533.

FONTI.

Leg. 79, § 1. — Leg. 92, D., lib. XXXII, tit. I. — Leg. 86, D., lib. XXXI, tit. I.— Leg. 12, § 45, D., lib. XXXII, tit. VII. — POTHIER. *Donazione test.*, cap. VII, art. 4, § 5.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 461. Conf. all' art. 536 del codice francese

Sardegna. — 417. Id.

Luigiana. — 472. Id.

Cantone di Vaud. 340. Id.

Cantone di Fribourg. — 415. Id.

Haïti. — 441. Id.

Olanda. — 572. Per casa *con tutto ciò che vi si trova* non si comprende il denaro, i crediti ed altri dritti, i cui documenti potessero essere depositati nella casa. Tutti gli altri beni mobili vi sono compresi.

COMENTO.

314. Che comprende la vendita ovvero il dono di una casa con tutto ciò che vi si trova?

314 2°. *La vendita o il legato fatto nei termini dell' articolo 536 + 461 comprendono le masserizie o la biancheria di corpo del venditore o del donante?*

314 3°. *Che comprende il legato degli oggetti mobiliari che si troveranno nella casa del testatore?*

315 4°. *Che comprende il legato dei mobili ed effetti della casa di abitazione del testatore?*

314 5°. Quid *se si legasse tutto il mobile che si trova in un luogo?*

314 6°. *L' articolo 536 † 461 è applicabile al caso di donazione tra vivi?*

Art. 537+462. I privati hanno la facoltà di disporre de' beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge. — I beni che non appartengono ai privati sono amministrati, e non possono essere alienati se non con le forme e con le regole che loro sono proprie.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

I° Progetto di Cambacérès. — Art. I. *I beni, considerati relativamente ai loro proprietari, si dividono in beni nazionali, beni comunali e beni privati.*

Vi sono ancora dei beni che non appartengono ad alcuno, ma che possono divenire proprietà particolari.

Essi non possono alienare che con una simile autorizzazione i beni che loro appartengono.

Art. 6. — *I beni privati sono quelli che appartengono agl' individui.*

I beni nazionali divengono beni privati per l'alienazione fattane dal governo.

I beni comunali divengono ugualmente beni privati per l'alienazione fatta dai comuni e per la divisione che se ne fa fra gli abitanti, secondo il modo determinato dalla legge.

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 66. *Essi appartengono: o al corpo intero della nazione; — o ai comuni; — o ai particolari.*

Art. 69. — *I comuni non possono nè acquistare nè alienare senza l'autorizzazione del corpo legislativo.*

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 402. *I beni appartengono: o al corpo intero della nazione; — o ai comuni; — o ai particolari.*

Art. 407. *I comuni non possono acquistare nè alienare che con l'autorizzazione del corpo legislativo.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 23. *I particolari hanno la libera disposizione dei beni che loro appartengono, salvo le eccezioni indicate dalle leggi.*

Ma quelli della nazione, dei pubblici stabilimenti e de' comuni, sono amministrati secondo le leggi e regolamenti che loro sono proprî. Non altrimenti che secondo queste formalità prescritte dalle leggi e regolamenti, la nazione, i pubblici stabilimenti ed i comuni, possono vendere i loro beni o acquistarne dei nuovi.

Art. 24. *Il demanio nazionale propriamente detto s'intende di tutte le proprietà fondiarie e di tutti i dritti che appartengono alla nazione, sia che essa ne abbia l'attuale godimento, o che ne avesse soltanto il dritto di entrarvi in godimento* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 21. *I cammini pubblici, le strade o piazze pubbliche, i fiumi e le riviere navigabili o atte al trasporto, le rive ed i luoghi abbandonati dal flusso e riflusso del mare, i porti, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio nazionale che non sono suscettive di una proprietà privata, sono considerate come dipendenze del demanio pubblico* (2).

2ª redazione. — Art. 21. *I particolari hanno la libera disposizione dei beni che loro appartengono con le modificazioni indicate dalle leggi.*

I beni che non appartengono ai particolari sono amministrati e non possono essere alienati che nelle forme e con le regole che sono loro proprie.

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — In ogni Stato ove la giustizia è la base delle leggi, in uno Stato soprattutto che si rigenera, vale a dire che, rigettando le leggi fondate sul dritto del più forte, vuole ritornare ai soli principî del dritto primitivo, ai principî della ragion naturale, fondata sull' eguaglianza dei dritti e sulla reciprocanza, la nazione, gli stabilimenti pubblici, i comuni non possono avere privilegi nè dritti particolari.

I loro beni sono sottoposti alle medesime leggi di quelli di tutti gli altri cittadini, le loro liti debbono essere giudicate dai medesimi tribunali, con le medesime forme e coi medesimi principî.

È solo per l' alienazione ed amministrazione di questi beni che la legge può, senza abbattere l' eguaglianza dei dritti, stabilire delle forme puramente tutelari e preservatrici della distrazione e negligenza degli amministratori; ma queste formalità puramente regolatrici dell' amministrazione, non possono essere dirette che contro l' amministratore, e giammai contro il cittadino che contratta e deve contrattare di buona fede, con maggior sicurezza, quando tratta con la nazione, che se trattasse con ogni altro particolare.

Queste formalità debbono essere presso a poco le medesime di quelle adottate dalla legge per l'amministrazione e vendita dei beni dei minori; aggiudicazione di fitti, aggiudicazione di proprietà agl'incanti, ecco a che si riduce.

Ma si fatte formalità, qualunque sieno, sono una parte integrante e necessaria del dritto civile, poichè fanno parte dei contratti civili dei cittadini.

Quanto agli acquisti, non si debbono perdere di mira i pericoli e gli abusi della mano morta. Sventuratamente è necessario che gli stabilimenti pubblici possano acquistare, giacchè si è perduta l'occasione di dotare quelli che esistono, giacchè ancora alcuni di essi hanno perduto una parte della loro dotazione, giacchè è essenziale stabilirne dei nuovi; ma le dotazioni e le fondazioni debbono avere dei limiti.

La nazione ed i comuni non debbono acquistare se non quanto è loro assolutamente necessario, se non gli oggetti come quelli che sono riportati negli articoli seguenti, e tutti i beni di un altro genere che la nazione possiede: questi oggetti medesimi quando cessano di essere utili alla loro destinazione, debbono essere venduti e posti in commercio.

Tutti i beni appartenenti alla nazione, ai comuni, agli stabilimenti pubblici costano molto pel mantenimento, rendono poco, sono in generale male coltivati, male amministrati, privano la nazione del profitto che ne trarrebbe dalla imposizione, dalla circolazione in commercio, e privano i cittadini che potrebbero acquistarli, di una proprietà.

Il modo di acquistare dev'essere il medesimo per la nazione, i comuni e pubblici stabilimenti, che per gli altri cittadini; e quando un cittadino è forzato di cedere la sua proprietà per l'utilità pubblica, le formalità coattive di questa vendita debbono essere regolate con equità tale, che i cittadini non potessero mai essere lesi.

Si dimanda dunque che in vece di ciò che si trova in quest'articolo, vi si mettano le massime·

1° Che i beni della nazione, dei comuni e pubblici stabilimenti, sono regolati dalle medesime leggi e formalità che quelli dei cittadini.

2° Che la nazione ed i comuni non possono acquistare oltre a ciò che è loro assolutamente necessario, e debbono vendere tutto quello che non è tale.

3° Si domanda in fine che le formalità per l'amministrazione ed alienazione di questi beni, e per l'acquisto degli oggetti necessari alla nazione, sieno determinate dal codice.

Vedendo quest'articolo stabilire in massima che la nazione ha dritto di rientrare nei beni e dritti, si richiamano con rammarico le inquietudini e le spese, i mali e le perdite, le ruine ancora sofferte, in altri tempi, da una folla di cittadini, per le ricerche dei beni demaniali, isole, isolette, ecc.

Si domanda qual dritto vuole ristabilire o riprendere la nazione, in quali dritti o beni possa ella avere l'intenzione di rientrare. Senza approfondire sì fatta quistione, di cui la sola enunciazione fa sentire tutta la estensione e tutta la importanza, si limita ad osservare che il più grande interesse, il primo dovere del governo è di assicurare la stabilità delle proprietà dei cittadini; che la loro instabilità è mille volte più funesta, toglie al governo mille volte più di prodotti reali che potrebbe trarne dalle proprietà che rimette nelle sue mani; e quindi è utile, e soprattutto di una necessità indispensabile sopprimere la fine di questo articolo, e sostituirvi una disposizione che assicuri « che la nazione non rientra mai nelle proprietà che ha alienate con le forme volute dalle leggi. »

Trib. di Parigi. — Nell'articolo 24 del primo titolo si comprendono sotto il nome di *demanio nazionale* tutte le proprietà fondiarie e tutti i dritti appartenenti alla nazione, sia che ne abbia il godimento attuale, sia che ne abbia soltanto il dritto a rientrare.

Medesimo trib. — Da questi articoli riuniti risulta una conoscenza formale di un dritto particolare di proprietà nei pubblici stabilimenti.

La quistione di sapere se questi stabilimenti sieno o pur no capaci di tenere degl'immobili in proprietà, è stata estesamente e profondamente trattata nell'assemblea costituente, in modo che sembra che una decisione, assolutamente contraria a quella che fu presa allora, avesse meritato almeno qualche spiegazione nel discorso preliminare.

Ora non si propone certamente di trattare qui quella importante quistione; ma credesi dover invitare gli autori del progetto ad esaminare ancora se sia convenevole, se sia necessario di riconoscere un dritto di proprietà nei pubblici stabilimenti. Si dimanderà a chi passerà l'immobile appartenente a questi stabilimenti quando saranno soppressi; quale sarà l'effetto delle clausole di ritorno che saranno state apposte nelle donazioni.

Si dirà che la nazione disporrà dei beni dopo

la soppressione degli stabilimenti che ne godono? Era dunque essa la vera proprietaria? Si contrasterà al governo il dritto di disporre di questi beni? Che diverranno dopo la soppressione? Si pretenderà doversi eseguire le clausole di diversione? Pria di stabilire questa massima è forse buono meditare ancora sui motivi che hanno fatto decidere il contrario all' assemblea costituente, e sulle conseguenze date a questa decisione. D' altronde, la difficoltà resterebbe intera in tutti i casi di donazioni fatte senza clausola di riversione; e si dimanderà sempre che diverranno i beni dopo la soppressione degli stabilimenti che ne godevano. Infine, si pretenderebbe che i beni entrassero allora nella proprietà della nazione, come vacanti e senza padrone? Così il governo sopprimerebbe gli stabilimenti, quando vorrebbe operare la vacanza dei beni per divenirne proprietario? Sarebbe più franco e leale non riconoscendo affatto proprietà nei pubblici stabilimenti.

Senza promuovere ancora sì fatte quistioni ed evitare discussioni superflue, pare che bisogna dispensarsi dal riconoscere un dritto di proprietà devoluto ai pubblici stabilimenti.

Bisogna però assicurare validamente ai beni donati la destinazione indicata dai donanti. Si adempierebbe a ciò dichiarando in un articolo di questo titolo, che la nazione regola i beni nazionali, o per amministratori che nomina a quest' uopo, o per gli stabilimenti pubblici ai quali i donanti hanno applicato il godimento dei beni donati.

Così disparirebbero tutte le difficoltà: i donanti sarebbero assicurati dell' impiego delle loro liberalità secondo la loro intenzione; e quando gli stabilimenti fossero soppressi, il governo entrerebbe nelle vedute dei donanti, ed applicherebbe, per quanto è possibile, le rendite dei beni donati a stabilimenti della medesima natura di quelli soppressi. Ma ben si scorge che questo dritto di applicazione, che non si può ragionevolmente oppugnare, suppone una proprietà risedente nella nazione.

Per i beni comunali non si presentano le medesime difficoltà. Non se ne può sopprimere una senza riunirla ad un' altra alla quale passano tutti i dritti e beni di quella.

Si fa necessariamente parte di un comune; ma uno stabilimento pubblico d' istruzione, di carità, o tutt' altro, non esiste necessariamente, ancorchè potesse essere utilissimo.

Il seguito di questo libro, non presenta come si è annunziato che poche osservazioni. Alcuni articoli potrebbero avere dei felici cambiamenti nella redazione; ma queste leggiere taccie, che hanno potuto sfuggire ai redattori nella prima composizione, non saranno certamente sopravvivute all' esame fatto dopo da essi, ed i commissarî del tribunale di appello non hanno nè il progetto nè il tempo di occuparsene. Si limitano ad osservare alcune omissioni, e proporre dei cambiamenti nella base.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

I. *La prima disposizione dell' articolo ha uno scopo differente da quello dell' art.* 544, *e non fa doppio impiego con esso.*

II. *La sola legge, e non il potere arbitrario, deve determinare le modificazioni che l' interesse pubblico comanda di portare all' esame del dritto di proprietà.*

III. *La seconda disposizione dell' articolo non riguarda soltanto i beni nazionali, nè il demanio pubblico in generale, ma anche quelli dei comuni e dei pubblici stabilimenti.*

IV. *Non apparteneva al codice civile dare delle regole sulla disposizione di questi beni: doveva, il codice, limitarsi a stabilire i dritti della proprietà particolare, ed abbandonare i beni che non sono soggetti al dritto pubblico, di cui essi ne sono una delle materie.*

(20 vendem. anno XII.)

I. L' articolo 21 è discusso.

Bérenger domanda la soppressione della prima parte di questo articolo, poichè il principio che esprime si trova nell' articolo primo del titolo seguente.

Treilhard dice che questo articolo primo definisce la proprietà in generale; ma che, come i particolari, lo Stato ed i comuni non dispongono dei loro beni nella medesima maniera, fa d' uopo esprimere questa differenza in un altro articolo.

Esposizione dei motivi. — *Savoye-Rollin*, oratore del tribunato: « La seconda parte della legge che vi è proposta, guarda i beni nel loro rapporto con coloro che li posseggono.

« Essa comincia dal dichiarare che i particolari hanno la libera disposizione dei beni che loro appartengono. Quantunque ciò non sia che la dichiarazione di un dritto incontrastabile, si ama trovarlo in una legge; essa dispone dei sentimenti di colui che l' ha dettata: essa è come un nuovo pegno della confidenza che ispira. Il medesimo articolo aggiunge: *con le*

modificazioni stabilite dalla legge. Questa disposizione non può riguardare le vendite o le permute forzate che l'interesse pubblico comanda; un'altra legge è incaricata di statuire su questo punto. Si tratta dunque semplicemente di queste limitazioni che la sicurezza pubblica esige alle volte da un proprietario, e che sono giustificate dalla conservazione medesima di tutte le proprietà che compromettono la sua.

II. *Esposizione dei motivi*. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Nondimeno questa massima che i particolari hanno la libera disposizione dei beni che loro appartengono, potrebbe divenire funesta, se l'uso che ciascuno può fare della sua proprietà, non sia sorvegliato dalla legge.

« Se un particolare si ostinasse a non volere riparare la sua casa, e mettere in pericolo, per questo modo di usare della sua cosa, la vita di quelli che passano per la strada, non vi è dubbio che egli può essere forzato dal potere pubblico a demolire o riparare: sarebbe facile citare altri abusi della proprietà che comprometterebbero e la sicurezza dei cittadini, ed alle volte ancora la tranquillità della società intiera.

« È d'uopo quindi, nell'assicurare ai particolari la libera disposizione dei loro beni, aggiungere a questa massima inviolabile, il principio non meno sacro che questa disposizione è subordinata alle modificazioni stabilite dalle leggi; e per questa saggia e prudente precauzione la sicurezza e la proprietà di tutti si trova efficacemente garentita: non è dunque per movimenti capricciosi ed arbitrari che potrà essere modificata la facoltà di disporre della sua cosa; ma è per la sola legge, vale a dire per la volontà nazionale, di cui voi siete gli organi, e la vostra saggezza è un garante che questa volontà non ammette modificazioni che per motivi di alto riguardo ».

(20 vendem. anno XII.)

III. *Regnaud* (de Saint-Jean d'Angely) dimanda che la seconda disposizione dell'articolo sia estesa ai beni de' pubblici stabilimenti.

Treilhard propone di redigerla così: *I beni che non appartengono ai particolari*.

L'articolo è adottato con questa modificazione.

Osservazioni del tribunato. Art. 24. Sostituire l'espressione *demanio pubblico* a quella di *demani nazionali*. L'ultima presenta un senso differente, secondo l'intendimento universale. Ved. art. 516.

IV. *Esposizione dei motivi*. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Le leggi romane distinguevano nei beni quelli che sono comuni a tutti gli uomini, come l'aria, il mare, di cui un popolo non può pretenderne il dominio senza dichiararsi il più odioso ed insensato dei tiranni; le cose pubbliche, come i camini, i porti, le rive del mare ed altri oggetti di tal natura; le cose che non appartengono ad alcuno, *res nullius*, come quelle consacrate al culto divino; le cose che appartengono alle comunità di abitanti, come i teatri ed altri stabilimenti di simil fatta; ed infine le cose dette *res singulorum*, cioè quelle che si trovano in commercio, poichè esse sono suscettive di proprietà privata.

« I beni compresi in quest'ultima classe sono i soli di cui il codice civile deve occuparsi; gli altri sono di espediente o di un codice di dritto pubblico, o di leggi amministrative, e non si è dovuto farne menzione che per annunziare che essi erano sottoposti a leggi particolari ».

Goupil-Préfeln al tribunato: « Io v'intrattengo sulla distinzione dei beni solo quanto ai loro rapporti con coloro che li posseggono. È questa la materia del terzo ed ultimo capitolo.

« I particolari hanno la libera disposizione dei beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalle leggi; o, in altri termini, i beni sono liberi come le persone, poichè la libertà civile non può esistere che sotto l'impero delle leggi.

« I beni sono suscettivi o no di proprietà privata. Quelli che, quantunque suscettivi di proprietà privata, non appartengono ai particolari, sono amministrati e non possono essere alienati che con formalità e regole particolari: il codice civile è straniero a queste formalità ed a queste regole.

« I camini, le strade e vie a carico della nazione; i fiumi e le riviere navigabili o atte al trasporto; le rive ed i luoghi abbandonati dal mare; i porti, seni e le spiagge; le porte, i muri, fossati e bastioni delle piazze di guerra e fortezze, sono, per loro natura, delle dipendenze necessarie del demanio pubblico; esse sono inalienabili finchè conservano questa destinazione, ed in conseguenza sono imprescrittibili, poichè la prescrizione è un mezzo di alienazione.

« I terreni delle fortezze ed i bastioni delle piazze che non sono più piazze di guerra, appartengono alla nazione; ma essa può alienarli nelle forme e secondo le regole stabilite dalle leggi, e la proprietà può essere prescritta contro di essa.

« Se questa massima fosse stata consacrata dall'antica legislazione francese, se dei proprietari legittimi avessero potuto opporla util-

mente a questi uomini conosciuti sotto il nome di *demanialisti o eudatari* che comparivano nei paesi dove venivano a fare ciò che essi chiamavano *ricerche*, per ispogliarvi le famiglie che possedevano pacificamente dopo molti secoli, quante liti che bisognava sostenere con grandi spese innanzi ai tribunali civili, non avrebbero operato la ruina di quelli che si difendevano inutilmente!

« La rivoluzione ha arrestato il corso degli spogli. Ma i proprietari attuali e futuri saranno ancora più confidenti, quando leggeranno nel codice delle nostre leggi civili questa disposizione assicurante, che vuole che la proprietà di un bene suscettivo di proprietà privata possa essere prescritta contro la nazione, come può esserla contro i particolari ».

Savoye-Rollin, oratore al tribunato : « Questo articolo dispone ancora che i beni che non appartengono ai particolari, sieno amministrati e non possano essere alienati che nelle forme e secondo le regole che loro sono proprie.

« La legge si limita a questa enunciazione. In fatti, queste specie di beni sono regolati dal dritto pubblico ; e queste regole debbonsi ricercare nel codice ove il dritto pubblico è sanzionato. La medesima osservazione è d'uopo farsi quanto alle rive del mare, de' fiumi e delle riviere navigabili, e generalmente di tutte le parti del territorio nazionale, considerate come dipendenze del demanio pubblico ».

INSTIT. Lib. II, tit. I. — Lib. I, tit. III, *arg. ex* § 8. — D., lib. I, t. XVIII. — Lib. XLI, tit. I e II. — Leg. 1, § 11, lib. XXXIX, tit. III. — Leg. 21, cod. lib. IV, tit. XXXV.—*Arg. ex leg. ult.*, lib. IV, tit. LI. — POTHIER. *Dritto di proprietà*, n° 6 e 7. — *Introd. gen.*, n° 101.— *Delle Pers.*, 1ª parte, tit. VII, e art. 1° 35° capoverso. — Id., 16° capoverso.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 462. Conf. all' art. 537 del codice francese

Luigiana. — 473-475. Le cose nel loro rapporto con coloro che le posseggono o ne godono, si dividono in due classi : esse si compongono l' una di quelle non suscettive di proprietà, come le cose comuni a tutti, finchè restano comuni ; e l' altra di quelle suscettive di proprietà, vale a dire, quelle che sono nel dominio degl' individui, e che possono cambiare di proprietario per vendita, donazione, prescrizione o altrimenti.

476. Come l' art. 537 del codice francese.

Sardegna. — 418. I beni appartengono o alla Chiesa, o ai comuni, o ai pubblici stabilimenti, o ai particolari.

419. Tutto ciò che è destinato a produrre le rendite necessarie per far fronte ai bisogni dello Stato o della corona, ne compongono il patrimonio ; comprendono altresì le imposizioni, le gabelle, i dritti sulle miniere e saline, su' beni vacanti e sulle successioni senza eredi o abbandonate, e tutti gli altri dritti di regalia e demaniali.

432. I dritti e concessioni sulle miniere e saline, come l' amministrazione dei beni demaniali ed altri dritti di regalia, sono regolati da leggi particolari.

433. Le parole *beni della Chiesa* dinotano i beni che appartengono a ciascun beneficio o altri stabilimenti ecclesiastici.

434. Come l'art. 542 del codice francese.

435. I beni dei pubblici stabilimenti sono quelli destinati a compiere l'oggetto e provvedere alle spese di questi stabilimenti.

436. I beni appartenenti alla Chiesa, ai comuni, alle opere pie ed altri stabilimenti pubblici, sono amministrati con regolamenti particolari.

Per quel che riguarda le opere pie ed altri pubblici stabilimenti di natura laica, l' alienazione sarà autorizzata

dalla legge, secondo l'avviso del consiglio di Stato.

457. Come l articolo 537 del codice francese.

Olanda. — 575. Vi sono dei beni che non appartengono ad alcuno; gli altri appartengono o allo Stato, o ai comuni, o ai particolari.

Cantone di Vaud. — 341. Come l'art. 537 del codice francese.

Haïti. — 442. Id.

COMENTO.

Art. 538†463. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi, le riviere navigabili od atte al trasporto, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio dello Stato non suscettive di privata proprietà, sono considerate come pertinenze del demanio pubblico (a).

COMENTO.

(a) Nell'edizione che daremo del *Trattato* di PROUDHON *sul Dominio pubblico*, ove la materia è più ampiamente trattata, noi riporteremo il quadro delle *reduzioni comparate* e de' *lavori preparatori*, de' *fonti* e della *legislazione straniera*. Quanto ai COMUNI, ved. l'art. 542.

820. **La strada che serve solamente alla coltivazione delle terre è privata.**

Rinvio al *Trattato del dominio pubblico.*

Art. 539+464. Tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico (a).

COMENTO.

408. Che s' intende per cosa che *non ha padrone* (èpave)? Etimologia della parola. *Non appartiene al primo occupante.*

409. S' intende talune volte delle cose rubate. Sua differenza coi beni di chi muore senza legittimo erede; con le cose senza padrone.

410. In che consiste il diritto *sulle cose che non hanno padrone.* Disposizioni consuetudinarie e feudali.

411. Dipendeva dal dritto di giustizia. Compensazione del peso dei fanciulli esposti.

412. Abolito dall' assemblea costituente, a vantaggio dello Stato.

413. Giustizia di quest' attribuzione.

DELLE COSE TROVATE IN MARE CHE NON HANNO PADRONE.

414. Che intendesi per questo?

414 2°. *Utilità di novelle leggi sulla materia.*

415. Distinzione tra quelle che provvengono dal fondo del mare e quelle consistenti negli effetti dei naufraghi.

416. Come sono devolute le cose che provvengono dal fondo del mare. Formalità.

416 2°. *Che intendesi per pesci grassi.*

417. Quelle provvenienti dagli effetti dei naufraghi. Formalità.

417 2°. Quid *degli effetti trovati nel momento, o in seguito di un naufragio?*

417 3°. *Funzioni del giudice di pace, relativamente alla conservazione degli effetti provvenienti da un arrenamento, rottura o naufragio.*

418. Come ed in qual tempo può il proprietario reclamarli.

419. Loro confisca e devoluzione dopo spirato il termine.

419 2°. *Abrogazione del dritto di rottura e naufragio.*

DELLE COSE TROVATE NELLE RIVIERE SENZA PADRONE.

420. Che s' intende per questo? Legislazione antica. Appartengono oggidì allo Stato.

420 2°. Quid *delle cose rinvenute nelle riviere che non sono del dominio pubblico?*

421. In qual tempo dee farsene il reclamo per impedire la confisca. *Quid* degli alberi da naviglio. *Rinvio.*

DELLE COSE DERELITTE NELLA CANCELLERIA, NELL'UFFICIO DEL PROCACCIO E DELLE DOGANE.

422. Che s'intende per cose derelitte nella *cancelleria*? Loro vendita o disposizione a vantaggio del Tesoro. Termine per il loro reclamo.

423. Che s' intende per cose derelitte *nell' ufficio del procaccio*? Loro deposito e conservazione provvisoria. Vendita a vantaggio dello Stato.

424. Che s'intende per cose derelitte *nell' uffizio delle dogane*? Vendita. Termine per il reclamo.

DELLE COSE DERELITTE NELLA POSTA.

425. Termine per il reclamo delle somme versate.

(a) Ved. la nota all' art. 538.

DELLE COSE CHE ORDINARIAMENTE
SI TROVANO IN TERRA.

426. Che intendesi per queste?
426 2°. *Come si possono acquistare le cose perdute? Loro differenze col tesoro?*
426 3°. *Le cose perdute hanno ordinariamente un valore estimabile. Differenza tra una cosa perduta ed una cosa smarrita.*
426 4°. *Il proprietario del fondo sul quale una cosa senza padrone è rinvenuta non vi ha alcun dritto per il suo titolo.*
426 5°. *Le cose perdute vanno esse all' inventore o allo Stato?*
427. Regole da osservarsi dall' inventore. Termine per il reclamo.
427 2°. *In quanto tempo l' inventore prescrive la cosa trovata? Quid allorchè l' ha abbandonata?*
427 3°. *Malgrado il deposito e la restituzione all' inventore, il proprietario ha ancora trent' anni per reclamare la cosa perduta.*
427 4°. *L' inventore che non dà pubblicità alla sua invenzione, che non ne fa il deposito nella cancelleria, va soggetto all' azione di furto?*
427 5°. *Disposizioni particolari quanto al bestiame smarrito.*
427 6°. *In qual termine l' amministrazione deve fare la restituzione reclamata?*

DELLA DÉSHÉRENCE (1).

428. Quale è questo diritto? Quale è quello sopra beni acquistati per la morte civile dopo la condanna?
429. In caso di successione vacante o rinunciata.
430. Formalità nell' interesse dei successibili ignoti.
431. Formalità per prevenirli dei loro dritti. Pubblicazioni. Immessione in possesso dal tribunale.
432. Il successibile che si presenta dopo questa immessione, ha egli dritto alla restituzione dei frutti?
432 2°. *Regole della competenza.*

DEL DEMANIO DELLO STATO.

821. Differenza tra il demanio pubblico ed il demanio dello Stato. Che intendesi per questo? *Osservazioni sulla redazione dell' art. 539 ┼ 464.*
821 2°. *I siti occupati e quindi abbandonati dal mare fanno parte del demanio dello Stato.*
822. Perchè la loro alienazione dev' essere autorizzata dalla legge. Regole speciali per la loro amministrazione.
823. Il demanio dello Stato è posto sotto la giurisdizione ordinaria dei tribunali. Transizione.

SULLE AZIONI IMMOBILIARI DA INTENTARE
O DA SOSTENERE CONTRO LO STATO.

824. Ogni azione *immobiliare* nella quale agisce lo Stato, è della competenza dei tribunali. Il governo che rivendica una proprietà demaniale, deve provare la sua *demanialità*. Tempo a considerare. *Quid* di una divisione?

SULLE AZIONI MOBILIARI CHE SI VORREBBERO
INTENTARE CONTRO LO STATO.

825. Competenza dei tribunali a causa delle azioni *mobiliari*. A meno che non si trattasse di divisione o di atti amministrativi.
826. Dal principio che non si possono eseguire sentenze a carico dello Stato, deriva la incompetenza dei tribunali per decidere sul reclamo di un credito a carico dello Stato.
827. Esempî diversi di casi in cui esiste questa incompetenza.
828. Questo principio non è più applicabile nel caso in cui l' individuo che ha contratto collo Stato, subaffitta con un terzo; la quistione tra questo terzo e lui, appartiene ai tribunali.
829. Non è così nel caso di una successione senza eredi legittimi, quando i tribunali sono stati aditi per una contestazione dai creditori di questa successione. *Quid* prima della immessione in possesso?
830. Nel caso preveduto nell' art. 772 ┼ 688 del codice civile, i tribunali sono ancora competenti per condannare ai danni-interessi. È questa una dimanda accessoria.

DELLE AZIONI MOBILIARI NELLE QUALI LO
STATO AGISCE COLLA QUALITA' DI ATTORE.

831. Quando lo Stato è attore. Distinzione secondo la origine del debito.

(1) Ved. nel vol. I, p. 365, la nota (a). — Nota dell' Ed.

DEL MODO DI PROCEDERE NELLE CAUSE CHE INTERESSANO LO STATO.

DEL DEMANIO DELLA CORONA E DELLA LISTA CIVILE.

DE' BENI PARTICOLARI DEL RE.

DEI BENI DEI PRINCIPI E DELL' ASSEGNAMENTO VEDOVILE DELLA REGINA.

DEL DOMINIO DI PROPRIETA' DEI BENI APPARTENENTI AI DIPARTIMENTI ED AI CIRCONDARI.

Art. 540+465. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

COMENTO.

Ved. l'art. 538 e la nota sotto questo articolo.

Art. 541+466. Lo stesso è de' terreni delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra; essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

COMENTO.

Ved. gli art. 538 e 539, e la nota sotto l'art. 538.

Art. 542+467. I beni comunali sono quelli alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 3. *I beni comunali sono quelli sulla cui proprietà o prodotti tutti gli abitanti di uno o più comuni, o di una sezione di comune hanno un dritto comune.*

Art. 4. *Si reputano appartenere ai comuni, o sezioni di comune della loro situazione, le paludi, maremme, luoghi incolti e generalmente tutte le terre sterili ed incolte sotto qualunque denominazione sieno conosciute; sia che non sieno state giammai coltivate, sia che lo sieno state altre volte, e che non si trova alcuno che l'abbia possedute per un tempo sufficiente ad acquistarne la proprietà privata.*

Art. 5. *I comuni non possono acquistare nuovi fondi che per causa di pubblica utilità e con l'autorizzazione del corpo legislativo.*

Essi non possono alienare i beni che loro appartengono senza una simile autorizzazione.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 405. *I beni comunali sono quelli sulla proprietà o prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un dritto comune.*

Art. 406. *Sono riputati appartenere ai comuni ove sono situate le palu-*

di, maremme, terreni incolti, pascoli, boschi, montagne, e generalmente tutti i terreni sterili ed incolti, sotto qualunque denominazione sieno stati altra volta coltivati o no, se alcuno non li avesse posseduti per il tempo sufficiente ad acquistarne la proprietà (1).

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, art. 29. *I beni comunali sono que'li alla proprietà e prodotto dei quali concorrono gli abitanti di uno o più comuni* (2).

Progetto della commissione del governo. — 1ª redazione. — Art. 26. *I beni comunali sono quelli alla cui proprietà o prodotti gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato un dritto* (3).

(1) MOTIVI.

Nel decreto del 10 giugno 1793 noi abbiamo del pari stabilito i caratteri distintivi dei fondi sulla cui proprietà e prodotti dei quali gli abitanti di uno o più comuni possono avere de' dritti.

(2) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Metz. — Vi sono dei comuni che si compongono di varie abitazioni sparpagliate, che formavano altra volta tanti piccioli feudi, e che hanno i loro beni comunali separati.

È senza dubbio a desiderarsi che tutti questi beni comunali si confondessero, affine di produrre più unità nell' amministrazione municipale, e di evitare le liti che si elevano assai frequentemente fra più sezioni del medesimo comune.

Ma fino a che questa comunione sia legalmente stabilita vi saranno dei beni comunali che apparterranno alle sezioni di comune, e che debbono essere comprese nell' articolo.

Trib. di Caen. — Art. 26. È a desiderarsi che la legge si spiegasse più chiaramente quanto alle pianure sterili e maremme delle quali i comuni hanno il possesso, ma non ne potrebbero giustificare la proprietà.

Trib. di Rennes. — Vi sono notoriamente dei beni comunali appartenenti esclusivamente ad una sezione di comune. La legge del 10 giugno 1793 li comprendeva nella definizione dei beni comunali. La commissione propone ed il tribunale dimanda che sieno ugualmente compresi nel codice civile, e l' articolo sia redatto così: « I beni comunali sono quelli alla cui proprietà e prodotti concorrono gli abitanti di un comune, o di una sezione di comune, o di più comuni. »

Trib. di Tolosa. — Aggiungere: *O sezioni di comune.*

(3) MOTIVI.

Esattezza della definizione dei beni comunali.

Esposizione dei motivi.— Goupil-Préfeln al tribunato: « Infine il progetto di legge, nei suoi due ultimi articoli, indica il carattere distintivo dal quale si conoscerà quali beni sieno comunali; e, dichiarando che si può avere sui beni, o un dritto di proprietà, o un semplice dritto di godimento, o delle servitù *fondiarie* ad esercitarvi, egli determina a ciascuno i limiti nei quali deve aggirarsi nelle stipulazioni che riguardano i suoi beni. »

FONTI.

Leg. 6, D., lib. I, tit. VIII.—*Arg. ex leg.* 4, cod. lib. VIII, tit. XII.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 467. Conf. all' art. 542 del codice francese.

Luigiana. — 449. Id.

Sardegna. — 434. Id.

Olanda. — 582. I beni delle comunità sono quelli che appartengono ad un corpo morale collettivamente.

COMENTO.

Art. 543 + 468. Si può avere sopra i beni, o un diritto di proprietà, od un semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitare una qualche servitù (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 414. *Si gode dei beni, o come proprietario, o come usufruttuario.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II. art. 30. *Si possono avere sui beni differenti specie di dritti: gli uni hanno la proprietà piena ed intera; — gli altri, un semplice godimento; — molti, infine, non hanno che servitù fondiarie ad esercitarvi* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 27. *Si può avere sui beni, o un dritto di proprietà, o un semplice dritto di godimento, o quello di esercitarvi una qualche servitù prediale.*

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Dopo queste parole *semplice godimento*, aggiungere: *o dei dritti di uso.*

(2) MOTIVI.

Questo articolo, non comprendendo i dritti baronali fra quelli che si possono avere sui beni di cui non si è proprietario, abolisce ogni minimo vestigio della signoria feudale.

Esposizione dei motivi. — *Treilhard* al corpo legislativo: « Infine l' ultimo articolo della legge ci conduce a ciò che avevamo annunziato principiando: non si possono avere sui beni che tre specie di dritti; o un dritto di proprietà, o un semplice godimento, o solo delle servitù fondiarie. Così il nostro codice abolisce sino all' ultimo vestigio questo dominio di superiorità, conosciuto un tempo sotto il nome di *signoria feudale* e *censuale*.

Savoye-Rollin, oratore del tribunato: « L'ultimo articolo dichiara che si possono avere sui beni o un dritto di proprietà, o un semplice dritto di godimento, o solo delle servitù fondiarie ad esercitarvi. Questo articolo appartiene alla legge attuale, in quanto che essa si occupa dei beni nei loro rapporti con coloro che li posseggono; ma esso non è qui che il precursore delle leggi sulla proprietà, l' usufrutto e le servitù, che saranno tosto discusse innanzi a noi.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 468. Come l' art. 543 del codice francese.

Sardegna. — 438. Id.

Olanda. — 584. Id.

Cantone di Vaud. — 344. Id.

Haïti. — 447. Id.

COMENTO.

Art. 544 † 469. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 2. *La proprietà di un bene è il dritto che ha colui che lo possiede di godere e disporre di questo bene.*

Art. 3. *Due persone non possono essere nel medesimo tempo e separatamente proprietarî della totalità di una medesima cosa.*

Il dominio diretto non può essere separato dal dominio utile.

Art. 4° *La proprietà si acquista in differenti modi, come sarà detto in prosieguo.*

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 71. *Il proprietario ha il dritto di godere e disporre conformemente alla legge.*

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 415. *Il proprietario ha dritto di godere e disporre a suo piacere, conformandosi alle leggi stabilite per la necessità comune.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 1°. *La piena proprietà dà il dritto di godere e disporre della sua cosa, nel modo più assoluto, purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 1°. *La proprietà è il dritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — La legge del 28 settembre 1791, dice, art. 1°: « Il territorio della Francia, in tutta la sua estensione, è libero come le persone che lo abitano: ogni proprietà territoriale non può essere soggetta verso i particolari che in prestazioni e carichi la cui convenzione non è affatto proibita dalla legge; e, verso la nazione, alle contribuzioni pubbliche stabilite dal corpo legislativo, ed ai sacrifici che può esigere il bene generale, sotto la condizione di una giusta e precedente indennizzazione.

Art. 2. I proprietari sono liberi di variare a loro talento la coltura e l'uso delle loro terre, conservarne a loro piacere le raccolte, e disporre di tutte le produzioni delle loro proprietà, sia nell'interno sia al di fuori, senza pregiudicare ai dritti altrui, e uniformandosi alle leggi.

Questi due articoli esprimono formalmente il voto unanime della nazione francese, per la pienezza della proprietà; e fu emesso senza contradizione, senza reclami, nel tempo più tranquillo della rivoluzione.

Si tratta di esaminare se il progetto del codice contiene le medesime disposizioni negli articoli 1 e 2, destinati a sostituire quelli del 1791, e questo esame è importante, perchè la conservazione della pienezza della proprietà dev' essere la guida e la base fondamentale delle leggi.

Egli non parla affatto della proprietà del territorio.

Non si trova, nè in questo capitolo, nè in alcun' altra parte del codice, disposizioni che derivano dalla libertà del territorio, e specialmente quella che vuole che le proprietà territoriali non possano essere soggette verso i particolari che ai pesi ed alle prestazioni la cui convenzione non è proibita dalla legge.

3° Quanto all' espressioni del progetto del codice, si osserva che la proprietà non dà, ma è il dritto di godere e disporre della propria cosa.

4° Questo articolo non enuncia punto, come l'articolo 2 del 1791, la libertà che hanno i proprietari di variare a loro piacere la coltura e la industria del loro fondo, conservare a loro talento la raccolta, disporre della proprietà nell' interno e al di fuori. Egli è difficile di trovare tutti questi dritti abbastanza chiaramente enunciati in queste parole *godere e disporre della sua cosa*, soprattutto quando si legge in seguito ad esse, *purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti*.

Le leggi ed i regolamenti potranno proibire una coltura ed ordinarne un' altra? Potranno proibire la libera disposizione, la libera circolazione delle derrate, la loro vendita al di sotto del prezzo determinato? Quando si sono vedute tutte le stranezze dell' epoca del *maximum*, quando si veggono tutti i progetti di questi agricoltori di gabinetto, che non vogliono comprendere lasciar fare e lasciar passare sono i migliori regolamenti che possano farsi in materia di agricoltura e di commercio, s' inorridisce a queste proibizioni di regolamento annunziate dal codice. Si reclamano le due disposizioni della legge del 1791, che il proprietario non è tenuto verso il particolare che a non pregiudicare i dritti altrui, e, verso la nazione, alle contribuzioni. I regolamenti medesimi sull' amministrazione, ed il taglio dei boschi non convengono che alle foreste nazionali e comunali. Il proprietario si disgusta di una proprietà soggetta alla ispezione, formalità, e regolamenti: egli si sforza ad annientarla per sostituirvi una coltura di cui disponga liberamente. Se si ricercassero le cause della distruzione delle foreste in Francia, si potrebbero forse trovare nel codice delle acque e foreste.

(2) MOTIVI.

I. *Necessità, origine, legittimità ed importanza del dritto di proprietà. — È indispensabile stabilire novellamente i veri principî su questo dritto. — Secondo quali vedute ed in qual modo il legislatore doveva regolare il dritto di proprietà. — Al dritto di proprietà si riferiscono tutti i titoli del codice civile.*

II. *Esattezza della definizione che dà l' articolo del dritto di proprietà.*

III. *Su quali oggetti questo dritto deve estendersi a ragione del principio da cui deriva.*

IV. *Motivi di non riserbare esclusivamente alla legge il potere di stabilire delle proibizioni.*

I. *Esposizione dei motivi.* — *Portalis* al corpo legislativo (20 nevoso anno XII): « Legislatori, il progetto di legge che vi è sottomesso definisce la proprietà, e ne determina i caratteri essenziali; determina il potere dello Stato o della città sulle proprietà dei cittadini; regola l' estensione ed i limiti del dritto di proprietà, considerato in se stesso e nei suoi rapporti con le diverse specie dei beni.

« In questa materia, più che in ogni altra, importa di eliminare le ipotesi, le false dottrine, e di non ragionare che a seconda dei fatti semplici, la cui verità si trova sanzionata dall' esperienza di tutti i tempi.

« L' uomo, nascendo, non sente che bisogni; egli è incaricato della cura della sua conservazione; egli non può esistere nè vivere senza consumare: egli ha dunque un dritto naturale alle cose necessarie alla sua sussistenza ed al suo mantenimento.

« Egli esercita questo dritto con l' occupazione, col travaglio, con l' applicazione ragionevole e giusta delle sue facoltà e delle sue forze.

« Così il bisogno e l' industria sono i due principali creatori della proprietà.

« Alcuni scrittori suppongono che i beni della terra sieno stati in origine comuni. Questa comunione, nel senso rigoroso che vi si attacca, non ha esistito giammai nè può esistere. Senza dubbio, la Provvidenza offre i suoi doni all' universalità, ma per l' utilità ed i bisogni degl' individui, poichè non vi sono che individui in natura. La terra è comune, dicevano i filosofi ed i giureconsulti dell' antichità, come lo è un teatro pubblico che attende perchè ciascuno venga a prendere il suo posto particolare. I beni reputati comuni prima dell' occupazione, non sono, esattamente parlando, che dei beni vacanti. Dopo l' occupazione, divengono proprî di colui o coloro che li occupano. La necessità costituisce un vero dritto: ora, è la necessità medesima, vale a dire la più imperiosa di tutte le leggi, che ci comanda l' uso delle cose senza le quali ci sarebbe impossibile l' esistere.

« Ma il dritto di acquistare queste cose e di usarne, non sarebbe interamente nullo, senza l'*appropriazione*, che sola può renderlo utile, associandolo alla certezza di conservare ciò che si acquista?

« Disprezziamo dei sistemi nei quali si fa della terra la proprietà comune a tutti, solo per avere un pretesto a non rispettare i dritti di alcuno.

« Se noi scopriamo la culla delle nazioni, saremo convinti che vi sono proprietarî fin da che vi sono uomini.

« Il selvaggio non è padrone dei frutti che hà raccolti per nutrirsi, delle pelli o delle foglie di cui si cuopre per premunirsi contro le intemperie dell'aria, delle armi che porta per sua difesa, e dello spazio nel quale costruisce la sua modesta capanna? In tutti i tempi e da per tutto si trovano le tracce del dritto individuale di proprietà. L'esercizio di questo dritto, come quello di tutti gli altri nostri dritti naturali, si è esteso e perfezionato con la ragione, con l'esperienza, e con le nostre scoperte in ogni genere. Ma il principio del dritto è in noi; egli non è punto il risultato di una convenzione umana o di una legge positiva; esso è nella costituzione medesima del nostro essere, e nelle nostre differenti relazioni con gli esseri che ci circondano.

« Apprendiamo dalla storia, che da prima il dritto di proprietà non è applicato che alle cose mobili. A misura che la popolazione aumenta, si sente la necessità di aumentare i mezzi di sussistenza. Allora, con l' agricoltura e le arti differenti, si vede nascere la proprietà fondiaria, e successivamente tutte le specie di proprietà e di ricchezze che vengono in seguito.

« Alcuni filosofi sembravano maravigliarsi che l'uomo potesse divenire proprietario di una parte del suolo che non è opera sua, che deve durar più di lui, e che è sottoposto a leggi che l' uomo non ha fatto. Ma questa maraviglia non cessa, quando si considerano tutti i prodigi della manifattura, vale a dire tutto ciò che l' industria dell' uomo può aggiungere all' opera della natura?

Le produzioni spontanee del nostro suolo non avrebbero potuto bastare che alle orde erranti dei selvaggi, unicamente occupati a distruggere tutto per provvedere alla loro conservazione, e ridotti a divorarsi fra loro dopo di aver tutto distrutto. Popoli, semplicemente cacciatori o pastori, non avrebbero potuto formar giammai delle grandi popolazioni. La moltiplicazione del genere umano ha seguito da per tutto i progressi dell' agricoltura e delle arti; e questa moltiplicazione, dalla quale sono uscite tante nazioni che hanno brillato e brillano ancora sul globo, era nei vasti disegni della Provvidenza sui figliuoli degli uomini.

« Sì, legislatori, per la nostra industria noi abbiamo acquistato il suolo sul quale esistiamo; per essa noi abbiamo renduto la terra più abitabile, più propria a divenir nostra dimora. Lo scopo dell'uomo, era per così dire, il compiere la grand' opera della creazione.

« Ora, che diverrebbero l' agricoltura e le arti senza la proprietà fondiaria, che è il dritto di possedere continuamente la parte di terreno sulla quale abbiamo applicato i nostri penosi travagli e le nostre giuste speranze?

« Quando si getta lo sguardo su ciò che avviene nel mondo, si è colpito dal vedere che i diversi popoli conosciuti prosperano ben meno

in ragione della fertilità naturale del suolo che li nutrisce, che in ragione della saggezza delle massime che li governano. Immense contrade, nelle quali pare che la natura, con mano liberale, versi tutti i benefici suoi, sono condannate alla sterilità, e portano l'impronta della devastazione, perchè ivi le proprietà non sono affatto sicure. Altrove, l'industria, incoraggiata dalla certezza di godere delle proprie conquiste, trasforma deserti in campagne ridenti, apre dei canali, dissecca maremme, e cuopre di abbondanti messi i piani che fino allora producevano il contagio e la morte. A fianco nostro, un popolo industrioso, oggi nostro alleato, ha fatto uscire dal seno delle acque la terra sulla quale si è stabilito, e che è interamente l'opera degli uomini.

In breve, è la proprietà che ha fondata la società umana; è dessa che ha vivificata, estesa, aggrandita la nostra propria esistenza; per essa l'industria dell'uomo, questo spirito di movimento e di vita che anima tutto, è stato portato sulle acque, ed ha fatto schiudere sui diversi climi tutti i germi di ricchezza e di potenza.

« Conoscono molto male il cuore umano coloro che riguardano la divisione patrimoniale come la sorgente delle liti, delle ineguaglianze e delle ingiustizie che hanno afflitto l'umanità. Si onora l'uomo errante nei boschi e senza proprietà, che vive sciolto da ogni ambizione che tormenta le nostre piccole anime. Non lo immaginiamo perciò saggio e moderato; egli è indolente. Egli ha pochi desideri, poichè ha poche conoscenze. Egli nulla prevede, ed è appunto la sua insensibilità sull'avvenire che lo rende più terribile quando è vivamente mosso dall'impulso e dalla presenza del bisogno. Egli vuole allora ottenere con la forza ciò che ha sdegnato procurarsi col travaglio: egli diviene ingiusto e crudele.

« D'altronde, è un errore il pensare che i popoli presso i quali la proprietà sarebbe indivisa non vi fosse luogo a liti. Questi popoli non si disputerebbero la terra sterile ed incolta, come fra noi i cittadini quistionano sui loro poderi? Non troverebbero delle frequenti occasioni di guerra nelle loro cacce, nelle loro pesche, nel nutrimento dei loro armenti?

« Lo stato selvaggio è l'infanzia di una nazione, e ben si conosce che l'infanzia di una nazione non è già la sua età d'innocenza.

« Lungi che la divisione dei patrimoni abbia potuto distruggere la giustizia e la morale, è al contrario la proprietà, riconosciuta e provata per questa divisione, che ha sviluppato e confermato le prime regole della morale e della giustizia; poichè per rendere a ciascuno i suo, bisogna che ciascuno possa avere qualche cosa.

« Io aggiungo che gli uomini, riguardando l'avvenire, e sapendo che hanno qualche bene a perdere, non ve ne ha alcuno che non debba temere per lui rappresaglia dei torti che egli potrebbe fare ad altri.

« Nè l'origine della disuguaglianza degli uomini devesi attribuire al dritto di proprietà.

« Gli uomini non nascono eguali nè in taglia, nè in forza, nè in industria ed ingegno. L'azzardo e gli avvenimenti mettono ancora fra essi delle differenze. Queste prime disuguaglianze, che sono l'opera medesima della natura, traggono seco necessariamente quelle che s'incontrano nella società.

« Si avrebbe torto a temere gli abusi della ricchezza e delle differenze sociali che possono esistere fra gli uomini. L'umanità, la beneficenza, la pietà, tutte le virtù i cui semi furono sparsi nel cuore umano, suppongono queste differenze, ed hanno per oggetto di addolcire e compensare le disuguaglianze che ne nascono e che formano il quadro della vita.

« Di più, i bisogni reciprochi e la forza delle cose stabiliscono fra colui che ha poco, e colui che ha molto, tra l'uomo industrioso e colui che lo è meno, fra il magistrato ed il semplice particolare, maggiori legami che tutti i falsi sistemi non potrebbero rompere.

« Non aspiriamo adunque ad essere più umani della natura, nè più saggi della necessità.

« Quindi voi sarete solleciti, legislatori, a stabilire coi vostri voti il gran principio della proprietà, presentato nel progetto di legge, *come il dritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta*. Ma siccome gli uomini vivono in società e sotto le leggi, non potrebbero avere il dritto di contravvenire alle leggi regolatrici della società.

È proprio di una legislazione bene ordinata regolare l'esercizio del dritto di proprietà come si regola l'esercizio di tutti gli altri dritti. Altra cosa è l'indipendenza, altro è la libertà. La vera libertà non si acquista che col sacrifizio della indipendenza.

« I popoli che vivono fra loro nello stato naturale sono indipendenti senza essere liberi. Essi sono sempre oppressori od oppressi. I cittadini sono liberi senza essere indipendenti, perchè sono sottoposti a leggi che li proteggono contro gli altri e contro essi stessi.

« La vera libertà consiste in una saggia composizione di dritti e di poteri individuali

con il bene comune. Quando ciascuno può fare quel che gli piace, può fare quel che nuoce agli altri, od al più gran numero. La libertà di ciascun particolare opererebbe infallibilmente l'infelicità di tutti.

« Sono necessarie quindi delle leggi per dirigere le azioni relative all'uso dei beni, come ve ne bisognano altre per dirigere quelle che sono relative all'uso delle facoltà personali.

« Devesi essere libero con le leggi, e giammai contro di esse. Da ciò, riconoscendo nel proprietario il dritto di godere e disporre della sua proprietà nella maniera più assoluta, noi abbiamo aggiunto: *purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti.*

« Voi non sarete sorpresi che questo progetto si riduca ad alcune definizioni, e poche regole generali: poichè il corpo intero del codice civile è consacrato a definire tutto ciò che può riguardare l'esercizio del dritto di proprietà; dritto fondamentale sul quale riposano tutte le istituzioni sociali, e che, per ciascuno individuo è prezioso quanto la vita istessa, giacchè gli assicura i mezzi di conservarla.

La città non esiste, diceva l'oratore romano, se non perchè ognuno conserva ciò che gli appartiene. Col soccorso di questa grande verità, quest'oratore filosofo arrestava, al suo tempo, tutte le fazioni occupate a disorganizzare l'impero.

Al loro riguardo per la proprietà le moderne nazioni sono tenute di questo spirito di giustizia e di libertà, che, nei tempi medesimi di barbarie, ha saputo difenderli dalle violenze ed intraprese del più forte. È la proprietà che gittò nelle foreste della Germania le prime basi di un governo rappresentativo. È dessa che ha dato origine alla costituzione politica dei nostri antichi paesi di stato, e che, in questi ultimi tempi, ci ha ispirato il coraggio di scuotere il giogo e liberarci da tutti gli aggravi della feudalità.

Legislatori, la legge riconosce che la proprietà è il dritto di godere e disporre dei suoi beni nella maniera più assoluta, e che questo dritto è sacro nella persona del più meschino particolare. Qual principio più fecondo di utili conseguenze?

Questo principio è come l'anima universale di tutte le legislazioni; esso ricorda ai cittadini quel che si debbono scambievolmente, ed allo Stato ciò che deve ai cittadini: esso modera le imposizioni, e fissa il regno felice della giustizia; esso arresta negli atti del pubblico potere, le grazie che sarebbero pregiudizievoli ai terzi; rischiara la virtù e la beneficenza medesima; diviene la regola e la misura della saggia composizione di tutti gl'interessi particolari con l'interesse comune; comunica ancora un carattere di maestà e di grandezza ai più semplici atti della pubblica amministrazione.

« Così, voi avete veduto il genio che governa la Francia, stabilire sulla proprietà i fondamenti saldissimi della repubblica.

« Gli uomini le cui possessioni garentiscono la fedeltà sono chiamati da ora innanzi a scegliere quelli i cui lumi, la saggezza e lo zelo debbono garentirne le deliberazioni.

« E sanzionando il nuovo codice civile, voi avrete consolidato, o legislatori, tutte le nostre istituzioni nazionali.

« Voi avete di già provveduto a tutto ciò che riguarda lo stato delle persone: oggi voi cominciate a regolare ciò che riguarda i beni. Si tratta, per così dire, di ligare la stabilità della patria alla stabilità medesima del territorio. Non si può amare la sua proprietà senza amare le leggi che la proteggono. Stabilendo delle massime favorevoli alla proprietà, voi avrete ispirato l'amore delle leggi; voi non avrete elaborato soltanto per il ben essere degl'individui, e quello delle famiglie particolari; voi avete creato lo spirito pubblico, voi avrete aperto le vere sorgenti della prosperità generale, voi avrete preparato la felicità di tutti. »

Faure al tribunato (30 nevoso, anno XII): « Il proprietario di una cosa ha il dritto di usarne come crede più a proposito. Che la conservi o la distrugga, che la ritenga o la doni, egli ne è il padrone assoluto. Senza dubbio la sua libertà può, in certi casi, essere limitata dalle leggi o dai regolamenti; ma questa limitazione ha luogo solo quando è comandata da un interesse più possente: essa non è stabilita che pel ben essere generale, al quale debbe sempre cedere l'interesse particolare.

« Se, per esempio, la legge non permette che il proprietario di una foresta la faccia dissodare, è una saggia precauzione che prende per la conservazione di un genere di ricchezza prezioso, sotto molti riguardi, a tutti i membri dello Stato.

« Similmente, se regolamenti di polizia proibiscono ad ogni proprietario di fare sul suo proprio terreno delle costruzioni che ingombrerebbero la via pubblica; se proibissero di vendere, ed ordinassero ancora di gettare degli alimenti, che, per loro natura, potrebbero cagionare delle malattie, o se proibissero ad ogni

altro che a persone dell' arte, di vendere degli oggetti troppo pericolosi per loro natura per essere posti indiscretamente a disposizione di tutti, sono queste altrettante misure necessarie all'interesse generale; e si presume che ciascuno abbia precedentemente acconsentito a queste proibizioni alle quali tutti sono egualmente interessati. »

Grenier, oratore del tribunato (6 piovoso, anno XII): « Legislatori, se taluno può lusingarsi di ottenere l' attenzione di una assemblea così rispettabile per i lumi degli uomini che la compongono e per la loro dignità, parlando ad essa sul *dritto di proprietà*, non può essere che pel motivo che vi sono delle epoche nelle quali la proclamazione di certe verità, comunque incontrastabili, si fa intendere col più vivo interesse.

« Si è in questa posizione, quando dei dubbi sparsi su queste verità, quantunque riconosciute per essere la base di ogni ordine sociale, hanno cagionato dei mali ancor presenti agli spiriti, sebbene riparati, e quando esse sono solennemente stabilite dai legislatori di un gran popolo, in un codice le cui disposizioni debbono garentire per sempre la pubblica prosperità, stabilendo le fortune particolari.

« E da prima un penoso incarico era quello d'intrattenervi su di una materia che è stata tante volte trattata, ed in cui non si deve tutto al più che scegliere le pruove; ma l'imbarazzo è cresciuto dopo quello che vi si è detto così eloquentemente su questo proposito, dall'oratore del governo, e da questa medesima tribuna.

« Intanto, io sento di adempiere un dovere, e fo tacere ogni altro sentimento. Debbesi ancora sperare di essere inteso da voi, o legislatori, ancorchè non sia che per un semplice rapporto di una riunione di suffragi emessi a nome delle primo autorità dello Stato, con l' appoggio di principi importanti che si tratta di confirmare.

« Il rispetto dovuto al dritto individuale della proprietà, come è attualmente stabilito e come ha esistito presso tutti i popoli ordinati che si sono nascosti nella notte dei tempi, e che vi sono soltanto nell'istoria, è uno di quei dommi politici che l' uomo, in qualunque posizione sia, non può non conoscere facendo buon uso della sua ragione.

« Le funeste sperienze che ci sono state trasmesse dai monumenti storici di tutte le nazioni, stabilirebbero da se sole la necessità di mantenerla, più che nol potrebbero fare tutti i ragionamenti. Le discordie civili che hanno agitato i popoli, le disgrazie che sono piombate su di essi, ripetono quasi sempre la loro esistenza dallo sconvolgimento o dall' obblio del principio conservatore della proprietà; e l' ordine e la felicità di che hanno goduto, possono essere riguardati come il segno del rispetto che gli hanno tributato.

« Se non si è contrastato giammai questo principio senza che sieno stati scossi i fondamenti delle società, se desse hanno ripreso il loro antico splendore sempre che lo hanno riconosciuto come sacro, bisogna conchiudere che esso è il punto concentrico di ogni riunione politica, che il ben essere sociale dipende dal suo mantenimento; e se la proprietà individuale produce simili effetti, ciò avviene perchè dessa è perfettamente appropriata alla natura dell'uomo.

« Sotto qualunque rapporto, in fatti, si considera, egli sente la necessità di possedere dei beni, qualunque sieno. Questi beni sono un accessorio della sua vita; essi sono stati destinati, nelle vedute della provvidenza divina, alla sua sussistenza ed a quella delle persone a cui egli è obbligato di procurarla; e quando egli ha legittimamente acquistato questi beni, non si può più ad essi attentare sotto verun rapporto, senza attentare alla sua medesima esistenza.

« Egli è vero che per combattere o almeno per gittare dei dubbi su questo risultato, varî scrittori hanno indiscretamente accumulato molte astrazioni e sofismi. Si è creduto sollevare almeno un lembo del velo che cuopre l' origine della proprietà individuale; si è attribuita a semplici convenzioni che potevano essere rivocate da altre; e facendone travedere i pretesi vantaggi di una perfetta eguaglianza che si è immaginato avere dovuto esistere, si è supposto che questa uguaglianza, distrutta soltanto da una legge civile che si metteva in opposizione con la legge naturale, poteva essere ristabilita da un' altra legge civile; e così si è fatto alle volte giuoco di ciò che avvi di più sacro al mondo.

« Da prima l' antichità medesima della origine della proprietà individuale, vale a dire (poichè per essere inteso bisogna venire alla definizione di questa proprietà nella sua essenza) di questa qualità morale inerente alle cose, che indica il dritto che appartiene ad un individuo di disporre esclusivamente a favore di ogni altro; questa antichità, io dico, che rimonta ad un' altezza incomprensibile, pruova che i popoli non hanno potuto sussistere lunga pezza in nazione senza sottomettervisi; che essa è derivata dalla forza medesima delle cose,

e che perciò da quel tempo è la migliore maniera di essere, sotto i rapporti politici e morali.

« Ma non si può andare più lontano, e sostenere con fiducia, che in qualunque parte ed in qualunque età si riguardi l'uomo, abbia esistito sempre una proprietà individuale, anche nel senso come io l' ho intesa.

« Se si guarda l' uomo selvaggio, la preda che egli ha fatto cadere ai suoi piedi, frutto dei suoi sudori e della sua industria, diviene sua proprietà. Egli può legittimamente difenderla contro colui che vuole rapirgliela. Non vi è per lui che la legge naturale; egli è privo dei soccorsi della legge civile, ed è obbligato di supplirvi, con la forza: ma infine è impossibile di non vedere, in questa medesima posizione, una proprietà individuale fondata sul dritto naturale, che appartiene alla legge civile di sanzionare.

« Vi sono stati, si dice, dei popoli che hanno vivuto in comunione di beni, e questi sono principalmente quelli che ci si vogliono far osservare.

« Noi dobbiamo convenire che vi esistono ancora delle tradizioni storiche che insegnano questo stato di comunione aver esistito presso alcuni popoli.

« Ma ne segue da ciò che non vi sia stata proprietà individuale? I Germani, che sono messi nel numero di questi popoli, sono i soli i cui costumi ci sieno noti. Ora, nel medesimo tempo che il celebre storico che li ha ritratti ci parla della specie di comunione nella quale vivevano, si vede che le terre erano distribuite non solo in proporzione dei bisogni e del numero delle persone che componevano ciascuna famiglia, ma ancora in ragione della dignità degl' impieghi.

« Nè ciò è tutto: egli aggiunge che il dritto di successione vi era stabilito, e ne spiega il modo. Ora, si concepirà lo stabilimento di un dritto e di un modo di succedere, senza supporre l' esistenza di una proprietà individuale che doveva almeno versare su di oggetti posseduti particolarmente, come le abitazioni, i mobili e gli animali?

« Così, nello stato medesimo di questi popoli, si è costretto a riconoscere lo stabilimento del dritto di proprietà, non solo per la totalità del territorio in favore della riunione contro i popoli vicini, ma ancora per la parte di ciascun membro della riunione nel territorio indiviso, indipendentemente dalle cose che servivano all' uso di ciascun padre di famiglia.

« D' altronde questo stato di comunione, qualunque abbia potuto essere, non poteva durare, poichè era naturalmente una sorgente di dissensioni, e l' agricoltura che, per prosperare, dev' essere affidata all' interesse personale, sarebbe stata negletta, e questa negligenza poteva far provare il flagello della carestia. Infine, questo stato non poteva sussistere, poichè era uno stato di barbarie, e l' uomo era destinato a godere dei vantaggi preziosi della civiltà, che hanno lasciato ad una distanza immensa l' essere fisico dall' essere morale.

« La necessità di una divisione non deve tardare a farsi sentire, e, questa divisione una volta fatta, il dritto di proprietà fu al suo ultimo stadio di determinazione. Fu meno l' effetto di una novella convenzione sulla proprietà, che l' esecuzione di un dritto preesistente. La proprietà individuale si formò dunque irrevocabilmente: essa è divenuta la sorgente di ogni ordine pubblico. Alla sua esistenza deve l' uomo tutti i suoi godimenti, che consistono principalmente nello sviluppo della sua industria e delle sue facoltà intellettuali. Tutte le potenze della terra sono state stabilite appunto per garentirla.

« Io non ho detto che una parola e pure ho detto a sufficienza su questa eguaglianza assoluta alla quale gli uomini, la cui buona fede sarebbe più che sospetta, vorrebbero ricondurci. Chi non sa che questa uguaglianza è la chimera dell' età dell' oro, che ha avuto esistenza solo nella fantasia dei poeti? La disuguaglianza delle fortune si associa perfettamente con l' ordine pubblico. Questa verità è tanto chiara, che inutile tornerebbe lo svilupparla.

« Ogni altra uguaglianza che quella dei dritti, è evidentemente contraddetta dalla natura che ha stabilito, sotto i rapporti fisici e morali, una grandissima distanza da individuo ad individuo, che non potrebbe risultare dalla differenza delle fortune.

« Niente di ciò che esiste è esente da inconvenienti e da mali. La saggezza vuole che si prendano i mezzi di rimediarvi o di diminuirli; ma solo la follia può sperare di estirparli, rientrando in un caos, ove il male sarebbe da per tutto ed in niuna parte il bene.

« Tali sono, in poche parole, i dommi fondamentali delle riunioni sociali, confermati dalla sperienza dei secoli e dal consenso di tutti i popoli.

« Anatema ai tempi in cui un cieco e presuntuoso pirronismo vorrebbe oscurarli! Ma se

*

mai la posterità ne fosse minacciata, essa dovrebbe consolarsi che questi dommi sieno stati così solennemente proclamati da uomini che sono stati testimoni di orgasmi e discordie, ed hanno acquistato, a spese della loro quiete, qualche sperienza su ciò che costituisce il pubblico ben essere.

« Tutti i titoli del codice civile non sono che lo sviluppo delle regole relative all' esercizio del dritto di proprietà; il che prova che la proprietà è la base di ogni legislazione, la sorgente di tutte le affezioni morali, e di tutti i godimenti ai quali è permesso all' uomo di aspirare.

« Ma il progetto di legge sottoposto alla vostra sanzione definisce particolarmente la proprietà ; ne limita l' esercizio secondo i casi nei quali l' interesse generale della società lo comanda.

« Esso dà delle regole per le circostanze in cui le modificazioni della proprietà possono far nascere dei dubbi sul punto di sapere a chi si appartenga; vi sono ancora delle circostanze in cui può dirsi che nasce un dritto di proprietà , ed il progetto di legge l' assegna a colui che deve averlo, secondo i principi di equità che ha avuto in mira di seguire. »

II. *Esposizione dei motivi.* — *Grevier*, oratore del tribunato : La proprietà è primieramente definita così : « Il dritto di godere « e disporre delle cose nella maniera più « assoluta , purchè non se ne faccia un uso « proibito dalle leggi e dai regolamenti. »

« A prima vista si scorge la esattezza di questa distinzione. Essa richiama quella che si trova nel dritto romano e che sembra essere fatta con tanta cura ; *jus utendi et abutendi re sua , quatenus juris ratio patitur.* Ma osiamo dirlo , la definizione contenuta nel progetto di legge è più esatta. Lo spirito rifugge dal vedere l' *abuso* eretto a *dritto*. È desso tollerato dalla legge civile fintantochè non nuoce altrui , ma nelle regole della legge naturale e della morale non deve permettersi. Quindi si è pensato che per queste espressioni , *jus abutendi,* i Romani non avevano voluto intendere *che il dritto di disporre nella maniera più assoluta* , e che se ne erano serviti soltanto per opposizione a queste parole *jus utendi et fruendi.*

« La condizione di non fare della proprietà un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti è una giustizia evidente. »

III. *Esposizione dei motivi.* — *Portalis* al corpo legislativo : « Risulta da tutto ciò che si è detto, che il dritto di proprietà si applica tanto ai mobili che agl' immobili. »

Ved. l' articolo 516.

IV. Discussione al consiglio di stato (20 vendemmiatore anno XII).

L' articolo primo è discusso.

Pelet dimanda che si sopprimesse la parola *regolamento.*

Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) risponde che l'uso della proprietà è subordinato non solo alla legge , ma ancora ai regolamenti di polizia.

Treilhard aggiunge che in generale la costituzione dà al governo il dritto di far dei regolamenti.

L' articolo è adottato.

FONTI.

Leg. 52 , D., lib. XLI , tit. I. — Leg. 1, § 4 e 13, D., lib. XXXIX, tit. III. — Leg. 21 , cod. lib. IV , tit. XXXV. — Pothier. *Dritto di proprietà* , n° 4 , 14 , 5 , 8 , 13. — *Introduz. gen. alle Consuet.*, n° 100 e 101. — *Fitto a rendita* , n° 112 e 42.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 469. Conf. all' art. 544 del codice francese.

Luigiana. — 480. La proprietà è il dritto pel quale una cosa appartiene a qualcheduno propriamente in esclusione di tutti gli altri.

481. La proprietà di una cosa si dice appartenere a colui che ne ha il dominio diretto , e non a colui che ne ha il dominio utile.

482. La proprietà si distingue in proprietà piena e perfetta.

Una proprietà è piena e perfetta quando è perpetua, e la cosa non è gravata di alcun dritto reale verso altre persone che il proprietario; ed imperfetta quando è condizionale, o limitata da un dritto di usufrutto, di uso e di servitù.

483. Come l'art. 544 del codice francese.

484. La proprietà imperfetta non dà il dritto di godere e disporre della sua cosa, purchè non nuoccia al dritto altrui, cioò di coloro che possono avere dei dritti reali od altri ad esercitare su questa cosa.

485. Il dritto di proprietà suppone necessariamente una persona nella quale questo dritto sussiste, come un individuo o una corporazione.

486. È essenziale al dritto di proprietà che due persone non possono avere, ciascuna nel totale, il dominio di proprietà di una medesima cosa. Ma possono essere proprietarî di una stessa cosa in comune o per la parte che ciascuno di essi può avervi.

487. Colui che una volta ha acquistato la proprietà di una cosa a un titolo, non può in seguito acquistarla ad un titolo diverso, se non per quel che mancava a quanto aveva da prima acquistato.

488. Niente di comune avvi tra la proprietà ed il possesso di una cosa: esse sono intieramente distinte.

Sardegna. — 439. Come l'art. 544 del codice francese.

440. Le produzioni intellettuali sono la proprietà del loro autore, col peso di osservare le leggi e regolamenti che vi sono relativi.

Cantone di Vaud. — 345. Come l'articolo 544 del codice francese.

Olanda. — 625. Come gli art. 544 e 545 del codice francese.

Haïti. — 448. Come l'art. 544 del codice francese.

450. Niuno può essere proprietario di beni fondi se non sia cittadino di Haiti.

Austria.—354-362. Come l'art. 544 del codice francese.

357. La proprietà non è piena ed intera che quando il godimento ne è riunito.

È imperfetta se questi due dritti sono separati.

358-360. Ogni altro peso della proprietà, come le rendite fondiarie, censi, ecc., non portano alcun danno alla sua intierezza.

COMENTO.

DEFINIZIONI; NOZIONE GENERALE SULLA PROPRIETA' E SUL DOMINIO.

6. **Differenza tra *bene* e *proprietà*. Indole della proprietà. Conseguenza quanto alla *solidalità*.**
7. **Eccezione per il dritto di *servitù*. *Quid* del dritto di *credito*?**
8. **Significato della parola *dominio*. Quando un uomo può essere costretto a cedere la sua cosa.**
9. **Non vi ha proprietà sulle cose comuni.**
10. **Parimente sulle cose del dominio pubblico, ovvero poste fuori commercio.**
11. **Estensione dei dritti di proprietà.**
12. **Il nome di famiglia è una proprietà.**
13. **Dritto di proprietà *perfetto* o *imperfetto*. Pesi. Nuda proprietà.**
14. **Esso è subordinato alla onnipotenza della legge. Restrizioni al dritto di disporne.**
15. **Continuazione. Misure di polizia. Livellamento. Demolizione.**
16. **Continuazione. Corso di acqua.**
17. **Continuazione. Alberi lungo le grandi strade.**
18. **Continuazione. *Dissodamenti*. Comuni. Stabilimenti pubblici.**
19. **Lo stesso divieto per i privati.**
20. **Continuazione. Disposizioni a favore della marina.**
21. **Continuazione. Disseccamento delle riviere.**
22. **Limiti al diritto di proprietà nell'interesse particolare dei terzi. Art. 647 e 682 + 569 e 603 del codice civile.**

DEL FONDAMENTO DEL DRITTO DI PROPRIETA' TRA GLI UOMINI.

23. Proprietà di dritto naturale. Da prima, libertà e qualità personali sono proprietà dell' uomo. Destinazione di cose. Loro divisione.,
24. I desideri ed i bisogni dell'uomo suppongono e richiedono la proprietà.
25. La società suppone la proprietà divisa.
26. L' acquisto della proprietà deriva dal lavoro sulle cose.
27. Dritto di occupazione nella origine delle società.
28. Proprietà degli obbietti mobili a colui che li fabbricava.
29. La proprietà letteraria provviene dal lavoro.
30. Appropriazione di cose immobili : per esempio , di una capanna. *Confutazione del sistema di un contratto sociale.*
31. L' agricoltura ne stabilisce il dritto sulle terre.
32. Risposta all' obbiezione tratta dalla conquista.
32 2° *Risposta a diverse obbiezioni contro il dritto di proprietà : sistema di Platone, Tommaso Moro, Campanella e Rousseau.*
33. La legge civile dà alla proprietà i suoi caratteri. Essa è la sanzione del dritto naturale.
34. Legittimità della proprietà fondata sul possesso.
35. La proprietà deriva dalla natura dell'uomo e dalla natura delle cose.
36. Prima conseguenza. Condanna del furto.
37. Seconda conseguenza. Confutazione delle teoriche sulla eguaglianza delle sostanze ; *del sistema delle leggi agrarie e della scuola san-simoniana.*
38. Pruova della loro incoerenza nella impossibilità di conservare sì fatta eguaglianza.

DELLA IMPORTANZA DEL DRITTO DI PROPRIETA' NEI SUOI RAPPORTI MORALI, CIVILI E POLITICI.

39. Importanza del diritto di proprietà quanto alla pubblica prosperità.
40. Unico esempio di derogazione al principio che fa rispettare questo dritto.
41. Giudizio di diverse nazioni sul carattere del dritto di proprietà.
42. Legge di Mosè. *Leggi romane.*
43. Indole della legge delle Dodici Tavole.
44. Testo di questa legge.
45. Continuazione del testo.
46. Continuazione.
47. Cessione di beni introdotta in Roma.
48. Dritti del creditore posti al di sopra della libertà del debitore.
49. Arresto personale nelle moderne leggi conservato. Transizione. Importanza del dritto di proprietà negli Stati moderni.
50. Influenza della proprietà sull' ordine morale. Proprietà segno di morale presunta.
51. Morale dei proprietari comparata con quella dei proletari.
52. Riepilogo della Statistica nei processi politici.
53. Esempio negli avvenimenti del 1834 nella Svizzera.
54. La proprietà mena alla instruzione.
55. Le funzioni pubbliche dovrebbero appartenere ai proprietari. Influenza della proprietà nella organizzazione municipale e provinciale.
56. Sua influenza per conservare il buon ordine.
57. Amore dell' ordine nel proprietario.
58. La proprietà sveglia l' amore del travaglio. Eccita gli affettuosi sentimenti di padre e di figlio.
59. Permette la carità. Assicura la pubblica tranquillità.
60. Il rispetto della proprietà è la condizione della sicurezza dei padroni.
61. La proprietà è una guarentia contro la corruzione del funzionario.
62. I proprietari sono attaccatissimi al governo dello Stato.
63. Conseguenze quanto ai dritti politici.
64. Importanza della divisione delle proprietà sotto il rapporto politico.
65. Stato attuale della Francia sotto questo rapporto.
66. Predominio della proprietà immobiliare.
67. Essa è il fondamento della tranquillità degli uomini tra loro nello stato sociale.
68. Fu l' origine della civiltà.
69. Ad essa devesi la comunione municipale.
70. Pruove storiche.
71. Condotta dei barbari nelle Gallie.
72. Il corpo materiale dello Stato poggia sulla proprietà immobiliare.
73. Ingenera segnatamente l'amore della patria. È la più solida base del credito.

DEL DRITTO DI OCCUPAZIONE PER IL FATTO DELLA GUERRA.

DELLA OCCUPAZIONE CHE HA LUOGO ALTRIMENTI CHE COL FATTO DELLA GUERRA.

Art. 545+470. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione (a).

(a) Noi presenteremo il quadro dei *lavori preparatori*, de' *fonti* e della *legislazione straniera*, parlando del *Trattato sulla spropriazione per causa di pubblica utilità.*

Art. 546+471. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile, attribuisce diritto su tutto ciò che essa produce, e che vi si unisce per accessione, tantò naturalmente, quanto artificialmente. Questo diritto si chiama *diritto di accessione* (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 520. *Il proprietario acquista di pieno dritto ciò che si unisce e s' incorpora alla sua proprietà , e tutti gli aumenti che sopravvengono dalla natura o dall' arte.*

Progetto della commessione del governo. Lib. II , tit. II, art. 3. *Il dritto di accessione è una conseguenza del dritto di proprietà.*

Si chiama così il dritto che il proprietario di una cosa ha su tutto ciò che essa produce e su ciò che vi si unisce accessoriamente, sia naturalmente , sia artificialmente.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 4. *La proprietà di una cosa , sia mobiliare , sia immobiliare dà dritto su tutto ciò che produce , e su ciò che vi si unisce accessoriamente, sia naturalmente, sia artificialmente.*

Questo dritto si chiama dritto di accessione.

(1) MOTIVI.

I. *Il dritto di proprietà sarebbe un dritto inutile, se non si estendesse su i prodotti della cosa ; ed è anche naturale che ciò che s'incorpora alla cosa e s' indentifica con essa sia affetto dal medesimo dritto di proprietà. — L' articolo riduce all' espressione semplice di* ACCESSIONE *le distinzioni imbarazzanti che le leggi romane stabilivano sulle proprietà nascenti. Bisognava stabilire dei principî generali sul dritto di accessione prima di scendere alle regole particolari che li applicano.*

II. *Necessità di regolare gli effetti del dritto di accessione secondo la natura delle cose alle quali è applicabile.*

Esposizione dei motivi. — Portalis al corpo legislativo : « È un principio costante presso tutte le nazioni incivilite , che la proprietà di una cosa, sia mobile o immobile, *si estende su tutto ciò che la cosa produce.*

« In conseguenza, *i frutti naturali* o *industriali della terra* , *i frutti civili*, *l' accrescimento degli animali* appartengono al proprietario.

« Si chiamano *frutti naturali della terra* , quelli che essa produce senza il soccorso dell'arte. Si chiamano *frutti industriali* quelli che la terra non produrrebbe senza il travaglio dell' uomo. Non si crede necessario motivare la disposizione che rende proprietario di questi frutti colui che è di già proprietario della terra medesima ; poichè , nell' ordine e condotta delle idee , la necessità di riconoscere il dritto del coltivatore sui frutti pervenuti dal suo travaglio e dalla sua coltura , il quale, almeno fino alla raccolta , ha fatto supporre e riconoscere il suo dritto sul fondo medesimo al quale applica i suoi lavori. Così , di anno in anno , il coltivatore assicurandosi i medesimi dritti coi medesimi travagli, il godimento è cambiato per lui in continuo possesso , ed il continuo possesso in proprietà. Bisogna dunque ritenere che il proprietario del fondo è necessariamente proprietario dei frutti , giacchè questo è il dritto originario del coltivatore sui frutti , il quale ha fondato la proprietà medesima del suolo.

« Di più , la proprietà del suolo sarebbe assolutamente vana, se si separasse dagli emolumenti naturali o industriali che questo suolo produce. L'usufrutto può essere separato a tempo dalla proprietà per convenzione o per altro titolo particolare ; ma la proprietà e l'usufrutto vanno necessariamente insieme, se si consulta l' ordine generale e comune. ».

Rapporto. — Faure al tribunato : « Il progetto si occupa in seguito del primo effetto della proprietà. La proprietà , egli dice , dà dritto , non solo a ciò che essa produce , ma anche a tutto quello che vi si unisce , di qualunque maniera sia.

« Questo dritto è chiamato *dritto di accessione.*

« Questa espressione è quella della legge romana. »

Discorso. — Grenier , oratore del tribunato : « Io vi ho di già parlato di alcune proprietà che si possono guardare come nascenti, e di certe altre che si modificano con l'aggiunzione o con la incorporazione.

« Prima di dare delle regole sui diversi casi

particolari, è stato d'uopo da prima stabilire questo principio generale che è incontrastabile: « La proprietà di una cosa, mobiliare o immo- « biliare, dà dritto su tutto ciò che vi si uni- « sce accessoriamente, o naturalmente, od ar- « tificialmente ».

« Si trattava di definire questo nuovo dritto di proprietà provveniente da una proprietà già esistente, e su ciò il progetto di legge è stato migliorato relativamente alle leggi romane. Esse contenevano una folla di distinzioni che producevano imbarazzo.

« Si è osservata la possibilità di esprimere tutti i modi diversi, sia di produzione, sia di riunione, sia d'incorporazione, in una sola espressione generica, che li comprende ugualmente e che è quella di *accessione*.

« Questa espressione trovandosi esattissima, il disegno del progetto di legge è divenuto più semplice. Ha potuto così comporsi di due sezioni.

« Nella prima, si è trattato *del drito di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa*.

« La seconda ha per oggetto *il dritto di accessione su ciò che si unisce ed incorpora alla cosa*.

« Ma, per procedere con più metodo si è divisa questa seconda sezione in due paragrafi.

« Il primo tratta *del dritto di accessione relativamente agl' immobili*.

« Il secondo riguarda lo stesso dritto *relativamente alle cose mobiliari*.

II. *Esposizione dei motivi*. — *Portalis* al corpo legislativo: Non solo il dritto di proprietà si estende su ciò che è prodotto dalla cosa di cui si è proprietario, ma si estende ancora su tutto ciò che vi si unisce e vi s'incorpora, sia naturalmente, sia artificialmente. E ciò si chiama *dritto di accessione*.

« Per ben valutare il dritto di accessione è necessario parlare separatamente delle cose mobili e delle cose immobili. »

FONTI.

Leg. 6, D., lib. XLI, tit. I. — Leg. 5, § 2, D., lib. VI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 5, 150, 151, 260. — *Introduz. gen.*, n° 100.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 471. Come l'art. 546 del codice francese.

Luigiana. — 490. Id.

Sardegna. — 449 Id.

Cantone di Vaud. — 347. Id.

Haïti. — 451. Id.

Baviera. — 9. Lib. II, cap. III. L'accessione si opera quando una cosa, per la sua superiorità in quantità o qualità, riunendosi naturalmente o artificialmente con un'altra, ne dà la proprietà al suo padrone.

Prussia. — 222. Si chiamano accessione o accrescimento, gli aumenti o miglioramenti che ha ricevuto esteriormente una cosa sia dalla natura, sia dall'arte.

COMENTO.

Art. 547†472. I frutti naturali od industriali della terra; — i frutti civili; — i partí degli animali, — appartengono al proprietario per diritto di accessione.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 4. *Tutto ciò che è prodotto da una cosa mobiliare, o immobiliare, appartiene al proprietario di questa cosa.*

Tali sono i frutti naturali o industriali della terra; — i frutti civili; — i parti degli animali.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 5. *I frutti naturali o industriali della terra; — i frutti civili; — l' accrescimento degli animali, — appartengono al proprietario per dritto di accessione* (1).

(1) MOTIVI.

Definizione dei frutti naturali ed industriali de' quali l' accrescimento degli animali fa parte, e dei frutti civili — Per applicazione del principio di accessione tutti questi prodotti debbono appartenere al proprietario della cosa.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al cor-

po legislativo (26 nevoso anno XII) : « È un principio costante presso tutte le nazioni incivilite che la proprietà di una cosa, sia mobile o immobile, si estende su tutto ciò che la cosa produce.

« In conseguenza i frutti naturali o industriali della terra, i frutti civili, l' accrescimento degli animali, appartengono al proprietario.

« Si chiamano *frutti naturali della terra*, quelli che essa produce senza il concorso dell'arte. Si chiamano *frutti industriali*, quelli che la terra non produce senza il travaglio dell'uomo. Non si crede necessario motivare la disposizione che rende proprietario di questi frutti colui che è di già proprietario della terra medesima; poichè, nell' ordine e condotta delle idee, è la necessità di riconoscere il dritto del coltivatore sui frutti pervenuti dal suo travaglio e dalla sua coltura, che, almeno fino alla raccolta, ha fatto supporre e riconoscere il suo dritto sui fondi medesimi su' quali ha speso i suoi lavori.

« Così, di anno in anno il coltivatore assicurandosi i medesimi dritti con i medesimi travagli, il godimento è cambiato per lui in continuo possesso, ed il continuo possesso in proprietà. Bisogna dunque confessare che il proprietario del fondo è necessariamente proprietario dei frutti, giacchè questo dritto originario del coltivatore sui frutti ha fondato la proprietà medesima del suolo.

« Di più, la proprietà del suolo sarebbe assolutamente vana, se si separasse dagli emolumenti naturali o industriali che questo suolo produce. L' usufrutto può essere separato a tempo dalla proprietà per convenzione o per altro titolo particolare; ma la proprietà e l'usufrutto vanno necessariamente insieme, se si consulta l' ordine comune e generale.

« La regola che noi abbiamo stabilita pei frutti naturali o industriali della terra, si applica all' accrescimento degli animali che sono allevati e nutriti dalle nostre cure, ed ai frutti civili che sono il risultato di un' obbligazione legale o volontaria. »

Rapporto. — *Faure* al tribunato (30 nevoso anno XII): « I frutti prodotti dalla cosa sono classificati nella prima serie degli oggetti ai quali si applica il dritto di *accessione*.

« Il progetto ne distingue tre specie.

« Queste sono: i frutti naturali, i frutti industriali, i frutti civili.

« Nel primo caso, agisce la sola natura, la sua benefica mano non richiede estranei soccorsi.

« Nel secondo essa invita l'uomo ad aiutarla con la sua industria; e per prezzo dei travagli che gli dimanda, essa estende e moltiplica i suoi godimenti.

« Pel terzo, si ha da una massa pecuniaria, vale a dire dai segni rappresentativi delle ricchezze fondiarie, un interesse che sta ai frutti come il capitale al fondo.

« In questi tre casi, l'accessorio è tanto più essenziale al principale, che senza di lui il proprietario del principale non sarebbe in miglior posizione di chi niente avesse. Egli non potrebbe avere qualche cosa che alienando il fondo, o dissipando la somma che lo rappresenta.

« Il medesimo ragionamento è applicabile all' accrescimento degli animali. Senza il loro accrescimento essi non sarebbero che una proprietà sterile, bisognerebbe alienarla o distruggerla, essa si perde al medesimo tempo che si usa. »

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato (6 piov. anno XII) : « Nella prima sezione, relativa all'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa, dopo di avere stabilito questo principio fondamentale della proprietà, che i frutti naturali o industriali della terra, i frutti civili, l' accrescimento degli animali, appartengono al proprietario per dritto di accessione, è stato d'uopo dedurne la conseguenza che ogni possessore che li percepisce senza essere proprietario, ne deve la restituzione. »

FONTI.

Leg. 6 e 9, D., lib. XLI. tit. I. — Leg. 4, lib. XLI, tit. X. — Leg. 5, § 2, 3, lib. VI. tit. I — POTHIER. *Proprietà*, n° 151, 152, 153, 154.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 472. Come l'articolo 547 del codice francese.

Sardegna. — 450. Id.

Cantone di Vaud. — 348. Id.

Luigiana. — 491. Id.

Haïti. — 452. Come l' art. 547 del codice francese.

Austria. — 405. Id.

Prussia. — 221. Id.

Baviera. — Lib. II, cap. III, art.

20. I frutti prodotti dalla cosa appartengono al proprietario di essa, purchè un altro non vi avesse acquistato un dritto, come l'usufruttuario, il locatario, ecc.

COMENTO.

Art. 548†473. Non ispettano al proprietario i frutti prodotti dalla cosa se non col carico di rimborsare le spese de' lavori, fatiche, e semenze dovute a terze persone (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 5. *I frutti prodotti dalla cosa appartengono al proprietario di essa, ancorchè fossero prodotti pel lavoro, travagli e semenze fatte da un terzo, rimborsandogliene le spese* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 6. *I frutti prodotti dalla cosa appartengono al proprietario che ha il peso di rimborsare le spese di lavoro, travagli e semenze fatte da un terzo* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Mompellieri. — La generalità di questi due articoli dovrebbe essere limitata nei casi in cui il terzo non ha nè titolo nè motivo per coltivare il fondo altrui; senza questa limitazione, la regola è falsa in caso di vendita di un fondo fittato, ed ingiusta negli altri casi che la generalità non dovrebbe comprendere, come a lungo è detto nel § 2 delle osservazioni, ove si è parlato dell' eccezione introdotta in favore della buona fede del possessore.

Trib. medesimo. — *Acquisto e restituzione de' frutti.*

Un altro punto di legislazione di un genere differente, ma fecondo di conseguenze nella pratica, deve prendere posto qui nello sviluppo delle osservazioni che costituiscono la materia di questo paragrafo. È un principio adottato troppo vagamente in molte pagine del progetto del codice, quello, *che i frutti prodotti dalla cosa appartengono al proprietario di essa ancorchè prodotti dal lavoro, travagli e semenze fatte da un terzo . . . di modo che debbono essere restituiti, con la cosa, al proprietario che li rivendica* (lib. II, tit. II, sez. 1a art. 5 e 6.)

Questo principio, fondato nelle leggi romane, conduce per la sua generalità a conseguenze le più contrarie alla equità ed alle regole relative alla esecuzione dei contratti.

Applicato al caso di vendita di un fondo fittato, esso scioglieva il fitto secondo la massima *la vendita rompe la rendita:* disposizione eminentemente ingiusta della legge *Emptorem,* feconda di liti, e che l' assemblea costituente si affrettò a modificare; disposizione che lo stesso progetto del codice interamente rigetta (art. 56, sez. IV, cap. 1°, lib. III), mantenendo indistintamente i fitti in caso di vendita.

Ma il progetto del codice in tal modo non rimedia che in un sol caso, quando che generalizzando l'eccezione posta allato al principio, avrebbe provveduto a tutti gli altri casi presso a poco del medesimo genere. Perchè non eccettuare generalmente dal principio sopraddetto, risguardante la percezione dei frutti della cosa altrui, tutti i casi *in cui un terzo ha avuto un titolo o un giusto motivo di coltivare i fondi altrui e percepirne i frutti?*

Questa limitazione generale, dettata dall'equità, farebbe scomparire dal progetto del codice la disposizione relativa alla risoluzione della vendita dei frutti per effetto della vendita posteriore dei fondi contro la regola, *Qui prior est tempore, potior est jure.*

Non si scorge su qual fondamento questa regola non sarebbe applicabile per far dichiarare la preferenza, in parità di circostanze, all'anteriorità della vendita dei frutti; applicabile soprattutto ai crediti e dritti ipotecari, per determinare la preferenza nel loro concorso, dovrebbe avere tutta la forza per mantenere il compratore posteriore del fondo nel concorso dell'ipoteca dell'uno e dell'altro.

D'altronde, è agevole il vedere a quali abusi può condurre la facoltà del compratore posteriore del fondo, di privare il compratore dei frutti dell'oggetto del suo acquisto. In tal modo la frode e la mala fede non avrebbero più nulla a temere non imponendosi loro la benchè menoma pena.

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al corpo legislativo: « Come non si può raccogliere senza di aver seminato, i frutti appartengono al proprietario del suolo col carico di rimborsare le spese di lavoro, travagli e semenze fatte dai terzi.

« Sarebbe troppo ingiusto percepire l'emolumento senza sopportare la spesa, o senza pagare i lavori che lo producono. »

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Avviene spesso che il proprietario il quale raccoglie i frutti della cosa, non ha fatto le spese di coltura. Niun dubbio che debba rimborsare colui che le ha fatte. Questa obbligazione è fondata su di una delle prime regole di equità, la quale vuole che niuno si arricchisca a spese altrui. »

FONTI.

Leg. 36, § 5, D., lib. V, tit. V. — POTHIER. *Proprietà*, n° 151.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 473. Conf. all'art. 548 del codice francese.

Luigiana. — 493. Id.

Sardegna. — 452. Id.

Cantone di Vaud.—349. Id.

Haïti. — 453. Id.

Olanda. — 631. Id

Prussia. — 275. Id.

Cantone di Berna. — 358. Il possessore di buona fede non deve rendere conto dell'uso o del consumo della cosa.

Baviera.—20. I frutti prodotti dalla cosa appartengono al proprietario di essa, purchè un altro non vi abbia acquistato dritto, come l'usufruttuario, il locatario, ecc. (547 del codice francese).

Quanto al possesso dei frutti provvenienti dalla cosa altrui, bisogna distinguere tra il possessore di buona o di mala fede: al primo appartengono i frutti separati e tolti dalle loro radici; ma egli deve restituire al proprietario ciò che esiste ancora, se costui si presenta prima dei fatali per la prescrizione (548-549 del codice francese).

Il possessore di mala fede non acquista alcun dritto su i frutti, e deve restituirne il valore o l'equivalente nel caso in cui si fossero consumati (549 del codice francese).

Il possessore di buona o di mala fede dev'essere indennizzato delle spese di fatica, ecc. (548 del codice franc.)

COMENTO.

Art. 549†474. Il semplice possessore fa suoi i frutti quando possegga in buona fede : in caso contrario, è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario che la rivendica (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 690. *Il possessore di buona fede acquista i frutti che ha percepiti fino a che il vero proprietario non faccia contro di lui una dimanda giudiziaria.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 6. *I prodotti della cosa non appartengono punto al semplice possessore, e debbono essere restituiti, con la cosa, al proprietario che la rivendica, eccetto il caso in cui il detentore ne fosse possessore di buona fede* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 7. *Il semplice possessore non fa suoi i frutti che nel caso in cui possegga di buona fede. In tutti gli altri casi, è tenuto a restituire i frutti con la cosa al proprietario che la rivendica* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Angers. — Art. 6. Si propone di aggiungere : « O rimborsare anche al possessore di buona fede i miglioramenti che hanno aumentato il valore del podere ». (Denisart, v. *Evizione*, n° 7, *ubique passim*).

Trib. di Mompellieri. — *Possesso.*

Infine la regola generale che spoglia il possessore dei prodotti della cosa (lib. II, tit. II, sez. 1, art. 6), per essere restituiti al proprietario che la rivendica, eccetto il caso della buona fede del possessore, incontra del pari i più gravi inconvenienti nella pratica.

Questa regola è in contrasto evidente con quella che regolarmente non fa correre gl'interessi delle somme dovute che dal giorno della domanda formata in giustizia. Non si potrebbe pertanto disconvenire che gl' interessi sieno, quanto alle somme dovute, ciò che i frutti sono relativamente al fondo, vale a dire il prodotto della cosa. Così gli uni e gli altri dovrebbero essere sottoposti ad una sola e medesima regola: *ubi eadem ratio, idem jus.*

Il favore di questa regola può generare in abuso da parte del proprietario che, potendo contare sempre sulla restituzione dei frutti, troverà comodo o conforme alle sue vedute, differire la rivendicazione della cosa senza però far compiere la prescrizione, procedimento che merita ancor molto meno risguardo della negligenza e che produrrebbe il doppio inconveniente di lasciare incerto il dominio delle cose ed arrecare la ruina del possessore.

La generalità di questa regola comprenderebbe anche il caso di espulsione o di reintegrazione, per fare restituire al proprietaria

prodotti della cosa che il possessore avrebbe da lui stesso ricevuto, in virtù della restituzione ordinata dal giudicato intervenuto dietro l'istanza in possessorio. Intanto questa restituzione è riguardata come una pena pronunziata contro l'autore della turbativa; e sarebbe illusoria, se l'oggetto della restituzione dovesse essere pure dato a quest' ultimo, riconosciuto proprietario dietro l'istanza in petitorio. È certo che costui deve sempre imputare a se stesso di avere impiegato contro il possessore le vie di fatto che la giustizia riprova.

Non può dissimularsi che la liquidazione dei frutti dà luogo a discussioni interminabili, e dispendiose liti, soprattutto quando la restituzione rimonta ad epoche remote.

L' eccezione che corregge questa regola, e che è presa dalla buona fede che dispensa il possessore di restituire i frutti, è anch' essa soggetta alle più grandi difficoltà, e qualche volta all' arbitrario che vi ha per decidere di questa medesima buona fede, la quale riposa su titoli erronei o viziosi.

Quindi, queste possenti considerazioni hanno fatto adottare la regola contraria in certi paesi retti dal dritto scritto. Là, senza far differenza di frutti, senza alcuna distinzione tra le azioni di buona fede e quelle dette *stricti juris*, senza arrestarsi alla buona o mala fede del possessore, i frutti dei fondi, come gl' interessi delle somme dovute, non sono aggiudicate *regolarmente* che dal giorno della dimanda giudiziaria. Si eccettuano però taluni casi particolari ne' quali il privilegio si fa sentire, come in quello della dote, della legittima, o nel caso del venditore che ritiene la cosa dopo di aver ricevuto il prezzo, e l' espulsione.

In questo sistema, interessi e frutti, tutto si regola uniformemente, qualunque sia la differenza delle circostanze; e se il proprietario che rivendica la cosa, ed il creditore che reclama le somme dovute, non ottengono rispettivamente i frutti e gl'interessi percepiti e scaduti anteriormente alla loro domanda, essi hanno ad imputar se stessi di non averla fatta piuttosto in giustizia.

Essi in tal caso puniti della loro negligenza o del ritardo con la perdita dei frutti od interessi, come lo sarebbero con la perdita medesima della cosa o delle somme capitali, se lasciassero compiere la prescrizione. È la pubblica tranquillità che lo comanda, in ambo i casi, il sacrificio della proprietà particolare. Tutto è ligato, tutto è in rapporto in questo sistema, il quale tronca le contestazioni di cui la saggezza del legislatore deve procurar sempre di estinguerne il germe.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Il possesso che è un fatto. non deve dare i frutti come la proprietà, che è un dritto. — Non sarebbe giusto, nondimeno, di sottomettere il possessore di buona fede a restituzioni rovinose.

Osservazioni del tribunato. — Art. 6. La sezione propone di sostituire queste parole, *nel caso contrario*, a queste, che sono nell' articolo: *in tutti gli altri casi;* dovendo restare come è il resto dell' articolo.

Nel modo in cui questo articolo è concepito, non può vedersi in opposizione che il possessore di buona fede e quello di mala fede. Il primo caso di cui si parla nell'articolo essendo quello del possessore di buona fede, non può esservi quistione che di un altro caso contrario, quello del possessore di mala fede.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al corpo legislativo: « Si è sempre distinto il semplice possessore dal proprietario: la proprietà è un dritto, il semplice possesso è un fatto. Un uomo può essere in possesso di una cosa o di un fondo che non gli appartiene; perciò può appropriarsi il prodotto di questo fondo? Si decide, nel progetto di legge, *che il semplice possessore non fa suoi i frutti che nel caso in cui possegga di buona fede.*

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Quando la cosa è nel possesso di un altro che non è il proprietario, il possessore è tenuto a restituirla subito che costui la rivendica.

« Il progetto non esige che questo possessore, se è di buona fede, restituisca i frutti percepiti; l' obbliga solo se è di mala fede; questa distinzione pare giustissima.

« Il possessore di buona fede, credendo appartenergli la cosa, ha goduto dei frutti come un accessorio della sua proprietà: non si può a lui imputare alcuna mancanza; e sarebbe punirlo come colpevole forzandolo a restituire ciò che forse egli non ha più.

« Non è così del possessore di mala fede. Da che egli sapeva, quando ha percepiti i frutti, che la cosa non gli apparteneva, sapeva egualmente non avere alcun dritto sui frutti. Egli doveva conservarli con la cosa al proprietario legittimo. È pel proprietario che egli ha goduto, come è per lui che ha posseduto, e niente dev' essere eccettuato dalla restituzione.

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato: « Una regola troppo antica e troppo co-

stante per non essere conosciutissima, si è che il proprietario del suolo può piantare e fabbricare al di sopra, scavare e costruire al di sotto, in breve innalzare o scavare a qualunque altezza e profondità egli vuole.

« L'esercizio di questo dritto è ristretto in vero dalle leggi sulle servitù. Ma queste leggi non hanno in veduta che d' impedire l' abuso del dritto, e di forzare a sopportare ciò che nella natura delle cose ciascun vicino deve soffrire.

« Ogni proprietario è anche tenuto a conformarsi alle leggi e regolamenti relativi alle mine. Lo scavo di certe mine interessa la intera nazione.

« Deve conformarsi alle leggi e regolamenti di polizia.

« L' azione della polizia interessa la sicurezza e tranquillità pubblica.

« La restrizione del dritto di proprietà in questi diversi casi è un effetto necessario delle obbligazioni risultanti dal patto sociale.

FONTI.

Leg. 48 in pr. D., lib. XLI, tit. I. — Leg. 25, § 2, D., lib. XXII, tit. I. — Leg. 13, D., lib. VII, tit. IV. — Leg. 136, D., lib. L, tit. XVII. — Leg. 6, § 1, D. lib. VI, tit. I. — Leg. 12 e 22, cod. lib. III, tit. XXXII. — Leg. 4, § 2, cod. lib. X, tit. I. POTHIER. *Possesso*, n° 82, 83. — *Prescrizione*, n° 78. — *Dritto di proprietà*, n° 155, 341, 281, 282, 283, 335, 336, 341, 358, 361, 332, 333, 343, 346, 353. — *Vendita*, n° 326. — *Introd. gen.*, n° 107.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 474. Conf. all' art. 549 del codice francese.

Luigiana. — 494. Id.

Cantone di Vaud. — 349. Id.

Haïti. — 453. Id.

Sardegna. — 463. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire che quelli percepiti dal giorno della dimanda giudiziaria.

455. Il possessore di mala fede è obbligato a restituire non solo tutti i frutti percepiti nella sua ingiusta detenzione, ma ancora quelli che non ha percepiti per sua colpa, e che un buon padre di famiglia avrebbe potuto percepire.

456. Il possessore, anche di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per i miglioramenti che non esistessero più all' epoca dell' evizione.

Il possessore di buona fede avrà dritto di ritenzione sui bèni, per ragione dei miglioramenti reali ed esistenti. In caso di differenza tra il prezzo dei miglioramenti effettivi e delle somme spese, egli avrà dritto al minimo del valore.

Olanda. — 630. Il possessore di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti che dal giorno dell' istanza. Egli può ritenere la cosa sino al rimborso delle spese utili.

632-633. Il possessore di buona fede è riguardato come usufruttuario.

634. Il possessore di mala fede è tenuto:

1° Di restituire i frutti; ma può reclamare le spese necessarie di lavori;

2° È tenuto ai danni-interessi;

3° Se la cosa non può essere restituita, egli ne deve il prezzo anche quando sarebbe distrutta, salvo non provasse che sarebbe ugualmente perita nelle mani del proprietario.

635. Colui che si è messo in possesso per violenza non può reclamare le spese necessarie.

636. Le spese utili e di comodo restano a carico del proprietario di mala fede; ma se gli oggetti sono separabili, può ritirarseli.

Baviera. — Ved. sotto l'art. 548.

Austria.—330. In caso di evizione, il possessore di buona fede non fa suoi i frutti che quando sono distaccati dal suolo.

Prussia. — 279. Se il proprietario del suolo sul quale un terzo ha seminato o piantato, vuole disporne per un altro uso, deve permettere a colui che ha fatto le semenze o le piantagioni, di ritirare ciò che potrà senza danneggiare il fondo; può ancora pretendere un risarcimento per la privazione della sua proprietà.

Cantone di Berna. — 358. Il possessore di buona fede evitto può dimandare il rimborso delle spese necessarie ed utili; quanto alle spese di ornamento, egli può toglierle.

359. Il possessore di mala fede risponde di tutti i danni che la persona ha sofferti pel fatto del guadagno perduto, se si fosse usato dolo. Può dimandare il rimborso delle spese necessarie secondo il loro valore attuale, e togliere quel che ha fatto per utilità ed ornamento.

COMENTO.

DELLA TRADIZIONE.

DELLA FRUTTIFICAZIONE.

mano, il quale restringeva questo principio al caso del possessore a titolo particolare.

548 2°. *L' erede putativo acquista i frutti anteriori al suo possesso? Discussione e critica di un arresto della corte di cassazione di Francia.*

548 3°. *Nel dritto romano i frutti naturali erano attribuiti al possessore di buona fede?*

Art. 550+475. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizî dello stesso titolo. — Cessa di essere possessore di buona fede dal momento in cui tali vizî sono a lui noti (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 7. *Il possessore di buona fede è quello che ha posseduto come proprietario in virtù di un titolo traslativo di proprietà, ma erroneo o vizioso* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 8. *Il possessore è di buona fede quando possiede come proprietario, in virtù di un titolo traslativo di proprietà di cui ignora i vizî.*

Cessa di essere di buona fede dal momento in cui questi vizî gli sono noti (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Ajaccio. — Art. 7 della proprietà. Aggiungere queste parole: *Purchè l' errore o il vizio non sia a conoscenza del possessore.*

Trib. di Besanzone. — Art. 7. In luogo di *erroneo o vizioso*, sembra preferibile di aggiungere: *Affetto da un errore o da un vizio che ignorava.*

Trib. di Amiens.— In vece di *erroneo o vizioso* sembra preferibile aggiungere: *Affetto da un errore o da un vizio che ignorava.*

Corte di Lione. — Sarebbe importante di aggiungere *che cessa di essere di buona fede da che l'errore o il vizio gli saranno noti.*

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO (27 vendem. anno XII).

I. *Non vi è bisogno, come pel passato, di una interpellazione giudiziaria per costituire il possessore in mala fede. I tribunali giudicano secondo la loro coscienza.*

II. *La legge civile non iscruta la coscienza: essa deve credere che il possessore ignorava i vizî del suo titolo, quando non è provato che li conosceva, da che l' errore cessa, la mala fede comincia.*

I. L' articolo 8 è discusso.

Malleville pensa che la regola stabilita dall'ultima parte dell' articolo è troppo vaga: essa farebbe nascere delle liti sul momento in cui la buona fede del possessore sia cessata. La giurisprudenza le preveniva con una regola più precisa; essa riputava il possessore di buona fede sino alla interpellazione giudiziaria.

Treilhard risponde che questa giurisprudenza non era universale: si seguiva più ordinariamente il principio stabilito dall' articolo. In fatti dalle circostanze può giudicarsi quando il possessore abbia cessato di essere di buona fede.

Il console *Cambacérès* segue questa opinione.

L' articolo è adottato.

(3) MOTIVI.

II. *Esposizione dei motivi.* — *Portalis* al corpo legislativo: « La buona fede è provata

quando il possessore gode della cosa come proprietario, ed in virtù di un titolo traslativo di proprietà di cui s' ignorano i vizî.

« Si presume che ignora i vizî del suo titolo finchè non si pruovi il contrario.

« La legge civile non iscrutina le coscienze, i pensieri non cadono sotto il suo impero, ai suoi occhi il bene è sempre provato quando il male non lo è.

Rapporto. — *Faure* al corpo legislativo : « È evidente che la buona fede non ha luogo se non con un titolo di cui se ne ignorano i vizî, e che si è creduto vero.

« All' istante medesimo in cui il possessore conosce questi vizî, deve restituire la cosa; finchè la ritiene, è possessore di mala fede.

« Il progetto lo dice formalmente. Tale è il dritto di accessione su ciò che la cosa produce. »

Discorso. — *Grenier,* oratore del tribunato: « Si è però mantenuta la distinzione sì giusta, e che ha esistito in ogni tempo tra il possessore di buona fede e quello di mala fede.

« Da questa distinzione è derivata naturalmente la definizione del possessore di buona fede.

« Essa è concepita così:

« Il possessore è di buona fede quando possiede come proprietario, in virtù di un titolo traslativo di proprietà di cui ignora i vizî.

« Cessa di essere di buona fede dal momento in cui questi vizî sono da lui conosciuti.

« Questa definizione è più positiva di quelle che si trovano nel dritto romano ed in alcune consuetudini, ed eviterà molte liti; poichè ne sorgono sovente, ed in differenti sensi relativamente alla qualità del possesso. »

FONTI.

Leg. 126 e 131, D., lib. L, tit. XVII. — Leg. 109, D., Lib. L, tit. XVI. — Leg. 25, § 2, D., lib. V, tit. V. — Leg. 22, cod. lib. III, tit. XXXII. — Pothier. *Proprietà*, n° 395, 342, 396, 341, 397, 337. — *Vendita*, n° 274. — *Cont. di mar.*, n° 588.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 475. Conf. all' art. 550 del codice francese.

Sardegna. — 454. Id.

Cantone di Vaud. — 350. Id.

Luigiana. — 495. Conf. all' art. 550 del codice francese.

Haïti. — 455. Id.

COMENTO.

549. Carattere del possessore di buona fede. Conseguenze : 1° quanto al precario, 2° quanto alla pruova.

549 2°. *La buona fede è presunta.*

549 3°. *Con qual genere di pruova dimostrare la mala fede del possessore?*

549 4°. *L'errore di fatto provveniente da una grossa ignoranza non è scusabile.*

549 5°. *Il dolo esclude la buona fede.*

549 6°. *Dicasi lo stesso dell' errore basato sulla ignoranza degli ordini dell'autorità.*

549 7°. *Il fatto che stabilisce la mala fede debb' essere preciso. Può esistere prima di un atto giudiziario.*

549 8°. *La falsa interpetrazione della clausola di un atto non sempre costituisce la mala fede.*

550. La mala fede esige una conoscenza, non una presunzione dei vizî altrui. *Errore di dritto. Estimazione del giudice.* I frutti sono dovuti solo dal dì della dimanda?

550 2°. *In generale i vizî di forma dell'atto di acquisto non costituiscono ciò che dicesi* vizî del titolo.

550 3°. *Sarebbe diverso però il caso se un individuo comprasse scientemente da un tutore i beni di un minore senza le debite formalità.*

550 4°. *In certi casi si possono guadagna*

Art. 551+476. Tutto ciò che si unisce e s' incorpora alla cosa appartiene al proprietario di essa, secondo le regole qui appresso stabilite.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

2° Progetto di Cambacérès. — Art. 90. *Il proprietario acquista di pieno dritto tutto ciò che si unisce o s' incorpora alla sua proprietà.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 8. *Il dritto di proprietà dà in generale al proprietario, per dritto di accessione, tutto ciò che s' incorpora alla sua cosa.*

Ma questa regola generale riceve molte modificazioni, secondo che la cosa alla quale si fa l' unione è immobile o mobile, e secondo le diverse maniere con le quali l' unione si forma (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 9. *Tutto ciò che si unisce e s' incorpora alla cosa appartiene al proprietario, secondo le regole che saranno appresso stabilite* (2).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Rouen. — Finchè non sieno collocati dall' operaio. Questo articolo è se[...]on altro oscuro; vuolsi dire finchè sieno adoperati dall' operaio, o soltanto sino a che sieno riuniti dall'operaio sul luogo della costruzione?

(2) Ved. l' art. 546.

FONTI.

INSTIT. Lib. II, tit. I, § 26 e 29. — POTHIER. *Proprietà*, n° 156.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 476. Conf. all' art. 551 del codice francese.
Luigiana. — 496. Id.
Sardegna. — 457. Id.
Cantone di Vaud. — 351. Id.
Olanda. 643. Id.
Haïti. — 456. Id.

Austria. — 404. Si è ugualmente proprietario per dritto di accessione di ciò che nasce da una cosa, o da ciò che vi si unisce, senza espressa cessione (547-551 del codice francese).
L' accessione è, o naturale, o artificiale, o mista.

COMENTO.

Ved. l'art. 552 e seguenti.

Art. 552+477. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto superiormente che inferiormente. — Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, salvo le eccezioni stabilite al titolo *delle Servitù prediali*. — Può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi i prodotti di cui fossero suscettivi, salvo le modificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e dai regolamenti di polizia (3).

REDAZIONE COMPARATA DE' DIVERSI PROGETTI.

1° Progetto di Cambacérès. — Art. 7. *La proprietà delle miniere tanto metalliche che non metalliche, è nazionale, comunale o privata, secondo che i fondi appartengono alla nazione, al comune, o all' individuo.*
Ma in tutti i casi queste miniere non possono essere poste a profitto che col consenso e sorveglianza della nazione, nel modo determinato dalla legge.
2° Progetto di Cambacérès. — Art. 68. *Le miniere sono sempre a disposizione della nazione.*
Coloro ai quali appartengono non possono metterle a profitto che col suo consenso e sotto la sua sorveglianza.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 408. *Le miniere sono sempre a disposizione della nazione.*

I comuni od i particolari ai quali appartengono non possono metterle a profitto che col suo consenso e sotto la sua sorveglianza.

Art. 409. *Quando i proprietarî vogliono mettere a profitto le miniere che trovansi nei loro fondi, la permissione non può essere loro negata.*

Essi ne hanno ancora la preferenza quando il corpo legislativo ne ordina lo scavamento.

Art. 410. *Se i proprietarî non usano affatto della facoltà loro accordata dall' articolo precedente, saranno indennizzati.*

Art. 411. *Questa indennità, — tutti gli oggetti che ne dipendono, — l' esercizio della sorveglianza nazionale sulle miniere, scavate dai proprietarî, sono regolati dal codice dei lavori pubblici.*

Art. 412. *Quanto alle sostanze diverse dalle miniere, i proprietarî le metteranno a profitto senza permissione.*

Art. 413. *In mancanza di ciò per parte loro, ed in caso di necessità per le grandi strade, o per i lavori di pubblica utilità, il direttorio esecutivo può ordinare che queste sostanze saranno poste a profitto, indennizzando, previo apprezzo, il proprietario, tanto dei danni cagionati alla superficie, quanto del valore delle sostanze estratte.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 9. *La proprietà del suolo comprende la proprietà della superficie e della parte sottoposta.*

Il proprietario può fare al di sopra tutte le piantagioni e costruzioni che crede a proposito, salvo l' eccezioni stabilite al titolo IV delle Servitù, *come appresso.*

Egli può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che giudica a proposito, e trarre dagli scavi tutti i profitti che possono produrre, salvo le modificazioni risultanti dai regolamenti relativi alle miniere (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — 1ª redazione. — Art. 10. Letteralmente conforme all' articolo sopraccitato, salvo la parola *prodotti*, che è in luogo dell' altra *profitti* (2).

2ª redazione. — Art. 10. Conforme alla 1ª redazione, ma con l' aggiunta finale *e dai regolamenti di polizia* (3).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Brusselles. — Art. 2. Non converrebbe determinare la proprietà delle miniere, la quale cade imperfettamente nella seconda parte dell' art. 2?

Trib. di Amiens. — Ed alle terre combustibili.

Trib. di Lione. — È necessario esprimere qui ciò che s'intende per *miniere*, il senso di questa parola dev' essere ristretto ai metalli; non comprende le pietre di costruzione, la calce, le cave di pietre, nè i marmi, creta, gesso, marna, arena, terra combustibile, carbon fossile, ed altri materiali simili.

Anche per quel che riguarda le miniere metalliche, è importante 1° stabilire il principio che il proprietario ha il dritto di scavarle, e che è preferito a colui che, nella sua negativa, ne dimanda la concessione sino a che l' abbia ottenuta; 2° fissare, secondo una valutazione proporzionata alla proprietà sterile finchè non si coltivi, delle spese necessarie per coltivarla, e del rischio che potrà soffrire il coltivatore, il genere e la quantità della indennizzazione dovuta al proprietario dal concessionario.

Non può lasciarsi ai regolamenti se non il modo di eseguire gli scavamenti.

3° È ancora importante di statuire su ciò che si chiama tesoro, cioè un antico deposito di denaro o altre cose preziose poste in un luo-

go occulto, che un avvenimento qualunque o uno scavo fa scoprire senza che si possa sapere quale ne sia il proprietario; questo articolo stabilendo che la proprietà del fondo si estende dalla superficie insino alle viscere della terra, ed abbracciando in conseguenza quanto vi si comprende, accorda implicitamente il tesoro al proprietario del suolo per dritto di accessione o incorporazione: ma è necessario che il principio sia chiaramente deciso, perchè prima il fisco se ne arrogava un terzo pel solo dritto del più forte. Dopo la rivoluzione quest'uso è abolito. Il codice Cambacérès, dal quale molte di queste osservazioni sono e saranno tratte, codice chiaro, preciso, metodico, e il primo in Francia che abbia abbracciato l'universalità del dritto civile, contiene su questi tesori le disposizioni seguenti:

« Colui che trova un tesoro nel suo proprio fondo ne acquista la proprietà.

« Non è permesso a chi che sia di fare delle ricerche nel fondo altrui, col pretesto di cercarvi un tesoro.

« Un tesoro trovato nel fondo altrui si divide fra l'inventore ed il proprietario del fondo.

« La luce necessaria alle case, la loro salubrità, non esige dai proprietari tutti dei comuni popolosi una convenzione sull'altezza degli edifici che il codice potrebbe redigere nei termini seguenti?

« Niuno può innalzare, nelle piazze e nelle strade, una costruzione che ecceda il doppio della loro larghezza. »

Trib. di Nimes.—Farebbe d'uopo qui dinotare espressamente il tesoro trovato, fra i profitti del proprietario del suolo, o come facente parte della proprietà; e questo affinchè non avvenga, allorchè redigendosi le leggi di polizia annunziate nell'art. 2 delle disposizioni generali del libro III, si attribuissero al demanio pubblico i dritti che prima i feudatari o il demanio reale si avevano arrogati su'tesori rinvenuti anche nei fondi dei particolari.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO (27 vend. anno XII).

L'articolo 10 è discusso.

Regnaud (di Saint-Jean-d'Angely) dice che nella città, e qualche volta ancora nelle campagne, le leggi ed i regolamenti di polizia restringono il dritto che ha il proprietario di fare, sul suolo e sulla superficie, le costruzioni e gli scavi che crede a proposito.

Le leggi sulle strade pubbliche urbane e rurali modificano saggiamente l'uso del dritto di proprietà. La legge del 28 luglio 1791, sulle miniere, stabilisce ancora delle restrizioni necessarie a mantenere: converrebbe dunque redigerlo così: *Salvo le modificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti relative alle miniere, e dalle leggi e regolamenti di polizia.*

L'articolo è adottato con questa modificazione.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al corpo legislativo: « Noi abbiamo fondato il principio che la proprietà del suolo comprende la proprietà della superficie e di ciò che è sottoposto.

« Abbiamo conchiuso che il proprietario può fare *al di sopra tutte le piantagioni e costruzioni, ed al di sotto tutte le costruzioni e scavi che giudicherà convenevoli.*

« Si comprende che la proprietà sarebbe imperfetta, se il proprietario non fosse libero di profittare per suo uso di tutte le parti esterne ed interne del suolo o del fondo che gli appartiene, e se non fosse padrone di tutto lo spazio che il suo dominio abbraccia.

« Nulladimeno non abbiamo dissimulato che il dritto di proprietà, esteso che sia, ha però dei limiti che lo stato sociale rende indispensabili.

« Vivendo coi nostri simili, dobbiamo rispettare i loro dritti, come essi debbono rispettare i nostri. Noi non dobbiamo dunque permetterci, anche sul nostro fondo, dei fatti che potrebbero distruggere il dritto acquistato da un vicino o da chiunque altro. La necessità e la moltitudine delle nostre comunicazioni sociali ha prodotto, sotto il nome di *servitù* ed altri nomi, dei doveri, delle obbligazioni, dei servigi, che un proprietario non potrebbe negare senza ingiustizia, e senza rompere i legami dell'associazione comune.

« In generale gli uomini sono assai perspicaci su ciò che loro riguarda. Può riposarsi sull'energia dell'interesse personale nella cura di vegliare sulla buona coltura. La libertà lasciata al coltivatore ed al proprietario produce grandi beni e piccoli mali. L'interesse pubblico è in sicurezza quando, in luogo di avere un nemico, ha un garante nell'interesse privato.

« Intanto siccome avviene nelle proprietà di tal natura che l'interesse particolare può trovarsi facilmente e spesso in opposizione con l'interesse generale nella maniera di usare delle medesime, si sono fatte delle leggi e regolamenti per dirigerne l'uso. Tali sono i domini

che consistono in miniere, foreste ed altri oggetti simili, che hanno in tutti i tempi fissata l'attenzione del legislatore.

« Nelle nostri grandi città, interessa vegliare sulla regolarità ed anche sulla bellezza degli edifici che le adornano. Un proprietario non potrebbe avere la facoltà di contrariare con le sue costruzioni particolari il disegno generale della amministrazione pubblica.

« Un proprietario, sia nella città, sia nei campi, deve ancora rassegnarsi a soffrire le privazioni che la polizia gl'impone pel mantenimento della sicurezza comune.

« In ogni occorrenza, bisogna reprimere tutte le affezioni private, tutte le volontà particolari, al gran pensiero del pubblico.

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « È una regola troppo antica e troppo costante per non essere ben conosciuta, che il proprietario del suolo possa piantare e fabbricare al di sopra, scavare e costruire al di sotto, in breve, innalzare o approfondire all' altezza e profondità che gli aggrada.

« L' esercizio di questo dritto è ristretto in vero dalle leggi sulle servitù. Ma queste leggi non hanno in mira che impedire l' abuso del dritto, e di obbligare a sopportare ciò che nella natura delle cose ciascun vicino deve soffrire.

« Ogni proprietario è ancora tenuto a conformarsi alle leggi e regolamenti relativi alle mine. Lo scavo di certe mine interessa la nazione intera.

« Bisogna conformarsi alle leggi e regolamenti di polizia.

« L'azione della polizia interessa la sicurezza e la tranquillità pubblica.

« La restrizione del dritto di proprietà in questi diversi casi è un effetto necessario delle obbligazioni risultanti dal patto sociale. »

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato: Si è fissato nell' articolo 552 (9° della redazione diffinitiva) questo principio elementare - che la proprietà del suolo comprende la pro, prietà della superficie e di ciò che vi è sottoposto; e le disposizioni degli articoli seguenti, sino al 556° sono conseguenze saggiamente dedotte da questo principio.

« Non si è obbliata la limitazione necessaria relativamente alle leggi delle servitù, ai regolamenti di polizia, ed a quelli che riguardano le mine. »

FONTI.

Leg. 1 e 24, D., lib. VIII, tit. II. — Leg. 21, § 4, D., lib. XLIII, tit. XXIV. — Leg. 1, 8, 9. cod. lib. VIII, tit. X. — CONSUET. Normandia, art. 608. — Parigi, art. 187 e 191. — Laon, art. 269 e 146. — Châlons, art. 142 e 143. — Reims, art. 306 e 307. — Ordinanze di LAMOIGNON. II parte, tit. XX, art. 13. — POTHIER. *Comunione*, n° 32.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 477. Come l'art. 552 del codice francese.

Luigiana. — 497. Id.

Sardegna. — 458. Id.

Cantone di Vaud. — 352. Id.

Olanda. — 626. Id.

Haïti. — 457. Id.

Cantone di Fribourg. — 499. Come l'art. 552, ultimo paragrafo del cod. fr.

Berna. — Il dritto del proprietario del fondo si estende all' infinito sì al di sopra come al di sotto.

Baviera. — Ved. l'art. 555.

Austria. — 422. Quanto alle cose immobiliari, la proprietà si estende al di sopra ed al di sotto. Le piantagioni, gli scavamenti, ecc., ne fanno parte.

COMENTO.

DEI VANTAGGI ED EMOLUMENTI CHE IL PROPRIETARIO PUÒ LIBERAMENTE PERCEPIRE MERCÈ GLI SCAVAMENTI CHE SI POTREBBERO PRATICARE NEL SUO FONDO, OVVERO CHE NON AVREBBERO PER OBBIETTO NÈ DI TROVAR MINIERE NÈ MINE PROPRIAMENTE DETTE.

714. Il dritto di proprietà, quanto agli scavamenti, meno esteso quanto agli emolumenti ordinarî del suolo. Estrazioni a cielo aperto.

DELLE MINIERE, DEGLI STABILIMENTI DI FUCINE DESTINATI ALLA LORO MANIPOLAZIONE, DELLE CAVE DI MATERIE COMBUSTIBILI, E DELLE CAVE DI PIETRE.

715. Servitù imposte ai fondi che le contengono a causa di questi prodotti. Divisione della materia.

DELLE TERRE PIRITOSE E ALLUMINOSE.

716. Che s'intende per queste. Regole per il loro scavamento. Indennità al proprietario del suolo giudiziariamente stabilita.

DELLE MINIERE DI FERRO DI ALLUVIONE.

717. Divisione della materia.
718. Origine naturale del minerale di ferro di alluvione.
719. Quale è la natura legale di una miniera di ferro di alluvione? È mobile o immobile? Conseguenza quanto all'usufrutto ed alla comunione.
720. Se la miniera scoperta sul terreno di un terzo fosse data ad uno degli sposi, la comunione ne trarrebbe profitto senza ricompensa.
721. Dei dritti che appartengono al creditore ipotecario in caso di diminuzione di valore nel fondo ipotecato, con lo scavamento di una mina.
722. Sistema della legge per lo stabilimento delle fucine e macchine necessarie alla manipolazione del minerale.
723. Come debb' essere conceduta dal governo la permissione di scavare le miniere di ferro di alluvione.
724. Considerazioni sul conflitto che dee sorgere tra l' interesse pubblico, l' interesse dei proprietarî del fondo, e quello dei maestri di fucina.
725. Del caso in cui il proprietario stesso scava la miniera.
726. È obbligato solo a fare la sua dichiarazione, la quale vale per permissione.
727. Egli può essere obbligato a scavare, o può decadere dal suo dritto per mezzo dei maestri di fucine vicine.
728. Formalità che si debbono adempire da costoro. Loro obbligazione quanto alla superficie. Del conflitto d' interessi di parecchi proprietarî di fabbriche.
729. Del caso in cui uno di questi fosse nello stesso tempo proprietario del terreno, che contiene il minerale.
730. Come si giudica su' conflitti d' interessi, tra i maestri di fucine ed i proprietarî, relativamente alla compra del minerale. Testo degli art. 87-92 della legge del 21 aprile.
731. Questo minerale per essere venduto e consegnato debb' essere grezzo, ovvero di già lavato nella macchina.
732. Debbonsi rinnovare le perizie estimative del minerale, ogni volta che trattasi di farne delle consegne al padrone della ferriera?
733. Delle autorità competenti per decidere intorno alle controversie relative alle miniere di alluvione.

DELLE CAVE DI MATERIE COMBUSTIBILI.

734. Non possono aver luogo senza il consentimento del proprietario. Condizione dello scavamento. Quando il loro prodotto è posto nella classe dei frutti.

DELLE CAVE DI PIETRE.

735. Quali sono. Condizioni del loro scavamento a cielo aperto.
736. Sorveglianza particolare alla quale sono soggette quelle che si debbono scavare mercè i pozzi e le gallerie sotterranee.

DELLA NATURA DEL DRITTO DI PROPRIETA' CHE APPARTIENE AL CONCESSIONARIO NELLA MINA LA QUALE GLI È STATA LEGALMENTE CONCEDUTA.

DEI DRITTI I QUALI, DOPO LA CONCESSIONE DELLA MINA, RIMANGONO AL PROPRIETARIO DELLA SUPERFICIE DEL FONDO.

DELLA DECADENZA NELLA QUALE PUÒ INCORRERSI DAI CONCESSIONARI DELLE MINE.

DELL'ABBANDONO DELLE MINE.

DEI CONFLITTI D'INTERESSI CHE, IN CASO DI DECADENZA O DI ABBANDONO, SI POSSONO ELEVARE TRA L'ANTICO CONCESSIONARIO E QUELLO CHE GLI È SUCCEDUTO.

Art. 553+478. Qualunque costruzione, piantagione od opera sopra un terreno o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese e di sua pertinenza, finchè non consti il contrario, senza pregiudizio della proprietà che un terzo po-

trebbe avere acquistata o potrebbe acquistare colla prescrizione, sia di un sotterraneo inferiore, sia di altra parte dell' edifizio (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 10. *Tutte le costruzioni, piantagioni, ed opere fatte sul suolo o nel suo interno, si presumono fatte dal proprietario ed a sue spese, ed appartenergli se non è provato il contrario.*

Nondimeno un terzo può acquistare pel solo possesso, quando è sufficiente per operare la prescrizione, la proprietà di una cantina od altro sotterraneo sotto l' edifizio altrui o la proprietà di una parte di questo.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 11. *Ogni costruzione, piantagione od opera su di un terreno o nel suo interno, si presumono fatte dal proprietario a sue spese, ed appartenergli, se non è provato il contrario, senza pregiudizio della proprietà che potrebbe acquistare un terzo con un possesso sufficientemente prolungato, o di un sotterraneo sotto l' edifizio altrui, o di qualunque altra parte di questo* (1).

(1) OSSERVAZIONI DEL TRIBUNATO.

Art. 10 La sezione propone di sostituire a queste parole, *senza pregiudizio della proprietà che potrebbe acquistare un terzo con un possesso sufficientemente prolungato*, le seguenti: *senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere per titolo o per prescrizione*, dovendo il di più dell' articolo restare.

Queste espressioni si riferiscono a quel che segue, cioè, ad un sotterraneo sotto l' edificio altrui o a qualunque altra parte dell'edificio. Ora, si possono avere questi oggetti in pregiudizio del proprietario del suolo per un titolo come per la prescrizione. Sembrerebbe dunque convenevole di richiamare il titolo e di sostituire la parola *prescrizione* a quelle *possesso sufficientemente prolungato*, e ciò non può significare altro che prescrizione.

(2) *Rapporto.* — *Faure* al tribunato: « Gli alberi piantati su di un terreno si presumono essere stati piantati a spese del proprietario del suolo: costui è proprietario presuntivo ugualmente degli alberi. Questa presunzione è di dritto, e dispensa il padrone del fondo dal provare in altro modo che gli alberi gli appartengono. Se qualcuno gliene contrasta la proprietà deve provare il suo dritto.

« È lo stesso per le opere e per le costruzioni: la legge riguarda come proprietario di questi oggetti il padrone del fondo ove esse si trovano. Finchè non è provato il contrario, la sola forza della legge basta per mantenerlo nella qualità che essa gli attribuisce.

« Di più, la legge non intende affatto pregiudicare i dritti dei terzi risultanti dalla prescrizione. Un terzo che avesse posseduto qualche parte dell' edifizio pel tempo sufficiente ad acquistare la prescrizione, non potrebbe essere esentato dal favore della regola generale. Deve imputarsi il proprietario di averlo lasciato prescrivere; e pel lungo silenzio che egli ha serbato, la legge lo considera di aver tacitamente consentito a far che la proprietà fosse trasmessa al possessore. »

FONTI.

INSTIT. lib. II, tit. I. — *Arg. ex leg.* 7, § 10, D., lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 177.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. 478. Come l' art. 553 del codice francese.

Ma si è soppresso dalle parole *per prescrizione*, *sia di un sotterraneo*, ecc., sino alla fine.

Luigiana. — 498. Come l'art. 553 del codice francese.

Sardegna. — 460. Id.

Cantone di Vaud. — 353. Id.

Haïti. — 459. Id.

Baviera. — Vedi sotto l' art. 555 del codice francese.

COMENTO.

553. Significato ed estensione della parola *edificazione*. Conseguenza del principio che la proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sottoposta.

553 2°. *Non in tutti i casi il proprietario del suolo è proprietario della superficie.*

556. Non si può usurpare l' aria appartenente al vicino; ovvero penetrare sotto il suolo di sua proprietà.

557. Ogni costruzione, piantagione ed opera sopra un terreno o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese.

557 2°. *Siffatta presunzione cede alla pruova contraria. Come si compila questa pruova.*

557 3°. *La presunzione non si applica alle costruzioni mobili.*

DELLA PIANTAGIONE.

577. Il proprietario del suolo è proprietario dell' albero che vi ha piantato. Valore da pagare. Danni-interessi. Dritto romano modificato. Se la piantagione è fatta da un terzo, articolo 555 + 480 applicato.

578. Il tronco dell'albero debb'essere nel fondo di colui che lo rivendica. Quando è comune.

579. La piantagione non può farsi che ad una distanza fissata dal limite della proprietà vicina. Ragioni di questa regola.

580. Il dritto di piantare ad una minore distanza può essere prescritto.

581. Si può prescrivere nel caso in cui i rami si stendessero sul fondo del vicino?

582. Quando vi ha muro di separazione, la distanza per la piantagione debb' essere rispettata? Distinzione.

583. Quando si ricorre alle consuetudini locali. Caso di destinazione del padre di famiglia. Caso di divisione.

584. Il proprietario dell' albero che sporge coi rami sul fondo vicino, può andarvi a raccogliere i frutti caduti.

585. Ma per questo fatto è tenuto ad una indennità. Avrebbe parimente il dritto di recarsi nel fondo vicino per coglierli con la mano. O per tagliare l' albero.

586. Disposizioni della legge romana quanto al proprietario del fondo nel quale cadessero i frutti degli alberi del fondo vicino.

587. Disposizione analoga nell' articolo 682 + 603 del codice civile. È in questo luogo applicabile.

588. Quanto alle chiusure, distanza che si dee serbare quando trattasi di siepi vive.

589. Al di là di una fossa che serve di limite, fa mestieri, come nel dritto romano, di una larghezza di terreno eguale a quella della fossa e che sia al di là di questa.

590. Le spese di manutenzione e di riparazione di una chiusura comune sono a carico dei due proprietarî. In caso opposto, del proprietario della chiusura. Prove della comunione.

591. Caso speciale in cui la spesa di manutenzione fosse a carico di tutti e due i proprietarî, tuttochè il muro non fosse comune.

DEI DIVERSI ATTRIBUTI E VANTAGGI DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE, E PRINCIPALMENTE DELLA SUPERFICIE DEL SUOLO.

689. Nuovi svolgimenti sugli attributi della proprietà immobiliare. Art. 543 e 551 + 468 e 476. Godimento della

---

Art. 554†479. **Il** proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, alla rifazione de' danni-interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. I, art. 11. *Se il proprietario del suolo vi abbia fatto delle costruzioni o delle piantagioni con materiali che non gli appartenevano, ha il dritto di ritenerli, col peso di pagarne il valore al loro proprietario, ed i danni-interessi se vi sia luogo.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 12. *Il proprietario del suolo che ha fatto delle costruzioni o delle piantagioni con materiali che non gli appartenevano, deve pagarne il valore; egli può ancora essere condannato ai danni-interessi, se vi è luogo; ma il proprietario dei materiali non ha dritto di toglierli.*

(1) MOTIVI.

Rapporto. — *Faure* al tribunato: Quand' anche il proprietario del suolo abbia piantato degli alberi, o fatto costruzioni, può avvenire che gli alberi usati, ed i materiali di cui si è servito, non gli appartenessero, ma che fossero di un altro.

« Non sarebbe giusto che questi terzi ne soffrissero. Ripugnerebbe alla ragione che il proprietario del suolo profittasse di ciò che non è suo, senza darne conto al proprietario legittimo di questi oggetti.

« Di buona o mala fede che sia, egli deve egualmente pagarne il valore; ma nella buona fede egli è debitore del solo valore. Il proprietario, quand' anche avesse sofferto qualche danno dalla privazione di questi oggetti, non può chiedere d' avvantaggio; il di più non sarebbe il pagamento di un debito, ma la punizione di una mancanza; però quando non vi è mancanza, non può esservi pena, e niuno è riprensibile di aver fatto uso di una cosa che credeva sua.

« Se usando, si sapesse non essere proprietario degli oggetti impiegati, è allora il caso in cui vi è mala fede: e non è certamente libero di obbligo pagando soltanto il valore degli oggetti. Per poco che il proprietario abbia sofferto qualche danno, il torto fattogli dev' essere riparato. La giustizia deve condannare l' autore di questo danno ad una riparazione proporzionata. Che anzi se le circostanze fossero tali da far credere che egli aveva l' intenzione di rubare questi alberi o questi materiali, sarebbe allora un colpevole di furto, e potrebbe essere punito come tale. Ma in tutti i casi, sia di buona o di mala fede, gli oggetti una volta adoperati non possono essere tolti da colui che ne era proprietario: potrebbe più tosto ottenere di vendere la cosa, se il suo debitore non fosse in grado di pagare. Togliere gli alberi, sarebbe spesso distruggerli; togliere i materiali, un degradare la costruzione. L' equità non permette di rendere male per male, e spesse volte il risultamento sarebbe sterilissimo per colui che si fosse così vendicato.

« Il progetto fa in seguito la proposizione inversa.

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato: « Ma avviene spesso che delle costruzioni, piantagioni ed opere sono fatte sul suolo con materiali che non appartenevano al proprietario: si presentano allora difficoltà considerevoli.

« Voi sentiste che bisogna distinguere il caso in cui le opere e piantagioni fossero state fatte dal proprietario medesimo, con materiali appartenenti ad altri, dal caso in cui queste opere fossero state fatte dai terzi, coi loro materiali; e, quanto a questi, è bisognato ancora distinguere il possessore di buona fede da colui che non lo era.

« Secondo queste differenti circostanze il progetto di legge presenta disposizioni infinitamente giuste.

« Ma l' ultimo paragrafo dell' articolo ha soprattutto un carattere di saggezza che non vi sarà certamente sfuggito.

« Quando alcune costruzioni, piantagioni ed altre opere sono state fatte da un possessore di buona fede, sembrava troppo duro che fosse ridotto alla necessità di toglierle senza indennizzazione; ed un proprietario che avesse ottenuto la rinunzia del fondo, avrebbe potuto abusare di questa necessità per arricchirsi a spese del possessore. Costui sarebbe stato costretto o di sopprimere le opere perdendole, o di cederle a prezzo modico assai.

« È sembrato giusto che in questo caso il proprietario non potesse dimandare la soppressione delle opere, e che fosse tenuto di rimborsare una somma uguale a quella dell' aumento di valore del fondo.

« Intanto questa obbligazione indefinita da parte del proprietario sarebbe qualche volta cessata di essere giusta. Per esempio il possessore con una anticipazione di 300 franchi avrebbe potuto aumentare il valore del fondo di 2,000 franchi o più. Sì fatto aumento avrebbe potuto appartenere al proprietario, come inerente al fondo sino alla concorrenza della parte superante l' avanzo. Questa considerazione ha fatto dare al proprietario la scelta o di rimborsare una somma uguale a quella dell' aumento di valore del fondo, o pagare i materiali ed il prezzo di manifattura.

« Col mezzo di questa scelta, in qualunque caso si trovi, il possessore di buona fede riceverà sempre un' indennità relativa alle sue spese, ed il proprietario non potrà essere mai gravato, rimborsando un valore che sarebbe il prodotto medesimo della sua proprietà.

« Spetta ai giureconsulti valutare questa disposizione legislativa. Essi sanno che questi differenti casi non erano decisi da alcuna legge positiva, e che dopo aver dato luogo a molte liti, erano interamente sottoposti all' arbitrio dei tribunali ».

FONTI.

Leg. 23, § 6 e 7, lib. VI, tit. I. — Leg. 1 e 2, lib. XLVII, tit. III. — POTHIER. *Proprietà*, n° 170, 171, 172, 178 e 78.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 479. Come l'art. 554 del codice francese.
Luigiana. — 499. Id.
Sardegna. — 461. Id.
Cantone di Vaud. — 354. Id.
Haïti. — 460. Id.

COMENTO.

558. Del caso in cui il proprietario del suolo ha fatto costruzioni coi materiali altrui. Deve pagarne il valore. *Privilegio.*
558 2°. *Il proprietario dei materiali non avrebbe più dritto di riprenderli, quand' anche il proprietario del suolo gli avesse impiegati scientemente, nè quando fosse stato un terzo che l' avesse fatto.*
558 3°. *Il proprietario del suolo, per liberarsi, potrebbe abbandonare gli alberi ovvero i materiali?*
558 4°. Quid *se il proprietario non potesse pagarli?*
558 5°. *I materiali impiegati per la riparazione seguono la stessa sorte di quelli impiegati per la costruzione dell' edificio. È la incorporazione la quale opera la mutazione della proprietà.*
558 6°. *Gli oggetti che non sono che annessi alla costruzione possono essere tolti dal loro proprietario, quando sono stati adoperati dal costruttore, sapendo che essi appartenevano ad altri.* Secus *se il proprietario medesimo attacca gli oggetti alla cosa.*
559. Del caso in cui le costruzioni sono state fatte da un semplice possessore. *Aedificium solo cedit.* Distinzioni. Tre specie di spese.
559 2°. *La estimazione e la qualificazione di queste diverse spese sono relative.*
559 3°. Quid *se il costruttore, semplice possessore, avesse impiegato i materiali altrui?*
560. Egli è tenuto a dar conto al possessore, anche di mala fede, delle spese necessarie.
561. Delle spese utili. Testo dell'art. 555+480. *Di quali creazioni si occupa esso?*

Art. 555+480. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto, o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. — Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatto, senza alcuna indennizzazione a suo favore; potrà egli essere inoltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni-interessi, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo avesse potuto soffrire.

— Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della manifattura, non avuto riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere. Ciò nondimeno, se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il proprietario non potrà domandare che sieno levate le dette opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere, o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della manifattura, ovvero di pagare una somma eguale a quella che ha aumentato il valore del fondo (3).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 12. *Il proprietario sul cui fondo un terzo ha fatto delle piantagioni o costruzioni, ha il dritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a ritirarle o demolirle.*

Se il proprietario ne dimanda la soppressione, deve farsi a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità.

Se il proprietario le ritiene, egli deve al proprietario dei materiali il rimborso del prezzo della manifattura, ancorchè il fondo sia accresciuto di valore.

Intanto se la spesa di manifattura, o il valore dei materiali, eccedessero l' aumento del valore che ha ricevuto il fondo, il proprietario di questo fondo non sarebbe tenuto che a restituire il valore di questo aumento; purchè colui che ha fatto le piantagioni o costruzioni non amasse meglio ritirarne i materiali, rimettendo le cose nel primiero stato.

Art. 13. *La regola precedente riceve un' eccezione quanto alle piante che possono essere ritirate dal proprietario degli alberi, quando non hanno ancora gittate le radici; quand' anche però egli avesse fatto queste piantagioni per errore o buona fede.*

Art. 14. *Il proprietario che non conserva le piantagioni o le costruzioni fatte sul suo suolo, può, inoltre, ripetere da colui che le ha fatte, i danni-interessi pel pregiudizio che ha potuto risentirne* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 13. *Allorchè le piantagioni o le costruzioni sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha dritto, o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.*

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e le costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore; può egli essere inoltre condannato, ove siavi

luogo , al risarcimento dei danni-interessi , per quel pregiudizio che il proprietario del fondo avesse potuto ricevere.

Se il proprietario preferisse ritenere queste piantagioni e costruzioni , deve il rimborso del valore de' materiali e del prezzo della manifattura , senza riguardo alcuno per il maggiore o minore aumento di valore che il fondo ha potuto ricevere (2).

(1) OSSERVAZIONI DE' TRIBUNALI.

Trib. di Ajaccio.—Art. 12. Aggiungere a queste parole: *o di obbligare colui che le ha fatto a ritirarle o demolirle* , le seguenti : *in caso che egli le abbia fatto in mala fede.*

Art. 13. Se le costruzioni , piantagioni od opere fatte per errore o di buona fede sul fondo altrui , sieno utili e necessarie, il proprietario del fondo dovrebbe pagare il prezzo dei materiali e di manifattura, sia che le ritenga o le sopprima.

Se queste costruzioni , piantagioni od opere sieno puramente lussuose , il proprietario del fondo dovrebbe avere la scelta di ritenerle, rimborsandone il valore o di rendere il fondo.

(2) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Motivi ed estensione dell'articolo. — Distinzione tra il possessore di buona fede ed il possessore di mala fede.

Osserv. del tribunato. — La parola *opere* sembra da per tutto necessaria , massimamente perchè può esprimere delle riparazioni che sono tutt' altro che le piantagioni e costruzioni.

Inoltre , la sezione opina aggiungere all' articolo un paragrafo così concepito : « Nondimeno se le piantagioni , costruzioni ed opere sono state fatte da un possessore di buona fede , il proprietario non può domandarne la soppressione; ma ha la scelta o di rimborsare il valore dei materiali od il prezzo di manifattura , o di rimborsare una somma uguale a quella dell'aumento di valore del fondo. »

La disposizione dell'articolo del progetto di legge sembra troppo rigorosa quanto al possessore di buona fede, cui la semplice facoltà di ritirare le piantagioni o i materiali spesso recherebbe una perdita enorme; e colui che avrebbe fatto pronunziare la cessazione dei lavori , abuserebbe sovente di questo dritto per provocare dei sacrifizi da parte del possessore di buona fede , che non avrebbe quasi niente delle costruzioni o delle piantagioni che sarebbe obbligato a distruggere. Sembrerebbe dunque più giusto , in questo caso, d' interdire al proprietario la soppressione delle costruzioni , piantagioni ed opere , ed obbligarlo al rimborso di una somma uguale a quella dell' aumento di valore del fondo.

Intanto potrebbe accadere che questo aumento di valore non fosse l' effetto immediato dell' occupazione del fondo da parte del possessore di buona fede. Per esempio , cento scudi impiegati per tramutare una terra in vigna , possono aver migliorato il fondo fino al valore di 2,000 franchi. Questo aumento di valore non deve andare a profitto del possessore ancorchè fosse di buona fede. Allora il proprietario potrebbe rimborsare solo le riparazioni. Questa scelta data al proprietario sembrerebbe conciliare i suoi interessi con ciò che la giustizia esige a favore di un possessore di buona fede.

(14 nevoso anno XII). *Treilhard* continua e dice che il tribunato ha proposta una modificazione all' art. 12.

Il tribunato ha dimandato un' eccezione alla regola generale , in favore di colui che, avendo goduto di buona fede , *animo domini,* ha fatto delle costruzioni su di un suolo che credeva suo. La legge guarda la buona fede così favorevolmente, che le lascia i frutti percepiti: sarebbe dunque contro i principi trattarlo con la medesima severità dell' individuo il cui godimento è attaccato di mala fede. Egli non deve perdere le spese. In tal riguardo, il tribunato propose di obbligare il proprietario a pagargli o il prezzo dei materiali e di manifattura o l' aumento di valore del fondo.

(3) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — Portalis al corpo legislativo : « Può avvenire, per esempio, che un terzo avesse fatto delle piantagioni nel fondo altrui , o costruito un edificio. A chi appartiene questo edificio o questa piantagione? Noi supponiamo il terzo di buona fede ; poichè, se egli non avea fatto che un atto di emulazione o gelosia , il suo agire sarebbe un' intrapresa, un attentato. Non si tratterebbe punto di valutare un dritto , ma di reprimere un delitto.

« I varî giureconsulti non sono di accordo sulla quistione per sapere se le piantagioni fatte

nel fondo altrui appartengono a colui che le ha piantate, o al proprietario del fondo sul quale la piantagione è stata fatta. Gli uni hanno tenuto per il proprietario del fondo, e gli altri per l'autore della piantagione.

«Ve ne sono alcuni che hanno voluto stabilire una specie di società tra colui che ha piantato ed il proprietario del fondo, atteso che da una parte le piante sono alimentate dal fondo, e dall'altra hanno per se stesse un prezzo, un valore che sono stati somministrati da tutt' altro che da colui cui il fondo apparteneva. Quindi, si dice, bisogna fare una ragionevole divisione fra le parti interessate. Questa opinione è seguita da Grozio e da qualche altro pubblicista. Grozio è stato contraddetto da Puffendorfio. Quest' ultimo ha fatto sentire con ragione tutti gl' inconvenienti che ne risulterebbero con lo stabilire una società forzata fra gli uomini che non hanno voluto associarsi. È dimostrato che sarebbe impossibile di mantenere l' uguaglianza fra le parti interessate nella divisione dei prodotti di una sì fatta società. Si è osservato che sarebbe pericoloso di assoggettare così una proprietà fondiaria senza saputa e contro il piacere del proprietario, e che d' altronde ciascuno essendo padrone pel dritto di sciogliere ogni comunione, e separare i suoi interessi da quelli degli altri, non vi è alcun ragionevole motivo d' imporre al proprietario di un fondo una servitù insolita, ed anche contraria sì al dritto naturale come al codice.

« A traverso di questi opposti sistemi degli autori, noi siamo rimontati al dritto romano, il quale decide che in generale tutto deve cedere al suolo che è immobile; e che in conseguenza, nella necessità di decidere tra il proprietario del suolo e l' autore della piantagione, i quali non possono, loro malgrado, restare in comunione, per il medesimo oggetto, il proprietario del suolo dev' essere preferito, ed ottenere la proprietà delle cose accidentalmente unite al suo fondo. La legge romana non è dubbia fra il proprietario del fondo ed il terzo imprudente che si è permesso, con maggiore o minore buona fede, una sorta d' incursione sul fondo altrui. Nel progetto di legge noi siamo partiti dal principio che tutte le piantagioni fatte in un fondo sono riputate fatte dal proprietario di questo fondo a sue spese, se non si pruova il contrario.

« Noi diamo al proprietario del suolo sul quale un terzo ha fatto delle piantagioni, la facoltà di ritenerle, o di obbligare il terzo a rimettere i luoghi nello stato primiero.

« Nel primo caso, sottomettiamo il proprietario a pagare il valore delle piantagioni che egli conserva ed il prezzo di manifattura, senza riguardo a ciò che il fondo medesimo può avere guadagnato per la novella piantagione.

« Nel secondo caso, il terzo che ha piantato è tenuto a ristabilire i luoghi a sue proprie spese; può ancora essere obbligato ai danni-interessi; egli paga il fio della sua leggerezza e della sua intrapresa.

« Noi abbiamo seguito le leggi romane.

« Coi medesimi principi decidiamo la quistione relativa alle costruzioni degli edifici ed altre opere fatte da un terzo sul fondo altrui; e diamo al proprietario la medesima alternativa. Abbiamo opinato che non si potrebbe abbastanza avvertire i cittadini dei rischi nei quali incorrono permettendosi delle intraprese contrarie al dritto di proprietà.

« Abbiamo eccettuato dalla regola generale il caso in cui quegli che avrà piantato o costruito nel fondo altrui, fosse possessore di buona fede che sia stato evitto senza essere condannato alla restituzione dei frutti, e che avrebbe piantato o costruito durante il suo possesso. In questo caso, il proprietario è tenuto, o di pagare il valore delle costruzioni o piantagioni, o di pagare una somma uguale all' aumento di valore che queste piantagioni e costruzioni hanno apportato al suolo.

« Ci siamo occupati dell' ipotesi in cui il proprietario del fondo abbia fatto piantagioni e costruzioni con materiali di un terzo.

« Abbiam pensato, in tale ipotesi, che questo terzo non ha il dritto di togliere i materiali suoi, ma che il proprietario del fondo deve pagarne il valore, e che può ancora, secondo le circostanze, essere condannato ai danni-interessi.

« Ciò è fondato sul principio che niuno può arricchirsi a spese altrui ».

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Il progetto suppone in seguito che sia un terzo che ha piantato o costruito su di un fondo che non gli apparteneva: egli non può più, malgrado il proprietario del fondo, ritogliere i suoi alberi o i suoi materiali; ma costui può ritenerli o costringerlo a toglierli.

« Da che la piantagione è fatta, e le costruzioni compiute, l'una e l' altra fanno parte della proprietà del fondo per dritto di accessione. Il proprietario del fondo, non avendo consentito a queste opere, è libero di pretendere che colui il quale le ha fatte rimetta le cose nello stato in cui erano prima che egli piantasse o costruisse; ed, in questo caso, il proprietario degli alberi o de' materiali non può esimersi dal ritirarli: se, ritirandoli arreca deteriorazioni, fa d'uopo che le ripari. In breve,

il proprietario del fondo dev' essere compiutamente indennizzato.

« Se, al contrario, il proprietario del fondo amasse meglio profittare delle opere, è in suo potere il ritenerle. Ritenendole, le approva: approvandole si presume che egli medesimo le avesse ordinate; e siccome sarebbe stato obbligato a pagare il prezzo dei materiali e di manifattura, se fin da principio ne avesse fatto fare le opere, l'ulteriore approvazione, mettendolo in questa identica posizione, lo sottomette ai medesimi doveri.

« Ecco pertanto un' eccezione.

« Il progetto nega al proprietario del fondo il dritto di domandare la soppressione delle opere nel caso in cui quegli che le abbia fatto possedesse il suolo in buona fede, e si riguardasse come proprietario legittimo. La giustizia, pronunziando l'evizione, deciderà se egli è di buona o mala fede. Se non è di buona fede, sarà condannato necessariamente alla restituzione dei frutti. Quando non pronunzierà questa condanna, la giustizia avrà ritenuta la sua buona fede. In questo caso, il proprietario del fondo non potrà dispensarsi dal ritenere le opere; e, come non è ciò per sua volontà, ma per volere della legge, egli non è costretto a pagare necessariamente il prezzo degli alberi o dei materiali o di manifattura. In fatti, è possibile che la somma equivalente all'aumento di valore del fondo sia inferiore a quella che egli avrebbe potuto pagare in altro modo; il progetto gli dà perciò la scelta dell' uno o dell' altro. In fine, secondo l' alternativa che gli si è lasciata, può, certo, costargli meno dell' aumento di valore del fondo; egli non può essere mai costretto a pagare di più. La legge prende la savia precauzione di non ammettere la pruova della buona fede, purchè non risulti dal giudicato medesimo di evizione. Essa non vuole aprire la porta ad una folla di difficoltà che non mancherebbero di nascere, se la buona fede potesse essere stabilita con ogni sorta di mezzo. »

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato: « Ma spesso avviene che delle costruzioni, piantagioni ed opere sieno fatte sul suolo con materiali altrui; si presentano allora delle considerabili difficoltà.

« Voi sentite che vi è stato bisogno di distinguere il caso ove le piantagioni ed opere fossero state fatte dal proprietario medesimo, con materiali altrui, dal caso in cui le opere fossero state fatte dai terzi coi proprî loro materiali, e, quanto a quest' ultimo, è bisognato anche distinguere il caso di buona o mala fede.

« Secondo queste varie circostanze, il progetto di legge comprende delle giustissime disposizioni.

« Ma l'ultimo paragrafo dell'articolo ha soprattutto un carattere di saggezza che non vi sarà certamente sfuggito.

« Quando le costruzioni, piantagioni o altre opere sono state fatte da un possessore di buona fede, sembrava cosa troppo severa obbligarlo a toglierle senza alcuna indennizzazione; ed un proprietario che avesse ottenuto la cessione del fondo, avrebbe potuto abusare di questa necessità per arricchirsi a spese del possessore. Costui sarebbe stato costretto o di sopprimere le opere perdendole, o cederle a bassissimo prezzo.

« Sembrò giusto che il proprietario non potesse in sì fatta circostanza dimandare la soppressione delle opere, e che fosse tenuto a rimborsare una somma uguale a quella dell' aumento di valore del fondo.

« Intanto questa obbligazione indefinita da parte del proprietario sarebbe qualche volta cessata di essere giusta. Per esempio il possessore, con una spesa di 300 franchi, avrebbe potuto aumentare il valore del fondo fin a 2,000 franchi o più. Questo aumento avrebbe dovuto appartenere al proprietario, come inerente al fondo, fino alla concorrenza dell' eccesso sulla somma spesa pel miglioramento. Questa considerazione ha fatto accordare al proprietario la scelta o di rimborsare una somma eguale a quella di cui il fondo è aumentato di valore, o rimborsare il valore dei materiali ed il prezzo di manifattura.

« Col mezzo di questa scelta, in qualunque caso il possessore di buona fede si trovi, riceverà sempre una indennità relativa alle sue spese, ed il proprietario non potrà essere mai gravato, rimborsando un valore che sarebbe il prodotto medesimo della sua proprietà.

« Spetta ai giureconsulti il valutare questa disposizione legislativa. Essi sanno che questi differenti casi non erano decisi da alcuna legge positiva, e che dopo aver dato luogo a molte liti, erano interamente subordinate all' arbitrio dei tribunali. »

FONTI.

Leg. 37 e 38, D., lib. VI, tit. I. — Leg. 7, § 10, 11 e 12, lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 170, 171, 172, 346, 347.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 480. Come l'articolo 555 del codice francese.

Luigiana. — 500. Id.

Cantone di Vaud. — 355. Id.

Olanda. — 659-660. Id.

Haiti. — 461. Id.

Sardegna. — 462. Id.

463. Nondimeno nel caso in cui una parte dell'edilizio in costruzione si distenda sul suolo del vicino, se costui ha avuto conoscenza della costruzione senza opporsi, e colui che fa costruire sia stato di buona fede, potrà essere dichiarato proprietario tanto del suolo che dell'edifizio, pagando al vicino il doppio del valore del terreno occupato, oltre ai danni-interessi pel pregiudizio che potrebbe arrecare.

464. Quando le piantagioni, costruzioni o altre opere sieno state fatte da un terzo, con materiali altrui, il proprietario di questi non ha dritto di rivendicarli.

Nondimeno, potrà agire contro il terzo che se ne è servito, per esserne indennizzato; potrà ancora agire contro il proprietario del suolo, ma solo ad effetto di ottenere il prezzo che ancora dovrebbe.

Baviera. —17. Un edificio può essere costruito:

1° Sul suolo altrui, con gli altrui materiali;

2° Sul suolo altrui, coi materiali del costruttore;

3° Sul suolo del costruttore, coi materiali altrui (552-555 del codice franc.).

In tutti i casi l'edifizio appartiene al proprietario del suolo; ma nel primo caso, colui che ha fatto una costruzione utile e necessaria, può domandare il rimborso delle spese dal proprietario del suolo.

Nel secondo caso, le spese di costruzione saranno regolate secondo che il costruttore ne sia stato di buona o mala fede.

Nel terzo caso, il prezzo dei materiali sarà pagato per via di perizia.

18. È lo stesso degli alberi, piante e semenze; da che queste ultime sono state seminate, e che le prime abbiano messo radici, appartengono al proprietario del suolo.

Le piante e gli alberi che estendono le loro radici nel suolo di molti proprietarî, sono comuni fra loro.

Austria. — 418. Se l'edifizio è stato costruito sul fondo altrui con i materiali del costruttore, il proprietario del suolo deve rimborsarne il prezzo; ma se è di mala fede, non ha dritto che al valore del fondo secondo il prezzo ordinario (555 del cod. fran.)

419-420. È lo stesso quando la costruzione è stata fatta sul fondo altrui con materiali di un altro, e quando un campo è stato seminato o piantato con semenze o piante altrui.

Prussia. — 327 a 333. Se una costruzione è stata fatta sul terreno altrui, senza sua saputa, il proprietario ha il dritto, o di lasciare sussistere l'edificio, ed allora ne deve il prezzo, o esigerne la demolizione (555 del codice francese).

336. Se qualcheduno costruisce su di un fondo estraneo con i materiali altrui, il proprietario dei materiali non avrà regresso che contro il costruttore, ma avrà un privilegio su ciò che il proprietario del suolo dovrà al costruttore.

340. Colui che vuole costruire su i limiti della sua proprietà, deve avvertirne il suo vicino; se trascura questa precauzione ed oltrepassa questi limiti, sarà obbligato di distruggere ciò che sarà stato edificato; ma se avrà fatto la dichiarazione richiesta, o avesse insensibilmente oltrepassato i limiti senza cattiva fede, sarà soltanto tenuto ad indennizzare il proprietario del suolo.

COMENTO.

562. Il primo comma dell' art. 555+480 parla del possessore di mala fede.

563. Importa poco al proprietario che il possessore di mala fede abbia costruito coi materiali altrui.

564. Giustizia del principio poggiato sul secondo comma dell'art. 555, il quale nega ogni indennità al possessore di mala fede.

565. Il primo paragrafo dell'ultimo comma dell' art. 555 parla del possessore di mala fede, o si applica a tutte le spese. Non gli si debbono le spese che quando ha conservato le costruzioni. *Critica della legge.* Egli demolisce a pura perdita.

566. Sua condizione peggiore ancora nel dritto romano.

567. L'ultima parte dell'articolo 555 parla solo del possessore di buona fede. La buona fede non debb'essere riconosciuta giudiziariamente.

567 2°. *La indennità dovuta al possessore di buona fede non può essere reclamata dall' usufruttuario.*

567 3°. *Ma l'usufruttuario può togliere se non le sue piantagioni o altri analoghi miglioramenti, almeno le sue costruzioni, se il proprietario non gliene vuol pagare il prezzo, fino alla concorrenza del maggior valore del fondo. Arresti che hanno giudicato il contrario.*

567 4°. *Questi principî si applicano alle costruzioni fatte dal fittaiuolo ; egli ha dritto più che l'usufruttuario ad una indennità per le piantagioni ed altri miglioramenti fatti con l'assentimento formale o presunto del proprietario.*

567 5°. Quid *se il proprietario del fondo non può pagare il maggior valore?*

567 6°. *Il proprietario del fondo avrebbe la scelta di ritenere le opere o di farle togliere anche durante il godimento del fittajuolo o dell' usufruttuario?*

568. Per fissare il valore dei materiali e della manifattura, le memorie del possessore di buona fede servono d' indizio.

569. Il possessore ha il dritto di *azione* e di ritenzione. Il possessore di buona fede è tenuto a dar conto delle sue deteriorazioni ? Nel dritto romano non era tenuto.

570. Testo del dritto romano.

571. È tenuto per dritto francese quando ne ha tratto profitto.

572. Al presente il possessore di buona fede ha dritto alle spese, senza compensazione per i frutti percepiti. *Secus* nel dritto romano

573. Non ha dritto ad alcuna indennità per le spese voluttuose.

574. I creditori ipotecari non hanno quanto al terzo acquirente lo stesso diritto che il proprietario. Essi debbono il maggior valore.

575. Il venditore di mala fede deve all' acquirente evitto anche le spese voluttuose.

576. Breve comparazione della posizione del possessore di buona fede e di mala fede quanto alla loro azione d'indennità per spese o costruzioni.

576 2°. *Che avverrebbe se l'edificio fosse distrutto o crollato ? Il possessore potrebbe reclamare i suoi materiali ?*

576 3°. Quid *nel caso in cui il fondo essendo posseduto da un terzo, un altro terzo avesse fatto delle piantagioni o costruzioni su quel fondo ?*

Art. 556+481. Le unioni di terra ed incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o riviere, chiamansi *alluvioni*. L' alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti di un fiume, come di una riviera atta o pur no alla navigazione od al trasporto ; coll' obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti (a).

(a) PROUDHON ha comentato gli articoli 556-563 del codice civile nel suo *Trattato del Dominio pubblico* ; noi rinviamo a questo Trattato quanto all' inserzione delle redazioni comparate e dei lavori preparatori ai quali questi articoli hanno dato luogo.

COMENTO.

592. Che s' intende per *alluvione?* Ciò che essenzialmente la costituisce. Conseguenze. Se svelle da un fondo contiguo una parte considerevole e riconoscibile.

593 Ovvero se vi ha un letto abbandonato.

594. L'alluvione non può essere procurata per l'opera di alcuno. I siti abbandonati dal mare non danno luogo all' alluvione. Non esiste nè per i laghi nè per gli stagni.

595. *Quid* delle isole? Distinzione secondo il loro modo di formazione. Le alluvioni cedono a favore dei proprietari che hanno i fondi lungo la riva di un fiume o di una riviera con l' obbligo di lasciare il marciapiede.

596. Le isole appartengono ai proprietari confinanti o allo Stato, secondo che le riviere sono o pur no navigabili.

597. L' alluvione segue la condizione del fondo di cui è una parte accessoria. Ipoteca. Usufrutto.

598. Quanto all' alluvione, differenza tra le riviere ed i ruscelli. Principi del dritto romano. Una riviera impedisce la contiguità. Conseguenza.

599. Il ruscello resta nel dominio privato. Si può impedire che modifichi il suo corso. Il proprietario dell'altra riva può impedire l' alluvione dell'altra parte. Rinvio al *Trattato del dominio pubblico.*

Art. 557†482. Lo stesso ha luogo quanto al terreno abbandonato dall' acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull' altra. Il proprietario della riva scoperta gode dell' alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.—Questo diritto non ha luogo quanto ai siti abbandonati dal mare (a).

Art. 558†483. Non ha luogo l' alluvione quanto ai laghi e stagni, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno che l' acqua copre quand' essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell' acqua venisse a scemare. — Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze (a).

Art. 559†484. Se un fiume o riviera, sia o pur no navigabile, per un' istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l' opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà; ma è tenuto di domandarla dentro l' anno; scorso questo termine la sua domanda non sarà più ammissibile, eccetto se il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso possesso (a).

Art. 560†485. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si for-

(a) Ved. la nota alla pagina precedente.

mano ne' letti de' fiumi, o delle riviere navigabili o atte al trasporto, appartengono allo Stato, se pure non esiste titolo o prescrizione in contrario (a).

Art. 561+486. Le isole ed unioni di terra che si formano nelle riviere non navigabili e non atte al trasporto, appartengono ai proprietarî confinanti dal lato ove si sono formate. Se l'isola non siasi formata da un sol lato, essa apparterrà ai proprietarî confinanti ai due lati, divisibile secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera (a).

Art. 562+487. Se un torrente od un fiume, formando una nuova diramazione, attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un' isola, questi conserva la proprietà del suo campo, sebbene l' isola siasi formata in un fiume o torrente navigabile od atto al trasporto (a).

Art. 563+488. Se un fiume o torrente navigabile, atto al trasporto o pur no, si apre un nuovo corso abbandonando l' antico letto, i proprietarî dei fondi occupati si dividono, a titolo d'indennizzazione, l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto (a).

Art. 564+489. I colombi, conigli, pesci che passano ad un' altra colombaia, conigliera o stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti, purchè non vi sieno stati attirati con arte e con frode (2).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 24. *I colombi, i conigli, i pesci che passano ad un' altra colombaia, conigliera o peschiera, appartengono al proprietario di questa colombaia, conigliera o peschiera, purchè non sieno stati tratti con arte e con frode* (1).

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 22. (Conforme all' articolo di sopra, salvo un lieve cambiamento di redazione).

(1) OSSERVAZIONI DEI TRIBUNALI.

Trib. di Lione. — Lo sciame di api appartiene al proprietario dell' alveare finchè lo insegue; abbandonato, appartiene a colui sul fondo del quale si ferma e che lo raccoglie. Lo stesso è a dirsi di tutti gli animali selvaggi, quando fuggono.

Gli animali domestici, anche quando sono uniti con altro gregge, debbono essere restituiti, se saranno riconosciuti e reclamati.

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi — *Portalis* al corpo legislativo: « Gli animali possono senza

(a) Ved. la nota alla pagina 350 di questo volume.

dubbio divenire un oggetto di proprietà. Si distinguono le loro specie differenti.

« La prima è quella degli animali selvaggi; la seconda, quella degli animali domestici; e la terza, quella degli animali che non sono nè interamente domestici, nè interamente selvaggi.

« Gli animali della prima specie sono quelli che non si abituano mai al giogo ed alla società dell' uomo; il dritto di proprietà su di essi si acquista con l' occupazione.

« Gli animali domestici non escono per la fuga dalla proprietà del padrone: costui può sempre reclamarli.

« Gli animali della terza specie che non sono nè interamente domestici nè interamente selvaggi appartengono per dritto di accessione al proprietario del fondo nel quale si sono rifuggiti, purchè non vi sieno stati attirati con arte.

« Gli animali di questa terza specie sono l' oggetto di una disposizione particolare del progetto di legge. »

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Infine gli animali che passano da una colombaia, conigliera o peschiera dove stavano, in un altro luogo simile pertinente ad un altro proprietario, divengono proprietà di costui. Il motivo si è che questi animali seguono sempre la sorte del luogo in cui si trovano. Appartenevano al primo padrone finchè sono restati nel suo dominio, dacchè cambiarono di dominio, cambiarono ancora di padrone. Nondimeno se sono stati attirati con frode o arte, l' antico proprietario non avrebbe perduto i suoi dritti su di essi. L' improbità non può essere un modo di acquistare. »

FONTI.

Leg. 3, § 2, D., lib. XLI, tit. I. — Pothier. *Proprietà*, n° 166, 167, 168, 279.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 489. Come l' art. 564 del codice francese.

Luigiana. — 511. Id.
Sardegna. — 474. Id.

COMENTO.

Art. 565+490. Il diritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace intieramente ai principî dell' equità naturale. Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per istatuire, ne' casi non preveduti, secondo le particolari circostanze (2).

REDAZIONE COMPARATA DE' DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 25. *Il dritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due padroni diversi, è subordinato interamente ai principî dell' equità naturale.*

Le regole seguenti debbono servire di esempio al giudice, per istatuire nei casi non preveduti, secondo le circostanze particolari.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 23. (Letteralmente conforme all' articolo soprascritto (1).

(1) *Perchè, relativamente alle cose mobili il legislatore ha dovuto stabilire l'equità come regola principale del dritto di accessione, e stabilire un picciol numero di eccezioni a modo di esempio.*

Osservaz. del tribunato. — Art. 22. La sezione propone la soppressione dell'articolo per intero.

« Opina che non sia convenevole, in una raccolta di disposizioni legislative, rinviare ai *principî dell' equità naturale*, come si scorge nella prima parte di questo articolo. Ciò è sempre di dritto nel silenzio della legge.

« Quanto alla seconda parte dell' articolo, presenta l' inconveniente di far supporre che tutte le regole seguenti non sieno che esempî, mentre che debbono essere considerate, per i casi che vi sono enunciati, come disposizioni veramente legislative.

Inoltre è inutile il dire che queste medesime regole servono per i casi non preveduti. Ciò è anche di dritto. La legge prevede ciò che è possibile a prevedere; e quanto a ciò che non è preveduto, il suo spirito deve servire di bussola. È inutile che essa ne dia il consiglio. »

(2) *Esposizione dei motivi.* — *Portalis* al corpo legislativo. Esamineremo al presente il *dritto di accessione* in rapporto alle cose mobili.

« Qui la materia è poco suscettiva di principî assoluti. La sola equità può dirigerci.

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « L' ultima parte del progetto di legge riguarda il dritto di accessione quanto alle cose mobili.

« Annunzia da prima che questa materia deve determinarsi sempre secondo i principî dell' equità naturale.

« Essendo i casi estremamente variati, sarebbe impossibile prevederli tutti.

« Il progetto stabilisce dei principî generali ai quali le specie particolari potranno essere facilmente applicate. »

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato: « Quanto al dritto di accessione, relativamente alle cose mobiliari, che costituisce la materia del secondo paragrafo della seconda sezione, credo potermi astenere dall' entrare nelle particolarità, le disposizioni del progetto di legge sono ancora presenti al vostro spirito.

« Voi avete osservato che, in questa sezione, si sono seguite con cura tutte le modificazioni che possono avere gli oggetti mobili, per l' aggiunzione, commistione o confusione; e, sia che la proprietà del nuovo corpo che ne è il risultato sia aggiudicata al proprietario di una delle materie che sono state impiegate, col peso di una indennità verso coloro ai quali le altre materie appartenevano, sia che si fosse permessa la separazione delle materie unite, sia infine che la licitazione sia divenuta necessaria fra tutti i comproprietarî; in tutti i casi, si osserva nel progetto di legge uno spirito di saggezza cui è impossibile contrastare. »

FONTI.

INSTIT. Lib. II, tit. I, § 27.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 490. Come l'art. 565 del codice francese.

Luigiana. — 512. Id.

Sardegna. — 476. Id.

Haïti. — 466. Id., salvo il secondo paragrafo dell'art. 565, che non è riprodotto.

Baviera. — 14. Colui che cambia la forma e la specie della cosa altrui, in modo che essa non possa essere ristabilita nel suo stato primitivo, ne acquista la proprietà, se ha agito di buona fede ed in proprio nome; ma il proprietario della cosa dev'essere rimborsato del prezzo dietro una perizia; fino a questo rimborso, ha dritto di ritenerla (565 a 577 del cod. francese).

Se colui che ha dato alla cosa una novella forma ha agito in mala fede, ed ha saputo che non gli apparteneva, egli non ne acquista la proprietà; deve ancora indennizzare il proprietario, se costui non vuole più accettare la cosa nella sua forma novella.

15. Le medesime disposizioni si seguiranno per la *commistione* e la confusione. Se colui che ne è l'autore non agisce in buona fede ed in proprio nome, o se la confusione si opera per azzardo, la proprietà è comune.

Austria. — Ved. l'art. 567.

COMENTO.

600. L'accessione relativamente ai mobili, dipende quasi sempre dall'arte. Il legislatore evita la distruzione delle due cose unite. A chi darne la proprietà? Regole date dal codice.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA MATERIA DELL'ACCESSIONE.

629 2°. *In tutti i casi di comunione l'incanto può essere provocato.*
629 3°. *Pene alle quali sono soggetti coloro che impiegano la cosa altrui. Caso di mala fede.*
629 4°. *Indennità alle quali possono essere condannati in caso di furto.*
629 5°. *I danni-interessi possono essere accordati indipendentemente dalla mala fede.*
629 6°. *La mala fede non è un ostacolo all'accessione.*
629 7°. *Il proprietario senza saputa del quale le materie sono state impiegate, può dimandarne il valore ovvero la restituzione nella medesima natura.*

Art. 566+491. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili, in modo che tuttavia possano entrambe sussistere l'una senza l'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all'altro il valore della cosa che vi è stata unita (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 527. *Nell'unione che si opera per fatto dell'uomo, se le cose unite possono essere separate senza deteriorazione, bisogna rimetterle allo stato primiero.*

Art. 528. *Se è impossibile separarle, si seguono le regole seguenti:*

Art. 529. *Una cosa che non può esistere separatamente da quella a cui è unita, segue la proprietà di questa.*

Art. 530. *Quando la cosa altrui è stata unita a quella di un altro per abbellirla o completarla, e che non può, senza deteriorarla, ridursi allo stato primiero, si acquista dal proprietario della cosa alla quale si è unita.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 26. *Quando due cose appartenenti a diversi proprietari, unite in modo a formare un tutto, sono separabili, di modo che l'una possa sussistere senza dell'altra, il tutto appartiene al padrone della cosa formante la parte principale, col peso di pagare all'altro il valore della cosa unita.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 24. (Conforme all'articolo testè citato).

(1) *Motivi ed applicazione delle regole stabilite dagli articoli* 566, 567, 568 *e* 569 *sulla proprietà del tutto composto di cose spettanti a diversi padroni; sulle condizioni del loro acquisto, sul discernimento della cosa principale; sul caso in cui il proprietario della cosa accessoria ha la facoltà di domandarne la separazione.*

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al consiglio di Stato: « La regola generale è che l'accessorio deve seguire il principale, col peso al proprietario della cosa principale di pagare il valore della cosa accessoria.

« Ma, nelle cose mobili, la difficoltà sta nel distinguere la cosa che dev' essere riputata principale dall' accessoria.

« Si reputa accessoria quella che è stata unita per uso ed ornamento dell' altra.

« Nondimeno quando la cosa unita è molto più preziosa della principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, costui può dimandarne la separazione e la restituzione, anche quando potrebbe risultarne qualche deterioramento alla cosa cui si era unita.

« Nel dubbio, si deve riguardare come oggetto principale quello che è più prezioso, e riguardare come semplicemente accessorio quello di minor prezzo: nelle cose di ugual valore, il volume determina.

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Due cose appartenenti a diversi padroni sono unite in modo a formare un sol tutto, devesi esaminare quale sia la parte accessoria quale la principale.

« Il progetto dà uno sviluppo a questo riguardo, e spiega nel miglior modo che è l'accessorio, dicendo che la parte principale è quella alla quale l'altra è stata unita per l'uso, ornamento o perfezionamento della prima.

A chi appartiene il tutto? Il progetto decide pel proprietario del principale, ma egli non può ritenerlo che pagando all' altro il valore di ciò che gli appartiene.

« Quantunque le due cose non sieno inseparabili, sebbene l'una possa sussistere senza dell' altra, basta, nella regola generale, che ambo formassero un tutto affinchè il padrone dell' accessorio non possa esigerne la separazione. Se fosse altrimenti, la separazione non si effettuerebbe senza deteriorare o l' una o l' altra delle due cose ed alle volte entrambe, e ne sorgerebbe una folla di difficoltà che la legge può prevenire. Vi è un' eccezione a questa regola; quando l' accessorio è molto più prezioso del principale e l' unione è stata fatta senza saputa del padrone dell'accessorio. Questo proprietario soffrirebbe molto per l' applicazione rigorosa del principio generale, poichè la legge non viene in suo aiuto; essa l' autorizza a dimandare la separazione della cosa unita. Quando questo accessorio non potrebbe essere separato senza deteriorare la parte principale, non sarebbe meno ammesso a dimandarlo. La legge non vuole che il proprietario di un oggetto importante possa esserne privato per l'unione operata senza sua saputa. Egli non può essere vittima di un fatto che non poteva impedire.

« Questa eccezione è necessaria. In tali circostanze, seguir ciecamente la regola generale, lungi di essere di omaggio all' equità, sarebbe piuttosto un attentato alle sue regole principali.

« Si dimanderà forse quale delle due cose unite per formare un tutto debba riputarsi principale, quando rigorosamente parlando una non è l' accessorio dell' altra?

Il progetto risponde a questa quistione: dichiara essere la piu considerevole in va-

ore. Se i valori sono presso a poco eguali, allora è la piu considerevole in volume.

« Ecco le precauzioni che la legge prende per evitare gli smembramenti che spesso il capriccio provocherebbe, e che di un tutto forse utilissimo ne farebbero due parti di poco valore per le deteriorazioni quasi sempre inevitabili.

« Non si deve perdere di mira che in questi come in tutti gli altri casi, colui al quale appartiene il tutto deve pagare il valore della cosa unita all'individuo che ne è privo.

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato : « Quanto al dritto di accessione, relativamente alle cose mobili, che forma la materia del secondo paragrafo della sezione seconda, io credo poter astenermi dall'entrare nelle particolarità : le disposizioni del progetto di legge sono ancora presenti al vostro spirito.

« Voi avete osservato che, in questa sezione, si sono con cura seguite tutte le modificazioni che possono avvenire sugli oggetti mobili, per l'aggiunzione, mescolanza o confusione; e, sia che la proprietà del nuovo corpo che ne è risultato sia aggiudicato al proprietario di una delle materie impiegate, col peso d'indennizzare coloro cui le materie appartenevano, sia che abbia permessa la divisione delle materie impiegate, sia infine che la licitazione sia divenuta necessaria fra tutti i comproprietarî, in tutti i casi si osserva nel progetto di legge uno spirito di saggezza cui è impossibile di resistere. »

FONTI.

Leg. 26, § 1, D., lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 169, 170, 179, 180.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 491. Conf. all' art. 566 del codice francese.

Sardegna. — 476. Id.

Luigiana. — 513. Id.

Haïti. — 467. Id.

Cantone di Vaud. — 363. Quando due cose mobili, che appartengono a diversi padroni, e che sono state unite in modo da formare un sol tutto, possono nondimeno essere separate senza che ne risultasse danno, ciascuno dei proprietarî conserva il suo dritto, e può riprendere in natura ciò che gli appartiene.

364. Quando di due cose mobili, unite in modo a formare un sol tutto, non possono separarsi senza danno, il tutto appartiene a colui che ha fatto la mescolanza o l'impasto, anche quando non ne sia proprietario di una delle parti unite o mescolate; col peso di rimborsare ai proprietarî il valore delle loro materie, e senza pregiudizio dell'azione de' danni-interessi, e dell'azione penale se vi ha luogo.

Baviera. — 16. Se si unisce alla cosa propria l'altrui, in modo che formassero un tutto e le parti potessero distinguersi, ma non separarsi, la parte principale predomina la meno importante ; questa è quella parte che serve all'ornamento, aumento o riparazione dell'altra, o che non può esistere sola. Il proprietario della parte principale rimborserà l'altro del prezzo della sua materia, senza distinzione di buona o mala fede (568-569 del codice francese).

Il metallo *fuso* con un altro metallo è riputato unito; ma non è così quando è solo saldato, ossia unito per mezzo di un terzo metallo.

Austria. — Ved. l'art. 567.

COMENTO.

600 2°. *Quali sono i principî che regolano sì fatta materia. In che differiscono da quelli del dritto romano.*

600 3° *Come debbe intendersi l'art.* 566 † 491 *del codice civile.*

600 4°. *Nelle regole sull'accessione non si*

Art. 567+492. È considerata parte principale quella cui l' altra non è stata unita che ad uso, ornamento e compimento della prima (2).

REDAZIONE COMPARATA DE' DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 531. *Negli altri casi, la materia principale è quella che ha più volume; ed in caso che il volume sia uguale, quella che ha maggior valore.*

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 27. *La parte che è riputata principale è quella alla quale l' altra è stata unita per uso, ornamento e compimento della prima.*

Così il diamante è la parte principale relativamente all' oro nel quale è stato legato;

L' abito relativamente al gallone, alla bordura o al ricamo.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 25. Conforme all' articolo di sopra citato (1).

2ª redazione. — Conforme, salvo la soppressione de' due ultimi capoversi.

(1) DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO.

Soppressione nell' articolo degli esempi di applicazione che vi erano inseriti.

L' articolo 25 è discusso.

Ségur dice che questo articolo non contenendo che esempi, dev' essere soppresso.

Dupuy aggiunge che, lungi dal prevenire le difficoltà, l' articolo le fa nascere.

Si supponga una tabacchiera in vece di un anello; se si tratta di determinare l' estensione di un legato della totalità de' mobili, eccettuati i diamanti, si pretenderà da una parte che la tabacchiera debba esservi compresa,

poichè il diamante è stato impiegato come ornamento; quandochè si sosterrà dall' altra doversi eccettuare, poichè il diamante, secondo l' articolo, è sempre la parte principale: si metteranno dunque in contradizione il principio e l' esempio.

Tronchet risponde che gli esempî non sono riportati che per guidare nell' applicazione del principio, al quale tutto il resto è subordinato; col principio adunque si risolverebbe la quistione di cui si è parlato.

Ma l' articolo vi è assolutamente estraneo; non è stato redatto per servire ad interpetrare i testamenti; il suo oggetto unico è di presentare una regola per pronunziare fra due proprietarî, de' quali l' uno ha impiegato le materie dell' altro. Se, per esempio, un bisciuttiere si è servito per arricchire il suo lavoro, di diamanti che non gli appartenevano, vi sarà luogo all' applicazione dell' articolo. Si giudicherà allora quale è la cosa più preziosa, se i diamanti od il lavoro al quale servirono.

Regnaud (di Saint-Jean d'Angely) dice che questa considerazione prova che basta il principio stabilito nell' articolo 23, e che gli altri articoli sono inutili. Le decisioni che presentano sull' applicazione del principio generale ai casi particolari, si trovano nei libri dei giureconsulti.

D' altronde, non ostante questi articoli, le circostanze regoleranno sempre l' applicazione del principio, e quasi sempre si allontaneranno dagli esempî proposti; così, che si limiti o pur no ad enunciare il principio generale, sarà sempre il regolatore unico in queste controversie.

Il console *Cambacérès* dice, che il principio generale stabilito dall' articolo 25, sarà sufficiente. Vi sono, in fatti, molte specie che debbono essere decise con motivi particolari: tale è quello, per esempio, quando due cose unite possono separarsi.

Questi principî particolari sono tutti conosciuti e seguiti nell' uso. Ometterli, per attenersi al principio generale dell' art. 25, sarebbe abbandonarsi nuovamente alla controversia di quistioni da gran tempo decise. Si possono indicare gli esempî, senza attenersi a poggiare i principî ed abbandonarsi pel di più all' equità dei giudici.

Tronchet osserva che l' art. 25 è il solo che contiene degli esempî; che gli altri stabiliscono principî particolari e de' quali il console ha parlato.

L' articolo è adottato con la soppressione degli esempî.

(2) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — Ved. l' art. 566.

FONTI.

Leg. 26, § 1, D., lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 173, 174.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — **492.** Come l'articolo 567 del codice francese.

Luigiana. — **514.** Id.

Sardegna. — **477.** Id.

Haïti. — **468.** Id.

Austria. — **414.** Non si appropria della cosa altrui, perchè si è unita e confusa con la propria.

415. Se può essere ristabilita nel suo stato primiero, sarà restituita al proprietario coi danni-interessi (568 del codice francese).

Se la restituzione diviene impossibile, le due cose confuse divengono comuni fra i due proprietarî (573, 2° § del codice francese).

Ma fa d' uopo che la buona fede sia stabilita da parte di colui che ha impiegata la cosa altrui; se vi è stata colpa o mala fede, il proprietario della cosa impiegata ha la facoltà di ritenerla, o cederla senza indennità in tutti i casi.

Se la colpa non è imputabile ad alcuno, la scelta appartiene a colui la cui parte ha più valore (566, 567 del codice francese).

416. Il proprietario dei materiali impiegati a riparare la cosa altrui, può dimandarne il prezzo, e farsi aggiudicare i danni-interessi, secondo la buona o mala fede di colui che li ha impiegati.

COMENTO.

Ved. all' articolo 566.

Art. 568+493. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quand' anche da tale separazione ne potesse provvenire qualche deteriorazione alla cosa cui fu unita (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 28. *L' equità vuole nondimeno che la regola precedente abbia eccezione quando la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata impiegata senza saputa del vero proprietario, quantunque possa risultare deterioramento alla cosa cui è stata unita.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 26. *Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quand' anche da tale separazione ne potesse seguire deteriorazione alla cosa cui fu unita.*

(1) *Esposizione de' motivi.* — Ved. all'art. 566.

FONTI.

Instit. lib. II, tit. I, § 1 e 25. — Leg. 9, § 2, D., lib. XLI, tit. I. — Pothier. *Proprietà*, n° 179 e 177.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 493. Come l'articolo 568 del codice francese.
Sardegna. — 479. Id.
Luigiana. — 515. Id.
Haïti. — 469. Id.
Baviera. — Ved. l' art. 567.
Austria. — Id.

COMENTO.

Ved. all' art. 566

Art. 569+494. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come l'accessorio dell'altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per il valore, o per il volume, se il rispettivo loro valore è a un dipresso eguale (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 29. *Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come l'accessorio dell'altra, è reputata per principale quella che è più considerevole in valore, o in volume, se i valori sono presso a poco eguali.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 27. (Letteralmente conforme all'articolo citato di sopra.)

(1) *Esposizione de' motivi.* — Ved. all'art. 566.

FONTI.

Leg. 27, § 2 D., lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 175, 3ª regola.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 494. Come l'art. 569 del codice francese.

Luigiana. — 516. Id.

Sardegna. — 480. Id.

Haïti. — 470. Id.

COMENTO.

Ved. all'articolo 566.

Art. 570+495. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, questa materia possa o non possa riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della manifattura (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

3° Progetto di Cambacérès. — Art. 532. *Se si tratta di un' opera fatta in buona fede da colui che non era proprietario della materia, appartiene all artefice.*

Art. 533. *Nel caso preveduto dagli articoli precedenti, è dovuta una indennità al proprietario della cosa accessoria, se ha un titolo, e se è in buona fede.*

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 30. *Se un artefice, o una persona qualunque, ha impiegata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di specie novella, sia che la materia possa o pur no riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha dritto a reclamare la cosa che si è formata, pagando il prezzo della manifattura.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 28. (Letteralmente conforme all' articolo sopra citato).

(1) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al consiglio di Stato : « Se un artista ha dato novella forma ad una materia che non gli apparteneva, il proprietario della materia deve ottenere la preferenza pagando la manifattura.

« Se si trattasse però di una telaccia, animata dal pennello di un abile pittore, o di un masso di marmo cui lo scalpello di uno scultore abbia dato il fiato, il moto e la vita, in questi ed altri casi simili, l' industria predomina sul dritto del proprietario e della materia prima. »

Rapporto. — *Faure* al tribunato : « Una materia è impiegata da colui cui non apparteneva, e da questo impiego risulta una specie novella : a chi apparterrà questa cosa? Forse al padrone della materia? Forse all'individuo che gli ha dato forma novella?

« Il progetto di legge risponde che il proprietario della materia ha il dritto di reclamare la cosa formata, rimborsando il prezzo della manifattura. Avverte espressamente che non bisogna distinguere se la materia può o pur no riprendere la sua prima forma ; vuole che la decisione sia applicabile al secondo caso come al primo.

« Fa una sola eccezione, conforme a quella già fatta per un' altra ipotesi, e che è dettata da un medesimo spirito : cioè, quando la manifattura è preziosa e la materia è vile in confronto di essa.

« Giustiniano, nelle sue Istituzioni, aveva fatto la medesima eccezione. È assurdo egli dice che l' opera di un *Apelle* e di un *Parrasio* sia reclamata per dritto di accessione dal proprietario di una tavola sulla quale sarà dipinto un capolavoro.

« Egli decide che la cosa può essere ritenuta da colui che l' ha fatta, rimborsando al padrone il prezzo della materia.

« Così ancora decide il progetto di legge.

« Giustiniano osserva che la sua disposizione non si applica che al caso in cui, per esempio, l' artefice che vorrebbe ritenere la cosa avesse posseduto di buona fede la materia impiegata ; poichè se l' avesse involata, non solo non potrebbe prevalersi della legge per pretendere la cosa, ma sarebbe soggetto all' azione penale.

« Come questa disposizione è applicabile a tutti i casi ne'quali si volesse appropriare della cosa di cui non si è proprietario, si trova perciò posta in fine al progetto di legge per non essere obbligato a richiamarla in ciascun articolo.

« Il luogo testè citato delle Istituzioni di Giustiniano, serve a spiegare un altro articolo delle Istituzioni medesime, che ha fissato l' attenzione particolare dei più abili comentatori.

« Si dice, che se taluno ha scritto su di un foglio o pergamena che non gli apparteneva, un poema, una storia, o un discorso, lo scritto deve appartenere al padrone del foglio o pergamena.

« È chiaro che la legge, in questa decisione, non ha inteso parlare che dell' operazione meccanica della scrittura. Da una parte il testo dice che la disposizione è applica-

bile anche quando la scrittura fosse fatta a lettere di oro; dall'altra parte, ove Giustiniano cita ad esempio un quadro di Apelle o Parrasio, fa ben vedere che nelle opere d'ingegno o d'invenzione, il lavoro dell'autore o dell'artista deve, in ragione del suo valore superiore, attribuirgliene la proprietà a preferenza del padrone della cosa impiegata per dipingere o scrivere.

« Io non mi fermo più a lungo sulla eccezione relativa alle opere preziose.

« Nell'ultima ipotesi presentata dal progetto esiste una sola materia, e la novella forma che aveva ricevuta le era stata data da un altro che non era il padrone. »

Discorso. — *Grenier*, oratore al tribunato. Ved. all'articolo 566.

FONTI.

Leg. 7, § 7; leg. 26, princ., § 3, D., lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 186, 188, 189.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 495. Come l'art. 570 del codice francese.

Luigiana. — 517. Id.

Sardegna. — 481. Id.

Haïti. — 471. Id.

Olanda. — 661. Colui che ha impiegato una materia che non gli apparteneva per formare una cosa di nuova specie, può appropriarsela pagandone il prezzo, oltre ai danni, spese ed interessi se vi ha luogo.

662. Quando la cosa nuova è formata senza il fatto dell'uomo, essa diviene proprietà comune ai due padroni delle materie trasformate.

663. Se la materia impiegata appartiene a più, vi è luogo ad indennità da parte di colui che se ne è servito.

664. In caso che le materie potranno separarsi, ciascuno prenderà la sua cosa.

Baviera. Ved. l'art. 565-567.

COMENTO.

615. Che s'intende per ispecificazione? Quistioni che ne derivano.

615 2°. *Come la specificazione è un modo di acquistare la proprietà. È un modo di acquistare coll' accessione della materia alla forma.*

616. In dritto romano la cosa trasformata apparteneva al proprietario della materia rozza o allo specificatore, secondo che l'oggetto poteva o pur no essere renduto nel suo stato primitivo.

616 2° *Osservazioni su questa legislazione.*

617. Principio più equo nel codice.

620 3°. *Che intende l'art.* 570 + 495 per cosa di una nuova specie? *Vizio di redazione.*

620 2°. *Quando il proprietario della materia acquista la cosa trasformata. ciò non avviene* jure specificationis.

622 2°. *Quid se a causa della sua poca importanza l'una potesse essere considerata come l'accessorio dell'altra?*

623. Se le materie appartenenti a molti possono essere separate senza inconveniente, debbono essere restituite.

624. Se la materia di uno fosse più *considerevole* di quella dell'altro, il padrone della parte principale è il solo padrone del corpo composto. Esempl.

625 3°. *Se si è rubata la materia, si applica l'art* 31 *del codice penale.*

625. *Quid* se l'una o l'altra delle materie primitive è distrutta? Rinvio alla sezione seguente.

Art. 571+496. Quando però la manifattura fosse tanto pregevole, che sorpassasse di assai il valore della materia impiegata, in

tal caso l' industria sarà considerata come parte principale, e l' artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario per il prezzo della materia (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 81. *La regola stabilita nell' articolo sopraddetto cessa quando la manifattura è tanto importante che sorpassa di molto il valore della materia impiegata. L' indennità è allora riputata parte principale, e dà il dritto all' artefice di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il prezzo della materia al proprietario.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 29. *Nondimeno se la manifattura è talmente pregevole da sorpassare il valore della materia impiegata, in tal caso l' industria sarà considerata come parte principale; e l' artefice avrà dritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il prezzo della materia al proprietario.*

(1) *Esposizione dei motivi.* — Ved. all' art. 570.

FONTI.

Leg. 9. § 1 e 2, D., lib. XLI, tit. I. — Pothier. *Proprietà*, n° 173.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 496. Come l' art. 571 del codice francese.
Luigiana. — 518. Id.
Sardegna. — 482. Id.
Haïti. — 472. Id.
Prussia. — 304. Id.

Baviera. — 19. Colui che fa un quadro sulla tela di un altro, riterrà il quadro pagando il prezzo della tela. Lo stesso sarà per colui che scrive sulla carta altrui.

COMENTO.

618. Quando la sua estimazione sorpassasse di *molto* il valore della materia, la industria è considerata parte principale. Esempi.
619. La estimazione di questo grado di valore eccedente è nel dominio del giudice. La buona o cattiva fede è senza influenza sull' acquisto. *Secus* quanto ai danni-interessi.
620. Se la manifattura non è grandemente pregevole, la cosa novella appartiene al proprietario della materia che paga l' artefice. *Quid* se ha consentito alla trasformazione? Rimborsa l' artefice o riceve il prezzo della sua materia.

Art. 572†497. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro dei due materiali sia intieramente distrutto, in maniera però, che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietarî, in ragione, quanto all'uno, della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua manifattura (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commissione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 32. *Quando taluno ha impiegato materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro dei materiali sieno interamente distrutti, ma in modo che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietari, in ragione della materia che ciascuno di essi vi ha.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 30. (Conf. all'art. 572 del codice.)

(1) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — *Portalis* al consiglio di Stato: « Taluno ha impiegato ad un'opera qualunque materia che in parte gli apparteneva in parte no, la cosa diviene comune ai due proprietarî in proporzione degl'interessi rispettivi ».

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Nella ipotesi attuale due materie sono state impiegate per formare una cosa di nuova specie: colui che le ha impiegate non aveva la proprietà che di una di esse. Si suppone al tempo stesso che niuna delle due materie sia interamente distrutta, ma che non possano separarsi senza guasto.

« Il progetto, volendo prevenire le difficoltà di una tale separazione, dice che la cosa sarà comune ai due proprietari; l'uno prenderà parte per la materia e la manifattura, l'altro per la materia soltanto.

« In questo modo si conservano gl'interessi di entrambi; l'esecuzione è semplice e facile e la cosa non è deteriorata ».

Discorso. — *Grenier*, oratore al tribunato. Ved. all'art. 566.

FONTI.

Leg. 7, § 8 e 9; leg. 12, § 1, D., lib. XLI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 287.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 497. Come l'art. 572 del codice francese.

Luigiana. — 519. Id.

Sardegna. — 483. Id.

Haïti. — 473. Come l'art. 572 del codice francese.

Baviera. — Ved. l'art. 567.

COMENTO.

625 2.° *L'art. 572 † 497 non è applicabile se la manifattura trae la proprietà della materia.*

Art. 573†498. Quando una cosa è stata formata con la mistura di diverse materie spettanti a differenti proprietarî, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale, se le materie sono suscettive di separazione, quegli senza saputa del quale le materie sono state mischiate può domandarne la separazione. Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie a ciascuno spettanti (1).

REDAZIONE COMPARATA DE' DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 33. *Quando una cosa è stata formata colla mescolanza di diverse materie spettanti a differenti proprietarî, se le materie possono essere separate, colui senza di cui saputa la mescolanza si è fatta può dimandarne la divisione.*

Se le materie non possono separarsi senza inconveniente, acquistano la proprietà in comune nella proporzione della parte che avevano nelle materie, se erano presso a poco uguali in valore, peso e qualità.

Questa regola ha luogo, ancorchè la mescolanza si sia fatta fortuitamente, o sia stata fatta da uno dei proprietarî all' insaputa dell' altro.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 31. (Conforme all' articolo 573 del codice.)

(1) MOTIVI.

Esposizione dei motivi. — Portalis al consiglio di Stato: « Se una cosa è stata formata colla mescolanza di più materiali appartenenti a diversi proprietarî, il proprietario della materia più considerevole e più preziosa può dimandare di ritenere il composto, rimborsando il prezzo delle materie che non gli appartenevano.

« Se si potesse distinguere quale delle cose mescolate sia la più preziosa, il risultato delle mescolanze rimarrebbe comune a tutti i diversi proprietarî. »

Rapporto. — Faure al tribunato: « Quando più materie appartenenti a diversi proprietarî hanno servito colla loro mescolanza a formare una cosa, il tutto appartiene al padrone della cosa principale. Il principio generale riceve qui la sua applicazione.

« Se niuna delle due può essere riguardata come materia principale, o possono separarsi senza inconvenienti, o degli inconvenienti nascessero dalla separazione che se ne farebbe.

« Se esse potranno separarsi, quello senza la cui saputa le materie si sieno mescolate ha il dritto di dimandare la divisione. Nel caso in cui la mescolanza si è fatta con la conoscen-

za di tutti, la cosa resta in comune nella proporzione della qualità e quantità del valore delle materie appartenenti a ciascuno di essi.

« In questa medesima proporzione loro appartiene anche quando le materie non possono separarsi. È impossibile che la cosa sia altrimenti: poco importa che la mescolanza siasi fatta senza saputa di uno dei proprietari o a conoscenza di tutti. Invano colui che pretendesse averla ignorata dimanderebbe la divisione delle materie, giacchè esse sono divenute inseparabili. La legge gli offre un rimedio nei danni-interessi che gli saranno accordati in ragione del pregiudizio sofferto.

« Infine, la medesima eccezione più volte osservata nel progetto, è stabilita in favore del proprietario la cui materia è molto superiore a quella dell' altro nel prezzo e quantità; se vuole avere la cosa provveniente dalla mescolanza, non può essergli contrastata, purchè rimborsi l' altro del valore della materia.

« Appartiene alla saggezza dei giudici determinare il caso in cui l' una delle materie è di un prezzo talmente superiore a quello dell'altra, che conviene applicare l'eccezione piuttosto che il principio generale.

Discorso. — *Grenier*, oratore del tribunato. Ved. all' articolo 566.

FONTI.

Leg. 12, § 1, D., lib. XLI, tit. I. — Leg. 5, D., lib. VI, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, n° 190, 191, 175, 4ª regola.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 498. Come l'art. 573 del codice francese.

Sardegna. — 484. Id.

Luigiana. — 520. Id.

Haïti. — 474. Id.

Prussia. — 315. Come l' art. 573 del codice francese.

Baviera. — Ved. l' art. 567.

Austria. — Ved. l' art. 568.

COMENTO.

626. Casi diversi che possono aver luogo. Principio generale.

626 2° *Significazione della parola* mistura. *Commistione. Confusione.*

626 3° *Principî del dritto romano.*

626 4° *Differenza tra l' aggiunzione e la mistura.*

627. Il tutto composto appartiene al padrone di quella materia alla quale l' altra per la sua funzione non è che accessoria. Senza tener conto della manifattura. Dritti diversi di questi padroni.

627 2° *Condizioni richieste dall'art. 573+498 perchè vi fosse proprietà comune. Rigetto della distinzione tra i liquidi ed i solidi.*

627 3° *Quando ha luogo l'acquisto comune.*

627 4° *Il consentimento alla mistura impedisce l' acquisto* jure specificationis.

Art. 574+499. Se la materia appartenente ad uno dei proprietarî fosse di molto superiore all' altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia superiore in valore potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all' altro il valore della sua materia.

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 34. *La regola contenuta nell' articolo precedente cessa, se la materia che apparteneva ad uno dei due proprietarî, era molto superiore all' altra, in quantità e prezzo. In questo caso il proprietario della materia superiore di valore potrà reclamare la cosa che il risultato della mescolanza, rimborsando all' altro il valore della sua materia.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 32. Conf. all'art. 574 del codice.

FONTI.

Arg. ex leg. 27, § 2, D., lib. XLI, tit. I. — INSTIT. *de rer. div.*, § 27. — POTHIER. *Proprietà*, n° 192.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 499. Come l'articolo 574 del codice francese.

Luigiana. — 521. Id.

Sardegna. — 485. Id.

Haïti. 475. Id.

Baviera. — Ved. l'art. 567.

COMENTO.

623. Se due materie sono eguali per il rapporto della funzione che compiono, la nuova cosa appartiene al proprietario della materia superiore per quantità e prezzo. *Quid* se la separazione fosse possibile? E che la mistura fosse stata fatta senza saputa di uno dei padroni?

Art. 575+500. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarî delle materie, con le quali è stata formata, dev' essere esposta all' incanto a vantaggio comune (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 35. *Nel caso in cui la cosa resta in comune fra i due proprietarî con le materie delle quali è stata formata, dev' essere posta agl'incanti a profitto comune.*

Proggetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 33 (Conf. all' articolo sopra citato.)

(1) I. *Le disposizioni degli art.* 575, 576 *e* 577 *si riferiscono a quelle di tutte le disposizioni anteriori.*

II. *Regole sulla maniera di risolvere la proprietà comune; sulla scelta data al proprietario della materia nel caso in cui ha il dritto di reclamarla; sull'azione de' danni-interessi e sull'azione criminale che può competergli.*

I. *Rapporto.* — *Faure* al tribunato : « Il testo del progetto di legge contiene disposizioni che si riferiscono a tutti gli articoli anteriori. »

II. *Esposizione dei motivi.* — *Portalis* al consiglio di Stato : « La comunione apre la licitazione.

In tutti i casi in cui il proprietario della materia impiegata ad un' opera senza sua saputa può reclamare l' intero, è in sua facoltà domandare altrettanto della medesima materia in natura, quantità, peso, misura e bontà, o di esigerne il valore.

« Del resto, secondo le circostanze, il proprietario ha l' azione dei danni-interessi e l'azione criminale contro colui che ha impiegato senza sua saputa una materia che non gli apparteneva. »

Rapporto. — *Faure* al tribunato: « Quando si è detto che la cosa comune debb' essere posta all' incanto, si suppone che le parti interessate non si accordino su di una amichevole divisione, ed è chiaro che in questo solo caso la vendita dev' essere fatta in giustizia.

« Sempre che un proprietario può reclamare la proprietà di una cosa formata con la sua materia e senza sua saputa, è autorizzato a dimandare che siagli consegnata una materia simile in natura, quantità, peso, misura e bontà. Se ama meglio il valore, è ugualmente facoltato a dimandarlo.

« Niente è più giusto di questa disposizione. Da che il proprietario non ha consentito all' impiego che si è fatto della sua materia, non può essere obbligato di prenderla come è divenuta dopo tale impiego. La sostituzione di questa materia è un debito che l' altro proprietario ha contrattato verso di lui nel momento in cui si è permesso di usarne; e se il proprietario della materia trova che la giusta sostituzione sia piuttosto nel valore della cosa impiegata che in un' altra della stessa natura, che forse non riunirebbe tutte le qualità necessarie per equivalere a quella che egli aveva, è ben naturale che abbia il dritto di esigerne il prezzo.

« L' ultimo articolo del progetto riserba alle parti lese i danni-interessi, ed alla società la vendetta pubblica in caso di frode o furto.

Discorso. — *Grenier*, oratore al tribunato. Ved. all'art. 566.

FONTI.

Leg. 5, D., lib. VI, tit. I., — POTHIER. *Proprietà*, n° 192.

Legislazione straniera.

Due Sicilie—500. Come l' art. 575 del codice francese.

Luigiana. — 522. Id.

Sardegna. — 486. Id.

Haïti — 476. Id.

COMENTO.

629. Se la parte principale non può essere riconosciuta come nel caso di sopra, vi ha luogo ad incanto. Proporzione nel prodotto. Esempio. ***La mistura è allora un mezzo di acquistare la proprietà. Non della cosa principale.***

Art. 576+501. In tutti i casi ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata, senza sua saputa, a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa,

avrà la scelta di domandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto della commessione del governo. — Lib. II, tit. II, art. 36. *Nel caso in cui il proprietario, la cui materia è impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà di questa cosa, ha la scelta di limitarsi a dimandare la restituzione della sua materia, nella stessa natura, quantità, peso o misura e bontà, o il suo valore in denaro.*

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 34. Conf. all' art. 576 del codice.

Esposizione dei motivi. — Ved. all' art. 575.

FONTI.

Leg. 3, 6 e 32, D., lib. VII, tit. I. — POTHIER. *Proprietà*, nº 191, 192.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 501. Come l'art. 576 del codice francese.

Sardegna. — 487. Id.

Luigiana. — 523. Id.

Haïti. — 477. Id.

COMENTO.

621. Se senza saputa del proprietario è stata impiegata la sua materia a formare una cosa di altra specie, costui ha la scelta di dimandare o la nuova cosa, pagandone il prezzo, o pure di esigere la restituzione della sua materia in quantità e qualità uguali, ovvero il suo valore.

622. *Quid* se la materia appartenesse a molti? Applicazione dei principî esposti di sopra.

Art. 577†502. Coloro che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietarî, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di procedere, quando occorra, in via straordinaria (1).

REDAZIONE COMPARATA DEI DIVERSI PROGETTI.

Progetto discusso al consiglio di Stato. — Art. 35. Conf. all' art. 577 del codice.

(1) *Esposizione dei motivi.* — Ved. all' art. 575.

Legislazione straniera.

Due Sicilie. — 502. Come l' art. 577 del codice francese.
Luigiana. — 524. Id.

Haïti. — 478. Come l'art. 577 del codice francese.
Sardegna. — 488. Id.

COMENTO.

629 3°. *Pene alle quali sono soggetti coloro che impiegano la cosa altrui. Caso di mala fede.*
629 4°. *Indennità alle quali possono essere condannati in caso di furto.*
629 5°. *I danni-interessi possono essere accordati indipendentemente dalla mala fede.*

TAVOLA

DEI CAPITOLI, SEZIONI E PARAGRAFI

contenuti in questo secondo ed ultimo volume.

QUARTA PARTE.

SEZIONE XV.

QUINTA PARTE.

CAPITOLO XXVI.

CAPITOLO XXVII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

SEZIONE IV.

CAPITOLO XXVIII.

CAPITOLO XXIX.

CAPITOLO XXX.

CAPITOLO XXXI.

CAPITOLO XXXII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

SEZIONE IV.

SEZIONE V.

CAPITOLO XXXIII.

SEZIONE I.

SEZIONE II.

SEZIONE III.

REPERTORIO ALFABETICO.

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

A

in garentia che può esercitare contro il venditore? 197.

Qual è la natura di quest' azione, quando l'evizione è consumata? *Ivi.*

Delle azioni mobiliari (*azioni giudiziarie*). Sono mobiliari quelle che tendono ad ottenere delle somme di denaro, o la rivendicazione di oggetti mobiliari. 203.

L' azione per avere un oggetto mobile resta mobiliare ancorchè fosse accompagnata da una ipoteca. 197 2°.

L' indennità accordata in Francia agli emigrati era immobiliare. *Secus* di quella accordata agli antichi coloni di San-Domingo. 197 2°.

Se mi si legasse un fondo, e pel fondo una somma di . . . . a mia scelta, ed io fossi morto prima di farla, a quale dei miei eredi apparterrebbe il legato? 197 4°.

Vizio di redazione nell'articolo 529 + 452, indicato da Duranton. I crediti sono mobiliari quando hanno per oggetto cose mobili. Lo stesso per le obbligazioni. Qual è la natura dell' obbligazione di fare? 203 2°.

È mobiliare l' azione del proprietario contro il locatario pel pagamento del fitto. 203 3°.

L'azione dell'affittaiuolo contro il proprietario è ugualmente mobiliare. 203 4°.

Delle azioni (*o interessi*). Ved. *Mobili.*

Prestazioni in materia di mine. Azioni di precapienza per la donna maritata. Interesse rappresentante l'usufrutto di una somma dotale. 203 5°.

Che cosa erano gli uffici *per lo passato* in Francia. Abolizione della loro venalità. *Legge francese del* 28 *aprile* 1816. Il dritto di presentazione è mobiliare. 203 6°.

In Francia il venditore di un uffizio ha privilegio sul prezzo della rivendita? 203 7°.

Della scienza e dell' arte. Loro differenza. In favore di chi esiste la proprietà industriale. 203 8°.

Dell' opera letteraria, in che consiste. 203 9°.

In che consiste la proprietà industriale. La perpetuità non le è accordata. Perchè. 203 10°.

Brevetto d' invenzione; sua durata. 203 11°.

Proprietà dei disegni di fabbrica. 203 12°.

Proprietà degli autori, e sua durata. Formalità. Opere teatrali. 203 13°.

La proprietà letteraria o industriale è mobiliare. 203 14°.

Importanza della qualificazione di questi diversi oggetti in rapporto della composizione della comunione fra gli sposi, e disposizioni testamentarie. 203 15°.

Delle azioni distinte per rapporto a quelli cui appartengono, o contro chi sono dirette.

Delle azioni mobiliari o immobiliari da intentare o sostenere contro lo Stato. 824, 825, 831; e ved. ancora, per gli schiarimenti, *Demanio dello Stato.*

Delle azioni che interessano il demanio della corona. Autorità competente a giudicarne. 850.

Delle azioni concernenti il patrimonio privato del re. Come sono intentate e sostenute. 852.

Di quelle che interessano il tesoro pubblico. Come sono esercitate. 841.

Di quelle che interessano le dogane. 842.

Di quelle che interessano i dritti riuniti. 843.

Di quelle che interessano il bollo. 844.

Di quelle che interessano il registro. 845.

Di quelle relative al ricupero del prezzo del taglio de' boschi, o di ogni altra rendita nazionale. 846.

Delle azioni riguardanti i dipartimenti e circondari. Come sono introdotte e sostenute. 859, 860.

Comuni. Delle azioni giudiziarie riguardanti i comuni e le sezioni di comune. 894, 909.

Sono sottoposte alla deliberazione dei consigli municipali. 898.

Come debbono essere discusse coi loro maires o loro sindaci, e non con gli abitanti particolarmente. *Ivi* e 912.

Necessità ed importanza dell' autorizzazione richiesta da parte dei comuni per potere validamente comparire in giustizia ordinaria. 910, 911, 912, 936.

Eccezione per tutte le azioni possessorie, e per ogni altra che abbia per iscopo un atto conservatorio o interruttore di decadimento. 910.

B

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

(1) Ved. la nota (a), pag. 365 del vol. I. -- Nota dell'Ed.

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

*

E

F

(1) Ved. la nota (a), pag. 365, del vol. I. = Nota dell' Ed.

D

(I numeri arabi notano il numero d' ordine e non la pagina.)

DEMANIO DELLA CORONA. Del demanio della corona e della lista civile. 847.

Come si forma la lista civile. Di che si compone quella di sua maestà Luigi Filippo I. *Ivi.*

I beni mobili ed immobili che comprende sono inalienabili e non possono prescriversi. 848.

Natura ed estensione dei dritti del sovrano sul demanio della corona. *Ivi.*

Il demanio della corona è una frazione del demanio dello Stato; i privilegi di cui gode il tesoro pubblico appartengono al tesoro della corona. *Ivi.*

I domini della corona sono, in generale, esenti da imposizioni fondiarie. 849.

Sopportano però la loro quota dei pesi comunali e dipartimentali, come tutte le spese imposte per i lavori locali. Ragione della differenza. *Ivi.*

Procedure relative alle azioni che interessano il demanio della corona. Dell' autorità competente a giudicarne. 850.

Regime al quale sono sottoposte le foreste del demanio della corona. *Ivi.*

Su chi gravita il peso di mantenimento e riparazione del demanio della corona. *Ivi.*

DEMANIO DELLO STATO. Che cosa è. Non deve confondersi col demanio pubblico 821.

Dei beni vacanti e senza padrone. 361, 821.

Di quelli lasciati dal morto civilmente ed acquistati da lui dopo la morte civile. 428, 821.

Delle successioni abbandonate e senza eredi. 428, 429, 821.

Degli oggetti confiscati ai condannati in giustizia correzionale o criminale. 821.

Delle varie cose derelitte. 412, 821.

De' terreni di fortificazione, e bastioni delle città che non sono più piazze di guerra. 821.

Delle isole, isolette ed unioni di terra che si formano nei fiumi o riviere navigabili od atte al trasporto. 595, 596, 821.

Il demanio dello Stato è soggetto alle regole della proprietà ordinaria. Lo Stato è, a suo riguardo, sottoposto alle medesime prescrizioni e perenzioni d' istanza come i particolari. 822.

Però non può essere alienato che in virtù di una legge, e perchè. *Ivi.*

Regole particolari per la sua amministrazione. *Ivi.*

Principio generale secondo il quale il demanio dello Stato è posto sotto la giurisdizione dei tribunali ordinari. Numerose eccezioni. Divisione e schiarimenti della materia. 823.

Delle azioni immobiliari da intentare o sostenere contro lo Stato. Sono di competenza dei tribunali ordinari. 824.

Eccezione per l'azione di divisione, e perchè. *Ivi.*

Delle azioni mobiliari che si vogliono intentare contro lo Stato. Distinzione. 825.

Della rivendicazione dei mobili propriamente detti e determinati. È di competenza della giustizia ordinaria come in fatto d' immobili. *Ivi.*

Dell' azione che ha per oggetto diretto il pagamento di un credito ripetuto contro lo Stato. Perchè è sola competente a conoscerne in tal caso l' autorità amministrativa. 826.

Del caso, nondimeno, in cui lo Stato succede ad un individuo morto senza eredi. L' istanza cominciata contro costui dai suoi creditori continua in giustizia ordinaria. 829.

Del caso in cui lo Stato è convenuto, dagli eredi sopravvenuti, per i danni-interessi a causa dell'omissione delle formalità prescritte dall' articolo 772†688 del codice civile. 830.

Delle azioni mobiliari nelle quali lo Stato figura da attore. Distinzione. 831.

Del caso in cui il debito è fondato sopra una decisione amministrativa. I tribunali ordinari sono incompetenti a giudicare. 832.

Ma sono i soli competenti a conoscere de' modi di esecuzione tanto sui beni che sulla persona del debitore. *Ivi* e 833.

Del caso in cui il credito non è fondato su di un titolo amministrativo, o quando non si tratta nè di rivocare, nè di modificare questo atto. L' azione è allora della competenza della giustizia ordinaria. 834.

(1) Ved. la nota (a), pag. 365 del vol. I. -- Nota dell' Ed.

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

*

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

F

G

I

Ma come sono limitativi quanto agli oggetti della natura di quelli menzionati. 111.

L' immobilizzazione attacca gli oggetti immobilizzati non ad uno o più fondi speciali, ma all'insieme della coltura di un fondo o dominio. 112.

Conseguenze risultanti dallo spirito di questa legge:

Bisogna attenersi all' immobile al cui servizio sono addetti, e non al luogo ove sono collocati, per distinguere il fondo di cui sono accessorî. 113.

Come accessorî debbono seguire il corpo del dominio, non ciascuna delle sue parti separatamente prese. *Ivi.*

Degli animali addetti alla coltura dal proprietario medesimo. 109.

Motivi della loro immobilizzazione. 117.

Senso dell' art. 524 † 447 del codice su questo punto. 114. — Si applica solo agli animali adoperati dallo stesso proprietario, e non a quelli dati a soccio all' affittajuolo. *Ivi.*

Quid *a riguardo delle mandre appartenenti al proprietario e poste in un fondo da lui coltivato.* 114 alla nota.

Dell' estensione e dei limiti di questa disposizione legislativa applicata alle varie quistioni:

Non comprende gli animali oggetto di commercio. *Ivi* e 119.

Comprende gli animali non solo esclusivamente proprî al lavoro, come bovi e cavalli, ma ancora vacche e montoni, e generalmente tutto ciò che il proprietario nutrisce per la sua industria? 115.

Differenza fra questo caso e quello del soccio dato al colono per il fitto. *Ivi.*

Se il proprietario degli animali li adopera per la coltura dei proprî fondi e per quella dei fondi di cui non è che affittaiuolo, sono o purno immobilizzati per destinazione? 116.

Le vacche il cui latte è destinato alla fabbricazione del formaggio sono immobili per destinazione? 117.

Una gregge di merinos nutriti in un dominio particolare è considerato come immobile per destinazione? 118.

Quid dei bovi posti a pascolo e destinati al macello? 119.

Affinchè gli animali sieno immobilizzati per destinazione, è necessario che sieno nutriti sul fondo medesimo del loro padrone? L' immobilizzazione ha ugualmente luogo nel caso in cui sono mandati a pascolare sui beni comunali? 120.

Distinzione fra gli animali da lavoro e quelli impiegati come mezzi di prodotto delle terre. *Ivi.* Ved. *Animali.*

Degli utensili aratorî. 109, 121.

Sono del pari immobilizzati, sia che restino nel possesso del proprietario, sia che costui li abbia consegnato, come soccio morto, al suo fittajuolo. 121.

Gli utensili aratorî immobilizzati per destinazione non possono più essere compresi in un sequestro di mobili. 114, 157.

Formalità prevedute dall' art. 594†684 del codice di procedura pel sequestro di quelli che appartengono ad un fittaiuolo. *Ivi.*

Quid dei *pali* da vigna? 122 2°.

Delle semenze date al fittaiuolo o colono parziario. 109, 122.

Del senso che devesi dare a queste parole, *date* al fittaiuolo. *Ivi.*

Se la disposizione della legge è applicabile ad un prestito ordinario di grani fatto dal padrone al suo fittaiuolo. *Ivi.*

Non sono le semenze in se stesse che sono immobilizzate, ma l' azione in restituzione competente al padrone. *Ivi.*

Conseguenze che risultano in caso di sequestro fatto da un terzo a danno dell' affittaiuolo. *Ivi.*

Dei colombi di colombaia. 109, 123.

Indicando i colombi di colombaia, la legge esclude quelli domestici. 111, 123.

Quel che si chiamava colombaia nell' antico linguaggio feudale. *Ivi.*

Quel che si chiamava *volet* o *fuies*. *Ivi.*

Degli utensili necessari alle fucine, cartiere, ed altre fabbriche. 109, 135.

Che s'intende per *utensili. Ivi.*

Gli attrezzi incorporati alla fabbrica, sono immobili non come attrezzi, ma come parti integranti. *Ivi.*

Le provvisioni di stracci, minerale e carbone non sono immobili per destinazione. *Ivi.*

Che s'intende per *fabbriche?* 135.

I torchi di tipografia sono immobili? 135 2°.

Quid se la fabbrica è essa stessa mobile. 135 3°.

Quando cessa l'immobilizzazione. 135 4°.

La rimozione passaggiera delle cose mobili non affetta la destinazione. 135 5°.

Quid se la disunione o la traslocazione risulta da forza maggiore? 135 6°.

Quid nel caso di vendita fatta da un proprietario indiviso al suo comproprietario? 135 8°.

Gli oggetti sostituiti da un anticresista sono del pari immobili. 135 7°.

Delle paglie e letame. Quando sonò immobili per destinazione, e perchè. 109, 136.

Sono immobili, anche quelli lasciati da un fittaiuolo od usufruttuario. 142.

I fieni sono ancora immobili? 137.

Le paglie così immobilizzate non possono essere distratte per sequestro. *Ivi.*

Quid, in caso di sequestro sulle spighe non ancora trebbiate? *Ivi.*

Quid nel caso di sequestro di frutti pendenti? *Ivi.*

Significato ed estensione della parola *concime* comparata a *letame.* 138.

Se un dominio, alla coltura delle cui terre è destinata una massa di concime, è venduto a frazioni, gli acquirenti hanno dritto ad una quota proporzionale di quel concime? *Ivi.*

L'enumerazione degli oggetti menzionati dall' art. 524+447 *del codice non è limitativa.* 139, 138 2°.

Sono in generale immobilizzati per destinazione tutti gli oggetti che non possono togliersi senza rendere la coltura o il godimento del fondo impossibile o difficile. 139.

Delle chiavi di una casa. Delle imposte di chiusura delle botteghe. Delle secchie di pozzi o di fontana. Dei travi di una cantina. *Ivi* e 142.

Degli edifizî, macchine, trombe, pozzi, gallerie ed altri lavori stabiliti per lo scavamento di una mina. Sono immobili per destinazione, ed accessorî non del suolo su cui poggiano, ma del corpo della mina. 139.

La mina è immobile; ciò che serve al suo scavamento è immobile. 139 2°.

Quando i cavalli sono immobilizzati, che s'intende per lavori interni? 139 3°.

L'art. 8 della legge del 21 aprile 1810 è enunciativo. 139 4°.

L'immobilizzazione è eccezionale; conseguenze; le materie estratte sono mobili. 139 5°.

Dei cavalli, attrezzi ed utensili che servono allo scavo di una mina. L'immobilizzazione è ristretta ai lavori interni. *Ivi* e 115.

Gli effetti mobili che l'usufruttuario destina alla coltura del fondo di cui ha l'usufrutto, divengono immobili per destinazione, e sono compresi nella spropriazione dell'usufrutto? 166.

Quid degli oggetti la cui provvisione dev' essere fatta dall' usufruttuario pel mantenimento della cosa? *Ivi.*

DELLE COSE CHE PRENDONO LA QUALITA' D'IMMOBILI COME INCORPORATI AD UN IMMOBILE REALE. 140.

Rapporti generali nei quali differiscono dalla prima specie d'immobili per destinazione. *Ivi.*

Quid se la incorporazione non è fatta dal proprietario? 141.

Dei tubi che servono a condurre delle acque in una casa o in un fondo. *Ivi.*

Di qual fondo sono particolarmente accessorî quando ne attraversano molti? *Ivi.*

Quid quando attraversano un fondo estraneo? *Ivi.*

Delle palizzate e barriere con siepi secche fissate nel suolo. *Ivi.*

Dei pali piantati nelle vigne. *Ivi.*

Distinzione della legge romana tra i pali de-

stinati al servizio della vigna, e quelli che sono stati tratti per esservi riposti. *Ivi.*

Solo questi ultimi sono immobilizzati. *Ivi.*

La medesima distinzione dev'essere ammessa nella nostra giurisprudenza. *Ivi.*

Sono immobilizzati ed accessori del fondo i pali, chiusure e palizzate, anche quando sono poste da un affittaiuolo o da un usufruttuario. 142.

Degli effetti mobili che il proprietario vi unisce al fondo a perpetua dimora. 143.

Quando si reputa aver unito al suo fondo degli oggetti a perpetua dimora? 144.

La destinazione del proprietario basterebbe all' immobilizzazione, indipendentemente dai segni esterni della legge? 144 2°.

Degli oggetti uniti con gesso, calce o cemento. 144.

Di quelli che non possono essere tolti senza frattura o deteriorazioni. *Ivi.*

Di quelli che non possono essere tolti senza frattura o deteriorazioni della parte a cui sono attaccati. 144.

Delle opere ed ornamenti in bassorilievo costruite o applicate alla facciata di un edificio. 145.

Delle caldaie e lambicchi stabiliti in una fabbrica. 146.

Degl' intavolati degli appartamenti. 147.

Delle bussole delle porte, finestre e camini. 148.

Degli specchi, quadri ed ornamenti i cui telai fanno corpo con l' intavolato. 149.

Dei torchi la cui armatura di legname è unita con i muri o tavolato dell' edifizio. 150.

Degli alcovi, casse, armadi, biblioteche incastrate nei muri o nell' intavolato. 151.

Delle catene da cucina, frontoni da camini, rastrelliere e mangiatoie di scuderia. 152.

Delle tina e botti costruite nelle cantine. 153.

Delle statue. Disposizione speciale della legge relativamente ad esse. 154.

Sono immobilizzate, sia perchè non possono essere tolte senza frattura o deteriorazione, sia perchè anche potendolo, sono poste in nicchie espressamente fatte per contenerle. *Ivi.*

Conseguenza di questa disposizione eccezionale. In tutt' altra posizione le statue restano mobili, anche quando pare che sieno destinate dal proprietario a perpetua dimora. 155.

Quando può considerarsi un oggetto in generale, e secondo lo spirito della legge, come capace di essere mosso senza deteriorazione? 156.

Distinzione fra le cose di puro lusso ed ornamento, e quelle destinate al servizio del fondo. *Ivi.*

Un frontone da camino posto dal proprietario e semplicemente fisso ad un uncino è mobile o immobile? 149 2°.

IMMOBILI PER L' OGGETTO CUI SI RIFERISCONO. Che cosa sono e loro diverse specie. 163, 164 e seg.

Dell' usufrutto del fondo. Perchè prende la qualità d' immobile. 165, 706.

Come l' usufrutto, i dritti di uso ed abitazione debbono essere classificati fra gl' immobili. *Ivi.*

Nondimeno non sono suscettivi d'ipoteca. *Ivi.*

Sono pure immobili i fitti a vita od a lunga durata. *Ivi.*

Gli effetti mobili che l'usufruttuario destina alla coltura del fondo di cui ha l'usufrutto, divengono immobili per destinazione, e sarebbero compresi nella spropriazione dell' usufrutto? 166.

Quid degli oggetti la cui provvisione dev'essere fatta dall'usufruttuario pel mantenimento della cosa? *Ivi.*

Delle servitù fondiarie. Che cosa sono; e come prendono la qualità d' immobili. 167.

Le servitù possono essere considerate attivamente o passivamente; ma sotto ambo i rapporti sono immobili. *Ivi.*

Conseguenze che ne risultano per le servitù attivamente considerate. Niuno può essere tenuto di soffrire l'affrancamento che per causa di pubblica utilità. Il minore o l'interdetto non possono validamente rinunciare nè accettare il riscatto. *Ivi.*

K

L

sere eseguiti che in virtù di una legge. 655.

Di quelli autorizzati per reale ordinanza. *Ivi.*

L'ispezione dei lavori pubblici, le difficoltà relative alla loro esecuzione, ai contratti con gli appaltatori, sono di competenza dell'autorità amministrativa e del consiglio di prefettura. 684, 811, 826.

Aliter se si trattasse di lavori nell'interno di un comune. 684.

LEGA DI METALLI. Ved. *Accessione.*

LEGATARIO. Come il legatario a titolo universale del mobiliare e quello degl' immobili contribuiscono insieme al pagamento dei debiti della successione, sia fra loro, sia verso i creditori? 190.

Il legatario particolare di un fondo è investito dell'azione ad esercitarsi contro un intraprenditore che si era obbligato verso il testatore a costruire un edificio sul fondo di cui si tratta? 191.

Su chi gravita in seguito il pagamento del salario dovuto all' intraprenditore? *Ivi.*

Ved. ancora *Legato.*

LEGATO. La cosa legata dev' essere consegnata coi suoi accessorî necessarî. Fondamento di questo principio. 525, 526.

Quando si reputano far parte del legato, gli aumenti fatti con acquisti alla cosa legata. 528, 529, 530.

Quid, degli abbellimenti o costruzioni sull' immobile legato? *Ivi.*

Del legato di un fondo colmo di frutti pendenti. Comprende questi frutti se non sono stati espressamente riserbati. 90.

Parimente di un fondo piantato di alberi o di un bosco. 96.

Il legato di un fondo fatto senza riserba, include l'alienazione degli accessorî mobili destinati al servizio o coltura di questo fondo. 104.

Era altrimenti per dritto romano, salvo per gli schiavi coloni. *Ivi.*

Il legato di un fondo distaccato da un dominio non dà alcun dritto agli accessorî immobilizzati per destinazione. 113.

Se più proprietarî hanno acquistato e posseggono in comune un fondo destinato da essi al pascolo degli animali col mezzo dei quali percepiscono il prodotto dei loro fondi divisi, il legato di uno di questi fondi dà dritto implicito al legatario sul pascolo comune? 532, 533.

Il legato di un fondo sul quale era nutrita una mandra di montoni, include il legato della mandra? 118.

Della distinzione del legato, dei mobili e di quello degl' immobili in una eredità. Regole e principî secondo i quali debbonsi caratterizzare i crediti o le azioni che saranno devoluti all' uno od all' altro dei legatarî. 176 e seg.

Ved., per gli schiarimenti, alla parola *Immobili*: *degl' immobili per l' oggetto cui si riferiscono.*

Gli effetti mobili immobilizzati per destinazione sono compresi nel legato degl' immobili, e non in quello dei mobili. 161.

Del legato dei frutti pendenti. È un legato mobile. 92.

Non è lo stesso del legato di un taglio a farsi in un bosco. 97.

Del significato ed estensione del legato *delle possessioni.* 436.

Del legato che riguarda la concessione delle mine. Quali condizioni sono imposte al legatario per profittarne. 767, 768.

Del legato alternativo. Che cosa sia, e quali sieno i suoi effetti. 184.

Il rilascio dei legati compresi in un testamento nullo non dà luogo a ripetizione in favore dell' erede che li ha pagato, purchè non sia in errore sulla validità del testamento. 510.

A chi debbono attribuirsi i legati fatti a profitto dei *poveri* senz' altra indicazione. 962.

Di quelli fatti a *Dio* a *Gesù Cristo*, ad un santo, al protettore di una parrocchia. *Ivi.*

Dei legati fatti ai dipartimenti. Modo della loro accettazione o rinuncia. 855.

M.

cui solo erano gravate in profitto del Tesoro. *Ivi.*

Disposizioni analoghe delle antiche ordinanze dei nostri re su questo punto. 739.

Errore degli autori che hanno insegnato la proprietà delle mine far parte anticamente, in Francia, dei domini del re. *Ivi* e 740.

Legge del 28 luglio 1791. 741.

Ordinanza del Direttorio del 3 nevoso anno VI, sulle giustificazioni a farsi dai concessionari e loro aventi causa. *Ivi.*

Legge del 13 piovoso anno XI sulle formalità che debbono accompagnare le dimande in concessione di mine. *Ivi.*

Legge del 21 aprile 1810, sulla natura civile ed il regime attuale delle mine. *Ivi.*

Decreto imperiale del 18 novembre 1810 sull'organizzazione del corpo degl' ingegneri delle mine. *Ivi.*

Decreto imperiale del 6 maggio 1811 sulla ripartizione dei canoni imposti alle mine in profitto del Tesoro. *Ivi.*

Differenza fondamentale tra la natura delle concessioni di mine sotto le leggi antiche, e la natura di queste stesse concessioni sotto la legge del 21 aprile 1810. 177, 742, 763, 767.

La legge del 21 aprile 1810 non ha abrogato interamente quella del 28 luglio 1791. 743.

DELLA RICERCA E DELLA SCOVERTA DELLE MINE. 747.

Della scoverta delle mine, considerata come mezzo di acquistare per dritto di primo occupante. 388.

Le mine appartengono da prima al proprietario della superficie del suolo. 307.

Motivi però che hanno fatto sottoporre questo genere di proprietà a regolamenti particolari di amministrazione pubblica; e come la loro disponibilità appartiene al demanio pubblico del corpo sociale. 307, 747, 767, 768, 807.

Ma fintantochè si tratta di esplorazioni anticipate, ogni proprietario è libero di farle o soffrirle sul suo fondo. 748, 757.

Un terzo lo può ancora, malgrado il proprietario, ma con l'autorizzazione del governo. *Ivi.* e 806.

Formalità necessarie per ottenerla; da chi dev' essere data; per quanto tempo; condizioni imposte al suo esercizio; e caso di rivocazione. 749, 806.

Delle difficoltà che possono sorgere nell' atto dei lavori di ricerca delle mine, e delle autorità competenti per giudicarne. 750.

Del caso in cui la ricerca è fatta dal proprietario, o con sua permissione. I tribunali ordinari sono allora solo competenti. *Ivi.*

Del caso in cui la ricerca è fatta da un terzo con l'autorizzazione del governo. Il consiglio di prefettura è allora solo competente. *Ivi.*

Dell'indennità a pagarsi al proprietario pel danno che risulterà dagli scavi. Dev'essere anticipata. 748, 749, 806.

Come provvedervi prima che il danno sia fatto. 751.

Del caso in cui le ricerche delle mine non possono aver luogo che col consenso formale del proprietario, senza che il governo potesse autorizzarlo contro sua voglia. 752.

Schiarimenti e spiegazione dell' articolo 11 della legge del 21 aprile 1810 su questo punto. Giurisprudenza della corte di cassazione. *Ivi* e seg.

Quest' articolo è applicabile ad un ricinto senza abitazioni, ed isolato nella campagna? *Ivi.*

DELLA DIMANDA IN CONCESSIONE DI MINE. Formalità per ottenerla. 758, 806.

Le mine che si scavano a cielo aperto non sono soggette nè a concessione, nè alle tasse stabilite dalla legge. 733.

Gli atti di concessione di mine sono negli attributi esclusivi del potere amministrativo. 747, 767, 768, 807.

È lo stesso delle quistioni relative ai visi di scavamento che potessero compromettere la sicurezza pubblica od i bisogni dei consumatori. *Ivi.*

Quid se alcuni soltanto dei concessionarî avessero mancato al pagamento? La loro perdita di dritto trascina quella degli altri ? 783 , 784.

I reclami sulle tasse sono della competenza del consiglio di prefettura. 783.

È lo stesso per quelli relativi all'esecuzione dei lavori. *Ivi.*

Pubblicazione della decisione amministrativa contro i concessionarî che hanno perduto il dritto. 784.

Anticipazione provvisoria fatta dall'amministrazione, della somma delle tasse dovute dalla concessione abbandonata. *Ivi.*

Aggiudicazione pubblica della mina abbandonata. Deve aver luogo, in questo caso, per via amministrativa. *Ivi.*

Condizioni da adempiersi dagli aggiudicatarî. *Ivi.*

Come è attribuito al concessionario, che ha perduto il dritto, il prezzo dell'aggiudicazione. *Ivi.*

Il concessionario che ha perduto il dritto può, fino al giorno dell'aggiudicazione, arrestare gli effetti che potrebbero risultarne. 785.

Del regolamento degl'interessi dei creditori del concessionario che ha perduto il dritto. Deve aver luogo in giustizia ordinaria. *Ivi* e seg.

In che consiste la sicurtà dei loro crediti. *Ivi.*

Dei semplici creditori di cedole. 786.

Dei creditori ipotecarî. Perdono tutti i loro dritti nella cosa se la perdita di dritto è stata pronunziata per mancanza di esecuzione di una clausola risolutiva espressa. *Ivi.*

Aliter se la perdita del dritto ha avuto luogo per abuso, malversazione, o mancanza di pagamento di tasse. 787.

Dei creditori privilegiati. 788.

Delle azioni e degli obblighi che appartengono al nuovo concessionario. *Ivi.*

DELL'ABBANDONO DELLE MINE. In che consiste, ed in che differisce essenzialmente dalla perdita di dritto. 789.

Per farlo, bisogna avere la facoltà di alienare ed essere debitamente autorizzato. 790.

Come l'abbandono delle mine è il più ordinariamente una cessione di beni fatta dai concessionarî debitori ai loro creditori. 790.

Dell'autorità competente per deliberare sulle difficoltà che possono sorgere tra il debitore ed i suoi creditori, o tra i creditori fra loro. 791, 792.

Della distribuzione del prezzo della mina in caso di concorso tra diversi ordini di creditori. 792.

Dell'abbandono puro e semplice che sarebbe motivato dall'esaurimento della mina. A quale autorità dev'esserne fatta la dichiarazione ? 793.

Delle quistioni che possono sorgere su questo proposito, e come il proprietario della superficie può intervenirvi. 794.

Se l'amministrazione decide che la mina non è esaurita, il concessionario è forzato a continuarne lo scavo ? 795.

Se può fare, in questo caso, l'abbandono puro e semplice della mina ; se si fosse venduta, potrebbe reclamare il prezzo dell'aggiudicazione? *Ivi.*

Se la mina non è stata messa in vendita, il concessionario può ritrarne i suoi utensili e macchine ? *Ivi.*

Dei conflitti d'interessi che, in caso di perdita di dritto o di abbandono, possono elevarsi tra l'antico ed il nuovo concessionario. 796.

Dell'indennità da pagarsi da questo per gli utensili o macchine che ha trovato stabilite, e che gli possono essere ancora utili ne' lavori di scavamento. *Ivi* e 813.

Dell'autorità competente per deliberare sulle difficoltà che potrebbero sorgere su tal proposito. *Ivi.*

DEI RAPPORTI D'INTERESSI CHE HANNO LUOGO TRA I PROPRIETARÎ DELLE MINE E QUELLI DEI FONDI DI SUPERFICIE, E DELLE QUISTIONI CHE POSSONO ELEVARSI TRA LORO. 797.

Dell'azione di terminazione del fondo di superficie, intentata a causa che il proprieta-

(I numeri arabi notano il numero d' ordine e non la pagina.)

N

scun proprietario laterale alla via, può impossessarsene allor che passa pel suo fondo. 362 5°.

Questo dritto non può prescriversi. 362 6°.

L' invenzione è un modo di occupazione. Su quali oggetti si applica ? Condizioni. 362 7°.

Gli oggetti d' invenzione sono ordinariamente di poco valore. Circostanze proprie per distinguere le cose derelitte dalle perdute. 362 8°.

Una cosa non può essere validamente abbandonata che dal suo padrone. 362 9°.

Può abbandonarsi una parte di una cosa e ritenere l' altra ? 362 10°.

La cosa abbandonata può acquistarsi? 362 11°.

È necessario, per acquistare, mettere la mano sopra l' oggetto ? 362 12°.

Esempio delle cose abbandonate. 362 13°.

Quid del tesoro ? Rinvio. 362 14°.

Quid delle cose perdute o trovate ? Rinvio. 362 15°.

Delle cose che secondo i principî del dritto antico, si acquistano ancor oggi, per il dritto di primo occupante. 363, 484.

Dell' acquisto delle cose gettate al popolo. 364.

Dell' acquisto che ha luogo per mezzo della pesca. 365, 366.

Questo modo non può applicarsi ai pesci rinchiusi negli stagni, vivai o serbatoi. *Ivi.*

L' estraneo che se ne impossessa si rende colpevole di furto. *Ivi.*

Distinzione di tre altre specie di pesca: nel mare, nelle riviere navigabili od atte al trasporto, nelle piccole riviere. 365, 366.

Come il pesce preso nel mare diviene legittimamente la proprietà del primo occupante. 367.

Nelle riviere navigabili od atte al trasporto il dritto di pesca appartiene al solo Stato. 368.

Il pesce preso in contravvenzione è sequestrato e venduto a profitto dello Stato. *Ivi.*

Come nondimeno il pesce preso dal delinquente diviene sua proprietà per dritto di primo occupante. *Ivi.*

Della pesca nelle piccole riviere. Il dritto apparteneva prima ai signori. Oggi è una dipendenza dei poderi limitrofi. 369.

Stato della nostra legislazione novella sulla pesca. *Ivi* e 570 a 573.

Dell' acquisto che ha luogo pel fatto della caccia. 374.

La facoltà di cacciare è nel dritto naturale comune. Lacuna della nostra legislazione in ciò che riguarda le leggi e regolamenti organici completi quanto alla caccia. *Ivi.*

Rapporto dell' uomo con gli animali. Suoi dritti sopra di essi. *Ivi.*

Le leggi che hanno consolidato la proprietà non hanno perciò reso il padrone del fondo proprietario degli animali che vi si trovano. Conseguenze. 374 2°.

Dritto di caccia ristretto nel suo esercizio da altri dritti. 374 3°.

Il dritto di caccia può essere classificato fra i frutti o prodotti del fondo ? 374 4°.

Il dritto di caccia apparteneva prima esclusivamente ai baroni feudali. Abolizione generale di questo privilegio nel 1789. 375.

Decreto del 22 aprile 1790 sui delitti di caccia. Ammende, pene, confische, arresto personale, risponsabilità civile stabilita da questo decreto. 375, 376, 377, 378.

Differenza dei principî presso i Romani ed appo noi. 376.

L' individuo che caccia sul terreno altrui senza autorizzazione ed in tempo proibito, commette un delitto punibile soltanto con ammenda. 376 2°.

La caccia è proibita nelle foreste nazionali. 376 3°.

Il dritto di caccia sulle sue possessioni è sottoposto a delle misure di polizia ed a restrizioni. Tempo proibito. 378 2°.

Luoghi nei quali i proprietarî o possessori possono cacciare in tempi proibiti. 379, 380, 381.

Prescrizione dei delitti di caccia. 378.

Quali sono i terreni chiusi ? Differenza tra i terreni chiusi ed il recinto contiguo ad una abitazione. 379 2°.

sclusiva del delitto di caccia quando vi ha buona fede. 387 9°.

Il dritto di caccia concesso è mobiliare. *Secus* nelle mani del proprietario. 387 10°.

Della scoverta delle mine e dei tesori. 388.

Del dritto d' indennità che appartiene all' inventore di una mina contro il concessionario che gli è preferito. *Ivi.*

Ved. pel di più *Mine.*

Che cosa è un tesoro, nel linguaggio della legge. 390, 395, 398.

Definizione del dritto romano sul tesoro: in che differisce da quella del codice. 398.

Il tesoro non s' intende che delle cose trovate nell' interno di un fondo e non nella superficie. 392.

Delle cose poste dalla mano dell' uomo. 396.

Quel che significano i termini della legge, *nascosti o sotterrati.* 397.

Il tesoro non è nè un accessorio naturale, nè civile del fondo. 396.

Dev' essere scoverto per puro caso. Conseguenze di questo principio. *Quid* del tesoro scoperto dal padrone cercando per quest'oggetto nel proprio fondo? *Quid* di quello scoverto dal terzo cercando espressamente o senza permissione del proprietario del fondo? 399.

Come si attribuiva prima la proprietà del tesoro, e qual parte vi aveva il signore feudatario. 389.

Abolizione di questo privilegio. A chi appartiene oggi la proprietà del tesoro. 390.

È un appannaggio della proprietà fondiaria. L' usufruttuario e l'affittajuolo non hanno, come tali, alcun dritto. 391.

Però non è affatto una parte del dominio; l' inventore estraneo ne acquista la metà. 393.

Il possessò del fondo non include quello del tesoro non ancora scoperto. 394.

L' inventore ed il padrone del fondo sono riputati proprietarî del tesoro fino alla pruova in contrario. 398.

Il tesoro trovato in un fondo venduto appartiene in tutto od in parte al compratore, quando la scoperta è posteriore all'atto di vendita. 400.

Dopo la vendita col patto della ricompra, l' acquirente profitta del tesoro trovato durante il tempo della ricompra. 401.

Nella vendita fatta a condizione sospensiva, il tesoro appartiene al venditore se si è trovato prima dell' avveramento della condizione. 402.

La scoperta del tesoro posteriormente alla vendita, non può dar luogo alla rescissione per causa di lesione, nè prendersi in considerazione per valutare il fondo. 403.

Il tesoro non è affetto dall' ipoteca che gravita sul fondo. 404.

Del raccoglimento degli sciami di api. 405.

Come uno sciame di api, quando ha abbandonato l' alveare madre, e non è più inseguito dal proprietario, è considerato come ritornato allo stato selvaggio, e diviene proprietà del novello occupante. *Ivi.*

Ved. pure *Alveari.*

Della raccolta del fuco. 406.

Che cosa è il fuco. Regolamenti relativi a questo oggetto. *Ivi.*

Del rilascio che può essere fatto di certi fondi a profitto dei comuni ove sono siti. 407.

Delle disposizioni legislative su questo punto, e delle diverse specie di terre alle quali si applicano. *Ivi.*

Delle cose che rilasciate da ogni proprietario particolare sono devolute allo Stato. 408.

Delle cose derelitte. Ved. questo vocabolo.

Del dritto di déshérence (1). Che cosa sia, ed a chi appartiene. 428.

Del dritto di *déshérence* sui beni acquistati dal morto civilmente dopo incorso nella pena. *Ivi.*

Del dritto di *déshérence* sulla successione di colui che non lascia alcun erede successibile, o di cui gli eredi l'hanno ricusato. 429.

Formalità prescritte per provare il totale della somma della successione nell' interesse dei

(1) Ved. la nota (a), pag. 365 del vol. I. — Nota dell' Ed.

P

(I numeri arabi notano il numero d' ordine e non la pagina.)

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

Q

re l'iscrizione. Questa perenzione opera l'annientamento dell'ipoteca, o solo la perdita dell'anteriorità della data? 302.

Della natura e dei principali caratteri dell'antica rendita fondiaria. Può avere per causa ogni specie di alienazione. 266.

L'affittaiuolo di rendita fondiaria diviene proprietario. *Ivi.*

La rendita fondiaria non è essenzialmente perpetua; ma può essere stabilita per un affitto a vita o per lunga durata. 266.

In vece della proprietà, l'affittaiuolo acquista solo allora un *jus in re* paragonabile a quello dell'usufruttuario. *Ivi.*

La rendita con riserba è per l'affittatore un dritto reale che ritiene nella cosa, ed in virtù del quale la segue in qualunque mano passi. *Ivi.*

La rendita fondiaria può essere stipulata sia in denaro, sia in derrate. 267.

Della rendita col dritto di decima. *Ivi.*

Variazioni subite dalla nostra legislazione quanto al corso dell'interesse di rendita. 250, 254, 259, 260, 261.

Delle diverse ritenute autorizzate in favore dei debitori. Motivi. 251.

Della stipulazione di non ritenuta. 252.

Delle difficoltà che potrebbero sorgere oggidì sul corso dell'interesse legittimo e della ritenuta, relativamente alle rendite fondiarie create sotto un'antica legge. 252, 253.

La rendita fondiaria dev'essere stabilita senz'altra indicazione di capitale che il fondo stesso. Altrimenti diviene rendita costituita. 260.

Delle diverse azioni che appartengono all'affittatore a rendita fondiaria. Dell'azione personale contro il prenditore. 269, 270.

Dell'azione reale o ipotecaria che gravita sul fondo. *Ivi.*

Dell'azione mista derivante dal dritto d'ipoteca tra le mani di ogni detentore. 271.

Dei dritti del creditore di rendita fondiaria in caso di non pagamento degli arretrati dal debitore. Può forzarlo al rimborso della rendita capitalizzata secondo la somma della stima determinata dalle leggi? 303.

Della facoltà di cessione accordata al prenditore per liberarsi. 269, 270.

Il creditore ha egli solo l'azione in risoluzione del contratto per forzare il debitore a questa cessione? 303.

Dopo qual tempo dalla cessazione di pagamento può agire? *Ivi.*

Se il creditore agisce in risoluzione e cessione, il debitore può garentirsi da quest'azione col riscatto? 304.

Modificazione che può essere apportata dal contratto alla facoltà di cessione, e distinzione tra il prenditore ed i suoi eredi e successori a titolo singolare. 269, 270, 274, 275, 276.

Del caso in cui la rendita è stata ipotecata non solo sul fondo affittato, ma ancora sopra altri fondi del prenditore. 275.

Dei caratteri di somiglianza e di differenza tra la vendita e l'affitto a rendita fondiaria. 271, 272.

Il prezzo di vendita è dovuto dal compratore; il dritto di rendita è dovuto dal fondo. *Ivi.*

Il compratore può abusare; il prenditore per affitto a rendita è obbligato quanto alle spese. *Ivi.*

L'affitto a rendita può, come la vendita, essere rescisso per causa di lesione. *Ivi.*

È, come essa, risoluto per causa di non pagamento. *Ivi.*

La rendita fondiaria non è, secondo i principi del dritto antico, redimibile di sua natura. 272.

Ma la facoltà di redimere può essere stipulata espressamente nel contratto. *Ivi.*

Come, in questo stesso caso, differisce essenzialmente dalla facoltà di redimere propria alla rendita costituita. Questa è imprescrittibile, e non può essere aggravata da pesi superiori ai vantaggi ricevuti. *Aliter* in quella stipulata per la rendita fondiaria. *Ivi.*

Cambiamenti portati dalle nuove leggi sul regime delle rendite fondiarie. 277.

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

azioni antiche contro i prenditori od i fondi assegnati. 279.

Disposizioni relative al modo ed alle condizioni del riscatto. 277.

La facoltà di riscatto è confirmata dalla nuova legge del codice civile. 284, 288.

Si possono nondimeno fissare le clausole e le condizioni. *Ivi.*

Può essere interdetta a tempo, e sino a qual termine. *Ivi.*

Può essere redimibile; la rendita dev' essere stata stabilita *a perpetuità*. Non è redimibile quella risultante dal fitto enfiteutico fatto per un tempo limitato, o dal fitto a vita. *Ivi.*

Di che fa d' uopo, affinchè una rendita sia, secondo la legge, stabilita *a perpetuità?* 285, 286, 287.

Del modo di riscatto secondo il codice. 288.

Delle clausole e condizioni che il creditore può imporvi. Egli può stipulare un capitale superiore a quello il cui interesse legale produrrebbe la rendita annuale. 289.

Aliter nella rendita costituita. *Ivi* e 272.

Quid, nondimeno, se le condizioni del riscatto fossero troppo onerose? 290.

In mancanza di ogni stipulazione sul modo di riscatto della rendita fondiaria, come dev' essere fatto? 291.

Il creditore può stipulare, come condizione unica del riscatto, la cessione del fondo? 292.

Del termine in cui il creditore può interdire il riscatto. 293.

La stipulazione che eccedesse il termine legale, è affatto nulla o solo riducibile? 294.

Come esiste ancor oggi una specie di rendita fondiaria irredimibile. 307, 308, 777, 779, 780.

Il debitore di rendita fondiaria può, pel non pagamento degli arretrati, essere forzato al riscatto della rendita capitalizzata secondo la somma della stima determinata dalle leggi? 203.

Il creditore può solo agire con l' azione di risoluzione del contratto, per forzare il debitore alla cessione? *Ivi.*

Dopo qual termine della cessazione de' pagamenti può essere intentata l' azione? *Ivi.*

Se il creditore agisse per la risoluzione del contratto e per la cessione, il debitore può schermirsi di quest' azione col riscatto? 304.

DELLA RENDITA COL RISCATTO Ved. *Ricompra.*

DELLA RISERBA DEL RISCATTO NEGLI ANTICHI TITOLI DEMANIALI DELLO STATO. SUOI EFFETTI. 824.

RISCATTO-SUCCESSORIO. Qual è la natura dell'azione del riscatto successorio? È mobile o immobile? 180.

RITENUTA. Delle diverse ritenute autorizzate successivamente nella nostra legislazione in favore dei debitori delle rendite fondiarie e costituite. Loro motivi. 251, 254.

Della stipulazione di non ritenuta inserita nei contratti di costituzione. 252.

Delle quistioni che possono oggidì elevarsi sull' interesse delle ritenute, quanto ai prestiti fatti o rendite costituite sotto un' antica legge. 252, 253.

Il dritto di ritenuta non esiste più sotto l' impero del codice, in materia di prestiti o rendite costituite. 261, 264.

Esiste ancora in materia di rendite fondiarie? 300.

Dei dritti di ritenuta, laudemio, o ammende stipulate a profitto del costituente in una rendita antica. È un carattere di feudalità. 278.

Della ritenuta esercitata sui soldi dei professori dei licei e scuole speciali per formare un fondo di ritiro. 945.

RITENZIONE. Del dritto di ritenzione appartenente al possessore di buona fede spogliato del possesso, e che ha fatto delle costruzioni sul suolo altrui. 569, 576.

Del dritto di ritenzione appartenente all'artefice che ha l' unito la sua cosa mobile a quella di un altro, quando egli ne ottiene il tutto come padrone della cosa principale. 606.

S

(I numeri arabi notano il numero d' ordine e non la pagina.

stinazione. Disposizione tutta speciale della legge relativa ad esse. 154, 199.

Sono immobilizzate, sia che non possano essere tolte senza frattura o deteriorazione, sia che possano togliersi, purchè fossero poste in nicchie espressamente costruite per contenerle. *Ivi.*

Conseguenza di questa disposizione eccezionale. In ogni altra posizione le statue restano mobili, anche quando sembrassero essere state, secondo l'intenzione del proprietario, poste a perpetua dimora. 155, 199.

Quali sono le statue comprese nella categoria della mobiglia. 311.

STOVIGLIE DA CUCINA. Non sono comprese nella mobiglia. 312.

STRACCI. Le provvisioni di stracci nelle cartiere non sono immobili per destinazione. 135.

STRADE. Delle strade e cammini. Dei cammini che possono essere stati, per destinazione del padre di famiglia, stabiliti su di un fondo in favore di un altro fondo appartenente ad un altro proprietario. 542, 544.

Appartengono al dominio pubblico i cammini che sono a carico dello Stato. 816, 817.

Differenza fondamentale tra i cammini pubblici e le strade di campagna o cammini privati. 818.

A quali segni fa d'uopo attenersi per distinguerli. 819.

Le strade e cammini sono nel nostro stato di civilizzazione, posti dall'autorità pubblica fuori di ogni possesso privato, e non possono essere l'oggetto del dritto di proprietà. 2, 6, 9, 10.

Tutti i proprietarî de' fondi a traverso dei quali una strada od altro stabilimento pubblico dev'essere costruito, sono obbligati di cederli mediante un'indennità. 8.

Principio in forza del quale è imposto questo sacrifizio. *Ivi.*

Una strada non può essere fatta a spese dello Stato che in forza di una legge. 655.

È lo stesso per dichiarare regia una strada dipartimentale. *Ivi.*

Delle strade di minore importanza, la cui esecuzione può aver luogo in virtù di un'ordinanza reale. 656, 657.

I proprietarî laterali delle grandi strade non possono abbattere gli alberi piantati ai lati, anche sul loro terreno, senza la permissione dell'autorità. Principî sui quali si fonda questa restrizione al dritto di proprietà. 14, 17.

Niuno può stabilire un davanzale mobile o fisso, senza licenza del magistrato del comune, su di un edificio confinante immediatamente con una strada pubblica. 690, 694.

Quello sofferto per tolleranza non può mai dar luogo all'acquisto di un dritto per prescrizione. 691, 694.

I progetti di apertura di strade e piazze pubbliche, ed allineamento di strade principali nelle città, borghi e villaggi sono sottoposti a semplici avvisi dei consigli municipali. 897, 898.

STRADE DI CAMPAGNA. Che cosa sono; ed in che differiscono essenzialmente dalle strade pubbliche. 818.

A quali caratteri fa d'uopo appigliarsi per distinguerle. 819.

STRADE DI FERRO. — Ved. *Lavori pubblici.*

STRADE DIPARTIMENTALI. Sopprimendole il suolo resta acquistato in proprietà dal dipartimento ove erano site. 855.

STRADE MUNICIPALI. Il maire è principalmente incaricato su questo ramo ne' comuni. 896.

I progetti d'allineamento di queste strade sono sottoposti alla deliberazione dei consigli municipali. 897.

Il prodotto su queste strade fa parte delle rendite ordinarie dei comuni. 901.

Il progetto di allineamento di quelle che sono nell'interno delle città borghi e villaggi è sottoposto al semplice avviso del consiglio municipale. 901.

no stimati proprietari del tesoro fintantochè un altro non abbia stabilito il contrario. 398.

Il tesoro trovato in un fondo venduto appartiene in tutto o in parte all'acquirente, tosto che la scoverta è posteriore all'atto di vendita. 400.

Dopo la vendita col patto della ricompra, l'acquirente profitta del tesoro trovato durante il tempo della ricompra. 401.

Se fosse fatta sotto condizione sospensiva, il tesoro appartiene al venditore se è trovato prima di compiersi la condizione. 402.

Quid se la condizione sospensiva è compiuta? 402 2°.

La scoverta del tesoro, posteriormente alla vendita, non può dar luogo a rescissione per causa di lesione, nè essere presa in considerazione nella valutazione del fondo. 403.

Quid dopo la rescissione della vendita del fondo? Il tesoro viene restituito? 403 2°.

Il tesoro non è gravato dell'ipoteca che affetta il fondo. 404.

Il tesoro è mobile. 404 2°.

TESORO PUBBLICO. Delle azioni che l'interessano. Come sono esercitate. 841.

TESTAMENTO. È un modo di trasmettere la proprietà dei beni secondo l'impero del dritto civile. 334, 633.

TETTO. In un edificio confinante immediatamente colla proprietà del vicino il tetto non può stabilirsi in modo da essere in getto sul fondo di questo. 692.

Nondimeno se fosse stabilito tra due fondi, quali effetti o presunzioni ne risultano pei proprietari? *Ivi.*

Delle riparazioni a farsi ai tetti degli edifizi divisi a linee o strati orizzontali fra diversi proprietari. 699.

TETTOJE. Ved. *Tetto.*

TITOLI. I titoli di crediti ed altri dritti non sono compresi nella donazione della casa *con tutto ciò che vi si trova.* 314.

Nè nella parola *mobili* impiegata sola senz' altra designazione ed aggiunta. 315.

Condizioni necessarie al titolo sul quale dev'essere fondata la buona fede e la prescrizione. 454, 455, 476, 549.

Il titolo precario si oppone indefinitivamente alla prescrizione finchè non è invertito. *Ivi.*

L'erede di colui che ha posseduto senza titolo, può, per suo dritto, reclamare i vantaggi del possessore di buona fede, a fin di conservare i frutti che ha percepiti? 551.

La consegna del titolo di proprietà dell'immobile venduto include la tradizione simbolica. 504.

Nel trasferimento dei crediti, dritti ed azioni, la tradizione si opera ancora con la consegna del titolo. 505.

Ma non è così nell'interesse dei terzi. *Ivi.*

TOLLERANZA. Si presume sempre, ed osta alla prescrizione in materia di servitù discontinue esercitate senza titolo. 449.

Eccezione per quelle il cui esercizio include la percezione di una parte dei frutti del fondo. 451.

TRADIZIONE. Che cosa sia. 496.

Come è causa del possesso civile e del dominio. 497.

Sua necessità per acquistare il possesso in seguito di un contratto traslativo di proprietà, e per potere intentare le azioni possessorie. 497.

Eccezione in favore dell'erede legittimo o del legatario universale, non in concorrenza di un erede di riserba. 498.

La tradizione è soprattutto indispensabile per consumare la traslazione del dominio delle cose mobili. 83, 498.

Della vendita o donazione del medesimo mobile fatta successivamente a più individui. 7, 498.

Secondo il dritto romano la tradizione era necessaria ancora in fatto d'immobili per trasferirne il dominio. 499.

Oggi non è necessaria, in fatto d'immobili, che per trasferirne il possesso. 83, 500.

Della conseguenza risultante da questa mu-

U

(I numeri arabi notano il numero d'ordine e non la pagina.)

V

che avrebbe anteriormente commessi dei danni ? 192.

Della vendita degli effetti mobiliari. Effetti delle vendite successive di un istesso oggetto mobiliare a molti. 7.

La vendita dei frutti attaccati al suolo è una vendita mobiliare. 92.

È lo stesso della vendita di un taglio di bosco. 97 , 182.

Della vendita degl' immobili. Produce una obbligazione sinallagmatica che è mobile nel patrimonio del venditore , ed immobile in quello del compratore. 171 , 172.

Allorchè la vendita di un fondo è fatta a termine , se il venditore , prima di aver avuto il prezzo , muore lasciando un legatario dei mobili ed un altro degl' immobili , quale sarà il risultato dell' esercizio simultaneo delle due azioni da parte di questi legatari , di cui il primo reclama , contro l' acquirente , il prezzo della cosa venduta , mentrechè il secondo agisce per la nullità della vendita mediante la rivendicazione ? 194.

Se la stessa vendita è stata fatta sotto la condizione espressa che sarà risoluta se l' acquirente non paga il prezzo in un' epoca determinata , qual è la natura delle azioni ad intentarsi contro questo acquirente ? 193.

Se alcuna risoluzione convenzionale non è stata stipulata , qual è la natura dell' azione appartenente al venditore allorchè , il compratore non pagando , questo venditore può dimandare e deve ottenere inoltre la risoluzione della vendita, se fosse in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo ? 196.

Differenza tra gli effetti della risoluzione giudiziaria e quelli della risoluzione convenzionale. *Ivi.*

Della novazione che può provare nel suo oggetto e nella sua natura l' azione derivante dal contratto di vendita per l' acquirente. 174 , 178.

Del caso in cui il venditore faccia perire per suo fallo la cosa venduta prima della consegna. *Ivi.*

Del caso in cui il venditore ha venduto franco e libero un fondo che si trova al contrario , prima dell' immissione in possesso , gravato di un sequestro immobiliare , ed aggiudicato ad un altro creditore. 174 , 178.

Allorchè l' acquirente di un fondo è minacciato di evizione , l' azione in garentia che esercita contro il suo venditore è mobile od immobile ? 197.

Comparazione tra la vendita di un fondo e l' affitto a rendita fondiaria. Caratteri di somiglianza e di differenza. 271 , 272.

Della vendita col patto della ricompra. Qual è la natura dell' azione risultante pel venditore col patto della ricompra ? È mobile od immobile ? 180.

Della vendita a fondo perduto. Non è soggetta a rescissione per causa di lesione. 218.

Quid , però , se la prestazione annuale era solo uguale od inferiore alla rendita del fondo venduto. 219.

Degli effetti e conseguenze della vendita a fondo perduto o a rendita vitalizia fatta ad un successore in linea diretta od erede a riserva. 220.

Dell' azione in rescissione per causa di lesione. Ha solo luogo nella vendita degl' immobili ; e perchè. 4 , 83.

Nella vendita d' immobili , qual è la natura dell' azione in rescissione per causa di lesione ? È mobile od immobile ? 195. Ved. ancora per gli altri schiarimenti alla parola *Lesione.*

Della vendita di una concessione di mina o del dritto di stabilire una fabbrica. Quali formalità sono prescritte all'acquirente per mettere in esecuzione il suo dritto. 768.

Condizione speciale in caso di vendita per frazioni. 768 , 769.

Delle azioni in indennità appartenenti all' acquirente per le sue spese e miglioramenti , in caso di evizione. Ved. alla parola *Edificazione.*

Della vendita o alienazione dei dritti in-

Z

TAVOLA INDICATIVA

DEGLI ARTICOLI DE' CODICI FRANCESI, COL CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLE LEGGI DELLE DUE SICILIE, CITATI O COMMENTATI.

CODICE CIVILE.

C. C.		LL. CC.		Nº d'ordine
5	+	3	—	804.
33	+	ab.	—	428, 821.
129	+	135	—	285.
138	+	144	—	432, 547, 548.
197	+	190	—	220.
339	+	262	—	360, 361.
384	+	298	—	853.
452	+	375	—	84, 235, 236.
584	+	509	—	545.
586	+	511	—	214, 545, 553.
588	+	513	—	224, 774.
596	+	521	—	597.
598	+	523	—	101, 719, 768.
605	+	530	—	552, 559.
608	+	533	—	706.
609	+	534	—	774.
610	+	535	—	224.
616	+	541	—	331.
617	+	542	—	215.
620	+	545	—	200.
628	+	553	—	775.
629	+	554	—	775.
630	+	555	—	775.
631	+	556	—	165.
634	+	ab.	—	165.
635	+	558	—	775.
637	+	559	—	167, 756.
641	+	563	—	687.
643	+	565	—	16, 687.
815	+	734	—	294, 702.
841	+	760	—	180.
647	+	569	—	22.
656	+	577	—	269.
664	+	585	—	699.
671	+	592	—	579, 582, 588.
672	+	593	—	578, 579, 581.
673	+	594	—	578.
676	+	597	—	690, 693.
682	+	603	—	22, 587, 687.
686	+	607	—	373, 387.
690	+	611	—	449, 453, 580.
691	+	612	—	449, 818.
692	+	613	—	583.
693	+	614	—	583.
699	+	620	—	269, 299.
711	+	632	—	630.
712	+	633	—	630.
713	+	ab.	—	360, 361, 412, 821.
714	+	634	—	361.
715	+	635	—	374.
716	+	636	—	390, 706.
717	+	637	—	414, 426.
724	+	645	—	498.
767	+	683	—	429.
768	+	684	—	429, 821.
769	+	685	—	430.
770	+	686	—	431.
772	+	688	—	431, 830.
785	+	702	—	325.
788	+	705	—	325.
1193	+	1146	—	184.
1228	+	1181	—	185.

C. C.	LL. CC.	N° d'ordine
861 +	780 —	559.
862 +	781 —	559.
863 +	682 —	460.
867 +	786 —	569.
870 +	791 —	190.
873 +	794 —	190.
874 +	ab. —	191.
910 +	826 —	977.
917 +	833 —	209.
918 +	834 —	220.
931 +	855 —	328.
939 +	863 —	83.
948 +	872 —	83, 158.
953 +	878 —	786.
954 +	879 —	786.
958 +	883 —	787.
1003 +	932 —	498.
1008 +	934 —	771.
1010 +	964 —	190.
1018 +	972 —	104, 158, 526.
1019 +	973 —	528, 530.
1064 +	1020 —	104, 112, 158.
1109 +	1063 —	507.
1121 +	1075 —	210.
1125 +	1079 —	915.
1130 +	1084 —	187.
1131 +	1085 —	328.
1138 +	1092 —	464.
1139 +	1093 —	193.
1140 +	1094 —	83.
1141 +	1095 —	83, 323, 498, 500.
1142 +	1096 —	186.
1154 +	ab. —	264.
1155 +	1108 —	264.
1182 +	1135 —	402, 460.
1183 +	1136 —	401, 786.
1184 +	1137 —	230, 303.
1188 +	1141 —	228.
1193 +	1477 —	571.
1229 +	1182 —	185.
1230 +	1183 —	193.
1235 +	1188 —	510, 511.
1236 +	1189 —	235, 327.
1240 +	1193 —	170.
1243 +	1196 —	329.
1247 +	1200 —	229.
1268 +	1221 —	48.
1269 +	1223 —	48.
1270 +	1224 —	48.
1274 +	1228 —	327.
1285 +	1239 —	325.
1287 +	1241 —	325.
1289 +	1243 —	836.
1290 +	1244 —	836.
1291 +	1245 —	329, 333.
1302 +	1256 —	464.
1312 +	1266 —	508.
1379 +	1333 —	465.
1381 +	1335 —	467, 560.
1382 +	1336 —	462.
1401 +	ab. —	86, 93, 97, 221, 233, 283, 763.
1403 +	ab. —	101, 719.
1404 +	ab. —	86, 160.
1407 +	ab. —	331.
1428 +	1339 —	479.
1433 +	ab. —	160, 168.
1436 +	ab. —	160.
1492 +	ab. —	161, 325.
1493 +	ab. —	161.
1583 +	1428 —	83, 323, 400.
1604 +	1450 —	496, 502.
1605 +	1451 —	504.
1606 +	1452 —	323, 502, 503, 504.
1614 +	1460 —	90.
1615 +	1461 —	90, 104, 158, 500, 526, 531.
1632 +	1478 —	460, 571.

C. C.		LL. CC.		Nº d' ordine
1634	†	1480	—	575.
1635	†	1481	—	559, 575.
1654	†	1500	—	196.
1655	†	1501	—	196.
1660	†	1506	—	294.
1665	†	1511	—	401.
1673	†	1519	—	569.
1674	†	1520	—	83.
1681	†	1527	—	195, 196.
1689	†	1535	—	323, 505.
1690	†	1536	—	323, 505.
1691	†	1537	—	323, 505.
1692	†	1538	—	526.
1712	†	1558	—	822.
1725	†	1571	—	482.
1727	†	1573	—	482.
1749	†	1595	—	569.
1769	†	1615	—	710.
1778	†	1624	—	142.
1818	†	1664	—	106.
1819	†	1665	—	106.
1821	†	1667	—	107.
1824	†	1670	—	142.
1826	†	1671	—	107.
1829	†	1675	—	107.
1875	†	1747	—	333.
1892	†	1764	—	333.
1905	†	1777	—	226, 257.
1906	†	1778	—	258.
1907	†	1779	—	259.
1909	†	1781	—	225, 259.
1911	†	1783	—	225.
1912	†	1784	—	228, 230.
1913	†	1785	—	228.
1948	†	1820	—	569.
1964	†	1836	—	207.
1965	†	1837	—	511.
1967	†	1839	—	511.
1968	†	1840	—	207.
1969	†	1841	—	209.
1970	†	1842	—	209.
1971	†	1843	—	210, 222.
1972	†	1844	—	210.
1973	†	1845	—	210.
1974	†	1846	—	211.
1975	†	1847	—	211.
1976	†	1848	—	208.
1977	†	1849	—	213.
1978	†	1850	—	212, 233.
1979	†	1851	—	212, 233.
1980	†	1852	—	214.
1981	†	1853	—	214.
1982	†	1854	—	215.
1983	†	1855	—	216.
2016	†	1888	—	526.
2029	†	1901	—	330.
2045	†	1917	—	980.
2048	†	1920	—	324.
2060	†	1934	—	490.
2092	†	1962	—	190, 645, 792.
2098	†	ab.	—	822.
2103	†	1972	—	765.
2118	†	2004	—	73, 83, 92, 96, 159, 166, 283, 706,
2119	†	2005	—	83, 159.
2121	†	2007	—	904.
2131	†	2017	—	100, 228, 721.
2148	†	2042	—	281.
2154	†	2048	—	302.
2175	†	2069	—	574.
2180	†	2074	—	325.
2181	†	2075	—	305, 671.
2182	†	2076	—	500.
2184	†	2083	—	228.
2186	†	2085	—	305.
2193	†	2093	—	672, 676.
2194	†	2094	—	672, 676.
2195	†	2096	—	672, 676.
2204	†	2105	—	92, 98, 159, 526, 792.

C. C.	LL. CC.	Nº d' ordine
2213	† 2119	— 804.
2227	† 2133	— 432, 822, 904, 952.
2228	† 2134	— 434, 506.
2229	† 2135	— 468.
2233	† 2139	— 477, 479.
2235	† 2141	— 498.
2236	† 2142	— 476, 494, 549.
2237	† 2143	— 476, 494, 551.
2239	† 2145	— 475, 495.
2262	† 2169	— 476.
2265	† 2171	— 432, 475.
2267	† 2173	— 476.
2268	† 2174	— 549, 567.
2269	† 2175	— 456, 477.
2279	† 2185	— 433, 489.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

C. di p.c.	LL. di p.c.	Nº d' ordine
23	† 127	— 480, 486.
25	† 129	— 488.
30	† 134	— 488.
69	† 164	— 824, 839, 841.
303	† 397	— 730, 809.
322	† 416	— 730.
323	† 417	— 809.
398	† 491	— 822.
557	† 826	— 99.
578	† 826	— 99.
592	† 682	— 98, 114, 157.
593	† 683	— 150, 157.
594	† 684	— 114.
626	† 717	— 98.
655	† 739	— 245, 302.
689	† 767	— 95, 719.
690	† 768	— 100, 159.
697	† 773	— 904.
698	† 786	— 904.
834	† 917	— 301.
898	† 975	— 792.

CODICE PENALE.

452 † 447 — 865.

Rendiamo avvertiti i lettori che il metodo adottato nella compilazione della presente opera è stato il seguente: Il trattato DEL DOMINIO DI PROPRIETÀ del signor PROUDHON si è paragonato con tutte le opere di altri scrittori che hanno trattata la stessa materia; se vi è stata conformità di opinione con un altro autore, si è indicato *nelle note;* se le ragioni sono state diverse da quelle allegate dal nostro autore *tipo*, cioè PROUDHON, si sono poste anche nelle note; se vi è stato dissentimento, l'opinione contraria è stata *testualmente* riprodotta; da ultimo, se un autore ha trattato una quistione trasandata da PROUDHON si è messa nel sommario in carattere *italico*, il che dimostra che ivi non si tratta di un punto che vuolsi far notare dall'autore originale, ed è sempre nelle note ed al suo numero d'ordine che la quistione discussa è stata rapportata.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME DEL DOMINIO DI PROPRIETÀ.